Monitor ecclesiasticus.

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

SECONDA SERIE

VOLUME VIII.

(VOL. XVIII. DELLA INTERA COLLEZIONE)

ALMA COLLEGE
P
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico

1906

15698

1906

PROPRIETÀ LETTERARIA

Napoli — *Tipografia Artigianelli* — S. Raffaele.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Quando la messa esequiale non fu celebrata dal parroco, se possa celebrarsi da' Regolari.

Ianuen. Funerum — 12 Genn. 1906 — Questa causa fu trattata in S. C. il dì 14 luglio 1905 (V. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 433); ed al dubbio: " Se la messa solenne di requie, celebrata nella chiesa della Visitazione in Genova da' Padri Minori Francescani nell' undecimo giorno dalla morte di una filiana della parrocchia di S. Rocco, senza che in questa fosse stato fatto il funerale, debba considerarsi come funere propriamente detto, per cui i percepiti emolumenti debbano restituirsi al parroco nel caso „ fu risposto: " Attentis peculiaribus circumstantiis in casu concurrentibus, recepta emolumenta a Patribus Minoribus Parocho tradantur. „

Le particolari circostanze del caso erano: — *a*) che a Genova costumavasi di portare i morti al camposanto privatamente di notte, e poi fare i funerali in parrocchia *in die septima vel trigesima* — *b*) che nel caso fu invitato il parroco pel trasporto e per la messa, ma poichè questi non poteva celebrare il dì seguente (festivo) il funerale, non fu voluto neanco pel trasporto — *c*) che invece il funerale fu voluto celebrare il giorno 11.° dalla morte nella chiesa de' Frati Minori — *d*) che perciò il parroco non venne adibito per nulla circa il funere di quella sua filiana.

Or della detta sentenza i Frati mal soddisfatti, chiesero alla S. C. ed ottennero il beneficio di una nuova udienza.

Eccepirono che i Frati non si credevano in colpa per tale lesione del diritto parrocchiale — che essi cantarono una messa solenne con profusione di ceri, da superare lo stretto diritto parrocchiale — che anche a riconoscere leso il diritto parrocchiale, per risarcire questa lesione non era necessario dar tutto l'emolumento riportato dalla funzione da loro celebrata.

La S. C., tenute presenti queste eccezioni, al dubbio:

Se debba confermarsi o meno la sentenza emanata da questa S. Congregazione il giorno 14 luglio 1905 nel caso;

Il dì 12 gennaro 1906 rispose:

In decisis et ad mentem — Mens est: " 1.° Che gli emolumenti da " restituirsi al parroco siano esclusivamente quelli che sarebbero " spettati a lui come se fosse stato presente. — 2.° Che rapporto ai " funerali Mons. Arcivescovo continui le sue lodevoli premure di " ordinare ai parrochi in nome di questa S. C. di rimettere in vigore " le prescrizioni del Rituale Romano; e che inoltre i cadaveri dei " fedeli siano trasportati alla chiesa per la celebrazione delle esequie.„

II.

Se possa ammettersi la restituizione di un debito, fatta con danaro altrui.

Albien. seu Agenen. Solutionis — 12 Genn. 1906 — Demmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 243) conto di questa causa. Trattavasi della restituzione di un capitale di L. 62,000 fatta dall' Arcivescovo di Alby al Vescovo di Agen in cartelle al portatore di pertinenza della cassa dei preti vecchi ed infermi di Alby, senza il consenso della costoro amministrazione. Questi valori, ricevuti in buona fede dal Vescovo di Agen, furono venduti per la somma di L. 65,000, onde L. 3,000 furono restituite all' Arciv. di Alby. La intera somma poi fu divorata dal vortice finanziario della cassa ecclesiastica di Agen, derivato dalle opere con poca considerazione intraprese già dall'Arciv. di Alby quando era Vesc. di Agen. L' amministrazione della cassa dei preti di Alby, accortasi dopo 17 anni di quell' ammanco e dopo la morte di quell' Arcivescovo, voleva essere indennizzata dal Vescovo di Agen della detta somma. Questi al contrario diceva di aver ricevuto ciò che gli spettava, e di averlo già perduto del tutto. Esaminata la controversia in S. C. il dì 5 maggio 1905 al dubbio: " Se la Curia di Agen sia in obbligo di pagare alla cassa dei preti vecchi di Alby la somma di lire 62,000 nel caso „ — fu risposto: *Negative.*

Cotal risposta non arrise ai preti vecchi di Alby, che domandarono perciò il beneficio di una nuova udienza; nella quale soprattutto eccepirono:

1.° Mons. Fonteneau lasciò un debito ad Agen per opere diocesane; perciò quel debito non dovea pagarlo come persona privata, ma come Vescovo: era tenuto quindi il suo successore.

2.° Ammessa pure la buona fede, non vale il dire che trattavasi di pagamento di debiti; giacchè tutti i DD. insegnano che quando i debiti si pagano con fondi altrui, i fondi vanno restituiti al padrone.

3.° È regola generale che anche il detentore di buona fede deve rispondere della cosa altrui benchè perduta. E però deve provare se l'ha perduta senza nessuno suo vantaggio. Se ciò non fa, vale la regola dell'obbligo di restituire. Nel caso non si avevano che asserzioni.

4.° La Curia di Agen si era avvantaggiata dei fondi della cassa de' preti vecchi di Alby, se non direttamente, almeno indirettamente, risparmiando cioè i fondi proprii; giacchè Mons. Fonteneau contrattò cogli appaltatori non come persona privata, ma come Vescovo di Agen. Il suo successore dovea continuare con danaro proprio le fabbriche intraprese. Avendole proseguite anche coi fondi de' preti vecchi di Alby, deve restituire a questi ciò che ha risparmiato del suo.

5.° Nè vale il dire che tutto si è perduto; imperocchè se non si fossero avuti i fondi de' preti vecchi di Alby, oltre quello che la Curia di Agen ha perduto, avrebbe questa perduto altresì tanto di più quanto equivale ai fondi presi dai detti preti vecchi. Se dunque ha ciò risparmiato, deve restituirlo.

6.° Si è detto che la eccedenza sulla vendita dei titoli dei preti vecchi era di lire tremila. Però, essendosi consultata la Direzione del debito pubblico francese, si è conosciuto che la eccedenza potè arrivare a L. 5,385,03. Or, essendosi versate a Mons. Fonteneau sole lire 3,000, si dovrebbero restituire altre lire 2464,88.

La difesa della Curia di Agen, poco o punto soffermandosi sulle esposte ragioni, eccepì la prescrizione triennale secondo il codice francese, art. 2279, che dice: " Colui che ha perduto o al quale è stata involata una cosa, può rivendicarla durante tre anni a contare dal giorno della perdita o della involazione contro colui, nelle mani del quale la cosa si trova, salvo a questo il ricorso contro chi gliel'abbia data. "

La causa fu novellamente trattata nei generali comizii del dì 12 gennaro 1906 col dubbio:

Se e come debba confermarsi la decisione data da questa S. Congregazione de' Vescovi e Regolari in data 5 luglio 1905 nel caso.

E risolse:

In decisis et ad mentem. Mens est: super excessu libellarum 62,000 placere de concordia.

E la ragione si è che in questo caso vuolsi ammettere la prescrizione legale; imperocchè:

a) Non trattavasi di beni stabili di chiesa, per cui si richiedono a

prescrivere 40 anni, giusta i canoni; ma solo di beni mobili appartenenti a persone ecclesiastiche, e per giunta di un ente non eretto con atto canonico.

b) In fatto di prescrizioni, quando non provvedono (come nel caso) i sacri canoni, può valere benissimo il disposto del diritto civile.

c) Nel caso vi era la buona fede, la quale deve sempre supporsi, qualora non vi siano in contrario prove chiare e gravi.

d) Vi era ancora il giusto titolo, la restituzione cioè di un debito contratto.

e) Ci era il tempo atto a prescrivere non solo di tre anni ma bensì di anni diciassette.

f) Non vale il dire che i preti vecchi non conoscevano la sottrazione dei titoli. La doveano conoscere dovendo ogni anno verificare i conti per mezzo degli amministratori. E poi il fine della legge della prescrizione, si è ancora per eccitare i padroni alla diligenza nel custodire le proprie cose.

III.

Se i Vescovi possano limitare la durata del suono delle campane delle chiese de' Regolari.

Beatissime Pater,

Episcopus Sanctae Fidei in Republica Argentina humiliter ac reverenter exponit quod, attentis querelis sive privatim sive publice sive etiam per ephemerides excitatis ex abusu circa campanarum sonitum, necnon iure meritoque metuens auctoritatis civilis aut municipalis interventum, quem opera sui Vicarii Generalis semel vitare potuit, decretum edere statuit, vi cuius, companarum sono diebus Dominicis, festivis aliisque anni temporibus haud prohibito, earumdem campanarum usus tantummodo moderatur et limitatur. Quum vero Fratres Praedicatores, qui in hac Sanctae Fidei civitate Conventum habent, contra praefatum episcopale decretum opponant privilegium ipsis a S. Pio V Constitutione *Etsi Mendicantium* diei 16 Mai 1567 concessum, atque a resolutione S. Congr. Episcoporum et Regularium diei 11 Martii 1892 confirmatum, duo sequentia dubia resolvenda proponit:

I. Utrum, attentis gravibus adiunctis supra relatis, dicti Fratres Praedicatores obtemperare teneantur dispositionibus in citato episcopali decreto contentis? Et quatenus negative;

II. Quomodo se gerere debeat Ordinarius ad interventum civilis vel municipalis auctoritatis vitandum?

Sacra Congregatio E.morum ac R.morum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, re sedulo perpensa, praefatis dubiis respondendum censuit, prout respondet:

Firmo remanente Fratrum Praedicatorum privilegio pulsandi campanas quando eis placuerit, ad tramitem Constitutionis S. Pii V *Etsi Mendicantium*, Episcopus potest, propter specialia loci et temporum adiuncta, pulsationum durationem ad certum tempus limitare (1).

Romae, 15 Novembris 1905.

D. Card. Ferrata, *Praefectus.*
Philippus Giustini, *Secretarius.*

IV.

Le novizie, nei monasteri di voti solenni, subito dopo il noviziato debbono ammettersi alla professione di voti semplici, che per parte di chi professa sono perpetui: però bastano a ciò i voti semplici temporanei.

Beatissimo Padre,

P. Silvestro Scaramucci dell' Ordine dei Frati Minori, Confessore ordinario delle Monache Clarisse Cappuccine di S. Flora, Diocesi di Città di Pieve, premesso il bacio del S. Piede, espone umilmente alla S. V. la seguente prassi che egli ha trovata nel detto Monastero relativamente alle professioni delle Novizie:

Dopo l' anno del Noviziato, le Novizie hanno sempre fatto fino ad oggi ancora un anno del così detto " Giovanato „ prima di fare voti di qualunque sorta; al termine del quale emettevano i voti semplici temporanei per tre anni. Terminato poi il triennio di questi voti semplici temporanei, erano ammesse alla Professione solenne. Tale prassi è stata continuata anche dopo il Decreto della S. Congregazione dei VV. e RR. del 3 maggio 1902 (2), in virtù del quale, prima della Professione solenne, le Monache devono fare i voti semplici *ad triennium*, i quali, per parte della vovente, non sono più temporanei, ma perpetui. Per la qual cosa, nel lodato Monastero, anche al presente, si trovano alcune giovani con voti semplici fatti non a norma del men-

(1) S. Pio V nella cit. Bolla stabilisce: " Prohibemus eisdem Ordinariis ac aliis quibuscumque personis ne impediant ipsos Fratres, quando eis placuerit, tam in diebus dominicis seu festivis aut aliis totius anni temporibus, campanas pulsare, et etiam tempore quo celebraverint, missas celebrare. „

(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 201.

tovato Decreto Apostolico, cioè perpetui per parte della vovente, ma secondo l' antica consuetudine del Monastero, cioè temporanei.

Ora, tali giovani essendo prossime a terminare il triennio dei voti semplici temporanei e dovendosi ammettere alla Professione solenne, a tranquillità sua e a rimuovere qualsiasi equivoco, supplica la S. V. per la soluzione dei seguenti dubbi.

I. Può tollerarsi l' anno del così detto " Giovanato „ dopo quello del Noviziato; oppure, appena terminato il Noviziato, se nulla osta, devonsi ammettere le Novizie alla Professione dei voti semplici secondo il tenore del Decreto Apostolico del 3 maggio 1902?

II. Quelle giovani che al presente hanno voti semplici temporanei, secondo l' antica consuetudine, prima di fare la Professione solenne, è necessario che facciano i voti semplici a norma ed in esecuzione del citato Decreto Apostolico, oppure è sufficiente il triennio dei voti temporanei fatti secondo l' antica consuetudine?

III. Nel caso negativo alla seconda parte del secondo dubbio, e che cioè il triennio dei voti semplici temporanei non fosse sufficiente, l' Oratore implora la dispensa del citato Decreto del 3 maggio 1902, con la facoltà di ammettere le mentovate giovani alla Professione solenne col solo triennio dei voti semplici temporanei, rimanendo troppo gravosa la ripetizione di un altro triennio di voti semplici, nonchè una benigna sanatoria, qualora occorra, per quelle giovani che, dalla data del più volte citato decreto fino ad oggi, hanno fatta la Professione solenne, non osservata la forma e il tenore del Decreto medesimo, essendo ciò avvenuto in buona fede.

Che della grazia, ecc.

Vigore specialium facultatum a SS.mo Domino Nostro concessarum, Sacra Congregatio E morum et R.morum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus EE. et RR. praepositis dubiis respondendum censuit prout respondet: Ad I. *Negative* ad prima partem, *Affirmative* ad secundam; ad II. *Negative* ad primam partem, *Affirmative* ad secundam; ad III. provisum in secundo.

Romae, 4 Decembris 1905.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Philippus Giustini, *Secret.*

V.

Si concede al Generale de' FF. Cappuccini di poter aggregare qualsivoglia congregazione del Terz' Ordine Francescano al Primo e Secondo Ordine, colla partecipazione dei beni spirituali.

Beatissime Pater,

Infrascriptus Minister Generalis Ordinis FF. Minorum Capuccinorum, ad osculum S. Pedis prostratus, humiliter exponit, quod ipsi interdum a Congregationibus Tertiariorum S. Francisci in Communitate viventium et vota simplicia emittentium porriguntur preces eo tendentes ut primo et secundo Ordini ab ipso dependenti aggregentur, et sic vi decreti Apostolici sub die 28 Augusti anni 1893 editi a S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, Indulgentiarum et spiritualium gratiarum eiusdem primi et secundi Ordinis, quantum concedere fas est, participes efficiantur. Porro inter has Congregationes inveniuntur etiam tales, quae non dicti primi et secundi Ordinis habitum, nec nomen Capuccinorum mutuantur, licet tamen, uti relatum fuit, ad magnam Familiam Franciscanam pertineant. Quapropter idem Minister Generalis, ad obsecundandum piis enunciatarum Congregationum votis, ad praecavendas invalidas Tertiariorum regularium aggregationes, et etiam ad sui Ordinis bonum spirituale promovendum, Sanctitati V. humiliter supplicatur pro gratia:

1.° Ut tam ipse quam sui Successores, Congregationes Tertiariorum ac Tertiariarum Tertii Ordinis S. Francisci Regulam a Leone XIII approbatam quoad substantiam profitentium, in communitate viventium, et vota simplicia emittentium sive primi et secundi Ordinis habitum et nomen mutuentur, sive non eidem primo et secundo Ordini aggregare possint ac valeant.

2.° Ut earumdem Congregationum Sodales, si id petant, ut quandoque evenit, participes reddere valeant omnium bonorum operum, quae in dicto primo et secundo Ordine a singulis membris peraguntur, utque vicissim primi et secundi Ordinis membra participare possint omnibus bonis operibus, quae a Sodalibus Congregationum ut supra aggregatarum perficiuntur.

Et Deus etc.

Vigore specialium facultatum a SS.mo Domino nostro concessarum, Sacra congregatio E.morum et R.morum S. E. R. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, attentis expositis, benigne annuit precibus P. Ministri Generalis Oratoris pro gratia, dummodo enunciatae Societates sint rite Tertio Ordini

Franciscali addictae, nec alterius Familiae Franciscalis seu Fratrum Minorum vel Fratrum Minorum Conventualium directioni subiaceant. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Romae 18 Novembris 1905.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

La benediz. in articulo mortis *e le ore canoniche devono necessariamente dirsi in latino. Si riprovano alcuni abusi nelle messe* de requie.

Tergestina et Iustinopolitana — 3 Iul. 1904 — R.mus D.nus Franciscus Nagl, Episcopus Tergestinus et Iustinopolitanus, Sacrorum Rituum Congregationi sequentes quaestiones solvendas humillime proposuit, nimirum:

I. An fideles absolutione in articulo mortis in lingua vernacula peracta, sicuti modo pluries fit, indulgentias lucrari queant?

II. In Missis de Requie, post elevationem loco *Benedictus*, Litaniae uti ex Rituali Romano in ordine commendationis animae, vel Lauretanae, canuntur, et huiusmodi Missae fiunt lectae. Insuper in Missis cantatis de die, intonato *Credo* sacerdos prosequitur Missam ut lectam usque ad Praefationem. Quaeritur an haec tolerari possint?

III. An sacerdos in lingua vernacula Officium divinum Breviarii Romani ex. gr. Nativitatis Domini, defunctorum, etc., cum populo peragens, vel Litanias Sanctorum in processionibus Rogationum eadem lingua persolvens, teneatur has partes Breviarii Romani in lingua latina iterum recitare?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, respondendum censuit:

Ad I. *Negative*, quia haec benedictio in articulo mortis est precatio stricto sensu liturgica.

Ad II. *Negative*, et hos abusus omnino esse eliminandos.

Ad III. *Affirmative;* nam qui ad recitationem divini Officii et cuiusque partis Breviarii Romani sunt obligati, tantum in lingua latina haec recitare debent, alias non satisfaciunt obligationi.

Atque ita rescripsit. Die 3 Iulii 1904.

A. Card. Tripepi, *S. R. C. Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *S. R. C. Secretarius.*

II.

Circa l' off. della S. Famiglia e le lezioni del 1.° notturno per l' Ordine Carmelitano.

Ord. Carmelit. Antiquae Observ.— 1 Dec. 1905—R.mus P. Pius Maria Mayer, Prior Generalis Carmelitarum Antiquae Observantiae, a Sacrorum Rituum Congregatione sequentium Dubiorum, liturgiam Ordinis respicientium, solutionem humillime postulavit, videlicet:

I. An in festo S. Familiae ad Matutinum ante Lectiones dicendae sint Benedictiones communes an vero propriae festorum B. M. V. ?

II. An in eodem festo ad " *Nunc dimittis* " in Completorio dicenda sit Antiphona " *Alleluia, Verbum caro factum est, Alleluia: et habitavit in nobis Alleluia, Alleluia?* "

III. An praeter eas quae in Breviario Ordinis edito anno 1886 iam sunt inscriptae, lectiones primi nocturni in festis dupl. min. I. Class. legendae sint de Communi, vel de Scriptura occurrente?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito suffragio Commissionis Liturgicae, reque accurate perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative* ad primam partem, *Negative* ad secundam.

Ad II. *Affirmative.*

Ad III. *Negative* ad primam partem, *Affirmative* ad secundam.

Atque ita rescripsit et servari mandavit, die 1 Decembris 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

III.

Circa le feste in cui sono proibite le esequie de' defunti.

Rhemen. — 1 Dec. 1905 — Sacra Rituum Congregatio per decretum *Parentin. et Polen.*, die 8 Ianuarii 1904 (1), rescripsit dies quibus prohibentur exequiae pro defuncto, cum effertur corpus, esse " omnia festa quae uti primaria sub ritu duplici I classis et quidem de praecepto celebrantur; et si non sint de praecepto, illae Dominicae ad quas praefatorum festorum solemnitas transfertur. " Exorta autem controversia de sensu quo intelligenda et dicenda sint festa

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XV, pag. 493.

de praecepto, R.mus Canonicus Calendarii Rhemensis ordinator, de consensu R.mi D.ni Vicarii Capitularis, Sede vacante, a Sacra Rituum Congregatione sequentis dubii resolutionem humillime flagitavit; nimirum:

I. An festa de praecepto illa sint in quibus, praeter obligationem a parocho adimplendam, adest quoque altera et quidem duplex obligatio parochianis imposita, nempe tum Missam audiendi, tum ab operibus servilibus cessandi?

II. An exsequiae cum Missa, praesente corpore, fieri possint in festis suppressis, quorum solemnitas in Dominicam sequentem non transfertur.

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae omnibusque sedulo perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Negative* iuxta decretum n. 4002, *Carcassonen.*, quaest. I, ad II et III.

Atque ita rescripsit. Die 1 Decembris 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulg. di 300 giorni ad una preghiera in fine dell' officio e ad una giaculatoria al Cuore ed al Nome di Gesù.

B.mo Padre,

Gabriele Mallet, Procuratore Generale della Congregazione di Gesù e Maria (Eudisti), prostrato ai piedi della S. V., umilmente implora a favore di tutti quelli che aggiungeranno al " *Sacrosanctae*, „ dopo la recita dell' Ufficio divino o dell' Ufficio della B. V., la preghiera infrascritta " *O clementissime Iesu*, „ l' indulgenza di trecento giorni una volta al giorno, e la plenaria in ogni mese colle condizioni ordinarie.

Inoltre implora umilmente gli stessi favori per tutti coloro che reciteranno l' altra preghiera " *Benedictum sit.* „

" O clementissime Iesu, gratias ago tibi ex toto corde meo. Propitius esto mihi vilissimo peccatore. Ego hanc actionem offero divino

Cordi tuo emendandam atque perficiendam ad laudem et gloriam sanctissimi Nominis tui et Beatissimae Matris tuae, ad salutem animae meae totiusque Ecclesiae tuae. Amen. „

" Benedictum sit Cor amantissimum et dulcissimum Nomen Domini Nostri Iesu Christi et glorisissimae Virginis Mariae Matris eius in aeternum et ultra. „

Iuxta preces.

Die 30 Novembris 1905.

PIUS PP. X.

Praesens rescriptum exhibitum fuit huic Secretariae S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem, etc.

Datum Romae, ex eadem Sec.ria, die 2 Decembris 1905.

Iosephus M. Can. Coselli, *Substitutus.*

II.

Indulg. di 300 giorni alla giacutoria: Nostra Signora del SS. Sacramento, pregate per noi.

Cunctis qui coram SS.mo Sacramento publicae adorationi exposito recitaverint hanc iaculatoriam: " *Domina Nostra SS.mi Sacramenti, ora pro nobis,* „ Indulgentiam trecentorum dierum concedimus.

Die 30 mensis Decembris, an. 1905.

PIUS PP. X.

Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic Secretariae S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem, etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria, die 10 Ianuarii 1906.

D. Panici, *Archiep. Laodicen.* Secret.

III.

Ind. di 300 giorni ad una giaculatoria a Maria SS.

Maria, speranza nostra,
Abbi di noi pietà.

A tutti quelli che reciteranno questa giaculatoria, concediamo l' indulgenza di trecento giorni.

Li 3 gennaio 1906.

PIUS PP. X.

Praesentis rescripti documentum a Sanctitate Sua, manu propria, exaratum exhibitum fuit huic Secretariae S. C. Indulg. Sacrisque Reliquiis praepositae.

Die 8 Ianuarii 1906.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

IV.

Indulg. di 300 giorni ad una preghiera per la buona morte.

Precatio

" Beati mortui qui in Domino moriuntur. O mi Deus! moriendum mihi est certo, sed nescio quando, quomodo, ubi moriar: hoc unum scio, me in aeternum periturum, si in peccato lethali expirem. Beatissima Virgo Maria, Mater Dei Sancta, ora pro me peccatore nunc et in hora mortis meae. Amen. „

SSmus D. N. Pius PP. X, in audientia, die 14 Decembris 1905, ab infrascripto Episcopo oratore habita, istam precationem corde contrito recitantibus, indulgentiam tercentum dierum toties quoties lucrandam concedere dignatus est.

Gustavus Carolus Majlath, *Ep. Transylvaniae.*

Praesens rescriptum exhibitum fuit huic Secretariae S. Cong.nis Indulg. Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem, etc.

Datum Romae, ex eadem Sec.ria, die 12 Ianuarii 1906

D. Panici Archiep. Laodicen., *Secr.rius.*

V.

Il privilegio di ricevere nell' anno cinque benedizioni generali si estende a tutte le Monache Benedettine.

Beatissime Pater,

Hildebrandus de Hemptinne, Abbas Primas O. S. B., ad pedes S. V. provolutus, humillime petit, ut S. V. privilegium, a b. m. Leone XIII, per Breve Apostolicum de die 28 Martii 1903, Ordinis S. Benedicti monachis concessum, ut scilicet in perpetuum " quinquies

in anno, diebus semel tantum a Primate eiusdem Ordinis designandis, Absolutionem Generalem seu Benedictionem cum adnexa plenaria indulgentia recipere valeant, „ benigne extendere dignetur ad universas Ordinis S. Benedicti Monialium familias.

Et Deus....

SS. D. N. Pius Pp. X, in audientia habita die 10 Ianuarii 1906, ab infrascripto Card. Praefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces, servatis conditionibus, quae in memoratis Apostolicis Litteris praescriptae sunt. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus (1).

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. C. die 10 Ianuarii 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
Pro Secr. Ios. M. Can. Coselli, *Substit.*

VI.

Indulg. di 300 giorni ad una preghiera a Gesù morto.

PREGHIERA

O Gesù Salvatore che nell' amara vostra passione diventaste l' uomo dei dolori e l'obbrobrio degli uomini, io venero il vostro volto divino sui cui brillava l' avvenenza e la dolcezza della divinità, ora divenuto per me come quello di un lebbroso. Ma sotto queste deformi sembianze io ravviso l' amor vostro infinito, e mi struggo dal desiderio di amarvi e di farvi amare da ogni uomo. Le lagrime che sgorgano dal vostro ciglio mi appariscono come preziose perle che io amo di raccogliere affine di comprare col loro valore infinito le anime dei poveri peccatori.

O Gesù, il cui volto è la sola bellezza che rapisce il mio cuore, io accetto di non vedere quaggiù la dolcezza del vostro sguardo, di non sentire l' ineffabile bacio della vostra bocca: ma deh! vi supplico d' imprimere in me la vostra divina somiglianza, d' infiammarmi del vostro amore, acciocchè esso mi consumi rapidamente ed io giunga ben presto a vedere il vostro volto glorioso nel cielo! Amen!

---

(1) I giorni, designati in perpetuo dal Rev.mo Abate Primate dell' Ordine di S. Benedetto; sono: la Vigilia della Natività di N. S.; il Mercoledì delle Ceneri; la Vigilia di Pentecoste; la Vigilia dell'Assunzione di M. V. e la Vigilia di Tutt'i Santi.

Ex Audientia SS.mi
Die 13 Februarii 1906.

SS.mus D. N. Pius Pp. X omnibus Christifidelibus praefatam precem devote recitantibus, quoties id egerint, tercentum dierum indulgentiam, Animabus etiam in Purgatorio detentis profuturam, benigne concessit. Contrariis quibuscumque non obstantibus. In quorum fidem etc.

CASIMIRUS Card. GENNARI

Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic Secretariae S. Con.nis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria die 16 Februarii 1906.

Jos. M. Can.cus COSELLI, *Substit.*

Vicariato di Roma

Norme per gli esami dei predicatori di Roma (1).

Art. I. — Gli esami per ottenere la facoltà di predicare avranno luogo nel palazzo della Nostra Residenza ogni giovedì dal novembre a tutto giugno, nelle ore della mattina dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio due ore prima dell' *Ave Maria.*

Art. II. — L' esame consterà di tre parti, cioè: 1.° nozioni fondamentali di Sacra Eloquenza, secondo il sommario che si pubblica qui unito; 2.° cultura generale teologica così dommatica come morale, parimenti secondo il sommario che si aggiunge; 3.° esercitazione pratica che potrà consistere: *a*) in una spiegazione catechistica sopra un brano del Catechismo " ad parochos „; *b*) in una omelia sopra un brano del Santo Vangelo; *c*) in un discorso sopra un tema religioso o morale.

Art. III. — Dall' esame sulla seconda parte del programma sono dispensati quelli che hanno conseguito la laurea in S. Teologia.

Art. IV. — Per ottenere poi la dispensa da tutto l' esame, si presentino alla Segreteria del Vicariato quei titoli che ciascuno crede sufficienti e dei quali Noi ci riserviamo di giudicare.

Roma, dalla Nostra Residenza, 31 ottobre 1905.

PIETRO Card. Vicario
FRANCESCO Can. FABERI, *Segretario.*

---

(1) Veggasi il decreto pei detti esami a pag. 310 del Vol. XVII.

Sommario per l'esame di cultura generale teologica.

La Fede e le prove della sua credibilità, preteso dissidio tra la ragione e la fede. — Possibilità dei miracoli. — L'ateismo nella legislazione civile e nella scuola. — Necessità del culto esterno. — Ispirazione divina delle Sacre Scritture e loro uso. — Tradizione divina; valore e uso dell'autorità dei Padri e dei Dottori. — Unità della persona e distinzione delle nature in Gesù Cristo ed efficacia della Redenzione. — Natura, eccellenza e necessità della grazia. — Istituzione divina dei Sacramenti. — La transustanziazione. — La Santa Messa è vero sacrificio salutare per i vivi e per i morti. — La confessione auricolare è necessaria per il perdono dei peccati commessi dopo il Battesimo ed è stata sempre in uso nella Chiesa. — Le indulgenze. — Essenza e specie diverse del peccato e condizioni richieste a peccare mortalmente. — Occasioni del peccato e obbligo di fuggirle. — Obblighi di giustizia e obblighi di carità verso il prossimo. — Diritto di proprietà. — La restituzione dell'onore e della roba. — In che consiste l'essenza del Matrimonio fra cristiani. — La Chiesa Cattolica Romana è la sola vera Chiesa stabilita da Gesù Cristo. — Primato di universale giurisdizione ed infallibilità dottrinale. — Diritto del Papa di dirigere il pensiero e l'azione dei cattolici nelle questioni sociali. — Libertà di coscienza. — Libertà di stampa. — Tolleranza civile e religiosa. — Diritto di associazione. — I precetti della Chiesa. — Le censure. — Preghiera e culto dei Santi. — Il Purgatorio. — L'inferno e l'eternità delle pene.

Sommario per l'esame di nozioni fondamentali di S. Eloquenza.

Natura propria, fine, mezzi, fonti dell'eloquenza sacra e come differisca dalla profana. — Qualità richieste nel predicatore per le leggi divine ed ecclesiastiche, la sublimità del ministero, il frutto delle anime. — Differenti specie di predicazione e modi proprii di ciascuna. — Difetti principali da evitarsi nella scelta dei temi, nel modo di esporli, nella forma del dire, nella recitazione, nel contegno del predicatore. — Se e come possano trattarsi questioni politiche dal sacro oratore. — Quali questioni scientifiche o scolastiche possano trovar luogo in un discorso sacro. — Quali caratteri devono presentare i fatti che si vogliono narrare al popolo.

SS. D. N. PII DIV. PROV. PP. X
EPISTOLA ENCYCLICA
AD ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS UNIVERSUMQUE CLERUM ET POPULUM GALLICUM

Dilectis Filiis Nostris Francisco Mariae S. R. E. Presb. Card. Richard Archiepiscop. Parisiensi, Victori Luciano S. R. E. Presb. Card. Lecot Archiepiscop. Burdigalensi, Petro Hectori S. R. E. Presb. Card. Coullié Archiepiscop. Lugdunensi, Iosepho Guilelmo S. R. E. Presb. Card. Labourè Archiepiscop. Rhedonensi, ceteris-

que Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis et Episcopis atque universo Clero et populo Galliae.

PIUS PAPA X

VENERABILES FRATRES, SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Vehementur Nos esse sollicitos et praecipuo quodam dolore angi, rerum vestrarum causa, vix attinet dicere; quando ea perlata lex est, quae quum pervetustam civitatis vestrae cum Apostolica Sede necessitudinem violenter dirimit, tum vero indignam miserrimamque Ecclesiae in Gallia conditionem importat. Gravissimum sane facinus, idemque, ob ea quae civili societati allaturum est aeque ac religioni detrimenta, omnibus bonis deplorandum. Quod tamen nemini arbitramur inopinatum accidisse, qui quidem postremis temporibus, quemadmodum sese adversus Ecclesiam rei publicae moderatores gererent, attenderit. Vobis certe nec subitum accidit nec novum, Venerabiles Fratres; quibus ipsis testibus, christiana instituta plagas tum multas tamque magnas, alias ex aliis, accepere publice. Vidistis violatam legibus christiani sanctitudinem ac stabilitatem coniugii; dimotam de scholis de valetudinariis publicis religionem; abstractos a sacra studiorum et virtutum disciplina clericos et sub arma compulsos; disiectas spoliatasque bonis religiosas Familias, earumque sodales ad inopiam plerumque redactos rerum omnium. Illa etiam decreta nostis: ut aboleretur consuetudo vetus vel auspicandi, propitiato Deo, legumlatorem ac iudicum coetus, vel ob memoriam mortis Christi lugubria induendi navibus; ut sacramentis in iure dicendis forma speciesque abrogaretur religiosae rei; ut in iudiciis, in gymnasiis, in terrestribus maritimisque copiis, in rebus denique omnibus ditionis publicae, ne quid esset aut fieret, quod significationem aliquam christianae professionis daret. Iamvero ista quidem et id genus cetera, quum ab Ecclesia sensim rem publicam seiungerent, nihil fuisse aliud apparet, nisi gradus quosdam consulto iactos ad plenum discidium lege propria inducendum: id quod ipsi harum rerum auctores profiteri plus semel et prae se ferre non dubitarunt. — Huic tanto malo ut occurreret Apostolica Sedes, quantum in se habuit facultatis, totum eo contulit. Nam ex una parte admonere atque hortari gubernatores Galliae non destitit, etiam atque etiam considerarent, hunc quem instituissent discessionis cursum, quanta esset incommodorum consecutura moles; ex altera autem suae in Galliam indulgentiae benevolentiaeque singularis illustria duplicavit documenta; non absurde confisa, se ita posse, qui praeerant, tamquam iniecto officii gratiaeque vinculo, retinere in declivi, atque ab incoeptis demum abducere. — At huiusmodi studia, officia, conata et Decessoris et Nostra recidisse ad nihilum omnia

cernimus; siquidem inimica religioni vis, quod contra iura catholicae gentis vestrae ac vota recte sentientium diu contenderat, expugnavit. Hoc igitur tam gravi Ecclesiae tempore, ut conscientia Nos officii sanctissimi iubet, Apostolicam vocem tollimus, et mentem animumque Nostrum vobis, Venerabiles Fratres et dilecti Filii, patefacimus: quos quidem universos omnes semper consuevimus peculiari quadam caritate prosequi, nunc vero, uti par est, eo vel amantius complectimur.

Civitatis rationes a rationibus Ecclesiae segregari oportere, profecto falsissima, maximeque perniciosa sententia est. — Primum enim, quum hoc nitatur fundamento, religionem nullo pacto debere civitati esse curae, magnam infert iniuriam Deo: qui ipse humanae societatis non minus quam hominum singulorum conditor et conservator est; proptereaque non privatim tantummodo colatur necesse est, sed etiam publice. — Deinde, quidquam esse supra naturam, non obscure negat. Etenim actionem civitatis sola vitae mortalis prosperitate metitur, in qua consistit causa proxima civilis societatis: causam ultimam civium, quae est sempiterna beatitudo extra hanc brevitatem vitae hominibus proposita, tamquam alienam reipublicae, plane negligit. Quod contra, ad adeptionem summi illius absolutique boni, ut hic totus est fluxarum rerum ordo dispositus, ita verum est rempublicam non modo non obesse, sed prodesse oportere. — Praeterea descriptionem pervertit rerum humanarum a Deo sapientissime constitutam, quae profecto utriusque societatis, religiosae et civilis, concordiam requirit. Nam, quoniam ambae, tametsi in suo quaeque genere, in eosdem tamen imperium exercent, necessitate fit, ut causae inter eas saepe existant eiusmodi, quarum cognitio et diiudicatio utriusque sit. Iamvero, nisi civitas cum Ecclesia cohaereat, facile ex illis ipsis causis concertationum oritura sunt semina, utrinque acerbissimarum; quae iudicium veri, magna cum animorum anxietate, perturbent. — Postremo maximum importat ipsi societati civili detrimentum; haec enim florere aut stare diu, posthabita religione, quae summa dux ac magistra adest homini ad iura et officia sancte custodienda, non potest.

Itaque Romani Pontifices huiusmodi refellere atque improbare opiniones, quae ad dissociandam ab Ecclesia rempublicam pertinerent, quoties res tempusque tulit, non destiterunt. Nominatim Decessor illustris, Leo XIII, pluries magnificeque exposuit, quanta deberet esse, secundum christianae principia sapientiae, alterius societatis convenientia cum altera: inter quas " quaedam, ait, intercedat necesse est " ordinata colligatio, quae quidem coniunctioni non immerito com- " paratur, per quam anima et corpus in homine copulantur. „ Addit

autem: " Civitates non possunt, citra scelus, gerere se tamquam si " Deus omnino non esset, aut curam religionis velut alienam nihil- " que profuturam abiicere..... Ecclesiam vero, quam Deus ipse con- " stituit, ab actione vitae excludere, a legibus, ab institutione adole- " scentium, a societate domestica, magnus et perniciosus est error (1). „

Iamvero, si contra omne ius fasque agat quaevis christiana civitas, quae Ecclesiam ab se segreget ac removeat, quam non est probandum, egisse hoc ipsum Galliam, quod sibi minime omnium licuit! Galliam dicimus, quam longo saeculorum spatio haec Apostolica Sedes praecipuo quodam ac singulari semper amore dilexerit; Galliam, cuius fortuna omnis et amplitudo nominis et gloriae religioni humanitatique christianae cognata semper fuerit! Apte idem Pontifex: " Illud Gallia " meminerit, quae sibi cum Apostolica Sede sit, Dei providentis nu- " mine, coniunctio, arctiorem esse vetustioremque, quam ut unquam " audeat dissolvere. Inde enim verissimae quaeque laudes, atque ho- " nestissima decora profecta..... Hanc velle turbari necessitudinem " idem foret sane, ac velle de auctoritate gratiaque nationis Gallicae " in populis non parum detrahi (2). „

Accedit autem quod haec ipsa summae necessitudinis vincula eo sanctiora iubebat esse sollemnis pactorum fides. Nempe Apostolicam Sedem inter et Rempublicam Gallicam conventio eiusmodi intercesserat, cuius ultro et citro constaret obligatio; cuiusmodi eae plane sunt, quae inter civitates legitime contrahi consueverunt. Quare et Romanus Pontifex et rei Gallicae moderator se et suos quisque successores sponsione obstrinxere, in iis quae pacta essent, constanter permansuros. Consequebatur igitur, ut ista pactio eodem iure, ac ceterae quae inter civitates fiunt, regeretur, hoc est, iure gentium; ideoque dissolvi ab alterutro dumtaxat eorum qui pepigerant, nequaquam posset. Apostolicam autem Sedem summa semper fide conditionibus stetisse, omnique tempore postulasse, ut fide pari staret eisdem civitas, nemo prudens suique iudicii homo negaverit. Ecce autem Respublica pactionem adeo sollemnem et legitimam suo tantum arbitrio rescindit; violandaque religione pactorum, nihil quidquam pensi habet, dum sese ab Ecclesiae complexu amicitiaque expediat, et insignem Apostolicae Sedi iniuriam imponere, et ius gentium frangere, et ipsam commovere graviter disciplinam socialem et politicam; siquidem nihil tam interest humani convictus et societatis ad secure explicandas rationes populorum mutuas, quam ut pacta publica sancte inviolateque serventur.

(1) Epist. Enc. *Immortale Dei* data die 1 Nov. an. MDCCCLXXXV.
(2) In alloc. ad peregr. Gallos hab. die XIII Apr. an. MDCCCLXXXVIII.

Ad magnitudinem autem iniuriae, quam Apostolica Sedes accepit, accessionem non mediocrem factam esse liquet, si modus inspiciatur, quo modo Respublica pactum resolvit. Est hoc ratum similiter iure gentium atque in moribus positum institutisque civilibus, ut non ante liceat conventa inter civitates solvi, quam civitas altera, quae hoc velit, alteri se id velle clare aperteque ipsi legitime denuntiarit. Iamvero hic voluntatis huiusmodi apud Apostolicam ipsam Sedem legitima, non modo denuntiatio, sed ne ulla quidem significatio intercessit. Ita non dubitarunt gubernatores Galliae adversus Apostolicam Sedem communia urbanitatis officia deserere, quae vel minimae cuique minimique momenti civitati praestari solent; neque iidem veriti sunt, quum nationis catholicae personam gererent, Pontificis, summi Ecclesiae catholicae Capitis, dignitatem potestatemque contemnere; quae quidem potestas eo maiorem ab iis verecundiam, quam civilis ulla potestas postulabat, quod aeterna animorum bona spectat, neque ullis locorum finibus circumscribitur.

Sed iam ipsam in se legem considerantibus, quae modo promulgata est, novae Nobis multoque gravioris querelae nascitur causa. Principio Respublica quum revulsis pactionis vinculis ab Ecclesia discederet, consequens omnino erat, ut eam quoque missam faceret et concessa iure communi frui libertate sineret. At nihil minus factum est: nam plura hic videmus esse constituta, quae, odiosum privilegium Ecclesiae irrogando, eam civili imperio subesse cogant. Nos vero cum graviter molesteque ferimus, quod hisce sanctionibus civilis potestas in eas res invasit, quarum iudicium et arbitrium unius est sacrae potestatis; tum etiam eoque magis dolemus, quod eadem, aequitatis iustitiaeque oblita, Ecclesiam Gallicam in conditionem ac fortunam coniecit duram incommodamque maxime, atque eam sacrosanctis ipsius iuribus adversissimam.

Nam primum huius decreta legis constitutionem ipsam offendunt, qua Christus Ecclesiam conformavit. Scriptura enim eloquitur et tradita a Patribus doctrina confirmat, Ecclesiam mysticum esse Christi corpus *pastorum* et *doctorum* auctoritate administratum (1), id est societatem hominum, in qua aliqui praesunt ceteris cum plena perfectaque regendi, docendi, iudicandi potestate (2). Est igitur haec societas, vi et natura sua, *inaequalis;* duplicem scilicet complectitur personarum ordinem, pastores et gregem, id est eos, qui in variis hierarchiae gradibus collocati sunt, et multitudinem fidelium: atque hi ordi-

(1) Ephes. IV, 11 seqq.

(2) Matth. XXVIII, 18-20; XVI, 18-19; XVIII, 17; Tit. II, 15; II. Cor. X, 6; XIII, 10, et alibi.

nes ita sunt inter se distincti, ut in sola hierarchia ius atque auctoritas resideat movendi ac dirigendi consociatos ad propositum societati finem; multitudinis autem officium sit, gubernari se pati, et rectorum sequi ductum obedienter. Praeclare Cyprianus Martyr: " Dominus noster, cuius praecepta metuere et servare debemus, Episcopi " honorem et Ecclesiae suae rationem disponens, in Evangelio loqui- " tur, et dicit Petro: *Ego dico tibi, quia tu es Petrus*, etc. Inde per " temporum et successionum vices Episcoporum ordinatio et Ecclesiæ " ratio decurrit, ut Ecclesiae super Episcopos constituatur, et omnis " actus Ecclesiae per eosdem praepositos gubernetur; „ idque ait " divina lege fundatum (1). „ Contra ea, legis huius praescripto, administratio tuitioque cultus publici non hierarchiae divinitus constitutae relinquitur, sed certae cuidam defertur consociationi civium: cui quidem forma ratioque imponitur personae legitimae, quaeque in universo religiosi cultus genere sola habetur civilibus uti instructa iuribus, ita obligationibus obstricta. Igitur ad consociationem huiusmodi templorum aedificiorumque sacrorum usus, rerum ecclesiasticarum tum moventium tum solidarum possessio respiciet; ipsi de Episcoporum, de Curionum, de Seminariorum aedibus liberum, licet ad tempus, permittetur arbitrium; ipsius erit administrare bona, corrogare stipes, pecuniam et legata percipere, sacrorum causa. De hierarchia vero silentium est. Statuitur quidem, istas consociationes ita conflandas esse, quemadmodum cultus religiosi, cuius exercendi gratia instituuntur, propria disciplina ratioque vult; verumtamen cavetur, ut si qua forte de ipsarum rebus controversia inciderit, eam dumtaxat apud *Consilium Status* diiudicari oporteat. Perspicuum est igitur ipsas consociationes adeo civili potestati obnoxias esse, nihil ut in eis ecclesiasticae auctoritati loci relinquatur. Quantopere haec omnia sint Ecclesiae aliena dignitati, contraria iuribus et constitutioni divinae, nemo non videt: eo magis, quod non certis definitisque formulis, verum tam vagis tamque late patentibus perscripta lex est in hoc capite, ut iure sint ex eius interpretatione peiora metuenda.

Praeterea nihil hac ipsa lege inimicius libertati Ecclesiae. —Etenim, si prohibentur sacri magistratus, ob interiectas consociationes quas diximus, plenam muneris sui exercere potestatem; si in easdem consociationes summa vindicatur *Consilio Status* auctoritas, eaeque parere alienissimis a iure communi statutis iubentur, ita ut difficile coalescere, difficilius queant consistere; si data divini cultus exercendi

(1) S. Cypr. Epist. XXXIII (al. XXVII, ad lapsos), n. I.

copia, multiplici exceptione minuitur; erepta Ecclesiae studio vigilantiaeque, custodia templorum Reipublicae attribuitur; ipsum coercetur Ecclesiae munus de fide ac morum sanctitate concionandi, et severiores irrogantur clericis poenae; si haec et talia sanciuntur, in quibus multum etiam libido interpretandi possit, quid hic aliud agitur, quam ut Ecclesia in humili abiectaque conditione locetur, et pacificorum civium, quae quidem est pars Galliae multo maxima, per speciem conservandi publici ordinis, sanctissimum ius violetur profitendae, uti velint, religionis suae? Quamquam Civitas non comprimenda solum divini cultus professione, qua totam vim rationemque definit religionis, Ecclesiam vulnerat; sed eius etiam vel virtuti beneficae intercludendo aditus ad populum, vel actionem multipliciter debilitando. Igitur satis non habuit, praeter cetera, Ordines submovisse religiosorum, unde in sacri ministerii perfunctionem, in institutione atque eruditione adolescentis aetatis, in christianae procuratione beneficentiae praeclara adiumenta suppetebant Ecclesiae: nam humanis eam opibus, id est necessario quodam ad vitam et ad munus subsidio, intervertit.

Sane, ad ea quae conquesti sumus damna et iniurias, hoc accedit, ut ista de discidio lex ius Ecclesiae sua sibi habendi bona violet atque imminuat. Etenim de patrimonii, magnam partem, possessione, probatissimis quibusque titulis quæsiti, Ecclesiam, alte iustitia reclamante, deturbat; quidquid rite constitutum sit, addicta pecunia in divinum cultum aut in stata defunctorum solatia, tollit atque irritum iubet esse; quas facultates catholicorum liberalitas christianis utique scholis aut variis christianae beneficentiae institutis sustinendis destinarat, eas ad instituta laicorum transfert, ubi plerumque aliquod catholicae religionis vestigium frustra quaeras: in quo quidem patet, una cum Ecclesiae iuribus, testamenta voluntatesque apertas auctorum everti. Quod vero per summam iniuriam edicit, quibus aedificiis Ecclesia ante pactum conventum utebatur, ea posthac civitatis aut provinciarum aut municipiorum fore, singulari Nobis est sollicitudini. Nam si consociationibus divino cultui exercendo usus templorum, ut videmus, gratuitus nec definitus conceditur, concessum tamen huiusmodi tot tantisque exceptionibus extenuatur, ut reapse templorum arbitrium omne civiles magistratus obtineant. Vehementer praeterea timemus sanctitati templorum: neque enim cernimus abesse periculum, ne augusta divinae maiestatis domicilia, eademque carissima memoriae religionique Gallorum loca, profanas in manus quum deciderint, profanis ritibus polluantur. In eo autem, quod Rempublicam lex officio solvit suppeditandi annuos sacrorum sumptus, simul fidem sollemni pacto obligatam, simul iustitiam laedit gravissime. Etenim nullam dubitationem hoc habet, quod ipsa rei gestae testantur monumenta,

Rempublicam Gallicam, quum pacto convento sibi suscepit onus praebendi Clero unde vitam decenter ipse agere, ac publicam religionis dignitatem curare posset, non id fecisse comitatis benignitatisque gratia; verum ut eam, quam proximo tempore Ecclesia passa esset publice direptionem bonorum, saltem ex parte aliqua sarciret. Similiter eodem convento, quum Pontifex, concordiae studens, recepit, se successoresque suos nullam molestiam exhibituros iis, ad quos direpta Ecclesiae bona pervenissent, sub ea conditione constat recepisse, ut per ipsam Rempublicam perpetuo esset honestae et Cleri et divini cultus tuitioni consultum.

Postremo, ne illud quidem silebimus, hanc legem, praeterquam Ecclesiae rebus, vestrae etiam civitati non exiguo futuram damno. Neque enim potest esse dubium, quin multum habitura sit facultatis ad eam labefactandam coniunctionem et conspirationem animorum, quae si desit, nulla stare aut vigere queat civitas; et quam, his maxime Europae temporibus, quisquis est in Gallia vir bonus vereque amans patriae, salvam et incolumen velle debet. Nos quidem, exemplo Decessoris, a quo exploratissimae erga nationem vestram caritatis eximiae cepimus hereditatem, quum avitae religionis tueri apud vos integritatem iurium niteremur, hoc simul spectavimus semper et contendimus, communem omnium vestrum pacem concordiamque, cuius nullum vinculum arctius quam religio, confirmare. Quapropter intelligere sine magno angore non possumus, eam auctoritate publica patratam esse rem, quae, concitatis iam populi studiis funestarum de rebus religiosis contentionum faces addiiciendo, perturbare funditus civitatem posse videatur.

Itaque, Apostolici Nostri officii memores, quo sacrosancta Ecclesiae iura a quavis impugnatione defendere ac servare integra debemus, Nos pro suprema, quam obtinemus divinitus, auctoritate, sancitam legem, quae Rempublicam Gallicanam seorsum ab Ecclesia separat, reprobamus ac damnamus; idque ob eas quas exposuimus causas: quod maxima afficit iniuria Deum, quem sollemniter eiurat, principio declarans Rempublicam cuiusvis religiosi cultus expertem; quod naturae ius gentiumque violat et publicam pactorum fidem; quod constitutioni divinae et rationibus intimis et libertati adversatur Ecclesiae; quod iustitiam evertit, ius opprimendo dominii, multiplici titulo ipsaque conventione legitime quaesitum; quod graviter Apostolicae Sedis dignitatem ac personam Nostram, Episcoporum Ordinem, Clerum et Catholicos Gallos offendit. Propterea de rogatione, latione, promulgatione eiusdem legis vehementissime expostulamus; in eaque testamur nihil quidquam inesse momenti ad infirmanda Ecclesiae iura, nulla hominum vi ausuque mutabilia.

Haec ad istius detestationem facti vobis, Venerabiles Fratres, Gallicano populo, atque adeo christiani nominis universitati edicere habuimus. — Equidem molestissime, ut diximus, afficimur, mala prospicientes quae ab hac lege dilectae nationi impendent; maximeque commovemur miseriis, aerumnis, laboribus omne genus, in quibus fore vos, Venerabiles Fratres, Clerumque vestrum cernimus. Attamen, ne his tantis curis affligi Nos frangique patiamur, prohibet divinae benignitatis providentiaeque cogitatio, atque exploratissima spes, nunquam fore ut Ecclesiam Iesus Cristus ope praesentiaque sua destituat. Itaque longe id abest a Nobis, ut quidquam formidemus, Ecclesiae causa. Divina est virtutis cuius stabilitas atque constantia, eaque satis, opinamur, tot saeculorum experimento cognita. Nemo enim unus ignorat, asperitates rerum hac temporis diuturnitate in eam incubuisse et plurimas et maximas; atque, ubi virtutem non humana maiorem deficere necesse fuisset, Ecclesiam inde validiorem semper auctioremque emersisse. Ac de legibus in perniciem Ecclesiae conditis, hoc ferme usuvenire, historia teste, scimus, ut quas invidia conflaverit, eas postea, utpote noxias in primis civitati, prudentia resolvat: idque ipsum in Gallia haud ita veteri memoria constat contigisse. Quod insigne maiorum exemplum utinam sequi inducant animum, qui rerum potiuntur: matureque religionem, effectricem humanitatis, fautricem prosperitatis publicae, in possessionem dignitatis libertatisque suae, omnibus plaudentibus bonis, restituant.

Interea tamen, dum opprimendi exagitandi libido dominabitur, fili Ecclesiae, si unquam alias, oportet, *induti arma lucis* (1), pro veritate ac iustitia, omni qua possunt ope nitantur. In quo vos, magistri auctoresque ceterorum, profecto, Venerabiles Fratres, omnem eam studii alacritatem, vigilantiam, constantiamque praestabitis, quae Galliae Episcoporum vetus ac spectatissima laus est. Sed hoc potissime studere vos volumus, quod maxime rem continet, ut omnium vestrum in tutandis Ecclesiae rationibus summa sit sententiarum consiliorumque consensio. Nobis quidem certum deliberatumque est, qua norma dirigendam esse in his rerum difficultatibus operam vestram arbitremur, opportune vobis praescribere; nec dubitandum, quin praescripta vos Nostra diligentissime executuri sitis. Pergite porro, ut instituistis, atque eo etiam impensius, roborare pietatem communem; praeceptionem doctrinae christianae promovere vulgatioremque facere; errorum fallacias, corruptelarum illecebras, tam late hodie fusas, a vestro cuiusque grege defendere; eidem ad docendum, monendum, hortandum, so-

(1) Rom. XIII, 12.

landum adesse, omnia denique pastoralis caritatis officia conferre. — Nec vero elaborantibus vobis non se adiutorem strenuissimum praebebit Clerus vester: quem quidem, viris affluentem pietate, eruditione, obsequio in Apostolicam Sedem eximiis, promptum paratumque esse novimus se totum vobis pro Ecclesia sempiternaque animorum salute dedere. Certe autem, qui sunt huius Ordinis, in hac tempestate sentient sic se animatos esse oportere, quemadmodum fuisse Apostolos accepimus, " *gaudentes..., quoniam digni habiti sunt pro nomine Iesu contumeliam pati* „ (1). Itaque iura libertatemque Ecclesiae fortiter vindicabunt, omni tamen adversus quempiam asperitate remota: quin imo, caritatis memores, ut Christi ministros in primis addecet, aequitate iniuriam, lenitate contumaciam, beneficiis maleficia pensabunt.

Iam vos compellamus, catholici quotquot estis in Gallia; vobisque vox Nostra tum testimonio effusissimae benevolentiae, qua gentem vestram diligere non desinimus, tum in calamitosissimis rebus quae imminent, solatio sit. — Hoc sibi destinasse pravas hominum sectas, cervicibus vestris impositas, imo hoc denuntiasse insigni audacia se velle, nostis: delere catholicum in Gallia nomen. Eam nempe contendunt extrahere radicitus ex animis vestris fidem, quae avis et maioribus gloriam, patriae prosperitatem verendamque amplitudinem peperit, vobis levamenta aerumnarum ministrat, pacem tuetur tranquillitatemque domesticam, viam munit ad beatitatem adipiscendam sine fine mansuram. In huius defensionem fidei summa vi incumbendum vobis putatis esse scilicet: sed hoc habete, inani vos nisu laboraturos, si dissociatis viribus propulsare hostiles impetus nitemini. Abiicite igitur, si quae insident inter vos, discordiarum semina: ac date operam, ut tanta omnes conspiratione voluntatum et agendi similitudine coniuncti sitis, quanta esse decet homines, quibus una eademque est causa propugnanda, atque ea causa, pro qua quisque non invite debeat, si opus fuerit, aliquam privati iudicii iacturam facere. — Omnino magna generosae virtutis exempla detis oportet, si, quantum est in vobis, vultis, ut officium est, avitam religionem a praesenti discrimine eripere: in quo benigne facientes ministris Dei, divinam peculiari modo benignitatem vobis conciliabitis.

At vobis ad patrocinium religionis digne suscipiendum, recte utiliterque sustinendum, illa esse maxima arbitremini: christianae sapientiae praeceptis vosmetipsos conformari adeo, ut ex moribus atque omni vita professio catholica eluceat; et arctissime cum iis cohaerere, quorum propria est religiosae rei procuratio, cum sacerdotibus

---

(1) Act. v. 41.

nimirum et Episcopis vestris et, quod caput est, cum hac Apostolica Sede, in qua, tamquam centro, catholicorum fides et conveniens fidei actio nititur. Sic ergo parati atque instructi, ad hanc pro Ecclesia propugnationem fidenter accedite; sed videte, ut fiduciae vestrae tota ratio in Deo consistat, cuius agitis causam: eius idcirco opportunitatem auxilii implorare ne cessetis. Nos vero, quamdiu ita vobis erit periclitandum, vobiscum praesentes cogitatione animoque versabimur; laborum, curarum, dolorum participes: simulque prece atque obsecratione humili ac supplici apud Auctorem Statoremque Ecclesiae instabimus, ut respiciat Galliam misericors, eamque tantis iactatam fluctibus celeriter, deprecante Maria Immaculata, in tranquillum redigat.

Auspicem divinorum munerum, ac testem praecipuae benevolentiae Nostrae, vobis, Venerabiles Fratres ac dilecti Filii, Apostolicam benedictionem amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XI Februarii anno MDCCCCVI, Pontificatus Nostri tertio.

PIVS PP. X.

SS. D. N. PII DIV. PROV. PP. X

ALLOCVTIO

HABITA IN CONCISTORIO SECRETO DIEI XXI FEBRUARII 1906.

Venerabiles Fratres,

Gravissimum apostolici muneris officium impleturi, vos hodierno die ad Nos convocandos censuimus.—Multa profecto acerba aeque atque iniusta, per calamitosissimam hanc tempestatem, Ecclesiae quotidie inferuntur ac Nobis, qui, quantumvis immeriti, illius regimen, Christi vice, tenemur. At memores tamen eiusdem Christi patientiae, certisque illius promissis tuti, adversa quaeque miti animo tolerare nitimur, ut sicut ille ambulavit et Nos ambulemur in spe gloriae filorum Dei. — Sed enim, tam grave atque vehemens Ecclesiae ac Nobis impositum nuperrime est vulnus, ut illud nequeamus silentio premere, nec, si velimus, nisi neglecto officio, liceret. Percipitis plane, Venerabiles Fratres, de ea lege velle Nos loqui, iniuriae plena atque in perniciem catholici nominis excogitata, quae paullo ante de seiuganda civitate ab Ecclesia in Galliis sancita est. Equidem in encyclicis litteris, quas paucis ante diebus ad Galliarum Episcopos, Clerum ac populum dedimus, fusius iam ostendimus, quam ea invidiosa sit, ac Dei atque Ecclesiae infesta iuribus. Sed ne muneris apostolici

quotamcumque praeterivisse partem videamur, propositum est ea quae ediximus, in amplissimo conspectu vestro strictim persequi graviterque confirmare.

Enimvero qui eam non reprobare legem possimus, quam ipsa, quam praefert, inscriptio malitiae convincit ac damnat? Agitur, Venerabiles Fratres, de civitatis ab Ecclesia invehendo discidio. Lex igitur tota quanta est in aeterni summique Dei contemptu nititur, cum nullum deberi Illi a civitate honorem pietatis contendat. Atqui non singularium modo hominum dominus ac dominator, sed gentium etiam ac civitatum Deus est: quem proinde agnoscere, vereri, colere ipsas nationes, quique illis praesunt, oportet publice. — Quae si quidem oblivio ac discessio iniuriose adversus divini Numinis maiestatem ubique fieret; in Galliis vero ingrate magis longeque perniciosius. Nam si veteres Gallorum laudes pro veritate quis aestimet, eas partem longe maximam ex religione profluxisse fatebitur atque ex perpetua, quae inde oriebatur, cum Sede hac Apostolica necessitudine.

Accedit, civitatis cum Ecclesia coniunctionem solemni in Galliis pactorum fide fuisse firmatam. At vero, quod nulli civitatum fere usuvenit, tametsi dignitatis perexiguae, id factum est cum Apostolica Sede, cuius tanta est in orbe auctoritas et amplitudo. Etenim pactio illa, solemnis adeo ac legitima, nullo servato urbanitatis officio, nulla, quod tamen iure gentium cavetur atque in civilibus institutis est positum, nulla, inquimus, solvendae conventionis significatione, unius tantum partis arbitrio, violata fidei religione, rescissa est.

Nunc autem si porro legis ipsius decreta spectamus, ecquis non videt eius rogatione constitutionem ipsam labefactari, qua Christus acquisitam sanguine Ecclesiam conformavit? Nimirum nulla in ea Romani Pontificis, nulla Episcoporum incidit mentio: e contra administratio tota publicique cultus tuitio civium consociationibus defertur, quas unas in universo religioso genere Respublica civilibus instructas iuribus agnoscit. Quod si inter ipsas controversiam contigerit oriri, illa non Episcoporum iudicio, non Nostro, sed ab uno *Status Consilio* cognoscenda est ac dirimenda.

Quid insuper, hac lege lata, de libertate Ecclesiae censendum sit, Venerabiles Fratres, in memoratis encyclicis litteris uberius exposuimus. Heic autem ut pressius dicamus: prohibentur, ex parte altera, Antistites sacrorum christianum populum pro plena muneris potestate regere; ex altera, christiano populo profitendae libere, uti debet religionis suae sanctissimum ius adimitur: actio vero Ecclesiae in hominum consociationem multiplici ex capite debilitatur aut omnino intercipitur.

Quae profecto violatio iurium ac libertatis diminutio postremam inde

accessionem habet non levem quod, uno legis imperio, frustra reclamante iustitia, frustra obsistente pactorum fide, Ecclesia de patrimonii sui legitima possessione deturbatur. Respublica vero omni solvitur officio annuos suppeditandi religionis sumptus, quos pacto convento, ad sarciendam publicae direptionis iniuriam, suppeditandos susceperat.

His igitur vobiscum pro gravitate rei communicatis, apostolici memores officii, quo sanctissima Ecclesiae iura tutari omni ope ac propugnare tenemur, sententiam Nostram de lege hac, in amplissimo etiam coetu vestro, solemniter proferimus. Eam videlicet, suprema auctoritate qua Christi vice fungimur, uti Deo optimo maximo iniuriosam, divinae constitutioni Ecclesiae infestam, schismati faventem, Nostrae ac legitimorum pastorum auctoritati adversam, bonorum Ecclesiae direptricem, iuri gentium oppositam, Nobis et Apostolicae Sedi invidiosam, Episcopis, clero et catholicis Galliarum universis infensissimam, damnamus et reprobamus; simulque edicimus et declaramus, eamdem legem nunquam nulloque in eventu adversus perpetua Ecclesiae iura esse valituram.

Nunc vero ad catholicam Gallorum gentem patet cor Nostrum: cum afflicta affligimur, cum flente flemus. Nullus esto, qui, quod tam acerbe simus habiti, caritatem Nostram erga illos deferbuisse putet. Religiosorum familias, suis extorres aedibus et patria, sollicite cogitamus: adolescentium agmina, christianam institutionem desiderantia, paterna trepidatione prosequimur: Episcopos fratres Nostros et clerum omnem in tribulatione positos et graviora metuentes, in oculis ferimus: fideles ea lege oppressos diligimus: universos denique paterno amantissimoque corde complectimur. Praeclara, per aetates omnes, Galliarum in Religionem sanctissimam merita nullorum audacia ac nequitia obliterabit unquam: spes autem est, mitescente tempore, praeclariora fore. — Interea filios dilectissimos vehementissime hortamur ne, per asperitates et angustias rerum, fracto demissove sint animo. Vigilent, stent in fide, viriliter agant maiorum sententiae memores: *Christus amat Francos.* Aderit illis semper Apostolica haec Sedes, quae primigenam Ecclesiae filiam providentiam caritatemque suam desiderare nunquam permittet.

DEL FALSO MISTICISMO

CAPO II.

DELL' AMOR PURO DI MONS. DI FÉNELON

(Cont. v. pag. 511-517 del Vol. XVII)

PROPOSIZIONE XII.

Director tunc potest huic animae permittere ut simpliciter acquiescat iacturae proprii interesse et iustae condemnationi, quam sibi a Deo indictam esse credit.

Il Direttore spirituale può permettere che l' anima si acquieti sulla iattura del proprio interesse e sulla giusta sua condanna alle pene eterne, che crede pronunziata già da Dio.

Su questa nuova proposizione, fu dato il giudizio di *scandalosa, impia et haeresi proxima.*

E giustamente. Imperocchè il direttore spirituale ha l' obbligo di ammonire il penitente quando lo vede sviato dalle vere dottrine cattoliche. Molto più poi ha l' obbligo di non permettergli ciò che è vietato dalla legge naturale e divina.

E che l'acquiescenza alla propria dannazione eterna sia vietata dalle dette leggi, lo abbiamo visto innanzi. Qui aggiungiamo qualche altra autorità che meglio lo confermi.

L' Apostolo intima a tutti il precetto della fede e della speranza colle parole (Hebr. XI, 6): " Accedentem ad Deum, oportet credere quia est, et quod inquirentibus se remunerator sit. „

S. Tommaso insegna che dalla legge divina noi siamo indotti a sperare (2. 2, q. 22, a 1 ad 2): " Ad sperandum supernaturale bonum oportuit hominem induci auctoritate legis divinae: partim quidem promissis; partim autem admonitionibus. „

La disperazione, aggiunge il S. Dottore, è il non sperare nelle promesse eterne; e però nell' acquiescenza alla eterna dannazione (2. 2, q. 20, a. 3 *in corp.*): " Desperatio consistit in hoc, quod homo non sperat se bonitatem Dei participare. „

Finalmente nella sacra Scrittura abbiamo esempii di anime poste nelle estreme prove di angosce e quasi sull' orlo della disperazione; ma, tanto è lungi che abbiano fatto acquiescenza alla loro eterna perdizione, che anzi esplicitamente professarono la speranza in Dio. Così Geremia (Thr. III, 2 sq.): " In tenebrosis collocavit me quasi mortuos sempiternos... Et repulsa est a pace anima mea, oblitus sum bo.

norum et dixi: Periit finis meus et spes mea a Domino... Haec recolens in corde meo, ideo sperabo. „ — E nel Salmo 54: " Contristatus sum in exercitatione mea et conturbatus sum... Timor et tremor venerunt super me et contexerunt me tenebrae ... Ego autem sperabo in te, Domine. „

Falso e pernicioso è dunque l' asserire che il direttore può permettere all' anima perfetta l' acquiescenza alla dannazione eterna che crede inflittale giustamente da Dio.

Proposizione XIII.

Inferior Christi pars in Cruce non communicavit superiori suas involuntarias perturbationes.

Volendo il Fénelon arrecare un esempio del come la parte inferiore dell' anima può non comunicare alla superiore le sue perturbazioni, dice che questo appunto avvenne a Gesù Cristo sulla Croce.

Ma questa proposizione deve dirsi *ad minus erronea, sapiens haeresim et Christo iniuriosa.*

È certamente erronea e sa di eresia, essendo stata una simile proposizione proscritta nel sesto Concilio ecumenico contro i Monoteliti.

È falso che Gesù Cristo nella parte inferiore dell' anima abbia sofferto perturbazioni involontarie. L' anima di Lui era unita ipostaticamente colla divinità e godeva la visione beatifica; e poi era la stessa innocenza e santità, da non avere molestia alcuna di concupiscenza. Se perciò nella sua umanità soffrì dolori ed angosce, fu perchè volle, e tutta la passione di Lui fu volontaria. — Lo disse Egli stesso (Io. X, 18): " Nemo tollit animam meam a me. „ E S. Agostino scrisse di Lui (Tr. 60 in Ioan.): " Quando turbatur qui non turbaretur nisi volens, non consolatur qui turbatur et nolens .. Non est ullo modo dubitandum, non eum animi infirmitate, sed potestate turbatum; ne nobis desperatio salutis oriatur quando non potestate, sed infirmitate turbamur. „

Lo stesso insegna l' Angelico (Par. 3, q. 15, a. 3): " Sciendum est quod huiusmodi passiones aliter fuerunt in Christo, quam in nobis, quantum ad principium; quia huiusmodi passiones frequenter in nobis praeveniunt iudicium rationis; sed in Christo omnes motus sensitivi appetitus oriebantur secundum dispositionem rationis. „

E il Bellarmino, commentando ciò che dice l' Evangelo (Matth. XXVI, 37) *Assumpto Petro et duobus filiis Zebedaei coepit contristari et maestus esse,* scrive (*Controv.* Tom, I, Contr, 2, lib. 4 *de Christi anima*): " Quare tunc coepit, nisi quia tunc voluit ? Nam etiam ante sciebat

se moriturum, cum hoc praediceret discipulis, et sacramentum instituret in memoriam passionis suae; et tamen non solum non metuebat, sed etiam consolabatur metuentes discipulos, ut patet Jo. 14 et 15. „

L' esempio adunque recato dal Fénelon non solo non conferma la sua teorica, ma contiene un grande errore che sa di eresia.

Proposizione XIV.

In extremis probationibus, pro purificatione amoris fit quaedam separatio partis superioris ab inferiori. In ista separatione actus partis inferioris manant ex omnino caeca et involuntaria perturbatione; nam totum quod est voluntarium et intellectuale est partis superioris.

Qui l' autore parla con più precisione della divisione dell' anima in parte inferiore e superiore. E dice che nella purificazione dell' amore la parte inferiore esercita involontariamente gli atti suoi, promananti da cieca perturbazione; ma la superiore alla quale solamente spetta il volontario e l' intellettuale, non ha che vedere sulle perturbazioni della parte inferiore.

Questa proposizione fu così qualificata: *Sapit errorem Quietistarum, est periculosa in praxi et erronea.*

E innanzi tutto giova premettere alcune cose.

È vero che nell' uomo vuolsi distinguere la parte inferiore, alla quale si ascrive la concupiscenza e lo sconcerto delle passioni, dalla parte superiore, formata dalla ragione, da cui dipende la volontà. E perciò l' Apostolo disse (Hebr. IV, 12): " Vivus est enim sermo Dei et efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti, et pertingens usque ad divisionem animae ac spiritus, compagum quoque ac medullarum. „ Dove così comenta l' A-Lapide, in h. l.: " *Anima* est inferior pars hominis, in qua resident cupiditates et affectus, partim naturae, partim concupiscentiae, quibus homines animales vocantur: *Spiritus* vero est superior pars hominis fide et gratia Dei illlustrata, a qua homines spirituales dicuntur. „ *L' anima* dunque si distingue dallo *spirito*, benchè anima e spirito siano una sola sostanza semplice: ma per anima s' intende ciò che l'uomo ha di comune coi bruti, le cui operazioni sogliono dirsi *animalesche*; per lo *spirito* poi s' intende ciò che è proprio dell' uomo, l'intelletto cioè e la volontà, le cui operazioni si appellano *spirituali*.

È vero altresì che la parte inferiore è opposta alla superiore e suol pugnare contro di essa, donde il fomite del peccato. L' Apostolo descrisse molto bene questa lotta colle parole (Gal. V, 17): " Caro con-

cupiscit adversus spiritum et spiritus adversus carnem: haec enim sibi invicem adversantur. „ Dove appella *caro* la concupiscenza che deriva dai sensi.

È vero finalmente che i moti della concupiscenza nel loro inizio sono per lo più involontarii e prevengono la ragione, secondo che anche l' Apostolo asserì (Rom. VII, 12): " Condelector legi Dei secundum interiorem hominem: video autem aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meae. „ — Abbiamo detto *nel loro inizio*, e *per lo più*; giacchè in progresso possono benissimo essere soggetti alla ragione, ed anche talvolta nell' inizio stesso, se non volontarii in atto, possono essere volontarii in causa, giusta l' insegnamento dei teologi.

Quello però che non è vero, ed è un pregiudizialissimo errore del Fénelon, si è che i moti della parte inferiore, nello stato di carità perfetta, siano indipendenti sempre dalla superiore. Non neghiamo che talvolta, nei moti primo-primi e così veementi da non lasciar l' adito alla riflessione, la ragione sia sopraffatta e però non risponde di essi. Ma ciò avviene rarissimamente; ed è assai pericoloso errore ammetterlo nello stato normale di carità perfetta. Siffatto errore assomigliasi a quello de' Quietisti e può produrre i medesimi effetti pravi. Tale è infatti la 27.ª proposiz. di Molinos, in cui sta detto che quando l' anima abbia riposto nelle mani di Dio il libero arbitrio e siasi abbandonata in lui, non deve preoccuparsi più delle tentazioni nè dei moti di concupiscenza.

La falsità di questa proposizione si mostra da tutti i luoghi della S. Scrittura, in cui si attribuisce il consenso della volontà a' moti sensuali anche gravi. In Daniele si legge (XIII, 56): " Concupiscentia subvertit cor tuum. „ — Nell' Ecclesiastico (Eccli. XVIII, 30): " Post concupiscentias tuas ne eas. „ — E l' Apostolo ha detto (Rom. VII, 23): " Video aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meae et captivantem me in lege peccati. „ Se dunque la concupiscenza può sovvertire lo spirito; se può trascinare dietro di sè la volontà; se è vietato consentire ad essa; è certo che la parte superiore ha, per consueto, dominio sulla parte inferiore, e gli atti di questa sono imputabili a quella.

Ecco come l' Angelico spiega da suo pari questo punto (l. 2, q. 77, a. 7): " Dicendum quod secundum hoc solum actus aliquis, qui de genere suo est malus, totaliter a peccato excusatur, quod totaliter involuntarius redditur. Unde si sit talis passio, quae totaliter involontarium reddit actum sequentem, totaliter a peccato excusat; alioquin non totaliter... Scilicet si passio non est tanta quod totaliter intercipiat usum rationis. Et tunc ratio potest passionem excludere, di-

vertendo ad alias cogitationes, vel impedire ne suum consequatur effectum; quia membra non applicantur operi, nisi per consensum rationis. Unde talis passio non totaliter excusat a peccato. „ — Adunque il moto di passione solo quando del tutto toglie l' uso di ragione, rende l' atto involontario. Ma quando l' uso di ragione non è perfettamente impedito, gli atti pravi che seguono cotali passioni non sono del tutto involontarii.

Ma può almeno la volontà in siffatti casi rimanersi inerte e passiva? Non può, giusta l' insegnamento dello stesso Angelico Dottore (1. 2, q. 74, a 6): " Ratio deficit in directione passionum inferiorum quando non reprimit illicitum passionis motum. „ La volontà deve perciò reprimere l' atto pravo quando l' intelletto si accorge della sua malizia; e deve reprimerlo, o *divertendo ad alias cogitationes*, ovvero *impedire ne suum consequatur effectum*. E può impedirlo con più efficacia stante la perfezione maggiore che si avvera nella parte superiore; giacchè quanto più perfetta è un' anima, tanto ha maggiore imperio nella parte inferiore.

Guai se la teoria Feneloniana si ammettesse a chiusi occhi! Ne verrebbe che le anime sedicenti perfette non dovrebbero aver pensiere alcuno de' movimenti pravi e sensuali, nè degli atti che potrebbero conseguirne, e, senza punto fare ad essi opposizione, bearsi nella parte superiore coll' amor puro e disinteressato!

Veggasi perciò l' assurdità ed il grave pericolo di questa proposizione. (*Continua*)

CONSULTAZIONI

I.

Circa la natura del tesoro della Chiesa per la riduzione o la condonazione delle messe.

Che il tesoro della Chiesa valga per la riduzione o la condonazione delle messe quanto all' effetto soddisfattorio lo ammettono tutti; potendo la Chiesa supplire da questo tesoro quella parte di soddisfazione che sarebbesi dovuta ottenere dalle messe celebrate integralmente. Ma vale altresì il detto tesoro per gli altri effetti del sacrifizio dell' altare, quali sono il latreutico, l' impetratorio, l' eucaristico, il propiziatorio? — La ragione del dubbio si è che gli Autori non parlano di questi effetti; ed oltre a ciò, formandosi il tesoro della Chiesa

dei meriti anco dei Santi, per questi il solo frutto soddisfattorio può sembrare eccedente, da doversi rifondere nel tesoro della Chiesa, stante la innocenza della loro vita ; non già gli altri frutti che potettero essere adibiti tutti per loro medesimi. E ancora dei meriti di G. C. parrebbe doversi dire quasi lo stesso ; giacchè egli pure onorò, ringraziò, pregò il Padre divino : solo non potè propiziarlo o soddisfarlo per sè, essendo egli la santità medesima infinita.

La soluzione di questo dubbio è di gran momento ; perocchè da essa dipende la quistione se di qualsivoglia messa, anche voluta per fine diverso dal soddisfattorio, possa ottenersi riduzione o condonazione dalla S. Sede ; e se nel chiedere la detta riduzione o condonazione si debbano esprimere i fini onde furono commesse le celebrazioni del S. Sacrifizio.

Che nella Chiesa esista un tesoro di meriti infiniti è cosa certa, checchè ne abbia detto qualche antico teologo, riferito dal Suarez (Tom. XXII, pag. 1037, Parisiis, 1661). Questa dottrina, se non è di fede, come la vuole il Suarez, è tale però che l' opposta può dirsi erronea, secondo la generalità de' DD. riferiti dal Suarez medesimo *l. c.;* giacchè si oppone all' insegnamento costante della Chiesa.

Ecco infatti come ha insegnato Clemente VI nella Estrav. *Unigenitus de Poenit. et Remiss.* Dopo di aver detto che Gesù Cristo ha sparso tutto il sangue per l' uman genere, potendo bastare a ciò una sola stilla, prosegue : " Quantum ergo exinde, ut nec supervacanea, inanis aut superflua tantae effusionis miseratio redderetur , thesaurum militanti Ecclesiae acquisivit volens suis thesaurizare filiis pius pater, ut sic sit infinitus thesaurus hominibus, quo qui usi sunt, Dei amicitiae participes sunt effecti. Quem quidem thesarum non in sudario repositum, non in agro absconditum, sed per beatum Petrum coeli clavigerum, eiusque successores, suos in terris Vicarios, commisit salubriter fidelibus dispensandum. „

Vi ha dunque nella Chiesa un tesoro di meriti infiniti, derivato dall' infinito valore del sangue di G. C., che rese assai copioso il prezzo di nostra redenzione. Di questo tesoro può disporre il Sommo Pontefice, al quale nella persona di Pietro fu confidato dal Divino Maestro sotto il simbolo delle chiavi.

È certo altresì che questo tesoro è arricchito ancora dei meriti sopraeccedenti dei Santi. Lo stesso Clemente VI nella cit. estravagante lo dichiara : " Ad cuius quidem thesauri cumulum B. Dei Genetricis et ommium electorum a primo iusto usque ad ultimum adminiculum praestare noscuntur. „ Il medesimo confermò Leone X nella Costit. *Exurge Domine* del 15 giugno 1520, condannando la proposizione di

Lutero che suona: " Thesauri Ecclesiae unde Papa dat indulgentias non sunt merita Christi et Ecclesiae. „

Ora, secondo l' insegnamento del Suarez, le opere dei giusti hanno una doppia proprietà, la prima è tutta soggettiva, cioè personale di chi le compie; la seconda è oggettiva che può applicarsi anche ad altri. È soggettivo il merito riguardo alla eterna retribuzione, come ancora all' aumento della grazia e delle virtù, e però non può comunicarsi ad altri. È oggettivo il merito concernente la impetrazione, la propiziazione, la soddisfazione, ecc. e questo può applicarsi anche ad altri. Si ascolti il detto autore, *l. c.* pag. 1042: " Advertendum est in operibus iustorum quosdam esse effectus omnino proprios et quasi immanentes, qui non possunt aliis communicari; huiusmodi sunt efficere et bene disponere ipsum operantem ad cavenda vitia contraria, et ad operandos similes actus virtutis, et divinam santificationem et gratiam recipiendam vel augendam; item mereri de condigno aliquod praemium, praesertim essentiale. Alii vero sunt effectus talium operationum, quos non solum in ipsis operantibus, sed etiam in aliis habere possunt; huiusmodi sunt impetratio alicuius beneficii vel alicuius poenae remissio per vim impetrandi, merendi de congruo et satisfaciendi pro poena temporali. „

È certo che il merito soggettivo, tutto proprio dei giusti, non può considerarsi sopraeccedente, risguardando esso unicamente la loro persona. Non così però il merito oggettivo. Tante ed in sì gran numero furono le opere meritorie dei Santi, da eccedere di gran lunga il bisogno proprio. E ciò non solo per l'effetto soddisfattorio, non avendo essi gravi e molti delitti da espiare, ma sì ancora per l' effetto latreutico, eucaristico, propiziatorio, impetratorio. Essi infatti onorarono Dio, lo ringraziarono, lo propiziarono, lo supplicarono colle loro opere assai più di quello a che erano obbligati di stretto rigore. Chi considera infatti le loro penitenze continue ed austerissime; chi le opere di zelo acceso ed indefesso; chi gli atti eroici verso le classi povere e languenti; chi le infocate preghiere e le alte e sublimi contemplazioni, dovrà dire che un grandissimo cumulo di meriti essi radunarono da bastare non pure pei bisogni proprii (di onorare, ringraziare. propiziare, supplicare Dio) ma per quelli ancora di altri molti. Donde si raccoglie che i loro meriti sopraeccedenti varranno non solo a soddisfare la pena dei peccati di altri, ma sì ancora per compiere ogni altro dovere col Signore.

E se ciò può dirsi del merito eccedente della BB. Vergine e dei santi, che non dovrà dirsi dei meriti eccedenti di Gesù Cristo? —I meriti di lui furono veramente infiniti; e però potevano valere alla redenzione non di un mondo solo, ma d' infiniti mondi. Si ascolti an-

che su di ciò il Suarez l. c. p. 1038: "Principale fundamentum huius thesauri est unio Verbi incarnati ad humanam naturam, in hunc finem facta ut Verbum lapsum hominem redimeret et pro illi Deo Patri ex perfecta iustitia satisfaceret, ex quo mysterio necessario fuit consequens ut operae et poenae eiusdem incarnati Verbi infiniti fuerint meriti ac satisfactionis. Cumque omnia ab ipso fuerint facta et assumpta ut a Redemptore hominum et propter eorum salutem, sequitur etiam ut thesaurum ex illis bonis operibus ac poenis resultantem, non tam sibi quam ipsis hominibus, quibus semper futurus erat iustitia, sanctificatio et redemptio acquisierit. Hunc ergo thesaurum vere habet Ecclesia sibi a Christo acquisitum, et ex eius meritis et satisfactione constantem. „

I meriti adunque di G. C., raccumulati nella sua vita, nella sua passione e nella sua morte sono infiniti, per la unione ipostatica in lui colla divinità. E questi meriti riguardano non tanto lui, quanto noi, per cui egli si degnò di compiere l'opera della redenzione e della santificazione. Il tesoro perciò formato di questi meriti e posto a disposizione del Rom. Pontefice, non ha confini, e riguarda tutta l'opera della redenzione e della santificazione; ed i mezzi onde questa si esplica. Or i mezzi di redenzione e di santificazione sono soprattutto quelli di onorare, di ringraziare, di pregare, di propiziare, di soddisfare Dio pei commessi peccati. Dunque per codesti fini il sommo Pontefice può applicare ai fedeli il tesoro dei meriti di G. C.

Nè si dica che i fini di onorare, di ringraziare, di pregare Dio si esaurirono in G. C.; giacchè trattasi di opere di valore infinito, e però non esauribili. È vero che G. C. onorò, ringraziò, pregò il suo Padre celeste; ed è vero altresì che tutto ciò fece con culto di valore infinito. Ma si vuol qui distinguere, come si disse innanzi, il valore oggettivo di questo culto dal valore soggettivo; ed appunto perchè il culto fu d'infinito valore, il merito oggettivo di quelle opere non fu esaurito, neanche pel merito soggettivo infinito.

E poi oltre alle opere di adorazione, di ringraziamento, di preghiera, quante altre opere non compì il Redentore in tutto il periodo di sua vita? Or qualunque santa opera di G. C. può avere il valore latreutico, eucaristico, impetratorio come si è visto sopra, e sempre in grado infinito. Il tesoro adunque di questo infinito valore affidato alla S. Chiesa per tutti i detti fini, e per ciascuno di essi, può applicarsi dal Rom. Pontefice a benefizio di qualsivoglia credente.

Ma nel nostro caso trattasi del santo sacrifizio della messa. Il Tridentino dichiarò i fini onde si può questa applicare (Sess. 22 *de Sacrif. Miss.* can. 3): " Si quis dixerit missae sacrificium tantum esse laudis et gratiarum actionis, aut nudam commemorationem sacrificii

in cruce peracti: non autem propitiatorium, vel soli prodesse sumenti, neque pro vivis et defunctis, pro peccatis, poenis, et satisfactionibus et aliis necessitatibus offerri debere, anathema sit. „ La messa perciò può applicarsi per dar lode a Dio (frutto latreutico), per ringraziarlo dei beneficii ricevuti (frutto eucaristico), per propiziarlo dei commessi peccati (frutto propiziatorio), per pregarlo di grazie e di favori (frutto impetratorio), per soddisfare la pena dei commessi peccati sì pei vivi come pei defunti (frutto soddisfattorio).

Or si è detto sopra che il Sommo Pontefice può disporre per tutti i prefati fini del tesoro della Chiesa, che è di valore infinito; può quindi assai bene supplire alla diminuzione delle messe, volute per qualsivoglia dei detti fini, o anche alla loro cessazione.

Ecco poi altre ragioni onde ciò dimostra il Pasqualigo, classico scrittore di tal materia *(De Sacrif. Novae Legis* Vol. II, qu. 1150, n. 4): " Virtus sacrificii Crucis fundatur in meritis Christi, ex quibus provenit, quidquid facit ad redemptionem generis humani et assequutionem salutis aeternae. Ergo si merita Christi sunt in thesauro Ecclesiae, erit etiam in ipso virtus sacrificii crucis. Ergo si Pontifex est dispensator thesauri, erit etiam dispensator virtutis sacrificii crucis. Rursus, virtus sacrificii crucis habet vim propitiandi, impetrandi et satisfaciendi, nam ab ipsa proveniunt effectus sacrificii crucis quod facit propitiatorium, impetratorium et satisfactorium. Ergo Pontifex dispensando virtutem sacrificii crucis repositam in thesauro, communicat illos effectus, quos communicat sacrificium missae, siquidem per hoc non communicantur, nisi quatenus applicat virtutem sacrificii crucis, ut dictum est. „

Nel tesoro della Chiesa perciò contengonsi, oltre agli altri meriti di G. C., quelli pure che provengono dal sacrifizio della croce. Dunque il Rom. Pontefice può ben supplire i frutti della messa, che è una riproduzione del sacrifizio della croce. Ma codesto sacrifizio ebbe frutti latreutici, eucaristici, impetratorii, propiziatorii, soddisfattorii. Dunque tutti questi effetti e ciascuno di essi può ben supplire il Rom. Pontefice dal tesoro della Chiesa.

Possono qui farsi talune obbiezioni che sarà facile risolvere.

Si può dire: La messa ha valore infinito; ma il sommo Pontefice non può disporre del tesoro della Chiesa in modo infinito; dunque non può supplire il valore della messa. — Si risponde: È vero che la messa ha valore infinito, ma è vero altresì che l' applicazione si fa in modo finito. Dunque quest' applicazione può ben supplirsi dal Rom. Pontefice per mezzo del tesoro di S. Chiesa.

Si può dire: L' obbligo di celebrare un numero determinato di messe risulta dal un-quasi contratto intervenuto fra il committente ed

il sacerdote; quegli dando lo stipendio, questi promettendo la celebrazione. È obbligo perciò di diritto naturale che non si può togliere dal Rom. Pontefice. — Si risponde: Posto pure il quasi contratto e l' obbligo di diritto naturale, all' obbligo può soddisfarsi coll' equivalente di quello che si deve; come ben soddisfa al debito di una certa somma chi la restituisce in moneta diversa da quella ricevuta.

Si può dire: Con minor numero di sacrifizii si rende a Dio minor culto di quello che si offre con sacrifizii in maggior numero. Il Sommo Pontefice perciò nun può scemare a Dio il culto che altri gli vuol reso con un numero determinato di messe — Si risponde: Il maggior numero di messe fa crescere il culto a Dio comparativamente al minor numero e però in modo finito e limitato: può dunque il Rom. Pontefice ben supplire a questo aumento di culto col tesoro della Chiesa, offerendo cioè a Dio quella parte del valore del sacrifizio della croce che corrisponde all' aumento di quel culto.

Si può dire: Il Sommo Pontefice può interpretare la volontà dei defunti, riducendo per mutate condizioni, le messe da loro ordinate; non può interpretare la volontà dei viventi che han commesso un dato numero di sacrifizii. Dunque, almeno per le messe avventizie e per quelle di legati fatti da persone ancor vive, il Papa non può metter mano. — Si risponde negando. Giacchè quando il Papa dà l' equivalente dal tesoro della Chiesa, sì che i fedeli che commisero le messe nulla abbiano da perdere, o morti o viventi, non si fa loro ingiuria veruna.

Non è dubbio adunque che il Sommo Pontefice possa supplire dal tesoro della Chiesa ciò che viene omesso giusta la pia intenzione degli oblatori nella riduzione o condonazione delle messe, qualunque sia il fine inteso dai detti oblatori nel commetterne la celebrazione. Può quindi supplire sia che la la intenzione fu per lodare o glorificare Dio di per sè o nei santi suoi; sia che fu di ringraziarlo dei beneficii ricevuti; sia che fu per supplicarlo di grazie e di favori; sia che per implorare il perdono de' peccati; sia che per soddisfare pei peccati medesimi.

Ciò poi vien confermato dalla pratica della Santa Sede, specie da quella della S. Penitenziaria, la quale suol condonare o ridurre *in foro conscientiae* le messe manuali, qualunque siano, e con qualsivoglia intenzione commesse, a vantaggio di quei sacerdoti che per qualche giusta e grave causa non possano celebrarle.

Vien confermato altresì espressamente da varie concessioni fatte da' Romani Pontefici ad alcuni Ordini Regolari di ridurre le messe date per qualsivoglia fine, come quella di Leone X in una Bolla del 23 luglio 1513 (Ap. Pasqualigo *l. c.* n. 10), in cui concesse ai Frati

Minimi di ridurre talune messe a sole collette, in questa forma: " Ipsique fratres super singulis missis huiusmodi cum septem vel novem collectis ad eorum devotionem taliter recitatis integraliter in earum conscientiis exonerentur perinde ac si fratres ipsi singulas missas huiusmodi et earum quamlibet specialiter de requiem aut *de ipsis sanctis aut eorum quolibet, vel alias quomodocumque iusta piam benefactorum huiusmodi et cuiuslibet eorum devotionem et intentionem* diversis diebus integraliter celebrarentur. „

Or quel che suol fare la S. Sede, quello che sempre ha fatto, è cosa che poteva farsi, assistita com' è dall' aiuto divino, e sarebbe almeno temerario chi ciò volesse rivocare in dubbio.

Dal fin qui detto risulta che, senza indagare la pia intenzione degli oblatori, la S. Sede, supplendo dal tesoro della Chiesa, può assolutamente parlando:

a) ridurre il numero delle messe, sì di legato come manuali;
b) allungare il tempo della loro celebrazione;
c) ridurre a legati perpetui messe manuali, e viceversa;
d) diminuire o accrescere lo stipendio fissato dai pii oblatori;
e) condonare l' obbligo di celebrarle;
f) estinguere legati anche perpetui.

Queste ed altre cose simili può fare la S. Sede intorno ai pii legati ed alle commissioni di messe. Tutto ciò però non suol fare se non per qualche giusta e ragionevole causa, la quale dev' essere maggiore o minore secondo la maggiore o minore importanza della riduzione o della condonazione.

QUESITI

con brevissime risposte

1. *Se sia personale dei parroci, l' applicazione ad mentem Episcopi nelle feste soppresse.*

D. Il parroco B., disponendo di molte applicazioni di messe colla elem. di L. 1.50, nelle feste soppresse, invece di applicare egli personalmente *ad mentem Episcopi* (per indulto apostolico), commette ad altro sacerdote la celebrazione di una messa *ad mentem Episcopi*, dando al sacerdote celebrante la elemosina sinodale di L. 1.25. Può il parroco celebrare in detti giorni per altri ritenendo pure sè la elemosina di L. 1.50?

R. Il parroco è tenuto per diritto nelle feste soppresse di applicare la messa *pro populo*; per nessun altro quindi può applicarla. Intervenendo l' indulto pontificio, con che tale messa può applicarsi pel Vescovo, per questo solo, e personalmente, il parroco deve celebrarla, senza poterla commettere ad altri.

Qui trattasi infatti di dispensa che è di stretta interpretazione. Nel solo caso che il parroco sia impedito dal celebrare la messa, crediamo che possa commettere ad altri quella che è secondo la intenzione del Vescovo; ma in tal caso dovrebbe dare al celebrante la elemosina eguale a quella che è secondo la intenzione del Vescovo.

2. *Se al parroco spetti una speciale prestazione per l' associazione del cadavero al camposanto.*

D. La confraternita N. N. fino al 1870 associava i cadaveri e li tumulava nel proprio oratorio, dando al parroco per diritto di stola L. 2 50. Dal 1870 in poi, eretto fuori della città il pubblico cimitero, ivi devono i cadaveri trasportarsi per la tumulazione. Si chiede: 1.° Il parroco ha diritto di associare i cadaveri, dopo i funerali, dall' oratorio al cimitero pubblico? — 2.° Gli si deve un' altra prestazione per l' associazione predetta?

R. Al 1.° Il parroco ha diritto di associare i cadaveri dei suoi filiani fino al luogo della tumulazione; e però, anche dopo i funerali, dall' oratorio della confraternita al pubblico cimitero (S. C. C. 28 iul. 1878 — *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 522 ecc).

Al 2.° Trattandosi di nuova associazione, il parroco ha diritto di reclamare una nuova prestazione, salvo un qualche statuto od una qualche consuetudine contraria. Il Vescovo poi è chiamato a decidere su tali questioni, ed a stabilire anche un' equa tassa di ciò che debba competere al parroco.

3. *Circa il diritto delle Suore di confessarsi nelle pubbliche chiese.*

D. Le suore che sogliono uscire dalla propria casa dove hanno il confessore ordinario, possono in qualunque chiesa confessarsi con qualsivoglia confessore? E possono far ciò anche senza permesso e senza intesa della propria superiora?

R. Affermativamente ad ambo i quesiti. Quanto al primo, è fuori dubbio che la suora può validamente e lecitamente confessarsi nelle pubbliche chiese con qualsivoglia confessore, anche non approvato per le suore. Così la S. C. de' VV. e RR. il 27 ag. 1852; 22. apr. 1872; 20 lugl. 1875 (*Mon. Eccl.* Vol. XII, pag. 459 sq.). Così pure le *Normae* per gl' istituti di voti semplici, approvati dalla medesima S. C. — Quanto al secondo, una suora che, lecitamente uscita, si confessa in pubblica chiesa senza consenso e senza intesa della superiora, *utitur iure suo*. Giacchè la legge in ciò non esige nè consenso nè intesa della superiora; e giustamente non li esige, trattandosi di libertà di coscienza che è sacra ed inviolabile.

4. *Circa il segnarsi del Vescovo all' Evangelo pontificale.*

D. Nella messa pontificale all' Evangelo il Vescovo quando deve segnarsi nella fronte, nella bocca e nel petto, prima di prendere il pastorale, o dopo di averlo preso?

R. Su tal quistione vi ha un diverso e contrario insegnamento. Il Martinucci scrive che il Vescovo deve segnarsi *prima* di prendere il bacolo (*Man. Cacr.* L. V, c. IX, n. 100): " Quum diaconus dicet *Dominus vobiscum*, assurget Episcopus et stabit conversus ad diaconum. Signabit se in fronte, in ore, in pectore ut diaconus (idpsum facient ceteri omnes qui aderunt),

postea baculum accipiet, quem iunctis manibus continebit toto cantu Evangelii. „

Però il Cerimoniale de' Vescovi vuole che, *dopo* preso il bacolo, il Vescovo debba segnarsi (L. II, c. VIII, n. 46): " Episcopus autem, *accepto* baculo pastorali, eodem modo signat se in fronte, ore et pectore; idem faciunt et omnes alii; tum ipse Episcopus retinet baculam inter ambas eius manus iunctas, stans versus diaconum cantantem. „

Quale dei due insegnamenti dovrà seguirsi nella pratica? Non avendo nulla intorno a ciò deciso la S. C. dei Riti, all' insegnamento del Martinucci (tuttochè autorevole rubricista) deve prevalere il Cerimoniale de' Vescovi, che è vero codice di liturgia. E perciò il Vescovo prima deve prendere in mano il pastorale, e poi segnarsi.

5. *Se il Vescovo possa disporre di oggetti donati alla chiesa.*

D. Il Vescovo può disporre di oggetti donati ad una chiesa o ad una immagine, o con alienarli o con destinarli ed altri usi?

R. Se trattasi di oggetti preziosi che *servando servari possunt*, il Vescovo non può alienarli, sotto le pene sancite dalla cstrav. *Ambitiosae*. Se poi trattasi di altri oggetti, generalmente non può nè alienarli nè destinarli ad altri usi. La ragione si è che gli oggetti donati dai fedeli per un uso determinato, non possono destinarsi ad altri usi. Abbiamo detto *generalmente parlando*; giacchè si dànno alcuni casi, nei quali il Vescovo può destinare i prefati oggetti ad altri usi. Così se trattasi di cose *usu consumptibiles*, debbono vendersi ed il prezzo addirsi all' uso voluto dagli oblatori. Se poi si offrono oggetti superflui ovvero inutili alla chiesa ad alle immagini, il Vescovo può addirli ad altro uso pio; secondo insegnano i DD. (Genuensis in *Praxi*, tricen. 8, qu. 2, n. 13; Amostazo *de Causis piis* L. IV, C. 1, n. 26). E finalmente se la consuetudine legittima attribuisce al Vescovo tal facoltà, si può stare ad essa, tranne se gli oblatori espressamente la vogliano esclusa.

6. *Se un canonico nominato posteriormente possa prendere possesso prima di un altro con nomina anteriore.*

D. Tizio è nominato canonico della Collegiata di G.; ma, essendo quel beneficio riservato alla S. Sede, non può prendere possesso prima di ricevere le bolle pontificie. In questo mentre si fa vacante un altro canonicato di collazione vescovile, ed il Vescovo lo conferisce a Cajo. Può questi prendere possesso prima di Tizio che fu nominato prima?

R. Cajo può benissimo prendere possesso; sì perchè il possesso di uno nominato posteriormente non è subordinato al possesso di un altro con nomina anteriore; e sì ancora perchè, nel caso, la collazione di Tizio non è effetto della nomina o proposta del Vescovo, ma della esecuzione delle bolle apostoliche, onde nel fatto la collazione di Caio riesce anteriore di quella di Tizio.

7. *Circa la diminuzione di stipendio delle messe legate a rettori di chiesa.*

D. Tizio, rettore di una chiesa, ha varii legati di messe perpetue da potersi celebrare *ubique*. Può farle celebrare ad altri sacerdoti con minore stipendio dopo il decreto *Ut debita?*

R. Il decreto *Ut debita* all' art. 15.° stabilisce: " Pro missis vero in paroeciis aliisque ecclesiis fundatis eleemosynam quae tribuitur non aliam esse debere quam quae in fundatione vel in successivo reductionis indulto reperitur in perpetuum taxata. „ Solo adunque per le messe fondate nelle parrocchie ed in altre chiese vi ha divieto di diminuire lo stipendio ; il qual divieto si estende pure alle messe " quae ex onere perpetuo inhaerent ecclesiae, monasterio, confraternitatibus aut locis piis, „ giusta la dichiarazione della S. C. del Conc. *in Aliphana*, 19 dec. 1904 (*Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 488). In queste categorie non vanno incluse le messe legate a parroci o ad altri beneficiati. Per siffatte messe ha luogo ciò che va stabilito nel cit. art. del decreto *Ut debita*, cioè: " Quod spectat missas beneficiis annexas quoties aliis sacerdotibus celebrandae traduntur... eleemosynam non aliam esse debere quam synodalem loci, in quo beneficia erecta sunt. „

Nel caso adunque Tizio, se le messe sono di legato fatto a lui come rettore, non già alla propria chiesa, può farle celebrare ad altri collo stipendio secondo la tassa o del luogo del legato, ovvero del luogo del celebrante, non trattandosi di messe annesse nè a chiese nè a beneficii, ma solo all' officio di rettore, che non è contemplato dal decreto *Ut debita*.

8. *Circa l' appello dai provvedimenti stragiudiziali.*

D. Tizio confessore non può ottenere dal Vescovo la proroga della pagella. Cajo in una votazione capitolare ad un beneficio vien postergato; se ne lamenta col Vescovo e questi non gli dà ascolto. Sempronio vuol partire dalla diocesi, ed il Vescovo non vuol dargli la discessoriale. Possono Tizio, Cajo e Sempronio muovere appello al Metropolitano, benchè non si tratti di sentenze giudiziali ?

R. Possono, purchè non lascino passare dieci giorni dal gravame. Lo si prova dal L. II delle Decretali, tit. 28, cap. 11: " De appellationibus pro causis minimis interpositis, volumus te tenere, quod eis (pro quacumque levi causa fiant), non minus est, quam si pro maioribus fierent, deferendum. „ Così generalmente i DD. (V. *Sulla privaz. del Benef.* etc. Par. II, Cap. V, § 26).

BIBLIOGRAFIA

De Ligorio S. Alphonsi M., Doctoris Ecclesiae, Opera Moralia — Theologia Moralis editio nova, cum antiquis editionibus diligenter collata, in singulis auctorum allegationibus recognita, notisque criticis et commentariis illustrata, cura et studio P. Leonardi Gaudè e Congr. SS. Redempt. — Tomus Primus — Romae ex Typ. Vaticana 1905 — Grosso Vol. in 4.° di pag. LXII, 722.

Ecco un' altra opera insigne, frutto dello studio accuratissimo e del fervido e costante amore de' benemeriti figli di S. Alfonso. La teologia morale di

questo novello Dottore di S. Chiesa è l'opera monumentale di lui che soprattutto gli meritò quel vanto, e che segna le vere norme da potersi oggidì seguire *inoffenso pede*. Mancava però una edizione di quest'opera che fosse degna di sì grande Autore. Molte e molte se ne fecero, ma non immuni di errori, nè rispondenti in più parti alla vera mente di lui; e però non mancarono dispute, nè equivoci sul retto intendimento della sua dottrina. Ora il dotto P. Gaudé si pose a studiare diligentemente sulla Teologia morale di S. Alfonso, e tenendo presenti tutte le dieci edizioni pubblicate durante la vita dell'Autore e da lui rivedute, accresciute ed emendate, ne fa rampollare il genuino pensamento di lui, specie riguardo al suo sistema morale, maturato e perfezionato sempre più nelle edizioni posteriori. Oltre a ciò, si è sobbarcato alla immane fatica di ricercare nei fonti tutte le citazioni di altri autori (e sono più di 800 con oltre 700 mila allegazioni), che si rinvengono nell'opera ligoriana, affine di correggerle negli errori potuti incorrere o per incuria di amanuensi e di tipografi o perchè sbagliate negli autori donde le ricavò il S. Dottore. Ciò poi ha dato luogo ad una ricchezza di note eruditissime, in cui si dà conto delle discrepanze, mettendo ogni cosa al suo vero posto e giudicandola nel suo vero valore. Ecco adunque una edizione della Teologia morale di S. Alfonso che ha ben meritato il nome di *tipica* dal S. P. Pio X in uno splendido breve dato allo strenuo editore. E noi nell'additarla ai pastori di anime, ai confessori, ai sacerdoti tutti ed a quanti dànno opera alle discipline teologico-morali, facciamo plauso all'ardua e interessantissima impresa, frutto di ben 18 anni d'indefesso lavoro, e citeremo sempre questa edizione quante volte occorre fare appello alla dottrina di sì gran Maestro. — Questo primo vol. che contiene i trattati *de conscientia, de legibus, de virtutibus theologicis et de primis sex decalogi praeceptis*, costa L. 12 presso l'A. in Roma, S. Alfonso all'Esquilino.

Sardi Mons. Vincenzo — La Solenne Definizione del Dogma dell'Immacolato Concepimento di Maria SS. Atti e documenti pubblicati nel cinquantesimo anniversario della stessa definizione da Monsignor Vincenzo Sardi, Segretario dei Brevi ai Principi di S. S. ecc.— Roma, tip. Vaticana, 1904, 1905 — Due grossi Vol. in 4.° di pag. X, 963, 723.

Basta solamente il titolo di quest'opera monumentale per ravvisarne la eccellenza e la bellezza. Più che una storia sono gli atti medesimi e i documenti che precessero la definizione del dogma dell'Immacolato Concepimento di Maria da che fu istituita la prima commissione teologica, innanzi la partenza della s. m. di Pio IX per Gaeta, fino a che fu elaborata e poscia emendata la minuta della costituzione che dovea promulgarsi dal Pontefice Sommo e fu fatta la distribuzione della Costituzione già promulgata. Tutti gl'inviti ai personaggi per le varie commissioni; l'enciclica all'Episcopato del mondo con data da Gaeta; le risposte coi pareri dei teologi e de' Vescovi; i verbali delle varie adunanze di teologi, di Vescovi, di Cardinali tenute in Roma; ciò che si è scritto contro la definizione medesima; ciò che si è osservato sul progetto della bolla pontificia: tutto qui trovasi al suo luogo per ordine di tempo, con esattezza e con precisione ammirabili e con dotte note dell'editore. Vi ha perciò un tesoro di dottrina, di erudizione, di sapienza stupenda. Vi si apprende come vuolsi preparare una definizione dogmatica e con qual senno e maturità suol procedere la Chiesa in simili atti so-

lenni. Opera perciò degnissima di stare in tutte le biblioteche ed anche in ogni modesta libreria, di cui possono profittare alunni e maestri, specie i sacri oratori nel tessere le lodi della SS. Vergine Immacolata, e tutti coloro che bramano conoscere a fondo questo insigne privilegio che nell' ordine dei fatti è il fondamento di tutte le glorie di Maria. Facciamo voti che moltissimi si vantaggino di quest' opera, che è il ricordo più bello, anzi un monumento perenne della definizione dogmatica e del suo giubileo testè con tanta solennità celebrato. — I due grossi e magnifici volumi costano L. 35 presso l' A. in Roma via Virginio Orsini ai Prati, 17.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1906)

Concistoro secreto — Il dì 21 febbraio 1906 la Santità di N. S. Pio Papa X tenne nel Palazzo Apostolico Vaticano il Concistoro Segreto, nel quale l' E mo e R mo sig. Card. Mathieu, terminato l'officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentata la solita Borsa a Sua Beatitudine, che si è degnata consegnarla all' E.mo e R.mo sign. Card. Respighi. Quindi, dopo un' allocuzione, data da noi più innanzi, propose le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Reims, per Mons. Lodovico Enrico Luçon, promosso dalla Sede Cattedrale di Belley.

Chiesa Metropolitana di Auch, per Mons. Cristoforo Enard, promosso dalla Sede Cattedrale di Cahors.

Chiesa titolare Arcivescovile di Side, per Mons. Leone Adolfo Amette, promosso dalla Sede Cattedrale di Bayeux e deputato coadiutore con successione dell' E.mo e R.mo signor Card. Francesco Maria Beniamino Richard, Arcivescovo di Parigi.

Chiesa Metropolitana di Malines, per Mons. Desiderato Mercier, Prelato Domestico di Sua Santità, arcidiocesano di Malines, dottore in filosofia e in sacra teologia, Preside dell' Istituto filosofico di S. Tommaso in Lovanio.

Chiesa Metropolitana di Gorizia, pel R. D. Francesco Sedej, della stessa arcidiocesi, dottore in sacra teologia, Canonico Parroco della Metropolitana.

Chiesa Cattedrale di Chartres, per Mons. Lodovico Enrico Bouquet, traslato dalla Sede Cattedrale di Mende.

Chiesa Cattedrale di Rodez, per Mons. Carlo de Ligonnes, di Mende, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, Vicario generale e Superiore del Seminario maggiore di Mende.

Chiesa Cattedrale di Digione, per Mons. Pietro Dadolle, arcidiocesano di Lione, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, Rettore dell' Istituto Cattolico di Lione e Vicario generale onorario.

Chiesa Cattedrale di Aiaccio, per Mons. Giuseppe Maria Ollivier, diocesano di Marsiglia, già Professore dei Collegi di Belzunce e di S. Ignazio, Vicario generale di Marsiglia.

Chiesa Cattedrale di S. Giovanni di Moriana, pel R. D. Adriano Alessio Fodéré, della stessa diocesi, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, Vicario Capitolare di Moriana.

Chiesa Cattedrale di Aire, pel R. D. Eugenio Francesco Touzet, arcidiocesano di Tolosa, Vicario Generale di questa arcidiocesi.

Chiesa Cattedrale di Nevers, pel R. D. Leone Gauthey, diocesano di Autun, ivi Vicario Capitolare.

Chiesa Cattedrale di Agen, pel R. D. Paolo Sagot du Vauroux, diocesano di La Rochelle, Canonico Teol. della Cattedrale di La Rochelle.

Chiesa Cattedrale di Versailles, pel R. D. Carlo Gibier, diocesano di Orleans, baccelliere in sacra teologia, Parroco di S. Paterno nella diocesi di Orleans.

Chiesa Cattedrale di Valence, pel R. D. Giovanni Vittore Emilio Chesnelong, arcidiocesano di Parigi, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, Parroco della Maddalena in Parigi.

Chiesa Cattedrale di Baiona, pel R. D. Giulio Francesco Antonio Gieure, diocesano di Aire, ivi Superiore del Seminario maggiore.

Chiesa Cattedrale di Frèius, pel R. D. Felice Guillibert, arcidiocesano di Aix, ex Vicario generale e Parroco della Maddalena in Aix.

Chiesa Cattedrale di Vannes, pel R. D. Alcimo Gourand, diocesano di Nantes, ivi Canonico onorario della Cattedrale e Direttore della Scuola Superiore libera.

Chiesa Cattedrale di Laval, pel R. D. Eugenio Giacomo Grellier, diocesano di Angers, ivi Vicario generale e Superiore del Seminario maggiore.

Chiesa Cattedrale di Mende, pel R. D. Giacomo Gèly, diocesano di Rodez, ivi Vicario Capitolare.

Chiesa titolare Vescovile di Pentacomia, pel R. D. Giuseppe Antonio Pimenta, diocesano di Diamantina, Parroco di Theophilo Ottoni, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Claudio Giuseppe Gonçalves Ponse de Leao, Vescovo di S. Pietro nel Rio Grande.

Chiesa tititolare Vescovile di Gerapoli, per Mons. Luigi Giovanni Dechelette, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, arcidiocesano di Lione, ivi Vicario Generale, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo Sig. Card. Pietro Ettore Coullie, Arcivescovo di Lione.

Dopo ciò il Santo Padre pubblicò la provvista delle seguenti Chiese fatta per Breve:

Chiesa titolare Arcivescovile di Costanza, per Mons. Guglielmo O' Connel, promosso dalla Sede Cattedrale di Portland e deputato Coadiutore con successione di Mons. Giovanni Giuseppe Williams, Arcivescovo di Boston.

Chiesa Metropolitana di Brindisi, cui è unita l'Amministrazione perpetua di Ostuni, pel R. D. Luigi Morando, della Congregazione degli Stimmatini, diocesano di Verona, in Roma Rettore di S. Maria dei Miracoli e Professore emerito di teologia morale nel Pontificio Seminario Romano.

Chiesa Cattedrale di Bosa, cui è unita l' Amministrazione perpetua della diocesi di Alghero, pel R. D. Giovanni Battista Vinati, di Piacenza, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, in Piacenza Professore di sacra scrit-

tura nel Seminario, Arcidiacono della Basilica Cattedrale e Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di SS.ma Concezione del Chilì, pel R. D. Luigi Enrico Izquiesdo y Vargas, di Santiago del Chilì, Governatore Ecclesiastico e Vicario Generale di Valparaiso.

Chiesa Cattedrale di Giacinto del Chilì, per Mons. Alessio Sisto Bernard, Vicario Capitolare della stessa diocesi.

Finalmente si fece la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di *Reims*, *Auch*, *Malines*, *Gorizia* e *Brindisi*.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 16 genn. ult. nel Palazzo Apostolico Vaticano, coll' intervento degli E.mi Cardinali, e col voto dei Prelati, Officiali, e Consultori Teologi si è tenuta la Congregazione preparatoria dei Sacri Riti per discutere sopra due miracoli, operati da Dio per intercessione del Ven. Fra Bonaventura da Barcellona, laico professo dell' Ordine dei Minori, e fondatore del Ritiro di S. Bonaventura in Roma; miracoli che si propongono per la sua beatificazione.

Ai 30 detto nello stesso Palazzo Apostolico, alla presenza del S. Padre, si è tenuta la Congregazione generale dei S. Riti, nella quale gli E.mi Cardinali, i Prelati, ed i Consultori teologi han dato il vote sul *Tuto* per la beatificazione della Ven. Giulia Billart, fondatrice dell' Istituto delle Suore della B. V. Maria: come pure sul dubbio delle virtù in grado eroico della Ven. Anna Maria Taigi, madre di famiglia romana, e Terziaria professa dell' Ordine della SS.ma Trinità per la redenzione degli Schiavi.

Nomine Pontificie — Con diversi biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Consultore della S. Congregazione del Concilio il M. R. P. Giovanni Muzzitelli dei Somaschi, ed Avvocati Concistoriali i Monsignori Mariani e Martini, ed il Conte Santucci.

Cardinali defunti—Il 19 genn. ult. è morto l' E.mo Card. Marcello Spinola y Maestre, Arcivescovo di Siviglia. Nato il 14 genn. 1835 nell' isola S. Ferdinando, Diocesi di Cadice, dall' illustre famiglia dei Marchesi Spinola, ottenne nell' Università di Granata la laurea di filosofia, ed in quella di Valenza la laurea di giurisprudenza. Eletto Canonico della Cattedrale di Cadice, fu nominato Economo Curato di S. Lorenzo in Siviglia, ove istituì scuole ed asili per le giovinette e per gli orfani, e scuole cattoliche. Promosso a Penitenziere della Cattedrale di Siviglia, poi fu Vescovo ausiliare di quell' Arcivescovo. Quindi dalla Sede Vescovile di Malaga, nel 2 Dic. 1895, fu trasferito a Siviglia come Arcivescovo, e nel Concistoro degli 11 Dic. scorso fu elevato alla Sacra Porpora, dopo aver governata per oltre un decennio l' Archidiocesi, ammirato sempre pel suo ardente zelo, per la sua fervente pietà, per la sua dottrina e carità verso tutti.

Il 26 detto un' altra grave perdita ebbe a subire la Chiesa per la morte dell' E.mo Pietro Lamberto Goossens, Arciv. di Malines. Nato il 18 Luglio 1827, ed ordinato Sacerdote nel 1850, insegnò teologia, e fu segretario dei Cardinali Sterkze, e Decamps, da cui fu nominato Vicario generale. Il 1.° Giu. 1883, eletto Vesc. tit., successe al Vesc. di Namur, di cui era coadiutore, e di là venne promosso alla Sede Arciv. di Malines il 24 mar. 1884.

Per la sua non comune dottrina e pel suo zelo fu creato da Leone XIII Cardinale col titolo di S.ª Croce in Gerusalemme nel Concistoro del 24 mag. 1889. Apparteneva alle Sacre Congregazioni del Concilio, dell' Indice, della Disciplina regolare, e della Ceremoniale.

Necrologio — Sono morti: il R.mo P. Clemente Serrat, Superiore Generale dei figli del Sacro Cuore Immacolato di Maria: Pietro Costa, che per parecchi anni occupò importanti cariche nella Società primaria per gl' interessi cattolici ed in altre pie associazioni: il Generale Mitri ex presidente della Repubblica Argentina: il Barone Richthofen, ministro degli esteri dell' Impero Germanico.

CRONACHETTA POLITICA

— Il 19 u. s. l' Imperatore d' Austria con suo decreto sciolse il parlamento, e nominò un commissario reale per l' Ungheria, non essendosi potuto conciliare, dopo molti tentativi, un accordo, per le esigenze dell' opposizione.

— Nel detto giorno Re Eduardo ha aperto il Parlamento inglese, ha letto il messaggio.

— Nella Russia la tranquillità è quasi completa. Si sono pubblicate le liste elettorali per la Duma. Il Consiglio generale dell'Impero avrà lo stesso potere legislativo della Duma, la quale sarà convocata tra breve tempo.

— Nella conferenza di Algercires la quistione della banca del Marocco e della polizia nei porti non ancora si è risoluta tra le diverse potenze.

— Il governo della Repubblica Argentina ha costituite altre 10 cattedre per l' insegnamento della lingua italiana.

— Il Congresso degli agricoltori, tenuto a Roma nei passati giorni, riuscì importantissimo per la competenza delle persone che vi presero parte, eminenti per dottrina, per posizioni ed influenze politiche; pei temi pratici, che si svolsero, e per un aspetto di serietà.

— Il nuovo Presidente del Brasile è Alfonso Penna, il Vice-Presidente Milo Pexanha.

— Il Re Eduardo da incognito è andato a Parigi, di là a Biarritz, e poi a Montemilar per assistere alla cerimonia dell' abiura della Principessa di Battemberg, ove erano il Re Alfonso e la Regina Maria Cristina. Seguirà il fidanzamento ufficiale tra il Re di Spagna e la detta Principessa.

— Con grande solennità il Vescovo di Washington benedisse le nozze della figlia del Presidente della Confederazione americana nella Casa Bianca, ove erano presenti il Presidente, il corpo diplomatico e 750 invitati: lo sposo è il deputato Longwort.

— Il 25 u. s. furono celebrate a Berlino con grandi feste le nozze di argento dell' Imperatore di Germania, e nel giorno seguente con pompa solenne avvenne lo sponsalizio del principe imperiale colla Duchessa Sofia Carlotta Oldenburg.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Non possono alienarsi o permutarsi i titoli al portatore, spettanti ad enti ecclesiastici, senza incorrersi le pene canoniche (1).

Romana et Aliarum — 17 Genn. 1906 — *Per summaria precum* — Furono proposti alla S. C. i seguenti dubbii per essere risoluti:

" I. Se per le alienazioni di valori al portatore spettanti ad enti " ecclesiastici, od a cause pie soggette alla tutela della Chiesa, sia " necessario il beneplacito apostolico, come per le alienazioni dei " beni immobili e delle cose preziose.

" II. Se egual facoltà si richiede per la permuta dei medesimi in " altri titoli o valori, anche immobili.

" III. Se i venditori e gli acquirenti siano soggetti alle pene ec- " clesiastiche sancite dal Tridentino al capo 11 sess. XXII *de reform.* " e dalla *Extrav. Ambitiosae* e dalla Costit. *Apostolicae Sedis.* „

E la S. C. il dì 17 gennaio 1906, dopo maturo esame, risolse:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative, excepto casu urgentis necessitatis, in quo periculum sit in mora, et tempus non suppetat recurrendi ad S. Sedem, habito tamen in his adiunctis Ordinarii beneplacito, et sub lege ut permutatio fiat in titulis quam maxime tutis.

Ad III. Affirmative quoad poenas in Extravag. Ambitiosae, *et Constit.* Apostolicae Sedis *statutas.*

Si raccolga:

a) La Estrav. *Ambitiosae* stabilì: " Omnium rerum et bonorum ecclesiasticorum omneque pactum per quod ipsorum dominium transfertur... constitutione praesenti fieri prohibemus. „

---

(1) Richiamiamo l'attenzione dei lettori su questa interessante dichiarazione della S. C., con che si conferma quanto noi dimostrammo nel *Monit. Eccl.* Vol. XVI, p. 418.

b) Perciò non solo è proibito alienare i beni stabili che appartengono ad enti ecclesiastici, ma sì pure i beni mobili preziosi, come raccoglie il Ferraris colla comune dei DD. (V. *Alienatio* art. I, n. 3): " Alienari prohibentur immobilia et pretiosa mobilia Deo dicata, citata Extrav. *Ambitiosae* sub initio. „

c) Fra questi beni devono annumerarsi anche i titoli al portatore, i quali, benchè consistenti in cose mobili, sono però preziose, *quae servando servari possunt.*

d) Possono ancora questi titoli agguagliarsi ai beni stabili, non solo perchè oggidì la Chiesa non può per lo più possedere beni veramente stabili, e deve acconciarsi a custodire come sua stabile proprietà codesti titoli: ma ancora perchè i DD. insegnano che anche i titoli creditorii vanno soggetti al divieto della detta Estravagante.

e) Infatti il Pichler III, XIII, § 1, n, 2, insegna che vanno sotto la sanzione della Estrav. *Ambitiosae* "iura incorporalia et servitutes... Item *nomina debitorum*, obligationes, actiones etc. „

f) Il Ferraris dice lo stesso dei luoghi dei monti, cioè del denaro collocato sui monti, che equivale a' nostri titoli al portatore (v. *Alienatio* art. IV, n. 25): "Sine beneplacito nequeunt alienari loca montium, seu pecunia collocata in montibus, seu ipsa loca montium connumerentur inter bona immobilia, quae sine beneplacito alienari non possunt. „

g) Anche il Card. De Luca *(De Alienat.* disc. 1, n. 17) insegna che si comprendono nella disposizione della cit. Estravag. non solo i beni stabili *veri*, ma sì ancora i beni paragonati agli stabili *per fictionem iuris*, " ut sunt census activi per Ecclesiam possessi... ac etiam iura cum principe vel republica quae in Urbe, et frequentius per Italiam loca montium dicuntur; nam receptum est ea quoque venire tum quoad omnimodam alienationem, quam reductionem, vulgo *sbassationem.* „

h) Ed il Card. D' Annibale, fra i recenti *(Summ. Th. Mor.* P. III, n. 78): " Bona immobilia, scrive, accipere debemus et quae fundo tenentur (et)... iura realia, uti census, *reditus ex versuris publicis*, et pecunia praediis vel mobilibus pretiosis acquirendis destinata. „

i) La *permuta* non è che una specie di alienazione. Così Schmalzrueber (L. III, tit. XIII, § 1, n. 9): " Quaeritur quinam contractus et actus, in specie, nomine alienationis, prohibeantur clericis circa res ecclesiarum? Resp. 1.° prohibetur donatio, venditio, *permutatio*, constitutio pignoris etc. „

l) Lo stesso, fra i recenti, insegna il Wernz (L. III, tit. 13, n. 154): " Alienatio bonorum ecclesiasticorum hoc loco sumitur sensu lato... Hinc actus alienationis sunt donatio, venditio, *permutatio*, solutio, cessio iuris v. g. crediti vel litis vel actionis iam quaesitae etc. „

m) Fra le altre pene, la detta Estrav. *Ambitiosae* commina agli alienanti ed a chi riceve le cose alienate la scomunica *latae sententiae*, però *nemini reservata*. La quale censura è stata confermata dalla Costit. di Pio IX *Apostolicae Sedis* colle parole: " Excommunicationi latae sententiae nemini reservatae subiacere declaramus... Alienantes et recipere praesumentes bona ecclesiastica absque beneplacito Apostolico ad formam Extrav. *Ambitiosae de rebus Ecclesiae non alienandis.*„

n) Dalla dichiarazione presente della S. C. devesi tenere innodato di scomunica *nemini reservata:*

1.° Chiunque senza le solennità prescritte *ausu temerario* aliena titoli al portatore sia di credito, sia di azioni, che appartengono ad enti ecclesiastici (eretti canonicamente dal Vescovo o dalla S. Sede).

2.° Chiunque senza le dette solennità li dà in pegno per somme ricevute.

3.° Chiunque senza le prefate solennità li cambia con altri valori di minor credito (per avvantaggiare il reddito), ovvero anche con altri valori di credito eguale, quando vi è tempo di ricorrere alla S. Sede; o almeno quando non v'è questo tempo, senza la venia del Vescovo.

4.° Chiunque presume di ricevere i detti titoli, anche come a saldo di crediti legittimi.

Le solennità del caso sono: 1.° Che ci sia una giusta causa—2.° Che ci sia il consenso di coloro che vi hanno interesse—3.° che intervenga la venia della S. Sede (v. Ferraris, v. *Alienatio*, art. II, n. 5 sq.).

II.

Circa l' uso dell' aumento di congrua pei coadiutori e i diritti di stola pei medesimi.

Orthonen. Adjudicationis proventuum et summae — 17 Febbr. 1906 — *Per summaria precum* — Ad Ortona vi era anticamente una chiesa ricettizia col parroco e sei partecipanti. A questi competevano tutti i diritti di stola nera, oltre ducati 12 che dovea loro pagare il parroco, coll' obbligo però di coadiuvarlo.

Pubblicate nel 1867 le infauste leggi eversive, ed abolita la ricettizia, venne a mancare la coadiuvazione al parroco. L' Arcivescovo Mons. Petrarca, nel 1882, ad ovviare al bisogno della cura, istituì in quella chiesa un collegio di sei mansionarii "coll' obbligo copulativo del coro e dell' aiuto da prestare al parroco, „ e col reddito di varii

legati e beneficii. Continuarono però i mansionarii a percepire i proventi di stola nera, considerandosi sostituiti ai cessati partecipanti cogli oneri e coi diritti dell' abolita ricettizia.

Nel 1895, estinto l' ultimo superstite della ricettizia medesima, il parroco ottenne dal fisco l' annua somma di L. 150, che nel 1898 fu portata a L. 300. Di questa somma L. 100 il parroco dava ai coadiutori e L. 200 ritenava per sè come compenso dei diritti di stola nera che quelli percepivano. Costretto, in seguito, il parroco dall' Arcivescovo a mettere un sostituto, non volle dare ai mansionarii niente più di quallo che percepiva dal governo.

Gravatisi di ciò i mansionarii presso l' Arcivescovo, questi, a dì 13 aprile 1905, emise un decreto col quale 1.° aggiudicò L. 100 della somma governativa al sostituto del parroco ed il resto ai mansionarii e 2.° attribuì tutti i diritti di stola nera al solo parroco.

Contro questo decreto i mansionarii appellarono alla S. C., alla quale fu pure riferito che, secondo il parere dell' Arcidiacono, l' aumento del fondo pel culto dovrebbe adibirsi all' adempimento di parte dei diversi oneri inerenti all' antica ricettizia, fra cui la celebrazione di annue messe 900.

La S. C. il dì 17 febbraio 1906, esaminata con diligenza la controversia, definì:

*Decretum Archiepiscopi ad 1.*um *esse confirmandum; ad 2.*um *esse infirmandum.*

Eccone le precipue ragioni:

a) L' assegno ai coadiutori, fatto dal Governo, può andare a tale destinazione, non ostante gli antichi oneri della ricettizia; giacchè tale assegno è fatto sui beni generalmente rapiti alla Chiesa, non già sui fondi di quei legati.

b) Ed essendo fatto l' assegno ai coadiutori, a questi deve aggiudicarsi, non già al parroco.

c) È vero che i diritti di stola spettano al parroco, e che di questi non si fece menzione nella fondazione del nuovo collegio dei mansionarii; ma non è secondo equità che i detti mansionarii, i quali, oltre il servizio del coro, portano quasi tutto il peso delle anime, non abbiano come vivere onestamente.

d) Quanto ai diritti di stola, giova ricordare che nelle antiche chiese ricettizie del Napoletano i diritti di stola bianca e nera dividevansi in due parti eguali, una pel parroco e l' altra pei partecipanti.

e) Nel caso, i diritti di stola bianca sono tutti del parroco; quelli di stola nera la S. C. li ha confermati ai mansionarii, che da circa 25 anni già li percepivano.

III.

Se, estinte le famiglie con diritto di patronato attivo, questo si devolve al capitolo che dà la instituzione; ovvero al Vescovo che conferma la nomina.

Aquilana Juris nominandi — 17 Febbr. 1906 — Nella chiesa cattedrale di Aquila trovansi due cappellanie, una col titolo di S. Massimo e l'altra con quello di S.ª Caterina, amendue soggette a diritto di patronato, per le quali l'Arcivescovo confermava l'eletto dai patroni ed il capitolo gli dava la instituzione.

Estinte le famiglie patrone, sorse contesa fra il capitolo e l'Arcivescovo sul diritto di nomina. Il primo lo voleva per sè come ordinario e come chiamato a confermare le nomine. Il secondo lo reclamava come avente diritto alla instituzione dei nominati.

La controversia fu portata a dirimere alla S. Sede col dubbio:

An capitulo Ecclesiae Cathedralis Aquilanae, seu potius Archiepiscopo, competat ius nominandi capellanos S. Maximi et S. Catharinae in casu.

E, dietro maturo esame, il dì 17 febbraio 1906 la S. C. decise:

Negative ad 1.am partem; affirmative ad 2.am, idest Archiepiscopo, et amplius.

Corollarii:

a) Allorchè si estingue una famiglia col diritto di nomina ad un beneficio, il patronato si estingue pur esso, ed il beneficio si rende di libera collazione dell'Ordinario. Così Barbosa (*Ius Eccles.*, lib. 3, cap. 12, n. 138): " Iuspatronatus amittitur et penitus extinguitur deficiente et penitus extincta linea vocatorum ad tale iuspatronatus; tunc enim ecclesia seu beneficium libertatem consequitur et libere ab Ordinario confertur. „ Così pure il Reiffenstuel (L. III, tit. 38, n. 125); il Pirhing (L. III, tit. 38, n. 138); il Gagliardi (*De Jurepatr.* c. 24, n. 18) ecc.

b) Il Vescovo inoltre *habet intentionem fundatam in iure* circa la libera collazione di tutti i beneficii della propria diocesi, come si ha dalle Decretali L. II, tit. 25 cap. 6 e L. III, tit. 8, cap. 7; e come tutti i DD. insegnano (Leuren. *For. benef.* par. 2, qu. 665 et 666; Garcias *De benef.* par. 5, c. 1, n. 235 etc.).

c) Di qui viene che fa d'uopo dimostrare con validi argomenti il diritto altrui di nominare o di presentare o di eleggere a qualche beneficio. Si ascolti il Wernz (*Jus Decret.* tom. 2, n. 343): " Omnes qui sive electione, sive praesentatione vel nominatione liberam collationem Episcopi sese limitare posse praetendunt, iura sua allegata

concludentibus argumentis probare debent, secus in officiis dioecesanis pro pleno iure Episcopi ad provisionem est ferenda sententia. „

d) Anzi quando a più distinte famiglie sopra più distinti beneficii compete il diritto di patronato, se una di esse famiglie venga ad estinguersi senza eredi, il voto della famiglia estinta non si accresce agli altri compatroni, ma compete al Vescovo, il quale può presentare insieme ad essi. Così Pitonio (*De controv. patronor.*, all. 14, n. 2): " Competente iurepatronatus una ex illis deficiat et ultimus decedat sine haerede, vox familiae extinctae non accrescit aliis compatronis, sed transit ad Episcopum, ad quem spectabit ius praesentandi simul cum aliis compatronis. „

e) Nel diritto ora vigente il solo Vescovo può dare la instituzione ad un beneficio. Così il Tridentino (Sess. 14, cap. 12 *de ref.*): " In casu autem fundationis aut dotationis huiusmodi institutio Episcopo et non alteri inferiori reservetur. „ Ed appresso (*l. c.* c. 14): " Non liceat praeterea patrono, cuiusvis privilegii praetextu, aliquem ad beneficia sui iuris patronatus, nisi Episcopo loci Ordinario ad quem provisio seu institutio ipsius beneficii, cessante privilegio, iure pertineret, quoquo modo praesentare; alias praesentatio ac institutio forsan secutae nullae sint et esse intelligantur. „

f) Onde è stabilito che qualsivoglia diritto di patronato possa acquistarsi dopo il Tridentino, la instituzione al beneficio non può darsi da altri che dal Vescovo. Si ascolti il Ferraris (v. *Institutio*, n. 19): " Hinc sacra Congregatio eiusdem Concilii Tridentini interpres consulta an in iuribus patronatus, quae post Concilium acquiruntur, reservari possit institutio alteri quam Episcopo, respondit, non posse in ecclesiis etiam exemptis nisi rector illius ordinaria fungeretur iurisdictione. Sic refert Fagnanus (lib. 1 Decret., cap. *Cum Ecclesia Vulterana*, 31, de Elect., n. 31). „

g) Nel caso perciò, se i beneficii furono fondati dopo il Tridentino, al Capitolo non competerebbe il diritto della instituzione. Ma, posto pure che gli competesse, estinte le famiglie che avevano il diritto di patronato, questo diritto si devolve unicamente al Vescovo che è l' ordinario collatore di tutti i beneficii della propria diocesi.

Sacra Congregazione dei Riti

I.

Le collette colle orazioni non devono essere più di sette — La messa conventuale letta si equipara alla cantata circa la commem. di un semplice, e circa le collette e le preci dopo la messa — Non si può amministrare la comunione prima o dopo la messa cantata — Circa il modo di aprire la indulg. della Porziuncola.

Ord. FF. Minor. Prov. Apuliae — 19 Ian. 1906 — Hodiernus Redactor Kalendarii Fratrum Minorum in Regulari Provincia Apuliae, de consensu sui Reverendissimi Procuratoris Generalis, a Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem humillime expostulavit; nimirum:

I. — An Collectae ab Episcopo seu Ordinario loci imperatae, quae simul cum Orationibus a Rubrica praescriptis septenarium numerum excedunt, omitti debeant?

II. — An Missa Conventualis, quae sine cantu celebratur in Ecclesiis Regularium, debeat aequiparari Missae solemni, sive quoad omittendam Commemorationem Simplicis et reticendas Collectas ordinarias ab Ordinario loci praescriptas, sive quoad praetermittendas Orationes post Missam iniunctas: idque etiamsi postea alia Missa de die concinatur?

III. — An Sacerdos sacris vestibus Sacrificii indutus, possit administrare Sacram Communionem, data rationabili causa, ante vel post Missam solemnem aut cantatam aut etiam Conventualem, sicuti permittitur ante vel post Missam privatam?

IV. — An in processione, quae die prima Augusti sub Vesperis fit per ecclesiam et ante Conventum per aliquot passus, ad annuntiandam sive incipiendam Indulgentiam Portiunculae, Sacerdos pluviali albo indutus gestare possit Reliquiam Sancti Patris Francisci, vel tabellam cum inscriptione Indulgentiae Plenariae: et quae, silente Caeremoniali Ordinis, in eadem processione preces recitandae sint?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito Commissionis Liturgicae suffragio, omnibusque sedulo perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. Servetur Decretum num. 3697. *Ordinis Minorum Capuccino-*

rum Sancti Francisci, 7 Decembris 1888 ad VII; et alterum num. 2740. *Tridentina*, 12 Martii 1836 ad VII (1).

Ad III. *Negative.*

Ad IV. Nihil obstat in casu quominus Reliquia Sancti Francisci in hac processione gestetur, recitando vel cantando aliquem hymnum in honorem eiusdem Sancti: tabula autem Indulgentiae Plenariae non deferatur in processione, sed affigatur, si placeat, ante portam Ecclesiae.

Atque ita rescripsit die 19 Ianuarii 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Nelle chiese e negli oratorii de' Terziarii francescani, dipendenti da' Cappuccini, si concede l' uso del calendario, del messale e del martirologio dell' Ordine.

Beatissime Pater,

Procurator Generalis Ordinis Minorum Capuccinorum, nomine Ministri Generalis eiusdem Ordinis, ad genua Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter supplicat pro gratia ut ad normas similis privilegii a Summo Pontefice Pio VI (Const. " Religiosos Ordines „ diei 6 Septembris 1785) Ordini Fratrum Minorum concessi, et declarationum a Sacrorum Rituum Congregatione sub die 8 Augusti 1835 (*Decret. authen. S. R. C.* n. 2735 ad VI), et Aprilis 1904 (2) editarum, non solum Moniales Capuccinae secundi et tertii Ordinis Regularis, quae iam vigore privilegii Sacrorum Rituum Congregationis diei 24 Ianuarii 1688 (*Decret. authen.* n. 1790 ad II) hanc gratiam consecutae sunt, sed etiam omnes utriusque sexus Tertiarii in communitate viventes, et vota simplicia emittentes, qui sint Instituti aliquam coniunctionem in sua origine aut progressu cum Ordine Minorum Capuccinorum

(1) Ecco il tenore de' citati decreti:

N. 3697: " Utrum missae conventuales sine cantu considerari possint veluti solemnes, sive quoad collectas, sive quoad preces in fine missae ex mandato SS. D. N. Leonis Pp. XIII recitandas, sive quoad numerum cereorum in altari accensorum? — Resp.: *Affirmative* „.

N. 2740: " An in missa conventuali plana omittenda sit in duplicibus secundae classis commemoratio simplicis, quando ratione solemnitatis altera missa cantatur? — Resp.: *Negative in casu* „ — N. d. R.

(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 110.

habentis, aut qui ad tramitem Decreti Sacrae Congregationis Indulgentiarum diei 28 Augusti 1903 (1) et Rescripti Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium diei 18 Novembris 1905, eidem aggregati fuerunt, aut in futuro aggregabuntur, licet etiam non divinum Officium quotidie recitent, sed Officium Deiparae parvum aliasque preces dumtaxat persolvant in suis Ecclesiis et Oratoriis, ut valeant Kalendario, Missali ac Martyrologio ad usum Fratrum Minorum Capuccinorum a Summo Pontifice Leone XIII, sub die 4 Decembris 1894 approbatis, ita tamen ut si sint Sacerdotes, Ecclesiae sive simplici sive Parochiali canonice mancipati, in festis Patroni Principalis tituli ac Dedicationis Ecclesiae tam propriae quam Cathedralis, necnon quibus diebus Missam applicare debet pro populo teneantur in Officio et Missa sequi Kalendarium Dioecesis prouti Fratres primi Ordinis, ac deinde recurrente iuxta Kalendarium primi Ordinis aliquo Officio secundum Ordinem Dioecesanum iam recitato, prouti fit in eodem primo Ordine, impeditorum festorum repositionem seu translationem disponere.

Et Deus etc.

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X tributis, attentis expositis, benigne precibus annuit: exceptis tamen Tertiariis Franciscalibus tam saecularibus quam Regularibus, qui Kalendarium Ordinis Fratrum Minorum seu Conventualium in Horis Canonicis persolvendis Sacroque litando iam assumpserint. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 22 Ianuarii 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

III.

Circa le genuflessioni e gl' inchini per la benedizione col Santissimo; circa il tempo d' imporre l' incenso, e circa i chierici assistenti con piviale.

Societatis Salesianae — 16 Febr. 1906 — Quum circa reverentias a sacris ministris faciendas in expositione ac repositione SS.mi Eucharistiae Sacramenti dissideant probati S. Liturgiae interpretes, hodiernus R.mus Procurator Generalis Piae Salesianae Societatis sequentia dubia Sacrorum Rituum Congregationi pro opportuna declaratione humillime subiecit; nimirum:

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XV, p. 450.

I. Cum flectendum est utrumque genu ad Sacramentum adorandum (puta in accessu ad altare ubi expositum est SS. Sacramentum et in recussu ab eodem), flectioni genuum estne addenda profunda inclinatio totius corporis an solius capitis?

II. Cum expositor, aperto ostiolo Tabernaculi, genuflectit priusquam SS. Sacramentum extrahat et cum, reposito Sacramento, genuflectit priusquam ostiolum claudat, debentne caeteri qui genuflexi adsunt adorare cum profunda inclinatione corporis, an cum inclinatione solius capitis, an, utpote iam genuflexi, nullam praeterea reverentiam exhibere?

III. An et quam reverentiam exhibere debeat minister genuflexus antequam surgat aliquid facturus? Videlicet 1) Celebrans antequam surgat recitaturus orationem *Deus qui nobis sub Sacramento* etc. debetne omittere quamlibet reverentiam, an inclinare caput, an corporis inclinatione adorare? 2) Idem quaeritur de Celebrante ac ministris surrecturis da imponendum incensum; 3) De Celebrante antequam surgat ad altare ascensurus ut populo benedicat; 4) De expositore antequam surgat ascensurus ad altare ad deponendum e throno SS. Sacramentum; 5) De acolyto antequam surgat iturus ad abacum ad velum accipiendum.

IV. Celebrans postquam, Benedictione impertita, ab altari descendit et genua flexit in infimo gradu, debetne omittere quamlibet inclinationem an inclinare caput, an totius corporis inclinatione adorare?

V. More apud Subalpinos recepto, secundo thus imponitur post cantatam orationem *Deus qui nobis* etc. Iam quaeritur: 1) an mos servari possit? Et quatenus affirmative, quaeritur: 2) an sacerdos, cantata oratione, debeat ante impositionem incensi aliquam praestare reverentiam et qualem?

VI. Utrum sacerdos qui SS. Sacramentum exposuit et ab altari descendit thus impositurus debeat ante impositionem adorare uno genu flexo, an utroque, an statim absque genuflexione incensum imponere ut quidam eruunt ex Memoriali Rituum Benedicti XIII, c. 2, § 3, n. 5?

VII. Iuxta Caeremoniale Episcoporum, dum Celebrans canit orationem *Deus qui nobis* etc. ministri librum sustinent genuflexi: contra Liturgiae expositores eos surgere iubent vel saltem id eis permittunt. Quaeritur qua norma utendum?

VIII. An Celebranti in impertienda Benedictione cum SS. Sacramento ministrare nequeant, loco diaconi et subdiaconi, duo clerici pluvialibus induti? An diacono et subdiacono dalmatica et tunicella indutis adiungi queant duo vel quatuor clerici induti pluviali?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii,

exquisito Commissionis Liturgicae suffragio, omnibusque sedulo perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Inclinatio mediocris, id est capitis, et modica humerorum inclinatio, quae in casu habetur uti profunda.

Ad II. Nulla reverentia facienda est.

Ad III. Quoad 1.um Nullam reverentiam debet facere;

Quoad 2.um Inclinationem mediocrem faciant;

Quoad 3.um, 4.um et 5.um Nulla reverentia facienda est; at si acolytus transeat ante altare genuflectat in medio.

Ad IV. Nulla reverentia facienda est.

Ad V. Quoad 1.um Negative.

Quoad 2.um Provisum in praecedenti.

Ad VI. Ambo genua flectat in infimo gradu, inclinationem mediocrem faciat, assurgat et ponat incensum in thuribulo.

Ad VII. Ministri genuflexi maneant, librum sustinendo iuxta Caeremoniale Episcoporum lib. 2, cap. 33, n. 27.

Ad VIII. Quoad 1.um Affirmative si Benedictio cum SS.mo Sacramento fiat immediate post Vesperas solemnes, id est si Celebrans cum Pluvialistis non recedat ab altari: dummodo alter sacerdos vel diaconus exponat et reponat SS.mum Sacramentum, illudque Celebranti tradat et ab eo recipiat.

Quoad 2.um Negative.

Atque ita rescripsit. Die 16 Februarii 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*

D. Panici, *Archiep. Laodicen.* Secret.

IV.

Circa il canto della messa votiva Rorate — *Circa la esposizione della pisside dopo la messa solenne — Circa le qualità delle reliquie da riporsi nel sepolcretto dell' altare.*

Wilnen. — 16 Febr. 1906 — Hodiernus R.mus D.nus Episcopus Wilnensis a Sacrorum Rituum Congregatione solutionem sequentium dubiorum humillime petiit; videlicet:

I. Pro dioecesi Wilnensi habetur Decretum, quo permittitur Missa votiva cantata dicta *Rorate* tempore Adventus. Missa ista, quae celebratur cum magna solemnitate magnoque concursu populi, cantatur, vi antiquissimae consuetudinis, cum *Gloria* et *Credo*. — Quaeritur, utrum haec consuetudo possit servari, cum in Decreto supradicto nihil de modo cantandi tales Missas dicatur?

II. In eadem dioecesi solent cantari, post Missam solemnem, invocationes *Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis* etc. coram Sanctissimo Eucharistiae Sacramento exposito in Pyxide. — Quaeritur utrum expositio haec fieri possit per expositionem Pyxidis in superiori parte Tabernaculi, eo fine ut Pyxis possit a frequenti populo bene videri, an Sanctissimum Sacramentum non possit e Tabernaculo tolli?

III. Quaeritur, utrum pro valida consecratione altaris fixi vel portatilis sufficiat, ut in Sepulchro includantur Reliquiae unius Martyris et Confessorum aut Virginum, vel utrum unius solummodo Martyris; an sit omnino necessarium, ut in Sepulchro deponantur Reliquiae plurimorum Martyrum?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae reque accurate perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. Iuxta Decreta, Missa *Rorate* cantari potest in casu, cum *Gloria* et *Credo*, solummodo in Novendiali ante festum Nativitatis Domini ratione consuetudinis et concursus populi; in praecedentibus vero diebus Adventus cantari debet sine *Gloria* (praeterquam in Sabbatis et infra Octavam festi B. Mariae Virginis) et sine *Credo*.

Ad II. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam.

Ad III. Affirmative ad primam partem quoad utrumque; Negative ad secundam.

Atque ita rescripsit. Die 16 Februarii 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici Archiep. Laodicen., *Secr.rius.*

V.

I Regolari debbono celebrare le feste del Patrono e del Compatrono del Regno e ancora della provincia civile, benchè si tratti di feste di doppio precetto abolite o rimesse alle seguenti Domeniche. Della occorrenza e della traslazione di alcune feste per le Monache.

Ord. FF. Minor. Prov. Apuliae — 16 Febr. 1906 — Hodiernus Redactor Kalendarii Fratrum Minorum in Regulari Apuliae Provincia commorantium, de consensu tam Ministri Provincialis sui quam Procuratoris Generalis, sequentia dubia pro opportuna solutione exposuit; nimirum:

I. Num Fratres Minores degentes in toto Regno Neapolitano teneantur ad recitandum Officium proprium cum respectiva Missa item propria de Sancto Ianuario Episcopo et Martyre in die 19 Septembris sub ritu

duplici primae classis sine Octava, ut de Patrono olim totius Regni Neapolitani ?

II. Num iidem Fratres Minores degentes in Provincia civili Barensi teneantur ad persolvendum Officium proprium cum Missa item propria de Sancto Nicolao Episcopo in die 6 Decembris sub ritu duplici primae classis sine Octava, ut de Patrono principali totius Provinciae Barensis ?

III. Num ipsi Fratres Minores, celebrantes Patronum principalem Provinciae civilis, dispensentur a Patrono principali Regni celebrando ; quemadmodum nempe non obligantur ad celebrandum Protronum dioecesis ii, qui recolunt Patronum Loci ?

IV. Num praefati Religiosi, in celebrando Patrono principali Regni, Provinciae civilis, Loci seu dioecesis, attendere etiam debeant si Patronus feriationem habeat, vel saltem habuit, quae tamen de Apostolico indulto modo sit sublata ?

V. Num si requiritur feriatio, festum Patroni sub nomine *principalis* in Kalendario Cleri saecularis designatum et sub ritu duplici primae classis cum Octava, censeri debeat ornatum feriatione, eo quod idem festum quotannis tamquam mobile in die Dominica recolatur ?

VI. Num iidem Fratres Minores teneantur ad recitandum Officium Sancti Francisci de Paula sub ritu duplici secundae classis cum Octava in Dominica 2 post Pascham, ut Compatrono totius Regni Neapolitani, quod ita praescriptum fuerit a Gregorio XVI felicis recordationis sub die 10 Maii 1839 pro utroque Clero ?

VII. Num praedicti Fratres teneantur ad agendas Commemorationes Omnium Sanctorum Apostolorum atque Omnium Sanctorum Martyrum in die 29 Iunii praescriptas a Pio Papa VI felicis recordationis per Breve *Paternae charitatis* sub die 10 Aprilis 1818 pro toto Regno Neapolitano, tamquam compensationem aliquam feriationis suppressae ?

VIII. Num Moniales secundi Ordinis in civitate Baruli degentes intra dioecesim Tranensem, quae iam celebrant Officium Sancti Rogerii Episcopi Patroni principalis eiusdem civitatis sub ritu duplici primae classis, die 30 Decembris ; teneantur insuper ad persolvendum Officium Beatae Mariae Virginis de Sterpeto, quod ex voto agitur sub ritu duplici secundae classis in Dominica 2 post Pascham ?

IX. Num apud easdem Clarissas, quae in Dominica 3 Iulii ritu maiori celebrant Officium Sanctissimi Redemptoris, et quidem iuxta concessionem a sa. me. Gregorio Papa XVI factam, cum iure translationis, occurrente festo potioris ritus ; idem festum Sanctissimi Redemptoris in occursu et concursu habendum sit tamquam festum primarium ?

X. Num in Regno Neapolitano, si Dominica 2 post Pascha agendum sit de festo Sancti Francisci a Paula sub ritu duplici secundae classis ;

festum Sacratissimi Sepulchri Domini Nostri Iesu Christi, Melphicti Dominica etiam 4 post Pascha impeditum a Dedicatione ecclesiae Cathedralis debeat in primam diem liberam intra Tempus Paschale transferri, vel potius omitti?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae omnibusque sedulo perpensis, rescribere rata est:

Ad I. *Affirmative* iuxta Decreta alias edita, ac praesertim, num. 2591 *Neapolitana* 18 Octobris 1818 ad XII.

Ad II. *Affirmative.*

Ad III. *Negative.*

Ad IV. *Affirmative.*

Ad V. *Affirmative.*

Ad VI. *Affirmative.*

Ad VII. *Affirmative* iuxta Decretum num. 3157 *Mechlinien.* 31 Augusti 1867 ad XII, quaest. 1.

Ad VIII. Negative, nisi concessio praeceptive etiam pro Regularibus proprio Kalendario utentibus facta fuerit.

Ad IX. Negative, et festum Sanctissimi Redemptoris uti secundarium computatur iuxta Tabellam pro festis secundariis.

Ad X. Si festum Sanctissimi Sepulchri in Dominica 2 et 4 post Pascham impediatur, iuxta Rubricam peculiarem Breviarii Romano-Seraphici num. 118, transferri debet non tamen extra Tempus Paschale, et quoties impedimentum fuerit perpetuum, idem festum ex gratia fixe Dominica infra Octavam Ascensionis celebretur.

Atque ita rescripsit. Die 16 Februarii 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

VI.

I privilegii e le insegne dei Protonotarii apost., de' Prelati domestici di S. S. e dei Capitoli debbono essere conformi al Motu proprio Inter multiplices, *abrogati tutti gli altri, e fatta facoltà di ricorrere nei casi dubbii.*

Decretum — 14 Mar. 1906 — Evulgato Sanctissimi Domini Nostri Pii Papae X *Motu-Proprio* " Inter Multiplices „ die 21 februarii anno nuper elapso 1905, de protonotariis apostolicis, praelatis urbanis et caeteris qui nonnullis privilegiis praelatorum propriis fruuntur, complures variaeque quaestiones ac postulationes Sacrorum Rituum Con-

gregationi sunt propositae, circa privilegia ipsa et insignia praedictis Dignitatibus et Canonicorum coetibus aliisque de clero saeculari antea concessa. Quibus omnibus una cum relativis documentis ac testimoniis a speciali Commissione diligenti examine perpensis, et per infrascriptum Cardinalem S. R. Congregationi Pro-Praefectum fideliter eidem Sanctissimo Domino Nostro relatis, Sanctitas Sua, ut omnia vel praeveniri vel dirimi possint, et R.mi locorum Ordinarii normam ad dubia resolvenda possideant, per praesens Decretum quae sequuntur declarari iussit. Quoad insignia, pontificalium usum, aliaque quaecunque privilegia, praescriptiones in citato *Motu-Proprio* contentae debent integre atque adamussim servari; ita ut quae ipsis conformia sint, libere et licite retineantur; quae vero contraria extent, ea tanquam omnino abrogata habeantur, non obstantibus quibuscunque etiam speciali mentione dignis. Si autem dubia deinceps hac super re adhuc oriantur, illa Ordinarii locorum ad memoratam Commissionem penes S. R. C. peculiariter institutam deducant, quae, servatis dispositionibus in laudato *Motu Proprio* sancitis, suffragium suum queat proferre.

Die 14 Martii an. 1906.

A. Card. Tripepi, *S. R. C. Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *S. R. C. Secretarium.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulg. di 200 giorni per un' orazione alla SS. Vergine Addolorata.

Beatissimo Padre,

Il Comitato internazionale del solenne omaggio a Gesù Cristo Redentore e al suo Augusto Vicario, prostrato ai piedi del Vostro trono, implora umilmente la grazia che ai fedeli, i quali con cuore almeno contrito e devotamente reciteranno la seguente preghiera alla B. V. Addolorata in qualunque lingua tradotta, sia concessa indulgenza di 200 giorni, una volta al giorno, applicabile ancora alle sante anime del Purgatorio.

SANCTISSIMAE VIRGINI DOLOROSAE.

O Virgo et Mater sanctissima, cuius animam in divini Filii tui passione doloris gladius pertransivit, et quae in gloriosa eius resurrectione perennem triumphantis laetitiam percepisti; intercede nobis supplicibus tuis, ita san-

ctae Ecclesiae adversitatibus summique Pontificis doloribus consociari, ut optatis etiam consolationibus laetificari cum ipsis mereamur, in caritate et pace eiusdem Christi Domini nostri. Amen.

Ai fedeli, che reciteranno devotamente e con cuore almeno contrito questa preghiera tradotta in qualunque lingua, concediamo per una volta al giorno l' indulgenza di duecento giorni applicabile anche alle anime sante del Purgatorio.

Li 25 Gennaio 1906.

PIVS PP. X

Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic Secretariae S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria die 3 Februarii 1906.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

II.

Indulg. di 200 giorni per la giaculatoria: " Nostra Signora, liberatrice degli schiavi, pregate per noi. „

Beatissimo Padre,

Prostrato umilmente ai piedi della S. V. Leone Livignac Vescovo titolare di Pacando e Superiore generale della Società dei Missionarii di Africa (*Pères Blancs*), supplica instantemente di voler arricchire di qualche indulgenza l' invocazione seguente: *Nostra Signora, liberatrice degli schiavi, pregate per noi.* E ciò affine di ottener da Dio, per intercessione della SS. Vergine, che i poveri schiavi dell'Africa siano liberati dalla schiavitù del corpo, e soprattutto del peccato. Che ecc.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita utendo facultatibus a SS. D. N. Pio PP. X sibi tributis, omnibus ex utroque sexu Christifidelibus, qui corde saltem contriti ac devote praefatam iaculatoriam precem recitaverint, indulgentiam biscentum dierum, semel in die lucrandam, defunctis quoque applicabilem, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum Romae, e Secretaria S. C. eiusdem, die 31 Ianuarii 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*

Pro Secr. Ios. M. Can. Coselli, *Substit.*

S. Congregazione dell' Indice.

Condanna di alcuni libri.

Feria V, die 5 Aprilis 1906.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a *Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X* Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 5 Aprilis 1906, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera :

Paul Violet, L' Infaillibilité du Pape et le Syllabus. Étude historique et théologique. Besançon-Paris, 1904.

L. Laberthonnière, Essais de Philosophie religieuse. Paris, s. d. — Le Réalisme chrétien et l' Idéalisme grec. Paris, s. d.

Antonio Fogazzaro, Il Santo. Romanzo. Milano, 1905.

Nicolaus Jozzelli, Decreto S. Congregationis, edito die 12 Decembris 1905, quo liber ab eo conscriptus notatus et in Indicem librorum prohibitorum insertus est, laudabiliter se subiecit.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub pœnis in Indicem librorum vetitorum indictis.

Quibus *Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X* per me infrascriptum Secretarium relatis, *Sanctitas Sua* decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae die 5 Aprilis 1906.

Andreas Card. Steinhuber, *Praefectus.*
Fr. Thomas Esser, Ord. Praed., *a Secretis.*

Secreteria dei Brevi

Circa lo studio della Sacra Scrittura nei Seminarii.

PIVS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam.

Quoniam in re biblica tantum est hodie momenti, quantum fortasse nunquam antea, omnino necesse est, adolescentes clericos scientia Scripturarum imbui diligenter; ita nempe, ut non modo vim ratio-

nemque et doctrinam Bibliorum habeant ipsi perceptam et cognitam, sed etiam scite probeque possint et in divini verbi ministerio versari, et conscriptos Deo afflante libros ab oppugnationibus horum hominum defendere, qui quidquam divinitus traditum esse negant. Propterea in Litt. Encycl. *Providentissimus* recte decessor Noster illustris edixit: " Prima cura sit, ut in sacris Seminariis vel Academiis sic om- " nino tradantur divinae Litterae, quemadmodum et ipsius gravitas di- " sciplinae et temporum necessitas admonent. „ In eamdem autem rem haec Nos, quae magnopere videntur profutura, praescribimus:

I. Sacrae Scripturae praeceptio, in quoque Seminario impertienda, ista complectatur, oportet: primum, notiones de inspiratione praecipuas, canonem Bibliorum, textum primigenium potissimasque versiones, leges hermeneuticas: deinde historiam utriusque Testamenti; tum singulorum, pro cuiusque gravitate, Librorum analysim et exegesim.

II. Disciplinae biblicae curriculum in totidem annos partiendum est, quot annos debent alumni Ecclesiae intra Seminarii septa commorari ob sacrarum disciplinarum studia: ita ut, horum studiorum emenso spatio, quisque alumnus id curriculum integrum confecerit.

III. Magisteria Scripturae tradendae ita constituentur, quemadmodum cuiusque Seminarii conditio et facultates ferent: ubique tamen cavebitur, ut alumnis copia suppetat eas res percipiendi, quas ignorare sacerdoti non licet.

IV. Quum ex una parte fieri non possit, ut omnium Scripturarum accurata explicatio in schola detur, ex altera necesse sit omnes divinas Litteras sacerdoti esse aliquo pacto cognitas, praeceptoris erit, peculiares et proprios habere tractatus seu *introductiones* in singulos Libros, eorumque historicam auctoritatem, si res postulaverit, asserere, ac analysim tradere: qui tamen aliquanto plus, quam in ceteris, in eis Libris immorabitur ac Librorum partibus, quae graviores sunt.

V. Atque is ad Testamentum vetus quod attinet, fructum capiens ex iis rebus, quas recentiorum investigatio protulerit, seriem actarum rerum, quasque hebraeus populus cum aliis Orientalibus rationes habuit, edisseret; legem Moysi summatim exponet; potiora vaticinia explanabit.

VI. Praesertim curabit, ut in alumnis intelligentiam et studium Psalmorum, quos divino officio quotidie recitaturi sunt, excitet: nonnullosque Psalmos exempli causâ interpretando, monstrabit, quemadmodum ipsi alumni suapte industria reliquos interpretentur.

VII. Quod vero ad novum Testamentum, presse dilucideque docebit, quatuor Evangelia quas habeant singula proprias tamquam notas,

et quomodo authentica esse ostendantur; item totius evangelicae historiae complexionem, ac doctrinam in Epistolis ceterisque Libris comprehensam exponet.

VIII. Singularem quandam curam adhibebit in iis illustrandis utriusque Testamenti locis, qui ad fidem moresque christianos pertinent.

IX. Illud semper, maxime vero in novi Testamenti expositione meminerit, suis se praeceptis conformare eos, qui postea voce et exemplo vitae erudire ad sempiternam salutem populum debeant. Igitur inter docendum commonofacere discipulos studebit, quae sit optima via Evangelii praedicandi: eosque ex occasione ad exequenda diligenter Christi Domini et Apostolorum praescripta alliciet.

X. Alumni, qui meliorem de se spem facient, hebraeo sermone et graeco biblico, atque etiam, quoad eius fieri possit, aliqua alia lingua semitica, ut syriaca aut araba, erunt excolendi. " Sacrae Scripturae " magistris necesse est atque theologos addecet, eas linguas cogni- " tas habere, quibus libri canonici sunt primitus ab agiographis exa- " rati, easdemque optimum factu erit si colant alumni Ecclesiae, qui " praesertim ad academicos theologiae gradus aspirant. Atque etiam " curandum, ut omnibus in Academiis de ceteris item antiquis lin- " guis, maxime semiticis, sint magisteria. „ (Litt. Encycl. *Providentissimus*).

XI. In Seminariis quae iure gaudent academicos theologiae gradus conferendi, augeri praelectionum de Sacra Scriptura numerum; altiusque propterea generales specialesque pertractari quaestiones, ac biblicae vel archeologiae, vel geographiae, vel chronologiae, vel theologiae, itemque historiae exegesis plus temporis studiique tribui oportebit.

XII. Peculiaris diligentia in id insumenda erit, ut secundum leges a Commissione Biblica editas, delecti alumni ad academicos Sacrae Scripturae gradus comparentur: quod quidem ad idoneos divinarum Litterarum magistros Seminariis quaerendos non parum valebit.

XIII. Doctor Sacrae Scripturae tradendae sanctum habebit, numquam a communi doctrina ac Traditione Ecclesiae vel minimum discedere: utique, vera scientiae huius incrementa quaecumque recentiorum sollertia peperit, in rem suam convertet, sed temeraria novatorum commenta negliget: idem eas dumtaxat quaestiones tractandas suscipiet, quarum tractatio ad intelligentiam et defensionem Scripturarum conducat: denique rationem magisterii sui ad eas normas diriget, prudentiae plenas, quae Litteris Encyclicis *Providentissimus* continentur.

XIV. Alumni autem quod scholae praelectionibus ad hanc assequendam disciplinam deerit, privato labore suppleant oportet. Quum enim

particulatim omnem enarrare Scripturam magister prae angustiis temporis non possit, privatim ipsi, certo ad hanc rem constituto spatio in dies singulos, veteris novique Testamenti attentam lectionem continuabunt; in quo oprimum factu erit, breve aliquod adhiberi commentarium, quod opportune obscuriores locos illustrat, difficiliores explicet.

XV. Alumni in disciplina biblica, ut in ceteris theologiae, quantum nimirum e scholae praelectionibus profecerint, periculum subeant, antequam ex una in aliam classem promoveri et sacris ordinibus initiari possint.

XVI. Omnibus in Academiis quisque, candidatus ad academicos theologiae gradus, quibusdam de Scriptura quaestionibus, ad *introductionem* historicam et criticam, itemque ad exegesim pertinentibus, respondebit; satis se interpretationis gnarum ac hebraei sermonis graecique biblici scientem.

XVII. Hortandi erunt divinarum Litterarum studiosi, ut, praeter interpretes, bonos lectitent auctores, qui de rebus cum hac disciplina coniunctis tractant; ut de historia utriusque Testamenti, de vita Christi Domini, de Apostolorum, de itineribus et peregrinationibus Palaestinensibus: ex quibus facile locorum morumque biblicorum notitiam imbibent.

XVIII. Huius rei gratiâ, dabitur pro facultatibus opera, ut modica conficiatur in quoque Seminario bibliotheca, ubi volumina id genus alumnis in promptu sint.

Haec volumus et iubemus, contrariis quibusvis non obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris die XXVII Martii anno MDCCCCVI, Pontificatus Nostri tertio.

A. Card. Macchi

SS. D. N. PII DIV. PROV. PP. X
LITTERAE ENCYCLICAE

VEN. FRATRIBUS ARCHIEPISCOPO VARSAVIENSI
ATQUE EPISCOPIS PLOCENSI ET LUBLINENSI APUD POLONOS
DE SOCIETATE MARIAVITARUM DAMNATA

PIVS PP. X

VENERABILES FRATRES, SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Tribus circiter abhinc annis huic Apostolicae Sedi rite delatum est nonnullos dioecesium vestrarum, praesertim e iuniori clero, sacerdotes, consociationem quamdam pseudomonasticam, sub nomine " *Mariavitarum* „ seu " *sacerdotum mysticorum* „ absque ulla legitimorum Prae-

sulum licentia, instituisse, cuius sodales sensim a recta via debitaque Episcopis subiectione " quos Spiritus Sanctus posuit regere ecclesiam Dei „ deflectere et in suas evanescere cogitationes visi sunt.

Hi enim cuidam mulieri, quam sanctissimam, supernis donis mire cumulatam, plura divino lumine edoctam ac novissimis temporibus in perituri mundi salutem divinitus datam dictitabant, sese totos tanquam pietatis et conscientiae magistrae committere ab eiusque nutibus pendere haud veriti sunt.

Hinc, de praetenso Dei mandato, creberrima devotionis inter plebem exercitia (ceteroquin, si rite fiant, maxime commendanda) praecipue SS.mi Sacramenti adorationem ac frequentissimas communiones, proprio marte et indiscriminatim promovere ; quotquot autem e sacerdotibus aut Praesulibus de eiusdem feminae sanctitate divinaque electione tantisper dubios existimarent, vel *Mariavitarum*, quam vocant, consociationi minus amicos, eos criminationibus gravissimis impetere non dubitarunt, ita ut metus esset ne fideles haud pauci, misere decepti, a legitimis pastoribus recessuri forent.

Quapropter, de consilio Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Generalium Inquisitorum, decretum de memorata sacerdotum sodalitate omnino supprimenda, ac de communicatione quavis cum supra dicta muliere penitus abrumpenda, die 4 mensis Sept., an. 1904, prout Vobis notum est, edi mandavimus. At vero memorati sacerdotes, etsi documentum scripto dederint de sua erga Episcoporum auctoritatem subiectione, etsi forte cum eadem muliere necessitudines partim, ut asserunt, abruperint ; nihilominus ab incoepto molimine haudquaquam destiterunt, nec reprobatae suae consociationi sincero animo renuntiarunt ; adeo ut non solum adhortationes et inhibitiones vestras despexerint ; non solum, effronti quadam declaratione a pluribus ipsorum subscripta, communionem cum suis Episcopis respuerint ; non solum seductam plebem haud uno loco concitarint ut legitimos propellerent pastores ; sed etiam, perduellium more, Ecclesiam asseruerint a veritate iustitiaque defecisse, ac proinde a Spirito Sancto esse derelictam, sibique solis, sacerdotibus *Mariavitis*, divinitus datum esse populum fidelem veram pietatem edocere.

Nec satis. Paucis abhinc hebdomadibus, in Urbem venerunt duo ex huiusmodi sacerdotibus, alter Romanus Pròchniewski, alter Ioannes Kowalski quem Praepositum suum, vi cuiusdam delegationis memoratae mulieris, sodales omnes agnoscunt. Hi ambo, supplici libello, de expresso Domini Nostri Iesu Christi mandato, ut aiebant, conscripto, requirebant ut Supremus Ecclesiae Pastor, vel, ipsius nomine, Congregatio S. Officii documentum traderet his verbis expressum : " Mariam " Franciscam (id est praedictam mulierem) factam a Deo sanctis-

" simam, esse matrem misericordiae pro omnibus hominibus a Deo ad " salutem vocatis et electis hisce ultimis temporibus mundi ; omnibus " vero sacerdotibus Mariavitis esse a Deo praeceptum cultum SS.mi Sa- " cramenti et Beatissimae Virginis Mariae de Perpetuo Succursu, in to- " to orbe terrarum, propagare, sine ullis limitationibus neque a iure ec- " clesiastico, neque a legibus humanis, neque a consuetudinibus, ne- " que a quacumque potestate ecclesiastica vel humana.... „

Quibus ex verbis coniicere voluimus sacerdotes illos, non tam forte conscia superbia quam inscitia et fallaci rerum specie obcoecatos, sicut falsi illi prophetae de quibus Ezechiel ; " Vident vana et divinant " mendacium dicentes : Ait Dominus, cum Dominus non miserit eos ; " et perseveraverunt confirmare sermonem. Numquid non visionem " cassam vidistis, et divinationem mendacem locuti estis ? Et dicitis : " Ait Dominus ; cum ego non sim locutus „ (1). Hos igitur misericorditer exceptos adhortati sumus ut, posthabitis vanarum revelationum fallaciis, seipsos suaque opera salutifero Praesulum suorum regimini sincere subderent, et Christifideles ad tutam obedientiae ac reverentiae erga pastores suos viam reducere festinarent ; ac denique Sedis Apostolicae aliorumque, ad quos pertinet, vigilantiae curam remitterent eas confirmandi devotionis consuetudines quae, pluribus in paroeciis dioecesium vestrarum, Venerabiles Fratres, vitae christianae plenius fovendae viderentur aptiores, et vicissim eos, si qui forte essent, sacerdotes corrigendi, qui pietatis exercitia et devotionis formas in Ecclesia probatas detrectare vel parvipendere reperti forent. Haud sine animi solatio conspeximus eos, paterna Nostra benignitate commotos, ad pedes procumbere obtestarique firmam voluntatem votis Nostris filiorum devotione obsequendi. Deinde iidem scripto (2) declarationem Nobis porrigendam curarunt, quae spem augebat fore ut decepti hi filii sincero animo praeteritas ludificationes abiicere ad rectumque tramitem vellent redire :

" Nos semper (en verba) ad voluntatem Dei adimplendam, quae mo- " do per Vicarium Eius tam clare nobis patuit, parati, sincerrime et " laetissimo animo revocamus hanc nostram epistolam, quam die 1 " Febr. a. c. ad Archiepiscopum Varsavien. dedimus, et in qua decla- " ravimus nos separari ab Eo. Insuper sincerrime et cum gaudio maxi- " mo profitemur nos semper cum Episcopis nostris, in specie autem " cum Episcopo Varsaviensi, unitos esse volumus, quoadusque San- " ctitas Vestra id nobis iubebit. Praeterea, cum nos nomine omnium " Mariavitarum modo agamus, hanc nostram professionem omnimodae

(1) Ezechiel, XIII, 6, 7.
(2) Die 20 Febr. an. curr.

" obedientiae et subiectionis, nomine omnium non solum Mariavitarum
" sed universi coetus Adoratorum SS.mi Sacramenti, facimus. Specia-
" liter autem facimus hanc professionem nomine Mariavitarum Plo-
" censium qui propter causam eamdem, uti Mariavitae Varsavienses,
" suo Episcopo declarationem porrexerunt se ab Eo separari. Ideo
" omnes sine exceptione ad pedes Sanctitatis Vestrae provoluti, iterum
" iterumque amorem nostrum et obedientiam erga Sanctam sedem
" et specialissimo modo erga Vestram Sanctitatem profitentes, humil-
" lime veniam petimus, si quid a nobis vel propter nos paterno cordi
" Vestro dolorem attulerit. Denique declaramus nos statim omnibus
" viribus adlaboraturos ut pax populi cum Episcopis quamprimum
" restituatur. Immo affirmare etiam possumus pacem hanc revera bre-
" vi secuturam. "

Quapropter periucundum Nobis erat sperare hosce filios Nostros benigne condonatos, vix in Poloniam reversos, operam daturos, ut ea quae promiserant, re quamprimum praestarent. Atque idcirco Vos, Venerabiles Fratres, festine voluimus admonitos, ut eosdem eorumque socios, plenam auctoritati vestrae subiectionem profitentes, pari misericordia exciperetis et in pristinam, si facta promissis convenirent, conditionem pro muneribus sacerdotalibus exercendis ad iuris tramitem, restitueretis.

At spem fefellit eventus; nuperis enim documentis rescivimus eos mentem suam mendacibus revelationibus rursus aperuisse, et in Poloniam receptos non solum obsequii ac subiectionis testimonium quod polliciti fuerant, nondum Vobis, Venerabiles Fratres, exhibuisse, sed etiam ad socios et plebem quamdam dedisse epistolam, veritati ac genuinae obedientiae minime consentaneam.

Verumtamen inanis est asseveratio fidelitatis erga Christi Vicarium ab iis edita, qui re non desistunt suorum Antistitum auctoritatem infringere. Etenim " ex Episcopis constat pars Ecclesiae longe augustissima,
" (prout legitur in epistola diei 17 mensis Decembris 1888 s. m.
" Leonis XIII Decessoris Nostri ad Turonensem Archiepiscopum) quae
" nimirum docet ac regit homines iure divino; ob eamque rem qui-
" cumque eis resistat, vel dicto audiens esse pertinaciter recuset, ille
" ab Ecclesia longius recedit..... Contra, inquirere in acta Episcopo-
" rum, eaque redarguere, nullo modo attinet ad privatos; verum ad
" eos dumtaxat attinet, qui sacro in ordine illis potestate antecedunt,
" praecipue ad pontificem Maximum quippe cui Christus non agnos
" modo sed oves, quotquot ubique sunt, ad pascendum commiserit.
" Ut summum, in gravi aliqua conquerendi materia, concessum est
" rem totam ad Pontificem Romanum deferre; id tamen caute modera-
" teque, quemadmodum studium suadet communis boni, non clamitan-

" do aut obiurgando, quibus modis dissidia verius offensionesque gi-
" gnuntur, aut certe augentur. „

Inanis pariter et subdola sacerdotis Ioannis Kolwaski ad socios erroris adhortatio de pace restituenda, si contra legitimos pastores blaterationes ac rebellionum fomenta perdurent atque audaces mandatorum episcopalium violationes.

Quamobrem, ne Christifideles et quotquot ex sic dictis *Mariavitis* sacerdotibus in bona fide perstiterunt, ludificationibus memoratae mulieris ac sacerdotis Ioannis Kowalski diutius decipiantur, decretum iterum confirmamus, quo *Mariavitarum* consociatio, illegitimo irritoque consilio inita, omnino supprimitur, eamque suppressam reprobatamque declaramus, firma manente prohibitione, ne qui e sacerdotibus, eo tantum excepto quem Plocensis Episcopus, pro sua prudentia, confessarium deputaverit, ad mulierem quam diximus, quovis praetextu accedere aut eam excipere audeant.

Vos autem, venerabiles Fratres, vehementer hortamur, ut sacerdotes errantes, statim ac sincere resipuerint, paterna charitate amplectamini, eosque rite probatos ad munia sacerdotalia, ductu vestro, denuo obeunda vocare non renuatis. Quod si, spretis adhortationibus vestris in sua contumacia perseveraverint, — quod Deus avertat — muneris erit Nostri severius in eos animadvertendi. Christi vero fideles, nunc ignoscenda ludificatione deceptos, in rectam reducere viam studeatis; atque in dioecesibus vestris christianae pietatis exercitia, multiplicibus Sedis Apostolicae documentis iamdiu recenterque comprobata, eo alacrius foveatis quo liberius nunc, Deo dante, apud vos ministerium suum sacerdotes exercere fidelesque antiquae pietatis exempla aemulari valent.

Interea, caelestium beneficiorum auspicem, paternaeque nostrae benevolentiae testem, vobis, Venerabiles Fratres, et clero populoque universo, vestrae fidei vigilantiaeque commisso, Apostolicam Benedictionem peramanter in Domino impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum, die V Aprilis MDCCCCVI, Pontificatus Nostri anno tertio.

PIVS PP. X

DEL FALSO MISTICISMO

CAPO II.

DELL' AMOR PURO DI MONS. DI FÉNELON

(Cont. v. pag. 30-34 di questo Vol.)

PROPOSIZIONE XV.

Meditatio constat discursivis actibus, qui a se invicem facile distinguuntur. Ista compositio actuum discursivorum et flexorum est propria exercitatio amoris interessati.

Qui si fa un passo innanzi nella perfezione Feneloniana. Si dice che nello stato di carità pura vuolsi escludere ogni meditazione che importi discorso o riflessione, la quale è proprio degl' imperfetti, che hanno amore interessato.

Questa proposizione fu detta: *ad minus periculosa et temeraria, sanctorum Mysticorum praxi contraria.*

E noi aggiungiamo che ha molta rassomiglianza colla dottrina del Molinos, specie nella prop. 7.ª che dice: " Non debet anima cogitare de punitione, nec de inferno, nec de morte, nec de aeternitate „; e nella 12.ª: " Qui suum liberum arbitrium Deo donavit, de nulla se debet curam habere, nec de inferno, nec de paradiso. „

E si confuta colle medesime ragioni, onde si dimostrò la falsità delle memorate proposizioni del Molinos. Ricordiamone alcune.

Nelle sacre Lettere s' inculca vivamente l' esercizio della meditazione come necessaria a tutti, siano imperfetti, siano perfetti. Così nei Salmi, parlandosi degli uomini perfetti (Ps. I, 2): " In lege Domini voluntas eius, et in lege eius meditabitur die ac nocte. „ — (Ps. XXXVIII, 4): " In meditatione mea exardescet ignis. „ — (Ps. CXVIII, 47): " Meditabar in mandatis tuis. „

Basta poi leggere ciò che ne hanno scritto i Santi DD., come S. Agostino, S. Bernardo, S. Bonaventura, S. Francesco di Sales, per convincersi di tale necessità pei perfetti come per gl' imperfetti.

Ed anche per coloro che hanno il dono della contemplazione (non necessario alla perfezione cristiana) (1) si consiglia la meditazione

(1) Ecco come magistralmente insegna su questo punto S.ª Teresa, che dovrebbe bene intendersi da tutti coloro, anche dei nostri tempi, che credono necessaria la contemplazione alla perfezione cristiana, e dicono che tutti possono conseguirla *(Itinerar. della Perfez.* cap. 17): " È cosa che grandemente importa l' intendere che il Signore non guida tutti per un cammino;

delle verità eterne; giacchè la contemplazione non è continua, ma solo per qualche spazio di tempo: per tutto il resto può rendersi necessaria la meditazione. Si ascolti S. Giovanni della Croce (*Salita al Monte Carm.* lib. 2, cap. 32): " Fuori del tempo, in cui Dio comunica la contemplazione, l' anima in tutti i suoi esercizii, atti ed opere si deve valere delle memorie e delle buone meditazioni, nella maniera che le recheranno maggior divozione e profitto. „

Si suole qui obbiettare il testo di S. Tommaso (Ad Philipp. c. 1., v. 22 et 24): " Duplex est dilectio Dei; concupiscentiae scilicet, qua homo vult frui Deo et delectari de ipso, et hoc est bonum hominis; et dilectio amicitiae, qua homo praeponit honorem Dei, etiam huic dilectioni, qua fruitur Deo, et haec perfecta charitas. „ Donde si vuol dedurre che la meditazione delle cose celesti è buona solo per la carità perfetta che riguarda direttamente l' onor di Dio.

Rispondiamo: 1.° La carità perfetta, o l' amore di benevolenza, non deve escludere la carità imperfetta o l' amore di concupiscenza; altrimenti escluderebbe la speranza cristiana, che è di precetto: S. Tommaso questo non dice in nessun luogo. — 2.° Perchè l' uomo possa godere di Dio, fa d' uopo che colla meditazione consideri le sue divine eccellenze e la sua bontà: dunque anche per la carità perfetta occorre la meditazione. — 3.° È vero che l' uomo quando *fruitur Deo* per mezzo della contemplazione passiva e soprannaturale, non ha bisogno di meditazione attiva; ma, come s' è visto, la contemplazione non è continua, e quando cessa, può essere necessaria la meditazione attiva.

La falsità perciò di questa proposizione è fuori di ogni dubbio.

Proposizione XVI.

Datur status contemplationis adeo sublimis, adeoque perfectae, ut fiat habitualis; ita ut quoties anima actu orat, sua oratio sit contemplativa, non discursiva. Tunc non amplius indiget redire ad meditationem eiusque actus methodicos.

L' Autore pone qui uno stato di contemplazione sublime e perfetta

---

e per avventura quegli, a cui pare di stare più basso, sta negli occhi di Dio in più alto luogo. Sicchè, non perchè tutte in questo monastero attendono all'orazione, hanno da esser tutte contemplative. Questo è impossibile; e gran consolazione sarà, per chi non è, il capire tal verità. Questa è cosa data da Dio; e poichè non è necessaria alla salute, nè la domanda egli per contraccambio, non pensi neppure veruna di domandargliela; nè per ciò ella lascerà di essere molto perfetta, se fa quello che è detto (l' esercizio cioè della meditazione e delle virtù); anzi potrà essere che abbia assai più di merito; perchè opera con sua maggior fatica, e la guida il Signore come forte, e le tiene serbato tutto quello che non gode qui. „

ed abituale all' anima, e dice che, giunta un' anima a tale stato, la sua orazione è contemplativa, non discorsiva ; cioè non ha bisogno di meditazione delle eterne verità, bastandole solo la contemplazione passiva di Dio.

Questa proposizione fu detta *ad minus periculosa et temeraria, sanctorum Mysticorum praxi contraria.*

L' errore sta nell' ammettere uno stato di contemplazione mistica abituale, da non aver bisogno di altro esercizio, con che si accosta alla propos. 23 di Molinos, che insegnava la comtemplazione attiva, ossia acquisita, ottenersi dall' anima permanentemente. Vi è differenza solo da che Molinos attribuisce quest' abito alla contemplazione da lui detta acquisita, e Fénelon l' attribuisce alla vera contemplazione infusa.

Il detto errore si confuta dalla ragione, dalla esperienza e dall' autorità dei Dottori.

Dalla ragione. Imperocchè lo stato di contemplazione infusa e soprannaturale è un tratto della benignità di Dio, il quale talvolta vuol consolare i suoi servi viatori con qualche saggio della dolcezza e del godimento di sè. Ma questo non è che un saggio di breve durata. Imperocchè se dovesse durare per tutta la vita, cangerebbe quasi la vita di viatore in quella di comprensore, colla sola differenza che in questa Dio si dà a vedere svelatamente, in quella sotto qualche velo o caligine. Ciò sarebbe un perturbare l' ordine di provvidenza, posto da Dio medesimo.

Dalla esperienza. Imperocchè, leggendo le vite dei santi che furono elevati a cotal grado di perfezione mistica, non se ne troverà nessuno che sia stato abitualmente assorto nella contemplazione passiva, da non aver avuto il tempo di pensare alle cose di questa vita e di considerarsi veramente viatore con tentazioni e con dolori, e spesso ancora con aridità sconfortanti.

Dall'autorità de'Dottori. S. Gregorio apertamente dice (*Moral.* lib. 5, c. 23): " Nec enim in suavitate contemplationis intimae diu mens figitur ; quia ad semetipsam immensitate luminis reverberata revocatur. „ — Ed altrove lo stesso S. Dottore (Hom. 14 in Ezechiel.): " Et aliquando quidem (anima) vincit, et reluctantes tenebras suae caecitatis exsuperat, ut de incircumscripto lumine quiddam furtim et tenuiter attingat. Sed tamen ad semetipsam protinus reverberata revertitur, atque ab ea luce, ad quam respirando transiit, ad sua caecitatis tenebras suspirando atque lamentando redit. „

S. Bernardo insegna lo stesso, e ne allega le ragioni (*Scala Claustr.* cap. 8): " Tibi venit, tibi et recedit. Venit ad consolationem, recedit ad cautelam, ne magnitudo consolationis extollat te ; ne, si semper

apud te sit sponsus, incipias contemnere sodales et hanc continuam visitationem non iam gratiae attribuas, sed naturae..... Praeterea si nunquam deesset hic consolatio (quae respectu futurae gloriae, quae revelabitur in nobis est ex parte) putaremus forte hic habere manentem civitatem et minus inquireremus futura. „

S.ª Teresa perciò scriveva (*Vita*, cap. 18) : " Notisi questo che, a mio parere, per lungo che sia lo spazio di starsi l' anima in questa sospensione di tutte le potenze, è però molto breve. „ — E il santo suo discepolo S. Giovanni della Croce (*Ascens. al Monte Carm.* lib. 2, cap. 5): " In questa vita non abbiamo nè si può avere unione permanente nelle potenze, ma solamente passeggiera e transeunte. „

Ciò che i Dottori ed i Mistici dicono del lume celeste e incircoscritto, della venuta divina, della sospensione di tutte le potenze, dell' unione con Dio, si appartiene alla contemplazione infusa, la quale perciò non è se non passeggiera ed instabile (1).

Fuori di questi momenti di contemplazione infusa, l' anima ha bisogno di esercitarsi nella vera meditazione; e però è falsa la proposizione Feneloniana.

(continua)

CONSULTAZIONI

II.

Se valga in coscienza la prescrizione civile biennale di una cosa perduta o rubata.

Il Codice civile italiano, all' art. 2146, stabilisce: " L' azione del proprietario o possessore della cosa mobile, per riavere la cosa derubata o smarrita..., si prescrive nel termine di due anni.„—Si chiede: Può valere in coscienza questa prescrizione civile biennale sulle cose derubate o smarrite? E che dire se queste cose fossero sacre?

Trattasi qui di una legge notevolissima, con coi s' impedisce al legittimo padrone di richiedere la cosa propria che fu rubata o smarrita quando gli si eccepisca la prescrizione assai corta di due anni.

I Teologi, generalmente, parlando della prescrizione delle cose mo-

(1) Anche nel matrimonio spirituale, ossia mistico, dove la unione di Dio con l' anima è permanente, la contemplazione è ad intervalli. — Si dice *permanente* l' unione divina in quello stato, perchè non si perde con purgazioni passive, come negli altri gradi di unione.

bili, richiedono un triennio col titolo e colla buona fede. Così S. Alfonso L. III, n, 506; Reiffenstuel L. II, n. 143 etc. E lo dimostrano dal diritto romano *l. un. c. de usucap. transformand.* et *§ 1 Instit. de usucap.* In quest' ultimo luogo infatti, cioè nelle Istituzioni, facendosi menzione della buona fede e del giusto titolo, dopo detto : " Iure civili constitutum fuerat, ut qui bona fide ab eo qui dominus non erat, cum crederet eum dominum esse, rem emerit, vel ex donatione aliave quavis iusta causa acceperit etc. „ — si soggiunge : " Cautum est ut res quidem mobiles per triennium, immobiles vero per longi temporis possessionem (idest, inter praesentes decennio, inter absentes viginti annis) usucapiantur. „

Ma questa è ordinazione dell' antico diritto romano , che ora non vige più. Perciò il D' Annibale non ne fa menzione alcuna nella sua *Summula.* Vero è che il De Angelis L. II, tit. 26, § 6 cita il can. *Placuit,* 25, § *quas actiones,* caus. 16, q. 3, anche pel triennio della prescrizione di cose mobili ; ma in detto canone non si parla di ciò. Può dunque conchiudersi che la dottrina degli antichi TT. sulla prescrizione triennale delle cose mobili non ha più luogo oggidì.

Resta ora su tale prescrizione, ciò che stabiliscono i codici civili novissimi, dai quali vuolsi supplire ciò che manca alla legislazione canonica ed a questa non si oppone.

Del codice civile italiano si è detto sopra. Il codice civile francese, all' art. 2279, riconosce per le cose rubate o perdute la prescrizione triennale : " Colui che ha perduto, ivi sta detto, o al quale viene involata una cosa, può rivendicarla durante tre anni a contare dal giorno della perdita o della involazione contro colui nelle mani del quale la cosa si trova, salvo a questo il ricorso contro colui dal quale l' ha avuta. „ La prescrizione triennale del codice francese o biennale del codice italiano sulle cose rubate o perdute vale ancora in coscienza?

Innanzi tutto è da vedere se vi ha la buona fede. I detti codici non si preoccupano di ciò. Ma in fatto di prescrizioni, condizione essenzialissima per la coscienza è la buona fede. Così tutti i TT. Il De Lugo *(De Iust.* Disp. 7, n. 4) lo dimostra dal Concilio Lateranese, il quale dichiara: " Unde oportet, ut qui praescribit in nulla temporis parte habeat rei alienae conscientiam. „ Da qui derivano i DD. che il ladro non può mai prescrivere sulla cosa da lui rubata, perchè non può ammettersi in lui la buona fede.

Ma la buona fede può aversi per le cose ritrovate, e da altri perdute ? — Chi ritrova una cosa altrui è in obbligo di far diligenza per scoprire il padrone ; se non fa questa diligenza, non può far sua quella cosa. Fatta poi la diligenza, taluni ammettono che possa ritenerla, come cosa *nullius ;* altri negano, per la ragione opposta. Amendue le

opinioni sono probabili. E però chi voglia stare alla prima opinione, quando non ci sia speranza che il padrone comparisca fra gli anni atti a prescrivere, tale prescrizione può anche valere in coscienza. Così il Gury *(Comp. T. Mor.* Vol. I, n. 586 *Resp. 2.°)*: " An vero primus possessor rei inventae dici possit bonæ fidei, praemissa debita diligentia, ad dominum inveniendum, et ita praescribere, controvertitur. Affirmandum autem videtur; quia si spectatis circumstantiis, adhibitaque debita diligentia, dominus inveniri nequeat, nec affulgeat spes ulla eum inveniendi, hic rei dominio ita excidit, ut res nullius esse censeatur atque adeo primi occupantis fiat. Inventor igitur in eo casu incipere potest rei possessionem cum animo eam retinendi ut propriam. „ E cita Elbel, n. 175 e 175 e Sporer, *de inventione*, n. 187.

Fin qui abbiamo considerato la prescrizione biennale o triennale delle cose rubate o perdute in chi le abbia involate o trovate. Che è da dire della detta prescrizione in chi abbia avute le dette cose in buona fede o per donazione o per vendita o per altro qualsiasi titolo dalle mani del ladro o dell' inventore?

Chi abbia avuto in buona fede e per qual si voglia titolo una cosa trovata dalle mani dell' inventore, è certo che gli può valere in coscienza la prescrizione biennale o triennale. Non vi è nessuna ragione di dubitarne. Così il Gury *l. c.* e così anche altri.

Ma che è da dire di chi abbia avuto in buona fede dalle mani del ladro una cosa rubata? Il Gury a costui consente la detta prescrizione *l. c. Resp. 1.°* — Il Ballerini però oppone due ragioni: la prima è che la cosa rubata, per diritto comune, non può prescriversi — la seconda è che gli articoli dei citati codici non possono trasferire il dominio perchè non esigono la buona fede, nè alcun titolo, tranne il possesso. Esaminiamo queste due ragioni.

Quanto alla prima, che cioè la cosa rubata per diritto comune non può mai prescriversi, di qual diritto si parla? Non di altro che del romano antico, del quale così dice il Reiffenstuel *l. c.* n. 154: " Ab usucapione triennali excipiuntur res vitiosae, idest furtivae, vel vi possessae. Tales enim non possunt triennio usucapi: non tantum a fure ipsomet vel per vim possidente (nam his alia ratione usucapio non competit quia scilicet mala fide possident) sed nec a quocumque alio tertio, quamvis eas bona fide fure, vel ab aliis emerit, aut quocumque alio titulo ecceperit, *text. clar. § Furtivae. Inst. de usucap.* „— Ma ora chi non sa che il diritto romano, se forma una regola sicura d' interpretazione del diritto vigente, pur non vige di per sè? Ora fa d' uopo stare al diritto canonico, e in quello che manca a questo diritto supplirlo col diritto novissimo delle varie nazioni, anche nelle cose ecclesiastiche. Nel caso adunque, non trovandosi nel codice vi-

gente divieto alcuno per la prescrizione della cose rubate, questo divieto non ha luogo. Nè vale il dire che nel caso la prescrizione del diritto romano è consentanea al diritto di natura, e però ha forza anche da questo diritto. È consentanea, è vero, al diritto di natura; ma non è prescritta chiaramente da esso, non essendo questo caso una conseguenza immediata del precetto naturale di *non rubare*. La legge civile poi pel bene comune, cioè per la sicurezza delle contrattazioni e per l'agevolazione del commercio, può ben trasferire, in virtù della prescrizione, il dominio da uno ad un altro.

Esaminiamo ora la seconda ragione del Ballerini, con cui non consente che in coscienza possa eccepire la prescrizione che in buona fede riceve una cosa rubata. Essa è che la legge *uti sonat* ha delle cose ingiuste anche per diritto di natura; e però non può trasferire il dominio. Le cose ingiuste sono che essa non esige la buona fede, nè alcun titolo, tranne solo il possesso. Queste due cose si riducono per lo più ad una: alla mancanza della buona fede; giacchè solo forse a chi non ha la buona fede manca il titolo, come al ladro.— Ma non perchè una legge ha qualche lato ingiusto, dovrà bollarsi tutta per ingiusta, sì da essere destituita di alcuno valore. Se la legge può in parte osservarsi senza ingiustizia, per questa parte non è ingiusta e non è priva della sua forza. Ne abbiamo un esempio cospicuo nella materia stessa di che trattiamo. Tutti i TT. ammettono che, in rispetto alla prescrizione, può starsi al disposto della legge civile, dalla quale solamente quella ottiene il suo valore. Ora in moltissimi casi di prescrizione la legge civile non fa salva la buona fede, la quale sarà condizione necessaria per la coscienza, non pel foro esterno.

Noi perciò ci sottoscriviamo in tutto allo insegnamento del Gury, il quale alla domanda *l. c.*: " An valeant in conscientia praescriptiones trium annorum pro rebus mobilibus furtivis et inventis, ut fert ius gallicum ? „ — risponde: " Quoad res furtivas. 1.° Fur, seu possessor malae fidei, nunquam praescribere potest etiamsi lapsu temporis oblitus fuerit, se rem iniuste accepisse, cum possessionem mala fide inceperit. 2.° Emptor autem aut donatarius, qui rem bona fide a fure accepit, praescribere potest, si adsint ceterae conditiones ad praescribendum requisitae. „

Possiamo adunque conchiudere che, tranne il ladro e l'inventore di una cosa perduta che non abbia fatta la debita diligenza, tutti coloro che posseggono cose rubate o smarrite, in buona fede, da due anni in Italia e da tre anni in Francia, possono bene eccepire, anche in coscienza, la prescrizione.

E questa dottrina è stata testè riconosciuta dalla S. C. dei VV. e RR., la quale nei generali comizii del dì 12 gennaio 1906 diè ragione alla

Curia di Agen (che eccepiva la prescrizione triennale del codice francese) per aver ricevuto in buona fede da molti anni alcune cedole di rendita per titolo di restituzione dall' Arcivescovo di Alby ora defunto, che poi si seppero di pertinenza della Cassa dei preti poveri ed infermi di Alby che per altro non era un ente ecclesiastico, perchè non fondato canonicamente. (V. *Mon. Eccl.* a pag. 4 di questo Vol.).

Ma che dire se trattisi di qualche cosa mobile appartenente ad ente ecclesiastico? Può valere la detta prescrizione? — Ecco come insegna S. Alfonso (L. III, n. 310): " Dubitatur utrum res mobiles ecclesiarum etiam triennio praescribantur. Affirmant Bonacina, Lessius cum Laymann et aliis pluribus apud Anacletum. Negant vero Ostiensis, Panormitanus cum Anacl., eo quod, ut isti dicunt, concessio locis piis facta a iure canonico ut non praescribantur eorum bona nisi spatio 40 annorum non distinguit mobilia ab immolibus. Utraque est satis probabilis. „

Ciò che S. Alfonso dice della prescrizione triennale del diritto antico romano, possiamo anche noi dire della prescrizione biennale o triennale dei codici novissimi, suffragando la ragione medesima. È perciò a bastanza probabile la sentenza che ammette le prefate prescrizioni anche pei beni mobili ecclesiastici.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

1.

Circa l' interesse nel mutuo nelle condizioni presenti.

Può sostenersi oggidì, come regola sicura, l' interesse del 5 °/₀ nel mutuo, non tenuto presente nessun altro dei titoli ammessi dai Teologi? — La ragione del dubbio si è che l' interesse legale dal 5 °/₀ è sceso al 4 °/₀.

È vero che l' interesse legale in Italia, in virtù della legge 22 giugno 1905, il cui tenore diamo a pag. 90 di questo fascicolo, " è determinato nel quattro per cento in materia civile e nel cinque per cento in materia commerciale. „ — Or i TT. generalmente ammettono, e la S. Sede non si è pronunziata contraria, che, a prescindere da qualsivoglia altro titolo, si può stare benissimo in coscienza al titolo legale; giacchè il supremo legislatore, pel bene comune, può giustamente fissare un equo interesse a vantaggio dei creditori.

Stante adunque la citata legge recente, chi voglia avvalersi dell' interesse legale, non può più pretendere il 5 °/₀ in materia civile ed il 6 °/₀ in materia commerciale, ma deve contentarsi del 4 °/₀ per la prima e del 5 °/₀ per la seconda.

Neanco può assumersi, come in antico, un interesse maggiore del detto aggio in rispetto ai fondi pubblici in cui potrebbesi collocare il danaro, giacchè i fondi pubblici, quasi tutti, non rendono oggidì più del 4 °/₀. E perciò non hanno più luogo quelle dichiarazioni della S. Sede che permettevano assolutamente un interesse nel mutuo, maggiore del legale, e pari al reddito dei fondi pubblici.

Oggidì se vuolsi un interesse nel mutuo maggiore del legale, occorre qualche altro titolo estrinseco, come quello del lucro cessante, del danno emergente, del pericolo di perdere la sorte, e di una moderata pena convenzionale (V. nostre Consultaz. Mor. Cons. XIII, pag. 78 sq. ed. II).

Dimostrammo altrove (*Consultaz. Mor.*, Cons. LXV, pag. 293 sq., ed. II) che il titolo del pericolo sulla sorte oggidì si è reso più valido e più ragionevole, stante la generale corruzione di idee e di costumi, e stante la eccessiva moltitudine dei fallimenti colpevoli e incolpevoli, sconosciuti per lo addietro, che mette in serio pericolo qualsivoglia mutuo di danaro. Crediamo perciò che questo titolo abbia conservato e forse accresciuto il suo valore e la sua ragionevolezza, non ostante l' aumento del danaro e la diminuzione d' interesse nei fondi pubblici.

Dimostrammo altresì (*l. c.* p. 302 sq.) che può seguirsi in coscienza l' uso di ciascun luogo, tenuto dalle persone probe nelle convenzioni sull' interesse, nel quale uso concorrono sempre uno o più titoli estrinseci. La S. Sede in non pochi responsi ha dato ad intendere che si può stare in coscienza *alla pratica comune osservata dagli uomini di timorata coscienza;* e fa meraviglia come i TT. generalmente non facciano menzione di questa norma che sarebbe la più ragionevole e sicura. Di ciò discorremmo a lungo nel luogo citato.

Sono queste adunque le norme che vogliono tenersi presenti oggidì sull' interesse nel mutuo, nelle mutate condizioni de' tempi nostri.

QUESITI

con brevissime risposte

9. *Se ad un municipio sia necessaria la buona fede per avvalersi della prescrizione.*

D. Un municipio può cancellare dal suo bilancio le prestazioni dovute ad altri e prescritte, che sa di non aver pagate?

R. Nel codice civile vi hanno alcune prescrizioni che richiedono la buona fede, ed altre che non la richiedono (come nelle prestazioni annuali ecc.). Per diritto canonico però ed in coscienza la buona fede si richiede sempre, per la ragione che *quod non est ex fide peccatum est.* E la si richiede non solo nelle private persone, ma anche nei corpi morali, come nei municipii. Si ascolti D' Annibale (*Summ. Th. Mor.* Vol. II, n. 140, nota 8): " Porro bona fides requiritur etiam in personis moralibus, quae habent corpus collegii: lex non distinguit. „ Anzi per questi corpi morali, trattandosi di prescrizioni che richiedono per legge civile la buona fede, basta che il primo sindaco non l' abbia avuta, perchè i successori, benchè ignari, non possano eccepire la prescrizione. Così segue a dire il D' Annibale, *l. c.*: " Et si hi quibus costant, vel sindicus qui res carum administrat, ab initio fuerint in male fide, quia collegium semper idem esse intelligitur, quoad lex civilis bonam fidem desiderat, non proderit bona fides eorum loco succedentium. Voet, 41, 3, 8. „

10. *Di un camposanto affidato a Religiosi.*

D. Il municipio di B. ha affidato ad un frate la custodia del camposanto, col titolo di cappellano della chiesa ivi annessa. La chiesa deve considerarsi esente dalla giurisdizione dell' Ordinario?

R. Deve considerarsi esente se la detta chiesa apparteneva all' Ordine regolare prima della soppressione, e se il frate vi sta colla dipendenza dai superiori dell' Ordine. In caso opposto non sarà esente, salvo se la chiesa sia stata donata all' Ordine e questo ne abbia preso possesso colla venia del Vescovo e della Santa Sede (Vedi *Mon. Eccl.* Vol XVII, p, 180).

11. *Se il beneficio rinunziato o permutato si possa conferire fra sei mesi.*

D. Nel Vol. XVII. pag. 418 del *Monit. Eccles.* si dimostra che i beneficii, vacati per rinunzia o per permuta, non sono soggetti alle riserve dei mesi apostolici. Fra quanto tempo si dovranno conferire codesti beneficii? Può farsene la collazione dal Vescovo fra sei mesi?

R. I beneficii rinunziati o permutati è vero che non sono soggetti alle riserve dei mesi apostolici; vanno però soggetti alla speciale procedura prescritta dalla Costit. di Gregorio XIII *Humano vix iudicio* del 7 genn. 1584. E la speciale procedura è soprattutto in ciò che dovrà farsi la pubblicazione di cotali beneficii nella forma ivi indicata (v. Mon. Eccl. Vol. VIII, P. I, p. 265), ed il beneficio rinunziato o permutato dovrà conferirsi fra un mese. Ecco le parole della cit. Costit. § 7: " De beneficiis autem, quae deinceps

in manibus Ordinariorum collatorum... resignari, etiam ex causa permutationis contigerit, ipsi intra mensem negocium universum admissionis vel reiectionis resignationis huiusmodi et, si per eos facienda erit, provisionis resignati beneficii iuxta apostolicas et alias cononicas sanctiones omnino absolvant. Et qui sic provisus fuerit, intra tres menses a die sibi factae provisionis, illam publicet. „ — Fra un mese adunque, (non già fra sei mesi) il beneficio resignato o permutato deve conferirsi dal Vescovo (v. Riganti in Reg. XIX Canc. n. 209 et 212).

12. *Circa la distanza fra l' antica chiesa distrutta e la nuova chiesa riedificata, per le indulgenze.*

D. In B., demolita un' antica chiesa, se n'è edificata un' altra in luogo più adatto, ma lontano dalla prima circa un chilometro. Le indulgenze locali e la *Via crucis* esistenti nella prima competono pure alla seconda?

R. È regola generale che le indulgenze locali, come quelle delle confraternite, esistenti in una chiesa, quando questa venga demolita e se n' edifichi un' altra dello stesso titolo, *fere in loco ubi prima existebat*, le indulgenze competono anche alla nuova. Così la S. C. delle indulg. *in Leodien.* 9 aug. 1843 ad 1: " An cesset indulgentia Confraternitatis SS. Rosarii vel aliae indulgentiae, si nova aedificetur ecclesia fere in loco ubi vetus existebat? — Resp.: Negative, dummodo sub eodem titulo aedificetur. „

Lo stesso deve dirsi degli altari privilegiati, giusta il decreto della stessa S. C. *in Murana* 16 sept. 1723: " An privilegium maneat, non obstante quod altare sub eadem invocatione de novo aedificatum fuerit in alio quidem loco sed in eadem ecclesia (nova in eodem situ aedificata)? — Resp.: Affirmative. „

Lo stesso ancora vale per la erezione della *Via crucis*, come ha recentemente dichiarato la medesima S. C. il dì 7 giu. 1905 (Mon. Eccl. Vol. XVII, pag. 361): " Utrum praefata resolutio *(in Leodien.* 9 aug. 1843) applicetur etiam stationibus S. Viae crucis legitime erectis, ita ut in casu ecclesiae ex toto reaedificatae fere in eodem loco et sub eodem titulo, praeexistens privilegium S. Viae crucis non cesset, si S. Via crucis, quae in veteri ecclesia destructa legitime erecta extabat, salva substantia, ast sine nova erectione, in ecclesiam reaedificatam, prout dictum est, transferatur? — Resp.: Affirmative. „

Perchè dunque le indulgenze locali di una chiesa demolita competano alla nuova, si richiedono due condizioni: 1.° che la chiesa nuova sia collo stesso titolo dell' antica — e 2.° che questa venga edificata o nello stesso luogo o quasi nello stesso luogo di quella. *Quasi nello stesso luogo* vuol dire in luogo *poco discosto* dal primo, p. e. di qualche metro; non già certamente di un chilometro. E ciò si deduce altresì dal cit. decreto *in Leodien.* nel quale fu anche chiesto: " 2.° An cesset indulgentia si nova ecclesia aedificetur in coemeterio, non in loco veteris ecclesiae — 3.° An cesset indulgentia si nova ecclesia aedificetur in alio loco, et non in coemeterio veteris ecclesiae. „ — E fu risposto: " Ad 2.^{um} Affirmative. — Ad 3.^{um} Ut in secundo. „ Non solo adunque si perdono le indulgenze se la nuova chiesa venga edificata in altro luogo, ma sì ancora se la si edifichi sul cimitero annesso alla primitiva chiesa.

13. *Se chi ha rotto il digiuno può avvalersi dell' indulto della carne nel corso del giorno.*

D. I fedeli che, *ratione aetatis vel laboris*, non sono tenuti a digiunare, possono nella quaresima servirsi dell' indulto di far uso delle carni e dei latticini quante volte mangiano durante il giorno *(Resp. S. Poenit.*, 16 ian. 1834). È egli lecito di estendere questo privilegio anche a coloro che, essendo tenuti al digiuno, per colpa teologica non digiunano, o anche senza colpa hanno rotto il digiuno?

R. Fa d' uopo distinguere nel digiuno la legge dell' astinenza da quella dell' unica commestione. Quella, come legge negativa che obbliga in tutto il decorso del giorno, quante volte si trasgredisce, tante volte induce il peccato, secondo la comune sentenza de' DD. (Salmant. *De Jeiun.* punct. 2, § 1, n. 29; Ligor. L. III, n. 1030). Questa, costituendo essa sola l' essenza del digiuno, giusta la più comune e più probabile sentenza, non osservata o colpevolmente o senza colpa, non renderebbe peccaminose, almeno gravemente, le altre commestioni che si facessero di poi (Roncaglia De 3 praec. c. 1, l. 2, r. 2; Ligor. l. c. *Negat).*

Il caso però riguarda l' indulto delle carni e dei latticinii in colui che non abbia osservata o colpevolmente o incolpevolmente l' unica commestione. Sembra chiaro che costui, benchè possa fare altre commestioni, non può far uso più nè di carni nè di latticinii; e ciò 1.° perchè la legge dell' astinenza è negativa ed obbliga perciò *semper et pro semper* — 2.° perchè trattasi d' indulto o dispensa dalla legge generale che è di stretta interpretazione; e però se vale per chi non è obbligato al digiuno, non può estendersi ancora a chi al digiuno è obbligato.

14. *Circa il tempo in cui comincia l' indulto annuale dei sabati.*

D. L' Ordinario della diocesi di N. suole al principio dell' anno ottenere dalla S. Sede pei suoi sudditi l' indulto di far uso delle carni nei giorni di sabato; ma non annunzia l' indulto ottenuto, se non un mese o due dopo, cioè insieme coll' indulto della quaresima. Si chiede se si possa far uso dell' indulto nei mesi dell' anno civile che precedono la pubblicazione di esso.

R. La S. Sede intende concedere l' indulto delle carni nei sabati per lo spazio di un anno intero. Se quindi il Vescovo suol pubblicare il detto indulto insieme con quello della quaresima, l' indulto varrà fino alla quarerima del nuovo anno; e però anche ai mesi dell' anno civile che precedono la pubblicazione di esso indulto, si estende quello dell' anno anteriore.

15. *Circa la visita alle chiese per lucrare le indulgenze.*

D. Nella autentica *Raccolta di Orazioni* ecc. alla Introduz. § V, n. 4, si dice: " Per *visita di una chiesa* s' intende l' accesso ad un luogo sacro per motivi di fede e di religione, colla intenzione di ivi onorare Dio. „ E nel n. 6: " Se per lucrare le indulgenze sia prescritta la visita... e la recita... di determinate preci, oltre la visita, si debbono recitare le dette preci.„ — Si chiede: 1.° Basta nella visita orare mentalmente, ovvero debbono recitarsi preci vocali? — 2.° Qualora non è prescritta la recita di preci, lucrerebbe la indulgenza chi facesse divotamente la visita, senz' altro recitare

che un *Pater*, *Ave* e *Gloria* secondo la intenzione del Sommo Pontefice?— 3.° Quando il Papa vuole che si preghi per qualche fine determinato, basta pregare in genere secondo la sua mente?

R. Al 1.° È quistione fra i DD. se nella visita basta orare mentalmente quando non sono prescritte preci vocali; quando la orazione si vuol fare mentale è però più sicuro aggiungervi qualche piccola prece vocale, secondo l'ammonimento di Benedetto XIV per le visite del giubileo (Const. *Convocatis* § 51).

Al 2.° Non basta nella visita recitare un solo *Pater*, *Ave* e *Gloria* secondo la intenzione del Rom. Pontefice; ma si deve fare prima la visita al Signore, e poi pregare secondo la detta intenzione. Per la visita quali e quante orazioni occorre dire o mentalmente o vocalmente? Ecco come insegna Benedetto XIV nella Costit. *Inter praeteritos*, § 83: " Licet oratio brevis cum sensu ferventis pietatis adhibita praescripto ac legi... satisfacere possit; plerumque tamen orationis brevitas ex modico pietatis studio aut parum propenso ad res spirituales animo, sive taedio negligentiaque proficisci solet.„ Qualunque orazione adunque anche breve con sentimento di fervida pietà basterebbe; purchè la brevità non derivasse da poca divozione, ovvero da tedio o negligenza. Perciò S. Alfonso con altri (L. VI, n. 538) opinano essere più sicuro dire cinque *Pater*, *Ave* e *Gloria*, od altre preci che equivalgono a queste.

Al 3.° Basta pregare in genere secondo la intenzione del Rom. Pontefice, benchè il Papa abbia indicate le sue intenzioni. Così può raccogliersi dal decreto della S. C. delle Indulg. del 22 febbr. 1847: " Quando ad indulgentias lucrandas praescribitur oratio pro fine determinato, v. gr. pro extirpatione haereseon etc. an requiratur intentio explicita, expressa singulis vicibus? — Resp. Negative. „ Perciò basta recitare un *Pater*, *Ave* e *Gloria* secondo la pia mente del Sommo Pontefice.

16. *Se sia proibito far pagare con messe una prestazione dovuta ad un'opera pia.*

D. Gli ascritti ad una certa pia opera debbono pagare due lire annue pei bisogni dell'opera medesima e per avere un bollettino della stessa opera. In passato soddisfacevano colla celebrazione di due messe, giusta la intenzione delle pie persone che le commettevano al Direttore dell'opera. Or si domanda se quest'uso sia condannato dal decreto *Ut debita* della S. C. del Concilio.

R. Gli articoli del cit. decreto che hanno relazione col caso sarebbero l'8.°, il 9.° ed il 10.° — Or l'8.° parla di coloro che dànno messe avute dai fedeli ai librai, agli amministratori di giornali, ai venditori di sacri utensilii ed a coloro che ne fanno ricerca non per celebrarle da sè o farle celebrare dai proprii sudditi, ma per altro fine benchè ottimo. E parla pure di chi riceve le dette messe. Nel caso nostro però si tratta di dar le messe ricevute dai fedeli non a librai ecc., ma a sacerdoti che le celebrano da sè. Quindi non si viola il detto articolo 8.°

Si viola l'art. 9.° che vieta di separare l'applicazione dallo stipendio o commutarlo con altre cose? Lo si violerebbe certamente se, come lo inter-

pretano alcuni, lo si dovesse intendere in senso largo. Ma vedemmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 320), quanto falsa sia codesta interpretazione, dovendosi restringere il senso di questo articolo ai soli casi contemplati nell' art. 8.°, standovi le parole: *Iuxta ea quae in superiore articulo constituta sunt.* — Perciò bene interpretato questo articolo, non ha nulla che tocchi il nostro caso.

E neanco lo tocca l' art. 10.° che vieta di comprare o vendere o fare associazioni di giornali per messe. Imperocchè nel caso le messe non si celebrano direttamente pel bollettino, ma per i bisogni dell' opera pia. Il bollettino non si vende, ma si manda in dono a tutti gli associati.

Per tutte le cose fin qui dette, par chiaro che il Direttore dell'opera pia, nel caso, possa continuare lecitamente l' usanza di far soddisfare con due messe l' annua prestazione degli ascritti alla sua opera, purchè non faccia ricerche di messe da altri che l' ebbero dai fedeli per questo pio scopo.

17. *Se sia proibito chiedere e celebrare messe per darne la elemosina ad un prete povero.*

D. Una eletta di sacerdoti, venuti in cognizione che un loro confratello, stimato e colto, versava in gravissime strettezze economiche, vennero in decisione di sovvenirlo con la cessione della elemosina di una messa mensile, che ognun di loro avrebbe celebrata per la durata di sei mesi. Le applicazioni furono provvedute da un dignitario ecclesiastico, intimo del sacerdote bisognoso, il quale ebbe l' incarico di consegnargli le elemosine a celebrazione finita e nella forma più conveniente. Dopo il fatto s' è cominciato a dubitare se ciò non fosse contrario al decreto *Ut debita.* — Perciò si chiede: 1.° Se era ciò vietato dal prefato decreto — 2.° Se vi sia d' uopo di una sanatoria pontificia.

Al 1.° La risposta è simile a quella del caso precedente; vale a dire che l' opera veramente pia e di grande carità del caso non è per nulla vietata dal decreto *Ut debita.*

Non dall' art. 8.°, giacchè il dignitario ecclesiastico non ha fatto incetta di messe per sovvenire il prete bisognoso, ma ha date messe delle quali egli disponeva. E poi, richiesto dai sacerdoti celebranti delle dette applicazioni, poteva bene anch' egli alla sua volta richiederle ad altri, essendochè in tal caso i veri richiedenti erano i sacerdoti celebranti che domandavano le messe per mezzo di lui; e però *qui per alium facit per seipsum facere videtur.*

Non dall' art. 9.° il quale non vieta assolutamente di separare lo stipendio dalla celebrazione, ma lo vieta solo nei casi contemplati nell' art. 8.° che non hanno che fare col caso nostro. Ed oltre a ciò, se era volontà dei celebranti cedere la elemosina al prete bisognoso, il dignitario non ha fatto che eseguire la detta volontà: quello perciò che indiscutibilmente potevano fare da sè i celebranti, lo hanno essi fatto per mezzo del dignitario.

Non dall' art. 10.° che riguarda non già un atto di carità, ma solo le compra-vendite e le associazioni di giornali.

Non vi ha dunque nulla nel decreto *Ut debita* che proibisca l' atto altamente degno e commendevole del nostro caso.

Al 2.° Dalla risposta al primo quesito discende chiara pur quella del se-

condo ; ed è che se il fatto, di cui qui è parola, non è vietato dal cit. decreto, non v' ha ragione di chiedere la sanatoria pontificia.

Ma noi ci avanziamo a dire altresì che quand'anche il fatto fosse stato contrario al detto decreto, pur non vi sarebbe bisogno di sanatoria pontificia.

La sanatoria infatti si chiede quando un atto è nullo, non quando un atto è solamente illecito. Ora un atto può essere nullo solo se si oppone alla giustizia commutativa ovvero se il diritto lo dichiari nullo. Nel caso nostro non v' ha nè l' una cosa nè l' altra. Non si oppone il fatto alla giustizia commutativa, perchè tutto è proceduto coll' annuenza perfetta delle parti. Il decreto poi *Ut debita*, se proibisce tante cose in riguardo alle messe manuali, e se communisce il divieto con pene anche gravi, in nessun luogo di esso dichiara nulli gli atti proibiti (V. *Mon. Eccl.* Vol. XVII, pag. 31 sq).

18. *Se l' affiliazione ad un Ordine regolare possa conferire i diritti del Terz' ordine.*

D. In A. esiste *ab antiquo* una confraternita delle stimmate, affiliata all' arciconfratarnita primaria di Roma, ed ancora all' Ordine de' Cappuccini, onde va messa in partecipazione dei beni spirituali dell' Ordine. Può recare tale affiliazione il diritto di precedenza, come nel Terz' Ordine ?

R. Non può. Altro infatti è l' affiliazione ad un Ordine regolare ; altro è appartenere al Terz' Ordine. L' affiliazione non dà diritto che ai soli *beni spirituali* dell' Ordine, che appartengono al foro interno. Il Terz' Ordine, oltre a ciò, dà diritto a favori e privilegii (come quello della precedenza) anche pel foro esterno.

19. *Circa il pagamento della tassa di successione o di registro nei parroci.*

D. Il sac. B., nominato parroco per concorso, ha il regio *placet*. Dovendo pagare la tassa di successione o di registro, a bastanza gravosa, chiede se possa prenderla dal superfluo del beneficio parrocchiale, ovvero dalla sua congrua.

R. La tassa di successione o di registro, benchè anticanonica, pur è un balzello che grava sulla persona dell' investito, il quale per altro può rivalersene dai frutti del suo beneficio, non già da altre risorse proprie della sua chiesa. Rispondiamo perciò che se per superfluo del beneficio parrocchiale s' intenda un qualche cespite della chiesa, non può da questo pagare la detta tassa ; se poi s' intende il superfluo al suo sostentamento, può bene pagarla, potendo qualsivoglia beneficiato fare i pagamenti dovuti per causa del beneficio, dalle rendite del beneficio medesimo.

20. *Circa l' esame dei Regolari per le ordinazioni.*

D. I Vescovi di C. non solevano mai sottoporre all' esame un Regolare da ordinarsi, presentato a lui come idoneo dai superiori monastici. Il Vescovo attuale vuole ora esaminare da sè tutti i candidati agli ordini, dicendo essere ciò suo diritto ed anche obbligo. È vero ?

R. Ecco come intorno a tal cosa dispone il Tridentino (Sess. 23, c. 12 *de ref.)* : " Regulares quoque nec in minore aetate, nec sine diligenti Episcopi examine ordinentur, privilegiis quibuscumque quoad hoc penitus exclusis. „ Ciò fu pure confermato da Sisto V (Decret. S. C. C. Lib. IV, pag. 108) colle

parole: " Dummodo ab eo Episcopo qui ordines contulerit examinentur quoad doctrinam. „ Fu confermato altresì da Clemente VIII nel decr. della S. C. del Concilio 15 mar. 1596 colle medesime parole. Benedetto XIV poi nella costit. *Impositi nobis* del 27 febbr. 1747 confermò l' uno e l' altro decreto.

Da ciò si deduce che, come corre obbligo al Vescovo di non promuovere agli Ordini i Regolari in età minore della prescritta, così corre obbligo di sottoporli all' esame.

Ma il Vescovo non può contentarsi degli attestati dei superiori monastici? Ecco come intorno a ciò insegna S. Alfonso (L. VI, n. 792): " Hic autem advertendum quod Episcopus possit quidem sine examine religiosos ordinare, acquiescendo testimonio suorum praelatorum, sed bene etiam si velit eos examinare. „ Può dunque il Vescovo aggiustar fede agli attestati dei superiori; ma può ancora (ed anche *deve*, se gli sorge dubbio sulla idoneità del soggetto) sottoporlo all'esame.

Si noti qui 1.° che l' esame deve versar sulla sola scienza, non sugli altri requisiti (Card. Petra in Const. un. Urban. II, sect. II, n. 42) — è 2.° che i religiosi riprovati dal Vescovo diocesano non possono mandarsi dai proprii superiori ad altri Vescovi per essere ordinati (S. C. C. 14 mar. 1620 ap. Pallottini *Sacram. Ordinis* § III, n. 48).

Nel caso adunque il Vescovo, in voler sottomettere ad esame (solo quanto alla scienza) i religiosi ordinandi, *utitur iure suo*. Nè vale il dire che i predecessori ciò non fecero; giacchè qui stiamo in cose facoltative; per cui non può eccepirsi la prescrizione (1).

BIBLIOGRAFIA

Bucceroni Januarii *e Soc. Jesu* — Commentarii de Actibus Humanis. Editio 3,ª — Romae ex Typ. Opificum a S. Joseph, 1906 — In 8.° di pag. 200.

Questo libro non è un semplice trattato, come usa presso le scuole. È dottissima opera filosofico-teologica che sviscera e notomizza profondamente i principii delle umane azioni, da considerarli sotto tutti i loro aspetti. Sono in essa ben quattordici commentarii che trattano: *de voluntario—de libero—de actibus voluntatis elicitis et imperatis—de aliis voluntarii partitionibus—de ignorantia — de concupiscentia — de metu — de vi seu violentia — de moralitate actuum humanorum — de fine actuum humanorum — de circumstantiis actuum humanorum — de merito.* Questi formano altrettanti trattati, che diffondono luce smagliante su quanto mai possa disputarsi intorno a tal ma-

---

(1) Queste cose avevamo scritte prima che fosse noto il *Motu proprio* di S. S. Pio X del 19 Marzo ult., con cui dichiarasi precettivo il detto esame nell' Italia e nelle isole adiacenti. Lo daremo nel prossimo fascicolo.

teria, secondo l'insegnamento dei più classici DD., specie dell'Angelico. Sono di grande aiuto ai professori di teologia morale, non che ai loro alunni; ai confessori poi dànno le norme più chiare e sicure per ben giudicare le azioni dei loro penitenti. — Costa L. 4 in Roma presso l'Università Gregoriana.

Bagolini Giuseppe e Ferretti Lodovico, *de' Predicatori* — La Beata Osanna Andreasi da Mantova, terziaria domenicana (1449-1505) — Firenze, tip. Domenicana, 1905 — In 16.° gr. di pag. 295 e 155 di appendice.

La B. Osanna Andreasi fu la consigliera de' Marchesi Gonzaga e di colte ed illustri principesse: venerandi e pii sacerdoti pigliavano da essa norma e indirizzo nello spirito. La vita di lei presenta una figura di singolare santità, sì per le virtù eroiche esercitate, sì per doni straordinarii da Dio ricevuti. E non solo operò molto alla gloria di Dio, ma scrisse altresì moltissime lettere riboccanti di sapienza celeste e di santa unzione. Le cose qui narrate sono tolte da numerosi ed antichi scrittori della sua vita, e ancora da documenti inediti che si conservano a Mantova e che gli Autori poterono avere per opera soprattutto del S. P. Pio X, quando era Vescovo di quella diocesi. Colle notizie poi di questa eroina si collegano i fatti di quell'epoca del rinascimento, su che gli Autori si sono vantaggiati delle recenti ricerche storiche. Vi ha in fine un'appendice di documenti, specie di molte lettere preziose scritte o dalla Beata o da altri che con essa aveano relazione, con che si conferma la verità dei fatti narrati, e si dà luce altresì per ben conoscere quei tempi. Non è a dire perciò quanto interessante, quanto proficua torni la lettura di questo libro che si fa ben leggere non solo per la chiarezza e proprietà dello stile, ma sì ancora per la eleganza della edizione, arricchita di illustrazioni belle e molte sulla Beata e sulla città di Mantova nel medio evo. — Costa L. 3,50 in Roma presso i PP. Domenicani in via Piè di Marmo.

Fiorenza Mons. Giuseppe, *Arcivescovo tit. di Claudiopoli* — Le sospensioni *ex informata conscientia*—Siena, Tip. pont. S. Bernardino, 1906— In 8.° di pag. 208.

Piccolo di mole, ma importantissimo per la materia, questo libro non va confuso con altri simili. È una trattazione savia, profonda, originale che mette a diligente disamina il rimedio stragiudiziale del Tridentino di punire *ex informata conscientia*, sia in sè, sia secondo la vera e l'autorevole interpretazione fattane dalla S. C. del Concilio; e ne deduce il genuino valore che deve avere anche di presente. In far ciò si scosta dal pensamento di molti Autori anche di peso; ma le sue argomentazioni sono sì dotte, sì giuste, sì convincenti, che mal si può recedere dalle sue conchiusioni. Esamina se i decreti *ex informata conscientia* debbano limitarsi a soli delitti occulti e quali debbano dirsi delitti occulti — se i detti decreti possano avere il carattere di perpetuità — come debbano trattarsi le cause nelle corti diocesane in seguito ad una risoluzione per ricorso — quanto siffatte sospensioni siano giuridicamente incensurabili. Queste le principali questioni; alle quali se ne collegano altre molte, trattate con non comune perizia e valore scientifico, donde saviissime proposte pel novello codice canonico. Noi ci congratuliamo col chiariss. Autore e confidiamo che le sue dotte allegazioni siano per recare molta luce in un argomento di ben gravi difficoltà. — L. 2,50 in Roma presso l'A. a Piazza Rondanini, 33.

CRONACA GOVERNATIVA

Legge che diminuisce l' interesse legale in materia civile e commerciale.
(*Dalla* Gazzetta Ufficiale *del 28 giugno 1905, n. 151*)

VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d' Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. L' art. 1831 del Codice civile è così modificato: " L' interesse è legale o convenzionale.
" L' interesse legale è determinato nel quattro per cento in materia civile e nel cinque per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l' interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.
" L' interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.
" Nelle materie civili l' interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto, altrimenti non è dovuto alcun interesse. „
Art. 2. La riduzione del saggio dell' interesse legale stabilita nell' articolo precedente si estende alle disposizioni di ogni altra legge che lo regoli in misura superiore a quella stabilita nella presente legge.
Nondimeno resta ferma la misura di capitalizzazione del 5 per 100 per le affrancazioni, commutazioni e riscatti di ogni genere derivanti da convenzioni o da leggi anteriori alla presente.
Art. 3. La presente legge non è applicabile agli interessi maturati nel tempo anteriore alla sua attuazione.
Ordiniamo ecc. — Data a Roma, addì 22 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

Opera pia di culto temporaneo concentrabile — Per l' art. 60 della legge 17 luglio 1890 non è vietato il concentramento di una pia fondazione che prima di esser devoluta alla beneficenza debba essere per un periodo di tempo destinata esclusivamente al culto. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 27 maggio 1904, adott. — Palermo, Legato Tomasino*) (*Manuale degli Amministratori*, anno 43, pag. 320).

Il comune non può avocare a sè la nomina della commissione per la festa del Patrono — Essendo state le attribuizioni del Consiglio comunale genericamente indicate nell' art. 126 della legge com. e prov., non si può ammettere che il concetto della assunzione di un pubblico servizio

possa dagli oggetti seguati nel 1.° articolo della legge 29 marzo 1903 n. 103 essere esteso anche ad un oggetto o ad un fine d' indole puramente religiosa, come nel caso di un Consiglio comunale che avochi a sè la nomina della commissione per la festa annuale in onore del Santo Patrono del paese, dichiarandola festa municipale e deliberando di fare un apposito regolamento per la festa medesima e questa considerando come *un' azienda rappresentante il diritto del popolo.*

Siffatto oggetto, siffatto fine, riguardanti la coscienza dei cittadini e per cui i mezzi pecuniari vengono liberamente offerti, quando non sono vincolati per qualche titolo speciale ad un diritto singolare del Comune, non possono trovare nè potestà, nè regola nella legge che governa i rapporti politici ed economici ai quali soltanto mira l' istituto comunale.

In conseguenza è nulla una deliberazione consiliare messa nei sensi suespressi. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 27 maggio 1904, adott. — Comune di Scardia*) (*Manual. degli Amm.* l. c. p. 355) (1).

Sul contributo delle confraternite per gl' inabili al lavoro — Il criterio da seguirsi per determinare la misura pel contributo cui le Confraternite sono tenute per il mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, non è quello prescritto a riguardo dei Comuni e degli altri enti chiamati dalla legge a concorrere in tali spese. Per l' art. 19 del R. Decreto 19 novembre 1889, n. 6535, le rendite delle Confraternite, salva la detrazione delle spese enumerate nel successivo articolo 20, sono interamente destinate allo scopo di che nell' art. 81 della legge 30 giugno 1889 sulla P. S.

Il fatto che le rendite di una confraternita, accertate dal R. Commissario in base agli art. 3 e 4 del R. Decreto 12 gennaio 1890, n. 6594, e destinate tassativamente dalla legge pel rimborso all' Erario dello stato delle spese per mantenimento d' inabili al lavoro, siano state invertite ad altri fini, non può valere ad esonerare l' Ente stesso da tale obbligo, nè può menomare o pregiudicare il diritto creditorio dello Stato. (*Decis. 4.ª Sez. Cons. Stato, 29 maggio 1903, est. Cagnetta. — Ministero del Tesoro c. Congr. di S. M. della Pace in Casoria*) (*Manual. degli Amm.* l. c. p. 360).

Il coadiutore del parroco ineleggibile a consigliere comunale — Non può negarsi che il sacerdote incaricato stabilmente di coadiuvare il parroco nella predicazione, spiegazione del vangelo e insegnamento della dottrina cristiana, eserciti cura di anime; e di fronte alla prova notoria che questo coadiuvatore ministra altresì la confessione, non può negarsi importanza al fatto per la considerazione che non consti della di lui qualità effettiva di vice parroco. (*Cass. Roma, 17 maggio 1904, est. Pianigiani. — Giordano c. Cipriani*) (*Manual. degli Amm. Anno 44, p. 151*).

Concentramento di nuova fondazione per incompatibilità di un amministratore — Può concentrarsi un' opera pia di recente fondazione, della quale si domanda la erezione in ente morale, quando non sia in tutto attuabile la costituzione di un' amministrazione autonoma nel modo

---

(1) Richiamiamo l' attenzione dei lettori su questa interessante decisione.

voluto dal fondatore perchè fra i membri designati (parroco e sindaco) qualcuno sia incompatibile. (*Par. Cons. Stato, Sez. Int., 27 gennaio 1905. — Fondazione dotalizia Moda di Venezia*) (*Manual. degli Amm.* l, c. p. 158).

Spese di culto trentennali non obbligatorie. Concordato del 1818 — Pel nostro diritto pubblico non può più ritenersi in vigore il Concordato del 1818 neppure in Sicilia. In ogni modo l' art. 299 della legge comunale, avendo stabilito fra le spese obbligatorie soltanto quelle per la conservazione degli edifici inservienti al culto pubblico, nel caso di insufficienza di altri mezzi, ha con questo escluso ogni altra spesa di culto.

L' iscrizione ultra trentennale di una spesa facoltativa in bilancio non può produrre la presunzione della sua obbligatorietà. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 9 dicembre 1904. — Comune di Menfi*) (*Manual. degli Amm.* l. c. p. 177).

Opera pia per sacro patrimonio, concentrabile — Le opere pie aventi per iscopo di conferire patrimoni sacri entrano nel novero e nella natura delle istituzioni elemosiniere, di cui l' art. 54 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 rende obbligatorio il concentramento. (*Consiglio Sup. di beneficenza, 14 maggio 1905. — Legati Boscarini in Urbania*) (*Manual. degli Amm.* l. c. p. 320).

Opera pia per elemosine concentrabile anche contro volontà del fondatore — Il rispetto alla volontà dei fondatori non può, di fronte al disposto dell' art. 103 della legge 17 luglio 1890, essere ragione sufficiente per impedire la attuazione di una riforma reclamata da considerazione di pubblico interesse.

La regolarità e la economia dell' attuale amministrazione non sono utilmente invocabili per esimere dal concentramento quelle Opere pie per le quali tale misura è prescritta come regola e non ricorre alcuna speciale ragione che possa ai sensi dell' art. 60 della legge 17 luglio 1890 giustificare la deroga.

Il fatto che un' istituzione è destinata ad esclusivo vantaggio dei poveri di una frazione del Comune non è da solo sufficiente per giustificare la esenzione della Pia Opera dal concentramento a termine dell' art. 60 della legge 17 luglio 1890, tanto più poi quando la frazione si trovi a poca distanza dal capoluogo. (*Cons. Sup. di beneficenza, 15 maggio 1905. — Opere Pie Trinchelli in Medolla*) (*Manual. degli Amm.* l. c. p. 320).

Obbligo del comune di riedificare la chiesa parrocchiale — Sono obbligatorie pei Comuni, a senso dell' articolo 299 della legge com. e prov. testo unico 4 maggio 1898, non solo le spese di riparazione, ma anche quelle di ricostruzione *ex novo* degli edifici destinati al culto, resi inservibili pel tempo.

Di conseguenza, trattandosi di spesa obbligatoria per un Comune, può sempre esperirsi verso di esso l' *actio de in rem verso* (nella specie dall' autore del progetto della nuova chiesa costruita), fondata sul principio di ragion naturale *nemo locupletari debet cum aliena iactura*, mentre non sarebbe proponibile l' azione *negotiorum gestorum* fondata sul presunto consenso, per cui si può richiedere la capacità di obbligarsi, quando manchino le autoriz-

zazioni superiori e non siansi eseguite le forme speciali all' uopo prescritte (1). (*Cassazione Torino, 31 dicembre 1904, est. Taglietti. — Comune di Campospinoso c. Muzio*) (*Manual. degli Amm.* l. c. p. 377).

Le fondazioni di culto non soppresse, anche prima della trasformazione, sono soggette alla legge sulle opere di beneficenza — Le fondazioni di culto non soppresse, di cui l' art. 91 della legge 18 luglio 1890, pur non essendo di lor natura vere e proprie istituzioni di pubblica beneficenza, devono, anche prima della trasformazione, essere sottoposte all' osservanza della legge stessa, come le Confraternite (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 24 agosto 1905. — Brancavilla: Chiese di S. Gaetano e di Gesù e Maria*) (*Manual. degli* l. c. p. 380).

Tutte le opere elemosiniere di confraternite sono concentrabili — L' articolo 54 della legge 17 luglio 1890 vuole siano amministrati dalla Congregazione di carità anche i fondi di altre istituzioni quando siano destinati ad elemosine, senza distinzione fra destinazione generica o specifica; senz' altra eccezione che quella riflettente l' integrazione o il completamento della forma di beneficenza esercitata dalle istituzioni medesime.

Per nessun modo può ammettersi che una Confraternita, anche con l' intervento del parroco, offra in materia di beneficenza elemosiniera garanzie maggiori e maggior idoneità di una Congregazione di carità, chè anzi il contrario concetto è nella mente del legislatore, poichè le istituzioni elemosiniere vuole concentrate nella Congregazione (*Parere Cons. super. di beneficenza, 22 maggio 1905 — Confraternita del SS. Rosario in S. Marcello; Ancona*) (*Manual. degli Amm.* l. c. p. 380).

---

(1) Ecco come ragiona la sentenza: " Sebbene il significato letterale della parola *conservazione*, dalla legge usata nel precitato art. 299, si riferisca piuttosto alla semplice riparazione degli edifizi, tuttavia se si ha riguardo allo spirito della legge stessa, per cui i Comuni sono tenuti a provvedere affinchè esista un edificio che possa servire al pubblico culto, si deve giungere alla logica e giuridica conseguenza, che un Comune non può sottrarsi all' obbligo di costrurre anche un nuovo edificio, allorchè il vecchio sia talmente rovinato che semplici riparazioni non bastino a ridurlo in condizioni tali da soddisfare ai bisogni religiosi dei suoi amministrati e le riparazioni riescano ad ottenere solamente un'opera di breve durata con imprudente spreco di spese. In questo caso pertanto, che è precisamente quello di cui si tratta, perchè la vecchia Chiesa parrocchiale di Campospinoso minacciava rovina ed era talmente inservibile e pericolosa da non consigliare semplici riparazioni, che solo per poco tempo avrebbero tenuto in piedi l' edifizio, la conservazione dell' edifizio per il culto porta naturalmente l' obbligo nel Comune di ricostruirlo o di erigerne uno nuovo, dovendo il Comune stesso mantenere un edifizio agli abitanti di esso che alle esigenze religiose dei medesimi possa soddisfare. „

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1905)

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni—Il 20 febbr. nel Palazzo Apostolico Vaticano si tenne la Congregazione ordinaria dei Sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi Cardinali, componenti la medesima, sono state sottoposte le seguenti materie: Introduzione della causa di beatificaz. del Ven. Gaspare Bertoni, fondatore della Congreg. delle Sacre Stimmate di G. C.: Conferma di culto prestato da tempo immemorabile ai Venerabili Marco dei Marconi dell' Ordine di S. Girolamo, della Congr. del B. Pietro da Pisa, e Mons. Giovanni Vesc. di Monte Marano: Conferma della elezione delle B. V. della Divina Grazia a Patrona della città di Caceres: Concess. ed approvaz. degli officii e messe in onore dei misteri della Via Dolorosa, e dei Sette Gaudi della B. V. per l' Ordine dei Minori: dell' officio e messa in onore della B. V. Immacolata, detta *Apparecida*, per l'Archidiocesi di Rio Ianeiro: in onore del B. Luigi Gio. Bonard, martire, per l' Archidioc. di Lione: Intorno la revisione degli scritti dei Venerabili Apollinare de Almeida Vesc. di Nicea; Abramo de Georgiis, ed altri Gesuiti, uccisi dagli scismatici in odio alla fede; Tristano de Attimis ed altri della stessa Compagnia di Gesù, uccisi dagl' idolatri; Giorgio Haydoc, sac.; Giovanni Roberts, benedettino; Arturo Bell, dei Minori; Roberto Routwel, gesuita; Filippo Howard, Conte di Arundel, e di altri 255 compagni uccisi in odio alla fede sotto Enrico VIII ed Elisabetta, e di Filippo Ieninger, gesuita, come pure di Maria Clotilde Angela da S. Francesco Borgia, e di altre 10 Monache orsoline di Valenciennes, e di Maddalena Fontaine e compagne, figlie della Carità. E finalmente sopra alcuni dubbii liturgici.

Il 4 u. s. nell' Aula Concistoriale, alla presenza di Sua Santità, e dei soliti ad intervenire, Mons. Panici, Segret. della S. C. dei Riti, diede lettura di due Decreti: il primo sulle virtù in grado eroico della Ven. Anna Maria Taigi, madrefamiglia, terziaria dell' Ordine Trinitario: il secondo sul *Tuto* per procedere alla solenne beatificaz. della Ven. Giulia Billart, Istitutrice della Congr. della Suore della B. V.: di detta Serva di Dio furono approvati tre miracoli.

Il 13 u. s. nell' aula solita delle Congregazioni in Vaticano si tenne la Sacra Congregazione ordinaria Rotale dei S. Riti sotto la presidenza degli E.mi Cardinali Ponenti Vannutelli, Gotti, Ferrata e Macchi, e si è giudicato: Intorno al culto non mai prestato al Ven. Domenico Lentini, della Diocesi di Policastro: intorno la validità ed il rilievo dei processi Apostolici, ed ordinarii costruiti sopra la fama di santità, le virtù, ed i miracoli in genere del Ven. Cesare Sportelli del SS.mo Redentore: per la causa di beatificazione della Ven. Anna Maddalena Remuzat, monaca professa dell' Ordine della Visitazione della B. V.: sopra la fama di santità, le virtù, ed i miracoli in genere del Ven. Fra Mariano da Rocca Casale, Laico professo dell' Ordine dei Minori.

Il 27 detto nello stesso Palazzo con l' intervento degli E.mi Cardinali, dei Prelati, Officiali e Consultori Teologi si è tenuta la Congregazione preparatoria per discutere il dubbio sopra l' eroismo delle virtù del Ven. Gennaro Maria Sarnelli, sacerdote della Congregazione del SS.mo Redentore.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: il Rev. P. Alessio Lepicier dei Servi di Maria, ed il Rev. D. Carlo Perosi Consultori della S. Congr. delle Indulgenze e Sacre Reliquie, e Mons. Giuseppe Fiorenza, Arciv. tit. di Claudianopoli Consultore della S. Congregaz. dei Vescovi e Regolari.

Cardinali defunti — Il 15 u. s. è morto il Card. Achille Manara, Vescovo di Ancona. Nato in Bologna il 20 Nov. 1828, fu iniziato alla carriera ecclesiastica dal Vesc. d' Imola che fu poi Pio IX. Fu Canonico di S. Petronio e poi della Metropolitana. Leone XIII lo elesse Vesc. di Ancona ed Umana nel Concistoro del 12 Maggio 1879, ed in quello del 26 Nov. 1895 lo creò Cardinale col titolo di S. Pancrazio. Apparteneva alle Sacre Congr. del Concilio, delle Indulgenze e S. Reliquie, della Lauretana, e degli studii. Era amato da tutti, fornito di rare doti apostoliche.

Il 13 detto morì il Card. Adolfo Perraud, Vesc. di Autun. Nato in Lione il 17 febbr. 1828, concorse a rialzare le sorti della Congr. dell'Oratorio. Insegnò storia Ecclesiastica e teologia nella Sorbona. Il 4 Mag. 1874 fu eletto Vesc. delle Sedi riunite di Autun, Chalon, e Macon, che resse per 32 anni, segnalandosi per la sua esimia carità e per la sua vasta dottrina, avendo pubblicate molte opere. Nel Concistoro del 29 Nov. 1895 fu creato da Leone XIII Cardinale col titolo di S. Pietro in Vincoli. Apparteneva alle Sacre Congregazioni dei Vesc. e Regolari, di Propaganda, dell' Indice, dei S. Riti, delle Indulgenze e S. Reliquie, e degli studii.

Necrologio — Sono morti: Mons. Serafino Milani, già Vescovo di Pontremoli, e Delegato Apostolico in Costantinopoli: Mons. Giorgio Smith, Vescovo di Argill (Scozia): Mons. Mattia Vicario, Vesc. di Novara: Mons. Cristoforo Maiella, Vesc. di Gravina e Montepeloso: Mons. Errico Grazioli, già Vesc. di Guastalla, Arciv. tit. di Nicopoli e poi Canonico in Roma di S. Gio. in Laterano e deputato per le Monache: Mons. Cornelio 'O Brien, Arciv. di Halifax (Irlanda): Mons. Egger, Vesc. di S. Gallo (Svizzera): Mons. Veneri, Vesc. di Amelia: Mons. Hollivier, Vesc. di Aiaccio (Corsica): il P. Martin, generale della Compagnia di Gesù, ed il P. Marcellino da Civezza ex definitore dei Minori, storico illustre delle missioni francescane.

Sono morti pure: il Barone Antonio de Cetto, Ministro plenipotenziario di Baviera presse la S. Sede: il tenente generale italiano Duca di S. Marzano ed i senatori italiani Borromeo, e Lancia di Brolo: il Dott. Quinotana presidente della Repubbl. Argentina, cui succede il vice-presidente Iosè Figueres Alcorta, per quattro anni e mezzo, fino al compimento del sessennio in cui doveva essere in carica il defunto: l' Arciduchessa di Austria Maria Beatrice, vedova del principe Giovanni di Borbone: il granduca Costantino di Oldemburgo: la marchesa Corsini, moglie del grande scudiere di Re Vittorio, per una disgrazia in automobile: il marchese Vitelleschi senatore italiano e colto scrittore.

CRONACHETTA POLITICA

— Nella Conferenza di Algesiras i delegati di tutte le Potenze han compiuti i loro lavori di pieno accordo. La Spagna e la Francia sono incaricate per la polizia: sarà costituita una banca internazionale nel Marocco, ed attuate le riforme, restando appianate tutte le vertenze ch' erano sorte tra la Germania e la Francia.

— Il Ministero francese è stato così costituito: Sarrien alla presidenza ed alla giustizia: Bourgeosis agli esteri: Clemenceau agl' interni: Poincarè alle finanze: Etienne alla guerra: Thomson alla marina: Briand alla istruzione pubblica ed ai culti: Bartheu ai Lavori pubblici e poste e telegrafi: Recan all' agricoltura, e Leygues alle Colonie.

— Lo Czar ha emanato un ukase, col quale dichiara che la Duma ed il Consiglio dell' Impero hanno lo stesso potere legislativo, le stesse iniziative e gli stessi diritti, ed i progetti di legge, respinti dalle due parti, saranno sottoposti alla sanzione dello Czar. Si sono già cominciate le elezioni in tutto l' Impero.

— Il Consiglio federale Svizzero ha approvata la legge contro gli anarchici.

— I Reali d' Inghilterra sono andati in Sicilia, e di là a Corfù, ad Atene ed a Napoli. Il Re e la Regina di Portogallo han visitato a Madrid Re Alfonso.

— È stato assassinato Redan Pascià, Prefetto di Costantinopoli. Rechyd pascià, Valì di Brussa, è stato chiamato suo successore.

— Una immane catastrofe è avvenuta nelle miniere di Courriéres. Uno scoppio di gas *grisau* verificatosi in quattro gallerie ha cagionata la morte a circa 1400 operai. I minatori han proclamato lo sciopero per ottenere un aumento di salario. La Compagnia ha promesso il 10 °[o a coloro che lavorano nei pozzi, ed il 5 °[o a quelli che lavorano all' aria aperta. Si sta facendo una inchiesta per determinare la responsabilità del Direttore e degli ingegneri. S' inviano soccorsi da tutto il mondo alle famiglie delle vittime. Alcuni si sono miracolosamente salvati dopo essere stati parecchi giorni sepolti nelle gallerie.

— In seguito al violento tremuoto, avvenuto nell' isola di Ustica, tutt' i coatti e la popolazione han dovuto emigrare in massa, continuando le scosse telluriche. Un altro violentissimo terremoto con un formidabile incendio han quasi distrutta la città di S. Francisco in California.

— Il Vesuvio a Napoli per pochi giorni ha fatta una terribile eruzione di lava ignea, di cenere e di lapilli. È precipitato nel fondo il cratere principale. Fittissime piogge di cenere e fango hanno invaso tutte le città vicine, Napoli, Nola, Somma, e tutta la provincia: molte case sono crollate, e quasi interamente distrutti i villaggi di Boscotrecase, di S. Giuseppe, e di Ottaiano: si hanno a deplorare, oltre gravissimi danni nelle campagne, più centinaia di morti e feriti. Una gara di carità si è suscitata da per tutto in soccorrere i danneggiati.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Sul diritto delle confraternite circa le sacre funzioni.

Theatina Jurium capellanorum confraternitatum — 24 Mar. 1906 — *Per summaria precum* — Nell' Archid. di Chieti vi ha dei luoghi in cui non si trova che il parroco ed il cappellano di una confraternita. Il cappellano, spesso più giovane, è chiamato a far molte funzioni nella chiesa propria, alle quali il parroco si oppone, perchè non ne percepisce gli emolumenti. Di che il Vicario generale, per mandato dell' Arcivescovo, si rivolse alla S. C. dei Riti per aver norme sicure. La detta S. C. rimise la istanza a questa del Concilio.

I dubbii riguardano soprattutto la interpretazione della risposta di due quesiti del celebre decreto della S. C. dei Riti del dicembre 1703, confermato dal S. P. il 12 gennaro 1704; vale a dire dei quesiti 10.° e 20.°, che suonano così:

" 10. An celebratio missarum solemnium per annum, sive pro vivis, sive pro defunctis, sit de dictis iuribus parochialibus? — Resp.: *Negative* prout iacet, sed licere confratribus dumtaxat in festivitatibus solemnioribus eiusdem ecclesiae vel oratorii. „

" 20. An ad parochum spectat facere officium funebre super cadaveribus sepeliendis in saepedictis ecclesiis et oratoriis publicis confraternitatum? — Resp.: *Affermative*, quando tumulandus est subiectus parocho intra cuius fines est ecclesia vel oratorium. „

Or si chiedeva dal detto Vicario generale:

" I. Se la risposta al quesito 10.° del decreto emanato da cotesta " S. C. (de' Riti) in data 12 gennaro 1704, intorno ai diritti dei par- " roci e delle confraternite, riguardi soltanto le messe parate, quel- " le cioè che si celebrano con l' assistenza dei ministri, come pare " doversi dedurre dall' aggettivo *solenne* aggiunto a Messa, o anche " le Messe cantate semplici, come pretendono i parroci?

" II. Se la risposta al quesito 20.° dello stesso decreto si riferisca

" indistintamente a tutti i sudditi del parroco, o solamente a quelli " che sono ascritti alle confraternite?

" III. Se i cappellani possono liberamente celebrare tridui e no- " vene nelle chiese delle confraternite, anche nei giorni non con- " templati negli statuti? "

E la S. C., ben vagliati i dubbii nei generali comizii del dì 24 marzo 1906, rescrisse:

Ad I. Per se et generatim loquendo, affirmative ad primam partem; negative ad secundam; et ad mentem, quae est ut quoties missa solemnis cum ministris in aliquo loco habitualiter haberi non possit ob cleri defectum, et missa cum cantu sine ministris ordinario stet loco missae solemnis, Archiepiscopus opportunis ordinationibus caveat ne ex hoc rerum statu spiritus legis seu decreti anni 1703 frustretur et abusus subrepant.

Ad II. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Ad III. Affirmative, sub dependentia Episcopi.

Si raccolga:

a) Altro è la messa solenne coi ministri (diacono e suddiacono), altro è la sola messa col canto. Così Benedetto XIV *Inst. Eccl.* Inst. 105, n. 119: " Equidem discrimen agnoscimus inter solemne sacrificium missae et illud quod cum cantu celebratur. Nam solemnitas intrinsecus cum ritu implicita est et in pluribus ministris, nempe diacono et suddiacono collocatur. Cantus autem extrinsecus sacrificio missae adiungitur, neque modum et rationem offerendi eiusdem sacrificii constituit. " E cita il Pasqualigo *De Sacr. Novae Legis*, quaest. 344, n. 4.

b) Il decreto della S. C. de' Riti del 1703 ad 10 permette ai rettori delle confraternite di cantare indipendentemente dal parroco le messe solenni nelle sole solennità maggiori dell' anno: non dice però se e come possono semplicemente cantare le messe in altri giorni, senza ledere i diritti parrocchiali.

c) In ogni modo a rigore sembrerebbe che neanco colle semplici messe cantate si lederebbero i diritti parrocchiali. Onde Benedetto XIV ha scritto, *l. c.*, n. 20: " Cum haec ita sint, *de iura* statuendum videretur nullo modo labefactari ius parochiale, quod sacra solemnia tantum complectitur, si quandoque absque diacono et subdiacono missarum sacrificia in ecclesiis aut oratoriis sodalium cum cantu indicantur. "

d) Nondimeno, potendo spesso avvenire dissidii fra il parroco ed il rettore o cappellano delle confraternite, il Vescovo può stabilire quelle cose che meglio crede nel Signore; giacchè se le funzioni delle confraternite non sono sotto la giurisdizione del parroco, sono però sotto la piena giurisdizione del Vescovo.

e) Perciò Benedetto XIV nel luogo cit. segue a dire: " At quoniam concordiam parochos inter ac sodales magnopere expetimus, atque ut sodales ipsi magna observantia rectores ecclesiarum prosequantur: et quoniam dubitandum est, ne paulatim parochi a missis canendis in ecclesiis aut oratoriis sodalium amoveantur, si missis solemnibus alia sacra cum cantu subrogentur, ideo praecipimus, ne in posterum absque diacono et subdiacono sacra fiant in oratoriis sodalium, nisi facultas nostra aut Vicarii nostri generalis intercedat. „

f) Per tal ragione nel caso si è ribadita la disposizione del dubbio 10.° del decreto generale; si è soggiunta però la mente, la quale provvede allorchè manchino i ministri per celebrare le messe solenni nei giorni soliti, e nel resto si raccomanda al Vescovo che provvegga ai sensi del decreto.

g) Il parroco ha diritto ai funerali di tutti i suoi sudditi quando vogliono essere tumulati in qualunque chiesa non esente, contenuta nei limiti della sua parrocchia. Perciò quando questi funerali vogliono celebrarsi in una confraternita, o trattasi di ascritti ad essa, o pur no, il parroco ha sempre diritto di celebrarli. Così la S. C. de' Riti *in Casertana*, 7 iul. 1877; *in Isclana*, 20 nov. 1885. Così pure la S. C. del Conc. *in Aprutina*, 28 ian. 1893 (v. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 4)

h) Che se i funerali di una confraternita sono per filiani di altra parrocchia, in tal caso spettano al cappellano o rettore della confraternita, salvo la quarta funeraria pel parroco del defunto. Così la S. C. dei Riti *in Casertana* 7 iul. 1877 (v. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. II, p. 54), e la S. C. del Conc. *in Cassanen* 10 mai. 1767.

i) Quanto alle funzioni minori, come le novene, i tridui ecc., queste si possono compiere nelle confraternite indipendentemente dal parroco. Così la S. C. del Conc. *in Reatina* 13 ian. 1844: " I. An liceat capellano novenas, triduos et alias functiones cum expositione et benedictione SS. Sacramenti explere in oratorio S. Dominici independenter a parocho in casu. — II. An liceat eidem capellano missas solemniter canere independenter a parocho in casu.—Resp.: Ad I et II Affirmative in omnibus ad formam decretorum *Urbis et Orbis* S. Congr. Rituum diei 10 dec. 1703, salvo tamen iure Episcopi super licentia benedicendi populum solemniter cum SS. Sacramento prout de iure. „

l) Se però il cappellano può compiere le dette funzioni indipendentemente dal parroco, non può farle indipendentemente dal Vescovo, il quale ha diritto di regolarle secondo crede nel Signore. E però Benedetto XIV, *l. c.*, n. 74 ha scritto: " S. C. eam non fuisse mentem ut Episcoporum iurisdictionem infringeret, aut ipsos impediret ne unquam a decretis ipsis recederent, etiamsi legitima causa interveniat et dioecesis utilitas aliud exposcere videatur. „

II.

Circa il cattedratico e la messa pro populo *di vicarie perpetue.*

Aquilana Cathedratici et Missae pro populo—24 Mar. 1906—*Per summaria precum* — La città di Aquila fu formata nel secolo XIII per opera delle vicine borgate, delle quali ognuna volle costruire nella nuova città il proprio quartiere colla chiesa, colla piazza e colle strade. I parroci che prima dimoravano nell' antica sede fuori la città, cominciarono di poi a risedere in questa; e cresciuto quivi il numero degli ecclesiastici, le chiese che prima erano semplicemente parrocchiali divennero collegiate; e l' antica sede fu provvista con un vicario, prima amovibile, e poscia perpetuo.

Fra le dette borgate ve n' era una, detta *Paganica;* e poichè questa aveva in città il suo quartiere colla chiesa parrocchiale elevata a collegiata, fu chiamata *Paganica ad intra* quella di città; *Paganica ad extra* quella fuori città.

La chiesa di Paganica *ad extra* nel 1600 fu eretta dal Vescovo de Rubeis in vicaria curata, prima temporanea e poi perpetua, coll'assegnazione di ducati 50, che il Capitolo collegiato pagava al vicario. Però nel 1799, non potendo più il Capitolo pagare il detto assegno, il Vescovo, col consenso del Capitolo, unì perpetuamente un canonicato, allora vacante, della collegiata, alla vicaria di Paganica *ad extra*, col diritto al capitolo di presentare al Vescovo il vicario curato.

Soppresse dal Governo italiano le chiese collegiate, anche ai vicarii curati *ad extra* fu fatto l' assegnamento della congrua e delle spese di culto.

Posto ciò, l' Arcivescovo, avendo conosciuto che alcuni dei predetti vicarii curati non pagavano il cattedratico, nè celebravano la messa *pro populo,* li ammonì perchè compissero l' uno e l' altro dovere. Vi si oppose il vicario curato di S. Maria di Paganica, D. Enrico Juvenitti, non riconoscendosi obbligato al doppio peso; sì perchè non trattavasi di vera parrocchia, ma piuttosto di una coadiutoria; e sì perchè i suoi predecessori non si credettero mai tenuti a ciò.

Di qui la presente quistione, in cui fu chiesto alla S. C. se il vicario curato di Paganica *ad extra* sia tenuto 1.° alla prestazione del cattedratico all' Arcivescovo — e 2.° alla celebrazione della messa *pro populo.*

La quistione fu maturamente discussa in S. C. il dì 24 marzo 1906 e fu risolta:

Ad utrumque, teneri.

Eccone le precipue ragioni:

a) Quanto al cattedratico, è questo una prestazione da pagarsi ogni anno al Vescovo in segno di soggezione alla cattedra episcopale. Fu prescritta a tutta la Chiesa da Onorio III in *c. Conquerente*, *de off. Ordin.* (v. Benedetto XIV *de Syn.* l. 5, c. 6, n. 2). Talvolta viene appellato anche *sinodatico*, perchè suolsi pagare nel sinodo.

b) Sono tenuti al cattedratico tutte le chiese e le cappelle soggette al Vescovo, benchè unite *pleno iure* a monasteri esenti, come ancora tutti gl' investiti di beneficii ecclesiastici, secondo la quantità delle rendite beneficiali (Ferraris v. *Cathedraticum*, n. 16 seq.; Sebastianelli *Prael. Canon.* vol. I, n. 192). Gli altri ecclesiastici non sono ad esso tenuti.

c) Il cattedratico deve pagarsi da ciascun beneficiato separatamente. Però quando non vi sono prebende separate, ma vi ha massa comune, può da questa pagarsi il cattedratico per tutti come fu stabilito nel Concilio Romano del 1725 tit. 8, c. 4 (v. Bened. XIV *l. c.*, c. 7, n. 5).

d) Perciò quando un beneficiato ha per sè una prebenda distinta, e non partecipa della massa, deve pagare il cattedratico. Così la S. C. del Conc. *in Viterbien.* 7 apr. 1760 (v. Richter C. Trid. sess. 24, c. 3, n. 21).

e) Nessuna consuetudine, neanco immemorabile, vale a disobbligare da questo pagamento (v. Ferraris *l. c.*, n. 11 sq.). Imperocchè il cattedratico è fra i diritti episcopali così privilegiato che in tutto non può prescriversi. Così fu definito dalla S. C. del Conc. *in Lavallen., cathedratici* 6 iun. 1693, nella quale al dubbio: " An cathedraticum Episcopo debeatur, non obstante immemorabili in contrarium? „ — fu risposto: " Affirmative, ad formam iuris, ab ecclesiis et beneficiatis „ (Richter *l. c.*, n. 18). Così pure *in Perusina, cathedratici*, 19 nov. 1735: " An cathedraticum debeatur Episcopo ab ecclesiis existentibus in asserta quasi centenaria vel immemorabili illud non solvendi?—Resp.: *Affirmative* „ (Bened. XIV *de Syn.* l. 5, c. 7, n. 5).

f) La ragione poi, onde il cattedratico non può prescrivèrsi, la reca Benedetto XIV, *l. c.*, con dire: " Nullus unquam potest praescribere adversus subiectionem et reverentiam debitam Episcopo, in cuius significationem cathedraticum pensitatur. „

g) Quanto alla messa *pro populo*, l' obbligo di applicarla è di tutti coloro, " quibus animarum cura commissa est, „ secondo dichiara il Tridentino *Sess. 23, c. 1, de ref.*

h) E quest' obbligo, essendo per ragion di officio, non cessa, nè scema per esiguità di congrua, od anche per totale perdita di essa (Ferraris v. *Missae sacrificium*, art. III, n. 8).

i) E non solo i parroci titolari, ma ancora gli economi curati tem-

poranei, e tutti coloro che esercitano la cura, sono obbligati a celebrare *pro populo* (Bened. XIV in Const. *Cum semper oblatos*, 16 aug. 1744).

l) Però, affinchè corra il detto obbligo, fa d' uopo che la cura sia autonoma, cioè non dipendente, come semplice coadiutoria, da un'altra principale. La cura può dirsi autonoma quando il curato 1.° ha la potestà del foro penitenziale — 2.° amministra da sè una quantità di persone poste in un determinato luogo — 3.° ha l' obbligo di amministrare esclusivamente le dette persone, e queste hanno diritto di essere amministrate esclusivamente da lui (Reclusius *De re paroch.* P. I, tit. n. 52; Glossa *in Clem. Dudum* v. *impendat de sepultura;* Barbosa *De off. et pot. paroch.* P. I, c. I, n. 27 sq.; Ferraris v. *Parrochia*, n. 11 sq.; *Mon. Eccl.* Vol. XV, p. 82 sq.).

m) Perchè poi sia autonoma la cura, non si richiede un formale *smembramento* o una perfetta separazione dalla matrice, bastando anche una semplice divisione fatta dal Vescovo. Lo smembramento non si presume perchè odioso; non così la divisione, per la ragione opposta, per la quale bastano anche indizii. Così la S. C. del Conc. *in Aegitanien., visitat. sacror. Limin.* 18 iul. 1789 (V. *Mon. Eccl.* l. c. p. 83).

n) Indizii della divisione possono essere: la distanza dalla chiesa principale e la difficoltà del cammino — l' assegnamento della congrua fatta al curato — il credersi questo talvolta obbligato alla messa *pro populo* (V. *Mon. Eccl.* l. c.).

o) Nel caso trattavasi di una vicaria ben divisa dalla parrocchia *ad intra*, con vicario perpetuo e con assegno proprio; quindi giustamente la S. C. decise come sopra.

III.

Se per la messa pro populo, *applicata per indulto ad altri, possa percepirsi un dippiù per ragioni estrinseche.*

Annecien. Super eleemosynis missarum — 24 Mar. 1906 — *Per summaria precum* — Il Vescovo di Annecy ottenne dalla S. C. la facoltà di abilitare i parroci della sua diocesi ad applicare per altri le messe nei giorni di doppio precetto soppresso, che avrebbero dovuto celebrare *pro populo*, erogandone lo stipendio a favore dei seminarii minori della diocesi.

Ora il detto Vescovo chiedeva la risoluzione dei seguenti dubbii:

" 1.um Quando parochi diebus festis suppressis celebrant missam

" cantatam, sive manualem sive fundatam, quae in dominica prae-
" cedenti praenuntiata fuerit cum indictione diei et horae, licetne ipsis
" ad Episcopum transmittere tantummodo stipendium missae lectae
" iuxta taxam dioecesanam, an debent tradere integrum stipendium
" per Constitutiones dioecesanas pro huiusmodi missis praestitutum ?
" 2.um Si missam exequialem cum cantu praedictis diebus celebrant,
" satisfaciunt ne suae obligationi, mittendo stipendium missae lectae
" communis iuxta taxam dioecesanam, an debent mittere stipendium
" missae cantatae iuxta praedictam taxam, salvis iuribus stolae ? „

La S. C., ben ponderati i detti dubbii, nei generali comizii del dì 24 marzo 1906, dichiarò:

Ad utrumque, affirmative ad primam partem, negative ad secundam, quoties morali certitudine constet augmentum communis eleemosynae datum fuisse ob maiorem laborem vel incommodum, ad quae aliunde parochus obligatus non sit.

E giustamente; imperocchè:

a) Se la S. Sede concede talvolta l'indulto che nelle feste abolite i parroci possano applicare la messa per altri; cioè a favore di qualche opera pia (Lucidi *de Vis. SS. LL.* P. I, n. 350), lo fa colla espressa condizione che la elemosina non vada a benefizio del parroco, ma della pia opera indicata.

b) Perciò il parroco, in tal caso, non può ritenere nulla per sè, ma l'intero stipendio deve andare per la detta opera pia; non bastando neanco rimettere alla prefata opera lo stipendio secondo la tassa del luogo, quando per la messa celebrata ne abbia ricevuto uno maggiore. Così la S. C. del Conc. *in S. Deodati* 27 febr. 1905 (*Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 55).

c) Nondimeno, allorchè trattasi di titoli estrinseci, i DD. non negano che chi riceve la limosina più pingue pei detti titoli, possa ritenere per sè il di più quando per qualsivoglia ragione (p. e. di celebrazione o di altro obbligo) dovesse consegnare ad altri la detta limosina (v. Reiffenst. *Theol. Mor.* tr. 5, dist. 3, concl. 4, n. 27; Amostazo *de Causis piis* lib. 2, c. 4, n. 2).

d) Fra i detti titoli si ammettono comunemente la intenzione di dar maggiore limosina per un maggiore incomodo, od una maggiore fatica di chi la riceve. E ciò vale non solo per le messe beneficiali o di legato; ma ancora per le messe avventizie, come fu pur dichiarato dalla S. C. del Conc. il 25 luglio 1874, in cui al dubbio: " Plurimae per annum parochis a fidelibus offeruntur eleemosynae pro missis cantandis sive secundum taxam ab Ordinario constitutam, sive etiam sponte traduntur pinguiores: an parochi sacerdotibus eorum vices supplentibus tradere debeant integram eleemosynam, an potius eis fas sit, restenta sibi parte, minorem eleemosynam dare celebran-

ti ? „ — fu risposto : " Integram eleemosynam solvendam esse, nisi morali certitudine constet excessum communis eleemosynae oblatum fuisse intuitu personae ipsius parochi „ (*Acta S. Sedis* Vol. VIII, p. 75 sq.).

IV.

Se si sostiene la vendita (senza solennità) di una pia casa, fondata da un privato, col concorso di pubbliche elemosine.

Meten. Venditionis et redditionis rationis — 24 Mar. 1906 — Il sac. Carlo Thilmont, parroco di Guenange in Dioc. di Metz, nel 1890 aprì col plauso della Curia (non però con fondazione canonica) una casa per accogliervi fanciulli orfani e derelitti ed educarli cristianamente. Spese a tal fine molti proprii risparmi, ed ebbe ancora sussidii dal Governo. Più tardi, coll' annuenza del Vescovo, fece ricorso anche alla carità pubblica, la quale lo sovvenne per oltre L. 20 mila, ed altre offerte ebbe pure da pie persone per circa L. 112 mila. Ricoverò per un decennio non meno di dugento fanciulli. Però le spese, superando gl' introiti, lo costrinsero a contrarre debiti gravosissimi, e sì disastrosi, che una commissione formatasi precedentemente per l' amministrazione (fra i cui membri era anche il Vescovo), si sciolse, rilasciando a carico del Thilmont ogni responsabilità.

Il povero sac. Thilmont fu tradotto in carcere come malversatore ; ed uscitone assoluto, gli fu vietato di più aver cura dell' asilo. Vedendosi egli perciò a brutte acque, procurò di alienare la pia casa. E dopo varie ricerche trovò i buoni Fratelli delle Scuole Cristiane disposti a comprarla parimenti per uso pio. Il contratto fu convenuto per marchi 212 mila, di cui 93,173,81 furono ritenuti dai religiosi per estinguere debiti ipotecati sulla casa, e mar. 118,826,19 furono consegnati al sac. Thilmont, il quale dovea colla detta somma pagare altre passività.

Venuto in Diocesi un nuovo Vescovo, ed opinando che le cose operate dal sac. Thilmont non erano secondo il disposto dei sacri canoni, lo chiamò al rendiconto, in forza del *cap. 9 et 11 Sess. 22* del Tridentino, intimandogli che se fra otto giorni non avesse presentati tutti i libri di amministrazione con altri documenti, rimarrebbe sospeso *ipso facto ab Ordine*. Dippiù gli vietò formalmente di vendere un castello con altre terre appartenenti alla pia casa, fino a che non avesse dimostrato che egli n' era l' assoluto padrone.

Il sac. Thilmont, non avendo obbedito, fu dichiarato pubblicamente incorso nella censura. Però avendo egli fatto appello alla S. Sede e

avendo presentato i libri dei conti, previo un atto di sottomissione e di scusa al Vescovo, venne assolto dalla S. C. della detta censura.

La causa fu trattata il dì 24 marzo 1906 coi dubbii seguenti:

I. An contractus emptionis-venditionis initus die 6 Maii 1902 a sacer. Thilmont et D. Schneider legitime ac valide in foro ecclesiae transtulerit ad Congregationem fratrum a christianis scholis dominium bonorum antiqui Asyli Guénange et adnexorum in casu.

II. An sac. Thilmont ius proprietatis seu dominii legitime in foro ecclesiae retineat super castrum Basse Guénange et praedia Pohlert in casu.— Et quatenus ad I et II, negative;

III. An et quomodo Episcopus ius habeat rationem exigendi a sacerd. Thilmont de administratione bonorum antiqui Asyli Guénange in casu.

IV. An et quomodo consulendum sit indemnitati Congr. religiosae: et quomodo ab Episcopo providendum sit erga sac. Thilmont.

E dopo matura discussione, con allegazioni d' ambo le parti, la S. C. risolse:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Providebitur in tertio.

Ad III. Prout proponitur negative, et ad mentem, quae est ut sacerd. Thilmont Episcopum adeat, ipsique prout decet rationem administrationis reddat, sin minus eam reddat Sacrae Congregationi.

Ad IV. Dilata.

Eccone le precipue ragioni:

a) Un' opera pia deve considerarsi ecclesiastica solo quando sia stata fondata con decreto della S. Sede, ovvero del Vescovo. Se non sia intervenuto nessun decreto di fondazione, rimane opera laicale.

b) Un' opera pia laicale può essere o pubblica o privata. È pubblica se sia stata eretta con decreto dell' autorità civile, o almeno se sia stata iniziata con pubblici programmi e con pubbliche contribuzioni. Altrimenti sarà privata.

c) Un' opera pia privata può essere sovvenuta o con largizioni governative, o con offerte di privati. Siffatte largizioni ed offerte, quando l' opera fu d' iniziativa privata e si regge con privata amministrazione, non pregiudicano alla natura privata dell' ente.

d) Posta la natura privata di una pia opera, questa può cessare, ovvero essere validamente alienata dal suo fondatore o padrone.

e) Assolutamente parlando, il fondatore o padrone di un' opera pia privata non ha obbligo di rendere conti all' autorità ecclesiastica.

f) Nel caso trattavasi di un' opera pia privata, fatta per iniziativa e col danaro del sac. Thilmont, il quale poteva alienarla validamente, e non era obbligato a stretto diritto alla reddizione dei conti. Per convenienza solo *(prout decet)* si è invitato a darli al Vescovo, ovvero alla S. Congregazione.

V.

A chi spetti la stola nelle associazioni mortuarie, nelle quali interviene il parroco con un sol canonico della collegiata.

Albinganen. Jurium parochialium —24 Mar. 1906 — Nella chiesa collegiata di Porto Maurizio (Dioc. di Albenga) la prima dignità del capitolo è l'arcipretura curata. Da più tempo si è disputato fra il capitolo ed il parroco a chi compete il diritto di stola quando nelle associazioni funebri non interviene il capitolo, ma solamente qualcuno dei canonici col parroco o col vice-parroco. Il capitolo lo voleva per sè o per qualunque dei canonici fosse intervenuto alle esequie, allegando la cura abituale esistente presso il collegio. Il parroco per contrario lo reclamava per sè o pel suo sostituto, come uno dei diritti parrocchiali.

La quistione, portata presso la curia diocesana, fu risolta con un decreto del 29 gennaio 1903, onde dichiaravansi " che il diritto di portare la stola negli accompagnamenti privati dei cadaveri è di spettanza del parroco e, lui assente, del suo curato, ovvero delegato. „

Questo decreto non arrise al capitolo, non per ciò che riguardava il parroco (che in quella chiesa era l'Arciprete prima dignità), ma per ciò che concerneva il *curato ovvero il delegato,* che poteva essere un semplice sacerdote, e sarebbe sembrato sconveniente che, andando insieme un sacerdote con un canonico, a quello e non a questo spettasse il diritto della stola.

Perciò il capitolo appellò dal detto decreto episcopale alla S. Sede.

La S. C. trattò la quistione il dì 24 marzo 1906 col dubbio:

An decretum Curiae Albiganensis diei 29 ianuarii 1903 sit confirmandum in casu.

E dopo maturo esame, con allegazioni d'ambo le parti, risolse:

Decretum esse confirmandum: et ad mentem, quae est, decere ut viceparochus in concursu cum aliquo canonico ipsi honoris causa cedat stolae delationem, salvis ceteribus eius iuribus.

Si raccolga:

a) Il diritto della stola nelle associazioni funebri spetta al parroco, ancorchè sia presente il capitolo cattedrale, fuori però la chiesa cattedrale. Così la S. C. dei Riti nel decreto generale, n. 3854 art. I: " Ius et onus inesse semper, etiam praesente Capitulo Cathedralis Ecclesiae, extra hanc tamen, parocho induendi stolam et officia omnia persolvendi super cadavere defuncti ad suam pertinentis ecclesiam. „

b) E non solo il diritto di stola spetta al parroco, ma sì ancora la

precedenza nelle esequie dei suoi filiani, tranne quando interviene il Capitolo Cattedrale, e, se vi sia consuetudine, anche un Capitolo Collegiato. Così il cit. decr. della S. C. de' Riti, art. II: " Eumdem parochum primas habere super omnem clerum, excepto (si interfuerit) Capitulo Cathedralis Ecclesiae, quod in associatione incedet post ipsum parochum; excepto etiam Capitulo Ecclesiae Collegiatae, si ita feret consuetudo. „

c) Ma che dire se all' associazione concorra col parroco o con chi ne fa le veci non il capitolo in corpo, ma solo un canonico od un beneficiato? Avrà questi allora la precedenza sul parroco o sul suo sostituto? La quistione è difficile a risolvere, perchè nell' ultima Collezione autentica della S. C. de' Riti si trovano decreti favorevoli ai parroci e decreti favorevoli ai canonici.

d) È favorevole ai parroci il decr. *in Caputaquen.* 17 iul. 1640, n. 711 così espresso: " Dignitates et canonici Cathedralis Caputaquen. ob aeris intemperiem non obligati ad residentiam in civitate, supplicarunt declarari: an ipsis existentibus in locis Dioecesis debeatur praecedentia supra alios presbyteros in deferendo SS. Sacramentum? — Resp.: Canonicis, uti singulis, nullam deberi praecedentiam aut praerogativam. „ Così pure la stessa S. C. *in Sutrina*, 20 dec. 1603, n. 250; *in Cassanen.* 19 mar. 1650, n. 928; *in Policastren.* 12 sept. 1716, n. 2239. E però il De Herdt stabilisce come massima (*Prax. Pontif.* Vol. I, n. 109): " Si autem canonici sint uti singuli, nulla gaudent praecedentia aut praerogativa, neque supra curatos „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. XIII, p. 379 e 423).

e) È per contrario favorevole ai canonici, e in genere ai beneficiati, il decr. *in Papien.* 2 dec. 1673, n. 1495 che suona: " Sacerdos beneficiatus, in ecclesia, in qua nulla adest collegiata, habere debet praecedentiam in functionibus ecclesiasticis, tam in sessione, quam in incessu supra alios sacerdotes non beneficiatos, sed simplices presbyteros, etiam primo ordinatos in ordine sacerdotali et antianos. „ Lo stesso dichiarò la S. C. *in Lauretana* 16 iun. 1674, n. 1515 ed *in Aquen.* 11 aug. 1691, n. 1850 (V. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 276). Dai quali decreti si può raccogliere una massima del tutto opposta a quella dei primi.

f) Stante adunque questa opposizione e contrarietà di decreti, giustamente la S. C. ha deciso che non per obbligo stretto, ma solo per convenienza (*decere*) il vice parroco non canonico potrà cedere la stola al canonico.

S. Congregazione dei Vescovi e Regolari.

I.

Le religiose possono mutare le disposizioni, fatte prima della professione, delle proprie rendite, col solo permesso della superiora.

Beatissime Pater,

Sanctimonialis N...., praemisso pedis osculo, humillime exponit quatenus, ante religiosam professionem, ita de propriis redditibus disposuit, iuxta normam proprio Ordini assignatam a S. Cong. Ep. et Reg., 12 Iulii 1896, quae in Collectanea Andreae Bizzarri praescripta legitur pro Maristis in articulo " quoad votum paupertatis, „ ut illos quasi ex aequo suo fratri et propriae communitati cederet.

Iamvero frater nunc, ob auctas necessitates, maiori subsidio indiget, quod illi concedere oratrix in votis habet. Quapropter humillime postulat:

I. An iuxta normas a S. Congr. Ep. et Reg., die 28 Iunii 1901 datas, possit cum sola superiorissae licentia dispositionem reddituum mutare?

II. Et quatenus negative, ut S. Sedes praedictam facultatem indulgere dignetur.

Pro qua gratia...

Sacra Congregatio E.morum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, super praemissis rescribendum censuit prout rescribit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Provisum in primo.*

Romae 2 Iunii 1905.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Circa la messa votiva quanto all' ora, alle orazioni, al canto, al simbolo ed all' ultimo Evangelo.

Ordinis Fratrum Minorum — 12 Mai. 1905 — Quo facilius uniformitas habeatur in celebranda Missa votiva Immaculatae Conceptionis ex Indulto Apostolico Ordini Fratrum Minorum in Duplicibus

etiam permissa, hodiernus Reverendissimus Procurator Generalis eiusdem Ordinis sequentia dubia Sacrorum Rituum Congregationi exsolvenda humiliter proposuit; nimirum:

I. An Missa votiva cantata colebrari possit ac debeat semper post Primam in Choro recitatam, vel pro commoditate populi etiam post Nonam; prouti Rubricae Generales sub tit. XV, n. 3, de Missis Defunctorum, extra solemnem eorumdem Commemorationem, permittunt?

II. An in Missa votiva, etiam Vigiliae respondente, dicenda, in qua commemoratur Duplex eo die integrum Officium ac Missam habens, debeat ratione Duplicis omitti Oratio tertia de Tempore; et si memoria fiat Duplicis secundae classis, Collectae debeant in Missa votiva cantata reticeri, et in privatis ad libitum Celebrantis permitti?

III. An in Missa votiva, in qua commemoratur Semiduplex eo die integrum Officium ac Missam obtinens, possint post tertiam et Collectas aliae pro Celebrantis lubitu adiungi Orationes intra septenarium numerum; in iisque aliqua etiam pro Defunctis Oratio valeat recitari, prouti in diebus ritus simplicis seu ferialis conceditur?

IV. An in Missa votiva cantata vel solemni, vel Conventualis instar habenda, si omittenda sit Commemoratio Duplicis, vel Semiduplicis eo die occurrentis, quia nempe de alterutro vel una Missa votivam praecesserit, vel Conventualis de eodem Officio occurrente debeat celebrari; ad Missam votivam eiusmodi Orationum numerus et qualitas ita debeant ordinari, perinde ac si Duplex vel Semiduplex non occurreret?

V. An in Missa votiva Tonus festivus seu solemnis reservari dumtaxat debeat pro casu in quo eadem votiva respondeat Officio Duplici vel Semiduplici (quamvis per accidens Simplici) ipsius Personae?

VI. An in aliis casibus adhibendus sit Tonus simplex ferialis, etiamsi Duplex vel Semiduplex in Votiva commemoretur, excepto Hymno Angelico et *Ita Missa est* in Missis Deiparae votivis?

VII. An in Missa votiva Symbolum adhiberi debeat, si pro Votiva sumatur Missa Duplicis eo die ad instar Simplicis redacti, cum idem Festum Deiparae vel Sanctorum *Credo* reposcat?

VIII. An in Missa votiva, quae respondet diei infra Octavam, quae solam eo die Commemorationem habeat; vel etiam, si occurrat Feria maior Missam propriam obtinens, quamvis Officium fuerit de die infra Octavam peractum; ultimum Evangelium possit esse de Feria occurrenti, et Missa post Tertiam celebrari?

IX. An in Missa votiva cantata, vel solemni, vel instar Conventualis habenda in diebus ritus simplicis et ferialis plures usque ad septem pro Celebrantis lubitu addi possint Orationes, prouti in iisdem diebus licet in Missa votiva privata?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audita sententia Commissionis Liturgicae adhaerentis voto Reverendissimi Consultoris Petri Piacenza, respondendum censuit: " Communicetur Votum praelaudati Reverendissimi Consultoris in exemplari authentico „ :

Ad I. *Affirmative*, sed servari quoque potest consuetudo cantandi huiusmodi Missam ante Primam, aut post Sextam, iuxta Decreta 3059 ad XII, et 3914 ad IV; excepta tamen Missa votiva *pro re gravi*, vel *cum populi concursu*, quae post Nonam omnino cantari debet iuxta Rubricas.

Ad II. *Affirmative* in omnibus, ad mentem Decretorum 2542 ad II, et 2597 ad II, ac praesertim 3574 ad V (quaes. I-4).

Ad III. *Negative*, ad mentem Decretorum 1322 ad VIII, et 3832 ad VIII.

Ad IV. *Affirmative*, iuxta Decretum 3553 ad II.

Ad V. *Affirmative.*

Ad VI. *Affirmative*, iuxta Decretum 3574 ad V (quaes. 5).

Ad VII. *Affirmative*, ad mentem Decreti 15 Maii 1903 ad III in una *Ordinis Minorum Capuccinorum Provinciae Belgicae.*

Ad VIII. Serventur Decreta pro Missis votivis edita ac praesertim 3922 tam quoad ultimum Evangelium, quam quoad horam celebrationis Missae solemnis.

Ad IX. *Negative*, iuxta Rubricas Missalis, tit. V, n. 4, pro Missis Defunctorum. In Missis autem Conventualibus et Cantatis, quando dici possint ad libitum aliquae Orationes, non pro libitu Celebrantis, sed Praefecti Capituli aut Superioris Communitatis sunt eligendae.

Atque ita rescripsit, die 12 Maii 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Del chierico che fa da suddiacono o da cappellano nella messa solenne o cantata, e nella messa letta prelatizia.

Decretum — 14 Mar. 1906 — Quum nonnulla dubia huic Sacrorum Rituum Congregationi proposita fuerint circa servitium Clerici, qui aliquando vel loco Subdiaconi in Missa solemni, vel loco Cappellani in Missa ab Episcopo vel ab alio Praelato lecta, vel etiam in Missa cantata absque Ministris inserviat, eadem Sacra Congregatio, audito voto Commissionis Liturgicae, ut dubia ipsa omnino diluantur, haec statuenda et in posterum observanda decrevit:

1. Clericus ad munus Subdiaconi obeundum in Missa solemni, nunquam deputetur, nisi adsit rationabilis causa et in minoribus ordinibus sit constitutus aut saltem tonsura initiatus.

2. Clericus pro Subdiacono inserviens, alba super amictu, cingulo et tunica absque manipulo sit indutus, atque omnia quae ad Subdiaconum ex Rubricis spectant rite expleat hisce tamen exceptis: *a*) aquam ante Offertorium in calicem non infundat, quod in casu Diaconus praestabit; *b*) calicem ipsum infra actionem nunquam tangat, neque pallam ab eodem removeat aut super eum reponat: *c*) post ablutionem calicem non abstergat (abstergente ipso Celebrante) sed tantummodo illum componat more solito et velo cooperiat cum bursa et ad mensam deferat.

3. Clericus qui loco Cappellani Episcopo vel Praelato in Missa lecta, aut alio Sacerdoti in Missa solemni sine Ministris inserviat, saltem tonsuratus esse debet, si alius Minister in sacris in promptu non sit.

4. Clericus ipse omnia explere potest quae in Caeremoniali Episcoporum Lib. 1, cap. XXIX dicuntur, pro Missa ab Episcopo lecta, iis exceptis quae supra n. 2 prohibentur Clerico munus Subdiaconi obeunti. Insuper *a*) calicem ante Offertorium non abstergat: *b)* nec vinum nec aquam in eo infundat: *c*) nec patenam cum hostia, nec calicem Celebranti tradat.

5. Calix pro Missa ab Episcopo vel a Praelato lecta, sicuti et pro Missa cantata sine Ministris, velo et bursa coopertus in abaco statuatur, amoto abusu illum non velatum retinendi, et ad altare discoopertum deferendi.

6. Calix ipse post Communionem a Celebrante rite abstersus, a Clerico ministrante suis ornamentis instrui poterit, ac velo et bursa coopertus in abacum deferri.

7. Si vero Clericus sacra non sit tonsura initiatus, poterit quidem ab Episcopo aut a Praelato in Missa lecta uti Minister assumi, sed eo in casu calix velatus ante Missam ad altare deferatur, et more solito in medio mensae super corporale statuatur; Clericus vero non tonsuratus ita se gerat ut in Missis a simplici Sacerdote celebratis. Poterit autem ad Missale Celebrantem adsistere, folia vertere, palmateriam sustinere; calix autem, ab ipso Celebrante suo tempore abstersus et velatus, ac in medio mensae collocatus, absoluta Missa in Sacristiam deferatur.

Atque ita censuit et servari mandavit. Die 10 Martii 1906.

Super quibus facta postmodum Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X, per infrascriptum Cardinalem Sacrorum Rituum Congregationi Pro-Praefectum fideli relatione, Sanctitas Sua sententiam eiusdem

Sacri Consilii in omnibus ratam habuit et adprobavit, quibusvis privilegiis vel consuetudinibus; quae omnino abrogata esse declaravit, aliisque contrariis quibuscumque non obstantibus. Die 14 Martii 1906.

A. Card. Tripepi, *S. R. C. Pro-Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *S. R. C. Secretarium.*

III.

L' assoluzione generale deve darsi ai Terziarii secolari colla stola di color violaceo.

Ord. FF. Minorum Prov. S. Leopoldi — 22 Dec. 1905 — Frater Pirminius Hasenoehrl, sacerdos Ordinis Fratrum Minorum, solemniter professus in Regulari Provincia Sancti Leopoldi et Director Tertii Ordinis saecularis Sancti Francisci, a Sacra Rituum Congregatione sequentis dubii solutionem humillime expostulavit:

Utrum Director Tertii Ordinis vel Sacerdos facultate praeditus, qui Tertiariis saecularibus congregatis Benedictionem cum Indulgentia plenaria, sic dictam absolutionem generalem impertitur, uti debeat stola coloris diei, vel albi, vel violacei?

Et Sacra Rituum Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: *Utatur stola coloris violacei.*

Atque ita rescripsit, die 22 Decembris 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

IV.

Le feste di 1.ª e 2.ª classe impedite, per concessione speciale all' Ordine di S. Benedetto, si trasferiscono al dì seguente.

Ordinis S. Benedicti — 26 Ian. 1906 — Rev.mus D. Hildebrandus de Hemptinne Abbas Primas Ordinis S. Benedicti, Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam X supplex rogavit, ut Indultum Apostolicum diei 24 Februarii 1905 Congregationi eiusdem Ordinis Cassinensi a primaeva observantia concessum, quo festa duplicia primae vel secundae classis quoties a digniori Officio impedita occurrerint, in diem primam respective sequentem transferri valeant, redacto ad ritum simplicem Officio ritus duplicis minoris (non tamen alicuius Sancti Doctoris) aut semiduplicis occurrente, benigne extendere dignare-

tur ad omnia Caenobia seu Monasteria sui Ordinis, quae eodem indulto iusta de causa uti voluerint.

Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributis, petitam enunciati privilegii extensionem benigne indulsit iuxta preces: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 26 Ianuarii 1906.

A. Card. TRIPEPI, *Pro-Praefectus.*
D. PANICI, *Archiep. Laodicen.* Secret.

S. Congregazione delle Indulgenze

Indulg. di 300 giorni ad una orazione al Signore.

Beatissime Pater,

Felix Episcopus Foroiuliensis ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter petit ut dignetur S. V. tercentum dies de vera indulgentia impertire quibuslibet fidelibus recitantibus precem sequentem quam e methodo meditationis S. Francisci Salesii atque Venerabilis F. F. Olier, substantialiter deprompsit, et quam, duobus abhinc annis, a puellis et aliis, lectiones de Religione a se Aquissextiis accurate audientibus, pie recitare iam in usu gaudebat esse, videlicet:

" Io vi adoro, o Dio in tre persone, io mi annichilo innanzi alla Vostra Maestà. Voi solo siete l'Essere, la via, la verità, la bellezza, la bontà. Io vi glorifico, vi lodo, vi ringrazio, vi amo (benchè io sia del tutto incapace ed indegno) in unione col vostro caro Figlio Gesù Cristo, nostro Salvatore e nostro Padre, nella misericordia del suo cuore e per i suoi meriti infiniti. Io voglio servirvi, piacervi, obbedirvi ed amarvi sempre con Maria Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, amando altresì ed aiutando il mio prossimo per vostro amore. Donatemi il vostro Santo Spirito che m'illumini, mi corregga e mi guidi nella via dei vostri comandamenti, e nella vera perfezione, aspettando la beatitudine del Cielo dove noi vi glorificheremo per sempre. Così sia. "

Recitantibus hanc precem tercentum dierum indulgentiam in Domino concedimus.

Die 28 Feb. 1906.

PIUS PP. X.

Praesentis rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic S. Cong.ni Ind. Sacrisque Rel. praepositae.

Datum Romae, e Sec.ria eiusd. S. C., die 18 Aprilis 1906.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

Secreteria de' Brevi.

I.

I Religiosi ordinandi, nell' Italia e nelle isole adiacenti, devono tutti subire l' esame della loro idoneità innanzi al Vescovo del luogo.

Motv Proprio

PIVS PP. X

Religiosorum Ordinum familias,utpote quae praeclaro semper et adiumento et ornamento fuerint Ecclesiae, peculiari quadam Nos providentia studioque prosequimur; in primisque dandam operam arbitramur, ut constanter pergant, pro necessitatibus temporum, salutares esse ac frugiferae. Hanc ob causam, quoniam ipsae, praeterquam sanctarum exercitatione virtutum, etiam doctrinae laude floreant necesse est, Nos e re esse haud ita pridem duximus, aliquid in hoc genere statuere. Etenim, noveramus quidem Sacram Congregationem Episcoporum et Regularium negotiis et consultationibus praepositam, auctoritate decessoris Nostri fel. rec. Leonis XIII, die IV Novembris MDCCCXCII, prudentissime praescripsisse, ut " professi tum votorum solemnium, " tum votorum simplicium ab Ordinariis locorum ad sacros Ordines " non admittantur, nisi, praeter alia a Iure statuta, testimoniales lit- " teras exhibeant, quod saltem per annum sacrae theologiae operam " dederint, si agatur de subdiaconatu; ad minus per biennium, si de " diaconatu; et quoad presbyteratum saltem per triennium, praemisso " tamen regulari aliorum studiorum curriculo. „ Sed praescriptiones huiusmodi non aliter videbantur suos omnes fructus efferre posse, quam si candidati ad sacros Ordines legitimo experimento probare deberent, se in costitutis doctrinae studiis satis profecisse. Id quod caeteroqui sacrosancta Tridentina Synodus iusserat: nam Sess. XXIII, cap. VII, *de Reform.*, haec habet generatim: " Episcopus ordinando- " rum omnium mores et doctrinam diligenter investiget et examinet; „ nominatim autem de Regularibus eiusd. Sess. cap. XII: " Regulares " non sine diligenti Episcopi examine ordinentur, privilegiis quibus- " cumque quoad hoc penitus exclusis. „ Opportunum igitur apparebat

esse, hanc Tridentini Concilii legem revocari, quae diuturnitate obsolevisset: idque Nos anno superiore praestitimus pro Urbe, quum die XVI mensis Iulii Motu proprio decrevimus, ut quicumque sive de saeculari sive de regulari clero ad sacros Ordines promovendi essent, omnes, excepto nemine, doctrinae periculum facerent in Curia Cardinalis Vicarii Nostri.

Nunc vero placet, etiam ex consulto Moderatorum Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium, memoratum Nostrum decretum per has litteras extendere. Quare Nos Motu item proprio, volumus ac iubemus, ut in Italia et in insulis Italiae ditioni subiectis, Religiosi omnes, vel ad Instituta votorum simplicium, vel ad votorum solemnium pertinentes, ne ante ad sacros Ordines promoveantur, quam ab Episcopo loci, diligenti doctrinae examine probati sint idonei: sublato, ad hunc tantummodo effectum, quocumque contrario privilegio, etiam specialissima et individua mentione digno, abrogataque quacumque contraria consuetudine, etiam centenaria et immemoriali, quam in futurum quoque induci prohibemus. Id examen qua ratione instituendum sit, Episcopi definient: hique vero curabunt, quemadmodum Nos eo pro Urbe Motu proprio constituimus, ut candidati non sulum in iis rebus, quae ad Ordinem adeundum pertinent, sed in aliis quoque de theologia dogmatica tractationibus periculum faciant. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, die XIX Martii anno millesimo noningentesimo sexto, Pontificatus Nostri tertio.

PIVS PP. X.

II.

Riforma ed approvazione delle costituzioni dell' Arciconfraternita della Dottrina Cristiana di Roma (1).

PIVS PP. X

Ad perpetuam rei memoriam.

In Litteris Nostris Encyclicis *Acerbo nimis* quas de Christiana Doctrina tradenda ad universos Sacrorum Antistites hoc anno dedimus, cum alia praescripta sunt, tum illud, ut *in omnibus et singulis paroeciis*

(1) Richiamiamo l'attenzione di tutti i Parroci su questa riforma delle costituzioni dell' Arciconfraternita della Dottrina Cristiana. Potranno essi coll' autorità dell' Ordinario, erigere nelle loro parrocchie simili confraternite ed aggregarle poi a questa di Roma che trovasi eretta in S.ª Maria del

consociatio canonice instituatur, cui vulgo nomen Congregatio Doctrinae Christianae. Consociationum id genus cum Archisodalitas, a Paulo V Decessore Nostro instituta in Urbe, princeps et caput sit, peculiarem quamdam in hac locare curam, opportunum intelligimus. Itaque, comperto disciplinam temperationemque, qua uteretur Archisodalitas iam non adiunctis novis rerum ita congruere, constitutiones ipsius veteres corrigere et reformare Nobis visum est; easque sic reformatas, quemadmodum infra scriptae sunt, ratas haberi et ab omnibus, ad quos pertinent, religiose servari volumus et iubemus. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris di 5 Decembris anno 1905, Pontificatus nostri tertio.

ALOIS. Card. MACCHI

Constitutiones Ven. Archisodalitatis Doctrinae Christianae a sa. me. Pontifice Paulo V canonice in Urbe constitutae anno 1607, a Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. X reformatae et approbatae apostolicis litteris in forma brevis diei 5 Decembris 1905.

TITULUS I.

DE FINE ET NATURA ARCHISODALITATIS.

I. — Propositus Archisodalitati finis est religiosam christianae plebis institutionem provehere ac moderari per catechesis praeceptionem.

II. — Sedes est Archisodalitatis in Urbe.

Pianto o S.ª Maria in Monticelli, per la partecipazione delle molte indulgenze ad essa concedute. Nel *Mon. Eccles.* Vol. V. P. I a pag. 184 demmo per esteso la Costit. di S. Pio V *Ex debito* che inculca le Confraternite della Dottrina Cristiana e concede ad esse varie indulgenze — a pag. 185 sq. la Costit. di Paolo V *Ex credito* che istituisce l'Arciconfraternita in Roma della Dottrina Cristiana o l'arricchisce d'indulg. che possono conseguirsi altresì da qualsivoglia simile confraternita ascritta alla medesima — a pag. 227 sq., la Costit. di Clemente XII *Pastoralis officii*, che estende a tutti i luoghi delle indulgenze da lui concesse a coloro che insegnano ed a coloro che apprendono la dottrina cristiana in Roma, in Italia e nelle isole adiacenti — a pag. 250 la Costit. di Benedetto XIV *Etsi minime*, in cui si dichiara l'obbligo nei parroci d'insegnar la dottrina cristiana, e si prescrive il metodo e le norme per compiere siffatto officio. — Nella Par. II poi dello stesso Vol. V a pag. 14 demmo la Enciclica di Benedetto XIV *Cum religiosi*, nella quale si esortano i Vescovi sempre più a curare l'insegnamento della dottrina cristiana col metodo che i parroci debbono in ciò seguire. — A pag. 44 sq. demmo alcuni interessanti decreti della S. C. delle Indulgenze ed a pag. 52 sq. molti decreti della S. C. del Conc. sul detto insegnamento. Oh! quanto sarebbe utile che i Pastori di anime rileggessero questi documenti sì belli e preziosi!

L'Enciclica *Acerbo nimis* del S. P. Pio X si può leggere nel *Monit. Eccl.* Vol. XVII, pag. 110 sq.

III. — Archisodalitas est proxime obnoxia auctoritati Cardinalis vice sacra Urbis antistitis pro tempore, utpote personam gerentis Pontificis Maximi.

IV. — Ad sodalitium, natura ipsa rei, pertinent omnes parochi Urbis.

Ipsis petentibus possunt praeterea eiusdem Sodalitii societatem inire quotquot sibi constituunt catechesis disciplinae favere eamque expeditiorem efficere opera sua vel pecunia.

V. — Archisodalitas regitur a Congregatione, quae constat solis delegatis ecclesiasticis viris, Praeside Vices gerente Cardinalis in Urbe Vicarii.

Ad id manus delegati eligi non possunt nisi ecclesiastici viri ad ipsam Archisodalitatem pertinentes.

TITULUS II.

DE CONGREGATIONE.

VI. — Congregatio constat Praeside, sacerdotibus octo e clero romano et parochis octo, quorum quatuor e clero saeculari, quatuor e regulari.

VII. — Eadem Congregatio, pro maiore numero tacitorum suffragiorum, nominat pro-praesidem, a secretis, curatorum pecuniae, seu *Camerlingum*, tabularii praefectum, rationum exactores duos, seu *Syndicos*; qui omnes ex eorum numero eligendi erunt, qui ad ipsam Congregationem pertinent.

VIII. — Munera et officia exercentur non ultra triennium; nec proxima electio in eosdem cadere potest.

IX. — Exacto triennio, dimidia pars Congregationis alterna vice renovatur; hoc est, suffíciuntur e clero romano novi sacerdotes quatuor, parochi totidem, quorum duo e clero saeculari, e regulari duo.

X. — Ad memorata munia novi eliguntur pro maiore numero suffragiorum, quae ab ipsa Congregatione occulta feruntur super numero virorum sexdecim a Praeside proponendorum, quo in numero comprehenduntur octo qui de officio decedunt.

XI. — Congregatio semel in mense habet ordinarios coetus. Integrum tamen est Praesidi extraordinarios cogere, si opportunum duxerit, vel si saltem quatuor Congregationis Delegati scripto petierint.

XII. — Ad ratos legitimosque coetus habendos adstare necessario debent saltem duodecim socii cum Praeside.

In secunda convocatione, quae saltem tridui spatio a priore distabit, ratus legitimusque coetus erit, quovis numero adstantium.

XIII. — Ut rata et probata sint, quae in coetu proponuntur, maior suffragiorum numerus requiritur. Paribus suffragiis, Praesidi ius esto alterius ferendi suffragii.

XIV. — Quidquid consilii, sive de viris sive de officiis alicui deferendis, erit ineundum, id ne decernatur nisi tacitis suffragiis.

XV — Dies coetibus habendis resque ad deliberandum propositae, scripto significabuntur per scribam, qui est a secretis, ab eoque triduo ante constitutum tempus diribebuntur.

XVI. — Unicuique Congregationis Delegato quaestiones proponendi ius

esto, quas tamen agitare non ante licebit, quam inscriptae fuerint elencho rerum excutiendarum.

Urgente necessitate, de qua iudicium feret Congregatio, poterit, non interposita mora, de propositis rebus deliberari.

XVII. — Qui ter, non intermissa vice, coetus non adierit, nec se de absentia purgaverit, recessisse censebitur, eiusque loco sufficietur alius.

Absentiae causa rata debet habere a Congregatione.

TITULUS III.

DE ACTIONE ARCHISODALITATIS.

XVIII. — Archisodalitas, auspicio ductuque suo, proposito sibi fini prospicit, curando ut scholae catechesis constituantur, piae habeantur conciones, excitetur aemulatio per certamina ad praemia, et per alia quae pro temporis ratione visa fuerint opportuna.

XIX. — Praeter scholas catechesis a parochis constitutas sub eorumque disciplina directas, haud poterit alia ulla constitui, nisi adsentiente parocho loci et approbante Archisodalitate. Ad hanc iudicium pertinet de illorum peritia qui ad huiusmodi magisterium proponuntur.

XX. — Ad unam eamdemque docendi viam disciplinamque tuendam, Archisodalitas pleno iure pollet advigilandi scholis catecheseos etiam privatis.

Ea vigilantia ab Archisodalitatae exercebitur per parochos ac delegatos suae quosque Curiae assignandos. Advigilandi vero munus implebitur menstruis visitationibus atque inspectionibus, quarum scripta documenta ad Archisodalitatem bimestria deferentur.

XXI. — Ad normam num. XIX, nemini e populo licebit magisterium catechesis assumere, nisi diploma fuerit ab Archisodalitate consecutus.

XXII. — Diploma remittetur facto speciali periculo iuxta normas certa lege constituendas.

XXIII. — Ad efficacius exsequenda superius praescripta et ad propositum finem facilius assequendam, lex ab Archisodalitate proponetur, vim habitura postquam Cardinali vice sacra Urbis antistiti fuerit probata.

TITULUS IV.

DE ADMINISTRATIONE.

XXVII. — Congregatio per Curatorem pecuniae, seu *Camerlingum*, una cum rationum exactoribus, seu *Syndicis*, providebit administrationi proventuum, genus omne, quos habere sibi poterit.

TITULUS V.

DE IIS QUAE INTER ARCHISODALITATEM ET PAROECIAS URBIS INTERCEDUNT.

XXV. — In unaquaque Urbis paroecia costituetur Sodalitas Doctrinae Christianae, ad normam Epistolae Encyclicae *Acerbo nimis*, die XV mensis Aprilis anni MCMV, quasi sectio Archisodalitatis. Sodalitates parochialis habe-

bunt Consilium dirigens, cui praeerit parochus. Idem Consilium constabit duodecim sodalibus, quorum quatuor sacri ordinis viri, e populo viri quator totidemque mulieres.

Hic vero numerus aut augeri poterit aut minui pro peculiaribus cuiusque paroeciae conditionibus.

XXVI. — Excepto primo e quatuor ecclesiasticis viris, qui ab Archisodalitate dabitur tamquam ipsius delegatus, caeteri omnes a suis quisque parochis proponentur cum approbatione Praesidis Archisodalitatis.

XXVII. — Consilium dirigens Sodalitatum Parochialium semel in bimestri spatio apud parochum rite congregabitur, ut proponat agitetque si quae utiliora visa fuerint ad maius frequentiae et profectus incrementum.

Crebrius etiam iidem poterunt haberi coetus, si vel parochus vel Archisodalitatis Delegatus id opportunum iudicaverint.

TITULUS VI.

DE IURE AGGREGANDI.

XXVIII. — Archisodalitati ius est constitutas ubivis per catholicam terrarum orbem Doctrinae Christianae sodalitates aggregandi, easque admittendi ad communionem indulgentiarum, bonorum spiritualium ac privilegiorum, quibus directa concessione ipsa fruitur.

XXIX. — Ut sodalitas aggregari possit, necessario requiritur: 1) ut eadem canonice fuerit constituta decreto Ordinarii loci: 2) ut ad Archisodalitatem deferatur una cum supplici libello, authenticum exemplar decreti, quo fuit constituta Sodalitas atque Ordinarii commendaticiae litterae (1).

XXX. — In qualibet dioecesi eam doctrinae christianae sodalitatem aggregare Archisodalitati Romanae satis erit, quam sodalitatem Ordinarius statuerit esse centram caeterarum eiusdem generis: hac enim aggregata, simul aggregatae censebuntur aliae omnes sodalitates, quae ant constitutae iam, aut deinceps constituendae sint in eadem dioecesi.

INDULGENTIAE

VEN. ARCHISODALITATI DOCTRINAE CHRISTIANAE A SA. ME. PONTIFICE PAULO V CONCESSAE

(Ex Constit. *Ex credito Nobis*, 6 oct. 1607).

1. Indulgentiae Plenariae:

a) Omnibus et singulis ex utroque sexu christifidelibus, confessis ac sacra communione refectis, qui uti ministri, operarii et confratres dictam Archiconfraternitatem ingredientur, die primo illorum ingressus seu eo die quo dictae Archiconfraternitati adscripti fuerint.

b) Sodalibus qui confessi Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum in festo, quod ab ipsa Archiconfraternitate et aliis Confraternitatibus aggregatis seu aggregandis pro earum praecipuo et principali respective eligetur, sumpserint.

---

(1) Epistolae dirigantur ad secretarium Arciconfraternitatis, Rev. D. Franciscum Pascucci, 36 via dei Bresciani.

c) Eisdem in mortis articulo constitutis, si, uti supra dispositi, vel saltem contriti, SS.mum Jesu Nomen ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint.

2. Indulgentiae Stationales:

Sodales, qui diebus stationum in Missali Romano descriptis doctrinam christianam in Ecclesiis docuerint, ac etiam omnes et singuli christifideles, qui ad eamdem discendam accesserint, easdem indulgentias consequantur, quas consequerentur si Ecclesias Stationum Urbis vel extra Urbem personaliter visitarent. Easdem etiam indulgentias consequuntur visitatores dictae Archiconfraternitatis, qui ex commisso sibi officio visitabunt illas scholas, quas in illo die visitare poterunt.

3. Indulgentiae partiales:

a) 10 annorum Confratribus qui extra civitatem ad doctrinam docendam per castella et villas exierint.

b) 7 annorum et totidem quadragenarum Confratribus, confessis ac S. Communione refectis, eo die quo congregatio in quavis civitate vel terra publicabitur.

c) 7 ann. et tot. quadrag. Confratribus qui semel quolibet mense Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint.

d) 7 ann. Sacerdotibus dictae Archiconfraternitati adscriptis, qui in Ecclesia seu Oratorio Confraternitatis verbum Dei praedicaverint aut collationes fecerint (licet illo die non intervenerint in aliqua schola docendi causa).

e) 7 ann. Confratribus, qui per civitatem viros, mulieres aut pueros ad eamdem doctrinam christianam ducendi causa circumierint.

f) 7 ann. quoties Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, dum ad infirmos defertur, comitati fuerint.

g) 3 ann. Sodalibus qui corpora Confratrum et Consororum defunctorum ad sepulturam associaverint aut exequiis, anniversariis officiisve, quae pro eis celebrantur, pro eorum animabus preces fundentes, interfuerint.

h) 200 dierum Confratribus *a*) qui causa fuerint ut pueri, famuli aut quaevis aliae personae ad discendam doctrinam christianam eant: *b*) qui disputationibus, quae in scholis dictae Archiconfraternitatis fieri solent, interfuerint: *c*) qui infirmos dictae Archiconfraternitatis visitaverint, quoties id fecerint: *d*) qui divinis officiis et congregationibus publicis vel secretis dictae Archiconfraternitatis necnon processionibus a locorum Ordinis sub vexillo dictae Archiconfraternitatis praescribendis interfuerint.

i) 100 dier. Confratribus qui diebus feriatis doctrinam christianam aut publice aut privatim explanaverint.

INDULGENTIAE

CONCESSAE OMNIBUS UTRIUSQUE SEXUS CHRISTIFIDELIBUS SIVE DOCENTIBUS SIVE DISCENTIBUS CHRISTIANAM CATECHESIM.

(Ex Coll. Auth. *Precum et Piarum Operum*, a S. C. Indulg. edita ann. 1898, p. 558, n. 316).

1) 7 ann. omnibus et singulis praeceptoribus, qui diebus festivis discipulos suos ad doctrinam christianam duxerint eosque illam docuerint.

2) 100 dier. iis praeceptoribus, qui diebus feriatis in propriis scholis eamdem doctrinam explicaverint.

3) 100 dier. omnibus et singulis patribus et matribus familias, quoties in suis domibus, liberis, famulis et familiaribus utriusque sexus doctrinam christianam explanaverint.

4) 100 dier. omnibus et singulis christifidelibus, qui per mediam horam doctrinae aut docendi aut discendi gratia studuerint.

5) 7 ann. totidemque quadrag. adultis viris vel mulieribus, quoties pio exercitio catechismi, quando pueris in ecclesiis seu oratoriis explanabitur, interfuerint.

6) Plenaria in festis Nativitatis D.ni, Paschatis Resurrectionis necnon Ss. Apostolorum Petri et Pauli iisdem viris vel mulieribus adultis, qui praefato pio exercitio vel discendi vel docendi causa interesse consueverint, dummodo dictis diebus confessi ac Sacra Synaxi refecti, ad mentem Summi Pontificis oraverint.

7) Omnibus et singulis utriusque sexus et cuiuslibet aetatis christifidelibus ad doctrinam christianam discendam in scholis Archiconfraternitatis convenire solitis, qui peccata sua quolibet festo B. M. Virginis aut alio festo a Superioribus dictae Congregationis determinando confessi fuerint, tres annos: iis vero qui praefatis diebus insuper ad Sacram Synaxim accesserint, quinque annos.

Per l' Azione Cattolica Italiana (1).

STATUTO

DELL' UNIONE POPOLARE FRA I CATTOLICI D' ITALIA

Denominazione e scopo

1.° È costituita una Unione popolare fra i Cattolici d' Italia.

2.° Essa ha per iscopo di promuovere la difesa e l' attuazione dell' *ordine sociale* e della *civiltà cristiana*, secondo gli insegnamenti della Chiesa, educando la coscienza sociale, civile, morale, religiosa del popolo italiano.

Costituzione e funzioni

3.° L' Unione popolare è costituita da Cattolici d' ogni classe, i quali dichiarino di accettare il programma dell' Unione stessa e di cooperarvi colla penna, coll' opera e con un contributo minimo di una lira all' anno. L' ascrizione è puramente personale e comprende cittadini maggiorenni, uomini, donne, ecclesiastici, laici, senza distinzione.

---

(1) Diamo qui gli Statuti delle tre Opere di azione cattolica volute dal S. P. Pio X in forza della Enciclica del dì 11 giugno 1905 (*Mon. Eccl.* Vol. XVIII, p. 167 sq.); statuti formati col concorso dei varii membri delle associazioni cattoliche ed approvati da Sua Santità.

4.° Essa *a)* con *funzione di studio* raccoglie e fornisce ai Soci criteri e materiali scientifici per la soluzione dei problemi sociali pratici, specialmente di attualità, attenendosi sempre alle direzioni Pontificie ed in ispecie alle Encicliche sulla questione operaia e sull' azione sociale: — *b)* con *funzione di propaganda* ne cura la diffusione scritta ed orale: — *c)* con *funzione organizzatrice*, promuove la costituzione e lo sviluppo di sodalizi e istituti riguardanti la vita sociale e morale della nazione, procedendo nei singoli luoghi in armonia colle Direzioni Diocesane, che verranno a costituirsi, sotto l'alta dipendenza dei Vescovi, anche per coadiuvare l' Unione popolare nel conseguimento de' suoi scopi generali.

Organi e facoltà

5.° L' Unione è governata da un Consiglio direttivo costituito da delegati regionali. I soci residenti in ogni diocesi, qualunque sia il numero, eleggono un delegato: se però superano i cinquanta ne eleggono uno per ogni 50 soci iscritti o frazione di 50.

I delegati diocesani di ogni regione, le cui diocesi abbiano ciascuna almeno 50 soci, — eleggono nel proprio seno due delegati regionali, chiamati a far parte del Consiglio dell' Unione. Le regioni che non si trovino nelle condizioni di cui sopra, avranno un solo delegato regionale.

I modi di procedere alle elezioni saranno determinati dal Regolamento.

6.° Il Consiglio direttivo *a)* costituisce nel proprio seno una Presidenza di nove Membri, Presidente, tre Vice-presidenti, Segretario, Tesoriere e tre Consiglieri, i quali si dividono fra di loro la direzione amministrativa e scientifica: *b)* Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, il Consiglio può aggregarsi alcuni Soci, specialmente competenti in determinate materie: *c)* Il Consiglio direttivo si riunisce ad ogni richiesta della Presidenza o per domanda di due terzi dei suoi membri; ed ogni anno in adunanza ordinaria per discutere e deliberare intorno all' operato della Presidenza, al bilancio finanziario ed all' indirizzo generale dell' Unione.

7.° I soci potranno essere convocati in Assemblee locali e in quella generale, per sentirne il parere in argomenti riguardanti l' amministrazione e il programma sociale dell' Unione.

Doveri della Presidenza

8.° Spetta alla Presidenza, coadiuvata dal Consiglio, di convocare le Assemblee dei socii; e di provvedere — alle ascrizioni dei Soci e alle relazioni con essi; — al prelevamento dei contributi finanziari; — e al conseguimento dei fini sociali della Unione, in tutti i modi suggeriti dalle esigenze od esperienze pratiche e compatibili col carattere della Società.

a) In particolare, nei riguardi dottrinali, la Presidenza curerà la istituzione di un *Ufficio centrale di studio, di informazione e di divulgazione* delle dottrine etico-sociali cristiane; e per mezzo di esso — promuoverà la preparazione e diffusione di scritti, opuscoli, foglietti volanti popolari; — la pubblicazione di articoli di occasione nei giornali cattolici; — le Conferenze private e pubbliche; — le Scuole o Corsi pratici di propagandisti per la di-

fesa dei principii sociali cristiani pel popolo, e per la fondazione e amministrazione delle varie istituzioni popolari; — i Corsi sistematici (Università popolari; o Settimane Sociali) per la esposizione e discussione di problemi sociali-civili contemporanei; — Comizii pubblici per affermazione e voti di carattere urgente e generale.

b) In particolare, nei riguardi pratici, solleciterà la formazione — di Circoli di cultura, — di Società per le biblioteche popolari; — le Associazioni per la stampa periodica; — lo sviluppo delle organizzazioni giovanili sotto tutte le forme e gradi specialmente educative e sociali militanti: di quelle femminili in tutte le esplicazioni private e sociali, specialmente di patronato e carità — e di quelle professionali popolari per assicurare (d' accordo colla Unione economica e colla Unione elettorale e colle associazioni democratiche cristiane), l' ordinamento autonomo, la educazione cristiana e la elevazione civile delle classi lavoratrici.

c) In modo speciale poi promuoverà la costituzione di apposito Ente, che diriga l' azione cattolica scolastica in Italia, ne propugni la libertà, nonchè tuteli i diritti e gli interessi degli insegnamenti cattolici; affidando eventualmente questo còmpito ad alcuna organizzazione già esistente, riconosciuta atta a disimpegnarlo.

Relazione con altri Sodalizii

9.° L' *Unione popolare* si terrà, per il bene comune, in relazioni amichevoli con tutte le istituzioni e le associazioni cattoliche che esistano o che vengano liberamente a costituirsi in Italia, di carattere locale e generale, in modo particolare colle Direzioni diocesane; e di tutte favorirà i rispettivi Congressi speciali.

10.° L' Unione popolare procederà d' accordo colle associazioni cattoliche di carattere generale nella iniziativa e nella preparazione periodica di *Congressi nazionali* dei Cattolici italiani.

11.° La sede dell' Unione verrà determinata dal Consiglio direttivo.

Disposizione transitoria

12.° Il presente Statuto resterà in vigore, in via provvisoria, per un biennio.

STATUTO

DELL' UNIONE ECONOMICO-SOCIALE PEI CATTOLICI D' ITALIA

Denominazione e scopo

1.° È istituita una *Unione* fra le istituzioni economico-sociali dei cattolici italiani, avente la propria sede dove è la dimora abituale del Presidente.

Scopo

2.° Essa ha per iscopo:

a) di promuovere la fondazione di Associazioni ed Istituti che si propongono di attuare, anche parzialmente, il programma economico-sociale in conformità agli insegnamenti della Santa Sede e alle deliberazioni dei Congressi cattolici nazionali.

b) Di coordinare l'azione delle Associazioni e degli Istituti affini.

c) Di aiutare gli enti medesimi, mediante uffici di consulenza legale o tecnica.

d) Di promuovere studi, inchieste, pubblicazioni, giovevoli allo sviluppo delle istituzioni aderenti.

Costituzione

3.° L' *Unione* è costituita dalle Associazioni ed Istituti riconosciuti dai rispettivi Ordinari Diocesani che aderiscono all' *Unione* accettandone lo Statuto.

a) Essi sono rappresentati in seno all' *Unione* da appositi delegati nominati a mente dell' articolo 4.°

b) Gli attuali membri del II Gruppo Generale della disciolta opera dei Congressi, vi faranno pure parte di diritto; il loro ufficio è a vita.

4.° Quelle istituzioni ed associazioni che avessero raggruppamenti o federazioni tecniche proprie, siano diocesane, regionali, circondariali, provinciali o simili, hanno diritto ad un proprio delegato.

Le istituzioni, che non abbiano cosiffatti raggruppamenti, possono, riunendosi per ogni diocesi, nominare pure un delegato.

Agli effetti di cui sopra, i raggruppamenti devono avere l' adesione di non meno di 10 istituzioni, ed hanno diritto ad un delegato per ogni 25 istituzioni aderenti.

Alla nomina dei delegati, di cui sopra, non potranno concorrere, col loro voto, le Associazioni o Federazioni o Gruppi aderenti che non siano in regola coi contributi finanziarii stabiliti.

5.° L' *Unione* è governata da un *Consiglio direttivo* di 29 membri, nominati dall' assemblea dei delegati, nelle proporzioni seguenti:

Quattro fra i membri del disciolto Secondo Gruppo dell' opera dei Congressi, di cui all' art. 3.°, lettera *b*, finchè questi non siano ridotti a meno di dieci;

Cinque fra i delegati di cui all' art. 3, lettera *a*.

Gli uni e gli altri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Quando i membri a vita del Secondo Gruppo siano ridotti a meno di *dieci*, la elezione dei nove Consiglieri è libera fra tutti i componenti l' *Unione*.

6.° Il Consiglio direttivo elegge, nel proprio seno, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, e un Cassiere, il cui ufficio dura un triennio.

Occorrendo, il Consiglio Direttivo potrà assumere uno o più impiegati; in tal caso, il Consiglio stesso ne determinerà le attribuzioni e le responsabilità e ne fisserà l' onorario.

7.° Il Consiglio direttivo, di regola, si aduna una volta al mese. Ai membri non residenti nella sede dell' *Unione*, saranno rimborsate le spese, per il loro intervento alle adunanze.

Assistente Ecclesiastico

8.° L' *Unione* ha un Assistente Ecclesiastico, scelto dalla Santa Sede, con le attribuzioni che gli saranno da questa impartite.

Egli ha diritto di assistere a tutte le adunanze del Consiglio direttivo, a tutti i convegni e Congressi parziali e nazionali.

Mezzi

9.° L' *Unione economico-sociale* intende di raggiungere i suoi scopi, coi seguenti mezzi:

a) Col promuovere e organizzare convegni diocesani, regionali, nazionali, di rappresentanti delle associazioni ed istituti cattolici aderenti.

b) Con pubblicazioni d' indole economico-sociale, allo scopo di popolarizzarne i criterii direttivi e la pratica applicazione.

c) Coll' organizzare concorsi e mostre parziali o generali, ove se ne presenti l' opportunità ed il vantaggio.

d) Coll' istituire collegi di persone legali e tecniche, aventi l' incarico di risolvere i dubbi e i quesiti che venissero proposti dalle Associazioni, dai Gruppi o dalle Federazioni aderenti.

e) Coll' istituire un corpo d' ispettori amministrativi e contabili, i quali sieno a disposizione del Consiglio direttivo e dei singoli Gruppi o Federazioni quando ne avessero bisogno.

f) Coll' assumere la difesa, nei modi consentiti dalle leggi, di interessi comuni morali ed economici, di carattere generale, dinanzi a qualsiasi Autorità o Dicastero, ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

g) Coll' avviare e mantenere relazioni amichevoli con Istituti ed Associazioni nazionali ed estere, di natura e scopi identici ed affini.

Finanze

10.° Ogni Gruppo o Federazione aderente deve versare annualmente all' *Unione economico-sociale*, un contributo finanziario da stabilirsi nel regolamento.

Ove le entrate annuali, in tal modo costituite, non bastino a sopperire alle spese ordinarie, spetta all' assemblea generale dei membri dell' *Unione*, su proposta del Consiglio direttivo, di provvedere a seconda dei casi.

Assemblee

11.° Una volta all' anno, ordinariamente, nel tempo e nel luogo designati dal Consiglio Direttivo, si terrà un' adunanza plenaria di tutti i delegati delle istituzioni aderenti e membri del cessato II Gruppo Generale di cui all' art. 3.°

L' invito, contenente l' ordine del giorno, dovrà essere spedito ai singoli membri un mese prima.

12.° Il Consiglio direttivo, di sua iniziativa o in seguito a richiesta di Federazione o Gruppi aderenti, potrà indire congressi o adunanze speciali. Il programma dovrà essere prima approvato dal Consiglio direttivo, il quale designerà il Presidente del Congresso.

13.° L' *Unione* curerà di mantenere buone relazioni con tutte le altre associazioni cattoliche italiane, per aiutarsi scambievolmente, in ogni occorrenza.

14.° Il Consiglio direttivo è autorizzato a redigere e ad approvare apposito Regolamento per rendere più facile e più efficace l'applicazione del presente Statuto.

STATUTO

PER LA UNIONE ELETTORALE CATTOLICA ITALIANA

Denominazione e scopo

1.° È costituita la *Unione Elettorale Cattolica Italiana.*

2.° Essa ha per iscopo:

a) di riunire le Associazioni elettorali cattoliche esistenti nei collegi, mandamenti e comuni d'Italia per coordinare e intensificare la loro azione;

b) di far sorgere Associazioni consimili, dove non esistano, ovvero dove altre già costituite, sebbene diverse di natura e d'intenti, non ne assumano le funzioni;

c) di raccogliere e determinare gli elementi del programma di azione, che i rappresentanti cattolici debbono, concordemente, propugnare nelle pubbliche amministrazioni.

Sodalizi aderenti

3.° Per essere ammessi a far parte dell'*Unione elettorale cattolica italiana*, le singole Associazioni debbono farne domanda alla presidenza dell'*Unione*, dichiarando di accettarne le direzioni generali di programma e di prestarsi a favorirne l'opera nelle rispettive circoscrizioni. Le Associazioni aderenti rimarranno, del resto, libere nella scelta delle direzioni tattiche e dei mezzi corrispondenti, consigliati loro dagli interessi e dalle esigenze locali.

Mezzi

4.° Per raggiungere i propri scopi, la *Unione:*

a) promuove riunioni ordinarie e straordinarie dei delegati delle associazioni aderenti e di cattolici investiti di un pubblico mandato elettivo per studiare i problemi politici ed amministrativi di maggiore interesse per lo Stato, per le provincie e per i comuni, nonchè quelli religiosi, morali e sociali, secondo le direzioni Pontificie.

b) mantiene un Segretariato centrale permanente di consulenza generale ed in particolar modo legale;

c) raccoglie la statistica del movimento elettorale cattolico in tutta Italia;

d) pubblica un Bollettino di istruzioni e di informazioni che serva a coordinare e a facilitare l'opera delle singole associazioni, di cui all'uopo esporrà i bisogni e le aspirazioni;

e) segue il lavoro legislativo, segnalando alle Associazioni aderenti ed alla stampa i progetti di legge e le leggi che possono interessare l'azione pubblica dei cattolici.

Organi

5.° La *Unione* è retta da un Consiglio direttivo, composto di nove mem-

bri, che vengono eletti ogni due anni, in assemblea generale, dai delegati delle Associazioni aderenti. È ammessa la rielezione.

6.° Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un cassiere.

7.° La sede della *Unione* sarà nel Comune che verrà determinato dal Consiglio Direttivo.

Cassa

8.° Ogni Associazione aderente alla *Unione* dovrà versare, annualmente, alla medesima un contributo, che sarà fissato dal Consiglio Direttivo in proporzione del numero dei soci e della importanza della Associazione. Detto contributo non potrà in ogni caso essere inferiore a Lire dieci annue.

Disposizione transitoria

9.° Il presente Statuto rimarrà in vigore in via provvisoria per un biennio.

DEL FALSO MISTICISMO

CAPO II.

DELL' AMOR PURO DI MONS. DI FÉNELON

(Cont. v. pag. 30-34 di questo Vol.)

PROPOSIZIONE XVII.

Animae contemplativae privantur intuitu distincto, sensibili et reflexo Jesu Christi, duobus temporibus diversis. Primo, fervore nascente earum contemplationis; secundo, anima amittit intuitum Jesu Christi in extremis probationibus.

Dice qui che le anime contemplative in due tempi vengono private dell' intuito distinto, sensibile e riflesso di Gesù Cristo: il primo è quando comincia il fervore della contemplazione; il secondo, quando si trovano nelle estreme prove.

Questa proposizione venne qualificata *temeraria, perniciosa, suspecta de haeresi Beguardorum, humanitati Christi iniuriosa et etiam erronea.*

L'errore dei Beguardi, proscritto nella Clem. *Ad nostrum de Haeret.*, è questo: " Octavus error: quod in elevatione Corporis Christi non debebant assurgere, nec eidem reverentiam exhibere; asserentes quod esset imperfectionis eisdem, si a puritate et altitudine suae contemplationis tantum descenderent, quod circa mysterium, seu sacramentum Eucharistiae, circa passionem humanitatis Christi aliqua cogitarent. „

Ed è temerario errore, ingiurioso a G. C., il dire che la considerazione della sua passione possa impedire la contemplazione e debba smettersi nelle estreme prove.

Non vi ha invero mezzo più acconcio per eccitare l' ardore di carità, donde l'anima possa assorgere alla contemplazione mistica, quanto il considerare la passione di G. C. — S. Agostino così scrive di tale argomento (Tract. 98 in Jo.): " Ipse homo Christus, qui vera carne, vera cruce, vera morte, vera resurrectione sincerum lac dicitur parvulorum cum bene ab spiritualibus capitur, invenitur Dominus Angelorum. „ G. C. adunque colla sua vera carne, e morte e risurrezione divien latte dei parvoli, di coloro cioè che impennano le ale alla vita spirituale e contemplativa.

S. Bernardo, parlando della considerazione delle pene e della morte di G. C., dice (Tract. *de Diligendo Deo*, cap. 3): " Credo sentiens facile vim in se amoris posse tepescere et languescere quodammodo, si non talibus iugiter foveatur incentivis, donec introducta quandoque in cubiculum diu cupitis excipiatur amplexibus. „ Tanto è lungi perciò che per elevarsi agli amplessi della contemplazione si debba smettere il pensiero riflessivo della passione di G. C., che anzi questo ne è l' incentivo più valido e sicuro.

E S.ª Teresa che un tempo opinò diversamente, poi n' ebbe vivo pentimento, e scrisse (*Vita*, cap. 22): " O Signore dell' anima mia, e mio bene, Gesù Cristo Crocifisso, non mi ricordo mai di questa opinione che tenni, e non ne senta pena, e non mi paia d' aver fatto un gran tradimento, benchè per ignoranza.... Ho chiaramente veduto che per questa porta abbiamo da entrare, se vogliamo che la sovrana Maestà ci mostri segreti grandi. „

Si dirà: Ma se la contemplazione ha luogo con sospensione dei sensi e delle potenze dell' anima, come allora potrà tenersi presente la passione di G. C.? — Fa d' uopo qui distinguere, col dottissimo Card. Brancato di Lauria (Opusc. 7, c. 7, n. 2), la contemplazione positiva dalla negativa. La prima riguarda principalmente l' umanità di G. C.; la seconda la divinità. La sospensione dei sensi e delle potenze dell' anima ha luogo solo nella contemplazione negativa; e allora può farsi a meno di tener presente la passione del Redentore. Si ascolti S.ª Teresa (*Vita*, cap. 22): " Quando Dio vuole sospendere tutte le potenze, chiaro è che, quantunque vogliamo, ci si leva questa presenza di Gesù Cristo. Allora vada in buon' ora: felice tal perdita; poichè è maggiormente godere di quello che ci pare si perda. „ Questo però non ha luogo nella contemplazione positiva, quando non siavi sospensione di facoltà sensibili o intellettuali.

Anzi, insegna l' Angelico, la santa umanità di G. C. è oggetto di

contemplazione e di gaudio anche ai beati comprensori del cielo (*Quodlib.* 8, q. 9, a. 10): " Per prius (Beati) contemplantur divinitatem Christi, quam eius humanitatem. In utraque tamen contemplanda delectationem inveniunt; unde dicitur Jo. 10: *Ingredientur*, scilicet beati ad contemplandam eius humanitatem; *et utrobique pascua invenient*, id est delectationem. „

Sulle quali parole il Segneri nota la differenza che corre circa la contemplazione della umanità di G. C. fra i comprensori ed i viatori (*Illusione 4.ª contro i Quietisti*): " I beati in cielo fanno al contrario nostro. Noi, siccome abbiamo una cognizione imperfetta, così dobbiamo conoscere la regola nell' effetto da lei operato: e conseguentemente dalla contemplazione dell' umanità di Cristo nostro Signore dobbiamo passare a quella della divinità sua. I beati hanno una cognizione perfettissima; e però come quelli i quali conoscono ogni effetto nella sua regola, passano dalla contemplazione della divinità di Cristo nostro Signore a quella della umanità. „ — Ecco adunque come la considerazione della umanità di G. C., specie della sua passione, apre la via alla contemplazione altissima della sua divinità.

Può anche obbiettarsi ciò che dice S. Tommaso (2. 2, q. 8, a. 7), che alla contemplazione si richiede mondezza di mente depurata da fantasmi. Quindi le specie sensibili della passione di G. C. possono impedire la contemplazione. — Per ben rispondere a questa difficoltà fa d' uopo distinguere le specie sensibili dalle specie intelligibili, di che si occupa la metafisica. Le specie sensibili, donde i fantasmi, effetto della percezione dei sensi o della fantasia, offrono la materia alle intellezioni, non sono però le intellezioni medesime. Per giungere a queste fa d' uopo che le specie da sensibili diventino intelligibili; e diventeranno così solo quando siano spoglie di forme materiali non conformi alla natura dell' intelletto. Or quantunque trattisi di cosa individua, com' è la passione di G. C., depurata questa da specie materiali e sensibili, può essere bene oggetto delle operazioni dell' intelletto. Si ascolti l' Angelico (Par. 1, q. 86, a. 1 ad 3): " Singulare non repugnat intelligenti, in quantum est singulare, sed in quantum est materiale; quia nihil intelligitur nisi immaterialiter. Et ideo si sit aliquod singulare et immateriale, sicut est intellectus, hoc non repugnat intelligenti. „ — Ed altrove più chiaramente al nostro proposito (2. 2, q. 180, a. 5 ad 2): " Intellectualis cognitio non sistit in ipsis phantasmatibus, sed in eis contemplatur puritatem intelligibilis veritatis: et hoc non solum in cognitione naturali, sed etiam in eis quae per revelationem cognoscimus. „

Adunque la passione di G. C., quanto ad oggetto sensibile, può essere materia di meditazione; quanto ad oggeto intelligibile può essere

materia di contemplazione, anche spoglia e depurata di fantasmi. Ma la prima può dare benissimo luogo alla seconda, contrariamente a ciò che il Fénelon qui asserisce.

E qui si ammette anche un altro errore gravissimo ; ed è che nelle estreme prove l' anima perde l' intuito di Gesù Cristo.

Qual cosa invero vi ha di maggior conforto nelle gravissime perturbazioni dell' animo e nelle furibonde tentazioni, quanto il guardare a Gesù Cristo ? — È questo il grande avviso che ne dà l' Apostolo (Hebr. XII, 2) : " Aspicientes in auctorem fidei et consummatorem Jesum, qui proposito sibi gaudio sustinuit crucem, confusione contempta, atque in dextera Dei sedet. Recogitate enim eum, qui talem sustinuit a peccatoribus adversus semetipsum contradictionem, ne fatigemini animis vestris. „ Belle e consolanti parole ! Perchè l'animo non sia dilaniato dagli strazii più gravi della vita fa d' uopo innalzare lo sguardo a Gesù, autore e consumatore della fede, ricordando che egli sostenne pene indicibili, sulla croce, di dolori e d' ignominie, donde conseguì gloria immortale !

Lo stesso c' inculca S. Pietro (Ep. I, IV, 1) : " Christo igitur passo in carne, et vos eadem cogitatione armamini. „ — E S. Leone Pp. (Ser. 4 in Quadrag.) : " Cum caro concupiscit adversus spiritum, spiritus adversus carnem ; praesidio crucis Christi mens rationalis instruitur, ne cupiditatibus noxiis illecta consentiat. „ Non v' ha dunque mezzo più efficace per vincere le tentazioni anche più moleste, che la considerazione della croce di G. C. — Perciò S.ª Teresa diceva (*Vita*, cap. 22) : " Nelle persecuzioni e nei travagli, quando non può aversi tanta quiete, ed in tempo di aridità, è buon amico Gesù Cristo ; poichè si può da noi allora misurare come uomo ; e considerandolo con debolezze e travagli è per noi buona compagnia. „

Ecco adunque il mezzo più efficace per assorgere alla contemplazione delle cose celesti e per sostenere le prove più dure ed estreme : la considerazione della passione di Gesù Cristo : ed ecco altresì dimostrata la falsità della proposizione anzidetta.

Proposizione XVIII.

In statu passivo exercentur omnes virtutes distinctae, non cogitando quod sint virtutes. In quolibet momento aliud non cogitatur quam facere id quod Deus vult ; et amor zelotypus simul efficit, ne quis amplius sibi virtutem velit, nec unquam sit adeo virtute praeditus, quam cum virtuti amplius affixus non est.

Nello stato passivo, dice il Fénelon, nello stato cioè di prova, a cui Dio vuol sottoporre un' anima, si esercitano tutte le virtù, sia con

pensare solamente di voler fare ciò che Dio vuole; sia con esercitare la carità perfetta, perchè in questa, secondo lui, sono comprese tutte le virtù, pel solo motivo di carità, non già pel motivo proprio e speciale delle virtù singolari. Tale amore però, soggiunge, fa sì che non si vogliano le altre virtù; ed anzi tanto l' amore è più perfetto quanto meno va unito a virtù diverse.

Questa proposizione fu qualificata *erronea, temeraria ac piarum aurium offensiva, respective quoad suas partes.*

Ha doppia parte. La prima nega l' obbligo di esercitare le virtù specifiche, bastando la sola carità. La seconda ascrive alla carità il rigetto di ogni altra virtù. È consona al sesto errore de' Beguardi, condannato da Clemente V: " Quod se exercere in actibus virtutum est hominis imperfecti, et perfecta anima licentiat a se virtutes. „ — Ed ancora alla prop. 35.ª di Molinos.

Si confuta colle stesse ragioni onde confutammo già la cit. proposizione di Molinos. Qui aggiungiamo qualche altra dilucidazione.

La necessità di esercitare le virtù specifiche la inculca l' Apostolo (Philipp. IV, 8): " De cetero, fratres, quaecumque sunt vera, quaecumque pudica, quaecumque iusta, quaecumque sancta, quaecumque amabilia, quaecumque bonae famae, si qua virtus, si qua laus disciplinae, haec cogitate. „ Qualsivoglia virtù dunque fa d' uopo praticare specificatamente.

E la ragione è manifesta. Essendo da Dio rivelata la distinzione delle virtù e dei loro speciali oggetti, vi ha obbligo di praticarle in ispecie. Non si praticherebbe una virtù, se non si avesse di mira il proprio oggetto, che fa distinguere l' una dalle altre. Sì la santa Scrittura, come la Chiesa nei Concilii, proclamano quest' obbligo a tutti i fedeli.

La seconda parte della proposizione, che dice tanto aver l' anima di carità perfetta, quanto ha meno desiderio di altre virtù, è conforme alla proposiz. 37.ª di Molinos, e si confuta colle ragioni ivi addotte.— Aggiungiamo solo alcune belle parole di S. Francesco di Sales (*Introduz. alla vita div.* cap. 1): " Quando noi siamo combattuti da qualche vizio ci bisogna, quanto più si può, abbracciare la pratica della virtù contraria, riferendo le altre a questa; perciocchè in tal modo noi vinceremo il nostro nemico e non lasceremo di avanzarci in tutte le virtù. Se io sono combattuto dall' orgoglio o dalla collera, bisogna che in ogni cosa io prenda e mi pieghi dal canto dell' umiltà e della mansuetudine; e che a questo io faccia servire gli altri esercizii dell' orazione, dei sacramenti, della prudenza, della costanza, della sobrietà. „

Sempre adunque fa d' uopo esercitare le virtù; ma soprattutto nelle

pruove in cui Dio talvolta ci chiama, e quelle virtù in ispecie, contro di cui siamo tentati, non bastando per tutte la sola carità, come falsamente qui asserisce il nostro Autore.

PROPOSIZIONE XIX.

Potest dici in hoc sensu quod anima passiva et disinteressata nec ipsum amorem vult amplius quatenus est sua perfectio et sua felicitas; sed solum quatenus est id quod Deus a nobis vult.

Nella precedente proposizione il Fénelon bandì tutte le altre virtù specifiche, lasciando solo la carità. Qui bandisce la carità medesima nel suo specifico oggetto; e dice che l' anima passiva e disinteressata non vuol più lo stesso amore in quanto è sua perfezione e sua felicità; ma solo in quanto è ciò che da Dio richiedesi da noi.

Questa proposizione fu detta *temeraria, scandalosa ed erronea.*

E infatti è gravemente erronea. Giacchè così si esclude la vera virtù della carità, che è il primo ed il massimo precetto proclamato da G. C. L' oggetto invero della carità è la eccellenza e la bontà infinita di Dio, che si ha da amare di per sè, ed il prossimo che si ha da amare per Dio. Quando da tale oggetto si prescinde, non vi ha più carità.

Ora qui non si ammette la carità per questo motivo; ma solo pel motivo della volontà divina. Vuolsi amar solo ed in quanto Dio ha comandato l' amore. Perciò se l' amore non fosse stato imposto da Dio, non sarebbe in sè nè utile nè necessario. Che resta dunque se non un atto solo di obbedienza, sparita del tutto la carità? E quale errore più strano ed indegno di questo?

Ma vi ha di più. Si esclude qui la carità pure in quanto ridonda a propria perfezione e felicità. E con ciò si esclude del tutto la speranza, virtù anch' essa necessaria, come più volte si è detto, che introduce e sorregge la carità. Si ascolti S. Gio. Climaco (*Libr. triginto graduum perfect.* grad. 30): " Vis omnis charitatis in spe sita est, per quam praemium expectamus. Spes est non apparentium divitiarum..... Haec est laborum requies, ianua charitatis, desperationis extinctio, absentium bonorum imago et repraesentatio. Ubi spes decollavit, charitas periit. „

E noi aggiungiamo che la carità, lungi dal bandire da noi il desiderio di *perfezione* e di *felicità*, lo rinvigorisce e lo rende assai meritorio. Rinvigorisce il desiderio di *perfezione;* giacchè così possiamo renderci più degni di amar Dio. Rinvigorisce il desiderio di *felicità*, perchè con questa noi potremo unirci Dio, a cui tende con forza irresistibile l' amore.

Falso è dunque il concetto di carità esposto qui dal Fénelon.

(continua)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

2.

Se un Vescovo titolare, od un Cardinale, possano autenticare reliquie.

Un Vescovo titolare, ovvero un Cardinale, possono autenticare le reliquie? E che dire delle reliquie autenticate da' postulatori delle cause dei beati o dei santi? Possono tutte queste reliquie esporsi nelle chiese alla pubblica venerazione?

Autenticare una reliquia è lo stesso che riconoscerla come autentica, perchè possa esporsi alla pubblica venerazione. La S. C. dei Riti infatti *in Nullius Prov. Campostellan.* 30 sept. 1817 al quesito: " Utrum publicae venerationi exponi ac processionaliter deferri possint sanctorum reliquiae, de quorum identitate certo non constat„—rispose: *Negative.* È vero che questo decreto si trova nella raccolta Gardelliniana sotto il n. 4542, non già nella raccolta ultima autentica; nondimeno ecco come il dotto Gardellini lo commenta: "Certum exploratumque est omnibus reliquias sanctorum nec processionaliter deferri, nec publicae venerationi exponi posse nisi fuerint ab loci Ordinario diligenter recognitae, adprobatae et, ne fraus fiat, eiusdem Ordinarii firmatae sigillis. „ —Ed il Baruffaldo *(in Rit. Rom. Comm.* tit. 89, n. 12) scrive: " Authentice itaque debet constare de illarum (reliquiarum) identitate, non per coniecturam et verisimilitudines, sed per legalia et autentica documenta, „ e cita un decreto della S. C. delle Indulg. del 23 febbr. 1711 *in Veneta,* che si trova nell' Ursaya tom. 3, p. 2, ad 24, n. 55; non già nella raccolta autentica del 1883.

Ma checchè sia di questi autori e di questi decreti, ciò si raccoglie chiaramente dal Tridentino, il quale nella sess. 25 *de ven. et reliq. sanctor.* dice: " Nulla admittenda esse nova miracula, nec novas reliquias recipiendas, nisi eodem recognoscente et adprobante Episcopo. „ Anzi nel c. *Cum ex eo,* 2, *de Reliquiis* sta detto: "Inventas novas reliquias nemo publice venerari praesumat, nisi prius auctoritate Romani Pontificis sint approbatae. „ Gl' interpreti però di tal canone sono di opinione che allora solamente richieggasi l'approvazione del Sommo Pontefice quando trattasi di esporre in chiesa reliquie di persone morte in fama di santità, che non siano nè beatificati, nè canonizzati; giacchè per questi è sufficiente l'approvazione del Vescovo (Ferraris v. *Reliquiae* n. 59; *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 527).

Per autenticare adunque le reliquie di santi o di beati richiedesi l' autorità del Vescovo, e non come Vescovo, ma come Ordinario. Giacchè nel Tridentino si parla del Vescovo ordinario, e poi si assegnano le norme di tal ricognizione, con soggiungere: " adhibitis in consilium theologis et aliis piis viris ea faciat quae veritati et pietati consentanea iudicaverit; „ le quali cose competono solo all' Ordinario. Anzi una reliquia autenticata dal Vescovo per la sua diocesi, può essere riprovata, confiscata o impedita da un Vescovo di altra diocesi. Così la S. C. delle Indulg. del 16 dic. 1749, n. 183: " 1.° An unusquisque Episcopus extra Romam in sua dioecesi quascumque sacras reliquias valeat authenticare? — 2.° An sacrae Sanctorum reliquiae a quodam Episcopo in Italia authenticatae (si ex parte subscriptionis, sigilli et thecae nulla erroris aut falsitatis nota deprehendatur), ab altero Episcopo ultra montes possint reprobari, quin et confiscari, vel impediri ne publicae venerationi exponantur?—Resp.: Ad utrumque affirmative ad formam Concilii. „ Donde ricavasi che il valore indiscusso dell'autentica vescovile non si estende oltre i limiti di sua diocesi, benchè possa egli darla anche trovandosi fuori di essa, secondo il Barbosa, ma da servire per la diocesi propria. Ecco le parole di questo autore *(in Conc. Trid.* in h. l.): " Posse Episcopum extra suam dioecesim existentem absque aliqua Episcopi dioecesis licentia illam approbationem facere et facultatem concedere ut in sua dioecesi publice reliquiae collocentur venerandae. „ E lo stesso autore dice *l. c.*, n. 11, essersi deciso *in una Viterbien.* 26 iun. 1627, che all' Ordinario spetta di autenticare le reliquie da esporsi anche nelle chiese de' Regolari. Così pure il Ferraris *l. c.*. n. 56, il Sellio *in Select. Canon.* c. 3, n. 11.

Ciò che si è detto dei Vescovi ordinarii, può valere anche pe' Cardinali in rispetto alla chiesa del proprio titolo, giacchè nella prefata chiesa essi hanno giurisdizione quasi ordinaria.

Ma la reliquia autenticata per una diocesi, non potrebbe senz'altro esporsi al pubblico culto in altra diocesi? — Benchè di ciò tacciano gli Autori; pur l' uso generale autorizza a farlo, anche senza la previa ricognizione del proprio Vescovo. Ben vero però che il proprio Vescovo può avvalersi del suo diritto o con vietare generalmente che ciò si faccia senza suo permesso, ovvero con proibire o sequestrare qualche reliquia particolare, benchè auteuticata da altri Vescovi.

E che è da dire delle reliquie autenticate da Vescovi titolari, cioè non ordinarii? Che di quelle autenticate dai postulatori dei beati o dei santi?

Quanto alle reliquie autenticate da' Vescovi titolari, l' uso le ammette; e però possono esporsi nelle pubbliche chiese, purchè l' Or-

dinario non vi si opponga. Quanto poi a quelle autenticate dai semplici postulatori, potranno servire per privata devozione, ed anche potranno essere autenticate dall' Ordinario che abbia piena fiducia nell' attestazione del postulatore. Non crediamo però che, mancando l' autentica di un Vescovo, o almeno la permissione dell'Ordinario, possano le dette reliquie nelle chiese esporsi alla pubblica venerazione.

QUESITI

con brevissime risposte

21. *Circa la parità di voti nei capitoli.*

D. Dal capitolo di B. dovea conferirsi un Sacro patrimonio a chierico povero. Si presentò Caio commendato dal Vescovo come giovane veramente povero e buono. I capitolari, in numero di dodici, votarono sei per l' affermativa e sei per la negativa. Ripetutasi la votazione la seconda e la terza volta, diè sempre il medesimo risultato. In tal caso che bisogna fare?

R. La parità di suffragii, quando non si può dirimere da chi ne abbia la facoltà, rende nulla la votazione. In tal caso fa d' uopo ripetere più e più volte la votazione perchè si abbia la maggioranza assoluta (v. Bouix *De Capit.* l. I, sect. 4, cap. 8, n. 13; Ceccoper. L. IV, tit. 6, n. 70; De Herdt *Prax. Capit.* cap. 32, § 25, n. II). Ma se questa dopo iterati esperimenti non si può avere? In tal caso la quistione rimane insoluta; e però, se fa d' uopo risolverla, occorre un' autorità superiore a quella del Capitolo, che abbia potestà di supplirne il consenso. Non in tutti i casi può supplirlo il Vescovo: sempre poi può supplirlo la S.ª Sede.

Nel caso proposto, supponendo che la pia fondazione del sacro patrimonio chiamava il capitolo a conferirle, la cosa dovrà soggettarsi al giudizio della S. Sede.

22. *Se i capitolari che fanno gli esercizii spirituali partecipino delle distribuzioni* inter praesentes.

D. I sacerdoti capitolari, invitati dal Vescovo agli esercizii spirituali, partecipano, durante il tempo del ritiro, alle distribuzioni *inter praesentes?* E che dire se in un capitolo ci sia consuetudine che gli assenti per infermità, o per lutto, o pel disimpegno dei sacri ministeri partecipino alle dette distribuzioni?

R. Benedetto XIV nella Costit. *Inter gravissimas* 1 febr. 1740 concede ai capitolari che fanno i santi esercizii " lucrari integros fructus et quotidianas distributiones quascumque, perinde ac si choro divinisque officiis personaliter interessent. „ Parrebbe adunque trattarsi qui delle sole distribuzioni quotidiane; ma dicendosi *quascumque* e poi *perinde ac si choro divinisque officiis personaliter interessent,* crediamo che vi si comprendano pure

le distribuzioni *inter praesentes* almeno quelle che sono fisse, come de' legati. La consuetudine di dare le distribuzioni *inter praesentes* agli assenti per causa d' infermità o di tutto o di sacri ministeri non suffragherebbe nel caso nostro, in cui trattasi di tutt' altro.

23. *Circa il fuoco per cuocere le ostie.*

D. La pasta per le ostie dell' altare si può cuocere, anzichè col fuoco di legna, con fiamme a spirito, ovvero a gas povero?

R. La pasta per le ostie può cuocersi con qualunque fuoco, nulla essendo prescritto intorno a ciò. E però, purchè veramente sia cotta al fuoco, questo può essere non solo di legna, ma ancora di spirito o di benzina o di gas o di elettricità. Solo vuolsi aver cura grandissima che la farina sia di vero grano o frumento, non di materia eterogenea che suolsi per lo più trovare nelle farine venderecce e che rende gravemente illecita la consacrazione e forse anche nulla. (v. *Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 165; Vol. XIII. p. 433).

24. *Sul consiglio del confessore per la comunione quotidiana.*

D. Nell' art. 5.° del decreto sulla comunione quotidiana sta detto *oportet ut confessarii cansilium intercedat.* Or si chiede: 1.° Come si deve intendere la parola *oportet*, nel senso assoluto di necessità; ovvero nel senso di maggior merito e prudenza? — 2.° Come si deve intendere la parola *consilium*, nel senso di permesso; ovvero nel senso di semplice parere?

R. L' articolo è chiaro; e basta solo considerarne il tenore per ben rispondere ai due quesiti. Dice: " Ut frequens et quotidiana communio maiori prudentia fiat uberiorique merito augeatur, oportet ut confessarii consilium intercedat. „ Quanto al 1.° dubbio perciò si risponde che la parola *oportet* non è assoluta, ma in relazione alle altre precedenti: *ut maiori prudentia fiat, uberiorique merito augeatur.* E vuol dire che in sè non sarebbe assolutamente necessario il consiglio del confessore; nè peccherebbe colui che nol richiedesse: fa d' uopo però richiederlo, se si vuol ricevere la comunione con maggior prudenza e con merito più ampio.

Quanto al 2.° dubbio la parola *consilium* indica un semplice parere, non già un vero permesso.

25. *Circa l' uso del trono pei Vescovi amministratori apostolici.*

D. Nella diocesi di M., morto il Vescovo, la S. Sede ha nominato il Vescovo di S. amministratore apostolico di quella sede vacante colla clausola *cum omnibus et singulis facultatibus, quibus Antistites locorum ad formam ss. canonum et apostolicarum constitutionum utuntur, fruuntur et gaudent.* Si chiede: Deve erigersi all' Amministratore apostolico il trono che fu già rovesciato alla morte del titolare in segno di lutto?

R. È legge generale che al Vescovo forestiere non compete il trono di per sè, neanco se sia amministratore apostolico (S. R. C. 22 aug. 1722 *in Sarsinaten.* ad 2, n. 2274). Nondimeno ai Vescovi dell' Italia, trasferiti altrove, che tengono in amministrazione ancora l' antica sede, possono in questa, per concessione di Leone XIII di s. m., godere di tutte le onorificenze e le facoltà proprie dei Vescovi ordinarii (S. R. C. 25 iun. 1897 *Dioec. Italiae*, n. 3958).

Nel caso proposto veramente non si tratta di amministratore apostolico dell' antica sede, ma di una sede nuova; però neppur si tratta di semplice amministratore apostolico come in sede vacante, ma di un Vescovo che ha *tutte e singole le facoltà proprie del Vescovo locale.* Dunque avrà pure la facoltà del trono. E però nella diocesi di M. crediamo che si possa erigere il trono all' amministratore apostolico.

26. *Se il parroco,* quando omnia parata sunt, *possa dispensare da un impedimento matrimoniale pubblico.*

D. Giuliano e Silvia, consanguinei in secondo grado, ricorsero per mezzo della Curia vescovile alla santa Sede per la necessaria dispensa. Il rescritto tardava a giungere, quando una sera, mentre *omnia parata erant* pel matrimonio, ed ormai non v' era più tempo di ricorrere al Vescovo, neanco per mezzo del telegrafo, si presentarono al parroco gli sposi, e con audacia gli dissero: Se ella domani mattina non ci congiungerà in matrimonio, noi saremo contenti del solo vincolo civile. Il parroco, per evitare un tanto scandalo, facendo un' epicheia, promise di congiungerli in matrimonio il dì seguente, siccome fece. Si chiede: Che dire della condotta di questo parroco?

R. *Quando omnia parata sunt,* nè vi è modo di ricorrere alla S. Sede, ovvero al Vescovo, senza il pericolo d' infamia o di grave scandalo, il parroco può dispensare da quegl'impedimenti, in cui suol dispensare la S. Sede, purchè si tratti d' impedimenti occulti. E cotale atto non può dirsi una vera dispensa, ma piuttosto una epicheia, una interpretazione cioè della mente della S. Chiesa che in quelle gravi circostanze non sarebbe sua intenzione di mantenere l' impedimento. Così tutti i TT. con S. Alfonso (L. VI, n. 613).

Però, se trattasi d' impedimento pubblico, benchè alcuni Autori estendano anche a questi la facoltà della detta epicheia, vi ha nondimeno due decreti, uno della S. C. del Conc. del 19 genn. 1661; l' altro del S. Officio dell' 8 giu. 1786, che ciò vietano assolutamente (V. nostre *Consultaz. Mor.* Vol. I, p. 710). Secondo questi decreti, anche nel caso *urgentissimae necessitatis,* il Vescovo non può dispensare da qualsivoglia impedimento pubblico, e se ciò facesse, la dispensa sarebbe nulla.

Ma nel caso proposto vi ha qualche circostanza valevole forse a scusare la condotta del parroco. Qui abbiamo: *a)* che si era chiesta la dispensa alla S. Sede — *b)* che questa dispensa si supponeva già conceduta — *c)* che era tardata a giungere e ad essere eseguita — *d)* che la cosa urgeva per parte del parroco — *e)* che temevasi lo scandalo del solo vincolo civile e della perdizione eterna di una intera famiglia. In tali circostanze non potea presumersi il consenso della S. Sede e del Vescovo, sì che avesse luogo una benigna epicheia? — Possiamo rispondere col Gousset in un caso simile (*Teol. Mor.* Vol. II, n. 852): " Non osiamo decidere: quindi non oseremmo biasimare il parroco, il quale tutto considerato, credesse di poter operare come se avesse ottenuto una dispensa che nè il Vescovo nè il Sommo Pontefice potrebbe negare. Vi ha certamente delle circostanze, in cui le leggi più strette cessano di essere obbligatorie. Tuttavia il parroco che avrà celebrato il matrimonio, deve riferirne all' Ordinario, affinchè questi giudichi nella

sua saggezza se non è espediente l'implorare una dispensa *in radice* „ (1).

27. *Se possano tenersi secreti i nomi dei concorrenti alla parrocchia.*

D. Nella Curia di B. il Vescovo ha proibito rigorosamente al cancelliere di palesare a chicchessia i nomi dei concorrenti alle parrocchie, forse perchè non si pronosticasse innanzi tempo quale fra i concorrenti sarebbe il preferito. Ora, fra gli altri inconvenienti, accade, o può facilmente accadere, che qualcuno ignorando i concorrenti si astiene dal concorso perchè crede che vi sarà qualche altro, da cui possa esser vinto, mentre invece non ci è. E così finisce per ottenere la parrocchia un terzo alle volte meno degno degli altri due. — Si domanda: Tiene la proibizione fatta dal Vescovo?

R. Purchè il Vescovo non leda le cose volute dal diritto circa i concorsi per le parrocchie, per altre modalità può prescrivere quello che egli crede conveniente e necessario per la sua diocesi. Fra queste modalità è quella del secreto circa i nomi dei concorrenti; il quale secreto se per un verso può dar luogo a qualche possibile inconveniente, per un altro può essere utile ed opportuno. Su di ciò è chiamato a giudicare il Vescovo. In rispetto all'inconveniente accennato, è vero che qualcuno può astenersi dal concorso, perchè suppone falsamente la concorrenza di un suo competitore; ma è vero altresì che altri non concorrerebbero se sapessero che concorre chi fosse da loro creduto migliore. È interesse della Chiesa che molti siano i concorrenti. Perciò deve osservarsi il divieto del Vescovo.

28. *Circa la clausola* onerata eius conscientia *per un parroco assente dal coro, in esercizio della cura.*

D. La S. C. del Conc. decise che il parroco di P., stante una consuetudine locale, può partecipare agli avventizii del suo clero, quando trovasi nell'esercizio della cura, colla clausola: *onerata eius conscientia.* Qual è il significato della detta clausola? Vuol dire che per partecipare agli avventizii deve avvertire i puntatori e dar conto ad essi della sua assenza?

R. La clausola *onerata eius conscientia,* nel caso, importa che quando il parroco è assente dalle funzioni avventizie, e vuol partecipare a' loro emolumenti, deve essere veramente occupato nella cura delle anime, e di ciò ne deve dar conto a Dio. Dal che discende che egli non è obbligato di dar conto ai puntatori della sua assenza, bastando che dica ad essi essere stato occupato nella cura delle anime. Vero è che se d'altronde conoscasi certamente il contrario, i puntatori possono anche escluderlo dalla partecipazione, ovvero rimetterlo al giudizio del Vescovo.

29. *Se i coadiutori del parroco nell'esercizio della cura siano esenti dall'assistere da ministri all'altare.*

D. Nella chiesa ricettizia di R., in forza di statuto, sono obbligati gli ultimi partecipanti ad assistere da ministri all'altare. Tizio, ultimo nella par-

(1) Facciamo voti che nella prossima codificazione del diritto canonico si chiarisca questo punto, come tanti altri nella materia matrimoniale, che recano gravissimi pericoli ed angustie di coscienza.

tecipazione, è nominato coadiutore del parroco; e però non può assistere da ministro all' altare. Può esserne dispensato?

R. Di legge ordinaria può essere dispensato dal coro e dal servizio dell' altare il solo parroco, nell' esercizio della cura, quando la parrocchia è unita al beneficio o alla partecipazione. Gli altri non possono. Però quando ci sia consuetudine che anche i coadiutori siano in ciò dispensati, cotal consuetudine può mantenersi, come si ha da varie decisioni della S. C. del Conc., di cui fa cenno il Pallottini T. VIII v. *Distributiones*, n. 345, 357 e T. V, v. *Canonici*, § VII, n. 260 (v. nostre *Consultaz. Canon.* V. II, p. 287). Il servizio del coro si estende pure al servizio dell' altare, giacchè la messa conventuale è parte precipua dell' offiçiatura; onde i dispensati dal coro sono pur dispensati dall' assistere da ministri alle sacre funzioni. Se perciò in R., nel nostro caso, vi ha consuetudine che i coadiutori nell' esercizio della cura sono esenti dal coro, sono anche esenti dal servizio dell' altare.

30. *Circa il calendario da seguire nelle chiese secolari, affidate a Religiosi.*

D. In B., con permesso del Vescovo, il municipio ha affidato ad un Religioso una chiesa da officiare. Qual calendario si deve osservare in detta chiesa, quello della diocesi, o quello dell' Ordine religioso?

R. Fa d' uopo distinguere: Se la chiesa fu affidata non ad un Religioso particolare, ma all' Ordine al quale appartiene, dovrà ivi osservarsi il calendario dell' Ordine. Se poi fu affidata ad un particolare Religioso, in tal caso dovrà seguirsi il calendario della diocesi. Così la S. C. dei Riti il 23 giu. 1893 *in S. Christoph. de Havana*, n. 3806: " Ordines Religiosi, vulgo Congregationes nuncupati, qui remunerationem a Gubernio civili accipiunt ut dioecesanis ecclesiis inserviant, debentne sese conformare calendario dioecesano in officio persolvendo sacroque peragendo?—Resp: Si Religiosi gaudeant proprio calendario, negative, secus affirmative. „ — Così pure la medesima S. C. il 15 dic. 1899 *Urbis*, n. 4051: " II. In ecclesiis alicui religiosae familiae concreditis, sacerdotes exteri in illis celebrantes tenenturne sequi calendarium eiusdem familiae proprium si habeatur?—III. Num idem sit dicendum de ecclesiis quae non religiosae familiae, sed tantum alicui personae privatae, etsi ad eamdem familiam pertinenti, commissae sunt? — Resp.: Ad II. Affirmative — Ad III. Negative. „ — Or quello che si dice del sacerdote forestiero deve dirsi del cappellano o rettore officiante; giacchè, secondo il decreto generale 9 luglio 1895, i sacerdoti forestieri debbono seguire il calendario della chiesa dove celebrano. Veggasi pure il decr. 27 iun. 1896 in Ord. Min. Capuccin. ad 17, 18, 19 et 20, n. 3919 (*Mon. Eccl.* Vol. XII, p. 263, n. 14 e 15).

31. *Se chi ha la facoltà di commutare i voti giurati possa commutare i giuramenti senza voto.*

D. Il sac. Tizio ha il privilegio di commutare i voti giurati: può anche commutare i giuramenti sonza voto?

R. La soluzione di questo dubbio non è sì facile, come a prima fronte può credersi. Ecco quello che possiamo dire. Il giuramento dividesi in assertorio e promissorio. Sul giuramento assertorio non cade dispensa o commutazio-

ne. Resta solo il giuramento promissorio. Or la promessa che si fa con questo giuramento può riguardare Dio, sè stesso, ovvero il prossimo.

Se riguarda Dio, assume la natura del voto, e però può essere commutato da chi ha la facoltà di commutare i voti giurati.

Se poi riguarda sè stesso, assume la natura di un fermo proposito, p. e. di non andare in un luogo pericoloso. In tal caso crediamo che anche lo si possa commutare da chi ha la detta facoltà. Imperocchè il proposito è minor cosa della promessa, ed è qui nella stessa specie della promessa, riguardando solamente Dio, innanzi al quale si fa la promessa ovvero il proposito (1). Or chi può fare il più nella medesima specie, può fare anche il meno.

Se finalmente riguarda il prossimo, fa duopo vedere se la promessa con giuramento è conosciutta ed accettata dal prossimo, ovvero no. Se è conosciuta ed accettata, non può essere commutata da chi può commutare i voti giurati; giacchè costui può commutare le promesse fatte a Dio, per la potestà data alla Chiesa da Dio stesso; non già le promesse fatte al prossimo e da questo accettate: in ciò vi è un legame che la Chiesa non può sciogliere o rallentare senza il consenso di colui che ha accettata la promessa. — Se poi il giuramento promissorio, riguardante il prossimo, da questo non fu conosciuto nè accettato, in questo caso assume la natura di semplice proposito giurato ed il dubbio si risolve come si è detto innanzi.

BIBLIOGRAFIA

Frassinetti Giuseppe—Compendio della Teologia Morale di S. Alfonso M.ª de' Liguori, con apposite note e dissertazioni per Giuseppe Frassinetti, Priore a S.ª Sabina in Genova — Decima Ediz., fatta sull' ultima riveduta dall' Autore, accresciuta e migliorata con notevoli aggiunte, e corredata di un indice analitico per materia, a cura di un Teologo genovese — Vol. I e II — Genova, tip. della Gioventù, 1905 — In 8.° di pag. XXIII, 490 e 511.

È già la decima edizione di quest' opera tanto ricercata ed apprezzata. Frutto di lungo studio e di esperienza diuturna è qui l' *Homo Apostolicus* di S. Alfonso tradotto in volgare, con appendici e note preziose, da facilitare sommamente l' esercizio del ministero delle confessioni, e da risolvere le maggiori difficoltà che vi s' incontrano nella tristizia dei tempi nostri. Alcuni appunti che si fecero alle prime edizioni, l' Autore medesimo li venne ovviando nelle seguenti, e la decima che annunziamo è fatta sull' ultima curata dallo stesso Autore, mancato ai vivi il 2 gennaio 1868. Del resto, checchè sia di talune opinioni stimate da certi un po' larghe, sappiamo che questa edizione postuma è stata riveduta da teologi pregiatissimi, uno dei

---

(1) Si è agitata fra i DD. la quistione se i giuramenti assertorii e promissorii siano della stessa specie, ovvero di specie diversa. Benchè non manchino Autori che li dicano di specie diversa, pur la sentenza più comune, seguita da S. Alfonso, è che siano della medesima specie (L. III, n. 142 *Quaeritur*).

quali vi ha aggiunte le novità della scienza, specie riguardo alla Costit. *Apostolicae Sedis* ed agli altri decreti delle Ss. Congregazioni Romane. Pregio non ultimo di quest' opera è l' aver promosso il santo uso della comunione quotidiana, confutando luminosamente le ragioni dei rigoristi, e propugnando quelle teoriche medesime che oggidì hanno conseguita la suprema sanzione della S. Sede col decreto *Sacra Tridentina Synodus* della S. C. del Concilio. I parroci adunque ed i confessori e tutti quei che dànno opera agli studii teologico-morali, abbiano anche per le mani questi volumi che forniranno loro avvedimenti e norme opportunissime. — Costano L. 6 presso la libreria Lanata in Genova e presso il Collegio Ecclesiastico di Maria Immacolata in Roma, via del Mascherone, 55.

Gury e Ferreres — Compendium Theologiae Moralis P. Ioannis Petri Gury S. J. multis additionibus auctum, opera P. Ioannis B. Ferreres eiusdem Societatis ad usum Scholarum Hispaniae et Americae Latinae. Editio Hispana altera correctior et auctior. — Barcinonae apud Subirana Fratres editores in via dicta Puertaferrisa, 14, 1904— Volumi due in 8.° di pag. XVII, 701, 607.

Di quest' opera interessante parlammo a lungo nel *Mon. Eccl.* Vol. XV, p. 474, quando venne a luce la prima volta. Può dirsi il Gury modernizzato, come cioè lo stesso Gury avrebbe scritto se fosse vissuto ai nostri giorni. Le variazioni e le giunte recatevi dal chiariss. P. Ferreres sono esatte ed opportune, trovandovisi risoluti con dottrina profonda e sicura quei casi novissimi che oggidì recano difficoltà non poche. La prima edizione di ben quattromila esemplari fu spacciata in meno di due anni. Ed ecco la seconda più ricca, più corretta, più ordinata della prima, in cui trovansi al proprio luogo i decreti recentissimi della S. Sede, le ultime disposizioni dei codici civili ed il loro raffronto per le varie nazioni, specie per l' America Latina; oltre ad altre cose molte risguardanti i bisogni dei tempi nostri. L' alta fama giustamente acquistata dal P. Ferreres per le sue svariate e lodatissime pubblicazioni, accredita e garantisce quest' opera da lui rifatta in gran parte ed accresciuta, e la rende preziosa a tutti gli ecclesiastici. Noi la raccomandiamo di nuovo con più calore a quanti bramano norme esatte e precise in materia di teologia morale, da potersene giovare, sì nell' insegnamento come nello esercizio odierno dei sacri ministeri.

Tarani Andrea — Manuale-Theoretico practicum pro Minoribus Poenitentiariis Apostolicis, nec non pro aliis privilegiatis confessariis pagellam S. Poenitentiariae praesertim habentibus confectum et ad mentem Const. *Apostolicae Sedis* ac iuxta recentiora SS. Congregationum oracula redactum a P. Fr. Andrea Tarani a Spalannis O. F. M. Prov. SS. Stigmatum in Thuscia alumno et in Archib. Lateranensi Min. Poenitentiario — Romae, Fridericus Pustet, 1906 — In 16.° di pag. 680.

Poche, antiche ed incomplete opere parlavano dei Penitenzieri Minori delle Arcibasiliche Romane; ed era un sentito bisogno che un libro raccogliesse colle norme antiche pur le recenti, e fosse un completo manuale di coloro che esercitano tale officio importante. Il P. Andrea Tarani ha soddisfatto

pienamente a questo bisogno. Però egli non solo dà qui esatta contezza di quanto concerne il detto officio, ma illustra pure e commenta la pagella della S. Penitenziaria, in grazia di coloro che l'abbiano ottenuta, perchè possano rettamente usarne; ed in genere parla dottamente delle censure oggidì in vigore, del modo di assolvere da esse, come altresì delle varie dispense che i penitenzieri, i Vescovi ed i confessori facoltizzati possono dare. Come si vede, questo libro non solo è necessario ai penitenzieri minori, ma è utilissimo altresì ai Vescovi, ai parroci ed ai confessori, e noi perciò vivamente lo raccomandiamo. L'approvazione poi dell'E.mo Card. Penitenziere Maggiore ed il giudizio favorevolissimo del Correttore della S. Penitenzieria, che sono in fronte al libro, lo rendono, a preferenza di altri, sicuro ed autorevole. —Costa L. 6. in Roma presso Pustet.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1906)

Solenni Beatificazioni — Nella Basilica Vaticana in questo mese si sono celebrate solennemente tre beatificazioni. Il dì 13 quella della B. Giulia Billiart, fondatrice della Congregazione delle Suore di N.ª Signora.—Il dì 20 quella di otto Martiri Tonchinesi dell'Ordine di S. Domenico, quattro del sec. XVIII (Sacerdoti B. Francesco Gil de Federich; B. Matteo Alonso Leziniana, B. Giacinto Castaneda, B. Vincenzo Liem da Pace); quattro del sec. XIX (B. Girolamo Hermosilla, Vesc. di Miletopoli e Vic. Apost. del Tonchino Orientale; B. Valentiuo Berio-Ochoa, Vesc. di Centuria e Vic. Apost. del Tonchino Centrale; B. Pietro Almato, sac. miss.; B. Giuseppe Khang indigeno). — Il dì 27 quella di sedici Suore Carmelitane Scalze di Compiégne, martirizzate a Parigi il 7 luglio 1794.

Di mattina si lessero le relative lettere apostoliche alla presenza dei Cardinali componenti la S. C. de' Riti, dei Prelati appartenenti ad essa, del Capitolo Vaticano e di popolo numerosissimo. Scoperte le sacre immagini, si cantò il *Te Deum*, al quale tennero dietro solenni pontificali. Nelle ore della sera intervenne il S. Padre (tranne per gli otto Martiri Tonchinesi, perchè un po' indisposto di gotta) a venerare i novelli Beati, seguito da' Cardinali e dalla sua nobile Corte: il sacro tempio, splendidamente illuminato, era gremito.

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano — Il 22 u. s. il S. Padre ricevè la Delegazione dei giornalisti cattolici belgi, incaricata di presentargli il prodotto delle sottoscrizioni alle strenne pontificie: quindi nella Sala del Concistoro ammise alla sua presenza il pellegrinaggio belga condotto dai Vescovi di Gand, di Tournai e dall'alleanza cattolica. Il 24 un numeroso gruppo di pellegrini in gran parte francesi, reduci da Terra Santa, condotti dai Padri Assunzionisti. Il 25 un gruppo di pellegrini olandesi. Il 28 nella Sala Clementina un pellegrinaggio di Boemia, presentato da Mons. Vesc. di Konniggratz. Il 26 il pellegrinaggio della Conferenza femminile di S. Vincenzo de' Paoli colla Presidente Marchesa Bevilacqua. Il 27 nella Sala

Regia 1500 pellegrini Umbri, Marchegiani e Romagnuoli, accompagnati dai Vesc. di Perugia, Cagli e Rimini: il 2 sp. un gruppo di pellegrini del Wurtemberg.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 u. s., alla presenza di Sua Santità, si tenne la Congreg. generale dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi Cardinali, i Prelati ed i Consultori teologi han dato il loro voto sopra due miracoli operati da Dio per intercessione del Ven. Bonaventura da Barcellona, laico professo dei Minori, fondatore del Ritiro di S. Bonaventura in Roma, e quindi, stante l'approvazione dei due miracoli, hanno dato l'altro voto sul *tuto* per procedersi alla beatificazione del Venerabile Servo di Dio.

Il 6 sp., festa del Patrocinio di S. Giuseppe, nell'Aula Concistoriale, alla presenza del S. Padre, furono pubblicati due decreti, che riguardano i due miracoli, ed il *tuto* per la beatificazione del predetto ven. Bonaventura.

Nomine Pontificie — Con biglietto della Segretaria di Stato è stato nominato Direttore della Specola Vaticana il R.mo P. Giovanni Hagen gesuita, e con altro biglietto Mons. Giulio Malvezzi, membro della Consulta Prelatizia, aggiunta alla S. C. del Concilio per esaminare le relazioni degli Ordinari sullo stato delle loro Chiese.

Cardinali defunti. La ristrettezza dello spazio ci fece omettere nel precedente fascicolo l'annunzio di una perdita da tutti lagrimata. Il 14 u. s. morì a Padova l'E.mo Giuseppe Callegari, Vescovo di quella Diocesi. Nato a Venezia il 4 Nov. 1841, fu Sacerdote nel 26 Marzo 1864, e poco stante professore di lettere e morale nel Semin. Patriarcale. Stimato assai dai superiori, venne eletto Vescovo di Treviso nel 1880 a 39 anni, dove ebbe a Cancelliere il Sac. Sarto, ora Sommo Pontefice. Nel 1883 fu trasferito alla Sede di Padova, e qui nei 23 anni di governo ebbe a compiere opere insigni a vantaggio della Diocesi. Fu presidente della società scientifica cattolica ed istitutore della scuola di religione per gli studenti universitarii Fece prodigi di carità nella epidemia colerica del 1885. Il regnante Pontefice nel Concistoro del 9 Nov. 1903 lo creò Cardinale col titolo di S. M.ª in Cosmedin, ridonando alla Chiesa di Padova dopo 123 anni la Porpora Cardinalizia. Apparteneva alle Sacre Congr. dei Vesc. e Regolari, del Concilio, dei Sacri Riti e degli Studii.

Il 21 detto si spense pure l'E.mo Card. Gius. Guglielmo Labouré, Arciv. di Rennes. Nacque il 27 Ott. 1841 in Achiet-le-Petit, Dioc. di Arras: compì il corso teologico nel Semin. di S. Sulpizio a Parigi: esercitò diversi nffici parrocchiali; fu superiore del Seminario di Arras, poi Vicario Generale. Il 14 Marzo 1885, eletto Vesc. di Mans, si occupò con azione dotta ed efficace al vantaggio dei suoi diocesani. Ai 15 Giu. 1893 fu promosso alla Sede Arciv. di Rennes: ivi si mostrò padre zelante del suo gregge, noto pel suo fervore nelle cose religiose e nella devozione alla S. Sede. Nel Concistoro del 19 Apr. 1897 la s. m. di Leone XIII lo creò Cardinale col titolo di S.ª Maria Nuova e S.ª Francesca nel Foro Trajano. Apparteneva alle Sacre Congreg. del Concilio, della Concistoriale, di Propaganda e dei S. Riti.

Necrologio — Sono morti: Mons. Tommaso De Stefano, Arciv. di Trani,

Barletta e Nazaret; Mons. Eutichio Parsi, Vescovo di Bagnorea (Italia), ed il Sac. Filippo Huppart di Colonia Sac. Prof. di teologia e di filosofia, scrittore di molti volumi di teologia ed apologetica. Sono morti pure: il celebre chimico francese Curriel, schiacciato da un carro: il Vapereau, autore del rinomato Dizionario universale, prefetto e professore di università in Francia, ed in Italia il Senatore Lampertico con tutt' i conforti religiosi, e con cristiani sentimenti.

CRONACHETTA POLITICA

— Il ministero Sonnino, stato al potere in Italia poco più di tre mesi, si è dovuto dimettere, non trovando più appoggio nella camera. A Giolitti è stato affidato l' incarico del nuovo Gabinetto, che è stato così ricomposto: Giolitti, *Presidenza e interni;* Tittoni, *esteri;* Gallo, *giustizia;* Gianturco, *lavori pubblici;* Maiorana, *tesoro;* Massimini, *finanze;* Viganò, *guerra;* Mirabello, *marina;* Fusinato, *istruzione;* Schanzer, *poste;* Cocco Ortu, *agricoltura.*

— La crisi in Ungheria è cessata. Il Ministero è stato composto da Wekerle che ha ritenuto per sè la presidenza e finanze. Anche in Austria il ministero Gautsch si dimise: il Principe Corrado Hohenlohe avea ricomposto il nuovo gabinetto austriaco, ma ora si è lui pure dimesso, non volendo la maggioranza acconciarsi a portare in pace le concessioni fatte dall' Imperatore all' Ungheria.

— In Russia Witte si è dimesso. Il primo ministro ora è Geremikyne, e procuratore gen. del S. Sinodo il Conte Ignatieff. Le elezioni si sono fatte con ordine. La Duma si è aperta il giorno 9 sp.: nelle elezioni a Wilna è stato eletto Mons. de Ropp e tre sacerdoti. I torbidi però non sono cessati.

— Il Re di Serbia si trova in una difficile posizione. Il ministero, sollecitato dall' Inghilterra, avea cercato di ottenere le dimissioni dei congiurati nell' eccidio del Re Alessandro: un solo generale si è dimesso: gli altri si sono rifiutati. Il ministero finalmente, vedutosi in triste situazione, ha rassegnate le sue dimissioni. Il condottiere dei vecchi radicali Nicola Paschitsch è stato chiamato a ricomporre il nuovo ministero.

— In Francia, oltre i minatori, han fatto sciopero quasi tutte le classi di operai. Molti soldati ed ufficiali sono stati feriti: la truppa in alcune città è stata sopraffatta dai ribelli. Si sono fatte le elezioni, che sono riuscite favorevoli al blocco dei socialisti massoni, ora in grande maggioranza.

— Il Re di Spagna Alfonso XIII il 31 sp. è sposato con Ena di Battemberg, resa cattolica. Tutta la Spagna esulta per tale avvenimento. Il S. Padre e tutte le Potenze hanno mandato deputazioni per felicitare gli augusti Sposi. Mentre però tornavano dalla Chiesa, fu lanciata una bomba presso la carrozza reale, che ha ucciso più di venti persone e ne ha ferite circa cinquanta. Il Re e la Regina sono rimasti incolumi. Tutto il mondo civile ha esecrato l' orribile delitto, ed ha ringraziato il Signore della salvezza degli augusti Sposi.

ATTI DELLA S. SEDE

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

Si determina la formola breve per l' Estrema Unzione in caso di necessità.

Feria IV, 25 Aprilis 1906.

Cum huic Supremae Sacrae Congregationi quaesitum fuerit ut unica determinaretur formula brevis in administratione Sacramenti Extremae Unctionis in casu mortis imminentis, Eminentissimi ac Reverendissimi Patres Generales Inquisitores, maturrime re expensa, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, decreverunt:

In casu verae necessitatis sufficere formam: Per istam sanctam unctionem indulgeat tibi Dominus quidquid deliquisti. Amen.

Sequenti vero Feria V, die 26 eiusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N. Pio Div. Prov. Pp. X R. P. D. Adsessori impertita, SS.mus D. N. decretum EE. et RR. Patrum adprobavit.

Petrus Palombelli *R. U. Inquis. Notarius.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Irregolarità per difetto di vista.

Cervien. Dispensationis ab irregularitate — 19 Magg. 1906 — *Per summaria precum* — Il chierico Vittorio M.ª Zanfrognini, di anni 47, avendo studiato le scienze teologiche, chiedeva di esser promosso agli ordini sacri. Ostava però una grave malattia agli occhi (neurite ottica), onde era quasi impossibilitato a leggere o scrivere. Il Vescovo lo raccomandava caldamente, sì perchè la detta malattia non ne deformava l' aspetto; sì perchè, secondo attestavano i medici, la infermità sarebbesi appresso assai diminuita; sì perchè avea serbata condotta irriprovevole, ed era ornato di un'ampia coltura letteraria, aven-

done conseguito il titolo dottorale; e sì ancora perchè, essendo egli facoltoso, era disposto a dotare di L. 10 mila un' opera pia in vantaggio della gioventù.

Chiedeva perciò instantemente la dispensa dalla irregolarità.

La S. C., considerando che trattavasi nel caso di persona adulta, affetta da male grave che gl'impediva di leggere e di scrivere; considerando altresì che il male, secondo il giudizio dei medici, andrebbe in seguito diminuendo; considerando in fine che il supplicante non era ancor legato alla Chiesa coi sacri ordini, onde la S. Sede suole andare assai più guardinga nel concedere siffatte dispense, nei comizii generali del dì 19 maggio 1906 rescrisse:

Dilata et ad mentem.

Si raccolga:

a) Il difetto notevole negli organi visivi è causa d'irregolarità come si ha dal c. *Presbyterum de cler. aegrot.* e dal c. *Thomas, de corp. vitiat.*, e come più volte sancì la S. C. del Conc., specie *in Neapolitana*, 17 sept. 1814; *in Florentina.* 19 apr. 1823 etc.

b) Trattandosi di chierici cecozienti, non promossi ai sacri ordini, la S. C. ha spesso negata cotale dispensa. Così *in Vercellen.*, 28 iul. 1860 la negò ad un chierico che poteva leggere solo la messa votiva della B. V. e quella di defunti; *in Colonien.*, 13 sept. 1862, la negò ad un altro chierico che vedeva confusamente gli oggetti, e poteva leggere solo un messale a grossi caratteri. In amendue i casi, vi era il suffragio favorevole dei Vescovi per l' utilità delle diocesi.

c) Trattandosi poi di chierici già promossi al suddiaconato, la S. C. fu più facile a rescrivere per la dispensa. Così *in Lavallen.*, 14 mai. 1870; *in Geneven.*, 20 mar. 1880; *in Augustana*, 16 iun. 1899. Nei detti casi la grazia fu concessa a chierici che a mala pena poteano celebrare la messa, pur muniti di occhiali.

II.

Matrimonio nullo per coazione o per dispensa orrettizia.

Syracusana Nullitatis Matrimonii — 19 Magg. 1906 — Il dì 24 ottobre 1883 fu celebrato in Siracusa il matrimonio fra Michele Grassi di Siracusa e Celestina Spagna di Palermo, allora domiciliata in quella città. Il matrimonio non riuscì felice. La donna dopo soli sei giorni fuggì dal marito perchè a questo avversa; poi ritornò più volte da lui, e più volte se ne allontanò, fino a che dopo circa due anni la donna partì per Palermo, dove non più rivide il marito.

La causa di tale avversione si era che la donna trovavasi legata con altri amori, e fu costretta dal padre con minacce, con rimproveri, con percosse ad acconsentire al matrimonio, riputato molto conveniente alla famiglia. Si fecero perciò pratiche calorose presso l'Ordinario; e poichè gli sposi erano legati da un doppio impedimento di terzo e quarto grado di consaguinità, ne ottennero dispensa dal Vescovo (per facoltà apostolica) esponendo falsamente la loro povertà e la notorietà delle relazioni.

Il tribunale laico annullò il vincolo civile. Dopo ciò si fe' ricorso al tribunale ecclesiastico. La Curia arcivescovile di Siracusa compì il processo *ad formam iuris*, e con sentenza del 31 maggio 1894 dichiarò " nullum atque irritum fuisse et esse (matrimonium)... tum ex capite vis et metus, tum ob dirimens impedimentum consanguinitatis. „

L' avvocato del vincolo, pel solo rito prescritto, non perchè avesse nulla da eccepire in contrario, appellò alla Curia vescovile di Caltagirone (tribunale d' appello nella Sicilia in forza di una costituz. della s. m. di Pio IX del 28 genn. 1864). Citate però le parti, queste non si presentarono, e quindi l' appello andò deserto.

Trovandosi però il Grassi unito con altra in vincolo civile, affine di provvedere alla sua coscienza, fe' ricorso all' Ordinario di Siracusa, e questi chiese l' oracolo della S. C., che gl' ingiunse di riferire le cose ulteriori attenenti al processo e di mandare gli atti di prima istanza alla S. Sede.

La causa si trattò in S. C. il dì 19 maggio 1906 coi voti di un consultore teologo e del difensore del vincolo, e col dubbio:

An sententia Archiep. Syracusanae Curiae diei 31 maii 1894 prolata, sit confirmanda, vel infirmanda in casu?

E dopo maturo esame fu rescritto:

Sententiam esse confirmandam.

Si raccolga:

a) Il giudice di prima istanza per le cause matrimoniali è il solo Vescovo, esclusi gli altri prelati inferiori. Nè i Legati *a latere*, nè i Nunzi apostolici possono impedire i Vescovi dal trattare queste cause (Wernz Tom. IV *Ius Matrim.* tit. 36, § 1).

b) Il giudice ordinario di seconda istanza è il Metropolitano se a questo si fa appello. Ma se la causa in prima istanza si agita presso il Metropolitano, l' appello dovrà farsi alla S. Sede; ovvero a quel tribunale che la S. Sede abbia designato (Wernz *l. c.*).

c) Per la Sicilia la Costit. di Pio IX *Multis gravissimis* del 28 genn. 1864 stabilisce: " A sententia Ordinarii ad Metropolitanum appellatur, servata in omnibus forma quae ab eodem Concilio (Tridentino) san-

citur. Ubi vero Metropolitanus in prima instantia tamquam Ordinarius loci in causa pronuntiaverit, appellatio deferatur ad Episcopum seniorem Provinciae, tamquam Apostolicum Delegatum. „

d) Il matrimonio, più che qualunque altro contratto umano, deve celebrarsi con piena libertà, obbligandosi gli sposi ad un giogo che li tiene stretti finchè dura la vita. Perciò Alessandro III, cap. 14 *de Spons.* definì: " Cum locum non habeat consensus ubi metus vel coactio intercedit, necesse est ut ubi assensus cuiusdam requiritur coactionis materia repellatur. Matrimonium autem solo consensu contrahitur, et ubi de ipso quaeritur, plena debet securitate ille gaudere, cuius est animus indagandus, ne per timorem dicat sibi placere quod odit, et sequatur effectus qui de invitis solet nuptiis pervenire. „

e) Il matrimonio non è libero se vien celebrato per timore. E però quando questo timore è grave e viene incusso ingiustamente da una causa libera estrinseca *ad extorquendum*, rende nullo il matrimonio. Così tutti i DD.

f) Grave può essere anche il timore riverenziale, così definito da S. Alfonso: " ille, quo quis veretur resistere ei, cui subiicitur, nempe patri, matri, avo, socero, marito, domino, praelato, tutori, curatori etc.„

g) Perchè il timore riverenziale possa rendere nullo il matrimonio, occorrono varie circostanze. Si ascolti il p. Wernz (l. c. n. 264): "Metus quoque reverentialis matrimonii valorem non impedit, nisi aliis occurrentibus circumstantiis fiat gravis, et reliquae conditiones adsint, ob quas metus gravis irritat matrimonium. Nam metus reverentialis aut omnino non est metus, aut per se est tantum levis, qui matrimonium non irritat. Quod si accedant aliae minae, timor perpetuae indignationis, preces importunae et constantes, atque similes circumstantiae, metus reverentialis ex natura rei fit qualificatus vereque gravis atque idcirco dirimit matrimonium. „—E segue a dire: "Quae sententia *directe* quoque comprobatur ex frequentibus declarationibus in foro ecclesiastico v. g. S. C. C. 8 iunii 1745, 26 martii 1768, 22 iunii 1833, 22 maii 1875. *Indirecte* vero confirmatur ex paritate cum professione religiosa, quae iterum iterumque declarata est nulla, si de gravi metu a parentibus incusso fides facta est iudici ecclesiastico. „

h) Quanto poi a definire la gravezza del timore, la Istruzione della S. C. di Propaganda dice: " Gravitas timoris oritur ex natura minarum, ex qualitate tum eorum a quibus illae proficiscuntur, tum eorum qui eos passi dicuntur. „ Ed il Reiffenstuel (L. I, tit. 40, n. 79): " Etiam qualitas personarum attendenda videtur: minor enim metus sufficit in foemina quam in viro. „ Così pure Sanchez *De matr.* lib. 4, disp. 3, n. 2; Vecchiotti Vol. III, n. 176 etc.

i) La s. m. di Pio IX con la costit. *Multis gravissimis* del 28 gennaio 1864 concesse ai Vescovi della Sicilia di poter dispensare in terzo e quarto grado di consanguinità e di affinità, sì semplice come doppio, e ancora misto, purchè non si tocchi il primo, però *dummodo canonica adsit causa* ed *in eorum tantum favorem qui vere pauperes sint.*

l) La falsità circa la causa motiva o finale della dispensa, la rende nulla benchè posta per ignoranza, o semplicità, ex cap. *Super litteris, de Rescript.* (Reiffenst., *append. in lib. IV Decret.* § V, n. 206).

m) Quando per la dispensa si allega una sola causa, questa si ha sempre come finale; onde, se falsa, rende nulla la dispensa (Reiff. *l. c.* n. 209).

n) Nel caso furono ben provate le antipatie della donna verso lo sposo, la poca età della sposa (appena 12 anni), le istanze, i rimproveri, gli schiaffi del padre alla figlia, la carcerazione in una stanza, le minacce di diseredarla, di rinchiuderla in una casa di correzione. Fu altresì provato che gli sposi non erano poveri, ma benestanti, e però il Vescovo non avea facoltà di dispensarli dall' impedimento di consanguinità. Fu provato ancora che l' unica causa motiva della dispensa (le relazioni ed il mutuo amore) era falsa e però la detta dispensa era nulla. Fu quindi giustamente proclamata la nullità del matrimonio.

III.

Circa la congrua parrocchiale e le partecipazioni nelle chiese ricettizie.

Potentina Jurium — Nella città di Avigliano di circa 20 mila anime, in Dioc. di Potenza, trovasi una sola parrocchia con clero ricettizio. Al parroco fu assegnata la congrua di ducati 200, in forza del concordato del 1818. Però i parroci predecessori dell' attuale mettevano in massa la detta congrua e partecipavano della massa come gli altri preti ascritti a quella chiesa. I preti poi ascritti portavano per turno il peso della cura.

L' attuale arciprete Leonardo Pace seguì l' esempio dei predecessori con mettere in massa la propria congrua. Però, avendo egli ottenuto dal Governo l' assegno di annue L. 1000 pei coadiutori, questo assegno voleva dare agli altri e per sè volea ritenere la congrua di L. 850, rispondente a duc. 200. Il Clero si oppose, minacciando di non voler più occuparsi della cura. Onde il Vescovo con suo decreto ordinò: " Nihil esse innovandum tum quoad redditus, tum quoad servitium et administrationem spiritualem dictae paroeciae; usque dum

responsum auctoritativum non habeatur ab Episcopo Ordinario a Sacra C. Congregatione rem definiente. „

L' Arciprete, dopo ciò, si rivolse alla S. C. chiedendo che, mutate le antiche circostanze, e provveduto il clero di nuovo assegno, gli fosse conceduta la congrua primitivamente assegnata al parroco e i diritti di stola, giusta la Istruzione per le chiese ricettizie del Napoletano, art. 18 e 19. Il Clero eccepiva in contrario l' antica consuetudine, domandando che la congrua, come anche i diritti di stola, fossero posti nella massa comune. Il Vescovo appoggiava le ragioni del clero, e dell' assegno ai coadiutori desiderava istituire due vicarie curate nel vasto agro aviglianese.

La controversia, portata all' esame della S. C., con allegazioni di ambo le parti, fu concretata nei seguenti dubbii:

I. An Archipresbytero Ecclesiae Receptitiae loci Avigliano *spectet congrua 200 ducatorum, seu potius eadem congrua dividenda sit inter Clerum memoratae Ecclesiae, in casu.*

II. An elargitio libellarum 1000, facta a Gubernio, impendenda sit iuxta mentem Episcopi in casu.

III. An eidem Archipresbytero spectet ius nominandi vice-parochos, salvo iure Episcopi eosdem confirmandi in casu.

IV. An incerta utriusque stolae dividenda sint inter Archipresbyterum et Clerum dictae Ecclesiae ad tramites articulorum XVIII et XIX Instructionis 18 nov. 1822, in casu.

V. An quoad cetera incerta eidem Archipresbytero spectet aequa portio una cum participantibus in casu.

E la S. C. dopo matura ponderazione, il dì 19 maggio 1906, rescrisse:

Ad I. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Ad II. Enunciatam summam dividendam esse pro prudenti arbitrio et conscientia Episcopi partim favore duorum Vicariorum curatorum qui in Agro Avilianensi constituendi sunt; partim favore participantium ecclesiae receptitiae, excluso Archipresbytero.

Ad III. Negative.

Ad IV. et V. Servetur consuetudo.

Si raccolga:

a) Il Concordato del 1818 fra la s. m. di Pio VII ed il Re di Napoli, all' art. 7, stabilì: " Le parrocchie le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplemento di dote in tale proporzione che le cure di sotto di duemila anime non abbiano meno di ducati cento annui; quelle al di sotto di cinquemila anime, ducati centocinquanta; le altre finalmente di cinquemila in sopra non meno di ducati duecento. „

b) Quanto agl' incerti di stola, la Istruzione del 18 novembre 1822

per le chiese ricettizie dichiara: " Art. XVIII. I diritti parrocchiali minori, detti anche di stola bianca e nera, si divideranno in due parti uguali, delle quali una prenderà il parroco ed un' altra si dividerà fra tutti i partecipanti. — Art. XIX. Nelle associazioni di cadaveri, il parroco, quando intervenga o per sè stesso, o per mezzo di altri, che faccia le di lui veci, prenderà sempre una porzione doppia. „

c) Prelevata la congrua del parroco dalla massa, il resto deve spartirsi fra tutti i partecipanti delle chiese ricettizie, le quali partecipazioni possono servire anche per titolo di ordinazione. Così la cit. Istruzione, art. XI.

d) I sacerdoti partecipanti delle dette chiese hanno l' obbligo di coadiuvare il parroco nell' esercizio della cura. Ecco come recano gli Statuti generali del dì 18 sett. 1824: " Art. IV. Ogni partecipante sarà considerato come incardinato alla Chiesa ed incaricato per coadiuvare il parroco nella cura delle anime; e sarà cura dell' Ordinario di disporre un metodo, da cui si otterrà questo gran fine. „ E la ministeriale 10 dicembre 1828: " Ogni partecipante è coadiutore del parroco, ed appartiene all' Ordinario di fissare il metodo di coadiuvazione. „

e) Tale coadiuvazione non solo riguarda l' amministrazione dei sacramenti, ma tutto ciò altresì che spetta alla cura delle anime, non esclusa, nei casi di necessità, la istruzione dei fedeli. Così la ministeriale 10 luglio 1841, in cui sta detto: " La Commissione dei Vescovi ha opinato che i partecipanti debbono coadiuvare il parroco, e ciò in forza dell' articolo IV degli statuti, il quale, abbenchè strettamente preso parla dell' amministrazione soltanto dei sacramenti e dell' assistenza ai moribondi, pure deve interpretarsi che implicitamente contenga in caso di straordinaria circostanza, esser tenuti i partecipanti a coadiuvarlo benanche nella istruzione necessaria ai fedeli che fa parte essenziale dei doveri del parroco. „

f) In tale coadiuvazione però i partecipanti debbono sempre operare sotto la guida e la dipendenza del parroco, come espressamente inculca la ministeriale 9 ottobre 1841.

g) Nel caso di Avigliano abbiamo che, conformemente al Concordato del 1818, per quell' arciprete fu stabilita da Mons. Marolda Vescovo di Potenza, nel 1828, la congrua di ducati 200. Del resto della rendita di quella chiesa in ducati 600 fu assegnata la somma di ducati 100 al parroco del SS. Rosario, duc. 60 al coadiutore della succursale di S. Giovanni, e ducati 440 al clero ricettizio.

h) È vero che alcuni parroci posteriori han creduto di mettere nella comune massa la loro congrua; ma ciò essendo facoltativo, non poteva indurre prescrizione in loro danno, giacchè *in facultativis non datur praescriptio.*

i) Ed oltre a ciò vuolsi considerare che oggidì sono mutate le condizioni in Avigliano dell' arciprete e del clero. Giacchè, avendo quegli ottenuto dal Governo un assegno cospicuo pei coadiutori, non più lo si poteva obbligare a cedere la sua congrua.

l) Coadiutori del parroco sono tutti i preti partecipanti delle chiese ricettizie, i quali, come s' è visto, sotto la dipendenza del parroco, debbono compiere anch' essi i doveri parrocchiali. Perciò giustamente la S. C. aggiudicò ai detti partecipanti l' assegno governativo pei coadiutori. E poichè vi era bisogno di provvedere di un maggiore assegno per due vicarii curati, necessarii nell' agro Aviglianese (che ivi possedevano alcune congrue cappellanie) perciò la S. C. ordinò lo stralcio di una porzione del detto assegno pei prefati vicarii.

m) Considerato poi che il clero ricettizio non ha ora i fondi di una volta (benchè non manchino loro mediocri proventi e cappellanie), perciò, in ragione di equità, quanto agl' incerti di stola, la S. C. volle che continuassero ad andar tutti nella massa comune.

IV.

Circa l' amministrazione di alcuni beni, donati al Seminario.

Viterbien. Adscriptionis seu adiudicationis bonorum—19 Maggio 1906 — Nella città di Viterbo esisteva un fiorente collegio di Gesuiti. Soppressa temporaneamente la Compagnia di Gesù, nel 1773, da Clemente XIV, anche quel collegio fu estinto ed i suoi beni furono devoluti prima alla R. Camera Apostolica, poscia al seminario diocesano, col peso della istruzione anche alla gioventù laica.

Ripristinata la Compagnia di Gesù nel 1815 da Pio VII, l' antica casa in Viterbo fu altresì ripristinata; e fu convenuto col municipio che questo pagherebbe annui scudi 800 pel collegio e per le pubbliche scuole. Se non che nel 1826, dovendo la detta Compagnia restringere il numero delle sue case, abbandonò il collegio di Viterbo. Il Vescovo allora chiese ed ottenne dal Sommo Pontefice che i beni del prefato collegio tornassero al seminario anche col peso di mantenere il collegio e le scuole, secondo la convenzione fatta fra la Compagnia di Gesù ed il municipio, il quale con pubblico strumento si obbligò di pagare al Vescovo l' annua somma di scudi 800.

Pubblicate le infauste leggi eversive in Italia, il municipio non volle più pagare al Vescovo l' annuo assegno convenuto; ed anzi mosse lite presso i tribunali laici perchè i beni dell' antico collegio gesuistico fossero destinati per un collegio laico municipale. La lite fu

vinta dal Vescovo; ma questi, privo dell' assegno municipale, dovè smettere il collegio.

Nel 1878 nondimeno il Vescovo volle aprire di sua iniziativa un collegio colle scuole pei giovani laici, ed al rettore del collegio fu data l' amministrazione de' beni appartenuti un tempo ai Gesuiti. Ma poichè il seminario vescovile versava in non liete condizioni finanziarie, il costui Rettore si rivolse al Vescovo perchè i beni dei Gesuiti tornassero al Seminario. Il Vescovo che, pur bramando l' utile di questo istituto, credeva nondimeno necessario alla gioventù studiosa quel collegio laicale, rimise la vertenza al giudizio del Vescovo di Montefiascone, il quale aggiudicò quei beni al Seminario. Il Rettore del collegio, mal soddisfatto, si rivolse alla S. Sede perchè *iuris ordine servato* risolvesse il seguente dubbio:

An et in quanam mensura constet de iure Collegii Episcopalis Viterbiensis in bona antiqui Collegii Jesuitarum per cessionem diei 2 ianuarii 1827 Seminario et Collegio Episcopali concessa in casu.

Ed il dì 19 maggio 1906, discussa maturamente la causa, con allegazioni d' ambo le parti, fu deciso:

Negative in omnibus et amplius.

E giustamente; imperocchè:

a) La cessione fatta dal Sommo Pontefice dei beni appartenuti alla Compagnia di Gesù fu a favore del Seminario, come risulta dall'atto di concessione, e sopratutto da una lettera dell' E.mo Card. Bertazzoli, Prefetto della S. C. degli Studii, al Vescovo di Viterbo, in data 28 ottobre 1826, in cui da parte del Pontefice dice: " La S.ª V.ª Ill.ma, coi beni retrocceduti dai Padri Gesuiti ed appartenenti all' antico loro patrimonio, provveda al suo Seminario, ed alla Comune il peso e la cura di mantenere le scuole comunali a proprie spese, vale a dire coll' assegnamento che pagava ai Padri Gesuiti. „

b) La Comune adunque, o il municipio, coll' assegno di scudi 800 dovea provvedere al collegio ed alle scuole: avendo il municipio negato il detto assegno, il collegio e le scuole doveano cessare, come infatti avvenne.

c) L' attuale collegio è opera posteriore, e non ha quindi diritti ai beni assegnati al Seminario.

d) Non vale il dire che i beni dei Gesuiti furono donati dai fedeli per la istruzione e la educazione della gioventù laica. Il Sommo Pontefice, per giuste ragioni, può anche invertire ad altro uso pio, le pie fondazioni fatte da' defunti.

e) Ma nel caso vuolsi considerare che i beni furono dati dai fedeli non già esclusivamente a favore della gioventù, ma a favore dei Gesuiti affinchè esercitassero i loro spirituali ministeri, come sta scritto

nel Breve di approvazione del collegio nel 1622, " in exercenda vinea Domini in civitatibus et locis tum iuventutem disciplinis et moribus praefatis instituendam, tum ecclesiastica sacramenta administranda et alia ministerii ecclesiastici exercenda. „

f) A ciò si aggiunge la sentenza della Corte di appello di Roma del 28 novembre 1877, la quale aggiudicò al Vescovo pel suo Seminario quei beni, dando torto al municipio che li volea pel collegio e per le scuole.

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

Circa l' officio piccolo dei conversi benedettini di Baviera.

Beatissime Pater,

Praeses Congregationis Benedictinae Bavaricae exponit quod Constitutiones a Capitulo generali recognitae atque Apostolica auctoritate nuperrime confirmatae, sub n. 93 praescribunt: " Conversi pro Officio divino Dominicis et festis de praecepto Officium parvum Beatae Mariae Virginis communiter recitant; aliis vero diebus SS.mi Rosarii quinque decades cum una ex litaniis approbatis. „ Porro quum in quibusdam monasteriis in usu iam sit quotidie recitandi publice Officium parvum Beatae Mariae Virginis lingua latina, vespere autem litaniam una cum precibus vespertinis necnon privatim SS.mum Rosarium, humiliter declarari postulat:

I. An Fratres conversi celebrare possint Officium parvum B. M. V., quod in Breviario invenitur, etiam diebus infra hebdomadam?

II. An iidem Fratres, non obstante supra relata Constitutionum praescriptione, illud recitare valeant lingua latina?

Vigore specialium facultatum a SS.mo Domino nostro concessarum, Sacra Congregatio Emorum et R.morum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, attentis expositis, Praesidi Congregationis Bavaricae, firmis remanentibus Constitutionibus, facultatem tribuit permittendi ut Fratres conversi, qui hucusque Officium B. M. V. quotidie celebrare solebant publice, ex mera devotione privatim persolvere valeant, servata, quoad linguam sive latinam sive vernaculam, uniuscuiusque monasterii consuetudine.

Romae 29 Ianuarii 1906.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Philippus Giustini, *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Si approvano gli officii proprii e le messe de' Misteri della Via Crucis *di N. S. G. C. e de' sette Gaudii della B. V. M., per l' Ordine dei Frati Minori.*

Ordinis Fratrum Minorum — 20 Febr. et 14 Mar. 1904 — Exercitium pietatis a Via Dolorosa, sive Crucis, nuncupatum, quo reverens fidelium studium in praecipua Loca et Mysteria Dominicae Passionis magnopere nitescit, merito coaevum Ecclesiae primordiis censendum est. Exemplo namque Deiparae Virginis et Apostolorum inciti Cristifideles, tum indigenae, tum advenae pie Hierosolymam peregrinantes, ea Monumenta et sacrum potissime ad Calvariam iter, divini sanguinis vestigiis purpuratum, numquam colere desiverunt. Pia tamen Ordinis Minorum industria, praecipue a saeculo decimo quinto et deinceps factum est, ut quemadmodum Hierosolymis, ita alibi sacrum illud iter a Praetorii situ ad Calvariae locum in spiritu a fidelibus conficeretur, nempe per exercitium, ut aiunt, Viae Crucis. Hoc sane pietatis exercitio, quod sensim fere ubique institutum, Sancti Leonardi a Portu Mauritio ferventi opera per Italiae regiones saeculo decimo octavo labente diffusum, viget ac floret nostra hac aetate; depictis tabellis Mysteria Christi Dolorum, vel sacris litteris vel constanti universali traditione innixa, seorsim referentibus, quatuordecim Loca sive Stationes illius itineris (per auctores et peregrinos cuiuscumque saeculi, necnon ex locali traditione indubie designatas) velut invisimus, ipsumque Dominum patientem et Cruce oneratum devota mente subsequimur. Saluberrimum vero eiusmodi morem sive piam peregrinationem Viae Crucis Romani Pontifices multo indulgentiarum thesauro locupletarunt. Tantis rationum acti momentis Franciscales praesertim e Custodia Hierosolymitana, iamdudum concupierant, ut quae pia Mysteria hactenus privato tantum et populari velut more ubique gentium coluntur, ea ipsis in locis, ubi parta sunt, atque ab Ordine Minorum universo legitime celebrari liceret. Hisce itaque votis libenter obsecundans Reverendissimus Pater Bonaventura Marrani, Procurator totius Ordinis Minorum, et nomine Reverendissimi Patris Ministri Generalis, Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam Decimum humillimis precibus rogavit, ut Festum de Mysteriis Viae Dolorosae Domini Nostri Iesu Christi Feriae VI ante Dominicam Septuagesimae, sub ritu duplici secundae classis in Kalendario ac Bre-

viario et Missali Ordinis affigi valeat, cum Officio ac Missa propriis, quorum schema supremae sanctioni Apostolicae Sedis demississime subiecit.

Quum insuper ad peculiarem devotionem omni antiquitatis aevo celeberrimam, Sancto Martyri Thomae Cantuariensium Antistiti valde familiarem, atque a Summis Pontificibus indulgentiarum largitionibus ditatam, qua Deiparam Virginem in gaudio non minus quam in dolore admirabilem pientissime veneramur, Minorum Ordo antiquitus vocatus dici possit, quemadmodum de Virginis ipsius Doloribus praedicandis et assidue colendis Servorum Ordini munus coelitus traditum fuit; hinc Reverendissimus idem Pater Procurator Generalis Festum quoque Septem Gaudiorum Beatae Meriae Virginis sub eodem ritu duplici secundae classis, Dominica prima post Octavam Assumptionis, cum exhibitis officio ac Missa propriis, ab ipso Minorum Ordine recolendum flagitavit.

Itaque, ad iuris tramitem, quum Eminentissimus ac Reverendissimus Dominus Cardinalis Dominicus Ferrata, Relator, eiusmodi Officia cum Missis propria de utroque Festo in Ordinariis Sacrorum Rituum comitiis, subsignata die ad Vaticanum habitis, proposuerit; Eminentissimi et Reverendissimi Patres sacris tuendis Ritibus praepositi, omnibus accurato examine perpensis, auditoque R. P. D. Alexandro Verde Sanctae Fidei Promotore, ita rescribere censuerunt: *Pro gratia, et ad Eminentissimum Ponentem cum Promotore Fidei.* Die 20 Februarii 1906.

Postmodum duobus iisdem Officiis ac Missis diligenti studio revisis atque emendatis, hisque omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per infrascriptum Cardinalem Sacrorum Rituum Congregationi Pro Praefectum relatis, Sanctitas Sua sententiam Sacri ipsius Consilii ratam habens, benigne indulgere dignata est, ut Festum Viae Dolorosae Domini Nostri Iesu Cristi atque alterum Septem Gaudiorum Beatae Mariae Virginis sub ritu duplici secundae classis cum eiusmodi Officiis ac Missis propriis ab Ordine Fratrum Minorum quotannis expetita Feria et Dominica recoli valeant: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 14 Martii, eodem anno.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici Archiep. Laodicen., *Secr.rius.*

II.

Circa l' assoluzione al tumulo ed il canto del Resp. Libera me *dopo la messa del giorno.*

Samogitien. — 17 Mar. 1906 — Hodiernus R.mus Episcopus Samogitiensis a Sacrorum Rituum Congregatione humiliter expetivit, ut ad devotionem populi pro animabus defunctorum fovendam et secundum antiquam ac vigentem in dioecesi Samogitiensi consuetudinem, licite possit post Missas de die et non de Requie, cantatas vel lectas, in medio ecclesiae extendi pannus niger, et, posito prope et extra illum crucifixo, cantari a sacerdote induto pluviali nigro et a cantoribus *Libera* cum aspersionibus et incensationibus, quae fieri solent ad tumulum.

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto Commissionis liturgicae, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Servetur Decretum n. 3780 *Romana* 12 Iulii 1892 ad VIII; et si dicatur Officium defunctorum, fiat in casu Absolutio immediate post ipsum et ante Missam (1).

Atque ita rescripsit, die 17 Martii 1906.

A. Card. Tripepi, *S. R. C. Pro-Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *S. R. C. Secretarium.*

III.

Dopo la segnatura della introduzione della causa di beatificazione di qualche Servo di Dio, cessano per lui le messe di defunto, benchè fondate, e invece queste si celebrano de SS. Trinitate *pel felice esito della causa.*

Lincien. — 2 Apr. 1906 — Venerabilis Servus Dei Franciscus Iosephus Rudigier Episcopus Linciensis in ultimo suo testamento paucis ante obitum diebus scripto inter alia fundari Missam quotannis die obitus sui in Ecclesia nova cathedrali celebrandam iussit.

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " VIII. Num absolutio pro defunctis fieri vel responsorium super sepulturam cantari quotidie possit; maxime si id ex consuetudine antiquiori servatum hucusque fuerit, ut adimpleatur testatoris voluntas? — Resp. ad VIII. Affirmative; exceptis tamen duplicibus primae classis, in quibus absolutio et responsorium neque habere locum poterunt private post absolutas vespere horas canonicas. Quod si in diebus permissis de mane fiant, nunquam post missam de die, nisi omnino indipendenter ab eadem. „ — N. d. R.

Quare ex substantia ab ipso relicta tantum desumptum est, quantum exigitur ad fundandam Missam solemnem de Requie una cum Officio Defunctorum, et haec Missa necnon Officium exinde quotannis die 29 Novembris, qui est dies obitus Venerabilis Servi Dei, solemnissime celebratum est, populo fideli magno numero adstante.

Quum vero die 6 mensis Decembris, elapsi anni 1905, Sanctissimus Dominus Noster Pius X signare dignatus sit Commissionem introductionis Causae beatificationis eiusdem Ven. Servi Dei, R.mus D.nus Franciscus Salesium Maria Doppelbaue Episcopus Lincien. a Sacrorum Rituum Congregatione humillime postulavit an in posterum celebranda sit Missa fundata de Requie pro ipso Venerabili, vel potius omittenda, fundationem transferendo sive pro Anniversario in levamen Episcopi defuncti qui Ven: Servo Dei immediate successit quique Missam quotannis celebrandam pro se non fundavit, sive pro expensis sustinendis in Causa beatificationis et canonizationis eiusdem Venerabilis Servi Dei.

Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X relatis, Sanctitas Sua, audito etiam R. P. D. Alexandro Verde Sanctae Fidei Promotore, declarare dignata est, pium legatum a praedicto Ven. Dei Famulo institutum esse servandum; ea tamen mutatione inducta, ut interim, loco funeris quotannis die obitus ipsius Ven. Servi Dei peragendi, Missa solemnis celebretur de SS.ma Trinitate pro felici Causae exitu. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 2 Aprilis 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

IV.

Aggiunta al Martirologio dell' Ordine di S. Benedetto al 12 luglio.

Ordinis S. Benedicti — 9. Mai. 1906 — In Rhaetiae superioris monastero Disertinensi, Sanctorum Fundatorum Sigisberti Hiberni, primi eiusdem Coenobii Abbatis, et Placidi Martyris, nobilis Rhaeti et primi ipsius discipuli: qui vitae sanctitate et miraculorum gloria monasticam disciplinam et Ecclesiam Dei illustrarunt: quorum cultum ex sacrorum Rituum Congregationis consulto Pius Papa X ratum habuit et confirmavit.

Romae, beati Pii etc.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, referente infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Pro-Praefecto, suprascriptam Additionem rite revisam Martyrologio Ordinis S. Benedicti inserendam,

instantibus Rev.mis DD. Benedicto Prevost Abbate Disertinensi, et Hildebrando de Hemptinne Abbate Primate totius Ordinis Benedictini, benigne approbare dignatus est. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 9 Maii 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen.* Secret.

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulgenze concesse all' Arciconfraternita del Cuore Eucaristico di Gesù.

Beatissime Pater,

Mathias Raus, Congregationis SS. Redemptoris Superior generalis, nec non Archisodalitatis SS.mi Cordis Iesu Eucharistici supremus Moderator, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, suppliciter petit, ut Christifidelibus eidem Archisodalitati addictis, sequentes plenarias indulgentias, defunctis quoque applicabiles, Sanctitas Vestra benigne concedere dignetur, nempe:

I. Quo die SS. Sacramentum in tabernaculo reclusum, in ecclesia Archisodalitatis vel in ecclesiis seu oratoriis ubi aliqua sodalitas Archisodalitati legitime aggregata reperitur, saltem per dimidium horae adoraverint.

II. Prima dominica vel prima feria quinta cuiusvis mensis.

III. In festis et diebus infra descriptis, scilicet: 1. Epiphaniae Domini N. Iesu Christi; 2. Die anniversaria erectionis primae sodalitatis (22 Ian.); 3. S. Tarcisii Mart. (27 Ian.); 4. Purificationis B. M. V. (2 febr.); 5. S. Thomae Aquinatis (7 Mart.); 6. S. Ioseph, Sponsi B. M. V. (19 Mart.); 7. S. Benedicti J. Labre (16 April.); 8. S. Paschalis Baylon (16 Maii); 9. S. Antonii Patavini (13 Iunii); 10. B. M. V. de Perpetuo Succursu (dominica ante festum S. Ioannis Bapt.); 11. Pretiosissimi Sanguinis D, N. I. Ch. (dominica prima mensis Iulii); 12. SS.mi Redemptoris (dominica tertia mensis Iulii); 13. S. Alphonsi M. de Ligorio (2 Aug.); 14. S. Ioachim, patris B. M. V. (dominica infra octavam Assumptionis); 15. Nativitatis B. M. V. (8 Sept.); 16. S. Theresiae Virg. (15 Oct.); 17. S. Gerardi Majella (16 Oct.); 18. Omnium Sanctorum; 19. Commemorationis Fidelium defunctorum; 20. Imma-

culatae Conceptionis B. M. V. (8 Dec.); 21. S. Ioannis Ap. et Evang. (27 Dec.).

Dummodo praefatis diebus iidem sodales confessi ac sacra Synaxi refecti ecclesiam Sodalitatis devote visitaverint, et inibi ad mentem Sanctitatis Vestrae pias preces fuderint.

Et Deus, etc.

Ex Audientia SS.mi diei 22 Novembris 1905.

SS.mus D.nus Noster Pius PP. X benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces, in perpetuum, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 29 Novembris 1905.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen.,

II.

Indulg. di 300 giorni alla giacul. Nostra Signora de' buoni Studii, pregate per noi.

Cunctis invocantibus B.mam Virginem per iaculatoriam " *Notre-Dame des Bonnes Etudes, priez pour nous* „ semel in die Indulgentiam tercentorum dierum in Domino concedimus.

Die 16 Maii 1906.

PIUS PP. X.

Praesentis rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic Secretariae S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem...

Datum Romae, ex eadem Secretaria, die 22 Maii 1906.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

III.

Indulg. di 300 giorni alla giacul. Maria Addolorata, Madre di tutti i cristiani, pregate per noi.

Beatissimo Padre,

Il P. Giuseppe Angelucci de' Servi di Maria, parroco di S. Marcello in Roma, prostrato ai piedi della S. V., umilmente supplica perchè si degni concedere qualche indulgenza a tutti coloro che recitano la giaculatoria: *Maria Addolorata, Madre di tutti i Cristiani, pregate per*

noi; soprattutto, affinchè si ottenga la conversione delle Chiese cristiane dissidenti. Che ecc.

Ex Audientia Sanctissimi.

Die 4 Junii 1906.

SS.mus, auditis expositis, omnibus Christifidelibus qui corde saltem contrito, praefatam precem devote recitaverint, quoties id egerint, indulgentiam tercendum dierum, etiam animabus in Purgatorio detentis profuturam, benigne concessit. Contrariis quibuscomque non obstantibus. In quorum etc.

CASIMIRUS Card. GENNARI

Praesentis rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic Secretariae S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria die 27 Iunii 1906.

D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secretarius*.

Secreteria dei Brevi

I.

Si stabiliscono le norme, onde debbono concedersi d' ora in poi dalla S. Sede le onorificenze degli Ordini Equestri.

PIUS PP. X

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Multum ad excitandos ad egregia facinora hominum animos, praemia virtuti reddita valent, quae dum ornat egregios bene de re sacra vel publica meritos viros, ceteros exemplo rapiunt ad idem laudis honorisque spatium decurrendum. Hoc quidem sapienti consilio Romani Pontifices Decessores N.ri Equestres Ordines, quasi gloriae stimulos, singularis studio prosequuti sunt, horumque alios instituere, alios iam institutos, vel pristino decori restituerunt, vel novis ac potioribus privilegiis ditarunt.

Nunc autem cum peropportunum visum sit gravibus de causis quaedam immutare de nonnullis Equestribus Pontificiis Ordinibus, nempe de Ordine S.ti Silvestri Papae sive Militiae Auratae, ac de Ordine Militiae Iesu Cristi, Nos collatis consiliis cum dilecto filio N.o Aloisio S. R. Eccl.iae Diacono Cardinali Macchi, a Brevibus ap.licis Literis Secretario, et Pontificiae Sedis Equestrium Ordinum Magno Cancel-

lario, omnibus rei momentis attente ac sedulo perpensis, ex certa scientia ac matura deliberatione N.ris haec quae infrascripta sunt decernenda existimavimus.

Neminem latet Ordinem Militiae auratae, sive ab aureo calcari, inter vetustissimos iure esse enumerandum: Constantino enim Magno Imperatore, Silvester PP. I sanctae memoriae Decessor N.er, auctor illius fuisse dicitur. Hic priscis potissimum temporibus a Decessoribus N.ris magno semper in honore habitus est; sed postea rerum humanarum ac temporum vicissitudine de veteri splendore ac dignitate excidit. Illum per Ap.licas literas die XXXI mensis Octobris anno MDCCCXXXI eadem hac forma datas Gregorius PP. XVI rec. mem. Decessor N.er ad pristinum decus curavit revocandum: ipsi vero titulum S.to Silvestre Papa tribui iussit atque exinde novum quasi constituit equestrem Ordinem S.ti Silvestri Papae, sive auratae Militiae appellatum. Eumdem Ordinem duabus tantum constare classibus praescripsit Commendatorum, et Equitum, sed in praesens iustae et rationabiles causae suadent ut etiam Equester Ordo S.ti Silvestri, non minus atque ordines Gregorianus et Pianus tribus in posterum classibus constet, Equitum scilicet, Commendatorum, et Equitum a Magna Cruce. Nos itaque superiorem illam classem Ordini S.ti Silvestri tribuentes, eundem a Militia aurata penitus seiungendum esse arbitramur: ne vero nobilissimi ordinis Militiae auratae memoriam aetas obliteret, et ipsam Militiam in distinctum Equestrem coetum de integro constituendam edicimus.

Quae cum ita sint, hisce Literis, auctoritate N.ra, perpetuum in modum decernimus ac mandamus ut equester Ordo S.ti Silvestri Papae, ab illo Militiae auratae omnino separetur, atque alterum ab altero, per p.tes, ita seiungimus, ut duo diversi ac distincti in posterum Ordines exinde efformentur, alter a S.to Silvestro Papa appellandus et alter Militiae auratae sive aureo ex calcari. Ordo S.ti Silvestri, non aliter ac Pontificii Ordines supradicti Gregorianus et Pianus tribus constet classibus, nempe Equitum sive tertia, Commendatorum sive secunda, Equitum a Magna Cruce sive prima classi. Crux Ordinis propria eadem esto atque hodierna, dempto aureo depedente calcari, sit videlicet aurea, octangula, alba superficie, Imaginem S.ti Silvestri Papae in medio adversa parte referens, aversa vero emblema Pontificium caeruleo inclusum circulo, quo tum Gregorianae instaurationis, cum hodiernae renovationis anni, aureis literis impremantur MDCCCXXXXI et MDCCCCV. Ipsa Crux argenteae stellae radiis imposita Ordinis numisma sit. Similiter ruber ac niger sint fasciae ordinis propriae colores. Sit vestis nigri coloris tunica, unico globulorum ordine ad extrema manicas et circa collum villoso

serico nigro ornata, ac phrygiis ex auro operibus distincta. Femoralia nigra sunto, praelonga cum fascia ex auro. Niger ex serico villoso galerus oblongus, duplici cuspide, emblemate Pontificio ac parvo aurato flocco insignis. Ensi, aurato cingulo innexo, capulus sit e concha albida, ornata auro. Tum Crucis moduli ac numismatis, tum vestis opera phrygia, tum galeri ornamenta pro vario Equitum gradu different, minora scilicet pro Equitibus simplicibus, pro superioribus classibus maiora. Gerant Equites Crucem sinistro pectoris latere dependentem e taenia serica rubro et nigro distincta colore extremis oris rubris. Gerant Commendatores Crucem eandem maioris moduli, simili taenia collo circunducta pendentem, galerum nigra ornent penna. Equites denique a Magna Cruce gerant Crucem maximi moduli quae fascia serica praelonga, binis ordinis coloribus picta, dextero humero sustineatur; sinistro vestis lateri ad pectus innexum proprium primae classis numisma maius deferant; albam galero pennam imponant. Cum vero contingat ut viri ad gradum Commendatorum evehendi egregiis iis meritis eniteant, quae quasi potiora Pontificiae voluntatis testimonia exposcant, volumus, ut sicuti fieri interdum solet in ordinibus Gregoriano et Piano, etiam Commendatores Ordinis S.ti Silvestri Papae ex singulari prorsus gratia numismate uti queant minori, secundae classis proprio sive Commendatorum, illudque ad pectus sinistro lateri innexum gestent.

Quo vero attinet ad ordinem Militiae auratae, sive ab aureo calcari, sic auct.e N.ra ab Ordine S.ti Silvestri Papae sejunctum, animo repetentes vetustissimas et gloriosas ordinis illius memorias, Nos eum non solum ad pristinum gradum restituere sed novo etiam splendore cohonestare, ac funditus sub coelesti Immaculatae Virginis patrocinio per p.tes instaurare statuimus. Et sane cum Pontificiae Sedes Ordine Equestri careat, qui sit sub Virginis praesidio constitutus, hoc potissimum anno, a solemni definitione Dogmatis Immaculatae Conceptionis quinquagesimo, atque hac tempestate qua tot tantaque mala videt lugetque christianus orbis, placet Nobis huic Equestri Ordini in quem dumtaxat fortissimi Eccl.iae Dei vindices atque adsertores erunt cooptandi, coelestem Patronam Immaculatam illam Deiparam Virginem adsignare, quae " terribilis sicut castrorum acies ordinata „ draconis inferni caput victrix conteret. Quocirca praecipimus ut in Ordinem Militiae auratae, sive ab aureo calcari, ii tantum inserantur praestantissimi viri, qui vel armis, vel scriptis, vel praeclaris operibus rem Catholicam auxerint, et Ecclesiam Dei virtute tutarint, aut doctrina illustraverint, ideoque tribui poterit tum iis qui qualibet alia equestri dignitate sint expertes, cum illis qui jam splendidioribus titulis et ipso supremo Militiae Jesu Christi ordine potfantur. Ordo

Militiae auratae constet unica Equitum classi. Nostro et Romani Pontificis pro tempore existentis Motu proprio conferatur: liber esto a juribus Cancellariae; Equites pro universo Catholico orbe centum numerum non excedant, ne dignitas ex frequentia minuatur. Quoad hujus ordinis propriam Crucem, iuxta tenorem similium Benedicti PP. XIV rec :mem: Nostri Decessoris in forma Brevis Literarum, sub die VII Septembris mensis anno MDCCXXXXVII quibus cautum est ne Equites Militiae auratae, Crucem Hierosolymitani Ordinis usurparent, volumus ut Crux Ordinis eiusdem Auratae Militiae, sit octagona, aurea, enchausto flavo obducta, cum aureo inferius dependente calcari; referatque in medio parvum numisma album, aureo adversa parte, inclusum circulo et Augustissimo Virginis Mariae nomine inscriptum, aversa vero numerum referat praesentis anni MDCCCCV et in circulo " Pius X restituit „. Cruci trophaeum ex auro superemineat. Eadem Crux argenteae stellae radiis super imposita Ordinis numisma sit. Careant Equites torque, sitque eorum vestis rubri coloris tunica, duplici ordine globulorum ex auro, circa collum atque ad extremas manicas serico villoso nigro distincta cum fimbriis aureis. Humeralia sint, tum aureis laciniis, tum ordinis emblemate superne ornata. Femoralia praelonga, sint e panno nigro, cum aurea fascia. Calcaria aurea. Oblongus, duplici cuspide, fimbriatus auro galerus, Pontificios referat aureo nodo inclusos colores. Aurata Crux, sit gladii capulus, vagina nigra, cingulus aureus cum fimbriis rubris. Sicuti priscis temporibus ordinis taenia sit rubri coloris, sed circumdata albo. Gestent Equites Crucem taenia serica rubra extremis oris alba, collo circunducta dependentem. Inserant ad pectus sinistro lateri numisma. Quibus animi ingeniique dotibus lectissimos viros hoc ordine decorandos, praeditos esse oporteat clare, superius significavimus, ideoque ut hi semper meritis dumataxat propriis commendentur, omnes concessiones etiam a Decessoribus Nostris Militiae auratae Equitibus factas, circa privilegium nobilitatis, et Palatini Comitis titulum quae fortasse nondum sublatae fuerint, vi similium Apostolicarum Literarum Gregorii PP. XVI, sub die XXXI Octobris anni MDCCCXXXXI quas ante recensuimus, per praesentes auctoritate Nostra interposita omnino abrogamus, easque in posterum nullius roboris esse decernimus ac statuimus.

Denique oculos mentis nostrae convertentes ad Militiae J. Christi nobilissimum ordinem, quem anno MCCCXVIII post Ordinis Templi ruinam, Dionysius I Portugalliae et Algarbiorum Rex instituit, auctore et auspice Ioanne PP. XXII rec. mem. Praedecessore Nostro, hunc equestrium Pontificiae Sedis Ordinum, Supremum esse auctoritate Nostra, per praesentes edicimus ac mandamus, quo non alter sit dignitate potior, sed ceteris amplitudine ac splendore superemineat. Una

sit Equitum classis sed quo magis per Nos consultum sit huius Supremi ordinis decori, volumus ut posthac Crux ordinis propria collo dependeat, ex aureo torque, qui constet alternis clypeolis Crucem ordinis ac Pontificium emblema referentibus nodis aureis inter se iunctis. Traditum enim memoriae est, et ipsos veteres dictae Militiae Equites simili torque iamdiu usos fuisse alternis ensibus ac tiaris caelato. Similiter volumus ut in magno numismate corona querna ex auro, parva taenia, ex enchausto rubro, inferius vincta Crucem concludat: tandem ut femoralia alba e serico rasili genua non praetergrediantur; caligae sint sericae, et item albae: aureae denique fibulae calceolos ornent. Quoad tunicam, ensem et alia ornamenta nihil immutetur.

Verum tamen expresse mandamus ne inter Equites eiusdem Militiae discrimen cotingat, sed unusquisque ordo stemmata, insignia, arma, atque ornamenta, Sancta Sede praescripta servet integerrime, ut praefata insignia Cruces, numismata, vestes, enses, opera phrygia, atque ornamenta, tum propria ordinum supradictorum S. Silvestri Papae, Militiae auratae, ac Militiae Iesu Cristi, cum ceterorum quos Apostolica Sedes conferre solet, sint adamussim confecta ad normam exemplarium quae in Cancellaria Equestrium Ordinum, penes Nostram a Brevibus Apostolicis Literis Secretariam, iussimus asservari; simulque prae oculis habeantur apposita schemata, quae singulis vicibus, cuilibet equestri dignitate aucto, de more traduntur.

Haec, statuimus, mandamus praecipimus, decernentes praesentes Literas firmas validas atque efficaces semper fore, suosque plenarios atque integros effectus sortiri atque obtinere, illisque ad quos spectat plenissime suffragari; irritumque et inane si secus quidquam super his a quocumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non abstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de iure quaesito non tollendo, aliisque Constitutionibus et ordinationionibus apostolicis nec non supradictorum equestrium ordinum etiam statutis, ceterisque contrariis licet speciali mentione dignis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris die 7 februarii anno MDCCCCV, Pontificatus Nostri anno secundo (1).

ALOIS. Card. MACCHI

(1) Ecco l'esatta e autentica classificazione degli Ordini Equestri Pontificii, giusta il Breve, con che dichiarasi assolutamente nullo qualsivoglia altro non contenuto in questi.

1.° *Supremo Ordine di Cristo — Classe unica di Cavalieri Collari.*

2.° *Ordine Piano.*

L'Ordine è distinto in tre gradi:

Cavalieri di 1.ª Classe: *Gran Croce.*

Cavalieri di 2.ª Classe: *Commendatori.*

II.

Si erige in arciconfraternita la pia società muliebre dei vecchi derelitti di Tolosa.

PIUS PP. X

Ad perpetuam rei memoriam.

Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum vestigiis inhaerentes, pias sodalitates sodalium frequentia et assidua bonorum operum exercitatione florentes ut potiora capiant, Deo favente, incrementa, peculiaribus honoribus ac privilegiis augere pro re ac tempore satagimus. Harum in numero minime Nos latet iure ac merito accensendam esse piam mulierum societatem quae " a senibus derelictis „ appellata canonice Tolosana in civitate extat erecta, ideoque votis

---

Cavalieri di 3.ª Classe: *Cavalieri.*

3.° *Ordine di San Gregorio Magno.*

L' Ordine è distinto in due classi

Civile e Militare

Ha in ciascuna tre gradi:

Cavalieri di 1.ª Classe: *Gran Croce.*

Cavalieri di 1ª Classe: *Commendatori.*

Cavalieri di 3.ª Classe: *Cavalieri.*

4.° *Ordine di S. Silvestro*

L' Ordine è distinto in tre gradi:

Cavalieri di 1.ª Classe; *Gran Croce.*

Cavalieri di 2.ª Classe; *Commendatori.*

Cavalieri di 3.ª Classe; *Cavalieri.*

Ordine della Milizia Aurata, detto dello Speron d' oro.

L' Ordine ha una sola classe di

Cavalieri

Quest'Ordine, destinato a premiare in modo particolare coloro che possono dichiararsi veramente benemeriti della Chiesa e del Sovrano Pontifice, fuori rango, potendosi conferire tanto a chi nessun' altra distinzione Cavalleresca avesse della Santa Sede, quanto a chi fosse già insignito anche dell' Ordine Supremo di Cristo.

5.° *Ordine del Santo Sepolcro.*

Di questo insigne Ordine il Sommo Pontefice riservando sempre alla Sua Augusta Persona e per Essa al Cardinale Gran Cancelliere degli Ordini Equestri la Suprema Autorità, ha accordato al Patriarca Latino di Gerusalemme il Titolo di Gran Maestro, con facoltà di concederne le Insigne a seconda delle disposizioni date in proposito.

Il Sommo Pontefice in qualche circostanza di alto rilievo, ma assai raramente, ai Commendatori dell' Ordine Piano di S. Gregorio Magno, e di San Silvestro conferisce per privilegio speciale l' uso della Placca, come ai Cavalieri Gran Croce, ma di dimensione minore.

annuentes illius Moderatoris ac Sociarum, Sodalitatem ipsam ad potioris dignitatis gradum evehendam existimavimus. Quae cum ita sint, omnes et singulos quibus Nostrae hae Literae favent, a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, memoratam Societatem " a senibus derelictis „ in Tolosa civitate existentem Apostolica Nostra Auctoritate, praesentium vi, in Archisodalitatem cum solitis privilegiis perpetuum in modum erigimus atque instituimus. Archisodalitatis autem sic erectae Officialibus et Sociis praesentibus et futuris, ut ipsi alias quascumque Societates eiusdem nominis atque instituti in dioecesibus quibuscumque existentes, servata forma Constitutionis Clementis PP. XIII Praedecessoris Nostri rec : me : aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis desuper editis sibi aggregare illisque omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes ipsi Societati modo ad Archisodalitii dignitatem erectae a Sede Apostolica concessas et aliis communicabiles communicare licite possint ac valeant, Apostolica similiter Nostra Auctoritate, perpetuo concedimus et largimur. Decernentes has Literas firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat et spectare poterit in omnibus et per omnia plenissime suffragari sicque in praemissis per quoscumque Judices ordinarios et delegatos iudicari et definiri debere, atque irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatori, die II Martii MDCCCCIV, Pontificatus Nostri anno primo.

Pro D.no Card. Macchi
A. Marini *Subst.*

Secreteria delle Lettere Latine.

I.

Circa lo accorrere dei cattolici alle pubbliche elezioni nella Spagna (1).

Venerabili Fratri Victoriano Episcopo Matritentium, Valentinorum Archiepiscopo praeconizato-Matritum.

PIVS PP. X

(1) Interessantissma è questa lettera, la quale conferma l'insegnamento del dottissimo P. Villada S. I., autore di due poderosi articoli del periodico

Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem. Inter catholicos Hispaniae concertationes quasdam novimus esse ortas quae veteres partium discordias haud parum postremis hisce mensibus acuerunt. Concertationum autem occasio studiose quaesita est ex binis scriptionibus quae in commentario *Razòn y Fe* prodierunt de officio catholicorum adeundi comitia ad eligendos qui publicam rem administrent deque ratione in competentium electionibus habenda. Equidem scriptiones hasce cognosci ambas voluimus: nihilque in illis occurrit quod non a plerisque nunc de re morum doctoribus tradatur; Ecclesia non damnante nec contradicente. Nulla igitur subest ratio cur animi adeo exardescant: quamobrem optamus ac volumus ut orti dissensus diuque nimium nutriti penitus tollantur.

Quod profecto eo vel magis desideramus quod, si alias unquam, nunc certe maxima opus est catholicorum concordia. Meminerint omnes periclitante religione aut republica nemini licere esse otioso. Iam vero qui rem sacram seu civilem evertere nituntur eo maxime spectant, ut si detur, capessant rem pubblicam legibusque ferendis designentur. Catholicos igitur periculum omni industria cavere oportet: atque ideo, partium studiis depositis, pro incolumitate religionis et patriae operari strenue; illud praecipue adnitendo, ut tum civitatum, tum regni comitia illi adeant, qui attentis electionis uniuscuiusque adiunctis nec non temporum locorumque circumstantiis, prout in memorati commentarii scriptionibus probe consulitur, religionis ac patriae utilitatibus in publica re gerenda prospecturi melius videantur.

Haec te, Venerabilis Frater, haec ceteros Hispaniae Episcopos monere populum atque hortari cupimus, atque eiusmodi inter catholicos concertationes in posterum cohibere prudenter. Auspicem vero divinorum munerum Nostraeque benevolentiae testem, apostolicam benedictionem universis amantissime impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die XX Februarii, anno MCMVI Pontificatus Nostri anno tertio.

PIVS PP. X.

---

spagnuolo *Razon y Fè*. Quest'Autore dimostra la liceità di eleggere talvolta una persona meno cattiva per evitare che riesca un altra più cattiva, teorica contraddetta da alcuni teologi rigoristi. Anche noi propugnammo cotal teorica (v. Mon. Eccl. Vol. XVII, p. 124), ed il detto Autore si compiace anche di citarci. Siamo lieti che questa abbia avuta la suprema sanzione della S. Sede.

II.

Si rallegra il S. Padre che i Sacerdoti della Missione accettino volentieri la direzione dei Seminarii in Italia.

Dilecto Filio Antonio Fiat, Moderatori generali Sacerdotum a Missione, — Parisios.

PIUS PP. X.

Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem.

Sodalitatem sacerdotum a Missione, cuius summum obtines magisterium, multa Nobis ad benevolentiam commendant. Est enim illi cohaerentium Nobiscum sensuum custodia sollers: eadem vehementer nititur exemplum bonorum operum, vitae praesertim sacerdotalis integritate, et clericis impertire et laicis: tum etiam egregio, a quo nuncupari gaudet, nomini respondens, sacrarum expeditionum incremento fructuique studet, optimis assidue emissis Evangelii praeconibus, cultusque religiosi et humani prolatis beneficiis. Hanc tibi laudem caeterisque e sodalitate universis gratulari libet enixe, quum e studio gloriae divinae, quo vobis animus ardet, nec pauca hauserimus nec ea communia laetitiae argumenta. Ipse vero permultam Nobis ad voluptatem significasti sodales a Missione libenter te Episcopis Italiae suppeditaturum ut in sacris Seminariis aut moderatorum officio aut doctorum munere perfungantur. Gratam tibi voluntatem de praestantissimae utilitatis consilio profitemur, nihilque putamus ambigendum non minora extitura sodalium tuorum in Seminariis excolendis promerita, quam id propositis antea coetui bonis assequendis fuere. Auspicem caelestium gratiarum Nostraeque dilectionis testem Apostolicam Benedictionem tibi et sodalitati universae peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die 23 Maii 1904, Pontificatus Nostri primo.

PIUS PP. X.

Secreteria di Stato

I.

Lettera dell' E.mo Card. Fisher con cui l' edizione vaticana del Kyrialis si dichiara autentica ed obbligatoria.

E.me ac Rev.me Domine Mi Obsme,

Vaticana Kyrialis editio multas, ut Eminentiae Tuae compertum est, disceptationes, apud editores ceteros praesertim, commovit, ita

quidem ut pronum sit credere minus justas de ejus indole opiniones fuisse diffusas. Hisce ut occurreret, illud Beatissimus Pater jussit me declarare Tibi, Vaticanam editionem Kyrialis non equidem esse emissam ut ad tempus tantummodo inserviret, sed esse vere et proprie authenticam ita ut hic et nunc in usum deveniat apud omnes ecclesias. Hujusmodi autem authenticitatis character, communisque pro praesenti tempore usus nihil obstare dicendi sunt quominus si quando, Sanctae Sedis judicio, mutationes aliquae afferendae esse videantur, eaedem induci in laudatum Kyriale, non proximo tamen tempore, possint. Interim Pontifex Summus non dubitat quin recentibus sacrorum concentuum formis Germania omnis obsecundet, eo vel magis quod eadem in natione, id est Argentorati, habita est non multo ante congressio de sacro gregoriano cantu, qua quidem congressione Beatissimus Pater jucunde est effectus.

Dum haec, Suae Sanctitatis mandato, pro Tua atque Archidioecesis notitia Tibi significo, peculiaris erga Te extimationis sensa profiteor, quibus manus Tibi humillime deosculor ac permaneo.

Eminentiae Tuae,

humillimus et addictissimus vere fam.

R. Card. Merry del Val

Romae, die XXVI Januarii, a. 1906.

D.no Cardinali Antonio Fisher, Archiepiscopo Coloniensi. — Coloniam Agrippinam.

II.

Lettera al Conte Medolago Albani, al Comm. Pericoli ed al Prof. Toniolo, in cui si lodano i tre Statuti per l' azione cattolica compilati a Firenze (1).

Ill.mi Signori,

Il Santo Padre ha preso conoscenza del lavoro presentatogli dalle Loro Signorie dopo il recente Congresso di Firenze, e che comprende, oltre alle norme fondamentali per l' azione cattolica diocesana, i tre Statuti per la triplice Unione fra i cattolici d' Italia, cioè l' Unione popolare, l' Unione economica-sociale e l' Unione elettorale. Sua Santità si augura che questo lavoro, frutto di concorde e diligente studio, possa efficacemente concorrere alla generale organizzazione dell' Azione Cattolica in Italia, sulla base delle norme infallibili del

(1) Vedi i tre Statuti a pag. 121 seg. di questo Vol.

Vangelo, e secondo gli attuali bisogni dei tempi. Inoltre il Santo Padre ha rilevato con piacere che l' azione diocesana, fondamento della generale coordinazione del movimento cattolico in Italia, venga in tali statuti affidata all' alta vigilanza dei Vescovi; ciò è anche una maggiore garanzia per ottenere che nei varii ceti dell' azione siano ammessi soltanto individui cattolici a tutta prova per sentimenti e per pratica, e ne siano esclusi tutti quegli elementi, che volessero giovarsi della causa cattolica per fini secondi e per mire di partito.

Infine il Santo Padre ha espresso alle Signorie Loro la sua particolare soddisfazione ed il suo animo riconoscente per il loro zelo illuminato ed attivo, dimostrato in quella delicata occasione, e per rendere loro maggiormente espressiva la sua paterna benevolenza, li ha cordialmente benedetti tutti e tre nel Signore.

Colgo poi con piacere questa opportunità per confermarmi con sensi di distinta stima.

Delle Signorie Loro.

Roma, 24 marzo 1906.

Aff.mo per servirla
R. Card. Merry. del Val

ALLOCUZIONE DEL S. P. PIO X.

Al Patriarca di Cilicia degli Armeni sulla unione delle Chiese Orientali colla Latina.

I sentimenti, che Voi, Venerabile Fratello, mi avete espressi in nome vostro, dei vescovi, del clero e dei fedeli di Armenia sono certamente una grande consolazione per me, perchè mi assicurano, che come avete dato per il passato prove manifeste del vostro inalterabile attaccamento a questa Santa Sede Apostolica, ora promosso ad un grado più eminente continuerete a mostrarlo con maggiore ardore, adoperandovi sopra tutto con ogni pazienza e con sana dottrina a richiamare sul retto sentiero quelli della vostra Nazione, che miseramente ne deviarono. Chè purtroppo l' Oriente, il privilegiato della Provvidenza, che ha visto nascere il primo ed il secondo Adamo, che per 40 secoli fu favorito dal Cielo tanto nell' ordine della natura come in quello della grazia, il teatro delle più grandi manifestazioni del Signore durante il regno della legge primitiva, della legge scritta e nel principio della legge di grazia, le cui città, i monti, le valli, e i fiumi sono consacrati dalle più sante memorie dei patriarchi, dei giudici, dei re, dei profeti; l' Oriente che ha la gloria di essere

stato la culla del nostro Signor Gesù Cristo, di conservarne il sepolcro e di diventar forse la tomba del mondo quando il giudice eterno verrà a giudicare i vivi e i morti nella valle di Giosafat, l' Oriente ha dimenticato le antiche sue glorie fino a misconoscerne i beneficii della Provvidenza che gli venivano elargiti dalla Chiesa cattolica.

Procurate pertanto, Ven. Fratello, di raccomandare in modo speciale ai Vescovi, che insieme con Voi hanno ricevuto da questa Sede Apostolica il mandato di governare il popolo armeno, e a tutti i sacerdoti da Voi e da loro dipendenti di lavorare con zelo, non solo a mantenere viva la fede e la santità del costume in tutti i modi e a costo anche di sacrifici per richiamare all' unico ovile di Cristo i dissidenti. Predichino a loro che, come per il passato tutti i Romani Pontefici hanno sempre trattato con bontà e predilezione le Chiese d' Oriente, hanno salvaguardati e difesi i loro privilegi, e si sono persino opposti allo zelo troppo ardente dei neofiti, che avrebbero voluto soltanto la latina liturgia, così anche adesso il Padre universale dei credenti stende a loro le braccia e li prega e li scongiura a ritornare al seno della madre, male abbandonata, per consentire in tutto con la Sede Apostolica e conservare con la Cattedra del B. Pietro, non solo la comunione e l' unità di fede, ma anche quella della disciplina tanto congiunta col dogma e tanto influente a conservarne la purezza. Ecco il campo, nel quale con Voi, Venerabile Fratello, devono lavorare con zelo indefesso i Vescovi Vostri suffraganei e tutti i Sacerdoti per avere un altro dì il premio, che pei lavoratori nella sua mistica vigna tiene Iddio preparato. Voglia il Cielo, che alle vostre esortazioni infiammate dalla carità rispondano tutti i fratelli dissidenti, cosicchè possiate cantare un bel giorno con le parole dei salmi: *Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum.* E di questo sia caparra la benedizione Apostolica, che con effusione di cuore impartisco a Voi, Ven. Fratello, ai Venerandi Vescovi suffraganei e ai dilettissimi del clero e del popolo d' Armenia.

ALLOCUTIO SS. D. N. PII PP. X.

ad quatuordecim Episcopos Gallos post eorum consecrationem a SS. Domino peractam.

Pastorali animo Nostro, acerba aegritudine iampridem affecto, opportunum sane solatium et quasi iucunditatem affert, hodierna die, conspectus vester; ipsis enim vos amantissimis Pauli Apostoli verbis consalutare libet: *Fratres mei carissimi et desideratissimi, gaudium meum et corona mea* (Philipp., IV 1). *Gaudium* quidem, quia una

Nobiscum ad sustinendos apostolici ministerii labores vocati, adiutricem Nobismetipsis operam strenue naviterque, Deo bene iuvante, praestabitis. *Corona* item ; namque doctrinae laude, pietate, caeterisque virtutibus, quibus quisque vestrum praefulget, splendidum Ecclesiae Dei ornamentum affertis. — Ergo sic state in Domino, carissimi, et gaudete. Hoc enim divinae proprium est Providentiae efficere, ut quos ipsa animarum pastores instituat, ii etiam appareant et emergant divinitus confirmati, et tamquam induti ab alto incredibili quadam virtute, quae nullo unquam hominum impetu vel rerum vicissitudine frangi possit aut debilitari. — Verum quidem est, episcopale officium angelicis humeris formidandum, innumeris sane, quovis tempore, tum laboribus, tum curis, tum anxietatibus obnoxium esse ; in praesenti autem plura extare, quae huius ministerii muneribus augeant gravitatem. Est enim in luce atque in oculis omnium posita, cunctisque explorata et cognita, luctuosa Ecclesiae ac religionis conditio. Magna nimirum tristitiae caussa, tam esse multos, quos errorum pravitates atque in Deum protervia longe abducant agantque praecipites ; tam multos, qui ad quamlibet religionis formam se aeque habentes, divinam iam iam exuere fidem videantur; neque ita paucos etiam inter homines catholicos esse, qui nomine quidem religionem retineant, re tamen debitisque officiis nequaquam colant. — Multo autem gravius angit et vexat animum calamitosa malorum pernicies, inde potissimum orta, quod passim in temperatione civitatum non solum ullo iam loco censetur Ecclesia, sed virtuti eius, multis modis saluberrimae, dedita opera, repugnatur : qua in re apparet magna quidem et iusta vindicis Dei animadversio, qui recedentes a se nationes miserrima mentium caecitate sinit hebescere.

Quapropter, si tot tantisque prementibus malis, apostolici ministerii onus modo vobis imponere per Christi Iesu verba compellimur : *Ecce ego mitto vos, sicut oves in medio luporum* (Matth. X, 16) ; ea vos semper memineritis vehementer hortamur, quae hoc ipso loco idem Christus Apostolos suos edocuit. Estis *oves ;* sed quum ovium propria sit lenitas, videte quibus velut armis in ipso Religionis vestraeque dignitatis osores constanter uti debeatis, videlicet benignitate, charitate, patientia. *Estote,* subdidit Ille, *simplices sicut columbae.* Verum eiusmodi simplicitas, uti perspicuum est, calliditates omnes, simulationes ac dolos, quae Ecclesiae hostibus communia sunt, nimisque apta ad nocendum auxilia, prorsus excludit. Nec tamen Magister optimus id reticuit : *Estote prudentes, sicut serpentes* ; nempe in omnibus assidue vigilantes ; versutas adversariorum artes caute metuentes ; providentes sedulo ne ulla causa speciesve ad calumniam vel offensionem ex actibus vestris arripi queat ; iustitiam denique, fidem et innocen-

tiam, non modo cum bonorum iactura, sed et cum vitae ipsius despectu tuentes magnanimi.

Summopere autem oportet, ut Ecclesiae pastores solliciti sint eum inter se omni studio omnique ope servare animorum consensum, cuius vi nullus seorsim velle possit quod universim omnes felici quadam necessitate non velint. Neminem enim latet, eiusmodi animorum voluntatumque consensionem maximum veluti praesidium ac vere robur nostrum efficere, ex eaque, uberi copia, quae maxime necessaria sunt ad ministerii nostri munia perficienda, adiumenta manare. — Christus enim ita Ecclesiam constituit, ut ex unitate ipsa, qua invicem membra connectuntur, usquequaque fortis evaderet; ideoque in Scripturis sanctis Ecclesia exercitui comparatur ad bellum instructo, et terribilis commendatur ut acies ordinata castrorum: quum ex adverso, teste Augustino, triumphus daemonum est dissensio christianorum; luculenteque ex oraculo Christi: *Omne regnum in se ipsum divisum desolabitur* (Luc. XI, 17). Et reapse, quum acerrimi Ecclesiae fideique hostes in id potissimum animum intendant, ut mira haec unitas dissolvatur, nihil et quod infectum deserant ad oves a pastoribus disiungendas; atque eo nequitiae procedunt, ut ipsos inter pastores dissidia optent exurgere.

Haec itaque vobis ante omnia cordi sit, tam excellentium bonorum effectrix, unitas. Stemus simul, auspice summo Pastorum Principe, ut invalescentes quotidie Crucis inimicos felicius concordi oppugnatione profligemus, et scrosanctum Fidei depositum, tacto velut agmine, quaquaversus circumvallemus. — Neque dubitamus, quin inclita Gallorum gens, communium rerum misere nutantium cogitatione permota, Ecclesiae pastoribus ex animo adhaerescens, iisque, ut par est, obtemperans, id pro viribus actura sit, ut nempe patribus illis maioribusque suis, generosis Ecclesiae catholicae filiis, sese plane dignam exhibeat.

Quod si in trepidis afflictisque christiani nominis rebus unicum aerumnarum ac sollicitudinum perfugium in Omnipotenti Deo quaerendum, ut laboranti Ecclesiae suae praesens opituletur, eique depugnandi virtutem et triumphandi potestatem impertiat; hoc superest, ut Dei ipsius opem certatim omnes imploremus, precatoresque ad Eum adhibeamus gloriosissimam Virginem Mariam, caelitesque Galliae Patronos. — Communibus ipse votis benignus annuat; ipse optatissimo tranquillae libertatis munere Ecclesiam soletur; ipse cunctis Galliae catholicis, quos paterna charitate complectimur, veram ex fide solidamque pacem et prosperitatem restituat.

DEL FALSO MISTICISMO

CAPO II.

DELL' AMOR PURO DI MONS. DI FÉNELON

(Cont. e fine v. pag. 127—131 di q. Vol.)

PROPOSIZIONE XX.

In confitendo debent animae transformatae sua peccata detestari, et condemnare se, et desiderare remissionem suorum peccatorum; non ut propriam purificationem et liberationem, sed ut rem quam Deus vult nos velle propter suam gloriam.

L' Autore estende la sua teorica pure al sacramento della confessione; e dice che, giunta l' anima ad essere trasformata colla carità pura e perfetta per la sua unione a Dio, quando voglia confessare i proprii peccati deve detestarli e condannare sè stessa e desiderarne la remissione, non come purificazione e liberazione propria, ma come cosa che Dio vuole che noi vogliamo per la sua gloria.

Questa proposizione fu qualificata *falsa, temeraria, scandalosa et Molinosii errorem renovans.*

Infatti la proposiz, 61.ª di Molinos dice appunto; " Anima, cum ad mortem mysticam pervenit, non potest aliud velle quam quod vult Deus; quia non habet amplius voluntatem, et Deus eam illi abstulit. „

Che l' anima, in qualsivoglia modo perfetta, debba detestare i suoi peccati e confessarli come propria purificazione e liberazione, lo insegna il Tridentino colle parole (Sess. 14 *de Poenit.*, c. 2): " Quos Christus Dominus lavacro baptismi sui corporis membra semel effecit, hoc si se postea crimine aliquo contaminaverint, ante hoc tribunal tamquam reos sisti voluit; ut per sacerdotum sententiam non semel, sed quoties ab admissis peccatis ad ipsum poenitentem confugerint, possent liberari. „ Ecco adunque lo scopo della confessione e del pentimento: il disgravio della coscienza e la liberazione dai peccati.

E S. Tommaso, com' è solito, chiarisce ciò mirabilmente: " Ubi occurrit (egli scrive, Par. 3, q. 85, a. 2 in corp.) specialis actus laudabilis, ibi necessa est ponere specialem habitum virtutis. Manifestum est autem quod in poenitentia invenitur specialis ratio actus laudabilis; scilicet operari ad destructionem peccati praeteriti in quantum est Dei offensa; quod non pertinet ad rationem alterius virtutis. Unde necesse est ponere quod sacramentum poenitentiae operatur ad destructionem peccati. „ La penitenza quindi, contenendo una speciale

ragione onde risulta un atto lodevole, per questa ragione vuolsi praticare; e la ragione si è che con essa distruggesi il peccato in quanto è offesa di Dio.

Non vale il dire che le anime trasformate dall' unione divina vogliono questo fine, non per sè stesse, cioè per la loro propria giustificazione e liberazione, ma perchè Dio vuole che esse così vogliano.— Imperocchè, come insegna lo stesso Angelico Dottore (1. 2, q. 1, a. 3), nell' atto della volontà deve riconoscersi un doppio fine, uno rimoto e l' altro prossimo. Il primo è il fine generale cui vogliono rivolgersi tutte le azioni; il secondo è il particolare, da cui l' azione prende la sua specie. Il fine rimoto e generale di tutte le nostre operazioni può essere la volontà di Dio che noi le vogliamo per la sua gloria, secondo il detto dell' Apostolo (Cor. X, 31): " Sive ergo manducatis, sive bibitis, sive aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei facite. „ Ma cotal fine è generale per tutte le virtù, le quali, oltre del merito loro proprio, acquistano altro merito per questo fine generale diretto a glorificare Dio e ad obbedirlo. — Ma ciò non toglie che si possa e si debba intendere anche il fine prossimo e particolare di ciascun atto, specie quando questo fine sia dichiarato nella legge, com' è nel caso nostro. Altrimenti non si eserciterebbe nessun' altra virtù, oltre quella della obbedienza, ovvero della carità: eppure, come s' è visto innanzi, le altre virtù specifiche, massime le teologali, sono di precetto. Ed oltre a ciò, ne verrebbe che le altre virtù non sarebbero buone in sè, ma solo perchè volute da Dio.

Ecco a quali paradossi mena la erronea teoria del Fénelon!

Proposizione XXI.

Sancti Mystici excluserunt a statu animarum transformatarum exercitationes virtutum.

Qui l' Autore prosegue nelle sue aberrazioni. Sostiene che i santi mistici abbiano escluso dallo stato delle anime trasformate ogni esercizio di virtù.

Questa proposizione fu detta *scandalosa, in sanctos mysticos contumeliosa et virtutum nomen invidiosum reddens.*

Escludere l' esercizio di ogni virtù dallo stato perfetto e di unione a cui un' anima può essere da Dio sollevata, è un grande errore. I Mistici insegnano il contrario; ed ecco come parla il principe di questi S. Tommaso (2. 2, q. 180, a. 2): " Dispositive virtutes morales pertinent ad vitam contemplativam. Impeditus enim actus contemplationis, in quo essentialiter consistit vita contemplativa, et per vehementiam passionum, per quam abstrahitur intentio animae ab intel-

ligibilibus ad sensibilia ; et per tumultus exteriores. Virtute autem morales impediunt vehementiam passionum et sedant exteriorum occupationum tumultus ; et ideo virtutes morales dispositive ad vitam contemplativam pertinent. „ — Lo stato adunque di contemplazione, sia come si voglia perfetto e trasformante, non è tale che ritrae l'uomo dall' essere viatore, e soggetto perciò alle tentazioni proprie dello stato di via. Per vincere cotali tentazioni è sempre necessario l'esercizio delle virtù. Ed oltre a ciò, talune virtù, come le teologali, o esplicite o implicite, sono in qualunque stato di precetto. Falso perciò che le anime trasformate, secondo l' insegnamento dei Mistici, non esercitano virtù.

È vero però che in talune rare anime perfettissime, maggiormente da Dio favorite, le virtù si esercitano in modo più perfetto che non nelle altre, e come possono anche esercitarsi in cielo. Si ascolti pure qui S. Tommaso (1. 2, q. 61, a. 5 in corp.) : " Quaedam sunt virtutes iam assequentium divinam similitudinem, quae vocantur virtutes purgati animi : ita scilicet quod prudentia sola divina intueatur ; temperantia terrenas cupiditates nesciat ; fortitudo passiones ignoret ; iustitia cum divina mente perpetuo foedere societur, eam scilicet imitando: quas quidem virtutes dicimus esse beatorum vel aliquorum in hac vita perfectissimorum. „ Ma benchè perfettissime, pur le anime più eccelse sono chiamate ad esercitar le virtù.

È questa la dottrina comune de' Mistici, non esclusa la grande maestra S.ª Teresa, la quale insegna costantemente così, specie nei *Ricordi per le sue monache scalze ed altre persone che si dànno all' orazione*, in cui consiglia l' esercizio di ben sessantanove virtù a quanti sono chiamati alla vita contemplativa.

Ma è poi vero che sempre i Mistici ammisero l' esercizio delle virtù nello stato perfetto di unione ? — Dobbiamo confessare che alcuni antichi autori non l' ammisero, o almeno sembrano di non ammetterlo, come il B. Jacopone da Todi ed il Rusbrochio, il quale ultimo nel trattato *De regno Deum amantium*, cap. 41, disse: " Cunctae actiones et exercitia virtutum quandoque finem accipient ; sed earum fructus cibus ac potus noster erit in aevum sempiternum. „ — Ma queste opinioni, omai antiquate, furono dai più classici autori di mistica escluse e confutate, sicchè può dirsi comune la sentenza che ammette l' esercizio delle virtù nelle forme anche più sublimi di contemplazione (1).

Sta dunque la falsità manifesta dell' anzidetta proposizione.

(1) Ecco come scrive di essi il dotto Bossuet nella *Istruzione sugli stati della orazione* lib. 1, n. 1 : " Sono già alcuni anni che molti mistici e contemplativi hanno introdotto nella Chiesa un nuovo linguaggio che ha ec-

PROPOSIZIONE XXII.

Quamvis haec doctrina (de puro amore) esset pura et simplex perfectio evangelica in universa traditione designata; antiqui Pastores non proponebant passim multitudini iustorum, nisi exercitia amoris interessati, eorum gratiae proportionata.

Con queste parole l' Autore difende la singolarità e la stranezza della sua dottrina, non essendosi mai simile cosa per lo passato insegnata nella Chiesa. E dice che quand' anche la dottrina dell' amor puro sia contenuta in tutta la tradizione, pure gli antichi Pastori, conformandosi alla capacità delle moltitudini, non proponevano se non esercizii di amore interessato.

Questa proposizione fu qualificata come *temeraria, iniuriosa sanctis Pastoribus, et Sanctis omnium temporum; derogat perfectioni Evangelii et quatenus statuit secretum quoddam pro regula directionis, quae sit sequenda, est etiam erronea.*

È falso che gli antichi Pastori celarono alle moltitudini la carità perfetta secondo il Vangelo.

In primo luogo non poteano celarla. Gesù Cristo ne diè loro il comando quando disse (Matth. X, 26): " Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine et quod in aure auditis praedicate super tecta. „ E qui intendeva parlare, come si ha dal contesto, appunto della purità dell' amore che consiste in dare tutto, anche la vita, per Dio. — Ed altrove bandì a tutti la perfezione (Matth. V, 48): " Estote vos perfecti sicut et Pater vester coelestis perfectus est. „ — perfezione nientemeno simile a quella del Padre divino! Potevano adunque i Pastori celare questi insegnamenti di altissima perfezione?

E nel fatto non li celarono per nulla. I santi Padri e i Dottori di ogni secolo ne sono un argomento perentorio co' loro scritti immortali. Eccone alcuni a mo' di saggio.

S. Agostino disse (Serm. 336 *de temp.*, alias 256): " Amemus, gratis

---

citato più d' uno a contraddir loro. „ E dopo aver citato il Rusbrochio soggiunge: " Ma senza entrare in questa disputa, bastami qui di far vedere che quest' autore e i suoi simili sono pieni di tali espressioni, che non possono pigliarsi in buon senso, se non con dar loro interpretazioni benigne, o per meglio dire glosse assai violente. E di fatto, basta leggere le spiegazioni che alle parole di Rusbrochio dà un pio certosino di quel tempo e suo discepolo, nel rispondere alle accuse di Gersone, per chiarirsi che non si deve attendere nè rigore nè precisione di termini in queste espressioni stravaganti; ma al più scusarli con benigno compatimento. „

amemus: Dominum enim amamus, quo nihil melius invenimus. Ipsum amemus propter ipsum et nos in ipso, tamen propter ipsum. „

S. Bernardo (Serm. 8 *de diversis*): " Invenitur alter gradus sublimior (mercenario affectu) et affectus dignior isto, cum penitus castigato corde, nihil aliud desiderat anima, non aliud a Deo quaerit quam ipsum Deum. „

S. Tommaso (2. 2, q. 23, a 5 ad 2): " Charitate Deus diligitur propter seipsum. Unde una sola ratio diligendi attenditur principaliter a charitate, scilicet divina bonitas quae est eius substantia. „

Queste espressioni non indicano carità perfetta? — Saremmo infiniti se volessimo prolungare le citazioni.

E che gli antichi Pastori non abbiano celato alle moltitudini il tesoro della carità perfetta, si dimostra in fine dalla storia dei santi di ogni secolo, i quali, elevati all' altezza della contemplazione, guidati dai loro Pastori, esercitarono eroicamente carità perfettissima.

Proposizione XXIII.

Purus amor ipse solus constituit totam vitam interiorem; et tunc evadit unicum principium et unicum motivum omnium actuum, qui deliberati et meritorii sunt.

Ecco la somma della dottrina di Fénelon e l' ultima espressione vel suo sistema. L' amor puro, esso solo costituisce tutta la vita interiore, ed è altresì l'unico principio e l'unico motivo di tutti gli atti che sono deliberati e meritorii.

Questa proposizione fu detta *erronea et male sonans.*

L' errore di essa è doppio: 1.° in far consistere tutta la vita interiore nel solo amore — e 2.° nell' attribuire all' amor puro il principio e l' unico motivo di ogni altra virtù.

E in quanto al primo, la vita interiore non consiste nel solo amor puro. Ogni cristiano, qualunque sia il grado di sua perfezione, dee professare, oltre la carità, anche la fede e la speranza, che sono virtù di precetto. Ecco come insegna l' Angelico (1. 2, q. 62, a. 1): " Praecepta legis sunt de actibus virtutum. Sed de actibus fidei, spei et charitatis dantur praecepta in lege divina. Dicitur enim Eccli. 2: *Qui timetis Deum credite illi.* Item: *Sperate in illum.* Item: *Diligite illum.* Ergo fides, spes et charitas sunt virtutes in Deum ordinantes: sunt ergo theologicae. „

Si aggiunge a ciò che, secondo lo stesso Angelico (1. 2, q. 65 a. 5), non si può aver carità senza la fede e la speranza. Come infatti

può amarsi Dio senza credere che egli è, e che è quello che di sè ci ha rivelato? Come amarlo senza desiderare di unirsi a lui, di possederlo e di goderlo in eterno? La vita interiore adunque, anche a prescindere dalle altre virtù morali e cardinali, che vogliono parimenti osservarsi, non può consistere nel solo amor puro.

E rispetto al secondo errore, è falso che l'amor puro sia il principio e l'unico motivo di ogni altra virtù. Le virtù infatti si specificano dall'oggetto; ed altro è l'oggetto della carità, altro quella della fede, della speranza, dell'umiltà ecc. Laddove si esercitasse la sola virtù della carità, sia anche disinteressata e purissima, non si farebbe che amar Dio per la sua infinita bellezza e bontà, ma nessun'altra virtù formalmente si praticherebbe. Eppure ci è obbligo che altre virtù siano praticate secondo il loro oggetto specifico.

Nè si dica che la carità perfetta è il principio di tutte le virtù. È vero che ogni altra virtù, perchè sia meritoria di vita eterna, deve praticarsi in carità; ma la carità, per tal motivo, è solo una condizione pel merito delle altre virtù, non un principio formale di esse.

È vero altresì che l'amore è il precipuo affetto che muove l'animo ad agire, e che sotto quest'altro aspetto può dirsi il movente delle altre virtù. Non mai però si può dire il principio generatore di esse, sì che, posto quel principio, debbano le altre necessariamente germogliarne. E qui ancora è bene ascoltare l'Angelico, il quale così scrive (1. 2, q. 62, a. 2 ad 3): " Omnis affectionis radix et principium est amor. Si autem intelligatur de amore charitatis, non datur per hoc intelligi quod quaelibet alia virtus essentialiter sit charitas; sed quod omnes aliae virtutes aliqualiter a charitate dependeant. „— La carità dunque è tal principio delle altre virtù che queste, non essenzialmente si confondano colla carità, o ne siano necessario effetto; ma solo *aliqualiter*, in certa guisa (come da movente o da occasione), dipendano da quella.

Falso è adunque tutto il sistema dell'amor puro, inventato, in buonissima fede certamente, da Mons. di Fénelon.

E qui mettiamo termine alla nostra breve esposizione del falso misticismo dei due principali corifei di esso, che sono il Molinos ed il Fénelon, al quale hanno attinto ed attingono anche di presente quanti, amatori di novità, vogliono discostarsi dalle norme antiche e sicure, le quali hanno dato alla Chiesa santi veri ed illustri.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

3.

Sull' obbligo di rivelare al Vescovo le disposizioni confidenziali ad pias causas.

Il sac. Tizio fu nominato erede fiduciario di un ricco signore, il quale gli diede incarico di addire le sue sostanze a diverse cause pie, ad esclusione del Vescovo. Si chiede: Tizio ha l' obbligo di rivelare al Vescovo le pie disposizioni del testatore?

Il Vescovo è dal diritto chiamato esecutore di tutte le pie disposizioni dei fedeli della sua diocesi. Ecco come stabilisce il Tridentino (Sess. 22, c. 8 *de ref.)*: " Episcopi, etiam tamquam Sedis Apostolicae delegati, in casibus a iure concessis, omnium piarum dispositionum, tam in ultima voluntate quam inter vivos, sint executores. „ Le pie disposizioni adunque, o che si facciano per testamento o che per atti fra vivi, debbono essere note al Vescovo, perchè possa farle eseguire. Ogni dovere infatti è in relazione col diritto. Se il Vescovo ha dovere di far eseguire le pie disposizioni, ha diritto che tutte queste gli siano notificate. E però tutti gli eredi fiduciarii di pie fondazioni debbono notificarle al Vescovo, il quale può anche costringerli con censure.

Nè vale il dire che il testatore ne ha escluso espressamente il Vescovo. Giacchè il diritto prescrive che il Vescovo vi s' ingerisca, posta pure la detta esclusione. Così il c. 17 *de Testam.* obbliga il Vescovo a costringere gli esecutori delle pie disposizioni a compiere la volontà de' testatori, aggiungendone la ragione: " Cum in omnibus piis voluntatibus sit per locorum Episcopos providendum et secundum defuncti voluntatem universa procedant, *licet etiam* (si noti) *a testatoribus id contingeret interdici.* „ Non v' ha dunque eccezione di sorta: tutte le pie disposizioni, qualunque siano, purchè riguardano il culto o la beneficenza, devono essere note al Vescovo, il quale alla sua volta dee vegliarne l' adempimento.

Nel caso perciò il sac. Tizio ha dovere di rivelare al Vescovo tutte le disposizioni pie confidategli dal testatore.

4.

Che dire se le dette pie cause riguardino gli Ordini Religiosi, ovvero gl' Istituti di voti semplici?

Ma se le pie disposizioni fiduciarie riguardano gli Ordini Religiosi, ovvero gl' Istituti di voti semplici, può allora e deve il Vescovo ingerirvisi?

Meglio distinguere le pie disposizioni che riguardano gl'Istituti esenti (di voti solenni o anche semplici) da quelli che riguardano gl' Istituti non esenti. Per questi ultimi non v' ha dubbio alcuno che il Vescovo ha diritto e obbligo d' ingerirsi su tutte le pie disposizioni e di curarne l' adempimento. Sono i detti istituti soggetti alla sua giurisdizione; e però egli deve procurare che le cause pie siano da essi bene amministrate e provvedute. Perciò la Costit. *Conditae* del 7 dic. 1900, che riguarda gl' istituti di voti semplici, parlando degl' istituti interdiocesani, approvati gia dalla S. Sede, all' art. IV stabilisce: " Qui vero fundi certae domui tributae legative sint ad Dei cultum beneficentiamve eo ipso loco impendendam, horum administrationem moderator quidem domus gerat, referat tamen ad Episcopum, eique, se omnino praebeat obnoxium: ita nimirum ut neque Praeposito neque Antistitae sodalitii universi liceat quidquam ex iis bonis Episcopo occultare, distrahere, vel in alienos usus convertere. Talium igitur bonorum Episcopus rationes accepti impensique, quoties videbitur, expendet; idem ne sortes minuantur, redditus ne perperam erogentur curabit. „ Vi ha dunque stretto obbligo per queste case di rivelare al Vescovo tutti e singoli i pii legati affidati ad esse: i superiori sono chiamati ad amministrarli, ma sotto la dipendenza e la vigilanza del Vescovo.

Quanto poi agl' istituti religiosi esenti, è vero che questi hanno una gerarchia propria dipendente solo dal Rom. Pontefice; però in rispetto all' adempimento delle pie disposizioni dei fedeli debbono anch' essi dipendere dal Vescovo. — Abbiamo visto sopra come il Tridentino attribuisce ai Vescovi l' officio di esecutori delle ultime volontà pur come delegato della S. Sede, onde in virtù di questa delegazione può ingerirsi ancora nei legati pii affidati ai Regolari esenti. Ma espressamente di ciò parla Gregorio IX nel c. *Tua nobis*, 17, *de Testam.* e Clemente V nel c. *Religiosis, unic., De Testam.* Giova riferire il testo dei detti capi:

Greg. IX: " Tua nobis fraternitas intimavit, quod nonnulli, tam religiosi quam clerici saeculares et laici, pecuniam et alia bona, quae per manus eorum ex testamentis decedentium debent in usus pios

expendi, non dubitant aliis usibus applicare. Cum igitur in omnibus piis voluntatibus sit per locorum episcopos providendum, ut secundum defuncti voluntatem universa procedant, licet etiam a testatoribus id contingeret interdici: mandamus, quatenus exsecutores testamentorum huiusmodi, ut bona ipsa fideliter et plenarie in usus praedictos expendant, monitione praevia compellat. „

Clem. V: " Religiosis etiam exemptis, deputatis ad exsecutionem cuiuslibet ultimae voluntatis circa ipsius exsecutionis officium (quod utique non possunt nisi a superiore suo petita super hoc licentia et obtenta suscipere) volentes praescindere materiam delinquendi: praesentis constitutionis auctoritate statuimus, quod tales, etiam si praelationis fungantur officio, locorum Ordinariis debitam reddere, ipsique Ordinarii ab iisdem absque dolo, fraude seu negligentiae de susceptae exsecutionis officio teneantur exigere rationem: illos quos circa id deliquisse repererint, in aliorum exemplum poena debita (quocumque non obstante privilegio) punituri. „

5.

Circa l' obbligo di amministrare la comunione.

Il parroco B. non vuole amministrare la comunione fuori della messa, dicendo che la comunione è parte della messa. Il sacerdote D. non vuole amministrarla neanco in tempo della messa, dicendo esser questo un obbligo del parroco. Si chiede: 1. Quando vi ha obbligo pei parroci e quando pei semplici sacerdoti di amministrare la comunione ai fadeli? — 2. Può questa amministrarsi fuori la messa? — 3. Che dire della condotta del parroco B. e del sacerdote C.?

Quanto ai parroci, sono questi obbligati per giustizia (in forza del quasi-contratto) ad amministrare la comunione ai fedeli non solo in morte e nella Pasqua, ma altresì *quoties rationabiliter petunt*, salvo una giusta causa d' impedimento. Così S. Alfonso *Hom. Apost., De Euch.* n. 8 e generalmente i TT. — E quest' obbligo è grave, non già leggero. Sarebbe leggero solo, insegna il Gury, (Comp. Th. Mor. Vol. II, n. 292, qu. 2), " si raro id faciat, v. gr. erga unum aut alterum, secluso scandalo aut gravi petentis contristatione. „

Quanto poi ai semplici sacerdoti, questi non hanno obbligo di giustizia come il parroco, di amministrare ai richiedenti la comunione; hanno pero l' obbligo di farlo per carità. Il quale obbligo può essere grave o leggero, secondo la necessità che ne hanno i fedeli e secondo la causa ond' essi possano esserne impediti. In pericolo di morte,

mancando il parroco, tutti i TT. fanno grave carico a qualsivoglia sacerdote di amministrare il S. Viatico. Così pure per chi ne abbia bisogno urgente per qualche grave causa. — Ma per le richieste ordinarie dei fedeli? Alcuni credono che un semplice prete non ne abbia nessuno obbligo; e però molti sacerdoti per sistema si ricusano sempre dall' amministrare la SS. Eucaristia. Ma questa opinione non può ammettersi. Sia pure che non ne abbiano obbligo grave; nessuno però potrà assolverli da colpa almeno leggera se potendo distribuire il dono di Dio (e qual dono!) a chi lo chiede, si ricusa. Abbiamo detto *colpa almeno leggera;* ma non sarebbe così, quando dalle loro ripulse ne venisse scandalo, ovvero i fedeli si allontanassero dall' altare, contro il desiderio accesissimo di G. C. e della Chiesa. Non sono essi che debbono, almeno per carità, zelare la gloria di Dio e la salvezza delle anime?

Al 2. Che il tempo proprio di amministrare la SS. Eucaristia sia quello della messa, tutti lo insegnano. Ma che la comunione possa ed anche debba darsi fuori la messa e prima e dopo di essa, oggidì è sentenza comune. " Pro certo habendum est, dice il Gury (l. c. n. 298), ob consuetudinem, quae ubique invaluit, quaeque a parochis abrogari non potest, nullum extare praeceptum, vi cuius communio solum intra missam distribui debeat. „ — E che ciò possa e debba farsi lo si prova dal Rituale che prescrive il rito di dar la comunione e nella messa e fuori la messa. E la S. C. dei Riti al dubbio: " An sit prohibitum SS. Eucaristiam fidelibus, iusta de causa, ante vel post missam immediate distribuere? „ — rispose: " Negative. „ (17 Iul. 1894 *Dubiorum* ad 4, n. 3832). Anzi con decreto generale, n. 3177, definì che la comunione può amministrarsi anche prima e dopo la messa di defunto, tralasciata in ambo i casi la benedizione.

La S. C. ha detto che la comunione può darsi fuori la messa *iusta de causa;* non si richiede perciò una causa grave. E però dice il Gury (l. c. n. 298): " Facillime concedenda est communio extra missam infirmis, pueris, senibus, et iis omnibus qui, ob stomachi debilitatem, ieiunium protrahere nequeunt. „ Ed il Ballerini aggiunge (in h. l. nota 6): " Adde et eos (plerique omnes autem hi sunt), qui domesticis aut curis aut negotiis preessi, ni quantocius expediantur, sacra mensa fraudari saepe cogerentur. „ Adunque per lo più coloro che chiedono la comunione fuori la messa ne hanno sempre una giusta causa, onde nè il parroco, nè, in mancanza di esso, qualsivoglia sacerdote, purchè veramente non impedito, può negarla.

Al 3. Che dire perciò del parroco B. e del sacerdote C.? Amendue vengono meno al loro dovere. Il parroco perchè ha l' obbligo, per giustizia di amministrare la comunione anche fuori la messa, a

chi ragionevolmente la chiede, e si ricusa. Il sacerdote che ha l' obbligo di carità di amministrarla nella messa, essendo la comunione ai fedeli parte integrale della messa medesima, e non vuole (1).

QUESITI

con brevissime risposte

32. *Se i sacerdoti terziari francescani possano celebrare ne' sabati la messa votiva della Immacolata in oratorii semipubblici.*

D. Il *Monit Eccl.* nel Vol. XVII, pag. 157, reca il decreto della S. C. dei Riti del 22 marzo 1905, che permette ai sacerdoti terziari francescani di celebrare la messa votiva dell' Immacolata *singulis sabbatis.* Può un sacerdote terziario avvalersi del detto privilegio celebrando in oratorio semipublico di carceri o di ospedali ?

R. Non può. Imperocchè il privilegio è tassativo per gli oratorii privati e per le chiese dei tre Ordini Francescani: " quoties vel in privato oratorio vel in ecclesiis trium Ordinum S. Francisci sacrum faciant. „ — E poi la S. C. de' Riti ha dichiarato che intorno alla celebrazione della messa pei sacerdoti estranei, gli oratorii semipublici (principali di ciascuna casa) sono agguagliati agli oratorii pubblici. Giova ricordare l' interessante decreto che è *in Ruthenen.* 22 mai. 1896. n. 3810: " Utrum (post decretum generale die 9 iulii 1895) calendario loci; an vero calendario celebrantis respondere debeant missae quae celebrantur in cappellis Episcoporum, seminariorum, collegiorum, piarum communitatum, hospitalium et carcerum ? — Resp.: Dummodo agatur de cappella principali (quae instar oratorii publici, ad effectum memorati decreti habenda est), affirmative ad primam partem; negative ad secundam. „

33. *Se negli oratorii de' terziarii francescani possa lucrarsi dagli estranei la indulgenza della Porziuncola.*

D. È certo, come fu anche dimostrato nel *Mon. Eccl.* Vol. XV, p. 129, che i terziarii francescani possono lucrare la indulgenza della Porziuncola visitando la propria chiesa, ovvero il proprio oratorio. Possono lucrare la detta indulgenza i fedeli, estranei al terz' Ordine, che visitano le lore chiese, come possono lucrarle visitando le chiese del primo e del secondo Ordine?

(1) Alcuni credono irriverenza l'aprire spesso il ciborio per comunicare i fedeli fuori della messa. Questi però non si accorgono che un sottile spirito di accidia fa sembrare ad essi illecito ciò che non solo è lecito, ma spesso doveroso. Se il Salvatore divino si degna imbandire per tutti la mensa eucaristica in ogni tempo e in ogni luogo; se desidera che tutti i fedeli cristiani si accostino ad essa ogni giorno, non disdegna certamente che per soddisfare a tal suo desiderio si apra spesso la porticina del sacro ciborio.

R. Checchè sia delle antiche concessioni de' Rom. Pontefici fatte alle chiese dei terziarii francescani, è certo che il decreto della S. C. delle Indulg. del 14 dic. 1888 dichiarò abrogato, in forza della costituz. *Misericors Dei Filius*, il privilegio della Porziuncola che diceansi godere le chiese dove si trovava eretto il terz' Ordine Francescano (v. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, p. 30). Con altro decreto del 4 giugno 1893, per quel solo anno fu conceduto per tutti i fedeli il detto privilegio *(perinde ac si quamlibet Franciscalem ecclesiam visitarent)* alle sole chiese " quae in vera existunt proprietate fraternitatum tertii Ordinis secularis S. Francisci Assisiensis, „ dichiarandosi che per l' avvenire le sole chiese di proprietà de' Terziarii potrebbero chiedere (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. I, p. 143) alla S. Sede siffatto privilegio con mostrare i titoli di tale proprietà. Quelle chiese adunque dei Terziarii che, trovandosi nelle dette condizioni, hanno chiesto ed ottenuto l' indulto della Porziuncola per tutti i fedeli, possono goderlo.

È vero che i terziari francescani possono lucrare la indulg. della Porziuncola visitando le proprie chiese ed i proprii oratorii, in forza del Breve *Quia multa* di Leone XIII, 7 sept. 1601; ma questa concessione è personale dei terziarii, e non può estendersi agli altri fedeli (v. *Mon. Eccl.* Vol. XIII, p. 389).

32. *Quali insegne capitolari sottostanno al decreto* Inter multiplices.

D. I capitoli che hanno le insegne ordinarie della cappa, del rocchetto e della mozzetta sono soggetti alle disposizioni del *Motu proprio* che comincia *Inter multiplices*, del dì 21 febbr. 1905?

R. Il detto *Motu proprio (Monit. Eccl.* Vol. XVII, pag. 14) è diretto a salvaguardare le insegne episcopali, come dichiara nella introduzione; e poi parla solo de' privilegii e delle insegne prelatizie, non di altro. Quei capitoli perciò che hanno solo *insegne capitolari* (come la cappa, il rocchetto, la mozzetta ecc.), non già *insegne prelatizie* (come la sottana pavonazza, la fascia, la mantelletta, la mitra ecc.), non devono preoccuparsi del citato *Motu proprio*.

33. *Se i beneficii rinunziati di giuspatronato debbano conferirsi fra un mese.*

D. A pag. 82 di questo Vol. fu detto che i beneficii rinunziati o permutati devono conferirsi fra un mese, sotto pena di nullità e di devoluzione alla S. Sede. Or come può compiersi ciò coi beneficii parrocchiali di preteso patronato regio, pei quali occorre prima il concorso, poi la regia nomina e finalmente la investitura canonica? Può farsi tutto questo fra lo spazio di un mese?

R. I beneficii rinunziati o permutati che debbono conferirsi fra lo spazio di un mese sono quelli, la cui provvista spetta unicamente al Vescovo. Ecco le parole della Costit. *Humano vix iudicio* di Greg. XIII: " De beneficiis autem, quae deinceps in manibus Ordinariorum collatorum... resignari, etiam ex causa permutationis contigerit, ipsi intra mensem negocium universum admissionis vel reiectionis, resignationis huiusmodi et, *si per eos facienda erit*, provisionis resignati beneficii iuxta apostolicas et alias canonicas sanctiones omnino absolvant. Et qui sic provisus fuerit, intra tres menses a die sibi factae provisionis, illam publicet. „ I Vescovi adunque debbono com-

piere fra un mese la provvista dei detti beneficii quante volte la detta provvista *per eos facienda sit.* Or quando il beneficio è di giuspatronato, la provvista o la collazione non è del Vescovo. " Collatio, dice il Parisio (*De Resign. Benef.* L. XI, qu. 3, n. 8), non cadit in beneficiis de iure potronatus. „ Dunque pei beneficii patronali rinunziati o permutati, benchè debba farsi la pubblicazione fra tre mesi, come dicemmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VII, P. I, p. 265 sq.), pure il Vescovo non è astretto a conferirli fra lo spazio di un mese.

34. *Se, morto l' Amministratore apostolico di una sede vescovile vacante, il capitolo possa procedere alla elezione del Vicario capitolare.*

D. Alla diocesi vacante di B. la S. Sede ha costituito un Amministratore apostolico. Muore questi improvvisamente, ed il Capitolo Cattedrale si accinge ad eleggere il Vicario capitolare. Può ?

R. Sembra chiaro che non possa. Imperocchè è principio da tutti ammesso che quando in qualche cosa la S. Sede *apposuit manum*, non è in potestà degl' inferiori d' ingerirvisi. Fa d' uopo che la S. Sede medesima emetta le ulteriori disposizioni.

Se questo vale per ogni altro fatto, molto più vale per la costituzione dell' Amministratore apostolico, al che la S. Sede non suole indursi se non per qualche grave ragione, che può facilmente durare anche dopo la morte di quello. Alla S. Sede perciò spetta il giudizio di quel che convenga fare a morte dell' Amministratore apostolico.

Ciò può confermarsi da quello che i DD. insegnano circa il Vicario Apostolico assegnato dalla S. Sede a qualche Vescovo infermo, o altrimenti inabile. Morto questo, in tal caso, non può il Capitolo eleggere il Vicario capitolare, per riverenza alla S. Sede. " Cum Episcopo, così il Devoti *Inst. Can.* L. I, tit. 3, n. 63, datus est ab Apostolica Sede Vicarius is, etiam illo mortuo, officium retinet, neque tunc ob reverentiam Supremae Sedi debitam locus est Vicarii Capitularis electioni.„ Così pure il Card. Petra *in const. 2 Leonis IX*, sect. 5, n. 42, tom. 1.°; De Herdt, *Prax. Capit.* Cap. XXII, § 2 n. I.; De Angelis *Prael. Iur. Can.*, L. I, tit. 28, n. 25, che cita una risposta della S. C. de' VV. e RR. *in Aprutina anni* 1694.

Se dunque il Capitolo non può eleggere il Vicario capitolare, quando temporaneamente la S. Sede assegnò il Vicario apostolico al Vescovo defunto: molto meno può eleggerlo quando l' Amministratore apostolico, posto dalla S. Sede nella vacanza della diocesi, venga a morire.

35. *Circa i poteri di un Amministratore apostolico.*

D. Quando ad una diocesi vacante sia stato posto dalla S. Sede un Amministratore apostolico, la diocesi deve considerarsi tuttavia vacante ? E quali sono i poteri di un siffatto Amministratore ?

R. Quando vaca la diocesi, non può questa dirsi provveduta con un Amministratore apostolico. La diocesi continua a rimanere vacante fino a che non sia provvista di un Vescovo che ne abbia il titolo.

I poteri di un Amministratore apostolico, in tal caso, per diritto comune, sono quei medesimi che competono al Vicario capitolare, quand'anche esso

Amministratore sia insignito del carattere vescovile. Così Benedetto XIV *De Syn.* L. II, c. 10, n. 10: " Quoad illos (Vicarios Apostolicos) qui ad regendam ecclesiam per obitum aut translationem Episcopi vacantem deputati fuerint, ea omnia locum habere quae in superiori capite de Vicariis capitularibus disseruimus. „ Però può darsi, soprattutto se l' amministrazione fosse affidata a qualche Vescovo vicino, che la S. Sede gli conferisca poteri straordinarii e tante volte i pieni poteri vescovili; e però fa d'uopo osservare il tenore delle lettere apostoliche, siccome insegna parimenti Benedetto XIV *l. c.*, e da queste prendere norme. Lo stesso dicono il Leurenio *(De Vicariis Episcopor.* qu. 24); il De Herdt *(Praxis Capit.* Cap. XXII, § 2, n. III) ecc.

36. *Se possa eleggersi un parroco a Vicario capitolare.*

D. In B., morto il Vescovo, fu eletto a Vicario capitolare il parroco della Cattedrale. È valida siffatta elezione?

R. L' officio di parroco mal può congiungersi con quello di Vicario capitolare, essendo il parroco obbligato per diritto divino ed ecclesiastico alla residenza ed alla cura delle anime, che lo distraggono dal governo della diocesi. Trattandosi adunque di parroco non dimorante nella città della sede vescovile, non può sostenersi la sua elezione a Vicario capitolare. Così Pignatelli (Tom. VII, Cons. 4, n. 8): " Ex necessitate habitandi in domo parochiali insurgit incompatibilitas ne parochus possit eligi in Vicarium (capitularem), quia iste tenetur habitare in episcopio, et ex mente S. Congr. super Episcopis, resolvit Ricc. *resolv.* 116, *num.* 1 *et* 2, ubi advertit, nihil obstare, quod Episcopus in quacumque parte suae dioecesis sibi benevisa possit pro tribunali sedere, quia in his et similibus Vicarius non aequiparatur Episcopo, cui maior et liberior facultas concessa est. „ Così pure, come afferma il Riccio, definì la S. C. del Concilio *dec.* 319, *n.* 1 *sq. par. 4,* e consentono il Barbosa *Apostol. decis.* 713 *n.* 3; il Ventriglia *Prax. Eccles. de resid paroch., ann. 20, § 2, n.* 34; il Leurenio *De Vicar. Episcopor.* qu. 558, ed altri molti da questi citati.

Nondimeno, trattandosi di parroco della medesima città dov' è la sede vescovile, molto più poi del parroco della Cattedrale, che fa parte del capitolo, la sua elezione a vicario capitolare può ben sostenersi. Così fu deciso dalla S. C. de' VV. e RR. il 19 mar. ed il 19 lugl. 1619 *in Orien.*: "An Episcopali sede vacante, canonici eligere valeant in Vicarium generalem canonicum eiusdem ecclesiae, qui in eadem civitate et ecclesia curam quoque gerit animarum? — Resp.: Affirmative. „ E fu soggiunto: " Contrariae decisiones intelliguntur de parocho rurali „ (ap. Barbosa *De Can. et Dignit.*, c. 42, n. 38). Così pure generalmente i DD.

Nel caso adunque può ben sostenersi la nomina del parroco della Cattedrale a Vicario capitolare.

37. *Circa i poteri della fabbriceria.*

D. In C. la fabbriceria ha riscattato' varii canonicati; ne amministra i beni e pretende il diritto di nomina. Le compete?

R. Se la fabbriceria avea prima il giuspatronato sui beneficii, e perciò

ne ha rivendicati i beni dal Governo, le compete certamente il diritto di nomina ; giacchè la Chiesa non riconosce la confisca governativa. Se poi per fondazione la fabbriceria non avea il patronato sui beneficii, quand'anco ne abbia comprati i beni dal Governo, non ha nessun diritto di nomina, la quale compete unicamente al Vescovo.

38. *Circa le cappellanie e le messe fondate, quanto alla diminuzione dello stipendio.*

D. Tizio lasciò una rendita per una cappellania giornaliera a lire 45 al mese, da celebrarsi in una chiesa di Religiosi, concedendo la facoltà di farle dire altrove anche da altri sacerdoti. Può il superiore far celebrare queste messe con minore stipendio?

R. Fa d' uopo vedere se il lascito riveste la natura di vera cappellania, ovvero di semplice fondazione di messe. La differenza sta in ciò che la cappellania suppone la nomina del cappellano, al quale compete l' obbligo di adempiere tutti i pesi imposti dal fondatore e di esigerne il reddito stabilito ; la semplice fondazione consiste in un legato di messe da celebrarsi da qualsivoglia sacerdote, il cui adempimento è commesso al rettore della chiesa. — Se dunque si tratta di cappellania, le messe possono farsi celebrare ad altri con minore stipendio, purchè non al di sotto della tassa del luogo dove fu fondata la cappellania. Se poi ha luogo una semplice fondazione, le messe, come *ad instar manualium*, debbono commettersi col medesimo stipendio fissato dal fondatore. Così il decreto della S. C. del Conc. *Ut debita*, e la dichiarazione della medesima S. C. *in Aliphana* 19 dec. 1904.

Nel caso adunque occorrre esaminare l' atto di fondazione.

39. *Circa le messe con stipendio condonato.*

D. Mevio sacerdote riceveva da un suo fratello lire 30 per messe 20 ogni mese. Per mostrarsi grato al suddetto fratello ha rinunziato a tale stipendio, promettendo di celebrare gratuitamente le dette messe. Non potendo celebrarle da sè, può commetterle ad altri sacerdoti con minore stipendio?

R. Conviene distinguere. Se il fratello del sacerdote facea celebrare le dette messe per qualche antico legato di famiglia, Mevio deve farle celebrare collo stipendio fissato dal testatore. Perocchè lo stipendio stabilito dal primo committente deve andar tutto a benefizio del celebrante, tranne se si tratti di cappellania, nei limiti cennati nel num. precedente.

Se poi le messe sono per libera commissione del fratello di Mevio, in tal caso, avendo Mevio restituito lo stipendio, ed essendosi questo accettato dal committente, Mevio resta obbligato alla sola e nuda celebrazione delle messe. Purchè dunque le messe saranno celebrate, non sembra esservi per esse stipendio fissato dal committente, e si può quindi farle celebrare con minore stipendio.

40. *Di una pietra sacra, in cui sono tagliati i lati.*

D. In C. una pietra sacra troppo ampia, per metterla nella buca di un altare, fu tagliata nei lati. Può in essa celebrarsi il S. Sacrifizio?

R. Purchè non fu tocco il sepolcretto colle reliquie, e la tagliatura non fu considerevole, da togliere anche i residui della bruciatura dell'incenso

ai quattro lati, crediamo che l' altare non debba considerarsi esecrato, e che vi si possa celebrare il S. Sacrifizio. Dimostrammo altrove *(Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 226) che allora la pietra sacra diventa dissacrata per ragione di frattura, quando questa è così considerevole, che il maggior frammento (col sepolcretto intero) non possa contenere comodamente l' ostia col calice.

41. *Circa il tempo della celebrazione delle messe pei defunti ascritti ad un pio sodalizio.*

D. In D. trovasi un pio sodalizio i cui ascritti hanno in morte la celebrazione di alquante messe: queste sono celebrate da sacerdoti che fanno anche parte del sodalizio. Si chiede: Ciascun sacerdote deve celebrare la sua quota di messe *infra mensem;* ovvero le messe tutte possono celebrarsi nel tempo richiesto dalla loro somma totale?

R. Fa d' uopo distinguere: Se nelle regole approvate del pio sodalizio si designano i sacerdoti ascritti ad essi per la celebrazione di ciascuna quota di messe, devono queste, se poche, celebrarsi fra un mese. Se poi va stabilito un numero totale di messe, da celebrarsi dopo la morte di ciascun ascritto, questo numero che potrebbe affidarsi anche an un sol sacerdote, può celebrarsi in tempo più lungo.

42. *Circa l' ora di amministrare la comunione.*

D. In B. è consuetudine che la comunione si amministri fino a due ore dopo l' ultima messa, che si celebra alle ore 12 1/2. Il sac. Tizio si oppone a tale usanza, poggiato sul decreto della S. C. dei Riti del 1816 allegato dallo Scavini *(Th. Mor.* Vol. III, n. 133 6), il quale " permittit administrationem (Eucharistiae) ad tempus quo in ecclesia missa celebratur. „

R. La comunione, dicemmo altrove (*Consultaz. Liturg.* Vol. II, p. 592) può distribuirsi, giusta i DD., in qualunque ora del giorno, non essendovi intorno a ciò proibizione alcuna. Il decreto citato dallo Scavini è del 7 sett. 1816 *in Tuden.* ad 23, n. 2572, e dice così: " An die magni concursus ad indulgentiam plenariam vel iubilaeum lucrandum possit ministrari sacra Eucharistia fidelibus aliqua hora ante auroram et post meridiem?—Resp.: In casu de quo agitur, affirmative, a tempore ad tempus quo in illa ecclesia missae celebrantur; vel ad formam Rubricae, vel ad formam indulti eidem Ecclesiae concessi. „

Il Gury (*Comp. Th. Mor.* Vol, II, n. 297), dopo aver detto: " Communiter cum S. Ligorio, docetur posse (Eucharistia) ministrari qualibet hora diei „ — parlando del sopradetto decreto, soggiunge: " Nec obstat decretum S. C. Rituum datum *mense Dec. 1816,* permittens administrationem communionis a tempore ad tempus quo in qualibet ecclesia missae celebrantur *in die magni concursus.* Decretum enim illud non est exclusivum, cum S. C. responsum dederit iuxta postulatum, in quo agebatur praecise de die *magni concursus ad indulgentiam plenariam seu iubilaeum lucrandum.* „

L' allegato decreto adunque riguardava solo il caso di grande concorso per l' acquisto della plenaria indulgenza o del giubileo, non già gli altri casi.

Vero è che la S. C. dei Riti, chiesta posteriormente: " An tantummodo a tempore ad tempus, quo missa celebrari permittitur, communio christifideli-

bus ministranda sit iuxta decretum 2572 ad XXIII; aut etiam ultra praedictum tempus, nempe usque ad occasum solis ministrari liceat? „ — rispose: " Affirmative ad primam partem; negative ad secundam „ (11 iun. 1904 *in Ord. F. Min. Prov. Portug. — Mon. Eccl.*, Vol. XVI, p. 298). In forza di questo decreto sarebbe proibito amministrare la comunione dopo l' ultima messa.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1906)

Solenne Beatificazione — Il giorno 10 sp. si è celebrata in Vaticano la solenne beatificazione del Ven. Bonaventura da Barcellona, dell' Ordine de' Minori, fondatore de' Ritiri della Provincia Romana. Le funzioni solite, sì di mattina come di sera, riuscirono splendidissime, coll' intervento dei Cardinali e Prelati appartenenti alla S. C. dei Riti, e del Sommo Pontefice, seguito dal sacro Collegio e dalla sua nobile Corte.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 15 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si tenne la Congregazione ordinaria dei Sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi Cardinali, componenti la medesima, sono state sottoposte le seguenti materie: Introduzione della causa di beatificazione del Ven. Giuseppe Capasso, Rettore del Collegio Ecclesiastico di Torino, ed introduzione della causa di beatificazione del Ven. Domenico Blasucci, Chierico della Congregazione del Santissimo Redentore.

Il 29 detto nel Palazzo Apostolico Vaticano con l' intervento dei Cardinali, e col voto dei Prelati, Officiali, e Consultori teologi, componenti la S. C. dei Riti, si tenne la Congregazione nuova preparatoria per discutere su due miracoli, operati da Dio per la intercessione del Beato Pier Luigi Maria Chanel, sacerdote marista, e Protomartire dell' Oceania: i miracoli vengono proposti per la canonizzazione del detto Beato.

Il cattolicismo in Germania — Il movimento cattolico nell' ultimo decennio si è sviluppato presso gli Sloveni in modo straordinario. Nel campo sociale e politico, nelle Chiese e nelle famiglie, colle parole e cogli scritti; per iniziativa del Dott. Kreck, prof. di Teologia a Lubiana si sono istituite associazioni pei lavoratori, società di mutuo soccorso, casse di risparmio, federazioni degli studenti cattolici, società per diffonder libri gratuiti, congregaz. mariane e conferenze settimanali.

Conferenza dei Vescovi a Parigi — Dal 30 u. s. al primo sp. nel Palazzo Arcivescovile a Parigi si sono riuniti i Vescovi della Francia per deliberare sull' attitudine dei cattolici di fronte alla legge di separazione, ed alle associazioni cultuali. Nulla si conosce delle loro conclusioni, non ostante le assicurazioni dei giornali, che scrivono aver dato un voto favorevole.

Necrologio — Sono morti: Mons. Mac Gennis, Vesc. di Kilmore (Irlanda) Mons. Silverio Gomes Pimenter, Vesc. di Marianna nel Brasile, unico Vescovo negro in America: e Mons. Antonio Briganti, già Vesc. di Orvieto, poi Arciv. tit. di Apomea. Sono morti pure: il pope Gapony, strangolato dai rivoluzionarii, come traditore: Mohamed et Hadji, Bey di Tunisi, cui succede il nipote Nasr: la principessa Federico Carlo di Prussia: Adriano Lemmi, ex maestro della Massoneria italiana: il prof. italiano Zannoni: il senatore ital. Augusto Baccelli, ed il Marchese Clemente Crispolti, dotto, pio e zelante nelle opere di carità e di religione.

CRONACHETTA POLITICA

— La *Duma* a Pietroburgo ha cominciato le sue adunanze. Alcuni deputati han fatto discorsi violenti contro il governo: si vogliono affrettare gli avvenimenti, correre nell' avvenire con eccessiva baldanza, e così preparare un fatale conflitto tra l' assemblea e la Corona.

— Il Ministero austriaco è stato così costituito: Beck alla presidenza: Korytowski alle finanze: Marchet ai culti: Klein alla giustizia: Fort al commercio: Auversperg all' agricoltura: Schoenaich alla difesa nazionale: Bienerth agl' interni: Derschatta alle ferrovie.

— Il nuovo gabinetto svedese si è formato sotto la presidenza di Lindmann.

— Le elezioni politiche nel Belgio sono riuscite favorevoli ai cattolici. Il governo ha 12 voti di maggioranza.

— In questi ultimi giorni si è tenuto a Roma un Congresso di olivicultori, ed un Congresso dei militari in congedo: a Milano il IV Congresso internazionale di assistenza pubblica e privata: a Montebello si è inaugurato il nuovo ossario pei caduti nella battaglia che avvenne colà: a Frascati il convegno della Lega cattolica per l' anniversario dell' Enciclica *Rerum novarum*: a Milano un Congresso di automobilisti.

— L' ex guardasigilli Sacchi italiano si occupò prima della caduta del Ministero di far commutare a Linda Murri la pena della reclusione in quella del confine, e dicesi in una sua villa!

— Feste solenni civili si son celebrate a Briga per l' Inaugurazione della ferrovia del Sempione con l' intervento di Re Vittorio e del Presidente della Confederazione elvetica, che fu poi a Milano e Genova, con tutte le autorità civili e militari.

— Tre colonnelli ed un comandante in Serbia sono stati collocati a riposo coll' intero stipendio: erano tra i congiurati nell' eccidio del Re e la Regina di Serbia.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Circa il pagamento di una pensione per resignazione di beneficio.

Posnanien. Pensionis—18 Maggio 1906 — Il sacerd. Evaristo Gajewski, della Dioc. di Posnania, già da 22 anni parroco di Volsterner, per motivi di salute, nel 1894, dovè dare le dimissioni dal beneficio; e poichè presso il Governo si conservava un fondo per le giubilazioni, egli ottenne la pensione di annui 900 marchi.

Questa pensione gli fu pagata fino al 1903. Nel seguente anno 1904 l'Arcivescovo pensò di radunare in una casa tutti i sacerdoti giubilati, perchè si avessero trattamenti e cure particolari; onde ritirò dal Governo, a questo fine, il fondo per le giubilazioni.

Fu ciò notificato al sac. Gajewski, e lo s'invitò a ritirarsi nella casa comune, sotto pena di perdere la pensione. Il detto sacerdote si sentì gravato di tale ingiunzione e ricorse alla S. Sede.

La S. C., chieste ed avute le necessarie informazioni dall'Arcivescovo, il di 20 febbr. 1905 scrisse a quest'ultimo: " Attentis omnibus rerum adiunctis in hoc speciali casu concurrentibus, canonicae aequitati consonum videretur eum non inquietare, nec privare impetrata pensione qua decem ab annis gaudet. „ E però lo raccomandava alla carità dell'Arcivescovo.

Questi nuovamente insistè perchè la S. C. lo esonerasse dal pagamento della pensione; ma la S. C. rispose il 23 maggio 1905, confermando l'anteriore disposizione.

Avendo nondimeno l'Arcivescovo eccepito che a lui non era dato di pagare la pensione, perchè il fondo a ciò destinato non più esisteva, e che l'avrebbe pagato solo se e quando ne avesse avuti i fondi necessarii, la S. C. il 10 marzo 1905 decretò: *Proponatur in plenario Eminentissimorum coetu.*

E la causa venne discussa, premesso il voto di un consultore, nei comizii del dì 18 maggio 1906 col dubbio:

Se e come Mons. Arcivescovo sia tenuto a pagare al sacerdote Evaristo Gajewski la pensione annua di 900 marchi nel caso.

E fu deciso:

Affirmative et amplius, et ad mentem. Mens est ut Archiepiscopus praedictam pensionem solvat ex aerario domus Emeritorum, si suppetat; si vero non suppetat, ex propria pensione, quam ipse recipit a Gubernio, edocta Sacra Congregatione infra mensem de sollicita executione iam peracta praesentis Decreti.

E giustamente imperocchè:

a) Il sac. Gajewski avea servito la chiesa come parroco per ben 22 anni, nel quale tempo non solo serbò sempre condotta esemplare, ma fece opere molte e commendevolissime. Egli perciò avea diritto alla pensione, e nessuno poteva privarnelo.

b) Era vecchio a circa 80 anni, di salute deperita, che, per attestazione dei medici, sarebbe peggiorata nel luogo destinato dal Vescovo ai preti giubilati.

c) Ora trovasi in luogo salubre e vive in un collegio della Compagnia di Gesù, dove desidera trascorrere gli ultimi anni della vita.

d) È vero che al presente non più esiste presso il Governo il fondo per le pensioni: ma l'Arcivescovo non dovea ritirarlo, senza averne prima il consenso di chi vi avea diritto, o almeno senza prima esaminare tutte le circostanze dei singoli soggetti.

II.

Se un credito a favore della Congregazione di S. Filippo Neri spetti ad una congregazione laicale.

Matriten. Crediti — 18 Maggio 1906 — Il Municipio di Madrid nel 1694 contrasse dei debiti verso molti corpi morali, fra i quali la *Congregazione di S. Filippo Neri.* Nel 1884 emise delle obbligazioni sopra certi dazii a favore dei creditori, pronto a consegnarle a chiunque avesse provato il suo credito. Non presentandosi nessun rappresentante della Congregazione di S. Filippo Neri, il Municipio consegnò i titoli corrispondenti al Vescovo di Madrid, cui erano di legge devoluti i crediti delle congregazioni religiose estinte.

Nell'aprile del 1904 il procuratore della *Congregazione dei secolari servi dei poveri ammalati* dell'ospedale generale di Madrid, detta *di S. Filippo Neri,* protestò verso la Curia ecclesiastica che quei titoli appartenevano al proprio sodalizio, richiedendo la restituzione dei ti-

toli e dei frutti. Non trovando ascolto presso il Vescovo, ricorse alla S. Sede.

La S. C. il dì 18 maggio 1906 tolse a dirimere il dubbio:

Se Monsignor Vescovo di Madrid debba consegnare alla Congregazione di S. Filippo Neri dei secolari servi dei poveri infermi del regio ospedale di Madrid coi relativi interessi nel caso.

E dopo maturo esame, con allegazioni d'ambo le parti, e con voto di un consultore, decise:

Ex deductis negative, seu non teneri.

Eccone le precipue ragioni:

a) La congregazione laica di S. Filippo presentò il suo reclamo nel 1904, dopo 17 anni da che il Vescovo possedeva quei titoli: ad essa perciò incombeva l' obbligo di provare apoditticamente il suo credito verso il Comune. Eppure nessuna prova potè produrre, tranne la sola denominazione *di S. Filippo.*

b) Allorchè il Municipio, nel 1679, contrasse i maggiori suoi debiti, a Madrid era già fondata la casa dei Preti dell' Oratorio, che formano la canonica *Congregazione di S. Filippo.* La congregazione laicale attrice ebbe origine nel 1694, vale a dire 15 anni dopo.

c) Nè vale il dire che il Municipio potè contrarre posteriormente altri debiti colla detta congregazione laicale; giacchè di ciò non vi è ombra d' indizio nè presso gli archivii municipali, nè presso la congregazione medesima.

d) La congregazione laicale attrice era a bastanza povera; non può quindi spiegarsi il possedimento del valore di tanti titoli, quanti ora ne pretende dal Vescovo.

e) Il Municipio nel 1881 consegnò al Vescovo quei titoli come appartenenti alla Congregazione di S. Filippo senz' altro aggiunto: ma questa Congregazione già era esistita a Madrid e poi fu soppressa: non vi ha quindi diritto altra congregazione laicale destinata al servizio dell' Ospedale.

III.

Se debba considerarsi esente una chiesa di giuspatronato regio, data ad officiare, colla casa annessa, ad un ordine regolare.

Matriten. Exemptionis — 18 Maggio 1906—La Basilica dell'Escorial, eretta con annesso convento da Filippo II Re di Spagna, e con riserva del regio patronato, venne dichiarata di giurisdizione *nullius*, ed affidata ai Religiosi di S. Girolamo. Questi la tennero fino al 1834;

nel quale anno, per effetto dei rivolgimenti politici, dovettero abbandonarla. Come tutte le altre chiese di regolari soppressi, anche questa Basilica fu devoluta alla giurisdizione dell' Ordinario. Restituita la pace nel 1851, e tornati i Regolari nella Spagna, la Basilica dell' Escorial non fu data più a' Religiosi di S. Girolamo, ma, in forza del concordato, continuò ad essere dell' Ordinario.

Posteriormente venne dalla Casa Reale affidata, non senza la intesa dell' Ordinario, ad altri Istituti Religiosi e ultimamente ai PP. Agostiniani, che, previo contratto con l' amministratore della Regia Casa, ne presero possesso l' anno 1885, addicendo l' annesso convento ad un collegio per le missioni estere. Ne ottennero anche, a mezzo dell' Ordinario, l' approvazione pontificia con un decreto della S. C. de' VV. e RR., nel quale stava detto: " S. C. benigne annuit Ordinario loci pro petita erectione in collegium praefati conventus ad effectum de quo in precibus *cum omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus et iuribus Ordinis S. Augustini* a sanctionibus canonicis et a Sede Apostolica quomodocumque concessis. „ A questo decreto l' Ordinario diede esecuzione secondo il suo tenore.

Ora il Vescovo di Madrid, nel 1904, ad occasione della visita pastorale della diocesi, annunziò ai PP. Agostiniani che avrebbe visitata la Basilica dell' Escorial. I detti PP. si opposero eccependo la esenzione. Il Vescovo soprassedette, pur protestando di non voler pregiudicati i suoi diritti. I PP. Agostiniani si rivolsero alla S.ª Sede, perchè autorevolmente venissero risoluti i dubbii:

I. Se la Chiesa annessa al Real Monastero di S. Lorenzo dell' Escorial sia esente dalla giurisdizione dell' Ordinario nel caso. — Et quatenus affirmative;

II. Se sia soggetta alla visita pastorale di Monsignor Vescovo nel caso.

E la S. C., nei comizii generali del dì 18 maggio 1906, dietro allegazioni d' ambe le parti, maturamente considerato il caso, decise:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative.

Si raccolga:

a) Altra è la esenzione del principale, altra dell' accessorio. Quella può benissimo stare senza di questa. Così l' Engel in tit. *De privileg.*, § 4, n. 24): " Sciendum est, aliam exemptionem esse tam in capite quam in membris, quando scilicet non tantum principalis locus, sive monasterium aut collegium exemptum est, sed etiam omnes cappellae, beneficia et parochiae annexae. Aliam autem in capite tantum, quando tantum ipse principalis locus exemptus est, non annexae parochiae vel beneficia. „

b) Perciò Innocenzo III in una quistione sorta fra il Vescovo di

Wigorien. ed un convento de' PP. Benedettini, i quali pretendevano la esenzione non solo del convento, ma delle annesse chiese, decise (c. 17 tit. 33 *de Privil.*): " Sententialiter definivit quod Evasen. Monasterium liberum est in capite, tanquam ab Episcopali iurisdictione prorsus exemptum... in membris autem, quae non probantur exempta, dioecesano Episcopo ipsum subiacere decernimus. "

c) Non basta che una chiesa sia officiata da Regolari perchè debba considerarsi esente; ma quella va esente che è annessa al convento da essi fondato. Si ascolti il De Luca (*De iurisd.*, disc. 34, n. 4): " Non omnis ecclesia, cui Regulares inserviunt, dicenda est regularis; sed illa quae per eosdem fundata, seu constructa sit, tamquam pars vel membrum monasterii seu conventus. "

d) Gli stessi Regolari sono esenti universalmente dalla giurisdizione dell' Ordinario; però possono in talune cose essere ad esso soggetti. Così lo stesso Card. de Luca *l. c.*, n. 19: " Possunt simul stare, aliquod personarum genus esse universaliter exemptum atque habere proprium superiorem et praelatum, et tamen in certis casibus, seu ad certos effectus, Ordinario loci seu alteri Praelato subiacere, ut generaliter habemus de Regularibus aliisque exemptis exercentibus curam animarum, et sacramenta administrantibus quod in istis subiacent Ordinariis. "

e) Così neanco sono esenti i Regolari di una chiesa che sia titolo cardinalizio, secondo lo stesso De Luca *l. c.*: " Stant bene simul dictos Regulares in conventu et alibi, atque in concernentibus disciplinam regularem aliasque causas indifferentes esse plenarie exemptos, nullamque subiectionem habere Cardinali Titulari, et tamen esse eius subditos in concernentibus servitium et cultum suae Ecclesiae. "

f) Nondimeno vuolsi considerare che quando un monastero è esente, anche la chiesa annessa diventa esente: " Post receptas monasteriorum exemptiones, exemptae quoque fuerunt monasteriorum ecclesiae " dice il Berardi (*Comm. in ius eccl. univ.* tom. 1, diss. 4. c. 5) colla comune de' DD.

g) E però insegna S. Alfonso (*De privil.* n. 72): " Praelati regulares exempti habent in suis ecclesiis et monasteriis iurisdictiouem quasi-episcopalem, tam quoad personas, quam loca. "

h) Concessa ad un Ordine regolare la facoltà di aprire un monastero esente, concedesi in pari tempo quella di aprire la chiesa del pari esente. Così Van Gameren *De oratoriis publ. et priv.* Lovanii 1861, pag. 91: " E praemissis concludere pronum est Regularibus, licentia monasterii rite impetrata, veniam itidem fieri publicam ibi erigendi ecclesiam. " Così pure il Gattico *De orator. domest.* c. 8, n. 21 et 22; Berardi *Comment. in ius eccles. univ.* t. 1, diss. 4, c. 5; Leurenio *De*

Vicario Episc. qu. 517; Ventriglia *Prax. rerum notab.* t, 1, adn. 18, n. 20; Vermeersch *De relig. instit.* Vol. 1, n. 112 etc.

i) Nel caso abbiamo che i PP. Agostiniani ebbero la concessione con pubblico strumento dalla Real Casa del Convento e della Basilica dell' Escorial; che ottennero licenza con rescritto della S. C. de' VV. e RR. di aprire ivi un collegio per le missioni estere con tutti i privilegii e l' esenzioni proprie dell' Ordine; che questo rescritto venne dal Vescovo eseguito non solo in rispetto alla casa, ma sì ancora in rispetto alla chiesa. Non vi era perciò dubbio alcuno che questa chiesa dovea considerarsi esente.

IV.

Circa la reddizione dei conti e la sospensione di un parroco che ha tenuti malamente i libri di amministrazione.

Bobien. Administrationis ac suspensionis — 15 Giu. 1906 — Il sacerdote Francesco de' Cavi, religioso de' FF. Cappuccini, fu messo in Bobbio, nel 1862, ad amministrare la parrocchia di S. Colombano, *ad nutum Episcopi*. Vi stette con lode fino al 1884. In detto anno, come ancora nel 1887, il Vescovo in santa visita trovò ivi alcune irregolarità nei libri di amministrazione dei beni e dei legati della fabbriceria (di cui presidente era il parroco); e però diede opportune disposizioni, ma vidimò i registri. Nel 1892, visitando di nuovo quella parrocchia, volle esaminare attentamente i detti libri anche degli anni precedenti, e, trovatevi moltissime inesattezze, li sequestrò subito, portandoli in Curia.

Dopo ciò con solenni monitorii intimò il De Cavi di lasciare la parrocchia fra un mese, minacciando pene. Riusciti inutili i monitorii, il dì 14 gennaio 1883 emanò un decreto, col quale obbligò il De Cavi a risarcire i danni recati a quella chiesa; danni che faceva ascendere a L. 7 mila; e lo privò della parrocchia colla interminazione che, se non ne fosse uscito subito, sarebbe caduto *ipso facto* nella sospensione *a divinis*.

Il De Cavi ubbidì, lasciando la parrocchia. Del risarcimento dei danni però non si dette pensiero. Il Vescovo, chiamatolo a sè, innanzi ai convisitatori, lo interrogò che cosa intendesse fare pel detto risarcimento. Il De Cavi rispose che, trovandosi in quel punto preoccupato e commosso, non poteva dir nulla. Ma creduta dal Vescovo questa risposta come un ripiego per non ubbidire, lo sospese, seduta stante, *a divinis*.

Non avendo ubbidito il De Cavi nel risarcire i danni, il Vescovo gli accordò sei mesi per questo risarcimento, elassi i quali gli comminò la scomunica *latae sententiae.*

Dopo ciò il De Cavi chiese ed ottenne il decreto di secolarizzazione colla riabilitazione alla messa, e fu accolto dall' Arcivescovo di Genova, il quale lo mise cappellano in un ospedale. — Il Vescovo di Bobbio allora si rivolse a questa S. Congr., esponendo gli addebiti del De Cavi ed il suo allontanamento da Bobbio. La S. C. commise all' Arcivescovo di Genova di comporre *de bono et aequo* la vertenza. Il detto Arcivescovo vi si accinse delegando a ciò due suoi Vicarii generali, ed invitando il Vescovo di Bobbio, il quale mandò il suo Vicario generale coi libri di amministrazione. L' esito dell' esame fu che si trovarono nei libri circa L. 1566 d' inesatto a carico del De Cavi, e L. 3,000 a favore di costui per un credito che vantava su quell' amministrazione: onde fu conchiuso che il De Cavi doveva avere la somma di L. 1434. Quanto all' adempimento dei legati di messe fu proposto di deferire il giuramento al De Cavi.

A questa decisione non volle sottomettersi la fabbriceria di S. Colombano di Bobbio, sostenendo che i libri non erano stati esaminati che in parte; onde la S. C. delegò il Vescovo di Tortona a trattare la vertenza *iuris ordine servato.*

La Curia di Tortona istituì il giudizio canonico; ascoltò le parti ed ammise i libri. Ma perchè il conteggio dei detti libri fu creduto non possibile, onde non sarebbesi potuto nulla decidere a rigor di diritto, il giudice stimò appigliarsi al mezzo suggerito dal cap. ult. *De iis quae vi metuve fiunt* delle Decretali di Greg. IX, conformemente alla legge romana *Si de possessione* del tit. 19 del Digesto. Il mezzo fu di deferire il giuramento alla parte attrice sulla quantità del danno, ed obbligare la parte convenuta al rifacimento. Perciò fu stabilito che il De Cavi dovesse pagare lire ottomila alla fabbriceria di S. Colombano, non comprendendosi in ciò i legati di messe che restavano a carico della sua coscienza. Fu anche dichiarato che la sospensione inflitta dal Vescovo di Bobbio si sosteneva. — Il De Cavi appellò alla S. Sede.

La S. C. trattò la causa nei pieni comizii del dì 15 giugno 1906 con allegazioni d' ambe le parti e col dubbio:

Se si debba confermare o riformare la sentenza emanata da Mons. Vescovo di Tortona nel caso.

E dopo matura discussione decise:

Placere de concordia; ita ut, si quod habeat, utraque pars cedere debeat iuri suo, facto verbo cum SS.mo, et ad mentem. Mens est ut sacerdos De Cavi consulat conscientiae suae circa administrationem fabricae S. Colum-

bani, et praesertim circa onera missarum si super utroque capite minus recte se gesserit. Administratio vero praedictae fabricae petat a S. Sede absolutionem ab hisce oneribus ad cautelam, quin relevetur conscientia sacerdotis De Cavi.

Si raccolga da questa interessante causa:

a) I libri di amministrazione ecclesiastica debbono tenersi sempre in regola, ed ogni anno debbono sottoporsi allo esame ed all' approvazione del Vescovo (Trid. Sess. 22, cap. 9 *de ref.*).

b) Qualsivoglia frode o inganno ne' prefati libri, se di cosa considerevole, è colpa grave e sacrilega, frodandosi alla Chiesa. Non essendovi però nè usurpazione, nè alienazione, non s' incorre censura alcuna (v. *Consultaz. Mor.* Vol. I, Cons. I, pag. 8, Ed. II.).

c) La falsità nei prefati libri si ha quando alcuno " scripturam interleverit, mutaverit, minuerit, corruperit, sive ea scriptura privata sit, sive publica (Voet. l. 21, c. IX, 22), quive alienum chirographum imitatur (l. 23 D. XLVIII, 10), aut scribit se praesentem aliquid fecisse cum absens fuisset; vel absentis nomen quasi praesentis inserit instrumento... aut falsas accepti vel expensi rationis conficit „ (l.c.).

d) Il falso in scrittura costituì sempre uno dei più gravi delitti puniti in antico colle pene più severe (v. Cujacio *Obs. et Emend.* in Iul. Paul. Sent. lib. V, tit. 23).

e) Ecco le pene proprie de' falsarii, secondo il Donello (ad 1, 13 C. IV, 20): " Adversus eos qui falsum dixerunt poena legibus constituta est duplex. Una est quod testimoniis illorum non creditur; ut intelligant se frustra falsum dicturos... Altera est, quod qui falsum dixerunt, coerceri iubentur. „

f) Il diritto canonico, conformemente al diritto civile, ammette che quando alcuno sia stato certamente danneggiato per violenza o per timore, e la quantità del danno non si possa dimostrare, gli si può differire il giuramento circa l' entità di questo danno e si può costringere il dannificatore a risarcirlo. Così il *c. ult.* 40, *De his quae vi metuve fiunt:* " Super eo quod adversarius vester se conquerebat a vobis per violentiam spoliatum, arbitramini, contra vos fuisse iniuste processum, quum nonnisi proprio iuramento probaverit singula quae amisit. Verum, postquam de violentia per testes, et de amissis rebus per ipsius constitit sacramentum, potuit iudex, taxatione ab ipso facta, pro personarum ac negotii qualitate vos in aestimatione rerum amissarum iuramento adversarii declarata rationabiliter condemnare. „

g) Benchè ciò va detto solo pel danno prodotto da violenza o da timore; nondimeno i DD. probabilmente lo estendono anche a quello cagionato dal furto. Si ascolti il Pirhing (L. I, tit. 40, § II, n. 5): " Quamvis in hoc cap. tantum sit sermo de rebus ablatis per violen-

tiam, quod spoliato iuramentum deferri potest super quantitate rerum ablatarum, si alia probatio deficiat; tamen probabiliter idem etiam obtinet in rebus per furtum ablatis, sine violentia, quia est eadem ratio, nempe difficultas probationis rerum amissarum, et odium furantis, vel alterius delinquentis si de facto constet. „ Così pure il De Luca (*De Iudic.* disc. 25, n. 13), il quale dice che ciò può aver luogo anche contro i tutori e curatori ed altri legali amministratori.

h) Perchè poi ciò possa farsi, occorrono varie condizioni, e queste sono, giusta i DD. (v. Pirhing l. c. e De Luca *l. c.*):

1.° Che la violenza od il furto siano ben provati, e ben provato altresì il dolo.

2.° Che sia impossibile aver la dimostrazione dei danni.

3.° Che il giudice stabilisca il limite nel giuramento, il quale deve darsi solo perchè il danneggiato attesti se il danno sia inferiore o pur no al detto limite.

4.° Che in tassare il detto limite il giudice deve considerare " personam rei conventi, an alias fuerit bonae famae nec ne; dives an pauper; qualitatem negotii et quantitatem rerum ablatarum „ (Pirhing *l. c.*, n. 9 adn. 2).

i) La sospensione può comminarsi e come censura e come pena. Come censura, richiede le previe ammonizioni, e lo scritto (D' Annibale *Summ. T. M.* ed. 4, *Propaganda*, 1896, Par. I, p. 353). Come pena, non richiede nè previe ammonizioni, nè scritto; ma la sola colpa la quale dev' essere proporzionata alla qualità della sospensione. (D' Annibale *l. c.* p. 379).

l) Nel caso abbiamo che nei libri di amministrazione si trovano inesattezze, variazioni, alterazioni senza numero—che per tutto ciò non fu ben dimostrato l' animo perverso del De Cavi, che menò sempre condotta irriprovevole ed è stimato altamente da Vescovi non pochi e da personaggi cospicui — che nella sentenza della Curia di Tortona non si vericarono le condizioni sopraddette, perchè si fosse potuto deferire il giuramento al presidente della fabbriceria di S. Colombano — che la censura comminata a voce non aveva causa giusta e proporzionata — che se la fabbriceria vantava diritti sul De Cavi, anche questi ne vantava su di quella — che l' Arcivescovo di Genova, dopo un esame dei libri, giudicò il De Cavi creditore della fabbriceria di lire 1434; invece prima il Vescovo di Bobbio lo giudicò debitore di lire 7,000, e poi la fabbriceria lo volle debitore di lire 8,000 — che i libri dei conti erano così confusi ed irregolari, da non essere possibile un chiarimento certo e sicuro. Per tutte queste ragioni la S. C. giustamente decise come sopra, ingiungendo una concordia o transazione, onde ciascuna parte cedeva il suo diritto, se pur ne avea

realmente. E poichè l' amministrazione non potea transigere da sè sui beni della chiesa (il che importava una certa alienazione), perciò si è chiesto a cautela (posta la incertezza del credito) l' oracolo e la venia del S. Padre. Ciò però non toglie che in coscienza il De Cavi, se si sente colpevole innanzi a Dio, non debba risarcire tutti i danni. Quanto alle messe poi dei legati, che gravavano sulla fabbriceria, la S. C. obbligò l' amministrazione di esse a chiedere alla S. Sede una condonazione a cautela, se cioè per avventura non fossero state celebrate tutte le messe durante la gestione del Sac. De Cavi; il quale però restava sempre obbligato in coscienza di soddisfare per quelle messe che egli avesse saputo non essere state celebrate.

V.

Se un parroco sia ancora obbligato di pagare al Capitolo cattedrale una prestazione che riscuoteva dalle decime civilmente abolite.

Privernen. Decimarum — 15 Giu. 1906 — Da tempo antichissimo il parroco di S. Angelo in Sonnino pagava al Capitolo cattedrale di Piperno una rubbia di grano, che percepiva da' fedeli per titolo di decime. Pubblicatasi la legge civile del 14 luglio 1887, che aboliva le decime sacramentali, i fedeli non vollero dare più le solite prestazioni, ed il parroco si ricusò di pagare al Capitolo l' antica misura di grano. Invece il parroco mosse lite al Governo per rivendicare il suo diritto, accingendosi a dimostrare non essere quelle decime sacramentali, ma domenicali. La lite civile pendeva ancora, quando il Capitolo si rivolse alla S. Sede, chiedendo l' esatto pagamento di quel tributo, qualunque fosse per essere la sorte della lite civile, per la ragione che la Chiesa non riconosce l' abolizione governativa delle decime, mentre quel peso gravava sulla congrua parrocchiale e poi la legge stessa accorda al parroco un compenso.

La causa fu discussa maturamente in S. C. il dì 15 giugno 1906 col dubbio:

Se e come il Rev. Parroco di S. Angelo in Sonnino sia obbligato a pagare annualmente al R.mo Capitolo della Chiesa Cattedrale di Piperno la consueta decima come nel caso.

E fu risolta:

Iuxta exposita, negative.

E giustamente; imperocchè:

a) La legge civile 14 luglio 1887, la quale si arbitra di abolire le decime sacramentali, non dà altro compenso al parroco che guaren-

tirgli una congrua fino a L. 800 (v. *Monit. Eccles.* Vol. V, Par. I, p. 142).

b) Al presente le congrue dei parroci sono tutte elevate a L. 900; ma in questa somma va computato altresì quello che essi prima percepivano per diritto di decimare.

c) Nel caso adunque il parroco non ha dal Governo se non quello che percepiscono tutti gli altri parroci; e se dovesse pagare la rubbia di grano al Capitolo cattedrale, di tanto si assottiglierebbe la sua congrua.

d) Essendo dunque cessata quella prestazione sulla quale figurava infisso il credito del Capitolo, senza colpa del parroco, questi non più è tenuto di pagarla.

VI.

Di un vicariato parrocchiale formato dallo stralcio di due parrocchie e con pensione di due parroci.

Culmen. Jurium — 15 Giu. 1906 — Il Vescovo di Culma il dì 15 aprile 1904 emise un decreto, con cui eresse il villaggio di Marienfelde (appartenente alla parrocchia di Grabau) a vicaria parrocchiale e ad essa assegnò sei villaggi della parrocchia di Grabau, e quattro della parrocchia di Pronikau. Diede facoltà a quei fedeli di adire lo oratorio della detta vicaria per assistere alle funzioni ecclesiastiche e per ricevere i sacramenti, non escluso il matrimonio, aggiungendo: " Catholicis eorumdem vicorum etiam licet (usquedum alio modo de cura animarum non provisum sit), ut ad recipienda s. sacramenta adeant ecclesias suas matrices et curatos in eisdem installatos. „— Pel sostentamento poi del vicario, oltre ai lucri incerti, volle che il parroco di Grabau gli pagasse una pensione di annui marchi 600, e invitò il parroco di Pronikau a dargli annui marchi 150.

Il parroco di Pronikau si obbligò di pagare al detto Vicario la quota assegnatagli. Non così il parroco di Grabau, il quale perciò fu minacciato di sospensione. Questi ricorse alla S. Sede, dicendo, fra le altre cose, essere contro il diritto la costituzione di quella vicaria, sì perchè non era una nuova parrocchia ma un aggregato di rioni appartenenti a due parroci; sì perchè per Grabau non v' era bisogno che il vicario vi risedesse, essendo quei luoghi vicini alla chiesa parrocchiale; sì perchè la sua congrua non poteva sopportare la imposta pensione.

La S. C. trattò questa causa nei comizii del 15 giugno 1906 col dubbio:

Se si debba confermare o infirmare il decreto in data 15 aprile 1904 circa l' assegnazione di un Vicario locale in Marienfeld, e circa l' onere imposto al parroco di Grabau di pagare 600 marchi annui per il detto Vicario nel caso.

E dietro maturo esame, col voto di un consultore, decise:

Confirmandum esse decretum.

Eccone le precipue ragioni:

a) Per costruire una parrocchia bastano anche dieci famiglie secondo il can. 3, causa X, quaest. 3: "Ecclesia quae usque ad decem habuerit mancipia, super se habeat sacerdotem „ (Ferraris v. *Parrochia*, n. 13; Fagnano in III l. Decret. *De eccles. aedif.* c. *Ad audient.*, n. 28).

b) Quanta debba essere la distanza dalla chiesa parrocchiale per erigere una nuova parrocchia, dovrà giudicarlo il Vescovo. Così Barbosa *(Coll. DD. in Trid.* sess. 21, c. 4 *de ref.):* " Episcopi arbitrio relinquatur quantum una ecclesia ab altera distare valeat, ut parochiani commode sumere valeant.„ E il Fagnano (*l. c.* n. 18): "Quanta autem debeat esse distantia ad hoc ut parochiani dicantur non posse sine magno incommodo ad ecclesiam accedere, cum iure definitum non sit, iudicis arbitrio relinquitur. „

c) Quando pel cresciuto numero di abitanti o per l' asprezza del cammino un sol parroco non basti, nè si creda espediente smembrare o dividere la parrocchia, in tal caso può costituirsi uno o più vicarii e coadiutori in qualche chiesa che o si trovi o si costruisca nel territorio. Così De Luca, *Adnotat. ad Conc. Trid.* sess. 21, c. 4 *de ref.;* Monacelli *Form. Leg*, tit. II, for. 3, n. 4; Schmalzgrueber *Ius Eccl.* tom. 3, p. 3, tit. 48, n. 15.

d) La determinazione di ciò spetta al Vescovo. Si ascolti il De Angelis, *Prael. iur. can.* l. 3, tit. 10, n. 27: " Ad Episcopum spectat determinare numerum coadiutorum parochi, quot sufficiant ad sacramenta administranda et cultum divinum celebrandum. „ Potest autem esse, imo quandoque requiritur, quod isti coadiutores suum ministerium exerceant in alia capella, quam sit ecclesia parochialis, et tunc ista capella erit vere succursalis. „

e) E che il Vescovo possa costituire un'altra chiesa o cappella posta nel territorio della parrocchia come succursale di essa e possa obbligare il parroco a dare un equo assegno al coadiutore, lo dichiarò Innoc. XIII nella costit. *Apostolici ministerii* del 23 maggio 1723 per la Spagna, e confermata ed estesa a tutto l' Orbe da Benedetto XIII nella Costit. *In supremo* del 23 settembre 1724. In essa sta detto:

" Verum quia non satis animarum curae et necessitatibus quandoque consultum est per hoc quod ad obeunda parochialia munia alii sacerdotes parochis adiungantur, sed maiora remedia adhiberi oportet, quoties nempe ob locorum distantiam sive itineris difficultatem parochiani sine magno incommodo pro sacramentis percipiendis divinisque officiis audiendis accedere ad ecclesiam parochialem nequeant; tunc quidem meminerint Episcopi licere sibi pro suo arbitrio, invitis etiam rectoribus, vel intra easdem parochias destinare alias ecclesias in quibus sacerdotes parochorum coadiutores sacramenta ministrent et divinum cultum exhibeant, vel novas parochias novasque parochiales ecclesias a veteribus distinctas constituere iisque novos parochos præficere, assignata ex reditibus ad veterem parochialem ecclesiam quomodocumque pertinentibus convenienti portione ad victum eorum qui vel tamquam *coadiutores in dictis aliis ecclesiis deputati*, vel tamquam distincti et independentes parochi curam animarum exercuerint; nulla ad praemissa impedienda suffragante appellatione aut inhibitione. „ Così pure la s. Rota decis. 578, 12 mai. 1681 Recent. *Oneten. Erect. paroch.*; Ferraris, v. *Dismembratio* n. 15 etc.

f) Nel caso fu provato che i villaggi aggregati alla nuova vicaria erano a bastanza distanti dalle rispettive parrocchie, e le congrue dei parroci potevano ben sopportare la pensione imposta pel Vicario. Perciò giustamente la S. C. decise come sopra.

S. Congregazione delle Indulgenze

Indulg. di 300 giorni ad una preghiera a Gesù in Sacramento.

Preghiera a Gesù in Sacramento.

Le nostre colpe, o Signore, ci offuscano l' intelletto e ci fanno trascurare il bene di amarvi come meritate. Rischiarate la nostra mente con un raggio della vostra vivida luce. Voi siete l' amico, il Redentore, il Padre di chi pentito torna al vostro Cuore; e noi pentiti ritorniamo a Voi. Salvateci, o Gesù, supplite con la vostra infinita bontà le nostre miserie! Gesù, speriamo in Voi, perchè sappiamo che la nostra salvezza vi costò la morte sulla Croce e v'indusse a dimorare di continuo nel SS.mo Sacramento per unirvi con noi tutte le volte che vogliamo. Noi, o Signore, per ringraziarvi di tanto amore che ci portate, vi promettiamo con la vostra grazia di ricevervi Sacramentato quanto più spesso è possibile; di recitare le vostre lodi in chiesa e da per tutto, senza rispetto umano. Signore, vi supplichiamo, confi-

dando nel vostro Sacratissimo Cuore, che conserviate nel vostro amore chi vi ama, e che chiamiate tutti a ricevervi quotidianamente sull' altare secondo il vostro acceso desiderio.

Die 26 Iunii 1906.

Ex Audientia SS.mi.

SS.mus omnibus Christifidelibus praefatam precem, corde saltem contrito, devote recitantibus, quoties id egerint, tercentum dierum indulgentiam, animabus in Purgatorio detentis etiam profuturam, benigne concedit. Contrariis quibuscumque non obstantibus et absque Brevis expeditione. In quorum fidem etc.

Casimirus Card. Gennari.

Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic Sacrae Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

Sacra Congregazione degli Studii

Si dichiara Pontificio *il Collegio di S. Tommaso di Aquino in Roma, e che i gradi accademici da esso conferiti, hanno gli effetti canonici.*

Beatissimo Padre,

Il Padre Fr. Enrico Buonpensiere, dei Predicatori, Reggente del Collegio di S. Tommaso d' Aquino de Urbe, supplica umilmente Vostra Santità affinchè si degni concedere a detto Collegio il titolo di *Pontificio*, dichiarando che i gradi accademici, che da esso si conferiscono in Filosofia, Teologia e Diritto Canonico, abbiano gli stessi effetti canonici di quelli che si conferiscono in altre Università cattoliche.

Che della grazia, ecc.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X in Audientia diei 26 mensis Maii 1906, referente subscripto S. Congregationis Studiorum E. mo Cardinali Praefecto, attenta commendatione R.mi P. Generalis Ord. Praed., benigne libenterque annuens precibus R. mi P. Henrici Buonpensiere Regentis Collegii Divi Thomae Aquinatis de Urbe, mandare dignatus est, ut hoc perinsigne Collegium, in quo florent studia Philosophiae, Theologiae ac Iuris Canonici posthac *Pontificium* vocari possit; et gradus academici, qui ab eo in Philosophia, Theologia ac Iure Canonico rite conferuntur, eadem prorsus iura ac privilegia habeant, quae habent ii qui in qualibet Universitate catholica canonice instituta conferuntur. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Fr. Card. Satolli *Praefectus.*

Ascensus Dandini, *Secretis.*

Atti del Sommo Pontefice

I.

Lettera ai Vescovi dell' Equatore, con cui si lamenta il S. Padre delle ingiurie fatte alla Religione dall' Autorità civile.

Venerabilibus fratribus et dilectis filiis Episcopis Caeterisque locorum ordinariis in Republica Aequatoriana.

PIVS PP. X.

Venerabiles Fratres et dilecti filii,
salutem et apostolicam benedictionem.

Acre nefariumque bellum ab iis, qui rempublicam Æquatorianam temperant, iamdudum adversus Ecclesiam susceptum, tantum abest ut diuturnitate defervescat, ut flammam potius concipiat in dies maiorem. Iam horum consilia huc spectare, ad religionem catholicam non modo iniustis vinculis impediendam, sed evertendam funditus, clare indicant istae, quae rogantur et sanciuntur leges; si tamen leges ea sunt decreta nominanda, quibus civilis auctoritas perperam de rebus, a ratione et potestate sua remotis, quid statuerit.

Apostolica quidem Sedes, pro paterna sua in civitatem vestram benevolentia, permultis perque magnis testata exemplis quum nihil praetermisit quod hostiles mitigare animos posset, tum de reliquo facilitatem indulgentiamque omnem paratissima est ad redintegrandam pacem adhibere. Interim vero Apostolici sanctitas officii, quemadmodum Decessorem Nostrum fel. rec. Leonem XIII impulit, ut datis ad vos litteris, violata Dei et Ecclesiae iura vehementer expostularet, ita nunc, quando novae maioresque dolendi causae in hoc genere existunt, impellit Nos, ut illatas religioni iniurias eo magis conqueramur.

Sane haec talia deplorare satis non possumus, de quibus iam nonnulli vestrum, valde se Nobis probantes, questi sunt: sanctitudinem stabilitatemque matrimonii christiani inique attentatam; exturbatum possessionibus Clerum; disiectas religiosorum familias, nativamque potestatem sollemnia Deo vota nuncupandi coangustatam improbe; varia perfunctioni sacri ministerii allata impedimenta. Atque ad ista omnia, qnae quidem maximo Nobis moerore sunt, vobisque, quotquot estis sacrorum antistites, intolerandam rerum conditionem creant, cu-

mulus quidam accedit ex eo, quod pleraeque dioceses diutius iam Episcopos suos desiderant. Iamvero huic ipsi incommodo, singularem in modum gravi, quod multorum causam malorum continet, ne fiat remedii cunctatione gravius, sentimus mature ratione aliqua medendum esse.

Sed alia praeterea est cura, quae Nos magnopere sollicitat; veremur quippe, nec sine causa, ne istorum qui in civitate praesunt, exempla sensim in iis qui subsunt tantum possint, ut veterem exploratamque istorum cum Romano Pontifice coniunctionem extenuent. Quapropter vestrum erit, Venerabiles fratres et dilecti filii, omnem operam diligentiamque conferre in populum, et efficere, ut catholici homines, arctius in dies vobis et per vos Apostolicae Sedi adhaereant; iidemque, vobis auctoribus, concordi nisu et salva verecundia civili auctoritati debita, contendant quavis legitima ope sarcire damna, quae religioni publice importata sint.

In primis vero excitate omnes et hortamini ad officia rite servanda christianae vitae, illa praesertim, quorum custodiam praesertim, praesens rerum perturbatio difficiliorem facit. Quibus ex officiis duo nominatim commendanda sunt. Alterum, ut ista direptione ecclesiasticorum bonorum quidquam deminui de sacrosancto iure dominioque Ecclesiae ne putent, ideoque religiose videant obtemperandum esse sacrorum canonum in hac re praescriptis, nisi statutas subire poenas, adversus huius sacrilegii reos gravissimas, velint. Alterum, ut quoniam divini cultus necessitatibus consulere, redacta ad inopiam, Ecclesia non potest, subsidio huic veniant catholici, uti par est, ac sumptus eiusmodi, pro sua quisque facultate, suppeditent.

Caeterum nolumus, propter has temporum acerbitates, despondeatis animum. Adspicite in auctorem fidei et consummatorem Iesum; qui cum ipse tentatus per omnia Ecclesiae suae similia perpetienda fore denuntiavit, tum, quod ipse vicisset mundum, in se confidere eam, iussit. Hac igitur fiducia subnixi, vos alacres, Ecclesiae sanctae causa, contendite; Nosque interea Deum implorabimus, ut et vobis opportunam det opem, et meliorem Reipublicae istius moderatoribus mentem iniiciat. Horum auspicem bonorum et paternae Nostrae benevolentiae testem vobis, Venerabiles Fratres et dilecti filii, et clero populoque vestro Apostolicam Benedictionem paramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die 14 Maii 1905, Pontificatus Nostri anno secundo.

PIVS PP. X.

II.

Si sopprimono le Sacre Congregazioni della Disciplina Regolare e dello Stato degli Ordini Regolari.

PIVS PP. X.

Motv Proprio.

Sacrae Congregationi super negotiis Episcoporum et Regularium providentissime constitutae duplicem aliam Romani Pontifices, decessores Nostri, congruenter necessitatibus temporum, adiecerunt. Nam Innocentius XII, ad tuendam in religiosis Italiae familiis sancti instituti integritatem, die XVIII Iulii an. MDCXCV Const. *Sanctissimus*, Congregationem instituit *super Disciplina Regulari;* quae quidem Congregatio, praeter propriam provinciam, conservandi scilicet inviolatam in Italia disciplinam religiosorum Ordinum internam, propositum habuit, opportuna Summo Pontifici consilia suggerere quae ad fovendam et reparandam eam ipsam disciplinam etiam extra Italiam pertinerent. Pius autem IX fel. rec. Congregationem *de Statu Regularium Ordinum*, quam ab Innocentio X fundatam Innocentius XII sustulerat, decreto die VII Septembris an. MDCCCXLVI edito tamquam extraordinariam restituit, eiusque hoc voluit esse munus, quod memoratae modo Congregationis partim fuerat, disciplinam in religiosis Ordinibus per universam Ecclesiam instaurare *novisque fovere decretis.*

At vero, mutatis hodie adiunctis rerum ac temporum, iam non satis esse causae videtur, cur hae duae Congregationes a Congregatione Episcoporum et Regularium distinctae permaneant; multum esse, cur ipsae cum illa coalescant, nempe ut religiosorum negotia melius et facilius, servato rerum ordine ac similitudine, expediantur. Eo magis, quod Congregatio super Disciplina regulari iamdiu communi utitur Cardinali Praefecto, et communis cum Congregatione Episcoporum et Regularium est utriusque Secretarius: Congregatio autem de Statu Regularium Ordinum munus sibi demandatum iam magna ex parte ad exitum feliciter adduxit. Itaque hisce omnibus mature perpensis, Nos Motu proprio Congregationem tum super Disciplina Regulari tum de Statu Regularium Ordinum penitus abolemus, abolitasque esse declaramus, ac facultates ipsarum omnes in Sacram Congregationem Episcoporum et Regularium perpetuo transferimus. Quod autem his litteris decretum est, ratum firmumque auctoritate Nostra Apostolica iubemus esse, contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum die 26 Maii anno millesimo noningentesimo sexto, Pontificatus Nostri tertio.

PIVS PP. X.

III.

Si vieta la fondazione di Istituti religiosi senza la venia della S. Sede.

PIVS PP. X.

Motv Proprio

Dei providentis benignitatem, opportune Ecclesiae temporibus subvenientem, cum alia multa ostendunt, tum hoc praeclare, quod veteribus religiosorum Ordinibus ob conversionem publicarum rerum dispersis afflictisque, nova instituta accessere, quae, professionem religiosae vitae retinendo, ingravescentibus christiani populi necessitatibus multipliciter deserviunt. Illas hoc loco, ut apparet, utriusque sexus Familias dicimus, proprio et titulo et habitu distinctas easdemque solo simplicium votorum aut nullo id genus vinculo adstrictas, quarum sodales, licet in plures distributi domos, eisdem tamen legibus ac sub uno summo praeside omnes vivunt eo proposito, ut perfectionem virtutis ipsi assequantur, seque proximorum causâ in variis religionis aut misericordiae operibus exerceant. Profecto sodalitatum istiusmodi, tam bene de Ecclesia deque ipsa civili societate merentium, sperandum est, numquam defuturam copiam: hodieque libet agnoscere, usque adeo eas increbuisse, ut nullum videatur esse ministrandae caritatis christianae genus, quod illae reliquum fecerint. Verumtamen, quae est humanae conditionis infirmitas, ea ipsa ista talium sodalitatum frequentia, nisi temperatio aliqua iuris accesserit, fieri non potest quin aliquando sacrae disciplinae perturbatio quaedam oriatur et confusio. Itaque ad hoc avertendum incommodum plura iam Apostolica Sedes edixit; nominatimque cavit, ne ibi sodalitas nova conderetur, ubi per alias iam conditas necessitatibus locis satis consultum esset; neve ulla usquam sineretur institui, quae aut redditibus careret, ad sodalium victum necessariis, aut quidquam minus decorum in titulo, in habitu, in opere exercendo prae se ferret. Praeterea Sacrum Consilium Episcoporum et Regularium negotiis praepositum nonnulla praescripsit antea servanda, quam hae sodalitates earumque constitutiones approbatione aut laude Sedis Apostolicae honestarentur. At vero experimentis compertum est, nondum per has praescriptiones satis esse provisum, ne sodalitates ab suis exordiis in eo statu collocentur, unde postea, quum Apostolicae Sedis comprobatio erit assequenda, debeant magno saepe cum detrimento recedere. Quare, de eiusdem Sacri Consilii sententia, haec Nos quae infra scripta sunt, motu proprio statuimus:

I. Nullus Episcopus aut cuiusvis loci Ordinarius, nisi habita Apostolicae Sedis per litteras licentia, novam alterutrius sexus sodalitatem condat aut in sua dioecesi condi permittat.

II. Ordinarius, huius licentiae impetrandae gratiâ, Sacrum Consisilium Episcoporum et Regularium negotiis praepositum adeat per libellum supplicem, quo haec docebit: quis qualisque sit novae sodalitatis auctor, et qua is causa ad eam instituendam ducatur; quibus verbis conceptum sit sodalitatis condendae nomen seu titulus; quae sit forma, color, materia, partes habitus a novitiis et professis gestandi; quot et quaenam sibi opera sodalitas assumptura sit; quibus opibus tuitio eiusdem contineatur; an similia in dioecesi sint instituta, et quibus illa operibus insistant.

III. Accepta Sacri Consilii veniâ, nihil iam obstabit, quominus Ordinarius novam sodalitatem instituat aut institui permittat, eo tamen titulo, habitu, proposito ceterisque rebus ab ipso Sacro Consilio recognitis, probatis designatisve: quae numquam deinceps, nisi eodem consentiente, immutari licebit.

IV. Conditae sodalitatis constitutiones Ordinarius recognoscant: verum ne prius approbet, quam eas ad normam eorum eorum, quae Sacrum Consilium in hac causa decrevit, exigendas curaverit.

V. Instituta sodalitas, quamvis decursu temporis in plures dioeceses diffusa, usque tamen, dum pontificiae approbationis aut laudis testimonio caruerit, Ordinariorum iurisdictioni subiaceat, ut Decessoris Nostri constitutione " *Conditae* „ sancitum est.

Quae vero per has litteras decreta sunt, ea Nos rata et firma esse volumus, contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum die XVI Iulii anno MCMVI, Pontificatus Nostri tertio.

PIVS PP. X.

LETTERA ENCICLICA DEL SS. S. N. PIO PP. X.

AGLI ARCIVESCOVI ED AI VESCOVI D' ITALIA

PIO PP. X

VENERABILI FRATELLI SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE.

Pieni l' animo di salutare timore per la ragione severissima, che dovremo rendere un giorno al Principe dei pastori Gesù Cristo a riguardo del gregge da lui affidatoci, passiamo i dì Nostri in una continua sollecitudine, e a preservare, quanto è possibile, i fedeli dai mali perniciosissimi, onde è afflitta di presente l' umana società. Te-

niamo perciò come detta a Noi la parola del Profeta: *Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam* (1); e non manchiamo, ora di viva voce ed ora per lettere, di avvertire, di pregare, di riprendere, eccitando soprattutto lo zelo dei Nostri Fratelli nell' episcopato, onde spieghi ciascuno la più sollecita vigilanza sulla porzione dell' ovile, a cui lo Spirito Santo lo ebbe preposto.

Il motivo, che Ci spinge a levare di nuovo la voce, è del più grave momento. Trattasi di richiamare tutta l' attenzione del vostro spirito e tutta l' energia del vostro pastoral ministero contro un disordine, di cui già si provano i funesti effetti: e, se con mano forte non si svella dalle più ime radici, conseguenze ancor più fatali si proveranno coll' andare degli anni. — Abbiamo infatti sott' occhi le lettere di non pochi fra voi, o Venerabili Fratelli; lettere piene di tristezza e di lagrime, le quali deplorano lo spirito *d' insubordinazione* e *d' indipendenza*, che si manifesta qua e là in mezzo al clero. — Purtroppo un' atmosfera di veleno corrompe largamente gli animi ai nostri giorni; e gli effetti mortiferi sono quelli che già descrisse l' apostolo S. Giuda: *Hi carnem quidem maculant, dominationem autem spernunt, maiestatem autem blasphemant* (2); oltre cioè alla più degradante corruzione dei costumi, il disprezzo aperto di ogni autorità e di coloro che la esercitano. Ma che tale spirito penetri comecchessia fino nel santuario ed infetti coloro, ai quali più propriamente convenir dovrebbe la parola dell' Ecclesiastico: *Natio illorum, obedientia et dilectio* (3); è cosa questa che Ci ricolma l' animo d' immenso dolore. — Ed è soprattutto fra i giovani sacerdoti che sì funesto spirito va menando guasto, spargendosi in mezzo ad essi nuove e riprovevoli teorie intorno alla natura stessa dell' obbedienza. E, ciò ch' è più grave, quasi ad acquistar per tempo nuove reclute al nascente stuolo dei ribelli, di tali massime si va facendo propaganda più o meno occulta fra i giovani, che nei recinti dei Seminari si preparano al sacerdozio.

Pertanto, o Venerabili Fratelli, sentiamo il dovere di fare appello alla vostra coscienza, perchè, deposta ogni esitazione, con animo vigoroso e con pari costanza diate opera a distruggere questo mal seme, fecondo di esizialissime conseguenze. Rammentate ognora che lo Spirito Santo vi ha posti a reggere. Rammentate il precetto di S. Paolo a Tito: *Argue cum omni imperio. Nemo te contemnat* (4). Esigete severamente dai sacerdoti e dai chierici quella obbedienza, che, se per

(1) Is. LVIII, 1.
(2) Iud., 8.
(3) III, 1.
(4) II, 15.

tutti i fedeli è assolutamente obbligatoria, pei sacerdoti costituisce parte precipua del loro sacro dovere.

A prevenire però di lunga mano il moltiplicarsi di questi animi riottosi, gioverà assaissimo, Venerabili Fratelli, l'aver sempre presente l'alto ammonimento dell'Apostolo a Timoteo: *Manus cito nemini imposueris* (1). È la facilità infatti nell'ammettere alle sacre ordinazioni quella, che apre naturalmente la via ad *un moltiplicarsi di gente* nel santuario, che poi *non accresce letizia*. — Sappiamo esservi città e diocesi, ove, lungi dal potersi lamentare scarsità nel clero, il numero dei sacerdoti è di gran lunga superiore alla necessità dei fedeli. Deh! qual motivo, o Venerabili Fratelli, di rendere così frequente la imposizione delle mani? Se la scarsità del clero non può essere ragione bastevole a precipitare in negozio di tanta gravità; là dove il clero sovrabbonda al bisogno, nulla è che scusi dalle più sottili cautele e da somma severità nella scelta di coloro, che debbano assumersi all'onore sacerdotale. Nè l'insistenza degli aspiranti può menomare la colpa di siffatta facilità. Il sacerdozio, istituito da Gesù Cristo per la salvezza eterna delle anime, non è per fermo un mestiere od un ufficio umano qualsiasi, al quale ognun che il voglia e per qualunque ragione abbia diritto di liberamente dedicarsi. Promuovano adunque i Vescovi, non secondo le brame o le pretese di chi aspira, ma, come prescrive il Tridentino, secondo la necessità delle diocesi; e nel promuovere di tal guisa, potranno scegliere solamente coloro che sono veramente idonei, rimandando quelli che mostrassero inclinazioni contrarie alla vocazione sacerdotale, precipua fra esse la indisciplinatezza e, ciò che la genera, l'orgoglio della mente.

Perchè poi non manchino i giovani che porgano in sè attitudine per essere assunti al sacro ministero, torniamo, Venerabili Fratelli, ad insistere con premura su ciò che già più volte raccomandammo; sull'obbligo cioè che vi corre, gravissimo dinanzi a Dio, di vigilare e promuovere con ogni sollecitudine il retto andamento dei vostri Seminari. Tali avrete i sacerdoti, quali voi li avrete educati. — Gravissima è su ciò la lettera che vi diresse, in data 8 dicembre 1902, il Nostro sapientissimo Predecessore, quasi testamento del suo diuturno pontificato. Nulla Noi vogliamo aggiungervi di nuovo: richiamiamo solo alla vostra memoria le prescrizioni in essa contenute; e raccomandiamo vivamente, che al più presto sieno messi in esecuzione i Nostri ordini, emanati per organo della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, sulla concentrazione dei Seminari, specialmente per gli studi della Filosofia e Teologia, a fine di ottenere così il grande

(1) 1 Timoth. V, 22.

vantaggio derivante dalla separazione dei Seminari piccoli dai Seminari maggiori, e l' altro non meno rilevante della necessaria istruzione del clero.

I Seminari siano gelosamente mantenuti nello spirito proprio, e rimangano *esclusivamente* destinati a preparare i giovani, non a civili carriere, ma all' alta missione di ministri di Cristo. — Gli studi di Filosofia, di Teologia e delle scienze affini, specialmente della Sacra Scrittura, si compiano, tenendosi alle ponteficie prescrizioni, e allo studio di S. Tommaso, tante volte raccomandato dal venerato Nostro Predecessore e da Noi nelle Lettere Apostoliche del 23 Gennaio 1904. I Vescovi poi esercitino la più scrupolosa vigilanza sui maestri e sulle loro dottrine, richiamando al dovere coloro, che corressero dietro a certe novità pericolose, ed allontanando senza riguardo dall' insegnamento quanti non approfittassero delle ricevute ammonizioni. — Il frequentare le pubbliche Università non sia permesso ai giovani chierici se non per molto gravi ragioni e con le maggiori cautele per parte dei Vescovi. — Sia onninamente impedito che dagli alunni dei Seminari si prenda parte comecchessia ad agitazioni esterne; e perciò interdiciamo loro la lettura di giornali e di periodici, salvo per questi ultimi, e per eccezione, qualcuno di sodi principii, stimato dal Vescovo opportuno allo studio degli alunni. — Si mantenga con sempre maggior vigore e vigilanza l' ordinamento disciplinare. — Non manchi da ultimo in verun Seminario il direttore di spirito, uomo di prudenza non ordinaria ed esperto nelle vie della perfezione cristiana, il quale, con cure indefesse, coltivi i giovani in quella soda pietà, ch' è il primo fondamento della vita sacerdotale. — Queste norme, o Venerabili Fratelli, ove sieno da voi coscienziosamente e costantemente seguite, vi porgono sicuro affidamento di vedervi crescere intorno un clero, il quale sia vostro gaudio e corona vostra.

Se non che il disordine d' insubordinazione e d' indipendenza, finora da noi lamentato, in taluni del giovane clero va assai più oltre, con danni di gran lunga maggiori. Imperocchè non mancano di coloro, i quali sono talmente invasi da sì reprobo spirito, che, abusando del sacro ministero della predicazione, se ne fanno apertamente, con rovina o scandalo dei fedeli, propugnatori ed apostoli.

Fin dal 31 luglio 1894 il Nostro Antecessore, per mezzo della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, richiamò l' attenzione degli Ordinari su questa grave materia. Le disposizioni e le norme date in quel pontificio documento Noi le manteniamo e rinnoviamo, onerando su di esse la coscienza dei Vescovi, perchè non abbiano ad avverarsi mai in veruno di loro le parole di Nahum profeta: *Dor-*

mitaverunt pastores tui (1). — Nessuno può avere facoltà di predicare, *nisi prius de vita et scientia et moribus probatus fuerit* (2). I sacerdoti di altre diocesi non debbono ammettersi a predicare senza le lettere testimoniali del proprio Vescovo. — La materia della predicazione sia quella indicata dal divin Redentore, là dove disse: *Praedicate evangelium* (3).... *Docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis* (4). Ossia, come commmenta il Concilio di Trento: *Annunciantes eis vitia, quae eos declinare, et virtutes quas sectari oportet, ut poenam aeternam evadere et caelestem gloriam consequi valeant* (5). — Quindi si bandiscano del tutto dal pulpito gli argomenti più acconci alla palestra giornalistica ed alle aule accademiche che al luogo santo; si antepongano le prediche morali a conferenze, il men che possa dirsi, infruttifere; si parli *non in persuabilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis* (6). Perciò la fonte precipua della predicazione devono essere le S. Scritture, intese, non già secondo i privati giudizi di menti il più delle volte offuscate dalle passioni, ma secondo la tradizione della Chiesa, le interpretazioni dei Santi Padri e dei Concilii.

Conformemente a queste norme, Venerabili Fratelli, egli è duopo che voi giudichiate di coloro, ai quali vien da voi commesso il ministero della divina parola. E qualora troviate che talun di essi, più cupido degli interessi propri che di quelli di Gesù Cristo, più sollecito di plauso mondano che del bene delle anime, se ne allontani; e voi ammonitelo, correggetelo; e se ciò non basti, rimovetelo inesorabilmente da un ufficio, di cui si manifesta affatto indegno. — La quale vigilanza e severità tanto più dovete voi adoperare, perchè il ministero della predicazione è tutto proprio di voi ed è parte precipua dell' ufficio episcopale; e chiunque oltre di voi lo esercita, lo esercita in nome vostro ed in vostro luogo; ond' è che resta sempre a voi il rispondere innanzi a Dio del modo col quale viene dispensato ai fedeli il pane della parola divina. — Noi, per declinare da parte, Nostra ogni responsabilità, intimiamo ed ingiungiamo a tutti gli Ordinari di rifiutare o di sospendere, dopo le caritatevoli ammonizioni, anche durante la predicazione qualsivoglia predicatore, sia del clero secolare sia del regolare, il quale non ottemperi pienamente alle ingiunzioni della precitata Istruzione emanata dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari. Meglio è che i fedeli si contentino della semplice omelia e della spiegazione del Catechismo fatta dai loro parroci, an-

(1) III, 18.
(2) Conc. Trid., Sess. v. cap. 2, *De Reform.*
(3) Marc. XVI, 15. (4) Matth. XXVIII, 20.
(5) Loc. cit. (6) I Cor. II, 4.

zichè dover assistere a predicazioni che producono più male che bene.

Un altro campo, dove tra il giovane clero si va trovando purtroppo ansa ed eccitamento a professare e propugnare la esenzione da ogni giogo di legittima autorità, è quello della così detta azione popolare cristiana. Non già, o Venerabili Fratelli, perchè questa azione sia in sè riprovevole o porti di sua natura al disprezzo dell' autorità; ma perchè non pochi, fraintendendone la natura, si sono volontariamente allontanati dalle norme che a rettamente promuoverla furono prescritte del Predecessore Nostro d' immortale memoria.

Parliamo, ben l' intendete, della Istruzione, che circa l' azione popolare cristiana emanò, per ordine di Leone XIII, la Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, il 27 Gennaio 1902, e che fu trasmessa a ciascun di voi, perchè nelle rispettive diocesi ne curaste l' esecuzione. — Questa Istruzione altresì Noi manteniamo, e colla pienezza di Nostra potestà ne rinnoviamo tutte e singole le prescrizioni; come pure confermiamo e rinnoviamo tutte le altre da Noi stessi all' uopo emanate nel *Motu- proprio* del 18 Dicembre 1903 *De popolari actione christiana moderanda*, e nella lettera circolare del diletto figlio Nostro il Cardinale Segretario di Stato, in data 28 Luglio 1904.

In ordine alla fondazione e direzione di fogli e periodici, il clero deve fedelmente osservare quanto è prescritto nell' art. 42 della Costituzione Apostolica " *Officiorum* „ (1): *Viri e clero.... prohibentur quominus, absque praevia Ordinariorum venia diaria vel folia periodica moderanda suscipiant.* — Parimente, senza il previo assenso dell' Ordinario, niuno del clero può pubblicare scritto di sorta, sia di argomento religioso o morale, sia di carattere meramente tecnico. Nelle fondazioni di circoli e società, gli statuti e regolamenti debbono previamente esaminarsi ed approvarsi dall' Ordinario. — Le conferenze sull' azione popolare cristiana o intorno a qualunque altro argomento, da nessun sacerdote o chierico potranno essere tenute senza il permesso dell' Ordinario del luogo. — Ogni linguaggio, che possa ispirare nel popolo avversione alle classi superiori, è e deve ritenersi affatto contrario al vero spirito di carità cristiana. — È similmente da riprovare nelle pubblicazioni cattoliche ogni parlare, che, ispirandosi a novità malsana, derida la pietà dei fedeli ed accenni a *nuovi orientamenti della vita cristiana, nuove direzioni della Chiesa, nuove aspirazioni dell' anima moderna, nuova vocazione sociale del clero*, nuova civiltà cristiana, e simili. — I sacerdoti, specialmente i giovani, benchè sia lodevole che vadano al popolo, debbono nondimeno procedere in ciò col dovuto ossequio all' autorità e ai comandi dei Superiori ecclesiastici. E pure

(1) 25 Gennaio 1897.

occupandosi, con la detta subordinazione, dell'azione popolare cristiana, deve essere loro nobile còmpito " di togliere i figli del popolo alla " ignoranza delle cose spirituali ed eterne, e con industriosa amore- " volezza avviarli ad un vivere onesto e virtuoso; riaffermare gli " adulti nella fede dissipandone i contrari pregiudizi, e confortarli " alla pratica della vita cristiana; promuovere tra il laicato cattolico " quelle istituzioni, che si riconoscano veramente efficaci al migliora- " mento morale e materiale delle moltitudini; propugnar sopra tutto " i principii di giustizia e carità evangelica, ne' quali trovano equo " temperamento tutti i diritti e i doveri della civil convivenza.... Ma " abbiano sempre presente, che anche in mezzo al popolo il sacer- " dote deve serbare integro il suo augusto carattere di ministro di " Dio, essendo egli posto a capo dei fratelli *animarum causa* (1): qual- " sivoglia maniera di occuparsi del popolo, a scapito della dignità " sacerdotale, con danno dei doveri e della disciplina ecclesiastica, " non potrebbe essere che altamente riprovata „ (2).

Del resto, Venerabili Fratelli, a porre un argine efficace a questo fuorviare d' idee ed a questo dilatarsi di spirito d' indipendenza, colla Nostra autorità proibiamo d' oggi innanzi assolutamente a tutti i chierici e sacerdoti di dare il nome a qualsiasi società che non dipenda dai Vescovi. In modo poi più speciale, e nominatamente, proibiamo ai medesimi, sotto pena pei chierici d' inabilità agli Ordini sacri e pei sacerdoti di sospensione *ipso facto a divinis*, di ascriversi alla *Lega democratica nazionale*, il cui Programma fu dato da Roma-Torrette li 20 ottobre 1905, e lo Statuto, pur senza nome dell' autore, fu nell' anno stesso stampato a Bologna presso la Commissione Provvisoria.

Sono queste le prescrizioni, che, avuto riguardo alle condizioni presenti del Clero d' Italia, ed in materia di tanta importanza, esigeva da Noi la sollecitudine dell' Apostolico ufficio. — Ora altro non Ci resta, che aggiungere nuovi stimoli al vostro zelo, Venerabili Fratelli, affinchè tali disposizioni e prescrizioni Nostre abbiano pronta e piena esecuzione nelle vostre diocesi. Prevenite il male dove fortunatamente ancor non si mostra; estinguetelo con prontezza dov' è sul nascere; e dove per isventura sia già adulto, estirpatelo con mano energica e risoluta. Di ciò gravando la vostra coscienza, vi imploriamo da Dio lo spirito di prudenza e fortezza necessaria. Ed a tal fine vi impartiamo dall' intimo del cuore l' Apostolica Benedizione.

Dato a Roma presso S. Pietro, il 28 Luglio 1906, anno terzo del Nostro Pontificato.

PIVS PP. X.

---

(1) S. Greg. M. *Regul. Past.* Pars. II, c. VII.
(2) Ep. Encycl., 8 Dec. 1902.

Secreteria di Stato

I.

Nell' insegnamento del catechismo Pio X prescrisse la sostanza più che il modo.

E.me ac R.me Domine mi Observantissime,

Communes litteras Episcoporum Borussiae, quibus pro Magnoducatu Hassiae Episcopus Moguntinus accessit, Beatissimus Pater accepit, eaque qua par erat diligentia perlegit. Iamvero iucundum Sanctitati Suae est idemque multae erga vos causa gratulationis, quod per receptas istic consuetudines et per piam sacerdotum optimorumque laicorum sedulitatem abunde satisfiat postulatis quorum mentio ac iussio in encyclicis litteris *Acerbo nimis* habetur (1). Equidem si quid summopere Sanctitas Sua exoptabat ac praecipiebat, id erat procul dubio ut christiana catechesis omni ex parte et cum omnimoda fidelium utilitate traderetur. Quoniam vero haec tanta commoda iam sunt apud vos comparata ac provisa , hisce certe contentus Beatissimus Pater est, qui ea omnia unde melius et opportunius praeceptis eius obsecundetur, conscientiae et iudicio vestris committit.

Deum Eminentiam Tuam ac Eminentissimum Cardinalem Archiepiscopum Coloniensem ceterosque in Episcopatu Borussico et Hassiae collegas de eiusmodi Pontificis Summi mente certiores efficio, altissimae existimationis sensus tibi aperio ac manus tuas humillime deosculatus, permaneo

Eminentiae Tuae, humillimus et addictissimus vere famulus

R. Card. Merry del Val.

Romae, die 21 Augusti 1905.

II.

Il S. Padre loda ed approva un arcisodalizio di Parigi per l' opera del catechismo.

Ex audientia SS.mi, die 29 Novembris a. 1905.

Beatissimus Pater, libentissimo animo attendens florere in urbe Parisiensi egregiam Sodalitatem, cui nomen Opus a catechismis a S.

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 110.

M. Leone XIII, Decessore, probatam, et Archiconfraternitatis titulo ac privilegiis ornatam, talemque Sodalitatem cohaerere intelligens cum sensu ac spiritu legis quartae litterarum Encyclicarum *Acerbo nimis*, Archiconfraternitatem eadem laude et probatione Sua augere dignatus est, eamque in omnibus privilegiis ac iuribus ipsi antea collatis benigna voluntate confirmavit, ita quidem ut qui nomen eidem Sodalitio dederint, praescriptis laudatae Epistolae Encyclicae plenissime satisfacere censeantur.

Datum e Secretaria Status, die, mense et anno supradictis.

R. Card. MERRY DEL VAL

Vicariato di Roma

Si proibisce per la Diocesi di Roma il libro di A. Houtin col titolo Le question biblique au XX siècle.

Cum Nobis constet de consilio proxime evulgandi in hac Urbe Roma librum cui titulus *La question biblique au XX siècle* par *Albert Houtin*, Paris, Librairie E. Nourry, 14, *Rue N. - D. De Lorette, 1906*;

Audita sententia aliquorum doctorum virorum, praedictum librum, auctoritate Nostra ordinaria, proscribimus atque proscriptum declaramus.

Itaque nemini cuiuscumque gradus et conditionis Nostrae iurisdictioni subiecto librum proscriptum aut vendere aut legere vel retinere liceat sub culpa lethali.

Datum Romae, die 14 Maii 1906.

PETRUS Card. Vicarius
FRANCISCUS Can. FABERI, *Secretarius.*

VISITA APOSTOLICA

della Città di Roma e suo distretto ordinata dalla Santità di N. S. Pp. X (1).

QUESITI

che si propongono a tutti i Superiori ed Amministratori delle Chiese Secolari e Regolari, delle Confraternite e degli Istituti Religiosi, ai quali dovranno rispondere con tutta verità, e con la maggiore chiarezza e precisione.

---

(1) La Visita Apost. di Roma fu ordinata dal S. Padre con Bolla *Quum arcano Dei consilio* del dì 11 febbr. 1904 (v. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 118). Crediamo utile dare i quesiti proposti ai superiori e agli amministratori delle chiese, sui quali versa la S. Visita; giacchè la pratica della Curia Romana è norma canonica per ogni altra Curia.

Una copia di quesiti con le rispettive risposte ognuno la deporrà nel proprio archivio, l' altra copia la trasmetterà all' Ill.mo o R.mo Monsignor Segretario, presso gli Uffici della Congregazione della Sacra Visita Apostolica nel Palazzo della Cancelleria non più tardi del 31 Maggio p. v.

Paragrafo I.

Per qualunque Chiesa o Pubblico Oratorio.

1. Quale è il titolo della Chiesa? Dove è situata? A chi appartiene?

2. Quando e da chi fu eretta? Fu consacrata? Quando e da chi?

3. Se patronale, chi ne è il patrono? Chi ne è il Rettore? Quando e da chi fu nominato?

4. Attigui alla Chiesa vi sono locali? A chi appartengono? A quale uso servono, o da chi sono abitati? Sopra la Chiesa vi sono abitazioni? Chi ne usa? Sotto alla Chiesa vi sono locali? A quale uso servono?

5. La Chiesa ha servitù o soggezioni dagli inquilini vicini? Vi sono tribune o coretti che guardano in Chiesa? Sono muniti di grate? Vi si accede da abitazioni private? Nel caso affermativo, quando e da chi se ne ottenne l' autorizzazione? Questi coretti privati hanno anche le inferriate fisse?

6. La Chiesa è ben difesa dall' umidità? Ha bisogno di restauri, e di quali? Sono essi urgenti? A chi spetta il farli eseguire?

7. La Chiesa è ben custodita con porte sicure? Chi ne conserva le chiavi? Come si provvede alla custodia e sorveglianza notturna? Se vi sono fenestre poco alte dal suolo esterno, sono munite di inferriate opportune? Ordinariamente a che ora si apre la Chiesa? Sta aperta tutto il giorno? Quando si chiude?

8. Come si provvede alla pulizia della Chiesa? Ogni quanto tempo si toglie la polvere dalle vôlte o soffitti e dalle pareti, e si dà aria ai luoghi più riposti, e alle predelle degli altari? Chi sorveglia gl' incaricati della pulizia della Chiesa?

9. Quanti Altari ha la Chiesa? *Di ciascuno altare indicherà:*

a) Il Titolare in cui onore è eretto.

b) Se è consacrato, quando e da chi? Di qual materia è costruito e in qual forma.

c) Se è di giuspatronato; chi è il Patrono, e se questi provvede ai restauri necessari, agli arredi e alla loro manutenzione.

d) Se sia privilegiato in perpetuo o *ad tempus*, citando il relativo rescritto da esibirsi poi nell' atto della Visita.

e) Se l' altare ha l' immagine del Titolare in mosaico, o dipinta oppure scolpita e di qual materia. *Se l' altare fosse consacrato, l' immagine del Titolare non può cambiarsi con una di altro Santo senza apostolico indulto. Nel caso fosse stata cambiata, si dica quando, perchè, con quale autorizzazione.*

f) Se ha il così detto sottoquadro; che cosa rappresenta; quando, perchè, e con quale autorizzazione fu collocato.

g) Se l' altare ha corpi santi o reliquie insigni deposte sotto o sopra di esso.

h) Se ha paliotto mobile con cornice, quando la parte anteriore dell' altare non sia ben decorata.

i) Se la cappella dove trovasi l' altare ha altre immagini alle pareti. Quando, perchè, e con quale autorizzazione vi furono poste.

l) Se la cappella ha cancellata o balaustrata, di qual materia.

10. *Per l' Altare del SS.mo Sacramento, oltre alle domande dell' art. 9:*

Ha il Tabernacolo fisso? Di quale materia? Se di marmo, è rivestito internamente di legno, addobbato in seta bianca o in broccato? oppure è rivestito di metallo dorato? Lo sportello è ben sicuro? Combacia bene quasi ermeticamente? Vi ha la chiave d' argento, o almeno di metallo dorato? Chi la custodisce? Il Tabernacolo, è provveduto di conopeo secondo il rito? Sopra il Tabernacolo vi si pone mai qualche immagine o reliquia? Sopra l' altare del SS.mo vi è il baldacchino pensile, oppure sorretto da colonne? Vi è in prossimità dell' altare almeno una lampada sempre accesa giorno e notte? Vi è la balaustrata per la comunione? Si è introdotto, per questa, l' abuso di ammettere donne sui gradini dell' altare? Con quale frequenza si rinnovano le S. Specie?

11. *Per l' Altare Maggiore, se è diverso da quello del SS.mo, oltre alle domande all' art. 9:*

In qual modo è disposto? È distante dall' abside? È voltato all' orientale? Ha il baldacchino pensile o sostenuto da colonne?

12. Il presbiterio è diviso dal resto della Chiesa? Vi sono cancelli che si possono chiudere? Vi prendono mai posto i laici? Vi è il banco pei ministri? *(I seggioloni furono proibiti da Pio VII, S. R. C., 17 sett. 1822, N. 2621 ad 6.)*

13. Di che materia è il pavimento della Chiesa? È ben conservato? Vi sono sepolture ben chiuse?

14. Vi è il pulpito fisso? Vi è l' organo? Ha bisogno di riparazioni? Vi sono cantorie? Sono esse munite di grate?

15. Vi sono monumenti sepolcrali? Vi sono sepolture gentilizie? In caso affermativo, le sepolture sono sotto gli altari o lontane da essi meno di un metro?

16. Vi sono in Chiesa pitture, o sculture, o mosaici, o altri oggetti d' arte? Sono ben custoditi e difesi?

17. Vi è il ritratto del Sommo Pontefice regnante, e nei titoli Cardinalizii quello dell' E.mo Titolare? Dove e come sono collocati?

18. Vi sono confessionali? Quanti? Sono tutti in posizione ben esposta e patente? Sono ben tenuti e puliti? Ben chiusi? Hanno l' immagine del SS. Crocefisso? La tabella delle censure e dei casi riservati? Le grate metalliche? Sono queste nettate spesso? Per l' abito del Confessore è osservato il prescritto dal Rituale? Vi è il confessionale adatto in luogo separato pei sordi?

19. In chiesa vi sono cassette fisse per raccogliere elemosine? Sono chiuse con chiavi? Da chi sono queste custodite? Ogni quanto si estraggono le elemosine? Come e da chi è contato il denaro? A chi è consegnato? Se ne dà conto con le altre rendite fisse della Chiesa? Quale somma in media si raccoglie ogni anno?

20. Quante sono le pile dell' acqua benedetta? Sono collocate in luogo adatto vicino alle porte? Se ne cura con diligenza la pulizia? Con quanta frequenza si rinnova l' acqua?

21. Se la Chiesa è consacrata, vi sono alle pareti le croci prescritte? Vi è una lapide che indichi la eseguita consacrazione?

22. Vi sono panche in Chiesa? A chi appartengono? Sono in buono stato e pulite?

23. Vi è in Chiesa l' armadietto o custodia per gli Olii santi? È internamente guarnita di seta violacea? Vi è la borsa violacea per l' Olio degli infermi? I vasetti sono d' argento? Hanno la prescritta crocetta sul coperchio? Hanno ciascuno l' iscrizione propria? Se sono di altro metallo, hanno un bicchierino in cristallo? Gli Olii sono conservati col cotone per impedire il versamento?

24. La Chiesa possiede reliquie? Ove sono conservate? Vi è un armadio a ciò destinato? Dove? Internamente è guarnito di seta rossa? È ben chiuso a chiave? Chi la custodisce? Per le reliquie insigni di Santi che sono nel martirologio, si fa la festa con officio e messa? Ogni reliquiario è ben chiuso e munito di sigillo?

(Le reliquie saranno tutte mostrate al Visitatore, coi rispettivi documenti di autenticità, insieme alla nota distinta di esse, anche di quelle poste sotto gli altari, corredata di tutte le più ampie notizie su ciascuna, circa l' origine, il tempo in cui pervenne alla Chiesa, il nome del donatore. Per le reliquie dei Santi, prima si noteranno i corpi interi, poi le insigni, indi le notevoli, da ultimo le minute. Si noti che con decreto della S. C. dei Riti URBIS ET ORBIS *del 27 giugno 1899 N. 4041 si devono ritenere per Insigni Reliquie, non solo il cranio, il braccio intero, o la gamba o la parte dove il martire subì il martirio, ma anche la tibia e il femore, non che quelle parti, anche piccole, come il cuore, la mano, la lingua, che miracolosamente si conservassero intatte).*

25. La Chiesa ha la cripta? Ha questa il suo accesso comodo? È munita di porte o cancelli a chiave? Quanti altari ha? *(Per gli altari si risponderà come all' art. 9).* Viene forse usata per ripostiglio?

26. La facciata della Chiesa è decorosa e pulita? Ha bisogno di restauri? Ha la croce nel vertice? Vi sono altri stemmi oltre quello del Sommo Pontefice regnante e del Cardinale Titolare o Protettore? Di chi sono? Quando e con quale autorizzazione vi furono posti?

27. Vi ha il campanile? È ben custodito? Chi ne tiene le chiavi? Ha bisogno di restauri? Quante campane vi sono?

28. Vi è orologio pubblico, dove? A spese di chi è mantenuto e restaurato?

29. Vi ha una o più sacristie? Sono ben custodite e difese? Le porte sono sicure? Le finestre sono munite di inferriata?

30. Ha gli armadii occorrenti secondo il bisogno? Vi è il banco per appararsi i sacerdoti? Vi sono armadietti separati e comodi per riporvi esclusivamente i calici e gli altri vasi sacri? Quali cautele si usano nel provvedere il vino e le ostie per il S. Sacrificio?

31. Vi sono i genuflessorii con le rispettive tabelle per la preparazione e

pel ringraziamento della S. Messa in numero sufficiente? Vi è la tabella del *Silentium?* Vi è l'acquario col manutergio per i soli sacerdoti? Ve n'è uno a parte per i chierici? Ove si trova il *Sacrarium?* È desso tenuto con la debita nettezza?

32. Vi è in Sacrestia l'elenco dei legati?

Se ne descriva l'elenco esatto, e per ciascun legato si presenterà la risposta ai quesiti nel modulo speciale che sarà inviato. I superiori ed amministratori ritireranno dalla Segreteria della Visita il numero dei moduli occorrenti.

(Continua)

OPERA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE

Più volte abbiamo parlato di quest'Opera interessantissima, istituita in Roma. Scopo di essa è di preservare i cattolici dalle mene de' protestanti, i quali coi milioni dell'America e dell'Inghilterra procurano dilatare le loro tende in Italia, e soprattutto in questa sede del Cattolicismo (v. *Mon. Eccl.* Vol. XII, p. 202 e 303; Vol. XIII, p. 204). Or che la Santità di N. S. Papa Pio X, con Breve del 1 nov. 1905 *(Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 402) si degnò colmare la detta opera di grazie e di favori spirituali, dichiarando primaria questa di Roma, con facoltà di annettere le associazioni che vengano fondate altrove e comunicare ad esse le proprie facoltà, crediamo utile dare qui la breve notizia dell'Opera medesima, colla enumerazione di tutte le grazie e dei privilegii che si possono conseguire.

Breve Notizia Dell'Opera.

Da oltre un trentennio il proselitismo dell'eresia protestante in Roma si è manifestato in maniera notevole. I seguaci di essa han potuto aprire, nello stesso augusto centro del Cattolicismo, diversi templ e parecchie così dette Sale Cristiane, ove, mercè gratuita somministrazione di pane, medicinali ed altri soccorsi, il popolo indigente viene spinto all'apostasia. Ma particolarmente insidiata è la gioventù cattolica, cui sotto i più speciosi pretesti si propina il veleno dell'eresia in vari laboratorî, scuole, convitti ed altri istituti, ai quali affluiscono abbondanti sussidi da esteri paesi. Ad impedire sì gran male sorse in Roma l'Opera della Preservazione della Fede, cui Leone XIII di s. m. con *Motu Proprio* 25 Novembre 1902 diede lo *Statuto Fondamentale,* affidandone l'alta Direzione ad una *Commissione Cardinalizia* con Segretario e Consultori Prelati, e la parte esecutiva ad una *Giunta* amministratrice coadiuvata da due *Comitati:* l'u-

no di Signori, con Sezione Internazionale; l' altro di Signore. — Pio X poi, gloriosamente regnante, a porne in maggior rilievo l' importanza ripetutamente ha dichiarato di considerarla nelle presenti circostanze come l' *Opera delle Opere*, e con Breve del 1° Novembre 1905 ne ha confermate ed ampliate le indulgenze, ha ratificato il potere già concesso alla Commissione Cardinalizia di affiliare all' Opera istituti consimili, dovunque siano debitamente eretti.

Così costituita l' Opera, mercè la munificenza pontificia e l' obolo dei fedeli, ha potuto anch' essa, in opposizione alla propaganda protestante, aprire o sussidiare laboratorî, scuole, asili ed altri istituti, per venire in aiuto della gioventù caduta o pericolante nella fede, e sottrarla, con ogni ragione di mezzi efficaci, alle insidie o ai danni dell' eresia.

La conservazione della fede in Roma deve essere sommamente a cuore ad ogni vero cattolico. Perciò l' Opera, per continuare la sua nobilissima impresa, confida nelle ferventi preghiere e nei generosi aiuti dei cattolici, non solamente di Roma, ma d'ogni paese del mondo.

Ascrizione All' Opera.

Tutti i fedeli possono far parte dell' Opera, o come *Aggregati*, o come *Zelatori*, o come *Benefattori*.

Soci *Aggregati* sono coloro che concorrono annualmente alle spese dell' Opera con un' offerta in ragione almeno di *cinque centesimi* al mese. Quei che invece dell' offerta annua o mensile preferissero di dare in una sola volta *cinquanta* lire, si considerano *Aggregati* per tutta la loro vita.

Soci *Zelatori* sono coloro che procurano nuovi *Aggregati*, o promuovono attivamente l' incremento dell' Opera in qualsiasi altro modo, sotto la dipendenza della Direzione della medesima.

Soci *Benefattori* sono coloro che dànno all' Opera un' offerta non minore di *trecento* lire in una sola volta.

Indulgenze.

Indulgenze plenarie con le condizioni: confessione, comunione, preghiera secondo l' intenzione del Sommo Pontefice, visita ad una Chiesa o pubblico Oratorio, in cui si reciti pure un' *Ave Maria* e l' invocazione: *O Maria Immacolata, e voi Principi degli Apostoli, conservateci nella vera fede:*

I. Nel giorno dell' ascrizione, o in altro, a scelta di ciascuno, entro un mese dalla data dell' ascrizione.

II. L' 8 Dicembre, festa dell' Immacolata Concezione di Maria Ver-

gine, e nelle due feste dei Sette Dolori della stessa B. M. V., che si celebrano il Venerdì della Settimana di Passione in Settembre.

III. Il 29 Giugno, festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.

IV. Il 6 Gennaio, solennità della Epifania.

V. Il 19 Marzo, festa di S. Giuseppe.

VI. Il 26 Maggio, festa di S. Filippo Neri, Apostolo di Roma.

VII. Il 29 Settembre, festa di S. Michele Arcangelo.

VIII. Nel punto della morte, invocando almeno col cuore contrito il nome di Gesù.

Indulgenza di sette anni e sette quarantene:

Ogni volta che gli ascritti assisteranno alle riunioni generali, oppure alle particolari del Comitato, purchè ivi recitino l' *Ave Maria* coll' indicata invocazione.

Indulgenza di 300 giorni:

Ogni volta che gli ascritti reciteranno l' *Ave Maria* colla sopraddetta invocazione, o faranno altra opera di pietà o carità, diretta alla preservazione della Fede.

Tutte queste Indulgenze, meno quella nel punto della morte, sono applicabili alle anime del Purgatorio.

Altri Vantaggi Spirituali.

Per gli *ascritti vivi e defunti* si celebra una Messa ogni mese all' altare della Cattedra di S. Pietro nella Basilica Vaticana, e si fanno speciali preghiere dagl' Istituti dipendenti dall' Opera.

Privilegi per i Sacerdoti.

Tutti i sacerdoti ascritti all' Opera godono l' altare privilegiato personale tre volte la settimana, purchè già non lo abbiano per altro indulto.

Ai sacerdoti poi che sono soci *Zelatori*, purchè siano riconosciuti veramente benemeriti dell' Opera dai propri Ordinarii, e col consenso scritto dei medesimi sotto pena di nullità, sono accordati i privilegi seguenti:

I. Purchè siano autorizzati ad ascoltare le sacramentali confessioni, di benedire, col rito prescritto privatamente e fuori di Roma, Croci, Crocefissi (*ex metallo*), medaglie sacre, corone precatorie e piccole statue a metallo di Nostro Signore, della Vergine e dei Santi, coll' applicazione di tutte e singole le indulgenze apostoliche, non escluse quelle, per le corone, dette di S. Brigida.

II. Parimenti, purchè siano approvati per le sacramentali confessioni, di benedire e imporre ai fedeli, col rito prescritto, gli scapolari delle Confraternite della SS.ma Trinità, del Carmine, dei Sette Dolori, dell' Immacolata, e della Madonna della Salute, colla comunicazione dei relativi privilegi e indulgenze, purchè detti scapolari siano fatti sul modello approvato dalla Santa Sede, e in quei luoghi soltanto dove non esistano Case di Ordini religiosi, cui per indulto apostolico spetti di benedirli ed imporli.

III. D' impartire ai moribondi, colle consuete condizioni, la benedizione colla indulgenza plenaria *in articulo mortis*, secondo il rito e la formola di Benedetto XIV.

Commissione Pontificia per gli Studii Biblici

Circa l' autenticità Mosaica del Pentateuco.

Propositis sequentibus dubiis Consilium Pontificium pro studiis de re biblica provehendis respondendum censuit prout sequitur:

I. Utrum argumenta a criticis congesta ad impugnandam authentiam Mosaicam sacrorum Librorum, qui Pentateuchi nomine designantur, tanti sint ponderis, ut posthabitis quampluribus testimoniis utriusque Testamenti collective sumptis, perpetua consensione populi Judaici, Ecclesiae quoque constanti traditione nec non indiciis internis quae ex ipso textu eruuntur, ius tribuant affirmandi hos libros non Moysen habere anctorem, sed ex fontibus maxima ex parte aetate Mosaica posterioribus fuisse confectos?

Resp. Negative.

II. Utrum Mosaica authentia Pentateuchi talem necessario postulet redactionem totius operis, ut prorsus tenendum sit Moysen omnia et singula manu sua scripsisse vel amanuensibus dictasse; an etiam eorum hypothesis permitti possit qui extimant eum opus ipsum a se sub divinae inspirationis afflatu conceptum alteri vel pluribus scribendum commisisse, ita tamen ut sensa sua fideliter redderent, nihil contra suam voluntatem scriberent nihil omitterent; ac tandem opus hac ratione confectum, ab eodem Moyse principe inspiratoque auctore probatum, ipsiusmet nomine vulgeretur?

Resp. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

III. Utrum absque praeiudicio Mosaicae authentiae Pentateuchi concedi possit Moysen ad suum conficiendum opus fontes adhibuisse, scripta videlicet documenta vel orales traditiones, ex quibus, secundum peculiarem scopum sibi propositum et sub divinae inspirationis afflatu,

nonnulla hauserit eaque ad verbum vel quoad sententiam, contracta vel amplificata, ipsi operi inseruerit?

Resp. Affirmative.

IV. Utrum, salva substantialiter Mosaica authentia et integritate Pentateuchi, admitti possit tam longo saeculorum decursu nonnullas ei modificationes obvenisse, uti: additamenta post Moysi mortem vel ab auctore inspirato apposita, vel glossas et explicationes textui interiectas; vocabula quaedam et formas e sermone antiquato in sermonem recentiorem translatas; mendosas demum lectiones vitio amanuensium adscribendas, de quibus fas sit ad normas artis criticae disquirere et iudicare?

Resp. Affirmative, salvo Ecclesiae iudicio.

Fulcrandus Vigouroux, P. S. S.
P. Laurentius Janssens, O. S. B.
Consultores ab Actis.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

6.

Se nelle chiese possano collocarsi immagini non sacre.

Nella chiesa di B., di giuspatronato laicale, si vuol tenere sospeso dalle pareti il ritratto del patrono o fondatore, come ricordo alla posterità della sua benemerenza. Si chiede se ciò possa permettersi.

Le immagini da esporsi in chiesa alla pubblica venerazione devono essere sacre, quelle cioè che possono avere pubblico culto. Queste sono le immagini dei Santi che vanno onorati da per tutto. Le immagini de' Beati, non possono esporsi nelle chiese, e neanco nelle sagrestia o negli oratorii senza venia Apostolica, la quale, concessa per una chiesa, non può estendersi ad altre; e quando la si concede, la immagine non può apporsi sull' altare, ma solo nelle pareti. Così il decreto di Aless. VII, dato dalla S. C. de' Riti il 27 sett. 1659, n. 1130, nel quale si prescrive come segue:

" 1. Quod eorumdem Beatorum imagines etiam non principaliter et uti simplices appositae, simulacra, picturae, tabellae aut scripturæ eorum praeclara gesta repraesentantes aut referentes, in ecclesiis, sacrariis et oratoriis quibuscumque et praesertim in quibus missae

sacrificium, vel alia divina officia peraguntur, inconsulta Sede Apostolica, nullo modo exponantur.

" 2. Quod ubi indultum fuerit per Sedem Apostolicam imagines, simulacra, pictasque tabellas, in ecclesiis poni et coli posse in parietibus tantum, non autem super altari collocandi facultas censeatur.

" 3. Ubi in uno loco cultus fuerit concessus, non extendatur, inconsulto Pontifice, ad alium locum, quavis alia concurrente auctoritate. „

Se la legge era così rigorosa per la esposizione in chiesa delle immagini de' Beati, molto più rigorosa era per la esposizione delle immagini di altre persone. Perciò Urbano VIII nella Costit. *Sanctissimus* 13 mar. 1625, " declaravit, statuit et decrevit ne quorumvis hominum cum sanctitatis seu martyrii fama (quantacumque illa sit) defunctorum imagines, aliaque praedicta et quodcumque aliud venerationem et cultum praeseferens et indicans in oratoriis aut locis publicis seu privatis, vel ecclesiis tam saecularibus quam regularibus... apponantur antequam ab Apostolica Sede canonizentur aut Beati declarentur et si quae appositae sunt, amoveantur, prout eas statim amoveri mandavit. „

Fino nei vetri delle finestre non si tolleravano in chiesa immagini di personaggi cospicui per santità, ma non santi nè beati, benchè senza nessun segno di culto, come si ha dal decreto della S. C. dei Riti del 24 marzo 1860 *in Vicariatus Apost. Scotiae* (n. 5305 della Raccolta Gardelliniana), nel quale al dubbio: "An liceat ecclesiarum fenestras ornare praefatis imaginibus (vivorum cum fama sanctitatis vel martyrii mortuorum, sed nunquam inter Beatos aut Sanctos ab Apostolica Sede adscriptorum) in vitro depictis, quando imagines ipsae nullum prorsus praeseferunt ecclesiastici cultus indicium, dictaeque fenestrae nulli altari imminent? „ — fu risposto: *Negative.*

Se non che posteriormente si considerò che altro è la esposizione in chiesa delle immagini a fine di culto, altro il collocamento di esse per fine diverso, p. e. di ricordi storici, o di benemerenze verso la chiesa. Fin dai primitivi tempi troviamo quest' uso nelle catacombe, dove sono effigiate famiglie private nei luoghi stessi destinati al culto. Nei secoli posteriori non mancano pitture nelle chiese, rappresentanti scene pie di persone viventi, ovvero defunte, per ornamento di luoghi sacri e per edificazione dei fedeli. Fu poi costume generale delle chiese conservare in esse i ritratti del proprii pastori; e in Roma stessa nelle chiese titolari Cardinalizie, si suol tenere il ritratto del Sommo Pontefice e del Cardinale titolare, e nella Basilica di S. Paolo si trovano in tanti medaglioni a musaico i ritratti di tutti i Pontefici Romani (V. Collez. ult. de' Decreti della S. C. de' Riti Vol. IV, p. 401).

Mossa dalle dette considerazioni, la S. C. dei Riti credette di recedere dall' antico rigore; ed eliminato dalla nuova Collezione autentica il decreto del 24 marzo 1860 sopra riferito, pubblicò un nuovo decreto generale *pro moderando cultu servorum Dei, qui nondum ab Apostolica Sede relati sunt inter Beatos* il dì 14 agosto 1894, n. 3835, il quale è come segue:

" Inter Constitutiones Romanorum Pontificum ac Sacrae Rituum Congregationis Decreta, quae edita fuere pro moderando cultu Servorum Dei, qui cum fama Sanctitatis vel Martyrii decesserunt, sed inter Beatos aut Sanctos ab Apostolica Sede adhuc relati non sunt, nonnulla ad eorum imaginum sive in Templis, sive in publicis Oratoriis appositionem pertinent. Recenter etiam cum Vicarius Apostolicus Districtus occidentalis Scotiae retulisset, in vitris coloratis, quibus Templorum fenestrae decorantur, praefatas imagines interdum depingi; Sacra eadem Congregatio, per Decretum in una Vicariatus Apostolici Districtus occidentalis Scotiae diei 24 Martii 1860 editum, hunc morem minime approbandum censuit. Verumtamen cum non raro, nedum in eiusmodi vitris, sed etiam in Templorum parietibus facta ac gesta repraesententur, quorum Dei Famuli, vel praecipui actores, vel pars aliqua fuerunt; dubitatum est, num prohibitio illa etiam ad historicas huiusmodi repraesentationes sese porrigat.

" Re itaque maturo examini subiecta, auditisque votis virorum in Sacra Theologia et in ecclesiastica quoque Archaeologia praestantium, Sacra Rituum Congregatio, referente Eminentissimo et R.mo Domino Cardinali eidem Praefecto, in Ordinariis Comitiis, subsignata die ad Vaticanum habitis, respondendum censuit:

" Imagines virorum ac mulierum, qui cum fama sanctitatis decesserunt, sed nondum Beatificationis aut Canonizationis honores consecuti sunt, neque Altaribus utrumque imponi posse, neque extra Altaria depingi cum aureolis, radiis aliisve sanctitatis signis; posse tamen eorum imagines vel gesta ac facta in parietibus Ecclesiae, seu in vitris coloratis exhiberi, dummodo imagines illae neque aliquod cultus vel sanctitatis indicium praeseferant, neque quidquid profani aut ab Ecclesiae consuetudine alieni. „

Da quest' ultimo decreto generale si suol raccogliere che le immagini di persone morte in fama di santità, benchè non dichiarate o beate o sante, possono assai bene collocarsi o dipingersi nei vetri delle finestre e nelle pareti, purchè 1.° non si espongano sugli altari— 2.° non abbiano alcun segno di culto — 3.° non contengano alcuna cosa di profano — 4.° non siano aliene dall' uso della chiesa.

Questo decreto veramente riguarda le immagini di persone morte in fama di santità; però non proibisce le altre immagini non sacre,

le quali secondo l' uso antico sogliono mettersi o dipingersi nelle chiese per ricordare qualche pio ed edificante fatto storico, ovvero i pastori ed i fondatori della chiesa che di essa furono benemeriti. Purchè si osservino in ciò le cennate quattro condizioni, niente può esservi di riprovevole.

Dal fin qui detto pare che possa tollerarsi l' apposizione del ritratto del fondatore della chiesa di B. (purchè colle prefate condizioni), sì come attestato di gratitudine alla sua pia munificenza, e sì come sprone agli altri d' imitarne l' esempio.

QUESITI

con brevissime risposte

43. *Se nei privati oratorii possano venerarsi le immagini dei Beati.*

D. Tizio ha una speciale devozione verso il B. Vianney Curato d' Ars: vorrebbe tenere la immagine nel suo oratorio privato eretto per facoltà apostolica. Può?

R. Perchè le immagini dei Beati possano esporsi in chiesa alla pubblica venerazione, occorre l' indulto apostolico; e lo stesso indulto è necessario perchè possano esporsi in qualsivoglia oratorio o pubblico o privato, dove suol celebrarsi il santo sacrifizio. Così il decreto generale 27 sett. 1659, n. 1130: " Beatorum imagines, etiam non principaliter, et uti simplices appositae, simulacra, picturae... in ecclesiis, sacrariis et *oratoriis quibuscumque*, et praesertim in quibus missae sacrificium vel alia divina officia peraguntur, inconsulta Sede Apostolica, nullo pacto exponantur. „ Dicendosi *oratoriis quibuscumque* il decreto abbraccia pure gli oratorii privati, specie poi per l' aggiunta *missae sacrificium etc.*, il che non sarebbe stato necessario esprimere per gli oratorii pubblici. — Tizio perciò, nel caso, dovrà ottenere licenza dalla S. C. dei Riti.

44. *Se negli oratorii privati possano sempre celebrarsi più messe* praesente cadavere.

D. Il decreto generale della S. C. de' Riti 19 maggio 1896 autorizza a celebrare *missas privatas de requie* anche negli oratorii privati quando il cadavere è presente o anche sepolto *non ultra biduum*. Si chiede se nei detti privati oratorii in tale occasione possano sempre celebrarsi più messe private *(missas privatas)*, non ostante che ivi per concessione pontificia possa celebrarsi ogni mattina una sola messa.

R. Il cit. decreto generale non concede la facoltà di celebrare più messe dove non si abbia il diritto di celebrarle; ma concede che le messe le quali possono celebrarsi negli oratorii privati, quando il cadavere è presente o tumulato non oltre il secondo giorno, possano dirsi *de requie* per l' anima

del defunto, anche nei giorni di rito doppio di 2. classe, *exceptis duplicibus primae classis et festis de praecepto*. Insomma la concessione di questo decreto riguarda solo il rito della messa, non già il diritto di celebrarla. Dove perciò, com' è uso negli oratorii privati si ha l' indulto per una sola messa, una sola di defunto può celebrarsi *praesente cadavere*. Fa d' uopo di ulteriore concessione per celebrarne più nelle occasioni di lutto; e questa suole ottenersi dalla S. C. dei Riti.

45. *Circa la pubblicazione di taluni libri ascetici senza l' approvazione dell' Ordinario.*

D. Non ostante il divieto di non pubblicare libri ascetici senza il permesso dell' Autorità ecclesiastica, pur se ne vedono molti oggidì senza il detto permesso, o tutto al più col solo *nulla osta* del Censore ecclesiastico. Alcuni di questi libri sono antichi, come il noto ed eccellente *Diario spirituale*, ristampato nel 1902 da un accreditato libraio senz' alcuna approvazione. Altri poi sono nuovi; i quali benchè innocui, anzi buoni, pur non hanno in fronte approvazione alcuna. Si chiede, se questi libri possano leggersi e ritenersi ed anche darsi ad altri senza colpa.

R. La Costit. *Officiorum* di Leone XIII all' art. 20 prescrive: " Libros aut libellos precum, devotionis vel doctrinae institutionisque religiosae, moralis, asceticae, mysticae, aliosque huiusmodi, quamvis ad fovendam populi christiani pietatem conducere videantur, nemo praeter legitimam auctoritatis licentiam publicet; secus prohibiti habeantur. „ —Vi ha qui perciò un doppio divieto: uno che riguarda gli autori e gli editori; un altro che riguarda i fedeli. I primi non debbono stampare e pubblicare libri ascetici o di preghiere senza l' approvazione dell' autorità ecclesiastica. I secondi non debbono nè leggere nè ritenere siffatti libri quando questi non portino in fronte la permissione ottenuta. Di qui si ricava che peccano gli editori i quali pubblicano i detti libri ed opuscoli senza l' approvazione ecclesiastica, e peccano i fedeli altresì che li acquistano, li leggono e li ritengono o, ch'è peggio, li dànno ad altri.

È questa la legge generale. Or si domanda se dei libri di già approvati, si faccia qualche nuova edizione che non abbia in fronte l' approvazione ecclesiastica, possano questi libri leggersi o ritenersi dai fedeli. A noi sembra potersi rispondere affermativamente, purchè la nuova edizione non abbia notevoli giunte o correzioni; il che può conoscersi dallo stesso frontespizio. La ragione si è che la Chiesa in tanto proibisce i detti libri che non hanno approvazione, in quanto che possono contenere qualche cosa discordante dalle sane regole di morale, di ascetica o di mistica cristiana. Or se le antecedenti edizioni furono approvate, l' approvazione rispetto ai fedeli può estendersi anche alle edizioni nuove che si suppongono conformi alle antiche. Abbiamo detto *rispetto ai fedeli*, perchè gli editori, salvo la buona fede, non sono scusati dall' obbligo di chiedere l' approvazione.

E che dire degli opuscoli o libri nuovi di ascetica o di preghiere, ma buoni ed edificanti, che non hanno l' approvazione ecclesiastica? Questi libri, benchè buoni ed edificanti, debbono nondimeno considerarsi come proibiti. La legge è generale, e non ammette distinzione. Crederemmo nondimeno che,

trattandosi di libri o di opuscoli, dichiarati innocui e buoni da teologi competenti, non sia colpa grave leggerli e ritenerli.

E se hanno il solo *nihil obstat* del censore ecclesiastico? Crediamo che questo basti pei lettori, sì perchè il giudizio del censore ecclesiastico deputato dell' Ordinario ha quasi implicita la permissione di questo; e sì ancora perchè si è raggiunto il fine della legge che è quello di impedire che ai fedeli si diano a leggere libri cattivi.

46. *Circa le censure della Bolla* Coenae.

D. Con Bolla di Pio VII fu concesso al santuario di B. che i pellegrini, i quali ivi si recano a visitare la SS. Vergine, possano essere assolti da tutte le censure fulminate dalla Bolla *Coenae*. In quali casi possono ora assolvere i confessori di quel santuario dopo la Costit. *Apostolica Sedis?*

R. Nella Bolla *Coenae* trovansi riservati molti casi, la cui riserva non ha più vigore oggidì (1). Quelli della detta Bolla che oggi sono in vigore si contengono nella Costituzione *Apostolicae Sedis*, e sono i primi dodici designati con riserva speciale alla S. S., tranne il solo X che riguarda l' assoluzione del complice *in peccato turpi*. Negli altri undici casi, perciò, riservati specialmente al Papa, possono assolvere i confessori del santuario di B.

47. *Quale orazione debba dirsi nella messa pei genitori del committente.*

D. Tizio sacerdote deve celebrare una messa di requie pei genitori defunti del committente: quale orazione deve dire in primo luogo? — Il dubbio sorge, da che non trattasi di uno solo nè di una sola defunta, e neanco di più defunti uomini e donne, e nemmeno dei genitori del sacerdote, pei quali si trovano orazioni determinate.

R. Nelle messe quotidiane di defunto la prima orazione dev' esser quella che corrisponde all' applicazione che vuol farsi della messa: " In missis quotidianis quibuscumque, sive lectis, sive cum cantu, plures esse dicendas orationes, quarum prima sit pro defuncto vel defuncto vel defunctis certo de-

---

(1) Crediamo utile riferire in breve le persone censurate dalla Bolla *Coenae*, la cui censura oggidì non ha più luogo dopo la Costituzione *Apostolicae Sedis*. Sono come segue:

" Piratae ac eorum receptatores et fautores.

" Ii qui naufragantium bona surripiunt.

" Ii qui imponunt, augent et exigunt pedagia seu gabellas.

" Deferentes vel transmittentes ad infideles arma, ferrum etc., usui bellico accommodata.

" Ii qui impediunt advehentes victualia et alia necessaria ad Romanam Curiam.

" Ii qui accedentes ad Curiam Romanam, vel ab ea recedentes, vel in ea commorantes, interficiunt, mutilant, spoliant, capiunt vel detinent.

" Laedentes Romipetas aut peregrinos ad Romanam Urbem devotionis gratia proficiscentes vel in ab ea recedentes.

" Offendentes eos qui ad Romanam Curiam recurrunt causa negotiorum.

" Iudices saeculares qui se interponunt in causis capitalibus seu criminalibus contra ecclesiasticas personas.

signatis, pro quibus sacrificium offertur, ex iis quae inscribuntur in missali, secunda ad libitum, ultima pro omnibus defunctis. „ Così il decreto generale della S. C. de' Riti 30 giu. 1897, n. 3920. — Non trovandosi nel messale una orazione propria pei genitori non del sacerdote, ma di persone diverse, dovrà usarsi la orazione *pro pluribus defunctis*, senza variare le parole *famulorum famularumque tuarum*, intendendo che in primo luogo e pel frutto medio se ne avvantaggino le anime dei genitori dei committenti, e poi le altre per le quali il sacerdote vuol pregare.

48. *Qual luogo spetti in processione al canonico prelato domestico di S. S.*

D. Un canonico, prelato domestico di S. S., usando le insegne prelatizie, in una processione, in cui interviene tutto il clero, qual posto deve occupare? Può nella processione del *Corpus Domini* incedere dietro il Vescovo che porta il SS. Sacramento?

R. Un canonico, prelato domestico di S. S., quando incede colle insegne prelatizie, ha la precedenza sugli altri del clero, tranne però sui Vicarii generali o capitolari, sui canonici di cattedrale che vanno in corpo, e su gli Abbati (Const. *Apostolicae Sedis officium* Pio IX 27 aug. 1872 n. V; Motu proprii Pii X *Inter multiplices* 21 febr. 1905 n. 21). Incedendo però cogli abiti prelatizii, non può partecipare alle distribuzioni corali. — Nella processione del *Corpus Domini* deve incedere dietro il Vescovo che porta il Santissimo, secondo dispone il *Ceremoniale Episcopor.* L. II, c. 33, n. 9-11.

49. *Se, impedita la cattedrale, ci sia obbligo di officiale altrove.*

D. La cattedrale di A. è chiusa per causa di restauri. Il Vescovo ha disposto che il capitolo si raduni in altra chiesa per compiere i divini officii. Tizio intanto, canonico, pretende di non essere obbligato ad officiare in altra chiesa e però senza quivi recarsi chiede le distribuzioni. Gli si debbono?

R. L' obbligo dell' officio divino da recitarsi capitolarmente è personale ed è locale. Quando il luogo proprio (la chiesa cattedrale) è impedito, non cessa l' obbligo di recitarlo in comune, e giustamente vuolsi deputare a ciò un' altra chiesa. In questa dunque corre obbligo a tutti i capitolari di compiere l' officio proprio, sotto pena non solo di colpa grave, ma sì ancora di perdere le distribuzioni. Tizio perciò nel nostro caso malamente ragiona a suo favore: egli se vuol compiere il grave suo dovere e partecipare alle distribuzioni, deve recarsi ad officiare nell' altra chiesa, giustamente assegnata dal Vescovo in vece della cattedrale impedita.

50. *Circa la confessione per la comunione quotidiana.*

D. Dopo il decreto della S. C. del Conc. *Sacra Tridentina Synodus* del 20 dic. 1905 qual frequenza di confessione si richiede per la comunione quotidiana? Prima richiedevasi la confessione settimanale; ma ora, in forza del decreto della S. C. delle Indulg. 14 febbr. 1906, si è tolto quest' obbligo: che dunque rimane, circa tal materia, per regolamento dei confessori e dei penitenti?

R. La confessione settimanale che prima richiedevasi non era in ordine alla comunione quotidiana; ma solo in rispetto alle indulgenze che potevano lucrarsi colla frequente comunione. Ed era stabilito che, occorrendo nel

corso della settimana l' acquisto d' indulgenze per cui come opera ingiunta si richiedeva la confessione, bastava far questa una volta per settimana perchè tutte quelle indulgenze potessero conseguirsi. Di qui venne l' usanza della confessione settimanale per quei che frequentavano la comunione. Ora in grazia di coloro che si accostano ogni giorno (o quasi ogni giorno) all' altare, non è necessario confessarsi una volta per settimana affine di lucrare le indulgenze; ma l' opera ingiunta della confessione è tolta, bastando per le indulgenze la quotidiana comunione.

Ed ora che dovrà farsi circa la confessione di coloro che si comunicano ogni giorno? Con qual frequenza dovranno confessarsi? — Si confesseranno con quella frequenza che torna più vantaggiosa all' anima propria. Sarà bene che in ciò dipendano dal consiglio del loro confessore, il quale potrà regolarsi non solo in rispetto alle circostanze delle pie persone che vogliono frequentare la comunione, ma sì ancora in riguardo al numero di esse ed al tempo di cui può disporre per ascoltarle. Certo, si ricava assai più frutto dalla comunione frequente, anzichè dalla frequente confessione. La confessione è necessaria pei peccati mortali ed è utile pei veniali; ma per questi ultimi giova assai di più la comunione, la quale è l'efficacissimo *antidotum quo liberamur a culpis quotidianis et a peccatis mortalibus praeservamur.*

51. *Di una disposizione testamentaria informe.*

D. Tizia, vedova di Sempronio, aveva una figlia sua propria ed un figliastro nato dalla prima moglie del marito. Ella morì ab intestato; ma presso a morte chiamò a sè la figlia e le disse: Tu sarai l' erede legale dei miei beni; ma voglio che dopo la tua morte questi beni tornino alla mia famiglia, nel caso che tu non passi a marito; voglio però che non vadano a quella del mio figliastro. Si domanda: La figlia, rimasta nubile, volendo far testamento, è obbligata in coscienza di compiere la volontà della madre, ovvero è libera a disporre dei beni ereditarii a favore dei figli del fratello, figliastro di sua madre?

R. Nel foro civile la disposizione di Tizia è nulla per doppio capo: 1.° perchè orale e senza le solennità prescritte pei testamenti (C. C. it. art. 803); 2.° perchè impone alla figlia di lasciare ad altri i beni ereditati (C. C. it. art. 899). Per amendue questi capi la disposizione è nulla rispetto alla legge civile. Quanto al foro di coscienza, i TT. dicono che si può stare anche a tali sanzioni, fatte pel bene comune.

Ma se la figlia abbia promesso alla madre morente di compiere con esattezza la sua volontà? — In tal caso non pare che quella possa avvalersi delle sanzioni della legge civile; giacchè con promettere di fare secondo le richieste della madre, contrasse obbligo assai più forte della ingiunzione testamentaria. Si può stare in coscienza alle sanzioni della legge civile; ma queste, come limitative della libertà, debbono strettamente interpretarsi. E però quando non si tratta solo di disposizioni testamentarie, ma di un contratto onde la madre lascia la parte disponibile alla figlia con condizione che questa, laddove non si mariti, faccia ritornare i beni ereditati ai propri congiunti, e la figlia accetta con questa condizione, la eredità promettendo ed obbligandosi di adempiere la detta condizione, in tal caso crediamo che in coscienza debba compiere la promessa.

CRONACA GOVERNATIVA

Confraternite trasformabili — Le Confraternite sono comprese fra le istituzioni soggette alle legge 17 luglio 1890, e così fra quelle alle quali l' art. 54 di essa si riferisce.

Nell' addivenire alla trasformazione del fine delle Confraternite è opportuno e rispondente ai criteri del legislatore, desunti dal combinato disposto degli art. 55 e 91 ultimo comma, il destinare le rendite a pro' dei malati poveri e degli inabili.

La parziale trasformazione di una Confraternita non impedisce che si possa in avvenire procedere ad una ulteriore e più completa riforma allorchè, mutate le condizioni di fatto, anche la rimanente parte del patrimonio risulti superflua rispetto ai bisogni spirituali delle popolazioni (*Parere Cons. Sup. di beneficenza, 22 maggio 1905. — Confraternita del SS. Rosario, in San Marcello (Ancona)* (*Manual. degli Amm.* l. c. p. 380).

Le confraternite tutte soggette alla legge di beneficenza — Il regime e la tutela delle confraternite, sia pure di mero culto, sono attualmente sempre governate dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, anche per tutto ciò che concerne l' andamento amministrativo di esse. (*Cass. Firenze, 25 aprile 1905, est. Marconi. — Confrat. di S. Benedetto c. M. Int.*) (*Manual. degli Amm.* l. c. p. 380).

Obbligo del comune per la conservazione delle chiese coadiutoriali — Il Comune è obbligato a concorrere nella spesa necessaria per la conservazione di una chiesa inserviente al culto pubblico, come coadiutoria della parrocchia, se ed in quanto non vi sieno altri mezzi sufficienti per provvedere a tale spesa. (*Dec. 4.ª Sez. Cons. Stato, 21 luglio 1905, est. Serena. — Razzetto c. Ministero di Grazia e Giustizia e Comune di Canepa*) (*Manual. degli Amm.* l. c. p, 438).

Quali opere pie debbano concorrere per gl' inabili al lavoro — Concorrono al mantenimento degli inabili al lavoro le Opere pie elemosiniere e le altre Opere pie, in quanto le loro rendite non siano destinate a scopo di *speciale* beneficenza. La generalità del soccorso determina l' obbligo al contributo, la specialità lo esclude.

La *specialità* della beneficenza è determinata dalla esclusiva ed obbligatoria destinazione del patrimonio al raggiungimento di un fine speciale; per guisa che negare l' esenzione dall' obbligo del contributo della beneficenza *speciale* sarebbe atto violatore della vita giuridica dell' istituzione.

Non è a distinguere il caso, in cui la beneficenza è volta a singole e determinate persone, da quello in cui è volta a beneficio di una data classe o collettività di poveri specialmente designata. Epperò è beneficenza *speciale* quella per sussidii ai poveri vergognosi che rappresentano una speciale collettività di poveri.

La *specialità* dell' erogazione dell' elemosina non vien meno, anche quando possa farsi a qualsiasi povero a discrezione degli amministratori, perchè

ciò avviene in casi *speciali* lasciati all' apprezzamento della rappresentanza dell' ente.

Un' Opera pia, che abbia per scopo principale l' esercizio di ogni specie di carità e di beneficenza, può vedere interpretata questa generale dichiarazione statutaria nel senso che l' istituto, ove gli fossero concessi od elargiti i mezzi finanziarii per qualunque uso di carità, sarebbe in dovere di attuarla, senza che si sposti il suo carattere di beneficenza speciale per esercitare il soccorso dei poveri vergognosi. (*Appello Napoli, 26 aprile 1905, est. Faggella.. — Pio Monte della Misericordia c. Tesoro*) (*Manual. degli Amm.* l. c. p. 439).

Opera pia, che si estende a più comuni e che richiede condotta morale e religiosa, concentrabile — In conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, così in sede consultiva come in sede contenziosa, la circostanza che i sussidi debbano essere accordati non solo per la povertà ma anche in vista della condotta morale e religiosa dei beneficandi, non può impedire il concentramento, perchè l' esistenza di queste condizioni si può anche verificare dalla Congregazione col richiedere la produzione di appositi certificati da rilasciarsi dai parroci.

La legge 17 luglio 1890, n. 6972, ha preveduto il caso di un' opera pia che estende la sua azione oltre il territorio del Comune ed in questa ipotesi ha prescritto, non già che debba essere eccettuata dal concentramento, ma bensì invece che debba essere concentrata nella Congregazione di carità del Comune, ove ha la sua sede principale. Ne consegue quindi che la circostanza che un' Opera Pia esplica la beneficenza a favore di più Comuni, non può essere riguardata come una delle speciali condizioni contemplate dall' art. 60, e non è perciò invocabile per esimere dal concentramento, quando per l' attuazione di questo ricorrono gli altri requisiti.

È principio concordemente e pacificamente stabilito dalla giurisprudenza, così giudiziaria come amministrativa, che trattandosi di un' Opera Pia retta da uno statuto regolarmente approvato con R. Decreto, non può, in sede di concentramento, discutersi della personalità giuridica della pia istituzione stessa. (*Parere Cons. sup. di beneficenza, 23 giugno 1905. — Piacenza, Opera Pia Amizzoni*) (*Manual. degli Amm.* l. c. p. 439).

Concentramento della sola erogazione attribuita al parroco — Il concentramento della sola erogazione è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza, specialmente quando la gestione patrimoniale è già tenuta dalla Congregazione di carità, avendo la legge voluto indubbiamente il coordinamento delle elemosine e non costituendo la facoltà attribuita da pii fondatori ai parroci o ad altri di erogare la beneficenza, un diritto civile che debba essere rispettato. Infatti come il più contiene il meno, così la facoltà di trasferire mediante concentramento tutta l' amministrazione di un' opera pia da uno ad altro amministratore implica di necessità quella di trasferire una sola funzione amministrativa, come l' erogazione delle rendite, per riunirla con tutte le altre nelle mani della Congregazione, Ente designato dalla legge (*Parere Cons. sup. di beneficenza, 23 giugno 1905. — Milano; Legato Rosa-Zappellini Galimberti*) (*Manual. degli Amm.* l. c. p. 439).

Opera pia per determinati poveri, concentrabile—Debbono considerarsi come Opere Pie elemosiniere soggette a concentramento anche quelle che hanno per scopo la concessione di sussidii non a tutti i poveri, ma soltanto a quelli che si trovano in certe condizioni di malattia e di convalescenza e che possono presentare determinati attestati di moralità. (*Decis. 4.ª Sez. Cons. Stato, 12 maggio 1905, est. Pincherle. — Opera Pia Gramigna c. Congregazione di Carità di Piacenza*) (*Manual. degli Amm.* l. c. p. 439).

Alloggi militari nelle chiese quando permessi — Gli edifizi destinati al culto non possono essere adibiti dai Comuni ad uso di alloggio militare se non nel caso di mancanza di edifizi propri od altrimenti a loro disposizione, e dopo di avere inutilmente invitato i privati a provvedere essi l'alloggio mediante l'invio delle relative bollette (art. 32, 60, 61 e 64 RR. Patenti 9 agosto 1836).

In difetto quindi dei ruoli dei cittadini tenuti alla prestazione degli alloggi, deve ritenersi illegittima l'occupazione da parte di un Comune di una chiesa a scopo di alloggio militare. (*Appello Genova, 21 febbraio 1905 — Comune di San Remo c. Oratorio di San Gaetano*) (*Manual. degli Amm.* l. c. p. 473).

Le spese di culto non entrano nel supplemento di congrua (1).

Le congrue parrocchiali stabilite con la legge 30 giugno 1991 debbono essere al netto non solo dagli oneri reali, ma anche dalle spese di culto cui sia costretto provvedere direttamente il parroco con il patrimonio della parrocchia.

L'azione pel rimborso delle spese di culto a cui abbia provveduto il parroco, e che dovevano invece essergli detratte nell'assegnargli la congrua, non è soggetta a prescrizione quinquennale. (*Cass. Roma 15 gennaio 1906, est. Baudana. — Fondo Culto c. Petrillo*) (*Man. degli Amministr.* Anno 45. pag. 137).

Restauri delle chiese parrocchiali nelle provincie dello Stato Pontificio — È massima costante di giurisprudenza che nelle provincie ex pontificie le spese di restauro delle Chiese parrocchiali non debbono assumersi dal Comune che quando non vi siano altri mezzi per farvi fronte, ed in questo caso debbono provvedervi indubbiamente i parrocchiani.

Quando non sia sorta al riguardo alcuna contestazione fra il Comune ed i parrocchiani, spetta per l'art. 127 della legge comunale e prov., prima parte, al Comune il compito di regolare i diritti e gli obblighi dei parrocchiani, e cioè di compilare il riparto delle spese pel restauro della Chiesa. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 12 gennaio 1906. — Comune di Pesaro*) (*Man. degli Amm.* l. c. p. 137).

L'amministratore di confraternita dev'essere elettore — Le Confraternite sono per costante giurisprudenza equiparate alle istituzioni di pubblica beneficenza e soggette alla legge 17 luglio 1890.

È quindi regolare il decreto prefettizio di annullamento della nomina ad

---

(1) Richiamiamo l'attenzione dei parroci su questa interessante decisione.

amministratore di chi non è iscritto nelle liste elettorali, non bastando il possesso dei requisiti per esservi iscritto.

Non può per analogia applicarsi alle Confraternite il disposto dell' art. 22 lett. *a*) della legge com. e prov. (*l'arere Cons. Stato, Sez. unite, 30 novembre 1905. — Napoli; Arciconfr. di S. M. delle Grazie*) (*Man. degli Amm.* l. c. p. 140).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1906)

Ricevimenti al Vaticano—Domenica 17 u. s. nella Sala Contessa Matilde il S. Padre visitò una esposizione di arredi Sacri, raccolti da un comitato di Signore della Colonia tedesca di Roma, destinati per le Chiese povere della Calabria, devastate dal tremuoto. Presentarono le offerte circa 50 persone, con a capo il Rettore dell' Ospizio Teutonico in S.ª Maria in Campo Santo.

Cause di Beatificazioni e di canonizzazioni—Il 26 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la congregazione Rotale dei Sacri Riti, e sotto la presidenza degli E.mi Cardinali Ponenti Vannutelli, Ferrata, Gotti e Steinhuber ha giudicato: Intorno al culto non mai prestato al Ven. Antonio Pennacchi, Prete della Diocesi di Assisi, ed alla Ven. Maddalena di Austria, Arciduchessa, fondatrice del Regio Partenone di Hall: Intorno la validità dei processi apostolici ed ordinarii, costruiti per la causa di beatificazione della Ven. Elisabetta Sanna, vedova terziaria francescana, e per la causa di beatificazione della Ven. Maria Pelletier di S.ª Eufrasia, fondatrice delle Suore del Buon Pastore.

Nomina Pontificia — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Protettore dell' Istituto delle Suore di S.ª Maria Riparatrice ai Lucchesi l' E.mo Card. Gotti, Prefetto della S. Congregazione di Propaganda.

Per l' Agro romano — Il S. Padre, nel ricevere nell'Aula Concistoriale il Principe Barberini, presidente dell' opera di assistenza civile e morale per l' Agro romano, fondata dal Circolo di S. Pietro, ed il Consiglio di presidenza, ebbe parole di elogii per lo zelo del presidente, dei fondatori e di tutti i sacerdoti che si prestano al bene dei lavoratori colle opere di pietà e di religione.

Rinvenimento del corpo di una beata — Nel Comune di Titignano, 4 chilom. lontano da Pisa, per visioni in sogno di una ragazzina, figlia del proprietario di una casa Del Gratta, sotto il pavimento della cucina, fu rinvenuto il corpo intatto che fu constatato essere della B. Gherardesca dei Conti Della Gherardesca, vedova pisana, morta nel 1200. Sarà trasportata con solenni feste nella Cattedrale di Pisa.

Un articolo di legge non approvato—Nella Camera italiana, nella

legge per l' istruzione primaria, proposta da Sonnino, fu soppresso l'articolo 60, col quale le scuole doveano avocarsi allo Stato. Si è impedito così che i Comuni siano in ciò esautorati, e sia tolta la istruzione religiosa dalle scuole, reclamata dalla maggioranza delle popolazioni.

Sacrilego delitto — Un efferato assassinio fu perpetrato nel Gianicolo a Roma da un anarchico, il quale trafisse con più colpi di pugnale un caritatevole ed esemplare sacerdote ottantenne, mentre recavasi a celebrare la messa nella Villa Pamphyli. Al buon sacerdote furono fatti solenni funerali

Congresso Salesiano — A Milano, con l' intervento dell' E.mo Card. Arcivescovo, si è tenuto nell' Aula dell' Istituto Salesiano il V Congresso internazionale dei Cooperatori dell' opera benefica di D. Bosco.

Incoronazione reale — Nel 23 u. s. nella Cattedrale di Trondiem sono stati solennemente incoronati il Re e la Regina di Norvegia. Il Vescovo del luogo ha eseguite le rituali unzioni, ha imposto il manto reale, e col ministro ha dato lo scettro, il globo e la clava.

Magnifica lezione di tolleranza religiosa — La Camera dei deputati degli Stati Uniti ha approvata la legge sulla emigrazione con alcuni emendamenti, tra i quali vi è quello che autorizza l'immigrazione di coloro che dichiarano di recarsi in America per isfuggire la persecuzione religiosa. Mentre la Francia cattolica perseguita e discaccia i religiosi, appropriandosi le loro sostanze ingiustamente, l' America protestante accoglie e protegge le vittime di una ingiusta persecuzione settaria!

Erezione di una nuova Chiesa—Mons. Tieney, Vescovo di Hartford nel Connecticut, ha posto solennemente la prima pietra di una nuova chiesa da dedicarsi a S. Anna, che sorgerà a Waterbury a spese dei cattolici francesi, che dimorano in quella città.

Il Generale dei minori nella Spagna — Il Ministro generale dei Minori P. Dionisio Schuler, nel visitare i conventi dell'Ordine nella Spagna, ha proceduto alla elezione del Vicario generale per quella regione: ha visitato la Corte a Madrid, ricevuto della Regina madre e dai Sovrani colla più grande cordialità.

Necrologio — Sono morti: Mons. Giuseppe Macchi, Nunzio Apostolico del Portogallo; Mons. Giuseppe Candido, Vesc. tit. di Cidonia, già Vescovo d' Ischia, dotto, caritatevole e zelante, valentissimo nelle matematiche e nelle scienze naturali, inventore di varie macchine di fisica sperimentale; Mons. Nicola Zoccoli, Vesc. tit. di Sebaste ed ausiliare dell' E.mo Svampa, e Suor Caterina Pavoni, superiora generale dell'Istituto delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue.

Sono morti pure: il Principe Francesco Pignatelli Strongoli; il Duca di Almadover del Rio, Ministro degli esteri Spagnuolo; il prof. Manuele Garcia, inventore del laringoscopio; Giuseppe Galluzzi, prof. di dritto canonico nella Università di Roma; il comm. Marciano, ex frate, nemico acerrimo della religione, convertito in morte ed assistito dal Card. Arciv. di Napoli, da lui chiamato; il generale Dessirier, governatore generale di Parigi, e Giovanni Lorient letterato francese.

CRONACHETTA POLITICA

— Continuano in alcune città della Russia tumulti, conflitti, uccisioni di agenti di polizia ed anche ammutinamenti di soldati. A Bilostock, mentre la processione dei cattolici attraversava la città, alcuni ebrei lanciarono due bombe contro la folla, la quale, esasperata, s' avventò contro gl' israeliti, facendone strage. Intervenne la truppa, ma perirono più di 600 persone, e seimila ebrei fuggirono nei boschi. Nella Duma i deputati con discorsi ostili e violenti attaccavano il ministero. Lo Czar ha pubblicato un decreto che scioglie la Duma: i deputati però non vogliono sottomettersi.

— Il discorso programma del maresciallo barone Beck ha fatta buona impressione nella Camera austriaca a Vienna. Ivi avvenne una dimostrazione anti-ungherese e furono lanciati sassi nel Palazzo del Ministero. L' Imperatore manifestò al Presidente del consiglio Vekerle la sua indignazione per tal fatto riprovevolissimo.

— Essendosi opposto il Re di Spagna allo scioglimento della *Cortes*, il ministero Moret si è dimesso. Il nuovo ministero è così composto: alla Presidenza ed alla Guerra Lopez Dominguez: agli esteri Gullon: agl' interni Bernabè Davila: alle finanze Navarro Revertez: ai lavori pubblici Garcia Priedo: alla marina Alvarado: all' istruzione Amalio Gimeno: alla giustizia Romanones.

— La Camera italiana ha approvato la legge della conversione della rendita 5 % lordo e 4 % netto, ed il riscatto delle ferrovie meridionali col pagamento alla società di 30 milioni per 60 anni sul bilancio della Stato.

— A Trapani, essendosi saputo il rigetto del ricorso fatto dall' ex ministro Nasi, si organizzò dalla plebaglia e dagli anarchici una tumultuosa dimostrazione, che si mutò in ribellione: furono lacerati i ritratti del Re, gli stemmi reali, si commisero atti vandalici: ma essendosi astenuta dai disordini la classe agiata ed aristocratica coll' intervento della truppa, ritornò la calma e la tranquillità.

— Due Vicerè cinesi con seguito di ufficiali e scienziati han visitato diversi stati di Europa per osservare gli ordinamenti civili e militari, allo scopo di riformare i sistemi vigenti in quel vasto impero.

— Per il giubileo di Re Carlo di Rumania si è aperta a Bucarest una esposizione internazionale, inaugurata dal Sovrano, e si sono fatte grandi feste popolari.

— A Ginevra si è tenuta una Conferenza internazionale, ed in particolaro si è trattato sui provvedimenti per la protezione degli ammalati e dei feriti in tempo di guerra.

— È stato eletto Presidente della Repubblica del Cile Pietro Montt, uomo savio, onesto, giusto ed energico.

— L' Imperatore di Austria è stato in Boemia, e da per tutto è stato ricevuto con grandi feste, e con entusiastiche ovazioni. A Vienna ha ricevuto la visita dell' Imperatore Guglielmo, vivamente applaudito da tutti.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Se il Vicario curato di un Capitolo collegiato, con cura abituale ed attuale, abbia il diritto di portare la stola nelle associazioni funebri, in cui interviene il Capitolo.

Melevitana Juris deferendi stolam — 30 Giu. 1906 — *Per summ. precum* — Nella città Cospicua in Malta vi ha un capitolo collegiato, nel quale, in forza di una bolla di Pio IX del 1850, ha questo di proprio: " ut cura actualis, unita cum habituali, exerceri debeat perpetuo et inamovibiliter a vicario curato per Capitulum universum, comprehenso archipresbytero eligendo. „

Poichè il Capitolo, ciò non ostante, voleva compiere di per sè talune funzioni parrocchiali, il vicario curato domandò a questa sacra Congregazione: " An iuxta Constitutiones Apostolicas universa actualis cura animarum competat vicario curato in casu. „ E n' ebbe in risposta il dì 20 dicembre 1902: " Affirmative quoad exercitium curae animarum „ (*V. Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 481).

Non cessate con ciò le contese fra il Capitolo ed il vicario, specie sul diritto di portare la stola nelle funebri associazioni quando interviene il Capitolo, il vicario si rivolse alla Curia di Malta chiedendo che gli fosse riconosciuto il diritto della stola e della precedenza in dette associazioni. La Curia il dì 3 febbr. 1905 sentenziò, il diritto della stola spettare al più degno del Capitolo. Il vicario curato Azzopardo, gravossi di tale decisione, appellando alla S. Sede.

La causa fu trattata in S. C. ne' comizii generali del dì 30 giugno 1906, e fu risolta:

Decretum Episcopi esse confirmandum, salvo vicario curato iure deferendi stolam si incedat loco proprio sui officii.

E giustamente; imperocchè:

a) Quando interviene il Capitolo Cattedrale nelle funebri associa-

zioni il parroco può portare la stola; ma in tal caso non deve avere luogo fra i canonici, e molto meno la precedenze su di essi; ma deve incedere prima del Capitolo. Così la S. C. de' Riti il 24 nov. 1691 *in Aliphana*: " An canonicus cui commissa fuerit cura animarum, debeat, uti parochus, stola amictus praecedere canonicos, aut stare et sedere in loco suae receptionis sine stola, illamque potius deferri a prima dignitate aut canonico? — Resp.: Canonicus cui collata est cura, si velit incedere in funeribus cum stola et gerere personam parochi, locum non habet inter canonicos; sed incedere debet uti parochus ante Capitulum Cathedralis Ecclesiae post ceteros presbyteros. Si autem velit interesse uti canonicus, stare debet loco suae receptionis, sed sine stola, deferenda hoc casu per digniorem de Capitulo. „

b) Lo stesso si ha dal decreto generale *super exequiis* del 23 apr. 1895, n. 3854: " II. Jus et onus inesse semper, etiam praesente Capitulo Cathedralis Ecclesiae, extra hanc tamen, parocho induendi stolam et officia omnia persolvendi super cadavere defuncti ad suam pertinentis ecclesiam, usque dum e loco obitus ingressus fuerit ecclesiam tumulantem. „ Il parroco adunque, fuori la chiesa cattedrale, anche intervenendo il Capitolo cattedrale, ha diritto di portar la stola e compiere tutti i sacri riti sul cadavere fino a che duri la processione esequiale.

c) Quando però interviene in detta processione il capitolo cattedrale, il parroco colla stola deve andare innanzi al Capitolo e allora la prima dignità del Capitolo colla stola indosserà pure il piviale: lo stesso dicasi quando interviene il Capitolo Collegiato, purchè così porti la consuetudine. Ciò si ricava pure dal cit. decreto generale: " III. Eumdem parochum primas habere super omnem clerum; excepto (si interfuerit) Capitulo Cathedralis Ecclesiae, quod in associatione incedet post ipsum parochum: excepto etiam Capitulo Ecclesiae Collegiatae, si ita consuetudo ferat. Hoc tamen in casu dignior Capituli Cathedralis incedat cum stola et etiam cum pluviali, quod tamen non ferat parochus: et id ipsum servabitur, si Capitulum Ecclesiae Collegiatae post parochum incedat. „

d) Donde si raccoglie che, intervenendo alla processione esequiale il Capitolo Cattedrale, o ancora, quando vi sia consuetudine, il Collegiato, al parroco non è consentito di portare il solo piviale, ma, in forza dell' art. III, può ben portare la stola, giacchè il decreto dice *quod tamen non ferat parochus*, cioè *pluviale;* se infatti fosse vietato al parroco ancor l' uso della stola, sarebbesi dovuto dire *quae tamen* etc., salvo però particolari e contrarie, ma legittime consuetudini.

II.

Circa la resignazione e la provvista di un beneficio, elevato a canonicato.

Hieracen. Nominationis ad canonicatum – 30 Giu. 1906 — *Per summaria precum* — La Chiesa Cattedrale di Gerace aveva 24 canonici, che dopo le infauste leggi eversive furono ridotti a 12. Dopo di questi fin dal 1593 evea posto in coro il sacrista maggiore, che possedeva un altro beneficio ed avea la precedenza sul resto del clero.

Nel 1856 fu nominato a tal beneficio il sac. Simeone Ricupero, il quale nel 1904 vi rinunziò nelle mani del Vescovo. Questi, volendo elevare a canonicato il detto beneficio, chiese il suffragio del Capitolo, il quale, radunato in forma consueta, coll' intervento di tutti i canonici (meno due che non conoscevano l' oggetto dell' adunanza) consentì al progetto del Vescovo. Il beneficio di sacrista fu perciò elevato a canonicato, e fu nominato ad esso il suddiacono Pasquale Caserta, nipote del rinunziante e canonico sopranumerario.

I due canonici però non presenti al capitolo ricorsero alla S. Sede contro l' operato dal Vescovo eccependo, soprattutto, la irregolare convocazione del capitolo ; il mancato suffragio di due in cosa che toccava tutti (la cessione al nuovo canonico del terzo conciliare) ; la nullità della nomina del nuovo canonico, nipote del rinunziante.

La S. C. trattò la causa il dì 30 giugno 1906 e decise :

Praevia sanatione ad cautelam ob non servatam regulam decreti Ad dirimendas, *collationem factam favore sacerdotis Caserta sustineri.*

Si raccolga :

a) Quando trattasi di cosa straordinaria, la convocazione del capitolo deve farsi con avviso a ciascuno, ed anche agli assenti se comodamente può loro mandarsi (Bohemer *in Decret.* lib. 3, tit. 2, § 9).

b) La regola *quod omnes tangit ab omnibus approbari debet* ha luogo quando trattasi dell' interesse privato di ciascuno, non dell' interesse comune del capitolo : per questo è sufficiente la maggioranza.

c) La Chiesa fu sempre rigorosa nel proibire che i beneficii ecclesiastici sembrino ereditarii (*Decretal.* L. I, tit. XVII, c. 7 ; *Trident.* Sess. XXV, de ref.) ; e però S. Pio V nella Costit. *Quanta Ecclesia* vietò rigorosamente " ne ipsi Episcopi aut alii collatores de beneficiis resignandis aut suis aut admittentium consanguineis affinibus et familiaribus etiam per fallacem circuitum providere ; quod si secus... fuerit a quocumque temere attentatum, id totum ex nunc vires et effectum non habere. „

d) Nel caso però non trattavasi di creare un nuovo canonicato, ma

di elevare ad uno dei canonicati civilmente soppressi o statutarii il sacrista, per cui non si richiedevano le straordinarie forme volute dai sacri canoni pei canonicati novelli; nè il consenso del capitolo per l' estensione al nuovo canonico del terzo conciliare. Solo era necessario il permesso della S. C., in forza del decreto *Ad dirimendas* per la provvista del canonicato statutario. Di qui, nella decisione, la sanatoria *ad cautelam*, non essendo ciò prescritto certamente per la validità.

e) Quanto alle qualità di nepote del novello investito, non si dice che la resignazione fu fatta per esserne lui provvisto. La nomina fu fatta liberamente dal Vescovo, il quale non intese certo *temere attentari* contro il decr. di S. Pio V, ma solo perchè nei piccoli luoghi mancano spesso i soggetti cui conferire i beneficii, ed è necessità talvolta investirne persone congiunte a coloro che li tennero prima.

III.

Il patrono che rivendica i fondi di un beneficio di giuspatronato dal governo, ha l' obbligo di redintegrare il beneficio.

Mediolanen. Redintegrationis beneficii — 30 Giu. 1906 — Nella chiesa prepositurale e collegiata di Brivie (Arcid. di Milano) nel 1720 il sac. Giuseppe Caprotti fondò un beneficio canonicale, riservando ai discendenti di un suo fratello il patronato passivo; l' attivo poi aggiudicandolo all' Arcivescovo.

L' ultimo patrono passivo, che conseguì il detto beneficio nel 1855, fu il missionario Pietro Caprotti, elevato poscia alla dignità episcopale. — Venute intanto le infauste leggi eversive, la famiglia Caprotti, col permesso della Curia, rivendicò il fondo dotalizio del benefizio, sborsando la somma di L. 6755,29, mentre i detti beni furono valutati per L. 9600.

Morto l' investito, i suoi fratelli alienarono il detto fondo, franco e libero d' ogni peso, per L. 8000. Conosciuto ciò il preposito della Collegiata di Brivio, Luigi Bonacina, reclamò la restaurazione del beneficio in quella chiesa. E non essendo stato soddisfatto, si rivolse alla Curia di Milano chiedendo non solo la sorte principale, depurata dalle somme pagate al fisco italiano, ma ancora i frutti e le spese giudiziali.

La Curia predetta, udite le parti, il dì 18 aprile 1904, emanò la

seguente sentenza: "Etsi desint documenta scripto exarata de compositione in causa, tamen cum ex personarum, nempe ex parte patronorum, nempe Excell.mi ac R.mi DD. Petri Caprotti Episcopi, R.mi Sac. Joannis Caprotti Praepositi Generalis Congr. Oblatorum SS. Ambrosii et Caroli, et adm. R.ndi Sac. Josephi Caprotti e congregatione Oblatorum missionariorum in Collegio Rhaudensi, et temporum adiunctis, exurgat moralis certitudo de compositione peracta, aut de aequivalenti, non tenentur haeredes et successores Mariae Caprotti ad solutionem libellarum 18789,50.

" Quum vero summopere urgeat nunc temporis pro frequentia populi, aedificatio et ampliatio sacrarum aedium, ut in casu Ecclesiae antiquae et insignis Praeposituraе Bripii, et insuper rationabiliter supponi potest, quod si adhuc in vivis agerent venerandus Episcopus Caprotti et venerandi eius fratres, sanctae memoriae, ad opus concurrere voluissent de amplianda ecclesia, idcirco aequum censemus ut haeredes praedicti aliquam pro Ordinarii arbitrio libellarum vim favore dictae ecclesiae Bripii persolvant.

" Expensis pro dimidia parte distributis inter actorem et haeredes et successores Mariae Caprotti. "

Questa sentenza non arrise al proposito Bonacina, il quale ne mosse appello alla S. Sede.

La S. C. nei generali comizii del dì 30 giugno 1906 tolse a dirimere questo dubbio:

An Curiae Mediolanensis sententia diei 18 aprilis 1904 sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E risolse:

Infirmandam esse sententiam.

Eccone la ragione:

a) Quando si svincola una cappellania o si rivendica dal governo un beneficio, i fondi svincolati civilmente sono di proprietà del patrono svincolante: ecclesiasticamente però ed in coscienza i detti fondi, tolto quello che si è speso per lo svincolo o per la rivendicazione, debbono servire a perpetuare la cappellania od il beneficio (v. nostre Consultaz. Vol. II, cons. LXXIV).

b) Si ammette in ciò la composizione fra i patroni svincolanti ed il Vescovo, per cui restano ai patroni i fondi svincolati, versando essi una somma al Vescovo per la ricostituzione della cappellania o del beneficio, e rinunziando per sempre al diritto di patronato attivo.

c) Come possa e debba farsi cotal composizione, ampiamente lo abbiamo noi mostrato nelle nostre *Consultazioni* specie nel Vol. I, cons. II.

IV.

Circa il trasferimento della sede parrocchiale da un luogo ad un altro.

Feretrana Translationis sedis paroecialis — 30 Giu. 1906 — Questa causa fu trattata già il 26 agosto 1905 (*Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 398) coi dubbii: " I. An et quomodo sit locus translationi sedis paroecialis ecclesiae S. Apollinaris, vel potius conservanda sit sedes paroecialis in casu.—*Et quatenus negative ad primam partem et affirmative ad secundam*; II. An et quomodo parochus S. Apollinaris cogendus sit ad statuendum suis expensis vicarium coadiutorem in pago Mercantino Conca in caso. „ — E fu risolta: " Ad I. Providebitur in secundo — Ad II. Affirmative iuxta cap. IV, sess. XXI Concilii Tridentini. „

Gli abitanti però di Conca Mercantino non furono soddisfatti di questa sentenza e chiesero il benefizio di una nuova udienza. Esposero il numero delle anime notevolmente cresciuto in quel rione, al quale confluiscono come luogo centrale gente da più paesi, che ivi pei loro bisogni si stabiliscono, sì da poter formare di qui a non molto una grossa borgata. D' altra parte la chiesa parrocchiale di S. Apollinare, sita sul vertice di un monte, oltrechè lontana, ha vie molto erte, non così facili a percorrere. Ed, oltre a ciò, vicinissime a S. Apollinare trovansi altre parrocchie, colle quali potrebbe quella riunirsi, od anche potrebbe segregarsi del tutto. Stantechè il Vescovo appoggiava la dimanda de' Mercantinesi, al dubbio:

An sit standum vel recedendum a decisis in casu.

La S. C. il dì 30 giugno 1906 rispose:

Recedendum a decisis; et residentiam parochi transferendam esse in loco Mercantino Conca, salva potestate Episcopi providendi curae animarum in planitie superiori existentium, sive per vicarium cum plenitudine paroecialis iurisdictionis, sive per unionem ad proximas paroecias, sive alio canonico modo sibi magis beneviso.

V.

Circa una consuetudine che attribuisce al Capitolo Cattedrale, e non ai parroci, la benedizione del cadavero e la messa esequiale.

Pontiscurvi Juris funerandi — 30 Giu. 1906 — Nella città di Pontecarvo trovansi cinque parroci. Tutti e cinque rivolsero al Vescovo la seguente istanza:

" Talvolta il Ven. Capitolo di questa Cattedrale è invitato dalle famiglie all' associazione di qualche cadavere, che è fuori della loro giurisdizione. Ed avviene che nel rilevare il cadavere dalla propria abitazione, è la prima dignità del Capitolo (l' Arciprete) che lo asperge, ed intuona colà, come qui si usa, l' antifona *Si iniquitates* ed il Salmo *De profundis*, non che l' antifona *Exultabunt* ed il salmo *Miserere* nell' atto che muovesi il funebre corteo. Ciò non basta. Giunti che si è alla Chiesa parrocchiale ufficiante, i Canonici fanno da padroni assoluti. Essi si arrogano il diritto di tenere la stola ed intuonare l' uffizio ; essi celebrano la messa del funerale, ed essi infine danno l' assoluzione intorno al feretro.

" Questo sconcio dura da parecchio tempo, forse non va più in là dell' epoca in cui D. Angelo Meloccaro era ad un tempo Vicario Generale ed Arciprete della Cattedrale. E si deve dire che i parroci d' allora un po' per eccesso di rispetto, ed un po' anche per un certo timore, tollerarono tale ingiustizia, però sempre mal volentieri e mussitando sempre. È certo poi che gli attuali parroci, ed i loro antecessori, hanno continuamente levate lagnanze e proteste, in pubblico e in privato. Ma il capitolo si è tutt' ora imposto, forte, secondo lui, della semplice consuetudine.

" Ciò posto, i sottoscritti, essendo lesi nei loro diritti, fanno ricorso alla giustizia di V. E. Reverendissima. „

Avendo tuttociò il Vescovo notificato al Capitolo, questo chiese che si udissero alcuni testi fra i più vecchi, i quali attestassero la immemorabile consuetudine che attribuiva al Capitolo i prefati diritti nelle esequie della città. Il Vescovo costituì il Pro-Vicario generale di Aquino a giudice delegato per trattare questa causa. Furono perciò esaminati cinque testi da parte dei parroci ; poi altri non pochi prodotti da amendue le parti. E dopo molti incidenti, compiuto il processo, il Vescovo pensò di mandar tutto a questa S. C. pregando che, *ob regiminis prudentia*, la causa fosse qui trattata in prima istanza.

La S. C., annuendo alla preghiera del Vescovo, tolse a dirimere il dubbio :

An inducta praxis funerandi sustineatur, vel potius servandum in omnibus ius commune in casu?

E dopo maturo esame, con allegazioni d' ambo le parti, il dì 30 giugno 1906 risolse :

Servandum esse ius commune.

E giustamente ; imperocchè :

a) Il parroco *habet intentionem fundatam in iure* di compiere le esequie dei proprii filiani, quand' anche si trovi presente il Capitolo Cattedrale. Si ascolti il Ferraris v. *Parochus* a. 3, n. 54 : " Parochus fa-

cere debet officium supra corpus defuncti, etiamsi adsint canonici cathedralis, in sua parochiali ecclesia „ (v. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 41).

b) Così pure la S. C. de' Riti in *Calaritana*, 12 sept. 1857, ad 1, n. 5254: " Utrum Capitulum Ecclesiae Metropolitanae habens in funerum associatione praecedentiam super parochum defuncti, possit etiam in associatione cadaveris suae iurisdictioni minime subiecti, 1.° erigere suam crucem, exclusa illa parochi; 2.° eaque elevata ingredi in ecclesiam parochialem defuncti; 3.° ac in illa solemne sacrum et reliqua omnia super cadavere persolvere invito parocho? — Resp.: Quoad primam et secundam partem, affirmative; quoad reliqua, negative. „

c) Le consuetudini contro i diritti parrocchiali più volte sono state dichiarate dalla S. C. del Conc. di nessun valore; come *in Melevitana funeris et emolumentorum*, 28 iul. 1878; *in Andrien., iurium et privilegiorum* 2 iun. 1883; *in Melevitana, finium et iurium parochialium*, 23 iul 1892; *in Melevitana, iuris associandi et elevandi cadavera*, 30 apr. 1904.

d) Nondimeno, trattandosi di consuetudine centenaria, questa, al dir dei canonisti, forma il miglior titolo del mondo. Così Pitonio, (*Discept. eccl.* T. I, disc. 6, n. 23): " Fungitur (consuetudo centenaria) vice principis valentis tollere et dare, praesumendo meliorem titulum de mundo; praesumit per consequens novum privilegium seu novam bullam... omnemque alium titulum magis proficuum et necessarium. „ Così anche la S. Rota *in Romana, oblationum*, 15 ian. 1726: " Etiam in actibus Ecclesiae praeiudicium divinique cultus detrimentum inferentibus (consuetudinem) plenam amplissimamque inducere cuiuscumque melioris tituli ac proinde etiam beneplaciti apostolici praesumptionem. „

e) Perciò la S. C. de' VV. e RR. *in Thelesina, iurium parochialium*, 22 aug. 1902, ratificò una consuetudine centenaria contro i parrochi circa il diritto di funerare (*Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 289), ed anche la S. C. del Conc. fece lo stesso *in S. Severi, iuris funerandi*, 27 mai. 1893.

f) Nel caso però non fu ben provata la consuetudine centenaria, continua e pacifica, essendochè i parroci aveano spesso protestato contro le pretensioni del Capitolo.

VI.

Circa il numero di un collegio di preti, annesso al Capitolo Cattedrale.

Januen. Jurium — 30 Giu. 1906 — Esiste presso il Capitolo Cattedrale di Genova un collegio di preti o cappellani, addetti al servizio del coro. Fu fondato nel 1499 con dotazione del municipio di quel

tempo, cioè del governatore e del consiglio del comune. Dopo le vicende napoleoniche riuscì formato di 24 sacerdoti con un reddito di annue 12.000. Ma per effetto delle leggi eversive d' Italia il loro numero fu ridotto a sei, ed il reddito fu soggetto alla tassa del 30 %.

Questa tassa, non mai pagata, nel 1904, crebbe alla cifra di L. 33,355.49.

Affine di riparare in parte a tanto danno e provvedere al servizio del coro, Mons. Reggio Arcivescovo di Genova, con decreto del 28 febbraio 1896, aggiunse al detto collegio la nuova rendita di annue L. 1054 coll' onere di messe 196, e stabilì che il numero de' cappellani dovesse essere di dodici.

Intanto, raclamando il fisco italiano la somma arretrata di Lire 33,355.49, il collegio dovè intentare una lite per esserne esonerato. E però accettò il prefato decreto di Mons. Reggio colla condizione che, perdendo la lite, i tre ultimi cappellani, nominati dopo il decreto, dovessero rinunziare alla massa.

La lite fu transatta, per modo che la massa dovè subire la diminuzione di annue lire 2674.

E poichè i preti insistevano che i tre ultimi non partecipassero alla massa, l' attuale Arcivescovo Mons. Pulciano, con decreto del dì 11 aprile 1905, stabilì che il detto collegio dovesse essere sempre di dodici preti, così richiedendo il decoro del servizio divino; e per diminuire il danno venuto ad esso dal fisco, assegnava l' annua somma di L. 1000 in aumento della massa.

I preti del collegio si credettero gravati di tale provvedimento, come quello che non li compensava che solo di un terzo (tolta la tassa di ricchezza mobile) della perdita subita; facendo considerare che, con un reddito ridotto a sole lire 775, un sacerdote mal può vivere decentemente in una città come Genova.

La causa, portata presso la S. C., fu discussa il dì 30 giugno 1906 col dubbio:

An Archiepiscopi decretum diei 11 aprilis 1905 sit confirmandum, vel infirmandum in casu?

E fu risolta:

Confirmandum esse decretum Archiepiscopi: et ad mentem, quae est ut tres sacerdotes dimissi statim restituantur, et in posterum, secuta vacatione duarum participationum, eaedem non provideantur, donec dos massae proportionaliter non augeatur.

Si raccolga:

a) La natura di questo collegio, se in forza della primitiva istituzione potea dirsi di patronato municipale governativo, dopo le vicende

politiche, specie dopo l' ultima confisca, deve dirsi pienamente soggetto al Vescovo (Trid. Sess. 21, cap. 11 de ref.).

b) E pienamente soggetto al Vescovo fu dichiarato da un Visitatore apostolico nel 1832.

c) Così Mons. Reggio, come Mons. Pulciano erano nel diritto di modificare l' organamento del collegio, stante le mutate condizioni di esso, soprattutto poi perchè ne aumentarono di loro munificenza l' entrate.

d) La S. C., nel confermare il decreto di Mons. Pulciano, ha inteso provvedere ad un più equo sostentamento dei sacerdoti, riducendone il numero (alla vacanza) a dieci, e riservando le altre due quote all' aumento proporzionale della massa.

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

Norme circa la relazione dello stato degl' Istituti di voti semplici, da mandarsi alla S. C.

Decretum — 16 Iul. 1906. — In approbandis seu commendandis novis Institutis votorum simplicium iampridem praescribi consuevit ut a moderatoribus seu moderatricibus generalibus tertio quoque anno ad S. Sedem Apostolicam tansmittatur relatio de statu personali, disciplinari, materiali et oeconomico propriae cuiusque congregationis. Huiusmodi enim relatione singula Instituta, quorum domus in variis extant dioecesibus dissitisque locis, explorata perspectaque fiunt eidem S. Sedi ; quae idcirco continua providentia ea prosequi, et, si quando a legibus deflectere videantur, sive cohortationibus sive correctionibus mandatisque ad pristinam observantiam revocare potest.

Cum vero perspicuum sit parum vel nihil utilitatis inesse praedictae relationi si, uti non raro factum est, fusius expositis quibusdam ad rem minus facientibus, vix innuantur aut plane reticeantur ea, quae potissimum cognoscere oportet ; hinc ad optatum finem facilius ac tutius assequendum peropportunum visum est, ut etiam modus et ratio conficiendi relationem omnibus et singulis, ad quos spectat, communi lege praescribatur.

Itaque haec S. Congregatio negociis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita redigendum curavit elenchum quaestionum, quibus distincte indicantur ea omnia, quae in relatione utiliter seu necessario sunt exponenda, eumque, post maturum examen, in plenario E.morum Patrum coetu approbatum, cum omnibus et singulis moderatoribus et moderatricibus generalibus Institutorum,

per modum *instructionis*, cui sese conformare oporteat, communicandum esse censuit.

His autem relatis SS.mo D.no Nostro Pio Divina Providentia PP. X in audientia habita ab infrascripto Cardinali eiusdem S. Congregationis Praefecto die 17 Iunii 1906, *Sanctitas Sua* rem ultro probavit, iussitque per hanc ipsam S. Congregationem omnibus et singulis moderatoribus et moderatricibus Institutorum vota simplicia profitentium Apostolica Auctoritate mandari, prout praesentis decreti tenore mandatur, ut in triennali relatione proprii cuiusque Instituti ad singulas quaestiones in elencho hisce litteris adiuncto conscriptas et ab *Eadem Sanctitate Sua* approbatas confirmatasque, memores rationis quam Deo, cordium scrutatori, reddituri erunt, fideliter atque examussim respondeant : contrariis quibuscumque etiam speciali et individua mentione dignis non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria praefatae S. Congregationis die 16 Iulii 1906.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

Praemittenda

1. — Doceatur quae decreta approbationis seu commendationis et quando Institutum a S. Sede obtinuerit.

2. — Quinam sit finis sive scopus peculiaris Instituti.

3. — Num titulus Instituti ab initio assumptus aut scopus vel habitus sodalium aliquatenus postmodum immutati fuerint et quanam auctoritate.

4. (1) Quot sodales ab initio usque in praesens, aut saltem ultimo vicennio, habitum Instituti induerint.

5. (1) Quot sodales a fundatione Instituti usque in praesens, aut saltem ultimo vicennio, et quomodo ab eo recesserint, sive tempore novitiatus, sive post emissa vota temporanea, sive post emissa vota perpetua. Num et quot fuerint *fugitivi*.

6. — Quandonam ultima relatio ad S. Sedem missa fuerit.

I. De Personis.

a) De admissis.

7. — Quot novi sodales ab ultima relatione admissi fuerint.

8. — Num omnes praescripta testimonia exhibuerint.

9. — Num speciali aliquo modo seu industria ad nomen Instituto dandum quis allectus fuerit; et praesertim num ephemeridum ope moderatores hunc in finem usi sunt.

---

(1) Ad interrogationes aut interrogationum cum hac nota non nisi in prima, post promulgatam hanc instructionem, relatione respondendum erit.

10. — (*In Institutis religiosorum*). Num litterae testimoniales per Decretum *Romani Pontifices* praescriptae in singulis casibus expetitae fuerint.

11. — Quoties et super quibus impedimentis seu defectibus dispensatio necessaria fuerit et a quonam superiore ecclesiastico concessa.

12. — In quanam domo et quanto tempore Postulantes seu candidati commorati fuerint.

b) *De Novitiis.*

13. — Quot sint domus Novitiatus et num unaquaeque auctoritate S. Sedis instituta sit.

14. — Quot novitii post ultimam relationem habitum Instituti susceperint.

15. — Quot nunc in Novitiatu degant.

16. — Num Novitii a Professis rite separati existant.

17. — Num omnes habeant integrum exemplar Constitutionum.

18. — Num omnes ante professionem per annum integrum et continuum in domo Novitiatus sub cura magistri degerint.

19. — Num, quantum et qua auctoritate, tempus Novitiatus ultra terminum in constitutionibus praefinitum prorogatum vel imminutum fuerit.

20. — Utrum Novitii primo novitiatus anno vacaverint tantummodo exercitiis pietatis, an aliis etiam et quibus operibus addicti fuerint.

21. — Num durante secundo anno Novitiatus (ubi peragitur) novitii in alias domus missi fuerint.

22. — (*In Institutis Sororum*). Num ante admissionem ad habitum et ad primam professionem Episcopus vel eius delegatus examen praescriptum instituerit.

c) *De professis*

23. — Quot nunc sint in Instituto sodales *a*) votorum temporaneorum, *b*) votorum perpetuorum.

24. — Num vota temporanea semper tempore debito fuerint renovata.

25. — Num sodales tempore debito ad vota perpetua admissi fuerint post elapsum tempus votorum temporaneorum.

26. — Quot sodales sive professi sive novitii post ultimam relationem obierint.

d) *De egressis et dimissis.*

27. — Quot post ultimam relationem ab Instituto recesserint *a*) ex novitiis, *b*) ex professis temporaneis, *c*) ex professis perpetuis.

28. — Num in dimittendis sodalibus semper observatae fuerint normae in Constitutionibus praescriptae.

29. — Num semper et a quo superiore ecclesiastico, in casibus dimissionis, obtenta fuerit dispensatio super votis emissis.

30. — (*In Institutis Sororum*). Num in casibus dimissionis professarum in perpetuum accesserit confirmatio apostolica.

31. — (*In Institutis virorum*). Num in dimittendis sodalibus semper et in omnibus observatum fuerit Decretum " *Auctis admodum* „ ; et nominatim num in casu professi perpetui, vel professi votorum temporaneorum quidem, sed constituti in Ordine sacro, Moderatores Instituti:

a) praemiserint trinam monitionem ;

b) admiserint, concesso congruo tempore, legitimam rei defensionem, eiusque rationem debitam habuerint;

c) an, quoties et qua facultate processerint summario modo.

32. — (*In Institutis Sororum*). Num egressis quacumque de causa dos, quomodolibet constituta, integre tradita fuerit, una cum supellectili quam ad Institutum attulerant, in eo statu in quo tempore egressus reperiebatur.

33. — Num iis quae propriis bonis destitutae erant, in casu egressus ex Instituto, necessaria suppeditata fuerint, quibus tuto et decenter in propriam familiam reverti potuerint.

II. De rebus.

a) *De domibus.*

34. — Quot domos Institutum habeat, et in quibusnam dioecesibus : an et quot habeat provincias.

35. — An et quot novae domus post ultimam relationem apertae fuerint : et an in omnibus intercesserit legitima auctoritas et servata fuerit ratio in constitutionibus praescripta.

36. — Quot sodales diversarum classium in singulis domibus commorentur, et (si diversa opera ab Instituto exerceantur) quibusnam operibus addicti sint.

37. — Num post ultimam relationem domus aliqua suppressa fuerit et cuiusnam auctoritate.

38. — Utrum singuli sodales proprias cellas habeant, an saltem in communi dormitorio suum quisque cubile convenienter ab omnibus aliis separatum.

39. — Num infirmis curandis separatus locus undequaque aptus addictus sit.

40. — Num pro recipiendis hospitibus adsint in domo cubicula sufficienter, ut decet, a communitate religiosa separata.

41. — (*In Institutis Sororum*). Num habitatio Capellani sive confessarii ingressum separatum, et nullam cum Sororum habitatione communicationem habeat.

b) *De bonis.*

42. — Quinam fuerint ab ultima relatione annui reditus et expensae *a*) tum Instituti in communi, *b*) tum uniuscuiusque domus.

43. — Num ab ultima relatione sive Institutum in communi, sive certae domus in particulari nova bona mobilia vel immobilia et cuius valoris obtinuerint.

44. — Num pecuniam semper utili foenore et honesto ac tuto collocaverint.

45. — Utrum et quam iacturam bonorum suorum, post ultimam relationem, fecerint, vel damna subierint, et qua de causa.

46. — Num et quae bona sive immobilia sive mobilia pretiosa abalienaverint, et qua facultate.

47. — Num illorum bonorum, quae *capitalia* vocantur, partem aliquam consumpserint.

48. — Num arca communis vel domus aliqua particularis aere alieno gravetur, et quanto.

49. — Num ab ultima relatione nova debita contraxerint ; quaenam, et qua auctoritate.

50. — Num unaquaeque domus procuratorem sive oeconomum, distinctum a Superiore domus et ab oeconomo generali, habeat.

51. — Num Procuratores, sive generalis sive locales, rationem suarum administrationum praescriptis temporibus reddiderint ; et an huiusmodi rationes modo praescripto examinatae et approbatae fuerint.

52. — Num lites de bonis habeant.

53. — Num in omnibus domibus adsit arca tribus clavibus clausa ; et an serventur leges ad rem latae.

54. — Num et quo pacto pecuniam sive res pretiosas, a saecularibus depositas, custodiendae acceptaverint.

55. — *(In Institutis Sororum).* Utrum dotes Sororum iuxta leges canonicas in tuto ac fructifero investimento collocatae fuerint ; an et quae earum pars, quo modo et cuius permissu in expensas faciendas insumpta fuerit.

56. — Num et quaenam legata pia seu fundationes in Instituto, sive pro missis celebrandis, sive pro operibus caritatis exercendis, existant.

57. — Num huiusmodi onera fideliter adimpleta fuerint.

58. — Num pecunia, qua huiusmodi fundationes factae fuerunt, rite collocata et seorsim ab aliis quibuslibet administrata fuerit.

59. — Num Episcopo iuxta Constitutionem " Conditae „ de huiusmodi fundationibus ratio reddita fuerit.

60. — Quantum superfluae pecuniae in fine cuiuslibet anni a singulis domibus in arcam communem collatum fuerit.

61. — Utrum sponte an invite huiusmodi pecuniae collatio ob omnibus facta fuerit.

62. — An superiorissa vel oeconoma habeat pecunias, de quibus libere, etsi pro bono Instituti, disponat, quin ullam rationem reddat.

III. De disciplina.

a) De vita religiosa.

63. — Num in unaquaque domo exercitia spiritualia pro singulis diebus, mensibus, annis vel aliis certis temporibus statuta accurate peragantur.

64. — Num omnes sodales quotidie missae sacrificio assistant.

65. — Utrum omnes sodales exercitiis communibus interesse possint, et an illis qui quandoque pro negotiis domesticis ab aliquo exercitio communi eximuntur, saltem concedatur tempus privatim illud peragendi.

66. — Num observetur Decretum *Quemadmodum a)* quantum ad conscientiae manifestationem non exigendam, *b)* quoad sacramentalem confessionem : num pariter servetur decretum *Sacra Tridentina* circa communionem eucharisticam ; et an utrumque Decretum statis temporibus lingua vernacula in communi legatur.

67. — Num in Institutis Sororum ubique quovis triennio confessarius ordinarius mutetur, vel debita auctoritate confirmetur.

68. — Num praescriptiones de clausura servanda in parte domus Religiosis reservata fideliter observentur.

69. — Num Religiosis frequenter permittatur locutorium adire et an Constitutiones in hac re serventur.

70. — Num Religiosis e domo egredientibus semper a Superioribus socius addatur.

71. — Num, qua ratione et quibus temporibus habeantur institutiones catechisticae et piae exhortationes ad conversos aliosque alumnos nec non ad famulos seu convictores.

72. — Num scripta circa pietatem, religionem, etc. etiam ad usum Instituti tantum, typis edantur absque Episcopi licentia.

73. — Num et quibus libris, sive antiquis sive recentioribus, etiam manu scriptis, sola moderatorum Instituti licentia editis, sodales utantur.

b) De observantia quarumdam specialium legum.

74. — Num omnia circa Capitulum Generale praescripta diligenter observata fuerint: *a)* quoad litteras convocatorias; *b)* quoad electionem delegatorum; *c)* quoad electionem scrutatorum et secretarii; *d)* quoad electionem Moderatoris generalis; *e)* quoad electionem Consiliariorum, Oeconomi et Secretarii generalium.

84. — *(In Institutis Clericorum).* Quot annis clerici vacent studiis *a)* litterarum humaniorum, *b)* philosophiae, et *c)* theologiae.

Quatenus autem studia domi peragantur, quot professores singulis disciplinis tradendis sint addicti.

85. — Num omnes studentes:

a) integrum cursum studiorum perfecerint antequam e domo studiis destinata exierint;

b) ante promotionem ad sacros Ordines studia per pontificium decretum *Auctis admodum* respective praescripta rite perfecerint;

c) caetera omnia a sacris canonibus pro admissione ad Ordines requisita (circa titulum Ordinationis, litteras dimissorias etc.) religiose observaverint.

86. — Num Pontificia decreta statis temporibus publice legenda, reipsa lecta fuerint.

c) De operibus Instituti.

87. — Quot personis (vel classibus personarum) beneficia contulerint sodales iis operibus quibus iuxta scopum sui Instituti sese devovent.

88. — Si numerus istarum personarum post ultimam relationem alicubi imminutus fuerit, indicentur rationes.

89. — *(Pro Institutis quae stipem ostiatim colligunt).*

a) An ex constitutionibus clare et certo constet de iure seu officio stipem ostiatim colligendi;

b) Num decretum "*Singulari*„ d. d. 27 Mart. 1896 ipsis Constitutionibus insertum sit;

c) Num illud decretum in omnibus religiose observetur.

90. — Num ab Institutis Sororum habeantur in suis domibus diversoria aut valetudinaria pro personis quibsucumque, etiam diversi sexus; et quatenus affirmative, cuius licentia et quibus cautelis.

91. — Num et quomodo Sorores in seminariis vel collegiis vel quibuscumque ecclesiasticorum virorum domibus rem domesticam gerendam assumpserint,

92. — Num Sorores opera quaedam caritatis exerceant (v. g. erga infantes aut parturientes aut chirurgi cultro incisos), quae virgines Deo dicatas et habitu religioso indutas dedecere videntur.

93. — Num Sorores, quae infirmis in privatorum domiciliis inserviunt, praescriptas a Constitutionibus cautelas semper adhibeant.

94. — Num Superiores permiserint commorationem sodalium in domibus saecularium, et quanto tempore.

95. — *(Pro Institutis Religiosorum).* Num aliquod Institutum Sororum quasi ab ipsis dependens, sibique aggregatum, directe vel indirecte, retineant vel dirigant et quanam auctoritate.

96. — Num post ultimam relationem aliquod novum opus, vel potius nova species operum aliis iam existentibus adiuncta fuerit, et quanam auctoritate.

97. — Num in Instituto vel in aliquibus domibus irrepserint abusus et qui?

98. — Num querelae vel difficultates existant *a)* cum Ordinariis locorum, *b)* cum confessariis, *c)* cum capellanis.

Responsa autem ad suprascriptas quaestiones non solum a moderatore seu moderatrice generali, sed etiam a singulis consiliariis seu assistentibus generalibus, praevio maturo examine, signanda erunt.

Quod si quis ex iisdem consiliariis seu assistentibus aliquid magni momenti praeterea S. Sedi significandum esse putaverit, id etiam per privatas atque secretas litteras praestare poterit. Verumtamen memor ipse sit conditionis suae et sciat conscientiam suam graviter oneratum iri, si quid a veritate alienum secretis eiusmodi litteris exponere audeat.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Philippus Giustini, *Secretarius.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Alle Monache Concezioniste si accorda l' indulto della messa della Immacolata.

Monialium Conceptionistarum — 11 Aug. 1905 — Abbatissae Monasteriorum Monialum vulgo Conceptionistarum in regnis Hispaniae et Belgii exsistentium, Sacrorum Rituum Congregationi ea quae sequuntur humillime exposuerunt: Moniales Conceptionistae quotidie per annum legunt Officium Immaculatae Conceptionis B. M. V. a sa. me. Pio Papa IX anno 1863 approbatum, exceptis quibusdam diebus, in quibus Officium diei recitant secundum Breviarium Romanum ad usum Fratrum Minorum. Officium vero Immaculatae Conceptionis, diebus indultis, sub eodem ritu persolvunt quo apud Fratres Minores Festum

seu Officium cui illud subrogatur, non tamen ritu minore quam semiduplici, non omissa commemoratione diei currentis aliisque de iure faciendis iuxta Rubricas. Haec omnia enucleate et distincte patent ex Rescripto Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium d. d. 13 Martii vertentis anni 1905.

Attamen quoad Missae de Immaculata Conceptione Officio respondentis celebrationem et relativa postulata, Sacra eadem Congregatio rescribi mandavit: *recurrendum esse ad Sacram Congregationem Rituum.* Hinc Abbatissae oratrices ab hac Sacra Congregatione suppliciter expostularunt ut declarare et concedere dignaretur:

I. Ut Missa Immaculatae Conceptionis, Officio conformis, dicatur cum *Gloria* et *Credo;* et in Secreta dicatur: *Quam in commemoratione Immaculatae Conceptionis.*

II. Ut die 14 Augusti et die 7 Decembris, si iuxta indultum fiat Officium de Immaculata, Missa tamen legatur de Vigilia cum commemorationibus occurrentibus.

Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X tributis, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, propositis postulatis ita respondere censuit:

Ad I. Quoad primam partem, affirmative pro gratia; verum quoad Symboli additionem, dummodo Officium sub ritu saltem duplici celebretur; quoad secundam partem, affirmative.

Ad II. Negative, die 14 Augusti, in qua Officium et Missa de Vigilia Assumptionis, loco Officii et Missae de Immaculata Conceptione Deiparae peragatur, iisdem iuribus, at sub ritu feriali: Affirmative, die 7 Decembris, sed Missa Vigiliae sub ritu feriali et colore violaceo celebretur.

Atque ita rescripsit, declaravit et indulsit, die 11 Augusti 1905.

A. Card. Tripepi, *S. R. C. Pro-Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *S. R. C. Secretarium.*

II.

Il Terz' Ordine Francescano che recita l' officio piccolo della B. V., è compreso nell' indulto della messa votiva della Immacolata.

Ord. Minor. Capuccinor. Prov. Tirolis Septentr. — 25 Mai 1906 — Rev. Fr. Franciscus Tischler, Lector Ordinis Minorum Capuccinorum in Provincia Tirolis Septemtrionalis, Sacrorum Rituum Congregationi exposuit, quod Rescripto Apostolico diei 14 Martii vertentis anni eadem Sacra Congregatio privilegium, quo gaudet Ordo Fratrum Mino-

rum Capuccinorum celebrandi Missam votivam de Immaculata Conceptione B. M. V., extendi concessit etiam ad Ecclesias et Oratoria Religiosarum Congregationum, quae in horis canonicis persolvendis Kalendario Ordinis Minorum Capuccinorum legitime utuntur. Quaeritur an terminis *in horis canonicis persolvendis* comprehendantur omnes etiam Religiosae Congregationes quae quidem legitime Kalendario Minorum Capuccinorum utuntur quoad Missam etc., loco autem horarum Canonicarum Officium parvum B. M. V. tantum recitant?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito R.mo P. Procuratore Generali Ordinis Minorum Capuccinorum, exquisitaque sententia Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: " Affirmative, iuxta Decretum *Ordinis Fratrum Minorum* 15 Aprilis 1904 ad I. „

Atque ita rescripsit, die 25 Maii 1906.

A. Card. TRIPEPI, *Pro-Praef.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulg. di 300 giorni ad una giaculatoria al sacratiss. Cuor di Gesù.

Santissimo Padre,

L' arcivescovo di Sida, Coadiutore di Parigi, Amministratore Apostolico della Diocesi di Bayeux, umilmente prostrato ai piedi di V. S., ha l' onore di esporle che nella sua udienza privata del 22 novembre ultimo, Vostra Santità si degnò, dietro sua domanda, di accordare alle Religiose del Monastero della Visitazione di Caen una indulgenza di trecento giorni per la recita della invocazione: *Sacro Cuore di Gesù, deh! che arrivi il vostro regno!*

Desideroso di promuovere sempre più l' avvenimento del regno benedetto, l' Arcivescovo sottoscritto osa supplicare la S. V. che la detta indulgenza sia estesa a tutti i fedeli che recitano la prefata invocazione.

Parigi, 4 maggio 1906

LEONE ADOLFO *Arciv. di Sida, Coad. di Parigi.*

Ex audientia SS.mi die 29 Iunii 1906, SS.mus D.nus N. Pius divina Providentia Papa X, precibus annuens R.mi Archiep. Oratoris, pe-

titam indulgentiae extensionem ad omnes Christifideles suprarelatam precationem pie recitantes, benigne concedere dignatus est.

Datum Romae e Secretaria Status, die, mense et anno praedictis.

IACOBUS DELLA CHIESA, *Substitutus.*

Praesentis Rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic Sacrae Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. C., die 6 Iulii 1906.

D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

II.

Indulg. di 300 giorni ad una orazione a S. Gioacchino.

Beatissime Pater,

Ioseph Masquilier, Sacerdos Congregationis SS.mi Redemptoris, Director Annalium Sancti Ioachim, ad Sanctitatis Vestrae pedes provolutus, humillime petit Indulgentiam pro seguente liturgica oratione:

" O Ioachim Sancte, coniux Annae, pater Almae Virginis, hic famulis confer salutis opem. „

Recitantibus hanc precem semel in die Indulgentiam tercentorum dierum in Domino concedimus.

PIUS PP. X.

Praesentis Rescripti authenticum exemplar a SS. D. N. die 28 Maii 1906, manu propria, signatum, exhibitum fuit huic S. C. Indulg. Sacrisque Reliquiis praepositae.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. C., die 16 Iunii 1906.

D. PANICI Archiep. Laodicen., *Secr.rius.*

III.

Indulgenza di 300 giorni ad un esercizio in onore del SS. Sacramento.

Esercizio nelle processioni col SS. Sacramento

Si reciti un *Pater Ave* e *Gloria*; poi si dica per dieci volte: *Lodiamo ogni momento il SS. Sacramento,* e si risponda: *Ora e sempre sia lodato nostro Dio sacramentato*; quindi si ripeta il *Pater Ave* e *Gloria,* e così si seguiti finchè duri la processione.

Ex Audientia SS.mi

Die 30 Iulii 1906.

SS.mus omnibus Christifidelibus Venerabile Eucharistiae Sacra-

mentum in processione comitantibus, qui praefatum exercitium devote peregerint, indulgentiam tercentum dierum, Animabus etiam in Purgatorio detentis profuturam, benigne concessit. Contrariis quibuscumque minime obstantibus. In quorum etc.

CASIMIRUS Card. GENNARI.

Praesentis Rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae e Sec.ria eiusd. S. C. die 11 Aug. 1906.

D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

IV.

Indulgenza di 300 giorni ad una orazione a S. Rita da Cascia.

Orazione a Santa Rita da Cascia

O gloriosa S. Rita, voi che foste prodigiosamente partecipe della dolorosa Passione di N. S. Gesù Cristo, ottenetemi di soffrire con rassegnazione le pene di questa vita, e proteggetemi in tutte le mie necessità.

Ex Audientia SS.mi
Die 30 Iulii 1906.

SS.mus omnibus Christifidelibus qui praefatam precem devote recitaverint, tercentum dierum indulgentiam, semel in die lucrandum, Animabus etiam in Purgatorio detentis profuturam, benigne concedit. Contrariis quibuscumque minime obstantibus. In quorum etc.

CASIMIRUS Card. GENNARI

Praesentis Rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae e Sec.ria eiusd. S. C: die 11 Aug: 1906.

D. PANICI, *Archiep. Laodicen.* Secret.

V.

Preziose Indulgenze a coloro che si adoperano a propagare il pio esercizio del mese di Giugno, sacro al SS. Cuor di Gesù.

Beatissimo Padre,

Il convincimento, che il pio esercizio del Mese consacrato al Cuore Divino sia il mezzo migliore di estendere e di perfezionare la devozione a quel Cuore SS.^{mo} mosse alcuni del Sacerdozio e del laicato

napoletano a dare opera, con la Benedizione del loro Cardinale Arcivescovo, alla propagazione di quel santo esercizio. Seguì nel 1902, il nostro Congresso in omaggio al Cuore SS.mo di Gesù, Congresso che molto plauso fe' all' opera loro, e l' incoraggiò sì che prese incremento, e ne venne su il *Grande Apostolato del Mese del Sacro Cuore*, grande nella sua picciolezza per l' ardore dei desiderii e la forte aspirazione a universalità. Cotesto apostolato mira a che l' esercizio del Mese del Sacro Cuore non pur si ponga in ogni Chiesa, ma in tutte le Case Religiose, i Seminari, i collegi, i laboratorii, le officine, gli ospedali, le famiglie tutte, e, dovunque si compia in modo che non consista solo in un po' di preci e di pratiche esteriori, ma risulti come una sacra Missione universale, la quale, attingendo ogni efficacia dalla considerazione dell' infinita dolcezza e misericordia del Cuore di Cristo, valga possentemente a riformare la vita individuale e sociale conformandola all' Ideale supremo di ogni verità, bontà e bellezza, che è Cristo S. N.

Il Grande Apostolato del Mese del Sacro Cuore, veniva in quel medesimo anno, 1902, dalla S.a M.a di Leone XIII con effusione benedetto. E, da quel tempo, indefessamente non perdonando a sacrifizio di sorta, tutto ha messo in opera, che gli è parso al suo fine rispondente: stampa e larghissima diffusione gratuita di speciali opuscoli dichiarativi; diffusione in molte centinaia di migliaia, e del pari sempre gratuita, di foglietti, che accennano ai modi di compiere fruttuosamente, secondo la diversità dei luoghi e delle persone, il pio esercizio; dono di migliaia di libri diversi pel Mese del Sacro Cuore a Predicatori, Sacerdoti, scuole, famiglie, laboratorii, operai, militari, e, insieme, di quadri, di immagini, di scapolari innumerevoli. Ancora, con articoli pubblicati in tutti i Periodici religiosi e politico-religiosi ha procurato variamente di render noto e caro e fecondo l' esercizio santo, con lettera a tutti i Predicatori Quaresimalisti e Mariani, ai parroci, alle Case Religiose, ha lavorato a ottenere non solo, che, in quelle loro Chiese, si compisse fruttuosamente il pio esercizio ma anche a moltiplicare gli apostoli del Mese del Sacro Cuore; ha distribuito, specialmente nelle Chiese, in maggio, e a migliaia nella Ponteficia Basilica di Valle di Pompei, ai pellegrinanti al Santuario di Maria piccoli inviti ferventi di compiere e bene l' esercizio del Mese del Sacro Cuore; ha rivolto umili istanze agli Ecc.mi Vescovi, molti dei quali, all' appressarsi del giugno, fecero speciali Circolari; alcuni largirono anche, nelle loro Diocesi, Indulgenze per le buone opere intese a propagare o perfezionare l' esercizio del Mese del Sacro Cuore; qualcuno lo ha, egli stesso, predicato al suo gregge.

I copiosi frutti di salute, per divina misericordia ottenuti in Italia,

fecero il *Grande Apostolato del Mese del Sacro Cuore* più infocatamente desioso di abbracciare tutte le genti, per le quali Cristo dette il Sangue del suo Cuore. E la brama ardentissima può dirsi avesse suo battesimo nella Roma della Santità Vostra, quando l' ultimo Congresso Eucaristico Internazionale fece voto, che a tutti i Pastori della Cattolica Chiesa si rivolgesse supplica, perchè, con raccomandazioni inserite specialmente ne' Calendari Diocesani, volessero rendere generale nelle loro Diocesi, e ben compiuto, l' esercizio del Mese al Divin Cuore consacrato.

Quel voto, comunicato dal *Grande Apostolato del Mese del Sacro Cuore* a tutti i Vescovi dell' Orbe, fu da molti Ecc.mi Pastori benignamente e anche largamente attuato sì, che in Italia e fuori, avventuratamente, la pia pratica si affermava. Quando tutti in ciò converranno, oh! allora in ogni terra il Cuor di Cristo avrà la gioia e la gloria di un Suo Mese, nel quale i Pastori delle anime saranno allietati dai meravigliosi frutti di salute, di cui le nuove, che da ogni parte abbiamo, ci dicono esser fecondissimo quel santo esercizio, specialmente tra le gente operaia, e ciò, che sembrava lontano da ogni speranza, anche tra la gente militare. E la Vergine Madre, che, nel Maggio dolcissimo, tanti cuori accoglie sotto l' azzurro manto, esulterà di più intensa gioia e più piena per potere, nel giugno benedetto, profondando tutti quei cuori, il cuore di tutti, nell' infinito oceano della misericordia infinita, che è il Cuore del Figliuol suo!

Per far, poi, progredire la povera opera nostra fuori d' Italia, il nostro opuscolo dichiarativo è stato tradotto in più lingue, e distribuito largamente all' estero, e importanti Riviste Religiose hanno avuto articoli pel Mese del Sacro Cuore. Ancora, un santo P. Generale di fiorentissima Congregazione Religiosa, in una sua Circolare alle Case del suo Istituto, sparse in tutto il mondo, raccomandava l' apostolato del Mese del Sacro Cuore e il nostro opuscolo in proposito.

Ma che cosa può essere veramente benedetto e diventare veramente universale, che non prenda suggello dalla Suprema Autorità in terra?

Però, con umilissimo ardire di figliuoli, supplichiamo la Santità Vostra, che, per gloria del Cuore infinitamente amante, voglia non solo, di nuovo schiudere i tesori di Santa Chiesa in favore del pio esersizio del Mese del Sacro Cuore, ma anche in favore delle persone, che, nel mondo intero, si spendono, e si spenderanno, a renderlo universale e universalmente ben compiuto, arricchendo le loro buone opere diverse, a questo fine intese, di tali Indulgenze, che si faccia aperto il pensiero della Santità Vostra, che, da per tutto, si compia il pio esercizio, e tutti, che nel cenno del Vicario di Cristo san vedere la desiosa volontà del Signore, s' infiammino per cotesto apo-

stolato santo sì, da cooperare, per questo modo, alla sospirata dalla Santità Vostra ristorazione di tutte cose in Cristo.

Che se a noi fosse lecito dir tutto il desiderio nostro, con semplicità di figliuoli e audacia di poverelli supplicheremmo la Santità Vostra che, alle indulgenze già largite dalla S.ª M.ª di Leone XIII, si degni aggiungere la concessione perpetua:

1.° dell' Indulgenza plenaria *toties quoties*, applicabile alle anime dei defunti, il giorno 30 giugno, in quelle Chiese dove il Mese del Sacro Cuore sia stato solennemente compiuto:

2.° del favore dell' Altare Gregoriano *ad instar* nella loro Messa del 30 Giugno ai Predicatori del Mese del Sacro Cuore, ed ai Rettori delle Chiese, ove il pio esercizio venne solennemente compiuto:

3.° per le persone, che promuovono il pio esercizio, dell' Indulgenza di 500 giorni, da lucrarsi con qualsiasi loro opera buona, intesa a propagarlo o a farlo compier meglio; della Indulgenza Plenaria nelle loro Comunioni del giugno, tutto applicabile alle Anime Sante del Purgatorio.

Pieni oltremodo di fiducia, che il paterno cuore della Vostra Santità benignamente vorrà accogliere l' umile, ardentissima, filiale preghiera, prostrati al bacio del sacro Piede, supplichiamo intanto la Santità Vostra impartire copiosissima l' Apostolica Benedizione sopra l' opera nostra, sopra quanti, con noi fan parte del Grande Apostolato del Mese del Sacro Cuore. — Napoli, 11 Luglio 1906.

Della S.ª V.ª um.mo obb.mo figliuolo e servo,
Luigi Can.° Caruso.

Ex Audientia SS.mi
die 8 Augusti 1906.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. X, qui in votis vel maxime habet, ut pium exsercitium *mensis Cordi Iesu Sacratissimi dicati* magis in dies propagetur, et in Christifidelibus saluberrimas sane radices fortius et fructuosius agere conspiciatur, suprascriptis precibus libenter annuens *pro gratia*, Indulgentias expetitas perpetuo valituras benigne elargiri dignatus est, atque optatam Benedictionem Apostolicam peramanter impertivit (1).

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
Pro D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*
Iosephus M. Can. Coselli, *Substitutus.*

(1) Dopo il vivo desiderio espresso dal S. Padre, e le preziose e rare indulgenze qui concedute, siamo di credere che tutti gli ecclesiastici, e molto più i venerandi Pastori di anime si adoperino con grande zelo a propagare la pratica del mese sacro al SS. Cuor di Gesù, dal quale è lecito sperare frutti copiosissimi di salute. — N. d. R.

Secreteria de' Brevi.

Si concedono molte indulgenze all' Associazione della SS. Vergine Addolorata per l' unione delle Chiese dissidenti, eretta in Roma, che si dichiara Primaria con facoltà di aggregare le altre.

PIVS PAPA X.

Ad perpetuam rei memoriam.

Dilectus filius Iosephus Angelucci, Sacerdos Ordinis Servorum B. M. V. et parochus ad S. Marcelli de Urbe, retulit ad Nos in suo templo curiali piam Associationem precum ad Virginem Perdolentem canonice erectam nonnullis abhinc annis extare, ad finem provehendi unionem omnium Ecclesiarum Christianarum in Orbe Ecclesiae Catholicae Romanae; eamque pluribus indulgentiis ac spiritualibus gratiis a Decessore Nostro Leone PP. XIII ven. me. fuisse auctam. Nunc autem cum idem Sacerdos parochus enixas Nobis preces humiliter adhibuerit, ut eidem Societati nova addere privilegia de Ap.lica benignitate dignaremur: Nos ut tam frugifera Societas potiora capiat, Deo favente, incrementa, votis hisce annuendum libenti quidem animo existimavimus. Quae cum ita sint, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Ap.lorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus dictam in Societatem collectis vel in posterum inscribendis, qui per solidum mensem quotidie precem piae Associationis propriam contrito saltem corde recitent, unoque mensis ipsius die ad cuiusque lubitum eligendo vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti propriam societatis Ecclesiam supradictam curialem visitent, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, plenariam: praeterea cum singulis annis ipsa in Ecclesia S. Marcelli de Urbe Dominica in Albis ac tribus diebus continuis immediate praecedentibus piae ad impetrandam coelestem opem haberi soleant supplicationes, sodalibus Consociationis ipsius nunc et in posterum pariter existentibus, qui hisce supplicibus precibus singulis tribus diebus intersint, et vel Dominica in Albis, vel uno e tribus dictis diebus ad cuiusque lubitum eligendo admissorum pariter confessione expiati ac coelestibus epulis refecti Ecclesiam ipsam, ut superius dictum est, orantes visitent, quo ex hinc die id agant, etiam plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in D.no concedimus. Tandem iisdem Sociis quo die memoratis supplicationibus contrito saltem corde in-

tersint, de numero poenalium in forma Ecclesiae consueta septem annos totidemque quadragenas expungimus. Porro largimur Sodalibus iisdem, si malint, liceat plenariis hisce ac partialibus indulgentiis functorum vitae labes poenasque expiare. Praeterea cum sicut memoratus Sacerdos Parochus curavit exponendum Nobis, plures tum in Italiae cum in externis regionibus eiusdem nominis atque instituti Consociationes canonice erigantur, quarum Moderatores huic ad S. Marcelli de Urbe institutae aggregationem efflagitant; Nos de Apostolicae potestatis plenitudine, praesentium vi perpetuumque in modum concedimus, ut Moderator pro tempore existens piae Associationis precum Deiparae Perdolenti in Ecclesia parochiali S. Marcelli de Urbe canonice erectae, Societates alias omnes canonice institutas, sive in posterum in universo terrarum orbe instituendas, tum eiusdem tituli, cum quae ad finem eundem intendant, servatis forma Constitutionis Clementis PP. VIII Praedecessoris Nostri ven. me. aliisque Apostolicis Ordinibus desuper editis, aggregare, illisque omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes ipsi urbanae Societati a Nobis et a Sede Ap.lica concessas et aliis communicabiles communicare licite possit ac valeat. Decernentes praesentes Litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat et spectare poterit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque Indices ordinarios et delegatos iudicari et definiri debere, atque irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis ceu exemplis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibita vel ostensa. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XI Iulii MCMVI Pontificatus Nostri anno tertio.

Pro D.no Card. Macchi
N. Marini *Subst.*

SS. D. N. PII DIV. PROV. PP. X
EPISTOLA ENCYCLICA
AD ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS GALLIAE

PIVS PP. X

VENERABILES FRATRES, SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Gravissimo officii munere defungimur, eoque iamdudum vobis debito,

quibus post latam legem de Gallicae Reipublicae Ecclesiaeque discidio edicturos Nos tempori significavimus, quid ad tuendam conservandamque istic religionem facto opus esse arbitraremur. Equidem exspectationem desiderii vestri ut produceremus usque adhuc, non modo magnitudo et gravitas huius causae fecit, sed illa etiam singularis caritas, qua vos vestraque omnia, pro immortalibus nationis in Ecclesiam meritis, prosequimur. — Damnata igitur, ut debuimus, improba lege, id considerare diligentissime coepimus, ullamne demum eiusdem praescripta legis relinquerent Nobis facultatem ita ordinandae in Gallia religiosae rei, ut sacrosancta principia quibus Ecclesia nititur, nihil detrimenti caperent. In quo visum Nobis est, vos etiam Galliae Episcopos adhibere in consilium universos; indictoque vestro omnium conventu, hoc ipsum vobis maxime, de quo consultaretis, mandavimus. Nunc autem, cognitis consultis vestris, exquisitis complurium Cardinalium sententiis, re diu et multum Nobiscum meditata, magnisque precibus implorato *Patre luminum*, omnino videmus faciendum, ut quod ipsi fere ad unum omnes censuistis, idem Nos Apostolica auctoritate confirmemus. Itaque de consociationibus civium, quales, divini cultus exercendi causa, lex constitui iubet, sic decernimus, nullo eas pacto conflari posse, quin sanctissima iura, quae ad vitam ipsam Ecclesiae pertinent, violentur. — Dimissis vero consociationibus istis, quas probare Nos quidem conscientia officii prohibemur, opportunum videri potest experiri, an liceat, earum loco, aliquod aliud institui consociationum genus, quod simul legitimum sit et canonicum, atque ita laboriosissima, quae imminent tempora, catholicis Gallis defendere. Profecto tam sollicitos atque anxios ista Nos tenent, ut nihil magis; atque utinam spes affulgeat, si non bona, at aliqua tamen, posse Nos, divino salvo iure, id inire experimenti, ut dilectos filios tantorum malorum metu liberemus. At quoniam, hac manente lege, spes istiusmodi nulla ostenditur, istud alterum consociationum tentare genus, negamus fas esse, usque dum legitime certoque non constiterit, divinam Ecclesiae constitutionem, atque immutabilia Romani Pontificis et Episcoporum iura, eorumque in bona necessaria Ecclesiae, praecipue templa, potestatem, incolumia per consociationes easdem et tuta semper fore: contrarium velle Nos, nisi religionem officii deserendo, atque interitum Ecclesiae Gallicae conficiendo, non possumus.

Restat, Venerabiles Fratres, ut vos, omni utentes ope, quacumque vos iura civitatis uti siverint, disponendo instruendoque religioso cultui operam detis. Nec vero hac tanta in re tamque ardua passuri sumus Nostras desiderari partes. Utique licet absentes corpore, cogitatione tamen atque animo vobiscum erimus, vosque consilio atque auctoritate opportune iuvabimus. Quapropter animose suscipite, quod, suadente

Ecclesiae patriaeque vestrae amore, imponimus vobis onus: ceterum conquiescite in bonitate providentis Dei, cuius tempestivum auxilium non defuturum Galliae, omnino confidimus.

Iamvero quibus criminationibus religionis hostes decreta haec mandataque Nostra sint excepturi, non difficile est prospicere. Contendent persuadere populo: nequaquam Nos Ecclesiae Gallicae salutem spectasse tantum; aliud etiam, alienum religione, habuisse propositum: invisam Nobis esse in Gallia formam Reipublicae, eiusque evertendae Nos gratia velificari studiis partium: ea Nos abnuisse Gallis, quae non invite Apostolica Sedes aliis concessisset. Ista Nos et similia, quae, ut licet e certis quibusdam indiciis cernere, late ad irritandos animos spargentur in vulgus, iam nunc indignando denuntiamus esse falsissima, vestrumque, Venerabiles Fratres, et bonorum omnium erit redarguere, ne scilicet imperitos ignarosque decipiant. — Nominatim vero quod ad illud attinet, faciliorem se alibi Ecclesiam impertivisse in causa simili, monstretis oportet hoc eam fecisse, quum diversa prorsus verterentur momenta rerum, quumque praesertim divinis Hierarchiae rationibus aliquo saltem modo consultum esset. Quod si quaepiam civitas ita ab se segregavit Ecclesiam, ut plenam ei communis libertatis copiam fecerit, liberumque in propria bona arbitrium reliquerit, non uno quidem nomine iniuste se gessit, sed tamen in conditione Ecclesiam collocasse dicenda est non omnino intolerabili. Verum multo secus agitur hodie res in Gallia: ubi iniustae huius legis conditores instrumentum sibi comparasse non tam ad separandam a Republica Ecclesiam, quam ad opprimendam videntur. — Ita, studia pacis professi, concordiamque polliciti, inferunt religioni patriae bellum atrox, iniectisque acerrimarum contentionum facibus, cives cum civibus committunt, quanta cum pernicie ipsius reipubticae, nemo non videt. Studebunt profecto certaminis huius et eorum quae secutura sunt, malorum in Nos transferre culpam. Sed quisquis facta sincero iudicio aestimaverit, quae Ipsi etiam in Litteris Encyclicis " *Vehementer Nos* „ attigimus, diiudicabit, utrum Nos reprehendendi simus qui, alias ex aliis perpessi iniurias toleranter, dilectae nationis causa, ad ultimum coacti sanctissimos Apostolici officii transire terminos, negavimus posse; an potius tota in eis culpa resideat qui catholici nominis invidia ad haec usque extrema provecti sunt.

At enim catholici ex Gallia homines, si vere suum Nobis obsequium studiumque praestare volent, ita pro Ecclesia contendent, quemadmodum eos monuimus, constanter nimirum ac fortiter, nihil tamen seditiose violenterque faciendo. Non vi, sed constantia, tamquam in arce iustitiae collocati, frangent aliquando inimicorum contumaciam: intelligant vero, quod diximus iam iterumque est dicendum, ad hanc

se victoriam nisuros frustra, nisi summa inter se coniunctione in tutelam religionis conspirarint. Nostram habent de nefastae legis usu sententiam: sequantur, ut oportet, volentibus animis; et, quidquid quisque de hac ipsa re adhuc disputando tenuit, caveant, obsecramus, ne quis quem propterea offendat, quod melius viderit. Quid consentientium voluntatum connexarumque virium contentio possit, mature capiant ex adversariis documentum; et quo pacto his licuit nequissimam civitati imponere atque inurere legem, eodem nostris tollere eam licebit et exstinguere. — In tanto Galliae discrimine, si quidem universi omnes, quotquot maximum patriae bonum summa sibi ope tuendum putant, Nobiscum et cum Episcopis suis et inter se coniuncti, pro religione, quo modo opus est, elaborabunt, non solum non desperanda Ecclesiae Gallicae salus est, sed sperandum brevi fore, ut ad dignitatem prosperitatemque pristinam resurgat. Nos, quin Nostris satisfacturi sint praescriptionibus et votis, minime dubitamus: interea divinam benignitatem conciliare vobis omnibus, patrocinio confisi Mariae Immaculatae, impense studebimus.

Auspicem caelestium munerum ac testem paternae benevolentiae Nostrae, Vobis, Venerabiles Fratres, universaeque Gallorum genti Apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die X Augusti, in festo Sancti Laurentii Martyris, anno MCMVI, Pontificatus Nostri quarto.

PIVS PP. X.

VISITA APOSTOLICA

nella Città di Roma e suo distretto, ordinata dalla Santità di N. S. Pp. X.

QUESITI

(Cont. v. pag. 219-223 di q. Vol.)

33. Vi sono i registri per segnare la celebrazione delle messe dei legati? Delle messe avventizie? Come segnano la celebrazione della messa i sacerdoti celebranti; *toties quoties* per ogni messa, oppure cumulativamente, o col solo cognome? *Si presenteranno tutti questi registri al Visitatore.*

34. Chi è incaricato a ricevere le elemosine delle messe avventizie? Ne tiene il registro a madre e figlia? Rilascia in debita forma la quietanza? Rende egli il conto delle messe ricevute e di quelle fatte celebrare in Chiesa? Quante volte all' anno? A chi? Le elemosine delle messe esuberanti a chi sono consegnate per la celebrazione? Qual' è la media annuale delle messe avventizie?

35. Per la celebrazione della messa dei sacerdoti forestieri si osserva la

Notificazione dell' Emo Card. Vicario del 18 Febbraio 1903 ? Questa notificazione è affissa in Sagrestia ?

36. La Chiesa è provvista di tutti gli arredi sacri necessarii al divin culto ? Ha argenteria e altri oggetti preziosi o capi d' arte ? *Si prepari un inventario a parte di tutti gli oggetti mobili : argenteria e vasi sacri, paramenti, biancheria, arredi d' altare, messali e libri liturgici e quadri ecc. ecc. che si presenterà al Visitatore.*

37. Quali funzioni e solennità si celebrano ogni anno nella Chiesa ? *Se ne dia nota.* A carico di chi sono le spese relative ?

38. La Chiesa fu arricchita di Indulgenze ? Per quali pratiche, in quali giorni, con quale rescritto ? Sono tutte in vigore ? *Se ne stenda nota distinta. Al Visitatore si presenteranno i relativi documenti.*

39. In questi ultimi tempi si sono introdotte nuove divozioni, o collocate in chiesa nuove immagini ? Quando ? Da chi ? Perchè ? Con quale autorizzazione ? Con quali mezzi si provvede alle nuove funzioni ?

40. Per ottenere in tutte le chiese uniformità di rito, nei tridui, nelle novene e in altre simili funzioni ed anche nella benedizione del SS.mo Sacramento coll' Ostensorio o con la Pisside, è necessario descrivere minutamente come nella Chiesa si eseguiscono le anzidette funzioni, quali preghiere volgari si recitano, se approvate, quando e da chi, quanti lumi si usano, quali canti si fanno prima e dopo la benedizione.

41. Chi sono i sacerdoti che prestano servigio alla Chiesa ? *(Cognome, nome, paternità, patria, età e domicilio).* Hanno una retribuzione ? Quale per ciascuno ? Da chi è sostenuta questa spesa ? Da chi sono nominati ? Sono tutti pronti e diligenti nel compiere il loro dovere ?

42. Chi sono i sagrestani, chierici, cantori, chi è l' organista, e gli altri addetti al servigio della Chiesa o sacrestia ? (*Cognome, nome, paternità, patria, età, dimora, se celibe, ammogliato o vedovo, se hanno altra professione*). Quale retribuzione ha ciascuno ? Da chi è sostenuta la spesa ? Da chi sono essi nominati ? Sono pronti al loro dovere ?

43. La Chiesa ha rendite proprie fisse ? Da quali cespiti derivano ? Vi è un' amministrazione ? Dove tiene il suo officio ? Dove le sue adunanze ? Di quanti membri è composta ? Da chi sono essi nominati ? Quanto tempo stanno in carica ? Quali requisiti occorrono per essere eletti ? Chi sono i membri attuali ? (*Cognome, nome, paternità, età, condizione, dimora, e carica, che occupa nell' amministrazione, data della nomina*).

44. Chi fa le proposte per le spese ? Il rettore della Chiesa è sentito quando trattasi delle provviste richieste per il culto secondo le rubriche, o le disposizioni della ecclesiastica autorità ? Si fa il conto preventivo annuale ? Si ha cura in esso, dopo soddisfatti tutti i legati e pagate le spese fisse, di tenere un fondo per le impreviste ? Questo preventivo ottiene sempre l' approvazione del Vicariato ?

45. Chi tiene il danaro dà garanzia ? In qual modo ? Tiene egli il bollettario delle entrate fisse e delle offerte ? I pagamenti vengono da lui eseguiti dietro mandato del Superiore ? Vi sono a corredo le relative giustificazioni ? Sono queste controllate ? Da chi ?

46. Si rende conto ogni anno dell' amministrazione ? È sempre stato approvato il rendiconto dai Superiori ? Ottenne pure la definitiva e canonica approvazione del Vicariato ?

Si unisca lo stato attivo e passivo dell' Amministrazione, e una copia dell' ultimo Resoconto approvato.

47. L' Amministrazione ha il suo archivio ? È ben custodito e chiuso ? Chi ne tiene le chiavi ? Vi è l' inventario di tutte le scritture, atti, documenti e pergamene in esso contenute ? *Si presenterà al Visitatore una copia dell' inventario.*

48. Vi è, e dove, la cassa forte a due o tre chiavi differenti ? Quali sono le diverse persone che le tengono ? La cassa è sicura, ben difesa e vigilata anche di notte ? Vi si tengono chiusi i titoli di credito, le carte-valori, il danaro ecc. ?

49. Per i crediti ipotecarii si tiene presente la scadenza di ciascuna ipoteca ? Non accadde mai che siasi perduto alcun capitale ? Quando ? Per negligenza di chi ? Non venne mai esatto alcun capitale ? Quando ? Perchè ? Con quale autorizzazione ? È stato esso rinvestito ? Come ? Quando ? È ancora in cassa ? Perchè ? Non vi è alcun capitale, censo o canone in pericolo ? Non vi sono debitori morosi ? Quali diligenze si sono usate per farli pagare ? Non fu prescritta nessuna rendita ?

50. Nella Chiesa vi è eretto qualche Beneficio semplice, o Cappellania ? Chi ne è l' attuale possessore ? Quali sono gli oneri di esso ? Sono da lui adempiuti ? *Se ne presenterà lo stato al Visitatore.*

51. La Chiesa ha sotto di sè altre Chiese figliali ? Dove e quali sono ? Hanno esse una semplice sudditanza gerarchica, ovvero anche amministrativa ? Chi è il rettore di ciascuna ?

Paragrafo II.

Per le Basiliche patriarcali, per le Collegiate e per le Chiese di qualunque altra officiatura.

Oltre alle risposte ai quesiti del Paragrafo I, si dovrà rispondere pure ai seguenti.

52. Quando e da chi fu eretto il Capitolo ?

53. Quante sono le dignità, i canonici, i beneficiati, i chierici beneficiati, i mansionari, cappellani, ecc., vi hanno coadiutori ? Vi sono prebende, beneficii o cappellanie vacanti ? Ve ne sono di patronato, di particolare collazione ? *Si dia lo stato personale a parte, indicando di ciascuno, il titolo del Canonicato o Beneficio e l' ordine a cui appartiene ecc., cognome, nome, paternità, patria, età, dimora, e data della promozione. Indicare anche nell' elenco i Canonicati e le prebende di Patronato, o di particolare collazione.*

54. Qual è l' abito corale ? Quali privilegii e prerogative concessi al Capitolo in corpo ? Quali ai canonici come persone ? Quando, da chi, e con quale atto concessi ?

55. Il Coro è ben mantenuto, o ha bisogno di restauri ? Come e dove si pratica la divina ufficiatura ? Si eseguisce *attente, digne ac devote ?*

56. Il servizio corale è quotidiano? È diviso per settimana? Quali sono i giorni di servizio comune? Si ottennero dispense perpetue o temporarie dal Capitolo per questo servizio? Quando e da chi? Vi sono dei giubilati, o aventi qualche indulto per l'asseuza dal coro?

57. Quali vacanze dal coro sono concesse a ciascuno dalle Costituzioni? E per esse osservata la legge del Tridentino? Si ottenne mai a questo riguardo qualche privilegio? Quando e da chi? *Si presenteranno i Rescritti al Visitatore.*

58. Oltre alla Messa corale dell'officio corrente, si celebrano pure le altre conventuali volute dalla rubrica? La Messa corale è applicata *pro Benefactoribus?*

59. Nei giorni prescritti si recita l'officio della B. Vergine, quello dei defunti, e i salmi graduali e penitenziali? Si ottenne intorno a ciò qualche dispensa? Quando e con qual documento?

60. Quale è l'orario per l'ufficiatura? È osservato con precisione? Vi è assiduità al coro? Quale è il tempo utile per entrare in coro in ciascuna ora canonica? Si permette, e a quanti corali, di celebrare contemporaneamente la Messa in tempo di ufficiatura?

61. Si elegge a suo tempo il puntatore? Come e da chi viene nominato? Eseguisce il suo officio con equità e rigore? È osservato il decreto Tridentino *Sess. 24 c. 12 de ref.* che condanna non solo la collusione, ma anche la remissione in fatto di puntatura corale? *(Si presenteranno al Visitatore i libri di puntatura in corso).*

62. Vi è un prefetto del coro? A chi appartiene tale officio? *Il Prefetto del Coro dovrà dare a parte al Visitatore una relazione esatta in iscritto sull'andamento della Officiatura, indicando anche gli abusi, che si fossero introdotti, e proponendone i rimedi.* *(continua)*

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

7.

Se nella generale comunicazione delle indulgenze sia compresa quella pure dell' altare privilegiato.

I Terziarii Francescani, che vivono in comunità ed emettono voti semplici, sono stati arricchiti di tutte le indulgenze concesse dalla S. Sede al primo e al second' Ordine, sì personali come per le loro chiese. Or si chiede se l'altare maggiore di queste chiese sia privilegiato, com' è quello del primo Ordine de' Cappuccini *(Summ. Indulg.* Art. I, D. 5.°).

È vero che i Terziarii francescani, viventi in comunità, che fanno i voti semplici, partecipano di tutte le indulgenze proprie del primo e del second' Ordine. Così il decr. della S. C. delle Indulg. 28 agosto 1903, in cui si concede: " I. Ut instituta Tertiariorum in communitate degentium et vota simplicia emittentium, dummodo Ordinibus, a quibus nomen et habitum mutuantur legitime sint aggregata, participent omnes indulgentias a RR. PP. primis et secundis Ordinibus directe tantum concessas; — II. Ut eorumdem ecclesiae iisdem indulgentiis gaudeant, quibus ecclesiae respectivi primi et secundi Ordinis fruuntur; — III. Ut aliae indulgentiae huiusmodi Tertiis Ordinibus antea concessae in posterum solis Tertiariis in saeculo viventibus sint propriae. „

Che anzi con altro decreto del 22 marzo 1905, il S. Padre si degnò le medesime indulgenze " extendere etiam ad oratoria semi-publica Tertiariorum ceterarumque personarum cum ipsis in communitate degentium. „

Or possono considerarsi privilegiati gli altari maggiori delle dette chiese e dei detti oratorii pubblici o semipubblici, come sono quelli del primo Ordine, essendo scritto nel cit. sommario dei Minori Cappuccini: " Altare maius omnium ecclesiarum Ordinis gaudet privilegio quotidiano pro missis quae in eodem celebrantur a quocumque sacerdote sive regulari, sive saeculari in suffragium animae alicuius defuncti? „

La risposta è negativa. Giacchè nella generale comunicazione delle indulgenze va sempre eccettuata quella dell' altare privilegiato, per cui si richiede una espressa concessione. Ecco alcuni decreti della S. C. delle Indulg. che ciò dimostrano:

" Cum super aggregationibus (ad Patriarchales Basilicas, ad archiconfraternitates etc.) plura quotidie emergant dubia... et praesertim... utrum privilegium altaris, quo aggregans fruitur, communicari possit et revera sub nomine privilegiorum et indulgentiarum intelligatur illud communicatum; idcirco quaesitum fuit: An privilegium altaris sit communicabile? — Resp. *Negative* (2 mar. 1748, ad 3 n. 171).

" Presbyteri Congregationis Oratorii S. Philippi Nerii civitatis Mantuae exponunt eorum ecclesiae s. m. Clementem XI communicasse omnes et singulas indulgentias et gratias, quibus gaudet ecclesia S. Mariae in Vallicella de Urbe... Quaeritur: An in praedicta generali communicatione indulgentiarum et gratiarum comprehendatur privilegium perpetuum pro duobus altaribus? — Resp. *Negative* (12 mar. 1725 *in Mantuana* ad 1, n. 88).

" Confraternitas de Rosario terrae de Vallerano dioecesis Civitatis Castellanae, antiquitus erecta et iam aggregata Archiconfraternitati

Romanae, exponit, inter alias gratias et indulgentias concessas tali confraternitati in summario inserto Bullae Innocentii XI.... contineri indultum altaris privilegiati... Quia tamen dubitatur, stante decreto quod indultum non sit communicabile, supplicatur ut declaretur: An altare Rosarii, virtute dicti summarii et bullae, gaudeat eodem indulto, iuxta declarationem s. m. Clementis IX d. d. 23 septembris 1669? — Resp: *Negative;* etenim in communicatione indulgentiarum nusquam communicatur privilegium altaris, quod nonnisi speciali et individua mentione concessum in Brevibus reperitur „ (27 nov. 1764 *in Civitatis Castellan.* ad 1, n. 233).

È regola dunque stabilita che nella generale comunicazione delle indulgenze non va inclusa quella dell' altare privilegiato, per cui si richiede una speciale ed espressa concessione. E ciò s' intende non solo delle indulgenze che comunicano le arciconfraternite alle confraternite loro ascritte (1), ma altresì di qualsivoglia generale comunicazione d' indulgenze che faccia la stessa S. Sede.

Nel caso adunque gli altari delle chiese e degli oratorii sì pubblici come semipubblici de' Terziarii regolari Francescani non godono del detto privilegio.

8.

Di una particola consacrata caduta nella clausura delle monache.

Mentre Tizio sacerdote amministrava la comunione ad una comunità di monache di stretta clausura, cadde inopinatamente una particola consacrata al di dentro del *comunichino*. Spaventate le monache a tal fatto, non sapevano che fare, nè Tizio era in grado di ben consigliarle. Alcune colla lingua volevano sumerla. Altre invitavano il sacerdote ad entrare in clausura. Finalmente la superiora prese la particola colle dita e la porse al sacerdote. — Si chiede 1.° Che cosa convien fare in tal frangente?—2.° Ha operato bene la superiora?

Il caso qui esposto (avvenuto già) non è unico, nè sì raro ad accadere. Ne hanno trattato i DD. con discussioni animate. Allorchè avviene che una particola cada entro la clausura, tutti convengono che la religiosa, a cui era destinata od anche un' altra possa prenderla colla lingua ed ingoiarla. Ma se ciò non si faccia o non si possa fare?

(1) Sarebbe bene che nei sommarii delle indulgenze che le arciconfraternite mandano alle confraternite ascritte cassino il privilegio dell'altare se trovasi ad esse conceduto, affinchè non vengano tratti in inganno i sacerdoti ed i fedeli che credono di usufruirne.

Alcuni credono non esser mai lecito a secolari, siano pure consacrati a Dio, toccare colle dita le sacre specie e vogliono che il sacerdote entri in clausura ordinando alle religiose di accendere intanto alcune candele e adorare la particola consacrata, fino a che il sacerdote medesimo non l' abbia raccolta, secondo il diritto.

Ad altri non piace cotale opinione, perchè credono minor male prendere colle dita la particola, anzichè in tal caso entrare senza permesso in clausura; ed anche perchè stimano sconveniente che la particola giaccia a terra fino a che non giunga il sacerdote.

Fin qui il Quarti, il quale dopo ciò così spiega la sua opinione (*Comm. in Rubr. Miss.* Par. II, tit. 10, dub. 3, diff. 4): " Respondeo ergo et dico: Posito casu, debet sacerdos praecipere alicui ex monialibus ut hostiam reverenter et cum fragmentis, si quae deciderint, elevet super patenam mediante palla vel etiam carta munda et alba; et si aliter non potest, manibus accipiat et per eandem fenestellam ei porrigat; quo facto signetur locus, ne pedibus conteratur; et, finita cummunione, ab iisdem monialibus terra radatur et in sacrarii piscinam proiiciatur: quia in his casibus eligendum est quod minus irreverentiae continet et absque turbatione et clausurae violatione fieri decentius potest, ut fit modo praedicto. Nec obstat prohibitio tangendi sacramentum; quia in casu necessitatis, et ne sacramentum sit in loco indecenti, non solum permittitur sed etiam praecipitur. „ E cita il Castaldi *in Praxi* lib. 2, sect. 14, cap. 7, n. 15.

Se dunque l' ostia caduta in clausura non si può sumere, la si può prendere o colla patena o con una carta monda o ancora colle dita e dare al sacerdote per la finestrina; il luogo dov' è caduta la particola si dovrà radere e la rasura gettare nel sacrario.

È questa la opinione anche del De Herdt, il quale nondimeno preferisce che il sacerdote entri in clausura, massime se questa non è sì stretta, e ne adduce la ragione (*S. Lit. Prax.* Vol. II, n. 188): " Si enim ingrediatur ad sacram communionem infirmis ministrandam, maior etiam adesse videtur ratio in hoc casu ingrediendi. „

Ma con pace di questi esimii scrittori, noi crediamo che la particola caduta in clausura possa e debba prendersi colla lingua dalla religiosa cui era destinata: non vediamo ragione onde ciò non si possa fare. Che se torni difficile far ciò alla detta religiosa, la parficola può sumersi anche da un' altra, purchè digiuna, e benchè abbia prima ricevuta la comunione. Non v' ha nessuno sconcio che in questo caso di necessità si prendano due particole consacrate.

Nel caso adunque stiano tranquille le religiose ed il sacerdote Tizio. Hanno fatto il meglio che credettero operare in quel frangente.

QUESITI

con brevissime risposte

52. *Quali siano i diritti delle cattedrali soppresse.*

D. Nel Napoletano vi ha molte chiese cattedrali soppresse ed aggregate ad altre diocesi. Queste chiese ex-cattedrali coi loro capitoli hanno qualche privilegio a preferenza delle altre chiese e degli altri capitoli che non furono cattedrali? Qual' è la loro condizione canonica?

R. La circoscrizione più rilevante delle diocesi del Napoletano fu fatta dalla s. m. di Pio VII colla Costit. *De utiliori* V Kal. iulii 1818. In essa furono soppresse molte diocesi e incorporate ad altre (1). Quanto alla condizione delle chiese e dei capitoli delle diocesi soppresse, così dispone la detta Costituzione: " Declaramus quod singulae ex antedictis vel Archiepiscopalibus, vel Episcopalibus Ecclesiis, quibus territorium aliarum suppressarum Ecclesiarum fuerunt a Nobis, ut supra, aggregata, proprias suas actuales Dioeceses integre conservando, cum suppressarum ac unitarum Sedium territoriis uniuscuiusque Dioecesis fines augebunt per novam locorum huiusmodi accessionem. Quamlibet autem antedictarum per Nos, ut praefertur, suppressarum Sedium Cathedralem Ecclesiam ad simplicem Collegiatae Ecclesiae statum reducimus, atque in hoc statu cum respectivo suo Collegiatae Ecclesiae Capitulo, et cum fundis ac reditibus, actu ab unoquoque possessis in perpetuum remanere debere mandamus. „ — Lo stato adunque o la condizione canonica delle chiese e dei capitoli ex-cattedrali è quella stessa delle chiese collegiate dipendenti in tutto dal Vescovo della diocesi cui furono assegnate. Non vi ha per essi alcun altro diritto o privilegio.

53. *Circa l' incomodo di uscire per gli oratorii privati personali.*

D. Tizio sacerdote, perchè di poca salute e ben inoltrato negli anni, ot-

---

(1) Ecco i nomi delle diocesi soppresse: Massalubrense, Vico Equense, Capri, (assegnate a Sorrento), Lettere (assegnata a Castellammare), Carinola (assegnata a Sessa), Montemarano (assegnata a Nusco), Scala, Ravello, Minori (assegnate ad Amalfi), Lavello (assegnata a Venosa), Satriano (assegnata a Conza), Monteverde (assegnata a S. Angelo de' Lombardi), Trivico (annessa a Lacedonia), Frigento (assegnata ad Avellino), Vulturara e Monte Corvino (assegnate a Lucera), Guardia Alfiera (assegnata a Termoli), Bitetto (assegnata a Bari), Nazaret e Canne (assegnate a Trani), Minervino (assegnata ad Ugento), Belcastro assegnata a S. Severino), Cerenza, Strongoli, Umbriatico (assegnate a Cariati), Isola (assegnata a Cotrone), Martorano (assegnata a Nicastro), Ortona (assegnata a Lanciano), Fondi (assegnata a Gaeta), Polignano (assegnato a Monopoli), Civita Ducale (assegnata ad Aquila), Campli (asssegnata a Teramo).

In detta Costit. sono soppresse altresì tutte le Abbadie *Nullius*, tranne solo quelle di Montecassino, della SS. Trinità di Cava e di Monte Vergine.

tenne dalla S. C. dei Riti l' indulto dell' oratorio privato, con la licenza di poter celebrare la messa in quei giorni, *in quibus domo egredi nequeat absque suae valetudinis incommodo.* Or egli, poggiandosi sulla regola di diritto canonico *favores sunt ampliandi*, vuol celebrare la messa nel suo privato oratorio anche per evitare, specialmente in tempo d' inverno, l' incomodo del freddo, della neve, della pioggia, dei venti, dei ghiacci che sono per le vie del suo paese, sito in alti monti. Che dire della condotta di Tizio ?

R. Tizio malamente invoca pel suo caso la regola di diritto *favores ampliandi*, giacchè qui trattasi di dispensa o d'indulto sopra una legge generale della Chiesa che vieta di celebrar la messa negli oratorii privati. Or la dispensa è di stretta interpretazione come insegnano generalmente i DD. (v. S. Alfonso).

Però, senza allargare il senso delle parole dell' indulto, egli può bene celebrare nei giorni in cui teme del danno alla sua salute. L' indulto infatti dice solo *absque suae valetudinis incommodo*, non già *absque suae valetudinis gravi incommodo.* Basta perciò qualsivoglia ragionevole incomodo che può temere per la sua salute con uscir di casa, perchè possa celebrare nel suo privato oratorio. E, certo, nei giorni di piogge, di nevi, di geli non può non temere di sua salute un sacerdote vecchio e infermiccio.

54. *Circa l' uso del* pane di S. Antonio.

D. Le elemosine che i fedeli mettono nella cassetta pel *pane di S. Antonio*, debbono essere erogate interamente in tanto pane ; o è in facoltà del parroco o del rettore della pia unione del Santo il destinarne parte pel mantenimento della lampada, o per la festa, o in generale pel culto del Taumaturgo di Padova ?

R. Fa d' uopo vedere in qual forma si chiede al popolo la limosina col motto *Pane di S. Antonio.* Se si chiede manifestando lo scopo di provvedere ai bisogni del popolo ed al culto del Santo, può il raccolto adibirsi anche per questo culto. Se poi si chiede unicamente pei poveri, per questi tutto dovrà spendersi. La ragione si è che le limosine fatte dai fedeli devono tutte e religiosamente addirsi allo scopo per cui si dànno.

55. *A chi spetti dare la benedizione della donna dopo il parto.*

D. In B. vi ha un convento di Frati i quali non ricusano dare la benedizione delle donne dopo il parto a quelle che ad essi ricorrono. Il parroco protesta perchè vede in ciò leso il suo diritto. La benedizione della donna dopo il parto è di stretto diritto parrocchiale ?

R. Una simile domanda fu fatta alla S. C. del Concilio il 17 gennaro 1896, la quale così rispose: " Relato in S. C. Concilii postulato ab Amplitudine Tua proposito in litteris diei 17 ianuarii p. p. circa benedictionem mulierum post partum, E.mi Patres tibi communicari mandarunt decretum S. C. SS. Rituum diei 13 iunii 1893. Quod quidem decretum ita se habet: " S. R. C. decernit benedictionem mulieris post partum fieri debere a parocho si expetitus ipse fuerit, *posse* autem fieri a quocumque sacerdote, si expetitus ipse pariter fuerit, in quacumque ecclesia vel oratorio publico, certiore facto superiore Ecclesiae „ (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 74).

La S. C. dei Riti perciò col cit. decreto (però del 21 nov. 1893, n. 3813 secondo l' ultima Collez. autentica), e la S. C. del Concilio coll' allegata risposta, dichiarano la benedizione della donna dopo il parto non essere di stretto diritto parrocchiale, e quindi, purchè interpellato dalla donna, qualsivoglia sacerdote o secolare o regolare può impartirla in qualunque chiesa od oratorio, colla intesa del rettore di essa chiesa od oratorio. (v. *Mon. Eccl.* Vol. XIII, pag. 127).

56. *Se i canonici di Cattedrale siano tenuti alla risoluzione dei casi morali e liturgici.*

D. Nella Cattedrale di C. non fu mai costume che i canonici fossero chiamati a risolvere i casi morali e liturgici nelle congregazioni mensili. Ora il Vescovo vuole obbligarli a ciò. Può farlo?

R. Le congregazioni dei casi morali e liturgici sono di obbligo per tutti gli ecclesiastici; ed i Vescovi nelle relazioni della rispettiva diocesi, da farsi periodicamente alla S. Sede, devono riferire anche su di ciò: " An habeantur conferentiae theologiae moralis et sacrorum rituum. „

Il Concilio di Roma, celebrato il 1715 da Benedetto XIII, al tit. 15 cap. 9 dà le norme precise di tali congregazioni: " Quocirca, ivi sta detto, operae pretium ducant Episcopi, omnemque curam ac diligentiam adhibere non desistant, quousque congregationes tum in civitatibus tum in dioecesibus, per omnes de clero sacris initiatos, canonicos, parochos et confessarios (Regulares etiam, dummodo morales in eorum conventibus lectiones non habeantur, alias ab audiendis confessionibus suspendendos), semel in unaquaque hebdomada, certoque designando die, et sub certa pecuniaria poena contra contumaces habeantur, in quibus alternatim et rituum et conscientiae casus proponantur, discutiantur et practice exerceantur, methodo servata synodali quae legitur in Appendice. „ — Da queste parole si può raccogliere che tutti gli ecclesiastici, compresi i canonici, sono tenuti a risolvere i casi morali e liturgici. Lo stesso ha più volte dichiarato la S. C. del Concilio, come *in Acerr.* 13 aug. 1727; *in Larinen.* 30 aug. 1742; *in Fulginaten.* 29 apr. 1780.

Nondimeno, dove una legittima consuetudine esima i canonici di Cattedrale dal risolvere i detti casi, cotal consuetudine può mantenersi, purchè ragionevole. Quando perciò si è certi che i canonici sono forniti di non ordinaria scienza; che forse saranno chiamati più tardi ad esaminare il clero inferiore; che il soggettarli a tale obbligo tornerebbe di disdoro alla loro dignità, stante la consuetudine di non risolvere i casi, potranno continuare in essa, come la S. C. del Concilio decise pel Capitolo di Foligno, il dì 6 luglio 1886, in cui al dubbio: " An possit Episcopus cogere omnes sacerdotes, non exceptis canonicis et dignitatibus ut adsint conventuali de re morali et liturgica, et, directis sortibus, quaestionum solutionem scripto vel oretenus praebeant; vel potius standum sit consuetudini in casu „ — rispose: " Servetur consuetudo „ (*Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. II, p. 145).

Venendo ora alla risoluzione del nostro caso, se il Vescovo ha giuste ragioni per obbligare i canonici di B. a risolvere i casi morali e liturgici, può farlo. Se poi mancassero le giuste ragioni, in tal caso il Capitolo potrà invocare il giudizio della S. C.

BIBLIOGRAFIA

M. Card. Rampolla del Tindaro — Santa Melania Giuniore, Senatrice Romana. Documenti contemporanei e note — Roma, Tip. Vaticana, 1905 — In fol. di pag. LXXIX, 309 con quattro fac-simili di originali.

Non vogliamo privare i nostri lettori dell' annunzio di quest' opera stupenda, che ha riscossa l' ammirazione ed il plauso generale. Tratta di una eroina di santità del secolo quarto, e in tale occasione della storia di quel secolo, con tutti quei sussidii di critica, di archeologia e di vasta erudizione che ne mettono in sodo la verità e la certezza.

Comincia con una erudita e splendida introduzione, in cui parla prima minutamente della società romana al secolo IV, ritraendola per lo più da quanto può raccogliersi dagli autori coevi. Poi descrive la vita e le gesta di S.ª Melania giuniore secondo si ricava dagli autori che trattano di essa, massime poi da' documenti appresso qui riportati. Finalmente discorre dei fonti storici, donde possono attingersi le notizie di questa santa, e fa vedere come alle non molte notizie, nè troppo esatte, che si aveano di lei, vuolsi aggiungere un codice prezioso della prima metà del V secolo, rinvenuto dal nostro Autore nel regio monastero dell' Escuriale di Spagna, quando ivi era Nunzio Apostolico, che egli stesso volle trascrivere accuratamente di proprio pugno. In esso trovasi in latino la vita di S.ª Melania giuniore, descritta certamente da chi era testimone oculare dei fatti ivi narrati, e però documento di altissimo pregio. Non pochi altri codici latini e greci della detta biografia di epoche diverse si conservano nelle biblioteche di molte altre città, che qui si enumerano e si esaminano diligentemente, e poi si mettono a raffronto fra loro con profonda e serena critica, e si fanno conoscere i pregi e i difetti di ciascuno, sì da ricostruire una verace e sicura biografia diquella eroina e santa matrona.

Seguono per esteso tre documenti della detta biografia. Il primo è il codice latino dell' Escuriale di Spagna con note accuratissime che ne dichiarano la vera lezione. Il secondo è un codice greco della biblioteca Barberiniana di Roma del secolo XI, dall' Autore tradotto in italiano. Il terzo è il testo greco di Palladio, assai breve, pur esso volto in italiano.

La parte però più rivelante di quest' opera sono ben quarantotto note che si pongono in fine e che formano altrettante dissertazioni eruditissime di cose che hanno attinenza colla vita di S.ª Melania e la illustrano mirabilmente. Dopo essersi quivi rettificata la cronologia e la discendenza della santa, si parla partitamente di ciascuno di coloro che le furono congiunti, od ebbero con essa relazione, non esclusi S. Agostino, S. Cirillo d' Alessandria, S. Paolino di Nola. Poi si discorre sulla coltura letteraria di essa, sulla sua casa, sulle sue ville, sui suoi possedimenti, sul suo zelo ardente per la salvezza delle anime, sulla sua carità verso i proprii servi, sulle chiese e sui monasteri da lei edificati, sul culto e sulla iconografia di lei; ed oltre a ciò, sui costumi e sulla disciplina di quei tempi quanto alla vita verginale, quanto ai digiuni ed alla vita ascetica, quanto agli oratorii domestici, quanto alla comunione quotidiana ed al viatico amministrato più volte al giorno, quanto alle osservanze liturgiche nei monasteri di donne, alla vigilia ed al culto

di S. Lorenzo, al natale del Salvatore e ad altre cose belle e svariate e attraentissime che si leggono tutte d'un fiato.

Insomma è questa un'opera magistrale, che dovrebbe stare in ogni libreria e che dovrebbe leggersi da tutti, spirando da mezzo alla critica, all'archeologia, alla erudizione sconfinata un soffio di religione e di pietà maschia che edifica e commuove ogni animo ben fatto, e che torna opportunissimo alla società odierna, volta al paganesimo, come quella dei tempi antichi. — Lo splendido volume trovasi vendibile in Roma presso Desclée al prezzo di L. 30.

CRONACA GOVERNATIVA

I monti di pietà, come istituiti di credito, soggetti alla tassa di manomorta. Differenza fra questa tassa e quella di successione — I Monti di pietà hanno essenzialmente scopo e funzione di beneficenza, ma possono facoltativamente esercitare anche l'azione di istituti di credito allo scopo di erogarne le rendite ai fini della beneficenza.

La parte di reddito prodotta da un Monte di pietà, mediante l'esercizio del credito, va soggetta alla tassa di manomorta con la detrazione delle spese relativamente occorse per produrla.

La tassa di successione e la tassa di manomorta sono due imposte totalmente diverse fra loro nella struttura economico-giuridica e nei modi di applicazione. La prima colpisce il capitale, cogliendo il patrimonio nel momento dell'apertura dalla successione; la seconda colpisce la rendita, seguendo il patrimonio o meglio il dinamismo dell'attività produttrice di essa rendita in tutte le sue evoluzioni e variazioni, onde la revisione di anno in anno o di triennio in triennio. (Cassaz. di Roma 3 giu. 1905 — Monte di pietà di Livorno c. Finanze) (*Rivista di Diritto Ecclesiastico*, Anno XV, pag. 420).

I monti di pietà e la quota di concorso — La quota di concorso, imposta ai Monti di pietà in favore del Fondo per il culto coll'art. 31 della legge 7 luglio 1866, è una vera e propria imposta, essendo una coatta prelevazione sulla ricchezza, operata dallo Stato e fondata unicamente nella legge.

È competente il Tribunale, e non già il Pretore, a decidere in prima istanza delle controversie riguardanti l'applicazione e pagamento della contribuzione per la suddetta quota di concorso. (Cassaz. di Roma, 20 magg. 1905 — Monte di pietà di Barletta c. Fondo culto) (*Rivista di D. E.*, l. c. p. 424).

Circa le congrue patrimoniali, dovute dal comune ai parroci — È giudizio incensurabile quello del magistrato di merito, che ritiene congrue patrimoniali quelle dovute da un Comune ad alcune Parrocchie nell'ex Regno di Napoli, per effetto di contratto, in una somma determinata *ab immemorabili* in corrispettivo della ostensione fatta dai Parroci dell'esazione delle decime sacramentali e dell'attribuzione al Comune del diritto di esigere i frutti dei beni patrimoniali delle Parrocchie.

Tali congrue non hanno carattere transitorio puramente alimentare, e sono dovute dal Comune sia al Parroco, sia, in caso di vacanza, al R. Subeconomato.

L' obbligo del Comune di corrispondere tali congrue nasce anche dalla legge, perchè imposto direttamente come corrispettivo della liberazione dalle decime sacramentali dai Dispacci di Carlo III del 20 gennaio 1759 e 25 luglio 1772, ritornati in vigore, come tutte le discipline ecclesiastiche anteriori, dopo l' abrogazione del Concordato del 1818 sancita dal Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861.

La sostituzione del Fondo per il culto al Comune, in virtù della legge 14 luglio 1887, sull' abolizione delle decime, deve limitarsi alla sola parte che tenga luogo delle decime sacramentali, escluse le domenicali, e nelle somme dalla legge determinate. Tale sostituzione però non si opera *ope legis*, ma deve il comune ottenere l' esonero dell' obbligo dal Fondo culto nei termini a stabilirsi. (Cassaz. di Roma, 30 mar. 1905 — Comune di Gessopalena c. R. Subeconomato di Chieti) (*Rivista di D. E.* l. c. p. 442).

Un partecipante, fatto parroco, perde la partecipazione — Il partecipante di un clero ricettizio, provveduto di altro beneficio (nella specie del beneficio parrocchiale), non ha più diritto ad avere l' assegno di partecipante, nemmeno sotto forma di rimunerazione degli altri obblighi di culto annessi alla Chiesa ex-ricettizia, da lui continuati ad adempiere insieme alla cura delle anime.

L' assegno suddetto non può essere ritenuto nemmeno in compenso del supplemento di congrua, soprattutto quando di questo non vi sia stata la liquidazione legale, mentre l'assegno è venuto a cessare *ex lege*. (Cassaz. di Roma, 23 mar. 1905 — Pistocchi c. Fondo pel culto) (*Rivista di D. E.* l. c.p. 442).

Tassa di registro su transazione per un' opera pia erigenda — Disposta per testamento una fondazione a scopo pio, i beni della dotazione non si acquistano *de iure* in piena proprietà dall' ente erigendo per il fatto dell' aperta successione o per la scadenza del termine od il verificarsi della condizione sospensiva apposta, ma per effetto soltanto della sua costituzione mercè l' assenso del Governo e dell' autorizzazione data ad esso, o a chi lo può interinalmente rappresentare, ed all' accettazione dell' eredità o del legato nelle forme delle leggi speciali.

Di conseguenza la transazione seguita prima di tale autorizzazione tra la Congregazione di carità e gli eredi del disponente, colla quale si sia convenuto di pagarsi da costoro una determinata somma quale dotazione patrimoniale di un' opera pia, che potrà essere anche diversa da quella voluta dal testatore, non contiene agli effetti della tassa di registro retrocessione dei beni immobili a favore degli eredi medesimi. (Cassaz. di Roma, 2 febbr. 1905 — Finanze c. Mazza) (*Rivista di D. E.* l. c. p. 445).

La condizione testamentaria di vedovanza può comprendere il matrimonio religioso — Il testatore nella condizione di vedovanza agli effetti di cui all' art. 850 del Cod. civ. può comprendere anche il matrimonio religioso (1).

---

(1) Ecco il tenore dell' art. 850 del C. C. Ital.: " È contraria alla legge la

È incensurabile il giudizio del magistrato di merito, il quale, mercè l' interpretazione e l' indagine intenzionale del testatore, ritiene contemplato nella condizione di vedovanza anche il divieto del matrimonio religioso.

Nell' interpretare le disposizioni testamentarie possono adottarsi le norme stabilite negli art. 1131 e seg. del Cod. civ. per l' interpretazione dei contratti. (Cassaz. di Torino, 18 mar. 1905 — Isetti c. Prato) *(Rivista di D. E.* l. c. p. 452).

Opera pia commessa dal testatore ad arbitrio del parroco, se valida — La disposizione, con la quale il testatore lascia parte della sua sostanza mobile od immobile, specificatamente designandone gli oggetti esistenti in determinata località, per la fondazione di un Ospedale, oppure di un Educandato a scelta del parroco *pro tempore*, è sempre valida, sia che la si consideri a titolo particolare ai sensi del capoverso dell' art. 834 del Cod. civ., sia che la si ritenga a titolo universale non nulla per incertezza dell' erede a tenore della prima parte del citato art. 834 (1). (Appello di Casale — Congr. di car. di Viguzzolo ed Ospizio Israelitico di Torino) (*Rivista di D. E.* l. c. p. 464).

Patronato conventuale e feudale se valido, e se prescrittibile Competenza — Le questioni riguardanti diritti onorifici o altri diritti di giuspatronato sono di valore eccedente la competenza pretoria.

Iniziata una gestione di negozio, e volta poi questa dal *gestore*, o dai suoi eredi, a nome e profitto proprio, il *dominus*, o i suoi eredi, possono con l' *actio negotiorum gestorum* pretendere e conseguire dal *gestor*, o suoi eredi, le utilità economiche o quanto costoro abbiano detratto o detengono dalla gestione di negozio.

Il patronato, comprendendo un complesso di diritti onorifici a seconda del suo atto di fondazione, poteva essere costituito sopra un Convento, concretandosi col diritto di eleggere o confermare il capo, di tenere iscrizioni, insegne, monumenti e lapidi nella Chiesa e nell' obbligo della manutenzione dei locali.

Il patronato feudale poteva anche derivare da fondazione o dotazione del feudatario, essere annesso al fondo o feudo e seguire la successione di questo. Esso è per la sua indole regolato dalla legge feudale e può definirsi, quanto alla successione, un patronato primogeniale.

---

condizione che impedisce tanto le prime nozze, quanto le ulteriori — Il legatario però di un usufrutto o di uso, di un' abitazione o pensione o d' altra prestazione periodica, pel caso o pel tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza. — Ha pure effetto la condizione di vedovanza apposta in qualunque disposizione testamentaria di un coniuge a favore dell' altro. „

(1) È questo il tenore del cit. art. 834: " È parimenti nulla ogni disposizione fatta a favore di persona incerta da nominarsi da un terzo. — Ma è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi da un terzo fra più persone determinate dal testatore ad appartenenti a famiglie o corpi morali da lui determinati, ed è pur valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno fra più corpi morali determinati parimenti dal testatore „

Abolita la feudalità nelle Provincie napoletane ed i patronati, con i Decreti 20 luglio 1818 n. 23 e 24 furono ripristinati, col primo, i patronati particolari, ecclesiastici o laicali, sopra beneficii di qualunque natura a favore dei legittimi patroni, e, col secondo, si mantenne la abolizione dei patronati feudali, ma con esclusione dei patronati che i feudatarii avevano acquistato, non per concessioni gratuite o per usurpazioni di diritti di regalia o per privilegi o regalie, ma per fondazione o dotazione sia pure con beni feudali dopo la concessione feudale.

In tema di patronato primogeniale, o gentilizio, o anche misto, l' omissione di esercizio dei predecessori dell' attuale avente diritto non fonda contro di lui la prescrizione. (Appello di Napoli, 20 giu. 1904 — De Vargas c. De Vargas) (*Rivista di D. E.* l. c. p. 467).

Diritto del procuratore del Re d' intervenire nei giudizî ecclesiastici di Sicilia. Condizione valida in un legato di beneficenza — Il Procuratore del Re, quale rappresentante del R. Patronato, deve intervenire in Sicilia a norma del R. Decreto 27 ottobre 1827 nei soli giudizi relativi a diritti di regalia o di regio patronato, o in cui si tratti di *azioni reali* sui beni di benefici, di badie o di altre fondazioni di regio patronato.

E però non deve intervenire in un giudizio nel quale si contende sopra un legato di beneficenza disposto da un Vescovo in prò di un Istituto sui frutti della Mensa.

È valida la condizione, apposta ad un legato di beneficenza, che le beneficate siano educate in un Collegio di Maria. (Appello di Palermo 3 febbr. 1905 — Vescovo di Girgenti c. Sclafani ed Economato de' ben. vac. di Sicilia) (*Rivista di D. E.* l. c. p. 476).

Circa i frutti maturati e non percepiti dal beneficiario defunto — L' investito di un benefizio Ecclesiastico ha, come l' usufruttuario, la libera disponibilità dei frutti naturali e civili, percepiti o percipiendi finchè ne ha il godimento.

L' assegnazione delle fruttificazioni maturande lungo l' anno dalla morte dell' investito ai suoi eredi, o aventi causa, può farsi solo dopo la liquidazione e ripartizione della annualità relativa al godimento promiscuo tra i detti eredi, o aventi causa, e l' Economato dei benefizi vacanti, giusta i regolamenti 23 dicembre 1865 e 2 marzo 1899 (1) (Appello di Palermo 16 dic. 1904 — Economato de' ben. vac. c. Maranzano) *Rivista di D. E.* l. c. p. 457).

Il regio assenso nelle confraternite o la sanatoria non si pre-

(1) Il Regolamento economale approvato con reg. decreto 23 dic. 1865 all' art. 67 non tenne conto dell' anno redditizio, ma bensì dell' anno civile o naturale del 1.° gennaio al 31 dicembre, e stabilì che i frutti e le rendite di qualunque specie si dovessero ripartire fra gli eredi del titolare defunto o l' amministrazione, frazionandoli per dodicesimi, detratti i pesi, l' emolumento del subeconomo e le spese di amministrazione, ed attribuendo, dopo ciò, agli eredi la rata in proporzione del tempo in cui durò il diritto dell' investito dell' usufrutto. Questo sistema di ripartizione fu confermato e completato dall' art. 23 del successivo regolamento 2 marzo 1899, n. 64.

sumono, ma devono dimostrarsi — Per il disposto dei R. Dispacci emanati nel Regno di Napoli dal 1767 al 1777 era necessario il Regio assenso per la esistenza giuridica delle Confraternite.

Il Regio assenso, essendo una regalia, era inalienabile ed imprescrittibile, e perciò in rapporto alle Confraternite non poteva presumersi per qualunque decorso di tempo e per l' esercizio anche prolungato e centenario dei diritti che ne derivano.

Il Dispaccio del 28 giugno 1776, che concesse *la sanatoria* alle Confraternite non legalmente costituite, richiese come condizione essenziale che si dovesse chiedere il Regio assenso alla Regia Camera nel termine stabilito.

La sola esistenza di fatto di una Confraternita non basta a provare di avere ottenuto il Regio assenso o *la sanatoria*, soli atti valevoli alla sua esistenza legale.

Il mandatario non obbliga il mandante, ove nel contratto abbia fatto espressa riserva della ratifica da parte di costui. (Tribunale di Salerno, 18 apr. 1905 — Confr. del SS. Rosario e Congregaz. di carità di Montecorvino Rovella) *(Rivista di D. E.* l. c. p. 478.)

La conversione della Rendita e gli Enti Ecclesiastici.

Un gravissimo pericolo sovrasta a tutti gli enti ecclesiastici italiani, i cui beni furono convertiti in rendita del debito pubblico dello Stato.

Con legge 29 giugno 1906 la rendita del 5 % venne ridotta al 3,75 % e dopo cinque anni si ridurrà al 3,50, e poi forse a meno ancora. Ai liberi creditori fu fatta facoltà di riprendere il capitale nominale di L. 100 per ogni L. 5 di rendita, che può collocarsi in altri fondi di maggior frutto. Agli enti ecclesiastici questa facoltà non è data, in forza della conversione; ed essi, se stanno muti dinanzi a tali disposizioni, vedranno assottigliarsi le loro risorse, ridotte ora già di un quinto, che poi sarà di 6 ventesimi, e appresso ancora meno. E non solo le loro risorse saranno scemate considerevolmente, ma quelle pure dei pii legati e del culto, che dovranno subire perdite rilevanti.

Ad ovviare a tal pericolo, e perchè agli enti ecclesiastici sia fatta giustizia, l' Arcivescovo di Vercelli, ebbe il nobile pensiero di spedire a nome proprio ed a nome altresì dell'Episcopato e del Clero italiano a tempo utile, cioè il 6 agosto sp., al Presidente del consiglio de' Ministri il seguente telegramma:

" Sottoscritto col Capitolo Metropolitano in proprio, e quale rap-
" presentante grande maggioranza Arcivescovi, Vescovi, Capitoli,
" altri enti ecclesiastici aderenti, non potendo chiedere rimborso ca-

" pitale, invoca in tempo utile che nella conversione della rendita " sia inscritta favore enti ecclesiastici quantità effettiva corrispon- " dente attuale reddito, essendochè per leggi 17 luglio 1866, 15 ago- " sto 1867 loro venne garantito un corrispettivo uguale al reddito beni " immobili incamerati. Segue memoriale. „

Questa provvida iniziativa fu approvata ampiamente dalla S.ª Sede, e fu plaudita dall' Uffizio di presidenza dell' *Associazione italiana per la tutela degl' interessi religiosi.*

Seguì poi un elaborato memoriale, che il prefato Arcivescovo mandò all' on. Presidente del Consiglio de' Ministri ed al Consiglio stesso dei Ministri di S. M. il Re.

In esso, dopo aver descritta la triste condizione degli enti ecclesiastici italiani, fatta loro dalla legge di conversione della rendita, discende a mostrare quanto ciò sia ingiusto, massime per ragioni tutte speciali degli enti medesimi. Ecco come ivi sta detto:

" A questo lo Stato è tenuto per un *titolo speciale*, e cioè per il solenne impegno assuntosi con le leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, le quali convertendo i nostri beni immobili in rendita del Debito Pubblico, ne hanno fissato la natura e la quantità.

I beni immobili, dice l' art. 11 legge 7 luglio 1866, secondo capoverso, *di qualsiasi altro Ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizii parrocchiali e alle Chiese recettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione a favore degli Enti morali, cui i beni appartengono, in una rendita 5 °/o uguale alla rendita accertata e sottoposta, come sopra, al pagamento della manomorta.*

Come appare evidente della *lettera* stessa della legge, la nostra rendita non rappresenta il frutto, ossia l' interesse di denari depositati volontariamente nella cassa dello Stato, sì bene rappresenta la rendita dei nostri immobili. Questa rendita lo Stato ha assunto l' obbligo di corrisponderla agli enti ecclesiastici mediante iscrizione nel Debito Pubblico. Non è pertanto che la nostra rendita debba sottostare a tutte le vicende e peripezie del Debito Pubblico; sì bene questo, non ostante le sue vicende, sia al 5 che al 3,75 e al 3,50 °/o, deve per legge corrisponderci una quantità effettiva di rendita uguale alla rendita denunciata ed accertata dei nostri immobili.

Più chiaro ancora è lo *spirito* della legge, quale risulta dalle dichiarazioni ministerali e dalle discussioni parlamentari.

1° Nel progetto di legge (ministri Cortese e Sella) presentato al 13 dicembre 1865, al capitolo " Conversione „ (*Atti Parlamentari*, legislature IX, 1865-66, sessione 1ª, tornata 27 gennaio, pag. 367. 3ª colonna) si legge: *Con l' art. 14 noi manteniamo alla Chiesa intatte le rendite che ora riscuote.* Ora non si mantengono certamente intatte queste rendite, se per la legge di conversione si falcidiano ora del 16° e poi dell' 8°.

2° Quale sia la natura della rendita ecclesiastica lo dicono le parole del

Ministro di Grazia e Giustizia, in risposta all' onorevole D' Ondes Reggio, a proposito dell' art. 11:

È evidente, ai termini stessi del progetto, che la iscrizione si fa a favore dall' ente morale proprietario. Per il che il rappresentante di questo ente morale non si reca alle casse dello Stato a riscuotere gl' interessi della rendita pubblica, della quale è investito, se non come qualunque proprietario che riceve il pagamento delle sue entrate. Non è quindi un salario che si paga all' individuo, ma una rendita che si iscrive a favore di quell' ente morale, di quella Chiesa o Vescovado, ai quali appartengono i beni, e che si riscuote da chi ne ha il diritto, in quella guisa che l' onorevole D' Ondes Reggio va ad esigere dalle casse dello Stato una rendita iscritta nel Gran Libro non come salario, ma come qualunque altro provento o frutto dei suoi beni. In tal modo voi vedete, o Signori, che questo progetto non disconosce i principî di giustizia (*Atti Parlamentari*, legislatura IX, sess. 1865-67, 2.° Tornata 14 giugno 1866, pag. 2104).

Ecco in qual rapporto stanno gli Enti ecclesiastici di fronte allo Stato, *come i creditori privati*. Ora, come sarebbe contro giustizia, per rapporto ai privati, sostituire, senza beneficio del rimborso e forzatamente, titoli al 3,75 ai titoli attuali, così questo sarà ugualmente contro giustizia per rapporto agli Enti ecclesiastici; altrimenti, come suonano apertamente le parole del Ministro, sarebbe proprio disconoscere i principii di giustizia.

3° Ma v' è di più ancora. La *inconvertibilità*, ossia la *irreducibilità* della rendita iscritta a favore degli Enti ecclesiastici fu un principio preso *a base* nella discussione e approvazione dell' art. 11 legge 7 luglio 1866.

Infatti l' on. Cordova, per provare che non si poteva sulla rendita ecclesiastica far deduzioni ulteriori (come quella del 5 °/₀ per spese d' amministrazione) partiva dal principio indiscusso e indiscutibile, che essa rendita non può per nessuna circostanza venir ridotta.

Se dopo di aver detto che si percepirà la rendita netta, si stabilisce di fare una deduzione per spese di amministrazione, si farebbe una duplicazione..... Altronde, questo fondo, passando per le mani del Guardasigilli, diventa un fondo dello Stato, applicato ad un servizio pubblico, che oggi o domani, se le circostanze stringessero, può essere ridotto (*Atti Parlam.*, legislazione IX, sess. 1865-67, 2°. Torn. 14 giugno 1866, pag. 2100).

Ed il Ministro rispose che appunto questa deduzione, perchè illegittima (1) non s' era fatta (*Ib.*, pag. 2106).

Non si poteva essere più chiari e più espliciti in favore della irreducibilità della nostra rendita, quali che siano le circostanze che ad essa riduzione stringano lo Stato riguardo i suoi fondi.

È dunque evidente, sia per la lettera che per lo spirito delle leggi di con-

(1) Invece pare che poi nella iscrizione sia incorso egualmente l' *errore* contrario (Minghetti, *Atti parl.*, legisl. XII, sess. 1874-75, 2° periodo, pag. 4582 e 4585; Scaduto, *Dir. eccl.*, II, n. 476; Calisse, *Dir. eccl.*, n. 138). Tale *errore* non solo richiederebbe pronta correzione, ma sarebbe eziandio suscettibile di una azione collettiva degli Enti ecclesiastici per rimborso di arretrati,

versione dei nostri beni immobili, che la rendita degli Enti ecclesiastici non può essere convertita, o se pur venga nominalmente convertita, non può essere ridotta, e che pertanto nell' applicazione della conversione si deve iscrivere a loro favore una quantità effettiva uguale al reddito attuale.

Nè ci si osservi in contrario, con argomento per analogia, che per la legge 2 gennaio 1876 la rendita ecclesiastica è soggetta alla tassa di ricchezza mobile. Ivi, infatti, si tratta di vera tassa, imposta per il bene comune, attese le circostanze critiche delle finanze. E quindi l' applicazione della legge 29 giugno 1906, non può avere controprova alcuna nella legge 2 gennaio 1876, a meno che si confessi esplicitamente che, se la legge 29 giugno 1906 è per tutti legge benefica di conversione, per gli Enti ecclesiastici invece *è legge vera di nuova imposta.* „

Veggano adunque tutti gli ecclesiastici che hanno rendita del G. L., quanto importi agitarsi con energici reclami al Governo sulle prime, e poi presso i tribunali. È mestieri operare con azione collettiva, che sarà più efficace e meno dispendiosa. Giova sperare che tutti i Vescovi, tutti i Capitoli, e quanti vi hanno interesse, vogliano unirsi all' Arcivescovo di Vercelli, il quale come ha iniziato, così è pronto di proseguire animosamente per sè e per gli altri la rivendicazione della intera rendita ecclesiastica. E noi facciamo voti che i giusti reclami abbiano a conseguire il pieno loro effetto.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1906)

Pellegrinaggi al Vaticano — Il 31 u. s. nella Sala Clementina il Santo Padre ricevè un pellegrinaggio di ragguardevoli famiglie americane, con molti sacerdoti, presentati da Mons. Gabriels, Vescovo di Ogdensburg (Stati Uniti).

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 10 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l' intervento degli E.mi Cardinali, e col voto dei Prelati, Officiali e Consultori teologi dei Sacri Riti, si è tenuta la Congregazione preparatoria per discutere il dubbio sull' eroismo delle virtù del Ven. Giovanni Nepomuceno De Tschiderer, Principe, e Vescovo di Trento.

Il 31 detto, presso l' E.mo Card. Vannutelli, Ponente della causa di beatificazione della Ven. Suor Florida Cevoli, Professa Cappuccina nel Monastero di città di Castello, si è tenuta la Congregazione antipreparatoria dei Sacri Riti, nella quale dai Prelati e Consultori teologi si è discusso il dubbio sopra l' eroismo delle virtù, esercitate dalla medesima Venerabile.

Anniversario della coronazione del Papa — Il 9 sp. terzo anniversario della coronazione del regnante Pontefice, si è tenuta la Cappella Papale nella Sistina. S. Em.za il Card. Segretario di Stato ha celebrato pontificalmente la messa, alla quale assistevano il Sacro Collegio, il Corpo diplomatico, il Patriziato e la Nobiltà Romana, e molti ragguardevoli persone italiane e straniere. Colla stessa solennità la prelodata S. S. il 20 u. s. avea assistito al funerale pel terzo anniversario dalla morte del Suo Predecessore Leone XIII, ed alla messa pontificata dall' E.mo Satolli Arciprete dell' arcibasilica Lateranese, accompagnata la messa da sceltissima musica del Maestro Perosi.

Nuova Chiesa a Roma — Il 15 u. s. l' E.mo Agliàrdi procedè al collocamento della prima pietra, benedetta da S. S., di una nuova chiesa parrocchiale, che sarà eretta a Roma nel quartiere Ludovisi Sallustiano, e dedicata a S. Camillo de Lellis.

Per l' Ospedale dei Sacerdoti a Napoli — L' E.mo Card. Arciv. di Napoli ha ottenuto con decreto reale che l' Ospedale dei Sacerdoti poveri, sito a Donnalbina, abbia la sua autonomia, e l' Amministrazione dei beni affidata all' Arcivescovo protempore, e l' assistenza agl' infermi alle Suore di Carità.

Shakspeare — Un dottissimo critico inglese De Rougemont ha pubblicato il testamento autentico del grande poeta Guglielmo Shakspeare, dal quale risulta con evidenza che visse, e morì da cattolico.

Società di donne francesi — Fin dal 1902 si è costituita a Parigi una Società, detta la Lega patriottica delle donne francesi, che ha lo scopo di difendere la libertà cattolica e la fede con manifesti e conferenze. Ora progredisce mirabilmente con immensi vantaggi. I comitati sono 300, e 300 mila le aderenti, che con intrepidezza lottano con tutti i mezzi contro le sette per difendere la religione.

Necrologio — È morto a Napoli quasi improvvisamente Mons. Raffaele Rossi Arcivescovo di Acerenza e Matera: aveva testè inaugurato solennemente un magnifico seminario a Matera, costruito da lui di pianta, con immensi sacrifizii! Sono morti pure, Mons. Giuseppe Cigliano, Vesc. di Cuma e Suffr. dell' Arciv. di Napoli; Mons. Adalberto Endert, Vescovo di Fulda; P. Leandro dell' Addolorata, Prefetto Apostolico dei Benadir, ed il Rev.mo P. Tommaso Weikert, professore del Collegio benedettino di S. Anselmo, uomo dottissimo, autore di parecchie opere di quistioni bibliche, e di lingua ebraica, nella quale era peritissimo. Sono morti pure: il Prof. Russe, scrittore forbito ed elegante; il rinomato medico Tommaselli prof. nell' Università di Catania; il principe Murat, vittima di una caduta in automobile: il Prof. Enrico Ward, uno dei più eminenti scienziati degli Stati Uniti, ed il generale italiano Serafini.

CRONACHETTA POLITICA

— Nella Russia continuano gli scioperi, gli ammutinamenti, le uccisioni. È in uno stato di perturbazione desolante! Nella villa del primo ministro Stolypine una bomba, lanciata dagli anarchici, scoppiando ha ucciso trenta persone (fra cui alti personaggi) e ne ha ferite ventitre. Stolypine è incolume, ma due suoi figliuoli sono rimasti feriti!

— In Francia, la parola esplicita del Papa che vieta ai cattolici di prender parte alle associazioni cultuali, ha destato grande commozione anche nelle sfere governative. L' Episcopato, il clero ed i veri cattolici fanno plauso alla decisione del Capo della Chiesa.

— Le repubbliche americane il Gautemala e l' Honduras sono state in guerra alcuni giorni: le ostilità sono cessate per la mediazione del Presidente degli Stati Uniti: il 21 u. s. è stato firmato un trattato di pace tra le dette Repubbliche, aderendo anche quelle del Nicaragua e di Costarica.

— A Washington si è tenuto il 59.° Congresso dei varii Stati dell' Unione: sono state approvate le leggi sulle tariffe e trasporti ferroviarii, sulla ispezione della carne di macello sulla costruzione del canale di Panama, sulla naturalizzazione e sull' aumento della tassa d' immigrazione.

— Il 19 u. s. è stata solennemente inaugurata la linea ferroviaria Assiling-Trieste dall' erede del trono rappresentante l' Imperatore d' Austria, che ha ricevuto cordialissimi omaggi dalla popolazione. I Triestini sono lietissimi e riconoscenti al Sovrano perchè la nuova ferrovia riunisce col mare il centro dell' Europa.

— Con il disastro di S. Francisco in California le compagnie di assicurazione han perduto 874 milioni di franchi: non si accettano più emigranti in quelle regioni, non essendo necessarii; mancherebbe qualsiasi lavoro.

— Presso Cartagena, proveniente da Barcellona, si è affondato il vapore Sirio, carico di 800 emigranti italiani e spagnuoli. Probabilmente saranno perite circa 200 persone, fra le quali il Vescovo di S. Paulo.

— A Milano, nel Palazzo dell' Esposizione, per un incendio è stato distrutto il Padiglione dell' arte decorativa italiana con le sezioni italiane ed ungheresi. Il danno ascende a circa 15 milioni, ed è irreparabile.

— Nella repubblica del Cile un terremoto lungo e terribile ha quasi distrutta la città di Valparaiso con altre vicine. Si contano a migliaia le vittime. Anche l' incendio si è unito al terremoto per dare l' ultimo crollo alla detta città.

— Il bilancio del 1907 in Francia richiederebbe la somma colossale di 4 miliardi e 10 milioni. Un grido di stupore si è fatto sentire in tutta la Repubblica: occorreranno nuovi prestiti e nuove imposte.

— Dalle Camere italiane sono stati approvati i disegni di legge per la Calabria, e per i danneggiati dal Vesuvio.

— Il Sultano del Marocco ha accettato e firmato il protocollo della Conferenza di Algesiras.

ATTI DELLA S. SEDE

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

Decreto, con cui si riforma la legge del digiuno e dell' astinenza in Italia (1).

Feria IV, die 5 Septembris 1906.

Frequentes pluribus abhinc annis preces Italiae praesules ad Sedem Apostolicam dirigere consueverunt, quibus ecclesiasticae legis ieiunii et abstinentiae mitigationem temporum conditioni congruam pro dioecesi quisque sua petierunt. In quo temperamento efflagitando illud etiam intenderunt ut, uniformi vicinarum saltem regionum disciplina constituta, non levibus incommodis quae ex varia legis observantia sponte sua consequuntur, remedium afferretur.

Re penes Supremam hanc S. Officii Congregationem discussa E.mi ac R.mi DD. Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales, omnibus mature perpensis, in plenario conventu habito feria IV, die 5 currentis mensis Septembris, haec statuenda decreverunt:

1.° In omnibus et singulis Italiae regionibus, dioecesibus quoque Mitilensi et Gaudisiensi comprehensis, quae dispositionibus hac in re pro Italia latis uti solent, ieiunium, seu lex unicae per diem refectionis, servandum erit:

Toto tempore Quadragesimae, Dominicis tantum diebus exceptis;

Feriis sextis et sabbatis Adventus;

Feriis quartis, sextis et sabbatis Quatuor anni Temporum;

Vigiliis: Pentecostes, SS. Apostolorum Petri et Pauli, B. M. V. in coelum Assumptae, Omnium Sanctorum et Nativitatis D. N. I. C.

Quibus vero diebus ieiunium praecipitur, vetatur insimul semper et absolute, in Quadragesima ne diebus quidem Dominicis exceptis, carnium pisciumque in eadem comestione permixtio.

2.° Praeter ieiunium, in cunctis (ut supra) Italiae regionibus, ser-

(1) Richiamiamo l' attenzione di tutti i nostri lettori su questo decreto interessantissimo, con cui si modifica considerevolmente e si facilita la legge del digiuno e dell' astinenza in Italia. Ne daremo fra breve un opportuno commento.

vanda etiam erit lex abstinentiae a carnibus ab iisque omnibus quae ex carne trahunt originem, lacte scilicet, butyro, caseo, ovis et ex quocumque animali adipe condimentis:

Feria sexta Quatuor Temporum in Quadragesima;

Feria sexta in Parasceve;

Vigiliis Assumptionis B. M. V. et Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi.

3.° Prima vero die quadragesimalis ieiunii;

Feriis sextis et sabbatis Quadragesimae;

Feriis sextis et sabbatis Adventus;

Feriis quartis, sextis et sabbatis Quatuor Temporum;

Vigiliis: S. Ioseph Sponsi B. M. V.; Annunciationis eiusdem B. M. V., ubi haec festa sua praecepto recoluntur et ad vigiliam Annunciationis quod spectat, dummodo ea intra Quadragesimam incidat; Pentecostes; SS. Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum abstinentia a carnibus tantum et a iure a carnibus quomodocumque expresso servanda erit; ita ut liceat pro lubitu in principali refectione vesci ovis et lacticiniis, et tum in eadem principali refectione tum in refectiuncula uti ex quovis adipe, butyro, margarina (quam vocant) et similibus condimentis.

4.° Haec eadem abstinentia a carnibus tantum et a iure carnis servanda pariter erit omnibus et singulis aliis sextis per annum feriis, absque tamen obligatione ieiunii, et consequenter, nulla refectionum facta distinctione quoad ovorum, lacticiniorum et condimentorum liberum usum.

5.° Quoties autem in aliquem ex supradictis diebus, ieiunio aut abstinentiae aut utrique consecratis, inciderit vel festum aliquod ex solemnioribus in Ecclesia, vel festum Titularis aut Patroni principalis alicuius loci vel dioecesis, vel extraordinaria aliqua religiosa solemnitas (uti centenaria, piae peregrinationes et similia), vel publicae annuales nundinae quae inusitato populi concursu celebrantur, conceditur locorum Ordinariis, excepto tempore Quadragesimae et Adventus, ut tum ieiunium tum abstinentiam vel pro tota dioecesi vel, iuxta diversos casus, pro determinatis aliquibus locis in alium liberum diem sibi benevisum anticipare aut etiam, gravissimis tamen ex causis, super iis dispensare valeant.

6.° Ieiunia et abstinentias in aliquibus locis ex peculiari voto servandas hoc decretum non respicit. Quod autem attinet ad Regulares utriusque sexus Familias speciali abstinentiae aut ieiunii voto non adstrictas; eas eadem ac simplices fideles lege uti posse decernitur.

7.° Praesenti decreto revocantur, abrogantur ac penitus abolentur quaevis in contrarium localia indulta, concessiones, privilegia, con-

suetudines etiam immemorabiles, ne *Bulla* quidem *Cruciata* (ubi et quavis sub forma nunc in Italia viget) excepta. Vehementer vero fideles sibi subditos hortentur Ordinarii ut Apostolicam indulgentiam aliis bonis operibus compensare studeant.

Et sequenti feria V, die 6 huius eiusdem mensis SS.mus D. N. Pius divina providentia PP. X in solita audientia R. P. D. Adsessori huius Sacrae Supremae Congregationis impertita haec omnia et singula Sibi relata Suprema Sua auctoritate adprobare et confirmare dignatus est, mandans ad quos spectat, ut eadem, ad fidelium notitiam opportune deducta, inde a Dominica 1 Adventus currentis anni 1906 ad unguem servent atque ab omnibus servari satagant.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Aedibus S. O. die 7 Septembris 1906.

PETRUS PALOMBELLI, *S. R. U. I. Notarius.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Si concede la erezione del fonte ad alcune parrocchie che non l' hanno.

Tiburtina Erectionis fontis baptismalis — 28 Lugl. 1906 — *Per summaria precum* — Nella città di Tivoli si trovano sette parrocchie; queste però aveano un solo fonte battesimale, sito nella chiesa cattedrale, pur essa con parroco. I sei parroci delle altre parrocchie doveano amministrare il battesimo ai proprii filiani nella detta cattedrale, dove si conservavano i libri dei battesimi, e donde si estraevano le attestazioni, cedendone a favore del Capitolo gli emolumenti.

Ultimamente i prefati sei parroci si rivolsero alla S. Sede chiedendo che, per le mutate condizioni dei tempi, e pel cresciuto numero dei fedeli, si concedesse a ciascuno di erigere il proprio fonte, come non ha guari fu concesso ai parroci di Vallecorsa, secondo si ha nella causa Caietana 28 febr. 1903 (*Mon. Eccl.* Vol. XV, p. 62).

La istanza fu commendata dal Vescovo. Venne però acremente impugnata dal Capitolo, il quale eccepiva il diritto antico delle cattedrali di essere d'ordinario le sole chiese battesimali della città vescovile, donde l' unico fonte battesimale in esse collocato: a Tivoli poi non v' era precisa necessità del fonte in ciascuna parrocchia, essendo breve la distanza dalla cattedrale, e l' ambito della città non essendo aumentato in proporzione del numero delle anime.

Nondimeno la S. C., esaminato accuratamente il caso nei generali comizii del dì 28 luglio 1906, rescrisse:

Pro gratia erectionis fontis baptismalis in unaquaque paroecia iuxta petita, firmo tamen iure fidelium, si velint, deferendi infantes ad Cathedralem pro suscipiendo baptismate, facto verbo cum SS.mo et ad mentem.

E giustamente; imperocchè:

a) È vero che nei primi secoli della Chiesa il solo Vescovo era il ministro ordinario del battesimo, come insegna Benedetto XIV *Inst. Eccl.* 1, n. 4. È vero altresì che, istituitesi le parrocchie nel secolo terzo (Baron. ad an. 1270, § XVI), fino al secolo decimo ancora il Vescovo solamente amministrava il battesimo, siccome riferisce il Martenio *De Antiquiss. Eccl. ritib.* l. 1, c. 1, art. 3, § 2.

b) Pur tuttavia cresciuto, nel decorso dei tempi, il numero dei fedeli, ministro ordinario del battesimo divenne il parroco. Di qui fu che in ciascuna parrocchia si procurò di erigere il fonte battesimale. Si ascolti il Catalano (*Comm. ad Ritual. Rom.*, § XXX, n. 8): " Sequentibus saeculis, quibus parochi facti sunt *ordinarii* baptismi ministri, illudque ministerium pene totum ad illos fuit devolutum, tunc quoque contigit ut omnes passim erectae ecclesiae parochiale baptisterium construxerint, in quo omnes parochiae incolae solemniter baptizarentur et spiritualiter renascerentur. „

c) I concilii per lo più attribuiscono a ciascuna parrocchia il fonte battesimale. Così quello di Mets; quello di Vienna; quello primo di Milano, sotto S. Carlo Boromeo, nel quale fu stabilito: " Ut singulae parochiales ecclesiae singulos fontes habeant, in quibus diligenter toto anno servetur aqua baptismalis solemniter benedicta. „ Ed il terzo concilio provinciale di Milano decretò: " Ut fons baptismalis ne unquam in aliis ecclesiis quam in parochialibus sit. „

d) I DD. ed i Canonisti insegnano lo stesso, come Barbosa *De Paroch.* p. 2, c. 18, n. 7: Ursaya tom. 9, p. 1, disc. 32 et 33; Crispino *Dalla Visita Pastorale*, p. 2, § 3, n. 1; ed il Reclusio *De Erect. Paroch.* p. 1, t. 8, n. 91, il quale così scrive: " Fontis quoque baptismalis erectionem diligenter curabit Episcopus in parochiali constituenda ecclesia, cum in illa huiusmodi regenerationis lavacrum adesse expediat. „

e) Lo stesso si ha dalla S. Rota, la quale *in Romana iuris Baptizandi* 13 ian. 1733 *coram Samniat.* dice: " Quin imo huiusmodi ecclesiae disciplina summam habuit aequitatem et congruentiam, quia convenientissimum est omnes ecclesias parochiales suum habere fontem baptismalem, cum ita fiat, ut suus cuique pastor sacramenta administret. „

f) Nè diversa è la *prassi* della S. C. del Concilio. La quale *in Urbinaten.*, 15 iun. 1824, dichiarò: " Censuit sacra Congregatio in omnibus ecclesiae parochialibus debere esse fontem baptismalem. „ — *In Leo-*

dien. 7 iun. 1691 : " An sit locus erectioni fontis baptismalis in ecclesia S. Nicolai ultra Mosam ? — Resp : *Affirmative.* „ Così pure *in Placentina,* 26 apr. 1698 ; *in Fulginaten.* 22 iun. 1720 ; *in Verulana,* 24 mar. 1736 ; *in Urbevetena,* 3 aug. 1748 ; *in Verulana,* 23 mar. 1873 ; *in Viterbien.* 29 mai. 1877 ; *in Verulana,* 9 apr. 1881; *in Triventina,* 8 mai. 1886 ; *in Caietana,* 28 febr. 1903 et 23 iun. 1904.

g) Ciò non ostante talune volte la stessa S. C. ha negato ai parroci la erezione del fonte, come *in Mathilicen.* 18 febr. 1879 ed *in Camerinen.* 10 febr. 1748, in cui trattavasi che una chiesa collegiata ed un' altra parrocchiale chiedevano la erezione del fonte che esisteva solo nella cattedrale, e fu risposto : *negative et amplius.*

h) Dippiù giova considerare che in molte e cospicue città d' Italia, dove esistono più parrocchie, il fonte battesimale è unico nella cattedrale. Così in Firenze, in Bologna, in Pisa, in Ravenna, in Siena, in Urbino ed in altre molte.

i) E finalmente, secondo il Tridentino, *sess. 21, c. 4 de ref.*, il fonte battesimale non è così proprio della chiesa parrocchiale che non possa da questa separarsi. Ivi difatti si parla di chiese *parrocchiali* o *battesimali*, facendo intendere potersi dare chiese *parrocchiali*, ma *non battesimali.*

l) Nel caso trattavasi di parrocchie site in considerevole distanza dalla cattedrale, e di non pochi inconvenienti che accadevano coll' unico fonte. Del resto, la S. C. non ha privato del tutto la cattedrale di quel diritto ; ma ha posto ad arbitrio de' fedeli di portare ivi a battezzare i loro figliuoli.

II.

Se chi va a sposare, con animo di cambiar domicilio perde il domicilio, che prima ha tenuto.

Parisien. Nullitatis matrimonii — 18 Agosto 1906 — Il dì 26 ottobre 1892 sposarono secondo il rito ecclesiastico a Parigi, nella parrocchia di S. Martino, Alfonso Calil-Hanna ed Anna Rostaing. Alfonso abitava una casa nella parrocchia di S. Elisabetta, ed Anna viveva presso i genitori nella parrocchia di S. Antonio. Sposarono, come si è detto, nella parrocchia di S. Martino, perchè ivi Alfonso aveva presa in fitto una casa per abitarla dopo il matrimonio, e questo domicilio indicarono al vice parroco, il quale, senza nessuna delegazione, congiunse gli sposi in matrimonio.

Abitarono gli sposi due anni nella detta casa in parrocchia di S. Martino. Poi nacquero discordie fra loro, e la donna ritornò in casa

dei genitori. Si tentò di riconciliarli, ma inutilmente, ed anzi la donna se ne partì per l' estero. Allora Alfonso chiese ed ottenne il divorzio civile, desiderando altresì che si rompesse il vincolo religioso.

Se ne aprì col parroco di S. Martino, il quale, esaminato bene il caso, gli diè speranza di annullamento di matrimonio, perchè celebrato non secondo la forma prescritta dal Tridentino.

Alfonso subito si rivolse alla Curia di Parigi, esponendo le circostanze del suo matrimonio e chiedendone la dichiarazione di nullità.

La Curia Parigina fece un accurato processo, ed il dì 18 marzo 1902 pronunziò la sentenza di nullità di quel matrimonio, perchè celebrato non *coram parocho proprio*. L' avvocato del vincolo appellò, come di diritto, alla S. Sede.

La causa fu trattata in S. C. il dì 18 agosto 1906 col dubbio:

An Curiae Parisiensis sententia sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E fu risolta:

Sententiam esse confirmandam.

Eccone le precipue ragioni:

a) Si ha dal Tridentino *Sess. 24, cap. 1 de ref. matr.*, che il matrimonio, affinchè sia validamente celebrato, deve aver luogo innanzi al parroco proprio, almeno di uno degli sposi, ovvero con sua delegazione, dovunque fosse promulgato quel decreto.

b) Parroco proprio è quegli, nel cui territorio almeno uno degli sposi ha il *domicilio* o il *quasi-domicilio*.

c) Il domicilio è il luogo della dimora perpetua. Il quasi-domicilio è il luogo della dimora della maggior parte dell' anno, almeno di sei mesi.

d) Perchè la dimora possa dirsi canonica, occorrono due cose: il fatto e la intenzione. Il fatto cioè del cominciamento reale di essa dimora; e la intenzione di rimanervi o perpetuamente ovvero la maggior parte dell' anno.

e) Chi non ha domicilio, nè quasi-domicilio in nessun luogo, dicesi vago; e questi può validamente sposare innanzi a quel parroco dove si ritrova.

f) Pel domicilio o pel quasi-domicilio non basta perciò nè la sola dimora, nè la sola intenzione. Chi dimora in un luogo, benchè lungamente, ma senz' animo di starci almeno la maggior parte dell'anno, non ha ivi nè domicilio nè quasi-domicilio (1). Come neanco l' ha chi,

(1) Ciò fu dichiarato espressamente dal S. Officio il 7 giu. 1867: " Manifestum quoque est actualem habitationem ad quasi-domicilium pariendum ineptam esse si quis in ea regione more vagi ac itinerantis commoretur, non autem vere proprieque *habitantis*, quemadmodum scilicet caeteri solent, qui in eodem loco verum proprieque dictum domicilium habent. „

pur avendo la intenzione di dimorare in un luogo perpetuamente, ed ivi abbia acquistata la casa ed i poderi, nondimeno non vi si è ancora trasferito colla dimora.

g) Nel caso fu provato che il nuovo domicilio nella parrocchia di S. Martino non era ancora cominciato col fatto dell' abitazione. Neanco gli sposi poteano dirsi vaghi; giacchè la donna, come minore, avea il domicilio presso i genitori nella parrocchia di S. Antonio; l' uomo l' aveva nell' antica casa (che non ancora avea dismessa, tenendovi parte dei suoi mobili, e avendone in tasca la chiave), cioè nella parrocchia di S.ª Elisabetta. Essendo costoro sposati nella parrocchia di S. Martino senz' alcuna delegazione nè del parroco di S. Antonio nè di quello di S. Elisabetta, il loro matrimonio giustamente è stato dichiarato nullo.

S. Congregaione dei Vescovi e Regolari.

I.

Se i Religiosi di S. Giovanni di Dio siano del tutto esenti dalla giurisdizione dell' Ordinario.

Massillien. Exemptionis—Nella città di Marsiglia trovasi un ospedale appartenente all' Ordine religioso di S. Giovanni di Dio. In esso prestava, come cappellano, servizio religioso un sacerdote secolare, postovi dal predecessore del presente Vescovo. I Religiosi più volte fecero istanze che quel cappellano fosse cambiato; ma non furono dalla Curia esauditi. Finalmente licenziarono da sè il cappellano, ed il Provinciale mandò in suo luogo un sacerdote dell' Ordine.

Il cappellano, ciò nondimeno, non volle andarsene, dicendosi autorizzato dal Vescovo a confessare gl' infermi ed i ricoverati. Il Vescovo affermava la sua giurisdizione sulle predette persone. I Religiosi, per contrario, allegavano la loro perfetta esenzione dall' autorità diocesana anche sugl' infermi e sui ricoverati.

La causa fu portata al giudizio della S. Sede, e fu trattata in S. C. il dì 3 agosto 1906 col dubbio:

Se il Religioso di S. Giovanni di Dio messo dal suo Superiore come cappellano della casa Ospedale di S. Bartolomeo in Marsiglia, tenuta dallo stesso Ordine, possa senza facoltà dell' Ordinario esercitare il ministero delle confessioni per le persone quivi ricoverate.

E dopo matura discussione fu risoluto:

Affirmative et ad mentem. La mente riguarda un provvedimento per l' attuale cappellano.

Eccone le precipue ragioni:

a) Che l' Ordine di S. Giovanni di Dio sia esente da ogni giurisdizione dell' Ordinario, lo provano molte bolle di Romani Pontefici, che diedero ad esso cotal privilegio. È celebre il breve di Urbano VIII *Sacrosanctum* del giugno 1624, con cui cotal privilegio fu ampiamente conceduto non solo a tutte le case, ma sì ancora a tutti gli ospedali dell' Ordine.

b) Eccone il tenore assai chiaro: " Ut fratres Congregationis huiusmodi tanto ferventius divinis beneplacitis, piorumque operum huiusmodi exercitio insistant, quanto maioribus se viderint spiritualibus gratiis fore munitos, *omnia et singula privilegia*, praerogativas, concessiones, favores, facultates, declarationes, conservatorias, immunitates, exemptiones, libertates, caeterasque gratias, praeeminentias et indulta cuiusvis generis existentia, spiritualia et temporalia, qualiacumque illa sint, quae pariter sint in usu, et non sint revocata, vel sub aliquibus revocationibus comprehensa, neque sacris Canonibus et Concilii Tridentini decretis, aut Apostolicis concessionibus adversentur, ut praefertur, *Ordinibus mendicantium*, et Congregationi Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis eorumque Conventibus, Domibus et aliis locis regularibus, necnon ecclesiasticis et dilectis filiis Ordinum, et congregationis huiusmodi Generalibus, Praesidentibus, et quibusvis aliis Superioribus, Praelatis et Capitulis etiam generalibus, provincialibus seu intermediis, eorumque diffinitoribus, Prioribus, Novitiis, Fratribus, Conversis, Donatis, ac quibusvis eorum regularibus personis, tam in Urbe quam etiam in quibuscumque mundi partibus existentibus et illorum intuitu, alias quomodolibet per quoscumque R. Pontifices praedecessores nostros, seu per Nos et successores Nostros, aut alios auctoritatem habentes concessa sint, et concedentur, ac quibus de jure, consuetudine, usu vel privilegio seu concessione Apostolica, in genere vel in specie, ac tam conjunctim, quam divisim, aut alias quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, *ad dictam Congregationem Ioannis de Deo et singula illius monasteria, Domus, Hospitalia, et alia loca regularia, illorumque Superiores, Praelatos et quascumque regulares personas, Auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo extendimus, illasque eis communicamus, et de novo concedimus ac suffragari volumus.* „

c) Non osta allo effetto della esenzione e della totale comunicazione dei privilegi dei mendicanti la clausola apposta: *dummodo sacris canonibus et decretis Concilii Tridentini non adversentur*, la quale così viene spiegata dal Reiffenstuel (L. V, tit. 33, n, 113): " Per huius clausulae verba *sacris canonibus* non intelligi sacros canones

in corpore iuris communis clausos, seu contentos, sed intelligi canones Concilii, ita ut sensus sit: *Dummodo sacris canonibus Concilii Tridentini et decretis Conc. Tridentini non adversentur.* „

d) Quanto poi alla clausola riguardante i canoni del Concilio Tridentino, ecco come spiega il medesimo Autore (l. c. n. 116): " Plures, iique classici Doctores... probabilissime et solide defendunt quod per praefatae clausulae verba illa: *dummodo decretis Concilii Tridentini non adversentur*, non intendunt Pontifices eximere omnia et singula Regularium privilegia, quae Concilio Tridentino vel decretis illius qualitercumque abversantur, sed illa dumtaxat quae a concilio expresse fuere revocata, qualia sunt omnia quae contraria sunt decretis *sess. 25 de Regularibus*, sicut et illa quae adversentur praecedentium sessionum decretis positis cum clausula *non obstantibus privilegiis*, vel simili. „ E ne allega la ragione: " Ratio conclusionis est, quia hoc ipso quod Concilium Tridentinum aliqua decreta fecerit com clausula: *non obstantibus privilegiis*, seu alia simili clausula privilegiorum revocatoria seu derogatoria; alia vero sine huiusmodi clausula, merito colligere licet, praefatum Concilium Tridentinum quoad haec decreta nullam clausulam privilegiorum revocatoriam seu derogatoriam habentia, non intendisse privilegia eis contraria revocare, sed potius intendisse ea relinquere in suo valore. „ Così pure insegnano Rodriquez T. I, de *Regul.*qu. 6, a. 7; Miranda *Manual. Praelat.* T. II, q. 3, art. 42; Suarez *De Legib.* L. XIII, cap. 18 in fine.

e) Assai più esplicito, pel caso nostro, è il breve di Benedetto XIV *Creditae Nobis* del 1745. In esso sta detto: " Praeterea eisdem modernis et pro tempore existentibus fratribus dicti Ordinis in sacro presbyteratus ordine constitutis, infirmorum, nec non fratrum aliarumque personarum illorum servitio addictarum, quocumque nomine nuncupatarum sacramentales confessiones excipere, libere et licite possint et veleant, plenam liberam et omnimodam facultatem et auctoritatem harum serie perpetuo tribuimus et impertimur. „

f) Inoltre il medesimo Pontefice, con altro breve, che comincia *Inter varia*, rivolgendosi agli Ordinarii dei luoghi così prescrive: " Praefatis locorum Ordinariis aliisque omnibus quibuscumque ecclesiastica aut mundana dignitate fulgentibus... in virtute sanctae obedientiae respective praecipimus, iniungimus et mandamus, ut... nullum impedimentum eisdem fratribus in eo quod pertinet... ad sacramenti poenitentiae iuxta facultates ipsis, ut praefertur, concessas, aliorumque ecclesiasticorum sacramentorum *infirmis quibuscumque* in eorum hospitalibus pro tempore existentibus administrationem... eis denegando... quomodolibet audeant seu praesumant.„

f) E perchè l' Ordine di S. Giovanni di Dio è laicale, perciò l' ap-

provazione sulla idoneità per le confessioni ai sacerdoti religiosi deve darsi dal Vescovo quando abbiano a promuoversi al sacerdozio. Così Urbano VIII nel breve *Circumspecta* del 1628: " Illi duo (sacerdotes) pro quolibet regulari domo ex fratribus dictae Congregationis, qui pro sacramentorum ecclasiasticorum administratione ad sacros etiam presbyteratus ordines promovendi sunt; ad eosdem ordines de coetero promoveri nullatenus valeant, nisi prius decem annos professionis in eadem Congregatione peregerint et ab examinatoribus synodalibus non solum ad ordines praedictos, verum etiam ad sacras confessiones audiendas examinati et idonei reperti fuerint et necessarias super hoc patentes litteras ab iisdem examinatoribus obtinuerint.„ — Ordinati però sacerdoti colla detta approvazione, i Frati di S. Gio. di Dio non hanno bisogno di altra giurisdizione perchè possono amministrare i santi sacramenti non solo agli altri Frati dello stesso Ordine, ma a tutti coloro che si trovino ricoverati per causa di salute nelle loro case.

g) Questo privilegio fu sempre loro riconosciuto dalla S. Sede in varie cause trattate presso le SS. CC. Così la S. C. di Propaganda nel 1723 ordinò ai missionarii apostolici: " ne in vim praefatorum privilegiorum antedictis patribus (S. Io. de Deo) confessiones infirmorum in eorum hospitalibus existentium audire quoquo modo impediant.„ Così pure decise la S. C. de' VV. e RR. *in Neritonen.* il 4 agosto 1713; *in Mediolanen.* 3 mar. 1905; la S. C. del Conc. *in Bononien.* 12 apr. 1698; *in Mediolanen.* iun. 1881; *in Matriten.* 1 apr. 1892 etc.

II.

Si concede l' uso della cappa magna a tutti i Presuli delle Congregazioni de' Monaci Benedettini Neri, confederate sotto la presidenza del Primate di Roma.

Decretum — 30 Iul. 1606 — Romani Pontifices non semel Religiosorum Ordines bene de Ecclesia et civili societate meritos, laudibus, honoribus privilegiisque honestarunt. Quod in primis erga monachorum Nigrorum S. Benedicti Ordinem factum est, quippe qui, historia testante, in his occidentalibus oris, non modo totius monasticae semen, sed etiam bonarum artium eximius vindex et cultor extiterit. Cum igitur Hildebradus de Hemptinne Abbas Primas totius Ordinis S. Benedicti SS.mo D. N. Pio PP. X postulaverit, ut usus Cappae Magnae, quo, ex S. Sedis privilegio, nonnulli Praesules dicti Ordinis fruuntur, omnibus Capitibus Congregationum Monachorum Nigrorum Confoederationi suae adscriptarum extenderetur, Eadem Sanctitas Sua Prae-

decessorum suorum vestigiis inhaerens, peculiarisque suae benevolentiae pignus praefato inclito Ordini dare volens, in Audientia habita ab infrascripto Cardinali Praefecto S. Congregationis Episcoporum et Regularium die 15 Iulii 1906, benigne concessit, prout praesentis Decreti tenore concedit usum Cappae Magnae omnibus Praesulibus Congregationum eidem Ordini adscriptarum, ipsis Praesulibus indulgens, ut ea uti valeant non modo in propriis Ecclesiis, verum etiam in Ecclesiis totius Congregationis, cui praesunt. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae ex Secretaria memoratae S. Congregationis Episcoporum et Regularium, die 30 Iulii 1906.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Sommario delle Indulgenze, dei privilegi e indulti pel Terz' Ordine Domenicano.

I.

Indulgentiae Plenariae.

A) — Tertiariis ex utroque sexu confessis et S. Communione refectis:

1. Die ingressus in Tertium Ordinem, quo eiusdem habitus recipitur.

2. Die professionis.

3. Quoties potioris vitae studio per octo dies continuos spiritualibus exercitiis vacaverint.

4. Semel in mense die cuiusque arbitrio eligendo, si per integrum mensem singulis diebus per quartam horae partem, vel per mediam horam orationi mentali vacaverint.

5. Quo die, canonice ordinati et confessi celebraverint primam Missam vel primae Missae alicuius sodalis astiterint confessi ac S. Communione refecti.

B) — Iisdem Tertiariis si confessi et sacra communione refecti ad mentem Summi Pontificis oraverint sequentibus diebus quibus absolutionem generalem seu benedictionem acceperint:

1. Nativitatis D. N. I. C.

2. Paschatis Resurrectionis.

3. Pentecostes.

4. SS.mi Corporis Christi.

5. Immaculatae Conceptionis.
6. Annuntiationis.
7. Assumptionis.
8. SS.mi Rosarii.
9. S. P. Dominici.
10. S. Catharinae Senensis.

C) — Iisdem Tertiariis si confessi ac S. Communione refecti Ecclesiam Ordinis aut Sodalitii devote visitaverint ibique ad mentem Summi Pontificis oraverint diebus festis sequentibus:

1. Nativitatis D. N I. C.
2. Circumcisionis.
3. Epiphaniae.
4. Paschatis.
5. Adscensionis.
6. Pentecostes.
7. SS.mi Corporis Christi.
8. SS.mi Cordis Iesu.
9. Purificationis B. M. V.
10. Annuntiationis.
11. Visitationis.
12. Assumptionis.
13. Nativitatis.
14. SS.mi Rosarii.
15. Patrocinii B. M. V.
16. Praesentationis.
17. Immaculatae conceptionis.
18. S. Raymundi de Pennafort C. O. N.
19. Translationis S. Thomae Aquin.
20. S. Catharinae de Ricciis V. O. N.
21. Translationis S. Catharinae Senensis.
22. S. Thomae Aquinatis. Doct. C. O. N.
23. S. Ioseph Sponsi B. M. V.
24. S. Vincentii Ferreri C. O. N.
25. S. Agnetis del Monte Politiano V. O. N.
26. S. Petri Mart. O. N.
27. S. Catharinae Senensis V. O. N.
28. S. Pii V Papae et C. O. N.
29. S. Antonini C. O. N.
30. Translationis S. P. Dominici.
31. S. Ioannis O. N. et Sociorum MM. Gorcon.
32. S. Mariae Magd. Protect. O. N.
33. S. P. Dominici.

34. S. Hyacinthi C. O. N.
35. S. Rosae Limanae V. O. N.
36. Commem. S. P. Dominici in Suriano.
37. S. P. Francisci Assis.
38. S. Ludovici Bertrandi C. O. N.
39. Omnium Sanctorum O. N.
40. S. Catharinae Virg. Mart. Protect. O. N.
41. Iis qui quatuor anniversariis vel officiis defunctorum in Ordine Praedicatorum praescriptis, uno scilicet pro animabus Fratrum Sororum ac Tertiariorum ipsius Ord. (die 10 Novem.), altero pro animabus suorum consanguineorum et affinium (die 4 Febr.), tertio pro familiarum et benefactorum suorum animabus (die 5 Sept.), quarto pro sepultis in eorum Ecclesiis et Coemeteriis (die 12 Iul.), devote interfuerint ac confessi et SS. Eucharistiae Sacramentum sumpserint atque uti supra oraverint.

D) — Iisdem Tertiariis morituris si uti supra dispositi vel saltem contriti SS. Iesu Nomen ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint.

II.

Indulgentiae Partiales.

A) — *Septem annorum et totidem quadragenarum*:

1. Tertiariis qui saltem corde contrito diebus in praecedenti capite I. C. enumeratis Ecclesiam Ordinis aut Sodalitii visitaverint ibique ad intentionem summi Pontificis oraverint.

2. Qualibet vice per mediam horam orationis mentalis exercitio devote vacaverint.

B) — *Trecentorum dierum*:

Quoties aliquod pium opus pietatis vel caritatis, corde saltem contrito, exercuerint.

III.

Indulgetiae Stationales.

Diebus Stationum in Missali Romano descriptis iidem Tertiarii si Ecclesiam in qua sedes Sodalitii est constituta vel ea deficiente propriam Ecclesiam Parochialem visitaverint ibique ad mentem Summi Pontificis oraverint, easdem Indulgentias consequuntur quos lucrarentur si Ecclesias Urbis in eodem Missali recensitas praefatis diebus personaliter visitarent, dummodo alia pia opera praescripta exercuerint.

IV.

INDULGENTIAE PRO RECITATIONE NONNULLARUM PRECUM.

1. Pro Responsorio " *O spem miram:*

Tertiarii quoties Responsorium " *O spem miram* „ (1) in honorem S. Dominici recitaverint indulgentiam quingentorum dierum semel quolibet die lucrantur et si per totum annum quotidie illud recitaverint Indulgentiam Plenariam in festo: *a*) S. P. Dominici (4 Aug.); *b*) Translationis ejusdem S. P. (25 Maii), et *c*) Commemorationis ejusdem in Suriano (15 Sept.).

2. Pro orationibus S. Catharinae Senensis vel ad ipsam:

Tertiariis Indulgentiam centum dierum lucrantur semel in die pro recitatione singularum ex his orationibus:

a) Ad S. Catharinam Senens. " *O virgo* „ cum versiculo et oratione (2);

b) Pro Summo Pontifice ab ipsa S. Catharina dictata " *Ho Dio Supremo ed ineffabile* „ (3);

---

(1) *O spem miram, quam dedisti mortis hora te flentibus, dum post mortem promisisti te profuturum fratribus: Imple Pater quod dixisti, nos tuis iuvans precibus. Qui tot signis claruisti in aegrorum corporibus, nobis opem ferens Christi, aegris medere moribus. — Imple Pater quod dixisti, nos tuis iuvans precibus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Imple Pater quod dixisti nos tuis iuvans precibus.*

(2) *O Virgo, maxima gloria praestans, cuius sacra stata orbis universus hodierna die celebrat, quam Angeli cum laudibus efferunt ac ceteri superni cives admirantur: age apud Deum, quo mentes nostrae semper divinis praeceptis obtemperent, nosque virtutibus aliisque bonis augeat* (Brev. FF. Praed. offic. S. Cath. Sen. Antiph. ad *Magnificat*, II Vesp.).

℣ *Ora pro nobis Beata Catharina.*

℟ *Ut digni efficiamur promissionibus Christi.*

OREMUS.

Deus, qui Beatae Catharinae virginitatis et patientiae speciali privilegio decoratae, malignantium spirituum certamina vincere, et in amore tui nominis inconcusse permanere tribuisti: concede, quaesumus, ut eius imitatione calcata mundi nequitia, et omnium hostium superatis insidiis ad tuam secure gloriam transeamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

(3) O Dio supremo ed ineffabile, ho peccato e non sono degno di pregarvi; ma voi potete rendermene meno indegno. Punite, Signore, i miei peccati; e non riguardate la mia miseria.

Ho ricevuto da voi un corpo, che ve lo rendo e ve l'offro. Ecco la mia persona ed il mio sangue; percuotete, distruggete, riducete le mie ossa in polvere, ma accordate ciò che vi domando per il Sovrano Pontefice, l'unico Sposo dell'unica vostra Sposa. Ch'egli conosca sempre la volontà vostra, ch'egli l'ami e la segua, affinchè noi non periamo. Donategli, o mio Dio,

c) Pro Ecclesia pariter ab ipsa composita " *O ricorso a Voi* „ (1).

Omnes et singulae Indulgentiae hucusque relatae, excepta tamen plenaria in mortis articulo lucranda, sunt etiam applicabiles animabus Defunctorum in Purgatorio detentis.

V.

PRIVILEGIA.

1. Sacerdotes Tertiarii ad quodlibet Altare Missam celebraverint gaudent indulto personali Altaris Privilegiati tribus in qualibet hebdomada diebus, dummodo pro alia die simile indultum non obtinuerint.

2. Missae omnes quae in suffragium sodalium defunctorum celebrantur sunt semper et ubique privilegiatae.

VI.

INDULTA.

1. Tertiarii degentes in locis ubi nulla extat Ecclesia Ordinis Praedicatorum vel Sodalitii lucrari valent eas omnes indulgentias quas

---

un cuore nuovo; che la vostra grazia aumenti sempre in lui; ch'egli sia infaticabile nel portare lo stendardo della vostra Santa Croce e che dispensi agli infedeli i tesori della vostra misericordia, come a noi stessi, che godiamo della passione e del Sangue dell'Agnello senza macchia, vostro Figlio amatissimo. Ho peccato, Signore, Dio eterno, abbiate pietà di me. Così sia.

(1) Ho ricorso a voi, medico supremo, amore inesprimibile dell'anima mia. Io sospiro con ardore verso di voi, o Trinità eterna, infinita, io indegno (indegna). Mi dirigo a voi nel mistico corpo della vostra Santa Chiesa, perchè voi purifichiate con la vostra grazia tutte le macchie dell'anima mia.

Non tardate ancora, ve lo domando, per i meriti di San Pietro, il quale avete incaricato di condurre la vostra navicella. Soccorrete la vostra sposa, che spera nel fuoco della vostra carità e nell'abisso della vostra ammirabile saggezza. Non disprezzate i desiderii dei servi vostri, ma dirigete voi stesso la barca santa. Voi che fate la pace, attirate a voi tutti i fedeli, dissipate le tenebre del temporale, affinchè l'aurora della luce vostra risplenda sul capo della vostra Chiesa e vi riporti lo zelo per la salute delle anime.

O Padre eterno e misericordioso, voi ci avete dato legami per incatenare le braccia della vostra giustizia; sono le umili preghiere e gli ardenti desiderii dei vostri ardenti servi che voi avete promesso di esaudire, quando vi domanderebbero di avere pietà del mondo. Vi rendo grazie, o Dio possente ed eterno, del riposo che volete promettere alla vostra Sposa. Sì, io entrerò nei suoi giardini, e non ne uscirò prima di aver visto il compimento delle vostre promesse, che non ingannano mai. Cancellate oggi i nostri peccati, o Signore, e purificate le nostre anime con il Sangue che il vostro Figlio unico ha versato per noi affinchè con la gioia sul viso e la purità nell'anima noi gli rendiamo amore per amore, morendo a noi stessi e vivendo per lui. Così sia.

dictam Ecclesiam visitando lucrarentur, dummodo respectivam parochialem Ecclesiam visitent, caeteris conditionibus adimpletis.

2. Tertiarii si sint infirmi vel convalescentes nec commode possint e domo egredi, recitando quinquies *Pater* et *Ave* et orando ad mentem Summi Pontificis, lucrari possunt easdem Indulgentias ac si personaliter Ecclesiam Ordinis vel Sodalitii visitarent, ceteris tamen conditionibus adimpletis.

3. Tertiarii, qui in Collegiis, Seminariis aliisque communitatibus degunt, lucrari valent Indulgentias Sodalitati proprias privatum respectivae domus sacellum visitando, ceteris adimpletis conditionibus.

4. Tertiarii recitantes Officium parvum B. M. V. secundum ritum FF. Praedicatorum easdem Indulgentias lucrantur, quas lucrarentur si illud uti extat in Breviario Romano recitarent.

DECRETUM.

Quum, per Decretum huius S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae diei 18 Iulii 1902 undequaque abrogatis omnibus Indulgentiis, quibus Tertiarii saeculares cuiusvis Ordinis ob communicationem cum primo et secundo Ordine respectivo perfruebantur, Supremis Moderatoribus Religiosorum Ordinum proprium Tertium Ordinem habentium praescriptum fuerint ut novum Indulgentiarum indicem pro suis Tertiariis Saecularibus proponerent, Magister Generalis Praedicatorum, tali mandato obtemperans, novum praedictum indicem elaboravit, illumque huic S. Congregationi humillime subiecit, quae, adhibita etiam quorumdam ex suis Consultoribus opera, illum ad examen revocavit.

SS.mus vero Dominus N. Pius Pp. X, in audientia diei 13 Iunii 1906, audita de his omnibus relatione facta ab infrascripto Card. Praefecto, ex Indulgentiis in supra proposito elencho enumeratis, eas, quae olim Tertiariis directe tributae fuerunt benigne confirmavit, alias vero, loco earum quibus vi communicationis gaudebant clementer est elargitus; simulque mandavit ut in posterum praedicti Ordinis Sodales Tertiarii in saeculo viventes earum tantummodo participes evadant Indulgentiarum eisque potiantur Privilegiis et Indultis quae in praedicto elencho recensentur. Quam concessionem eadem Sanctitas Sua perpetuis quoque futuris temporibus valituram esse voluit absque ulla brevis expeditione.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 13 Iunii 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*

Pro D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Si permette nel Quebec che rimangano tre confraternite del SS. Rosario, non ostante la nuova fondazione di una casa di Domenicani.

Beatissime Pater,

Vicarius Provincialis Fratrum Ordinis Praedicatorum in regione Canadensi degentium, ad pedes S. V. provolutus, exponit quod sequitur: Assentiente Reverendissimo Archiepiscopo Quebecensi, Fratres Praedicatores in ipsa urbe Quebecensi recenter advenerunt, Ecclesiam et Conventum ibidem fundaturi. Variae ergo SS. Rosarii Confraternitates, quae iam in tribus Ecclesiis eiusdem urbis, nempe B. V. Mariae, SS. Salvatoris et S. Rochi, legitime erectae fuerant, ad ipsam Fr. Praedicatorum ecclesiam, ipso facto redire deberent, ut cautum fuit in earundem Confraternitatum erectione. Cum tamen huiusmodi Confraternitatum translatio absque notabili fidelium pietatis detrimento fieri non valeat, praedictus superior, ad ipsiusmet Reverendissimi Ordinarii petitionem, humiliter a S. V. necessariam implorat dispensationem, vi cuius, non obstante erectione Confraternitatis Sanctissimi Rosarii in Ecclesia Fratrum Praedicatorum, tres supradictae eiusdem nominis Confraternitates in eadem civitate Quebecensi existentes, in suo robore legitime existere et conservari valeant.

Et Deus, etc.

SS. D. N. Pius Pp. X, in audientia habita die 13 iunii 1906 ab infrascr. Cardinali Praef. S. C. Indulgentiis sacrisque Reliq. praeposita, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. C. die 13 Iunii 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici Archiep. Laodicen., *Secr.rius.*

III.

Ind. plenaria per la rinnovazione delle promesse del battesimo nel dì della SS. Trinità.

Decretum Urbis et Orbis — 1 Iun. 1906 — SSmus Dnus Nr. Pius PP. X humillimas preces R. P. Francisci Xaverii ab Immaculata Conceptione, Provincialis Provinciae S. Ioseph, Ordinis SSmae Trinitatis, clementer excipiens, quo magis Christifideles ad servandas promis-

siones in susceptione Baptismatis ab ipsis emissas excitentur, Plenariam Indulgentiam, defunctis quoque applicabilem, benigne concessit ab omnibus lucrandam, qui die festo Augustissimae Trinitatis, alicui piae coeremoniae in paroecialibus aliisque ecclesiis de Ordinariorum licentia et iuxta eorundem normas, peragendae, in qua sollemniter praefatae promissiones denuo nuncupentur, devote adstiterint, simulque sacramentali confessione expiati et S. Synaxi refecti ad mentem Sanctitatis Suae, pie oraverint. Praesenti in perpetuo valituro.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Sec.ria S. Cong.nis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, Kalendis Iunii An. 1906.

A. Card. TRIPEPI, *Pro-Praefectus.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen.,

IV.

Indulg. di 50 giorni ad una giacul. alla Sacra Famiglia.

Beatissimo Padre,

Nicola Giuseppe Camilli, Arcivescovo-Vescovo di Jassi, prostrato al bacio del Sacro Piede, supplica la Santità Vostra a degnarsi di accordare qualche indulgenza a tutti i fedeli ogni qual volta reciteranno devotamente la seguente invocazione:

ORATIO:

Nos, Iesu, Maria et Ioseph bone,
Benedicite nunc, et in mortis agone.

Ex audentia SS. diei 9 Iunii 1906 SS.mus D. N. Pius PP. X universis Christifidelibus quoties praefatam invocationem corde saltem contrito ac devote recitaverint, indulgentiam quinquaginta dierum, defunctis quoque applicabilem, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, e Secretaria S. C. Indulg. Sacrisque Rel. praepositae, die 9 Iunii 1906.

A. Card. TRIPEPI, *S. R. C. Pro-Praefectus.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *S. R. C. Secretarius.*

V.

Indulgenze per giaculatorie al Cuor di Gesù, al SS. Sacramento, alla Sacra Famiglia.

Beatissime Pater,

Cardinalis Episcopus Barcinonen. S. V. humiliter quae sequuntur exponit.

1.° Apud Monialium Monasteria haud lucrantur Indulgentiae invocationi " Cor Iesu Sacratissimum, miserere nobis „ concessae, eo quod post Missam Conventualem dictae preces minime recitantur. Optaret igitur Cardinalis orator ut Sanctimoniales Indulgentias praedictae invocationi adnexas lucrarentur, eam recitantes post Antiphonam " Angelus Domini „ quae ter in die exorari solet.

2.° Non ita pridem S. V. benigne concessit nonnullas Indulgentias pie recitantibus " Domina Nostra Sanctissimi Sacramenti, ora pro Nobis, „ coram SS.mo Sacramento solemniter exposito ; sed plura extant Monialium Monasteria in quibus nonnisi raro Augustissimum Sacramentum solemniter exponitur. Optandum ergo esset ut illud in Tabernaculo asservatum, pro iis Indulgentiis conditio habeatur.

3.° Ad devotionem in Iesum, Mariam et Ioseph magis magisque fovendam, implorat Orator ut fidelibus Eorum Nomina coniunctim invocantibus, prouti frequentissimum in Hispania, concedatur toties quoties Indulgentiae septem annorum totidemque quadragenarum, necnon Plenaria semel in mense lucranda, pro rite confessis ac Communione refectis, qui dictam invocationem quotidie recitare consueverint. Et Deus.

Iuxta preces in Domino quoad omnia.

Die 8 Iunii 1906.

PIVS PP. X.

Praesentis Rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic S. Congregat. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem, etc.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. Congregat. die 16 Iunii 1906.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

VI.

Indulg. di 300 giorni ad una preghiera al S. Cuore di Gesù.

Preghiera al Sacro Cuore di Gesù.

O Cuore SS.mo di Gesù, spandete a larga copia le vostre benedizioni sopra la S. Chiesa, sopra il Sommo Pontefice, e sopra tutto il

Clero; date ai giusti la perseveranza, convertite i peccatori, illuminate gl' infedeli, benedite i nostri parenti, amici, e benefattori, assistete i moribondi, liberate le anime del Purgatorio, e stendete su tutti i Cuori il dolce impero del vostro amore. — Così sia.

Ex audientia SS.mi diei 15 Iunii 1906, SS.mus Dominus Noster Pius Papa X omnibus Cristifidelibus corde saltem contrito ac devote supradictam precem recitantibus tercentum dierum indulgentiam, semel in die lucrandam, benigne concessit; iis vero qui per integrum mensem quotidie eandem recitaverint, quo die confessi ad S. Synaxim eccesserint atque ad mentem Summi Pontificis oraverint plenariam elargitus est indulgentiam. Quas indulgentias S. S. ad animas quoque in Purgatorio detentas applicabiles declaravit. Praesenti in perpetuum valituro. Absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. Cong., die 16 Iunii 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

VII.

Concessione a' Sacerdoti della Missione d' imporre lo scapolare del Carmine.

Beatissime Pater,

Augustus Veneziani, Procurator Generalis Congregationis Missionis, ad pedes S. V. humiliter provolutus, enixe petit indultum, cuius vigore Sacerdotes dictae Congregationis, qui facultate gaudent benedicendi ac imponendi Scapularia B. M. V. de Monte Carmelo *occasione tantummodo magni concursus* illa benedicere valeant, quin teneantur eadem singulis christifidelibus imponere, omissa etiam nominum inscriptione in album confraternitatis.

Et Deus etc.

SS. D. N. Pius PP. X, in Audientia habita die 13 Iunii 1906 ab infrascripto Card. Praefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 13 Iunii 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

S. Congregazione Concistoriale

Ai Canonici della Cattedrale di Jesi si concede l' uso della veste talare violacea colla fascia nelle solennità principali.

Cum R. P. D. Ioannes Baptista Ricci, Aesinae diocesis Episcopus, canonicis suae ecclesiae Cathedralis ob iamdiu probatum eorum erga se studium, sedulamque quam in muneribus ipsis commissis obeundis navant operam, aliquod benevolentiae suae testimonium praebere cuperet, SS.mo D.no Nostro Pio PP. X, litteris die 2 Maii hoc anno datis, humiles perrexit preces ut iisdem facultatem induendi vestem talarem violacei coloris, absque tamen syrmate, cum zona coloris eiusdem solemnioribus diebus anni festis, primae nempe classis ritus duplicis, aliisque quibus Episcopus sacra in pontificalibus facit, vel divinis officiis sacris vestibus aut cappa magna indutus interest, benigne concedere dignaretur.

Sanctitas Sua, me referente infrascripto Sacrae Congr.nis rebus Concistorialibus expediendis praepositae Substituto, omnibus mature perpensis, attentis expositis, ad splendorem divini cultus augendum, atque in propensae Suae erga Aesinae Cathedralis ecclesiae canonicos voluntatis testimonium, quo ipsi animarum saluti curandae, aliisque muneribus obeundis alacriori in dies studio dent operam, oblatas preces benigne excipere dignata est.

De Apostolicae itaque potestatis plenitudine, Beatitudo Sua, omnes ac singulos Cathedralis ecclesiae Aesinae canonicos actu exsistentes, a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis poenis et censuris, sive a iure sive ab homine, quovis modo vel quavis de causa latis, si quas fortasse incurrerint, huius tantum rei gratia absolvens et absolutos fore censens, iisdem eorumque in perpetuum legitimis successoribus, facultatem benigne concedere dignata est ut sollemnioribus diebus anni festis, primae nempe classis ritus duplicis, aliisque quibus Episcopus sacra in pontificalibus peragit, vel sacris vestibus aut cappa magna indutus divinis officiis adstat, intra limites Aesinae diocesis, vestem talarem violacei coloris, absque tamen syrmate, cum zona coloris eiusdem licite ac valide gestare possint ac valeant, servatis de iure servandis, praesertim ritualibus dispositionibus, et in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Hisce autem super rebus idem SS.mus D.nus Noster praesens edi iussit concistoriale decretum, perinde valiturum ac si Litterae Apostolicae in forma Brevis super praemissis expeditae fuissent, cuius

executionem cum facultatibus necessariis et opportunis etiam subdelegandi in eumdem finem quamcumque aliam personam in ecclesiastica dignitate constitutam, committi voluit eidem R. P. D. Aesino Antistiti et decretum ipsum inter acta Sacrae huius Congregationis Concistorialis referri mandavit.

Datum Romae, hac die 19 Maii anno D.ni 1905.

Pro R. P. D. Secretario, Luigi Grazioli, *Substitutus.*

Secreteria di Stato

Speciali concessioni ai cappellani ed agli addetti al servizio della Società Spagnuola per la Navigazione Transatlantica.

Beatissime Pater,

Claudius Lopez Brù, Marchio de Comillas, Praeses Societatis Hispanicae pro Navigatione Transatlantica, ad pedes S. V. humiliter provolutus, implorat prorogationem et quamdam necessariam ampliationem nonnullarum facultatum ipsi Societati jam pridem ad decennium concessarum, nempe:

I. — *Pro ejusdem societatis presbyteris cappellanis.*

1) Celebrandi per mare Missam, cum adsistentia tamen, si fieri possit, alterius sacerdotis superpelliceo induti, dummodo mare sit tranquillum et nullum adsit periculum irreverentiae; facta etiam potestate iis qui Missae adstiterint accedendi ad Sacram Synaxim.

2) Celebrandi item per mare Missam, cum potestate admittendi fideles ibi adstantes ad Sacram Communionem, etiam in adimplementum praecepti Paschalis, Feria V in Coena Domini.

3) Administrandi pueris Sacramentum Baptismatis, *non tamen solemniter*, cauto semper obligationi dandi quamprimum baptizati parentum parocho collati Baptismatis testimonium.

4) Administrandi infirmis Sacramentum Extremae Unctionis, atque etiam Communionis in forma Viatici, statim post Missam, cum particula in eodem Missae Sacrificio consecrata, ac servatis servandis.

5) Impertiendi iis qui in navi fuerint, in articulo mortis constituti, Apostolicam Benedictionem cum Indulgentia Plenaria, dummodo iidem vere poenitentes, confessi ac Sacra Communione refecti, vel si id nequiverint, saltem contriti, ore si potuerint, sin minus corde, SS. Nomen Jesu invocaverint, iuxta formam in Ecclesia consuetam.

6) Benedicendi coronas precatorias, cruces, parvas statuas et sa-

cra numismata eisque applicandi Indulgentias quae continentur in elencho a S. C. de Propaganda Fide typis edito.

7) Concionandi atque sacras fidelium confessiones in navibus excipiendi, dummodo sacerdotes a proprio Ordinario ad confessiones sint approbati ; et quoad confessionem mulierum, dummodo opportuna adhibeatur craticula.

8) Utendi omnium praedictarum facultatum non tantum per mare ac durante itinere, sed etiam dum naves in portu vel in sicco adsunt prout aliquando contigit.

II. — *Pro cappellanis, viatoribus ac vectoribus necnon ceteris omnibus navium servitio addictis vel inibi quomodocumque adstantibus.*

1) Vescendi carnibus, ovis ac lacticiniis singulis anni diebus etiam jejunio consecratis, facta quoque exemptione a lege jejunii, et adjecta facultate permiscendi carnes cum piscibus.

2) Lucrandi indulgentiam Plenariam Benedictioni Apostolicae adnexam in articulo mortis, etiam si naufragio vel alia quavis causa sacerdos absens fuerit ; dummodo vere poenitentes et contriti ore si potuerint, sin minus corde SS. Nomen Jesu invocaverint.

3) Adimplendi in navi praecepto Communionis Paschalis, si diebus Paschatis iter agere eis contigerit ; et pro vectoribus aliisque navium servitio addictis, etiam si naves praedicto tempore firmae in statione steterint.

4) Peragendi Sacramentalem Confessionem apud quemcumque Sacerdotem saecularem vel Regularem, dummodo a proprio Ordinario ad confessiones sit approbatus.

5) Satisfacendi praecepto in diebus festis pro iis omnibus qui in navi Missam audiunt, quamvis non in Cappella fixa, sed in altare portatili Sacrum celebretur. Et Deus, etc.

Ex Audientia SSmi. die XX Martii anno MCMVI.

Beatissimus Pater benigne excipiens preces quae supra scriptae sunt, a clarissimo Marchione de Comillas oblatas, omnes ac singulas gratias quae iisdem precibus implorantur, concedere dignatus est *ad decennium*, ea non excepta quae est de permiscendis, in comestionibus quadragesimalis temporis, carnibus cum piscibus : qua tamen posteriore gratia uti non licebit sextis feriis quadragesimae aliisque diebus, quibus abstinere ab eadem permixtione iubetur exercitus Hispaniae.

Datum a Secretaria Status die, mense et anno supradictis.

R. Card. Merry del Val.

VISITA APOSTOLICA

nella Città di Roma e suo distretto, ordinata dalla Santità di N. S. Pp. X.

QUESITI

(Cont. — v. pag. 268 — 271 di q. Vol.)

63. Si nomina pure fra i canonici un prefetto della musica? Quali misure ha egli preso perchè la salmodia, il canto, la musica o il suono dell'organo siano regolati a norma delle ultime disposizioni di Sua Santità e del decreto della S. Congr. dei Riti 8 Gennaio corr. anno?

64. Il Capitolo ha i proprii Statuti? A quale epoca rimontano? Furono approvati e da chi? Si sente in pratica il bisogno di modificarli? Sono osservati? *Se ne dovrà presentare copia al Visitatore.*

65. Quante volte al mese si unisce il capitolo? Se ne scrivono gli atti? *Si presenterà al Visitatore il libro degli Atti Capitolari.*

66. Il Capitolo ha il suo archivio? Il clero inferiore ha pure il proprio? È ben custodito e difeso? Chi ne tiene le chiavi? È tenuto in buon ordine? Si ha l'inventario di tutte le scritture, atti, documenti e pergamene, come prescrive Benedetto XIII nel Sinodo Romano?

67. La massa capitolare è comune o divisa? Da quali cespiti ritrae le rendite? Come e da chi è amministrata? *Per quanto riguarda l'Amministrazione, la cassa, i preventivi e consuntivi ecc. si risponderà come agli art. 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49, eccetto per quelle cose per le quali qualche Capitolo godesse esenzione e privilegii, dei quali nel caso si presenterà il documento.*

68. Quale è il metodo per la ripartizione delle rendite fra i corali? Quante volte all'anno sono fatte? Si osserva a queste riguardo il decreto della s. m. di Leone XIII in data 17 Sett. 1902? Il metodo attuale presenta inconvenienti da rendere necessaria qualche modificazione?

69. Quanto in media percepisce un canonico, un beneficiato, un chierico beneficiato, un cappellano ecc.?

70. Vi sono prebende, e quali hanno rendite separate? *Se ne darà al Visitatore lo stato attivo e passivo.*

71. L'Amministrazione capitolare è gravata di Legati pii? Ne è pure gravata qualche prebenda in particolare? *Se ne dia nota a parte, e per ciascun legato si risponda ai quesiti sul modulo speciale.*

Paragrafo III.

Per le Parrocchie.

Oltre le risposte ai quesiti del Paragrafo I, dovranno i Parroci rispondere ai seguenti:

72. È parrocchia secolare o regolare? Se regolare, a quale Ordine religioso o Congregazione è affidata?

73. Quando fu eretta la parrocchia e da chi? Da chi è eletto il parroco?

74. Quali sono i confini della parrocchia? *(Si unisca una pianta di Roma segnandovi con colore la estensione topografica della parrocchia).*

75. Quante anime conta? Nel territorio parrocchiale vi sono acattolici? Se ne sa il numero?

76. Chi è il Parroco? *Cognome, nome, paternità, patria, età: dove fece gli studii; se ottenne gradi accademici.*

77. Dove abita il parroco? Mancando la casa parrocchiale, chi provvede all' alloggio?

78. Chi convive col parroco? *Indicare il numero delle persone, cognome, nome, età di ciascuna, la professione, il grado di parentela col parroco, o relazione con lui come pensionante o servo.*

79 Vi hanno uno o più vice-parroci? Chi sono? *(Cognome nome ecc., come all' art. 76).* Quando e da chi furono nominati? *Se non convivono col parroco, dirne l' abitazione e indicare le persone con cui essi convivono, come all' art. 78.* Quale retribuzione hanno? Chi vi provvede?

80. In parrocchia dimorano altri ecclesiastici? *Se ne dia l' elenco: cognome, nome, paternità, patria, età, ufficî e beneficî dei quali sono investiti, dove celebrano ordinariamente la messa, dove abitano, con chi convivono come all' art. 78.*

81. Quali ecclesiastici si prestano pel servigio della parrocchia, come per la cura degli ammalati, per la confessione, per la celebrazione della Messa, per le funzioni, pel catechismo? ecc. (*Se non abitano in Parrocchia, non trovandosi nell' elenco dell' art. 80, darne l' elenco a parte*). Da chi sono nominati? Quale retribuzione hanno? Chi vi provvede?

82. Quali sono le rendite fisse del Parroco? Quali le rendite incerte, così dette di stola? Per battesimi? Per matrimonii? Per funerali? Per altre funzioni? *Si descriva uno specchio esatto delle entrate e dei pesi.*

83. La Chiesa ha il battistero? Dove collocato? Di che materia è la vasca? Internamente vi è il luogo ove defluisca l' acqua dal capo del battezzato, perchè non cada nella vasca? L' acqua è conservata in modo decente e pulito? Ha un' arca che lo chiuda? È dessa guarnita d' addobbo internamente? Esternamente è coperta di conopeo bianco? Vi è l' immagine di S. Giovanni battezzante il Salvatore? Vi è il luogo per custodire l' occorrente al battesimo? Il cucchiaio d' argento o almeno di peltro? I vasetti per gli Olii e pel sale? La cappelletta del battistero è chiusa da cancelli a chiave?

84. Vi sono in parrocchia fanciulli non battezzati? Vi è il costume di attendere molto prima che i neonati siano recati alla Chiesa pel S. Battesimo? Le levatrici sono istruite per dare il battesimo in caso di necessità? Si osservano le prescrizioni rituali circa l' imposizione dei nomi battesimali e la scelta dei padrini? Quali diritti si percepiscono dal parroco?

85. Si conferisce mai il battesimo in case private? Se ne ottiene *toties quoties* l' indulto?

86. Oltre il catechismo nelle feste, si suole fare un corso di catechismo quotidiano per preparare i fanciulli alla cresima e alla confessione? In qual tempo dell' anno si fa? Quale regola si tiene per la cresima?

87. Qual è l' uso invalso in parrocchia per ammettere i fanciulli alla comunione? Si premette sempre, e lo fa il Parroco, un corso di catechismo speciale? Si premette anche un triduo almeno di esercizii spirituali? La cerimonia della prima comunione è celebrata con opportuna e conveniente solennità? Con quale? *Si descriva.* Come si regola il parroco per quelli che non possono essere ammessi in una pia Casa di Esercizii?

88. Il parroco e i suoi coadiutori sono pronti alle chiamate dei fedeli per la confessione e per la comunione? Vi è frequenza a questi santi sacramenti? Quali industrie adopera il Parroco per promuoverla?

89. È sollecito il parroco, e lo sono anche i vice-parroci per la cura degli infermi? È sempre chiamato il parroco al letto degli infermi? Non accadde mai che qualche parrocchiano sia morto senza sacramenti? Quale, nel caso, ne fu la causa?

90. In quale forma e con quale seguito si porta il S. Viatico? Quando si porta solennemente, e come suol dirsi, *in fiocchi?* Con quale seguito?

91. Si amministra il sacramento della estrema unzione, osservando sempre quanto è prescritto dal Rituale?

92. Dopo amministrato l' olio santo, si assistono sino alla morte gl' infermi?

93. Quale è l' uso invalso per i funerali? Per le tasse secondo le varie classi dei funerali stessi si osserva lo Statuto del Clero romano?

94. Come si associano alla Chiesa i poveri?

95. Per i defunti poveri vi è l' uso di celebrare almeno una messa? A spese di chi?

96. In parrocchia si fa in ogni festa e in quale ora la spiegazione del Vangelo? Da chi? Si fa pure, e in quale ora il catechismo dei fanciulli, la spiegazione del medesimo per gli adulti? Vi sono le classi della dottrina cristiana? Chi sono i maestri e le maestre? Se si fanno vacanze, si dica in quali feste, tanto per la spiegazione del Vangelo, quanto pel Catechismo dei fanciulli e per quella degli adulti.

97. Oltre la spiegazione del Vangelo, vi è in parrocchia l' uso di qualche altra predicazione, per tridui, novene, feste, quaresima, mese di maggio ecc.? Chi invita i predicatori? Quale emolumento si dà loro e con quali cespiti di rendita?

98. Vi è nella casa parrocchiale, o vicino alla Chiesa, l' ufficio parrocchiale? Quante ore al giorno sta aperto?

99. Vi è l' archivio ben conservato e sicuro, in luogo asciutto? Se è incavato nel muro, è tutto foderato in legno nell' interno? I libri e i registri della Parrocchia vi sono conservati in buon ordine? Appena usati i detti libri secondo il bisogno, si chiudono subito nell' archivio o si lasciano anche esposti fuori? Chi ne tiene le chiavi?

100. Nell' archivio si conservano forse cose o libri estranei alla parrocchia? (*Si farà un inventario degli atti e dei libri contenuti nell' archivio secondo l' ordine prescritto dal Concilio Romano di Benedetto XIII da presentarsi al Visitatore*).

101. I libri per gli atti parrocchiali sono in carta a mano? Si usa sempre l' inchiostro nero? Quale formula si usa per la compilazione di questi atti?

102. Per la celebrazione dei matrimoni, si osservano esattamente le Istruzioni emanate recentemente dal Card. Vicario ?

103. Si è introdotta qualche consuetudine, e quale, nella celebrazione del matrimonio, non conforme al Rituale Romano ? È facile il parroco a delegarne ad altri la celebrazione ? Per quali ragioni ? Quali diritti si esigono dal Parroco per i matrimoni ? (*Se ne stenda la nota secondo le varie classi*).

104. Vi sono in parrocchia persone unite col matrimonio religioso senza le formalità civili ? Quante ? Per quale ragione ?

105. Vi sono in parrocchia persone unite col solo vincolo civile ? Quante ? Quali pratiche si sono fatte per benedire in Chiesa queste unioni ?

106. Vi sono gravi scandali in parrocchia ?

107. Il parroco applica egli personalmente in tutte le feste, anche soppresse, la Messa *pro populo ?* È mai trasferita l' applicazione ad altri giorni ? Ne segna egli *toties quoties* la celebrazione in apposito registro ?

108. Il parroco, e i vice-parroci, risiedono sempre in parrocchia ? Non escono mai tutti dalla parrocchia nello stesso tempo ? Si trattengono mai fuori per giorni interi ? Con quale permesso ?

109. Nella Chiesa parrocchiale vi è la Compagnia del SS.mo Sacramento ? Vi sono eretti altri pii sodalizii ? Da quando ? Sono approvati ?

110. In Parrocchia vi sono altre Chiese ed Oratorii pubblici ? Quale ne è la denominazione e quale l' ubicazione ? Chi ne è il rettore ? (*Se il Rettore non abita in parrocchia, si dica dove abita e con chi, come all' art. 80*).

111. Oltre quelle della Chiesa parrocchiale, vi sono in parrocchia altre confraternite ? Quante ? Come sono denominate ?

112. Vi sono anche pii sodalizii e congregazioni, circoli, ricreatorii, scuole notturne e simili opere di azione cattolica ? Quanti ? Come sono denominati ? Chi ne è il direttore ? Quale il recapito ?

113. Vi sono scuole pubbliche, collegi, seminari, educandati, asili, giardini d' infanzia? Da chi diretti ? Quale il recapito ?

114. In parrocchia vi sono ordini religiosi maschili ? Quanti ? Come si denominano ? Quale il recapito ? Chi ne è il superiore ?

115. Vi sono ordini religiosi, Congregazioni, ed altri istituti femminili ? Quanti ? Come si denominano ? Quale il recapito ? Chi ne è la Superiora ?

116. In Parrocchia vi sono Chiese, istituti o ricreatori, scuole ecc. di acattolici ? Come si denominano ? Quale ne è il recapito ? l' epoca di fondazione ? la propaganda ?

117. Il parroco promuove l' opera della preservazione della fede nella sua parrocchia ?

118. Quanti Oratorii privati vi sono in parrocchia, ed in quali famiglie ? *se ne dia l' elenco e il N.° della Casa.*

Paragrafo IV.

Quesiti per le Confraternite.

119. Quale è il titolo della confraternità ? Quando fu fondata?

120. Ha Chiesa propria ? dove ? sotto quale parrocchia ? Mancando di

Chiesa propria, dove si radunano i confratelli e celebrano le loro funzioni? (*Per la Chiesa o cappella si sarà risposto già ai quesiti del Paragr. I).*

121. Ha il proprio Statuto? Fu approvato? Quando o da chi?

122. Quale è l'abito distintivo dei confratelli?

123. Quanti sono i confratelli? Chi sono gli officiali? *(Fare l'elenco di tutti i confratelli, cognome, nome, paternità, patria, età condizione, professione e abitazione, coll'ufficio che hanno nella confraternita, da presentarsi al Visitatore).*

124. Le elezioni degli officiali sono fatte regolarmente a norma degli statuti?

125. Quale lo scopo della confraternita? e quali i requisiti per esservi ascritti?

126. Ha la confraternita un Protettore, un Primicerio? Chi sono?

127. Ha uno o più sacerdoti cappellani? Chi li nomina? Ottengono l'approvazione del Vicariato? Quale stipendio è loro corrisposto? La confraternita li provvede pure di alloggio? Chi sono attualmente?

128. I sacerdoti cappellani sono essi tenuti dai confratelli e dagli stessi officiali col rispetto dovuto al loro carattere sacerdotale?

129. Le provviste del culto, specialmente la manutenzione dei calici, vasi sacri, indumenti, messali e simili, sono fatte secondo le richieste del cappellano? Questi ne dà avviso agli officiali? In quale considerazione sono tenute le rimostranze?

130. Sono i confratelli diligenti e assidui agli esercizii di pietà voluti dagli Statuti?

131. Quali funzioni e feste si sogliono fare dalla confraternita? (*darne l'elenco*). Sogliono prendervi parte i confratelli? Gli officiali hanno banco nel presbiterio? Con quale indulto? da chi concesso? Sogliono i confratelli servire da chierici? Forse anche da cerimoniere?

132. Chi fa l'invito ai sacerdoti per le sacre funzioni? per la celebrazione della messa e per la predicazione? Che metodo si tiene nella scelta? Il cappellano li propone? In quale misura sono retribuiti?

133. La confraternita ha rendite proprie? Ha la sua amministrazione? *Se sì, rispondere agli art. 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49.*

134. In chiesa si fanno questue? *Si risponda all'art. 19.*

135. La Confraternita ha legati da adempiere? Chi ne cura l'adempimento? *Si risponda ai quesiti proposti nel modulo speciale pei legati.*

136. Ha la confraternita consorelle associate? Quali sono gli oneri e i vantaggi delle consorelle? Prendono parte a funzioni, quali, e in qual modo? Hanno abito o distintivo speciale?

Paragrafo V.

Per i Seminarii e Collegii ecclesiastici, per i Regolari d'ambedue i Sessi e per le altre Opere pie soggette alla Visita Apostolica.

Tutti i Superiori dei Seminarii dei Collegii, delle Famiglie Religiose di ambo i sessi e di qualunque altra Opera pia dovranno rispondere ai quesiti

che verranno loro proposti in fascicolo separato. Se alcuni poi di questi istituti hanno una pubblica Chiesa od Oratorii, per questi o per quella dovranno rispondere ai quesiti del Paragrafo I.

AVVERTENZA.

I Rettori di Chiese e Superiori di Istituti gravati di LEGATI PII, dovranno richiedere al Vicariato tante copie del Modulo contenente i quesiti speciali per i medesimi, quante occorrono, dovendosi rispondere separatamente per ciascun Legato.

NOTA. — Se nello stendere la relazione alcuno avesse notizie riguardanti la Sacra Visita, da lui giudicate di carattere riservato, non s' intenderà per questo dispensato dal comunicarle, ma le scriverà su fogli a parte, che chiusi in busta sigillata invierà all' Emo Cardinale Vicario.

DECRETUM

Sacra Visitatio Apostolica de mandato Sanctissimi D. N. PII PAPAE X, vigore praesentis Decreti iniungit ac praecipit omnibus et singulis Superioribus et Admnistratoribus, quacumqne appellatione denominatis, Ecclesiarum Patriarchalium, Collegiatarum, Parochialium, Conventuum, Sodalitatum, Seminariorum ac Collegiorum, aliorumque Piorum Locorum Ecclesiasticae iurisdictioni subiectorum Urbis eiusque Districtus, ut infra terminum duorum Mensium a data huius Decreti, vel saltem non ultra diem 31 Maii, debeant pro eorum munere, iuxta superius allatum ordinem et dispositionem, formare in scriptis, et formatum Sacrae Visitationi exhibere et consignare statum propriae Ecclesiae, Capituli, Paroeciae, Conventus seu Monasterii, Sodalitatis, Collegii seu Seminarii, et cuiuscumque Loci Pii, exprimendo singula, quae aptantur, et omittendo ea, quae non aptantur, attestantes, medio iuramento, in relatione statuum omnia et singula se sincere, ac fideliter exarasse, nihilque praetermisisse, quod ad eorum notitiam pervenerit, quo tempore elapso, Saeculares a fructuum Praebendarum, Beneficiorum, Paroeciae etc. perceptione, Regulares vero utriusque sexus ab Officio, et illius administratione, tamdiu suspensi remaneant, donec status ipsos exhibeant. Demum statuum exhibendorum exemplar in Archivio suo asservent ad perpetuam rei memoriam.

Datum in S. Visitatione die 8 Martii 1904.

Card. Vic., PETRUS RESPIGHI *S. V. A. Praef.*
Fr. MAURUS BERNARDUS NARDI *Episc. Tit. Theb.*,
S. V. A. a Secretis.

CONSULTAZIONI

III.

Se basti confessare come antico un peccato grave recente.

Claudio ha commesso un peccato grave disonesto. Non avendo coraggio di manifestarlo all' unico confessore della sua patria, confessa a questo alcuni peccati veniali e poi dice infine: mi confesso di tutti i peccati della mia vita, specie di un peccato di disonestà con donna maritata. Il confessore gli dà una leggera penitenza e lo assolve. — Che dire di questa confessione?

I TT. esaminano il dubbio se basti dire in confessione un peccato non confessato come già confessato. " An in confessione, scrive Sant' Alfonso (*Homo Apost.* tr. 16, n. 4), sint necessario distinguenda peccata confessa a non confessis. Respondetur negative cum Bonacina, Lugo, Concina et Sanchez, modo hoc non sit necessarium ob occasionem proximam, quae removenda foret, aut ob casum reservatum, aut ob aliam circumstantiam. „ E nell' opera grande L. VI, n. 425 dice lo stesso, aggiungendo: " Nisi circumstantia aliqua, v. g. speciem mutans, vel reservatio casus vel proxima peccandi occasio aliud requirat et poenitentia sufficiens imponatur. „ E finisce con dire: " Tutius tamen est nova ab antiquis secernere. „ Lo stesso insegnano De Lugo De Poenit. disp. 16, n. 53; Gury *Comp. T. M.* Vol. II, n. 488; *Casus* T. II, n. 433; Tamburino *Meth. conf.* l. 2, c. 1, etc.

Secondo il costoro insegnamento perciò, purchè il peccato si confessi, o come recente o come antico, non importa. La nuda circostanza del tempo non è necessaria a manifestare. Ecco come spiega il Gury (Casus l. c. n. 433): " Ratio est quia peccatum quatenus commissum idem est, sive iam fuerit declaratum, sive non declaratum. Circumstantia enim temporis, quo patratum fuit, non se habet ex parte peccati, sed mere ex parte poenitentis. Quapropter illa circumstantia non explicata, totum tamen explicatur peccatum secundum suam specificam gravitatem, imo secundum circumstantias ipsum aggravantes. „

Di qui il medesimo teologo deriva che nella confessione possono i peccati recenti unirsi cogli antichi, massime da chi fa una generale confessione, benchè ciò si faccia a bella posta, donde il confessore giudichi antico ciò che è recente: " Hinc (dice il cit. Autore nel *Comp. T. M.* l. c. n. 488) obligationi confessionis satisfacit poenitens, qui nova peccata cum antiquis immiscet, vel qui confessionem gene-

ralem instituens non discernit ab aliis peccata mortalia ab ultima confessione patrata, licet id de industria faciat ad tegendum tempus, quo peccata commisit. „

Però se il penitente espressamente dica, o da sè, o perchè interrogato dal confessore, che un peccato recente l'ha commesso in tempo antico, i detti autori insegnano che non soddisfa; ed anzi commette un doppio mendacio, uno perchè nega di aver commesso un peccato recente, l'altro perchè asserisce averlo commesso in tempo antico (v. Gury *ll. cc.*). Però non mancano teologi che dicono leggero questo doppio mendacio, perchè riguarda una circostanza non necessaria a manifestare. Così De Lugo l. c. n. 54, Tamburino l. c. n. 6, Ballerini ap. Gury l. c. nota 6, i quali ciò paragonano a chi dicesse che ha ucciso Andrea invece di Paolo, o che ha peccato con un forestiero anzichè con un paesano, o che ha rubato a Tizio anzichè a Caio, le quali circostanze per ordinario non fanno mutare la specie del peccato, nè l'aggravano notabilmente; e però quando esse non sono vere, non rendono nulla o sacrilega la confessione.

Con pace però di quest' insigni Teologi, a noi non sembra sicuro codesto insegnamento, e ci sottoscriviamo volentieri al pensamento del ch. Berardi, il quale nella sua *Prax. Confessar.* Vol. IV, n. 65, dopo aver fatto cenno delle sopradette opinioni, scrive: " Ego doctrinis istis acquiescere non valeo; sunt enim contra praxim christifidelium, et magnam confusionem in confessione inducerent, *dando materiam liberam pro necessaria et necessariam pro libera;* nec obtineretur finis, qui a Christo Domino intentus fuit in exigenda accusatione peccatorum non confusa sed distincta, ut scilicet confessarii iustum iudicium ferre et aequitatem in poenis iniungendis servare possint. Adde quod confessarius non solum est iudex sed etiam est medicus, et sic peccatum praesens distingui debet ab antiquo iam accusato et absoluto, illud enim et non istud medela indiget. „

E infatti perchè si vuole in confessione l'accusa distinta dei peccati nella specie e nel numero, se non perchè il confessore possa recare giusto giudizio dello stato attuale del penitente e possa imporgli quella penitenza e quegli obblighi che ad esso sono necessarii? E potrebbe ciò fare quando un peccato gravissimo commesso ieri lo si dà a credere come commesso in altra età? Potrebbe il confessore giustamente giudicare dello stato attuale del penitente? Potrebbe dargli avvisi e penitenze salutari?

Si ascolti il Tridentino, Sess. XIV, cap. 5: " Dominus noster Jesus Christus e terris ascensurus ad coelos sacerdotes sui ipsius vicarios reliquit tamquam praesides et iudices, ad quos omnia mortalia crimina deferantur, in quae Christifideles ceciderint; quo, pro potestate cla-

vium, remissionis aut retentionis peccatorum sententiam pronuncient: constat enim, sacerdotes iudicium hoc, incognita causa, exercere non potuisse nec aequitatem quidem illos in poenis iniungendis servare potuisse, si in genere dumtaxat et non potius in specie ac singillatim sua ipsa peccata declarasset. „

Il giudizio adunque del confessore sui peccati, dev' essere giusto per due precipui motivi: 1.° per vedere se può assolverli o pur no— e 2.° per imporre al penitente una pena adequata. Or nè l' uno nè l' altro scopo potrebbe ottenersi dal confessore se credesse antico e già assolto un grave peccato commesso di fresco dal penitente e non ancora sottoposto al giudizio del confessore. Questi, credendo quel fallo già giudicato, non si preoccupa a recarvi di nuovo giudizio e vedere se può darne o pur no l' assoluzione. E neanco potrà imporre una penitenza adequata, se giudica che il penitente già l' abbia avuta una volta e l' abbia già soddisfatta. — Ecco adunque la necessità di non confondere i peccati recenti cogli antichi, e l' obbligo perciò del penitente di non indurre in inganno intorno a ciò il confessore.

Del resto anche secondo l' insegnamento dei primi TT. se in teorica può reggere la loro opinione, in pratica non può sostenersi. Imperocchè le eccezioni da loro ammesse sono tali e tante, che rimane improbabilissimo il caso che ne sia immune.

Secondo S. Alfonso non si può confondere un peccato nuovo cogli antichi: 1.° quando il caso è riservato — 2.° quando si tratti di occasione prossima da ovviare — 3.° quando la circostanza del tempo fa mutare la specie — 4.° quando il confessore non possa imporre una penitenza sufficiente — 5.° quando qualche circostanza speciale richiegga altrimenti. Ognun vede come assai raramente si possono sfuggire queste eccezioni. Per un laico, non addottrinato nella teologia morale, non è facile il conoscere quando i casi sono riservati o pur no. Assai spesso i peccati gravi e vergognosi si commettono nelle occasioni prossime. Non raramente la circostanza del tempo fa mutare la specie, massime nei coniugati, nei religiosi, nei ministri sacri, nei quali un peccato turpe commesso prima del vincolo coniugale o religioso è di specie diversa da quello commesso dopo. Ma poi non sembra possa esservi caso in cui, dando per antico un peccato recente, il confessore sia in grado di imporre una penitenza sufficiente, sapendo tutti che altra è la penitenza che s' impone per un grave peccato recente, altra quella che si dà per un peccato antico e già confessato. E ciò, senza dire che si possono dare facilissimamente circostanze in cui la confusione dei peccati nuovi cogli antichi porterebbe conseguenze dannosissime, come quando si trattasse della restituzione della roba altrui, della riparazione dei danni materiali o dell' onore o dello scandalo ecc.

Dal fin qui esposto adunque, anche secondo la opinione dei più benigni, almeno nella pratica, non è lecito confondere i peccati recenti cogli antichi.

Venendo ora al nostro caso, Claudio si è malamente confessato. Ha fatto intendere al confessore che un peccato di adulterio recente sia stato da lui commesso in altra età, onde come già confessato ed assoluto ne ha avuta una penitenza leggera ed una facile assoluzione; mentre gli si sarebbe dovuto imporre l' obbligo di riparare i danni dell' adulterio, di evitarne l' occasione prossima e di farne una grave e adeguata penitenza. Questa confessione, anche secondo i teologi benigni, non basta perchè il peccato sia cancellato.

IV.

Se le vicarie curate perpetue sono soggette alla riserva pontificia dei mesi.

La Regola IX della Cancelleria Apostolica riserva alla S. Sede tutti i beneficii curati e non curati che vacano in otto mesi dell'anno. Vanno compresi in questi beneficii riservati le vicarie curate perpetue?

Le vicarie curate sono quelle che trovansi unite a capitoli, a monasteri, a collegi, e ad altri beneficii, presso i quali risiede la cura abituale che viene esercitata da' vicarii. Questi sono o perpetui o amovibili *ad nutum*.

Se le vicarie sono amovibili *ad nutum*, è certo, e tutti i DD. lo insegnano, che non sono soggette alle riserve pontificie, per la ragione che non sono veri beneficii, ai quali è essenziale requisito la perpetuità. Così Riganti Ad Reg. IX, § II, n. 77: " Si agatur de vicariis temporalibus et ad nutum amovibilibus, quae non dantur in titulum perpetuum, certum utique est, eas non comprehendi sub dispositione Regulae, cum non sint vera beneficia ecclesiastica. „ Così pure Gonzalez in Reg. 8, gloss. 5, n. 32 sq.; Barbosa *De Episc.* par. 3, all. 57, n. 146; Kochier ad reg. 9, gloss. 1, n. 7, etc.

Di qui viene che le vicarie curate de' Regolari, alle quali, in virtù della Costit. di S. Pio V *Ad exequendum*, 1 nov. 1567, debbono nominare i superiori *ad nutum*, non sottostanno alle dette riserve pontificie.

Che se le vicarie curate sono perpetue e si dànno in titolo, sono esse veri benefici ecclesiastici, come si ha dal c. *Postulasti de Rescript.*, dalla *Clement. unic. de Off. Vicarior.*, e come insegnano generalmente i DD. — Ma sono soggette alle riserve pontificie?

È questa una gran quistione. Vi ha chi crede che non sono soggette alle riserve pontificie, poggiandosi sulla Costit. cit. di S. Pio V, la quale deferisce la nomina di siffatti vicarii ai capitoli, ai collegii ed agli altri enti ecclesiastici, a cui le vicarie perpetue sono unite. Ecco le parole della cit. Costit. § 4 : " Volumus insuper, et ita mandamus quod dicti vicarii perpetui non ad liberam Ordinariorum electionem, sed ad nominationem illorum, in quorum ecclesiis unitis ponentur, cum ipsorum Ordinariorum seu eorum vicariorum, praevio examine, approbatione deputentur. „ — Dicono per ciò che essendo la detta costituzione posteriore alla regola 9.ª della Cancelleria, deroga per questa parte alla cit. regola. I Pontefici posteriori poi che rinnovarono la detta regola intesero farlo colla derogazione della costituz. Piana.

Nondimeno la sentenza più vera e più comune si è che le vicarie perpetue, essendo veri beneficii, sono soggette alla riserva pontificia dei mesi. Questa sentenza si concilia benissimo col disposto della costituzione Piana, la quale attribuisce all' ente ecclesiastico, cui va unita la vicaria, la nomina del vicario. Altro infatti è la nomina, altro la istituzione e la collazione del beneficio. La prima spetta al rappresentante dell' ente ecclesiastico ; la seconda spetta al Vescovo nei mesi ordinarii, alla S. Sede nei mesi pontificii.

Questa sentenza è propugnata dal Riganti l. c. n. 85 ; dal Barbosa *De iure eccles. univ.* lib. 3, c. 6, n. 45 sq. ; dal Garia *De benef.* lib. 6, c. 2, n. 308 sq. ; dal Pitonio *Discept. eccl.* 27 n. 3 sq. e da altri molti da questi citati. Ed il Garcia, l. c. n. 307 et 308, la conferma con due decisioni della S. Rota, una *in Tirasonen. iuris praesentandi*, 18 iun. 1584, e l' altra pure *in Tirasonen. vicariae*, 13 oct. et 4 dec. 1595 *coram D. Lita.*

Nella costituzione Piana veramente sta detto che i nominati alle dette vicarie hanno bisogno di una nuova provvista della Sede Apostolica, alla quale debbono pagare l' annata. Ecco le sue parole : " Vicarii perpetui qui pro tempore deputabuntur teneantur accipere a Sede Apostolica novam provisionem suae deputationis et solvere annatam pro portione fructuum, reddituum et proventuum certorum sibi assignata et expedire litteras apostolicas. „

Da ciò i prefati Autori deducono un' altra prova della riserva pontificia delle prefate vicarie, e spiegano così le dette parole : Nei mesi in cui la collazione dei beneficii è riservata alla S. Sede, i vicarii perpetui, nominati dai rappresentanti degli enti ai quali è unita la vicaria, hanno bisogno della provisione della S. Sede ; e nella spedizione delle lettere apostoliche di tal provviste debbono pagare la mezza annata, ovvero le tasse della Dataria. Si ascolti il Barbosa l. c. n.

45: " In eiusmodi vicariis perpetuis, ex decreto Concilii Tridentini, de quibus loquitur dicta constitutio Pii V,... vacantibus in mentibus apostolicis seu alias conservatis, posse fieri praesentationem seu nominationem et deputationem, non obstante reservatione, ita tamen quod vicarii deputati teneantur expedire novam provisionem, nec alias ad possessionem admitti possint ex dicta costitutione Pii V, quatenus statuit quod vicarii perpetui pro tempore deputandi teneantur expedire novam provisionem et solvere annatam pro portione fructuum sibi assignata. „ — Così pure insegnano il Riganti l. c., il Garcia l. c., il Pitonio l. c. etc.

Possiamo adunque tenere per fermo che anche le vicarie perpetue vanno soggette alle riserve pontificie, salvo solo il diritto di nomina ai capitoli od agli enti morali cui le vicarie sono unite.

Anzi il Riganti nega pure codesto diritto di nomina nelle riserve speciali o dell' apposizione delle mani o di espresso decreto che ne vieta ad altri la nomina, com' è prescritto per il conseguimento di un beneficio incompatibile, o per le resignazioni non fatte debitamente. Ecco come insegna il detto autore, *l. c.* n. 94: " Ceterum id quod diximus, vicarias in titulum perpetuum conferri solitas, provideri, per Sedem Apostolicam, ad nominationem Abatis, vel aliorum quorum ecclesiis unitae sunt, solum procedit quando sint illae reservatae, vel ratione regulae mensium vel quacumque alia generali reservatione affectae. At quoties concurrat specialis reservatio emergens ex appositione manus Pontificis vel ex positivo decreto quod nullus praeter ipsum de vicaria disponere possit, prout contingit in vacationibus iuxta decretum ob assequutionem incompatibilium, in resignationibus etc., tunc ob expressam Pontificis voluntatem inhibendi pro ea vice, quominus alii in collatione quoquomodo se ingerant, non requiritur Abatis, alteriusve nominatio, sed etiam absque illa provisio apostolica suum plenarium consequitur effectum. „ E prova questo insegnamento da una decisione rotale *in Forolivien.* parochialis, 26 apr. 1706, aggiungendo esser questo l' inveterato stile della Dataria.

Tranne adunque siffatti casi speciali, pur posta la nomina di chi vi ha diritto, le vicarie curate perpetue vanno soggette alle generali riserve pontificie.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

9.

Se la messa solenne di requie nel dì dei morti debba dai Capitoli applicarsi pro benefactoribus defunctis.

La messa solenne, che si canta dai Capitoli nel dì dei morti, deve applicarsi pei soli defunti benefattori, ovvero per tutti i fedeli defunti? Ovvero non vi ha obbligo di applicarla?

Di questo dubbio speciale, per quanto sappiamo, non vi ha nulla di deciso nelle leggi ecclesiastiche, nè di esso trattano i DD. Occorre risolverlo colle norme generali.

Vediamo innanzi tutto se vi ha obbligo di applicare il frutto medio della messa a tutti i fedeli defunti. La Chiesa ha istituita questa celebrazione per commemorare tutti i fedeli defunti; e perciò nella Rubrica speciale del Messale pel dì 2 novembre sta detto: " Secunda die fit commemoratio omnium fidelium defunctorum, et dicitur Missa *Requiem aeternam*, quae est prima pro defunctis. „ Ma non si dice che la messa debba applicarsi a tutti i fedeli defunti. Anzi un decreto della S. C. dei Riti del dì 4 agosto 1663 *in Dalmatiarum* ad 9, n. 1275, ha dichiarato essere *ad libitum* dei sacerdoti l' applicare in detto giorno la messa di morto *pro omnibus defunctis* ovvero *pro aliquibus tantum*. Ma se nessun sacerdote applicasse *pro omnibus fidelibus defunctis*, in qual modo si conseguirebbe lo scopo della Chiesa? Ecco come lucidamente spiega ciò il Pasqualigo *De Sacrif. Novae Legis* qu. 1134, n. 1: " Supponendum est tanquam certum non adesse huiusmodi obligationem (celebrandi pro omnibus defunctis in universali, in die commemorationis eorumdem), ut specialiter notat Alphonsus de Leone... Cum enim commemoratio omnium defunctorum sit ex institutione Ecclesiae, obligatio quoque celebrandi pro ipsis in illo die si adesset, esset ex institutione Ecclesiae, de hac tamen institutione nullibi extat vestigium. Nec obstat quod Ecclesia instituerit missam pro omnibus defunctis in illa die specialiter recitandam, tum quia instituit pro iis qui uti voluerint, tum quia, sicuti missa pro pluribus defunctis de communi potest applicari pro uno solo, ita etiam illa; tum quia illam instituit, ut omnes perciperent fructum, qui provenit ab Ecclesia offerente; non autem ut celebrans teneatur applicare fructum medium: nam sufficit fructus generalissimus, ut cum illo coniungi possit fructus Ecclesiae offerentis. „

Lo scopo adunque della Chiesa nel commemorare tutti i fedeli defunti si ottiene dall' offerta che la Chiesa stessa fa di tutti i sacrifizii che si offrono pei defunti ; offerta che va unita al frutto generalissimo di essi ; non già dall' applicazione del frutto medio che è in libertà di ciascun sacerdote e che in nessun modo va prescritta.

Ciò che si dice di ogni sacerdote deve dirsi egualmente del celebrante la messa solenne capitolare ; giacchè se non esiste obbligo per alcun sacerdote, non esiste neanche per chi celebra solennemente, bastando la funzione solenne e l' applicazione del frutto generalissimo dell' officio e della messa per soddisfare alla intenzione della Chiesa.

Pare adunque non vi essere obbligo pei capitoli di applicare il frutto medio della messa solenne di morto nel giorno 2 novembre a tutti i fedeli defunti, tranne solo dove una legittima consuetudine avesse introdotto e mantenuto il detto obbligo.

Vediamo ora se vi ha obbligo di applicare la detta messa solenne *pro defunctis benefactoribus.*

La risposta è assai facile. Sarebbe questa una seconda messa in quel giorno, giacchè non si può tralasciare la conventuale dell' officio corrente. Or ecco come prescrive intorno a ciò Benedetto XIV nella Costit. *cum semper oblatas* del 19 agosto 1744, § 22 : " Nos ita iudicamus, idque vobis tenendum indicimus : laudandos nempe et confirmandos esse quotquot sponte sua secundam aut tertiam missam pro benefactoribus in genere applicant ; qui vero idem agunt ex vi consuetudinis in ipsorum ecclesia vigentis, iis imperandum ut in ea consuetudine perseverent ; ubi vero id usu receptum non invenitur, liberam omnino secundae tertiaeque missae conventualis applicationem celebrantis relinquendam esse, dummodo in commemoratione pro defunctis ecclesiae benefactorum in genere non obliviscantur. „

Quanto adunque ai benefattori, non vi sarebbe obbligo di applicare ad essi la messa solenne di morto del 2 novembre, tranne solo se la consuetudine così richiedesse : in tal caso la consuetudine avrebbe forza di legge.

A conchiudere, par chiaro non vi essere per legge nei capitoli obbligazione di applicare il frutto medio della detta messa nè *pro omnibus fidelibus* nè *pro benefactoribus*, purchè non vi sia consuetudine legittima di applicarla o pei primi o pei secondi. Vuolsi però tener presente la pia raccomandazione di Benedetto XIV che, quando la messa non si applica, nel memento dei morti si faccia speciale commemorazione e di tutt' i fedeli defunti ed in specie de' defunti benefattori.

10.

Dei giorni, in cui non si può fare il funerale post acceptum nuntium mortis.

La S. C. dei Riti ha emanati più decreti intorno ai giorni in cui non è lecito cantare la messa di defunto *post primum acceptum mortis nuntium*, che ingeriscono non poca difficoltà. In quali giorni non è lecita la detta messa di defunto?

Abbiamo in primo luogo il decreto generale *Missae exequialis pro de obitus*, n. 3755, che all' art. III dispone: " Denique eadem missa (solemnis vel cum cantu) celebrari poterit pro prima tantum vice post obitum vel eius acceptum a locis dissitis nuntium, die quae prima occurrat, non impedita a festo duplici primae et secundae classis, vel a festo de praecepto: quo etiam in casu missa dicenda erit ut in die obitus. „

Secondo questo decreto sono esclusi per la detta messa i soli giorni di rito doppio di 1.ª e 2.ª classe ed i festivi di precetto.

Venne appresso un altro decreto *in Labacen.* 28 apr. 1902 *(Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 154), il quale nel dub. X così reca: " Quaeritur utrum missa de requie cum cantu, quae ex praefato decreto generali, n. 3755 ad III *celebrari possit pro prima tantum vice post obitum vel eius acceptum a locis dissitis nuntium die, quae prima occurrat non impedita a festo 1 e 2 classis vel festo de praecepto* cantari possit feria IV Cinerum, vigiliis Nativitatis Domini et Pentecostes, feria IV, V, VI et Sabbato infra octavas Paschatis et Pentecostes, quum licet hae dies neque festa sint de praecepto neque ritum 1 vel 2 classis habeant, excludunt tamen eadem duplicia 1 classis?—Resp: Negative in omnibus, iuxta decr. gener. n. 3922 diei 30 iunii 1856, § III, n. 2. „

Secondo quest' altro decreto sono esclusi altresì il mercoledì delle ceneri, le vigilie di Natale e di Pentecoste e tutte le ottave di Pasqua e di Pentecoste, i quali giorni escludono le feste di 1.ª classe.

Fin qui nessun dubbio. Il dubbio nasce dalla citazione del decreto generale n. 3922 del 30 giugno 1856, il quale al § III, n. 2 dice così: " Missae votivae sive privatae (etiamsi dicantur pro aliqua causa gravi), sicut et missae privatae pro defunctis, omnino prohibentur in vigiliis et per octavas Nativitatis et Epiphaniae Domini, feria IV Cinerum, a Dominica Palmarum usque post octavam Paschae, in vigilia Pentecostes et per octavas Pentecostes et Corporis Christi; nec-

non in Dominicis per annum et in festis duplicibus, etiam non de praecepto, quacumque consuetudine non obstante. „

Se la detta messa *post nuntium mortis* dev' essere regolata anche secondo questo decreto *(iuxta hoc decretum)*, non può dirsi neanco durante la Settimana Santa e durante l' ottava del *Corpus Domini* e neanco nelle Domeniche fra l' anno e nei giorni di rito doppio. Insomma si riduce ad essere considerata come una messa qualunque privata di defunto, che non si può celebrare se non nei giorni comuni di rito semidoppio.

Vero è che con un terzo decreto si concede qualche cosa di più. Il decreto infatti *in Buscoducen.* del 24 nov. 1905 *(Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 494) al dubbio III dice: " An missa de requie pro prima vice post obitum vel eius acceptum a locis dissitis nuncium, de qua in decreto n. 3755 ad III, celebrari possit: 1.° infra octavam Epiphaniae; 2.° infra octavas Nativitatis Domini et SS. Corporis Christi in locis ubi haec non est privilegiata ad instar octavae Epiphaniae?—Resp: *Negative* ad primam partem; *Affirmative* ad secundam, excepta tamen die octava Corporis Christi ut ex decreto supra citato *(in Labacen.* 28 apr. 1902 ad X). „

Con questo decreto si concede che la messa *post nuntium mortis* possa celebrarsi anche nei giorni fra la ottava del *Corpus Domini* ad eccezione del solo giorno dell' ottava nei luoghi in cui questa ottava non sia privilegiata.

Or che devesi raccogliere da tutti questi decreti? In quali giorni non sarà lecito di celebrare la messa esequiale *post nuntium mortis?*

A noi sembra del tutto strano che non possa celebrarsi nei giorni ordinarii di rito doppio. Se così non fosse, non sarebbe stato necessario farne un privilegio nel decreto generale del 2 dicembre 1891, n. 3755; bastava considerarla come una messa qualunque privata di defunto.

A noi sembra che, stando al citato decreto generale, la detta messa deve dirsi proibita solo nei giorni festivi, nei giorni di rito doppio di 1.ª e 2.ª classe, ed anche nelle altre ferie, vigilie ed ottave che escludono gli ufficii di 1.ª e 2.ª classe, come sono la feria IV delle ceneri e quelle della Settimana Santa, le ottave privilegiate di Natale, di Epifania, di Pasqua, di Pentecoste e del *Corpus Domini*, dove quest' ultima è privilegiata, altrimenti il solo giorno dell' ottava.

E di questa opinione è pure il ch. De Herdt, il quale nella 10.ª ediz. della sua lodatissima *Sacrae Liturgiae Praxis* Vol. I, n. 58, poggiato sui detti decreti, insegna che questa messa *post nuncium mortis:* " Prohibetur: 1.° Dominicis duplicibus 1 et 2 classis et festis quae de iure de praecepto sunt; 2.° infra octavas privilegiatas Nativitatis

Domini, Epiphaniae, Paschatis, Pentecostes et Corporis Christi; 3.° Feriis privilegiatis, nempe IV Cinerum et totius Maioris hebdomadae; 4.° Vigiliis privilegiatis Nativitatis Domini et Pentecostes; 5.° publice exposito SS. Sacramento. „

QUESITI

con brevissime risposte

57. *Se la pubblicazione di un beneficio rinunziato si possa far dopo del possesso.*

D. In P. Tizio ha ottenuto un beneficio rinunziato da Caio, di cui prima prese possesso e poi fece la pubblicazione imposta da Gregorio XIII nella bolla *Humano vix iudicio*. Alcuni credono annullata la collazione, perchè il possesso deve prendersi dopo la pubblicazione. Che dire della costoro opinione?

R. È vero che il possesso, regolarmente parlando, deve prendersi dopo la pubblicazione di un beneficio rinunziato (v. nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, p. 372). Però non mancano Autori che dicono, anche prima della pubblicazione potersi prendere il possesso. Si ascolti il Leurenio (*For. Benef.* Vol. III, qu. 790): " Notandum quod intra dictum tempus resignatarius possessionem apprehendere non possit... vigore litterarum apostolicarum ; sed facta publicatione petere debet ab executore earum litterarum, praesentatis illi iisdem litteris, cum testimonio seu instrumento publicationis factae, se in possessionem immitti ; nihilominus, *cit. n. 71*, idem Ventriglia addit hoc in praxi non servari ; cum videamus quotidie post possessiones fieri huiusmodi publicationes, et aliter inter suos non reperiri servatum. Dicit etiam Parisius, *l. 11, q. 6, n. 125*, posse constitui procuratorem ad publicandum, qui post apprehensam possessionem id exequatur. „ Sì dunque per l' uso invalso, e sì per l' insegnamento de' DD., il possesso può prendersi prima della pubblicazione.

Del resto, stando al tenore della bolla *Humano vix iudicio*, il possesso preso innanzi la pubblicazione non porta la nullità della collazione del beneficio. In essa infatti, parlandosi dei beneficii rinunziati in mano degli Ordinarii, si legge *§ 7:* " Et qui sic provisus fuerit, intra tres menses a die sibi factae provisionis illam publicet et possessionem beneficii capiat modo et forma supradictis, alioquin, illis elapsis, nulla sit eius provisio et beneficium vacare censeatur eo ipso. „ Dove la pena della nullità s'infligge per chi faccia trascorrere i tre mesi *(illis elapsis)* dalla collazione, senza la pubblicazione ed il possesso ; non già per chi fra lo spazio dei tre mesi compie prima il possesso e poi la pubblicazione.

58. *Circa l' accettazione in iscritto per la validità della rinunzia.*

D. Mevio, dietro il concorso, fu riputato il più degno per la parrocchia di M., che gli fu offerta dal Vescovo ; prima però della investitura rinunziò. La parrocchia fu offerta ad un altro, inferiore a Mevio nel concorso. Questi,

pentito della rinunzia, chiede la parrocchia, per la ragione che la rinunzia fu nulla, perchè non accettata dal Vescovo in iscritto. Che dire della domanda di Mevio?

R. Diciamo innanzi tutto non essere necessario lo scritto, purchè altrimenti consti giuridicamente che la rinunzia fu fatta innanzi al superiore e da questo accettata. I sacri canoni parlano solo di consenso o di accettazione del superiore, non dello scritto. — Però il consenso o l' accettazione del superiore si richiede solo nella rinunzia dei beneficii di già conseguiti, sui quali si ha il *ius in re*, non già nella rinunzia dei beneficii non ancor conseguiti, sui quali si ha solo il *ius ad rem*: è questo l' insegnamento dei DD. — Si ascolti il Reiffenstuel, il quale, dopo aver dimostrato che il chierico beneficiato non può di propria autorità rinunziare al beneficio senza il consenso del superiore, soggiunge (L. I, tit. 19, n. 17): " Fallit deinde eadem conclusio in eo qui plenum ius in beneficio necdum habet; utpote qui est tantum electus necdum confirmatus; nam libere renuntiat absque superioris consensu. „ Ed altrove lo stesso Autore tit. 6, n. 34: " Accedit quod electus ante obtentam confirmationem libere, seu non requisito consensu superioris, possit renunciare beneficium seu praelaturam in manibus eligentium; ut pluribus tradit Glossa in c. *Si electio*, 26, *de elect.*, v. *Renunciavit*. „ E ne allega la ragione *l. c.*: " Etenim ante confirmationem nondum est ecclesiae ius quaesitum respectu electi: et consequenter etiam hic nondum habet ius in re ad illam „.

Nel caso adunque non era necessario il consenso o l' accettazione del Vescovo, e molto meno lo scritto, perchè valesse la rinunzia di Mevio, non ancora investito del beneficio. — Una volta data la rinunzia, non era in suo potere di ritrattarla.

59. *Circa la esecuzione delle dispense pontificie.*

D. Nella esecuzione di puro ministero delle dispense pontificie, commesse all' Ordinario, può questi delegare ad altri la verifica delle cause esposte nella domanda, specie quando i supplicanti non si trovano nella città vescovile? Basta poi che la esecuzione si faccia in iscritto a piedi del rescritto o del breve pontificio?

R. Quando all' Ordinario si commette qualche procedura da compiere, per questa parte l' esecuzione del rescritto pontificio non è di puro ministero; e però questa parte può ben commettersi ad altri. Basterà, per l'esecuzione, che l' Ordinario la faccia in iscritto anche a piedi del rescritto, dopo la verifica delle cause: però deve egli, in virtù delle pontificie facoltà, da sè *fulminare* la dispensa; deve cioè dire: *dispenso o dispensamus, etc.* non bastando scrivere solo che il supplicante *utatur pontificia dispensatione*. La ragione si è che la dispensa in forma commissoria non s' intende concessa se il delegato realmente non dispensa.

60. *Di una particola consacrata o di un frammento, caduto nel petto di una donna.*

D. Che fare se una particola consacrata, od un frammento di essa, nell' amministrare la comunione, cada in petto ad una donna?

R. Molti DD. trattano di questo caso, e generalmente lo risolvono con dire che la particola, caduta nel petto di una donna, non deve raccogliersi dal sacerdote, ma, per ragione di decenza, dalla donna medesima, la quale deve cibarsene o porgerla al sacerdote, purificando poscia le dita ed il luogo dove posò la particola. Così il Quarti *Com. in Rubr. Miss.* P. III, tit. 10, n. 15, dub. 1; Bened. XIV *De sacrif. Miss.* S. 2. § 176) Collet *Traité de ss. Myst.* ch. 14, n. 15; De Herdt *S. Lit. Pr*, Tom. II, n. 188.

Che se non già una intera particola, ma un solo frammento cadde sul petto o sulle vesti di una donna, quando lo si può raccoglier subito, si faccia come si è detto della particola. Altrimenti, non potendosi ciò fare in chiesa, facciasi in casa, e trovato dalla donna il frammento, lo metta questa in bocca, se ancora sia digiuna; ovvero lo porti avvolto decentemente e secretamente in chiesa. Così Quarti l. c. e De Herdt l. c., e ancora il Tamburino, Opusc. de Sacrif. l. 2, c. 8, § 8, n. 3, ap. Quarti, il quale aggiunge: " Si solus sacerdos vidit parvi fragmenti casum, et probabiliter advertit fore notabilem mulieris turbationem vel adstantium offensionem, si de tali casu foemina moneatur, nihil dicat sacerdos, totum Deo remittens: quod etiam admitti posse videtur, saltem ad vitandum scandalum et offensionem multorum. „

61. *Circa l' esame de' Regolari per le ordinazioni.*

D. Con *Motu proprio* del dì 19 marzo 1906 il S. P. Pio X prescrisse che le persone religiose, così di voti solenni come di voti semplici, nella Italia e nelle isole adiacenti, per essere promossi agli ordini, debbono subire l'esame innanzi al Vescovo ordinante. Si chiede: Può il Vescovo commettere questo esame ai superiori stessi dell' istituto religioso, al quale gli ordinandi appartengono?

R. Non può. Il *Motu proprio* parla chiaro: " Religiosi omnes vel ad instituta votorum simplicium vel ad votorum solemnium pertinentes ne ante ad sacros Ordines promoveantur, quam ab Episcopo loci, diligenti doctrinae examine probati sint idonei „. Lo scopo del decreto è che la idoneità degli ordinandi sia riconosciuta fuori del proprio istituto. Il Vescovo perciò potrà delegare ai suoi esaminatori codesto esame, come può pei proprii chierici; ma non può commetterlo a' superiori del loro istituto.

62. *Circa la esposizione delle reliquie nelle pubbliche chiese.*

D. Il Vescovo di B. vuol vietare la esposizione in chiesa di tutte quelle reliquie in cui si trovi rotto il sigillo, benchè antiche e permesse dagli altri Vescovi, e benchè abbiano le autentiche scritte. Per contrario permette la esposizione di tutte quelle reliquie che hanno il sigillo intero di un'autorità ecclesiastica, benchè prive di autentica che ne dimostri la provenienza. Che dire di questa condotta?

R. È condotta irriprovevole, e secondo il diritto. Il Vescovo infatti è chiamato a giudicare dell' autenticità delle reliquie da esporre nelle chiese della propria diocesi, giusta il Tridentino (Sess. 25 *de ven. reliq. sanctor.*). Ed è norma prudente il permettere la esposizione di quelle reliquie che hanno integro il sigillo, benchè se ne sia perduta l' autentica. Il sigillo integro in-

fatti è garanzia che la reliquia, riconosciuta già dall' autorità ecclesiastica, non è stata cambiata o adulterata; come, per contrario, quando il sigillo sia stato rotto, non consta della autenticità della reliquia.

Una eccezione sola deve farsi per le reliquie antiche poste da lungo tempo in venerazione: queste possono bene tenersi esposte nelle chiese, giusta il decreto della S. C. delle Indulg. del 20 gennaro 1896, il quale dichiara: "Reliquias antiquas conservandas esse in ea veneratione in qua hactenus fuerunt, nisi in casu particulari certa adsint argumenta eas falsas vel suppositias esse „ (v. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 322).

63. *Di una confraternita di uomini che vuole ascrivere le donne.*

D. In R. vi ha una confraternita del SS. Sacramento canonicamente eretta, formata di soli uomini. Ora, volendo anche le donne essere ascritte, con una deliberazione dell' assemblea dei confratelli fu stabilito di ammettere anche le donne. Si chiede: basta la detta deliberazione perchè le nuove ascritte godano delle indulgenze proprie della confraternita?

R. Se il decreto del Vescovo, con cui la confraternita fu eretta canonicamente, parlava di soli uomini, non può la confraternita ammettere da sè pure le donne. Fa mestieri di un altro decreto vescovile perchè anche le donne vi facciano parte. Ciò basterebbe per la confraternita del SS. Sacramento che ha indulgenze proprie e non comunicate da un' arciconfraternita. Che se si trattasse di confraternita ascritta ad un' altra primaria, dovrebbe mandare anche a quest' altra il decreto vescovile che ne allarga le ascrizioni, e ciò purchè la primaria sia composta di uomini e di donne.

BIBLIOGRAFIA

Abate G. Gaume — Catechismo di Perseveranza. Esposizione storica, dogmatica, morale, liturgica, apologetica, filosofica e sociale della Religione dall' origine del mondo fino ai nostri giorni dell' Abate G. Gaume. Nuova versione dal francese, ritoccata ed aumentata di note dal sac. dott. Eugenio Morandi. — Torino, tip. pontif. Pietro Marietti. — Volumi otto in 16.° gr. di pag. XX, 428, 380, 510, 670, 430, 466, 392, 430.

È questa una grand' opera conosciutissima, che ha visto molte e molte edizioni, encomiata dal Sommo Pontefice, da Vescovi e Prelati eminenti; plaudita dalla stampa cattolica, può dirsi, di ogni nazione, e che ha prodotto bene incalcolabile in mezzo al popolo cristiano di ogni classe, di ogni coltura. Siamo lieti di ricordarla in questi tempi, in cui v' ha gran bisogno di una istruzione religiosa non superficiale, ma soda e profonda; in cui si voltano le spalle alla Chiesa e si bestemmiano le verità di fede da chi mai le apprese, e da chi non ne gustò mai la bellezza e l' armonia mirabile.

È qui una esposizione ampia, dotta, ragionata della Religione nei suoi dogmi, nella sua morale, nel suo culto, nella sua storia, diretta dall' insigne Autore a quei giovanetti che dopo la prima comunione hanno bisogno di

più sostanzioso cibo d'istruzione, che non ebbero prima, e che possa preservarli dagli errori e dalla miscredenza così oggigiorno propagata nel mondo. Ma queste lezioni sono opportunissime ai parroci, ai predicatori, a quanti vogliano attingervi ragionamenti, paragoni, fatti storici per ben conoscere e insegnare la dottrina cattolica. Lo stile poi assai scorrevole, la chiarezza mirabile delle idee, insieme a modi squisiti che attraggono il cuore, le rendono la più gradita e proficua lettura che possa consigliarsi a dotti non meno che ad imperiti.

Noi raccomandiamo vivamente quest' opera a quanti, volendo ottemperare alle recenti prescrizioni di S. S. Pio X, bramano materie solide, ampie e sicure per la spiegazione del catechismo. — Gli otto volumi costano L. 20 presso il cav. Pietro Marietti, Torino.

Lépicier Alessio Maria — Tractatus de Incarnatione Verbi, auctore Fr. Alexio M. Lépicier Ord. Serv. B. M. V. in Coll. Rom. de Prop. Fide professore. — Volumi due di pag. XLVI, 554, 307.

È un altro trattato del corso di teologia dogmatica del chiarissimo P. Lépicier; ma che da sè solo forma un' opera compiuta di tutto quello che si attiene alla incarnazione del Verbo. Segue il gran maestro S. Tommaso; ma si avvantaggia di quanto hanno scritto intorno a ciò i più insigni Teologi, specie dei nostri tempi. Anzi ha speciale riguardo ai tempi nostri, in cui per una mal intesa critica o ipercritica si vuol deprimere in Cristo la divinità, per occuparsi soprattutto della umanità, che si ardisce mettere alla pari con quella di qualsivoglia umano riformatore, soggetta alla ignoranza, alla debolezza, ai morali difetti proprii dell' uomo. Questa trattazione procede ampia, limpida, profonda. Tutte le quistioni dell' Angelico riguardanti Gesù Cristo sono qui esposte magistralmente: quelle che si attengono alla convenienza, alla esistenza, al modo della incarnazione nel primo volume; quelle che spettano alle conseguenze, specie in riguardo alla salvazione del genere umano, al secondo. Chi voglia leggere questi volumi (e si fanno ben leggere per la loro chiarezza e la proprietà del dettato), ne ritrae tale una cognizione del gran mistero della incarnazione, da ammirare altamente la stupenda armonia in ogni cosa, e da sentire profonda e viva gratitudine a Dio che per nostro amore e per la nostra salute volle farsi uomo. — I due volumi sono vendibili in Roma presso Pustet.

Sebastianelli Guglielmo — Praelectiones Iuris Canonici, auctore Gulielmo Sebastianelli. De Iudiciis Ecclesiasticis Pars prima. De Iudiciis civilibus. — Romae, Fridericus Pustet, 1906. — In 8.° di pag. 242.

Colla trattazione dei giudizii il chiariss. Mons. Sebastianelli compie le sue prelezioni di diritto canonico, di cui altre volte con debite lodi facemmo recensione. Questo trattato veramente è dei più difficili, sì perchè vi si deve innestare molto del diritto romano antico, e sì perchè i Dottori, nelle lunghe e svariate dissertazioni, non sono in tutto concordi. Giova sperare che il novello codice canonico che sì alacremente è stato iniziato, voglia molto semplificare la procedura dei giudizii, e renderla conforme ai bisogni dei tempi nostri. Però, fino a che il novello codice non sia pubblicato, fa d' uopo stare alla procedura antica, la quale chi riesce a sfrondare di tutto l' inutile o l' incongruo, e chi può giungere a darne una nozione facile e chiara

è degno di alta commendazione. E questo è uno de' singolari pregi, sembra a noi, del nuovo trattato di Mons. Sebastianelli. Qui tutto è ordine, tutto chiarezza. Basta averne sott' occhi le varie parti per vedere molto facilitato il compito di un tribunale ecclesiastico. In questo volume si tratta dei soli giudizii civili: aspettiamo con premura l' altro, forse più interessante, dei giudizii criminali. Intanto esortiamo le Curie ecclesiastiche e quanti dànno opera al giure canonico di provvedersi di quest' opera opportunissima. — Costa L. 4 in Roma presso Pustet.

CRONACA GOVERNATIVA

Legati di messe *sub modo* **non aboliti** — Non hanno il carattere di fondazioni autonome soggette a soppressione, ma debbono ritenersi legati *sub modo*, i legati disposti a favore di ente giuridico conservato, come la Chiesa e per essa la Fabbriceria parrocchiale col solo obbligo di adempiere degli oneri di culto (celebrazione di messe) con parte delle rendite.

La sufficienza della dotazione, se è uno dei requisiti essenziali per aversi l' ente autonomo, non è però la caratteristica che lo distingua dal legato *sub modo*, che quasi sempre è costituito con assegnazione di beni sufficienti ad attuare il *modus*. (Cassaz. di Roma 7 agosto 1905 — Fabbriceria di Mariana c. Fondo p. c. e Demanio) (*Rivista di Diritto Eccles.* Anno XV, p. 548).

Azione del parroco sul comune pe' restauri del campanile. Competenza — L' azione del parroco contro il Comune, obbligato legalmente (articolo 299 della legge com. e prov.), per ottenere il rimborso della spesa di abbattimento e ricostruzione del campanile annesso alla Chiesa parrocchiale, è fondata sulla disposizione dell' art. 1144 del Cod. civile, cioè sul quasi contratto nascente dall' utile gestione di negozio.

E però l' autorità giudiziaria è competente non solo a conoscere dell' esistenza e dei limiti del diritto vantato dal parroco, che è l' *utilis gestor*, ma anche ad estendere il suo esame su quanto riguarda la determinazione concreta dell' obbligazione gravante sul Comune, senza che su di questa sia richiesta la preventiva decisione dell'autorità amministrativa. (Cassaz. di Roma 1 agosto 1905 — Comune di S.ª Maria della Versa c. Maggi) (*Rivista di D. E.* l. c. p. 550).

Inutile civilmente oggidì la istituz. di cappellanie laicali — Alla disposizione testamentaria a favore dell' anima propria con l' indicazione di un uso determinato, quale la fondazione di una Cappellania laicale, non può applicarsi l' art. 808 del Codice Albertino, nè farsi luogo alla sostituzione in pro' dei poveri del luogo del domiciilo del testatore, senza violare la volontà di esso.

E però, resasi inattuabile pel Decreto Valerio 3 gennaio 1861 la prescritta istituzione della Cappellania, deve ritenersi divenuta inefficace la istituzione di erede ed aperta la successione legittima a favore dell'erede del disponente.

(Cassaz. di Roma 17 luglio 1905 — Materazzi Viscardi c. Verdecchia) (*Riv. di D. E.* l. c. p. 554).

Opere di beneficenze per un comune che vien frazionato. Competenza — L' autorità giudiziaria è competente a giudicare se le frazioni di un Comune, costituitesi in Comune autonomo, abbiano diritto a partecipare alla beneficenza originariamente stabilita a favore del Comune, da cui esse si separarono, trattandosi d' interpretazione della volontà dei benefattori.

Non commette eccesso di potere il magistrato ordinario, il quale, riconoscendo il diritto del nuovo Comune a tale compartecipazione, giudica che questa si deve commisurare in proporzione della popolazione dei due Comuni, nè invade il campo dell' autorità amministrativa se concede al nuovo Comune una provvisionale in una determinata somma sino alla liquidazione definitiva della compartecipazione in via amministrativa.

È giudizio di fatto incensurabile in Cassazione quello del magistrato di merito, il quale, interpretando la volontà dei testatori, gli statuti delle diverse opere pie e la costante osservanza dell' una e degli altri, ritiene che la beneficenza non deve intendersi limitata alla sola città murata ed ai sobborghi ma estesa altresì al contado. (Cassaz. di Roma, sez. unite, 8 aprile 1905 — Congr. di car. di Recanati c. Congr. di c. di Porto Recanati) (*Riv. di D. E.* l. c. p. 557).

Azione di rivendica di un lascito eretto in ente morale — L' azione di rivendica di un lascito eretto in ente morale non è proponibile in contradditorio del Governo, che ha decretata tale erezione, ma in contradditorio dell' amministrazione legittima dell' ente stesso, ed, in mancanza di essa, della Congregazione locale di carità: art. 36 Cod. proc. civ., art. 4 e 7 legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La Congregazione di carità per legge non è soltanto costituita rappresentante principale e diretta della collettività dei poveri per accettare i lasciti disposti a loro favore, per reclamare a loro vantaggio l' adempimento degli oneri di beneficenza e per promuovere l' erezione di nuovi istituti di beneficenza, ma ne riassume anche gl' interessi e la rappresentanza per venire in sussidio agli istituti già esistenti, quando questi difettino di mezzi per gli atti conservativi o di ricupero di patrimonio, e quando manchino, sia pure provvisoriamente, dell' apposita amministrazione.

Il Decreto reale, che erige un ente morale, è un atto d' imperio del Governo, col quale questo esplica la sovranità coll' imprimere all' ente la personalità giuridica, e sfugge per sua natura al sindacato dell' autorità giudiziaria. A questa compete solo giudicare degli effetti dell' atto medesimo in relazione ad una eventuale lesione del diritto privato. (Cassaz. di Torino 17 giugno 1905 — Seminario Vesc. di Novara c. Ministero dell' Interno) (*Riv. di D. E.* l. c. p. 565).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1906)

Pellegrinaggi al Vaticano — Nei primi giorni dello spir. il S. Padre ricevè 100 pellegrini austriaci di Lintz, guidati dal Rev. Dott. Berahdt. Mons. Pinsgar, offerendo l' obolo di S. Pietro, indirizzò affettuose parole a S. S., che rispose ringraziando ed incoraggiando tutti a perseverare nel bene, ed a pregare per la S.ª Chiesa. Furono inoltre ricevuti 200 pellegrini di Anguillara Sabazia colla Confraternita del SS.mo Sacramento al completo con un nuovo vessillo, che fu benedetto dalla prefata Santità Sua.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 21 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si tenne la Congregazione Ordinaria dei Sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi Cardinali, componenti la medesima, sono state sottoposte le seguenti materie: Introduzione della causa di beatificaz. della Ven. Caterina Francheville, fondatrice delle Suore di N. S. del Ritiro di Vannes, come pure della causa della Ven. Paola Frassinetti, fondatrice dell' Istituto delle Suore di S.ª Dorotea: Conferma della elezione di Maria SS. Addolorata e di S. Francesco Borgia in Patroni del paese Turis, Archidioc. di Valenza (Spagna), e della elezione di S. Antonio di Padova a Patrono del paese di Poggiomarino, Dioc. di Sarno: Concessione ed approvaz. dell' officio e messa propria in onore di M.ª Assunta, detta di Monte Allegro, Dioc. di Chiavari; dell' off. e messa propria in onore di S.ª Fede V. e M.; dell' off. e messa propria e dell' elogio nel Martirologio nella festa dei Beati martiri Tonchinesi domenicani Francesco Gil de Federich; Matteo Alonso Leziniana, Giacinto Castaneda e Vincenzo Liem de Pace sacerdoti, Girolamo Hermosilla e Valentino Berrio Ochoa, Vescovi e Vicarii Apostolici; Pietro Amato Sac. e Giuseppe Kang indigeno: come pure approv. e concess. dell' off. e messa propria in onore della B. Giulia Billiart fondatrice delle Suore della B. V.: e finalmente intorno alla revisione degli scritti del Ven. Giovanni Bosco, fondatore della Società Salesiana.

Nomina Pontificia — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Consultore della S. Congr. delle Indulgenze e Sacre Reliquie il R.mo P. Girolamo M.ª Mileto dei Minori Conventuali.

Nomina del Generale dei Gesuiti — Nella grande aula del Collegio Germanico Ungarico a Roma è stato eletto il nuovo Preposito generale dei Gesuiti in persona del R.mo P. Francesco Saverio Wernz, nato a Rottweil nel Wurtemberg, dottissimo ed erudito, autore di molti volumi di filosofia e di diritto canonico, avuti da tutti in grandissimo pregio.

L' Episcopato francese — I Cardinali ed i Vescovi della Francia si sono riuniti a conferenza presso l' E.mo Richard a Parigi per deliberare sul contenuto dell' ultima Enciclica ai Vescovi di Francia. La conferenza si è chiusa il 7 sp. con una cerimonia religiosa nella Chiesa di *Notre-Dame*. I Vescovi hanno emanata una circolare collettiva al clero ed al popolo cattolico francese, inculcando la piena adesione alla detta Enciclica, e l'unione di tutti nel dare ad essa esatta esecuzione.

Necrologio — Sono morti: Mons. Tobia Patroni, Vescovo di Valva e Sulmona: Mons. Ezechiele Moiano, dei Romitani, Vesc. di Pasto in Colombia: Mons. Ferdinando Arturo Antonio Merino, Arciv. di S. Domingo, ex Presidente della Repubblica Dominicana: ed il R.mo P. Giuseppe Lesen, dei Minori, il quale, dopo esser stato 30 anni negli Stati Uniti, fu richiamato a Roma, nominato Parroco dei Ss. 12 Apostoli e Consultore della S. C. di Propaganda. È morto pure Giuseppe Giacosa, illustre letterato, e scrittore di diverse rinomate opere pel teatro italiano, meritevole di lode per essersi sempre opposto alle immoralità sulle scene.

CRONACHETTA POLITICA

— In Italia le Commissioni nell' Isola di Sardegna studiano per migliorare le condizioni di quelle popolazioni, ritornano con mille progetti, che non si mettono in esecuzione! Oltre mille contribuenti sono stati espropriati pel pagamento delle imposte!

— Il Colonnello e gli ufficiali di un reggimento che risiede a Civitavecchia han tributato grandi onori alla salma di un soldato suicida. La stampa è nauseata di tali onoranze, che incoraggiano la diserzione ed il delitto nei militari.

— In Russia sono in aumento i disordini. Serii conflitti tra i soldati rivoluzionarii si verificano ogni giorno: attentati ed uccisioni di agenti, ufficiali e governatori: lo Czar prepara nuove leggi, che saranno accolte con diffidenza.

— Dalle bande bulgare furono perpetrate rovinose violenze contro i greci a Burgas, a Filippopoli, ed Anchialo che venne incendiata: furono distrutte 800 case e più di 5 mila persone rimasero senza tetto. Le autorità bulgare non curarono di prevenire i disordini e inviar truppe per impedirli: il governo ha promesso di riedificare le case, e risarcire i danni dopo le rimostranze della Grecia.

— Si è parlato di un complotto contro il presidente della Repubblica francese: è stato arrestato un calzolaio sospetto, ma non si è potuto constatare nulla di positivo. Un attentato fu commesso contro il Presidente della Repubblica Cubana. A Cuba e nell' Avana sono avvenute gravi insurrezioni contro il governo, che ha mandato forte nerbo di truppe. Queste hanno incontrato viva resistenza, e non ancora han potuto vincere i ribelli e ripristinare l' ordine.

— Continuano le scosse di tremuoto a Valparaiso dopo la prima del 17 u. s. che quasi adeguò al suolo la città con molte migliaia di morti. Un vulcano nelle isole di Samoa da circa un anno è in continua eruzione: meno male che non sono segnalate vittime.

— Il Re Eduardo d' Inghilterra ha visitato l' Imperatore Guglielmo nel Castello di Friedrichshof, ove si è trattenuto due giorni. A Marienbad ha preso parte il Re Eduardo col Principe di Bulgaria ai festeggiamenti pel genetliaco dell' Imperatore di Austria, che ha ricevuto in tale occasione affettuose dimostrazioni, ed omaggi da tutto l' Impero.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Sulla giurisdizione parrocchiale di una chiesa, contenuta nei fondi della congrua di un parroco estraneo.

Bergomen. Iurisdictionis paroecialis—15 Sett. 1907—*Per summaria precum* — Nel territorio della parrocchia di Almenno S. Bartolomeo, in Dioc. di Bergamo, trovasi un' antica chiesa dedicata a S. Tommaso (detta *S. Tomè)*, che per lavori di arte pregevolissimi fu dichiarata monumento nazionale.

Questa chiesa va contenuta nei fondi di un convento di Monache, già da tempo abolito, i quali fondi furono assegnati per congrua al parroco di un' altra pieve, quella cioè di Almenno S. Salvatore. Questi ha tenuta la chiave di detta chiesa, riputandola di sua giurisdizione.

Per contrario il parroco di S. Bartolomeo credeva che la giurisdizione della prefata chiesa si appartenesse a lui, perchè contenuta nel proprio territorio, e perchè più volte fu adibita come succursale della parrocchia per provvedere al bene spirituale di circa 300 persone che in quel rione dimorano.

La lite, non potutasi comporre bonariamente, fu portata al giudizio della S. C.

Interrogato il Vescovo, questi rispose che il suo antecessore trovò necessario disporre, che, fino a vertenza risoluta, il parroco di Almenno S. Bartolomeo potesse usare della chiesa di S. Tommaso, salvi i diritti che su di essa possano spettare al parroco di Almenno S. Salvatore. Ed aggiunse come segue:

" Mi parrebbe:

" 1.° Essere pacifico tra le parti che al beneficio di Almenno SS. Salvatore appartiene la chiesa di S. Tomè.

" 2.° Essere certo che la Parrocchia di S. Bartolomeo ha bisogno per il bene dei fedeli dell' uso di tale chiesa; e che però ad essa appar-

tengano le spese per il culto e l' uso della Chiesa; come è ammesso anche dalla autorità civile, sia pure destituita di canonico diritto.

3.° Essere conveniente che, qualora nell' uso della chiesa si verifichino danni al monumento, concorra alle riparazioni necessarie la Fabbriceria di Almenno S. Bartolomeo; al che, non solo detta fabbriceria, ma anche il Comune sarebbero disposti e si obbligherebbero: quantunque in diritto sembrami che tali riparazioni costituiscano una servitù del beneficio di Almenno S. Salvatore.

" 4.° Quindi, essere da accogliere le conclusioni del parroco di Almenno S. Bartolomeo; salvo determinare il modo di alleviare in tutto od in parte la responsabilità economica del parroco di Almenno SS. Salvatore, anche di fronte all' autorità civile. „

La S. C., discusso accuratamente il dubbio nei generali comizii del 15 settembre 1906, rescrisse:

Ad mentem, iuxta votum Episcopi.

Si raccolga:

a) Tutte le chiese poste nei confini di una parrocchia spettano alla giurisdizione ecclesiastica del parroco di essa, se pur non se ne mostri chiaramente la esenzione.

b) Una chiesa di Monache in tanto si appartiene ad esse, in quanto che l' autorità ecclesiatica al loro uso l' ha destinata, e sempre sotto la dipendenza della medesima autorità.

c) Imperocchè una chiesa, per ciò stesso che è stata aperta al culto, non può aversi più come proprietà privata, ma come dedicata a Dio, e sottoposta all' autorità ordinaria ecclesiastica.

d) Il gius canonico a coloro che edificano o dotano o restaurano una chiesa suol concedere il diritto di patronato, il quale quanto all' amministrazione di quella chiesa, è limitato solo alla nomina del rettore o del cappellano: in tutto il resto è soggetta all' autorità ordinaria ecclesiastica.

e) Nel caso è vero che il parroco di S. Salvatore possiede i beni dell' abolito monastero di monache, fra cui quella chiesa; è vero ancora che ne ha tenuta la chiave e vi ha ordinate le funzioni. Ma è vero altresì che quella chiesa trovasi nel territorio della parrocchia di S. Bartolomeo; che questo parroco l' ha adibita talvolta come succursale della parrocchia per quel rione; che i Vescovi, nelle sante visite, si rivolsero sempre al detto parroco per le disposizioni sul conto di quella chiesa.

f) Finalmente, checchè sia dei diritti giurisdizionali, è legge suprema la salute delle anime: " Salus animarum suprema lex est. „ E poichè nel detto rione non vi era altra chiesa per venire in aiuto di quei fedeli, giustamente la S. C., invece di definire la vertenza a punto

di diritto, ha creduto necessario decidere secondo il voto manifestato dal Vescovo.

II.

Circa le consuetudini contrarie al decreto sulle escardinazioni, e se le norme sull' escardizioni dei chierici possano estendersi anche ai laici.

Romana et Aliarum Excardinationis et S. Ordinationis — 15 Nov. 1906 — *Per summaria precum* — La S. C. *de Propaganda Fide* da più tempo avea scritto a questa S. C. come segue:

" Cotesta S. C. del Concilio con Decreto 20 luglio 1898 ha stabilito che, circa l' ordinazione dei laici o dei chierici provenienti da altre diocesi, che non possono usufruire del beneficio dell' escardinazione, *standum sit dispositionibus Const.* " *Speculatores;* „ giusta le quali disposizioni il Vescovo non può ordinare se non che i proprii sudditi *vel ratione originis, vel ratione domicilii.* Affinchè poi uno possa dirsi suddito *ratione domicilii relate ad ordines suscipiendos*, è necessario che almeno per un tempo notevole abbia dimorato sul luogo, e che, con giuramento, affermi di volervi rimanere in perpetuo.

" Ora accadendo assai spesso nei luoghi di Missioni soggetti alla *Propaganda* che gli Ordinarii accettino giovani specialmente laici provenienti da altre diocesi, *purchè muniti delle testimoniali e del consenso del rispettivo Ordinario*, inviandoli poi per gli studii e per le ordinazioni in Collegi esteri, *senza prima farli recare nel proprio territorio*, onde evitare le ingenti spese dei viaggi *(donde deriva che non si acquisti il domicilio nella diocesi dell' Ordinante venendo meno uno degli elementi necessarii al domicilio, che è il fatto dell' abitazione)*; fu umiliata istanza a Sua Santità, per ottenere che con ispeciale Indulto gli Ordinarii dei luoghi di Missione possano accettare giovani laici provenienti da altre diocesi, col solo giuramento di volere servire in perpetuo alla rispettiva diocesi o Missione, prima che di presenza ne acquistino il domicilio, come appunto per particolar privilegio si usa cogli alunni del Collegio Urbano: — ed a questa istanza il Santo Padre, nell' udienza del 24 gennaio scorso, si degnò rispondere ordinando che si domandasse in proposito il parere di cotesta S. Congregazione. „

Appresso, il Vescovo di Ratisbona propose un' altra quistione assai connessa colla precedente, scrivendo così:

" In Germania adhuc in usu erat ut, sicuti clericis, ita etiam laicis concederentur litterae dimissoriales, quibus ab una dioecesi dimittebantur, ut statim in aliam dioecesim in perpetuum reciperentur, absque conditionibus in Constitutione *Speculatores* praescriptis. Nunc quaeritur:

1) utrum eiusmodi litterae dimissoriales, laicis concessae ante Decretum S. C. C. diei 20 Iulii 1898, validae fuerint necne; — et quatenus affirmative: 2) utrum etiam post citatum Decretum eiusmodi litterae dimissoriales laicis valide concedi possint. „

Questi dubbii furono proposti all' esame della S. C. il 17 giugno 1869; ma ne fu differita la risoluzione, volendosi prima il parere di un dotto consultore.

Però, essendo ritardato siffatto parere, giunse alla S. C. una nuova istanza dalla S. C. *de Propaganda Fide* del tenore seguente:

" Questa S. Congregazione di Propaganda con ufficio degli 8 Febbraio dell' anno 1899, per ordine dato dal Sommo Pontefice Leone XIII di fel. me. nell' udienza del 24 Gennaio del medesimo anno, si rivolgeva a cotesta S. Congregazione del Concilio perchè volesse esprimere il suo parere sulla domanda fatta da alcuni Ordinarii di luoghi soggetti alla Propaganda sul modo di accettare ed ordinare per le proprie Diocesi o Missioni i giovani laici forastieri, che senza essere mai stati nel territorio a cui sono destinati, compiono in Collegii esteri la loro educazione, ed ivi sono promossi alla sacra tonsura ed agli ordini....

" Non essendosi però finora ricevuta risposta, e pervenendo alla Propaganda nuove domande per provvedere a casi che occorrono frequentemente, il sottoscritto Cardinal Prefetto della S. C. di Propaganda, riferendosi al più particolareggiato esposto fatto con l' ufficio del giorno 8 Febbraio 1899, torna a pregare l' Eminenza Vostra R.ma, acciò voglia compiacersi di dare in proposito quell' autorevole parere, che fu richiesto alla S. Congregazione del Concilio per volontà del Sommo Pontefice. „

Finalmente dalla stessa S. C. fu trasmessa a questa del Concilio una lettera del Delegato Apostolico degli Stati Uniti di America, in cui dicevasi:

" La S. C. del Concilio a dì 20 Luglio 1898 emanava un decreto sull' incardinazione e scardinazione dei chierici, nel quale (n. 2.°) viene stabilito: *Incardinationem faciendam esse ab Episcopo, non oretenus, sed in scriptis, absolute et in perpetuum.* Nel III Conc. di Baltimora (A. D. 1884) nel n. 66 si legge: *Praesumptam incardinationem haberi declaramus, si Episcopus, elapso triennio vel respectivo quinquennio probationis, actum adscriptionis formalem omiserit.*

" Si domanda se in forza del detto decreto del Concilio, il quale richiede l' incardinazione *in scriptis,* sia restato annullato il citato decreto del Conc. di Baltimora, che ammette *l' incardinazione presunta;* ed in caso affermativo, se detta legge abbia vigore retroattivo riguardo a casi quando il triennio o quinquennio di prova, secondo il detto

Conc. di Baltimora (n. 62, 63), sia già spirato prima dell' emanazione del citato decreto della S. C. del Concilio. „

La S. C. tolse ad esaminare attentamente le quistioni svariate contenute nelle riferite istanze che furono così compendiate:

Quaestio prima. — *I. An dispositio Concilii Baltimorensis, quae admisit incardinationem praesumptam, abrogata fuerit ex decreto* A primis *20 Julii 1898, quo statutum fuit ut incardinatio in scriptis fiat.* — Et quatenus affirmative;

II. An haec abrogatio retrotrahenda sit ad casum quo aliquis clericus admissus in non propria dioecesi, ibi expleverit triennium vel quinquennium commorationis (quo praesumitur incardinatio) ante diem 20 Julii 1898, scilicet ante decretum A primis, *quo vetus disciplina mutata est.*

Quaestio secunda. — *I. An consuetudo concedendi excardinatorias litteras (seu dimissoriales) ipsis laicis ad effectum ut hi possint ordinari ab Episcopo benevolo receptore tamquam proprio, non servatis regulis Constitutionis* Speculatores, *eodem modo ac cum clericis fieri coeptum erat, vim legis obtinere potuerit, seu praescribere contra ius commune, adeo ut Episcopi legitime inolitam praxim servare potuerint.*

II. An decretum A primis, *vi clausulae finalis superius citatae has particulares consuetudines abrogaverit.*

III. In quocumque casu, utrum haec ratio obtinendi proprium Ordinarium ad effectum S. Ordinationis probanda sit, et quibusnam cautelis: uno verbo, utrum extendenda sit ad laicos norma pro clericis introducta, ad Episcopum ordinatorem facilius acquirendum.

Quaestio tertia — *Utrum haec eadem norma exstendenda sit etiam ad laicos qui admissi quidem ab Episcopo benevolo receptore, quin in huius dioecesi unquam moram traxerint, in alienam vero dioecesim ab eodem Episcopo missi fuerint studiorum causa* (1).

---

(1) Ecco un caso che spiega il quesito: " Titius iuvenis laicus dioecesis Westmonasteriensis in Anglia acceptatur ab Ordinario Sydneyensi in Australia subsequenter ad conventiones quae per epistolas intercesserunt, exhibito consensu cum dimissorialibus litteris Archiepiscopi Westmonasteriensis. Ast Titius non proficiscitur ad dioecesim adoptionis, sed convenit cum Archiepiscopo Sydneyensi, ut studia peragat in Lovaniensi Universitate: ibique durante studiorum curriculo, cum dimissoriis litteris Archiepiscopi Sydneyensis (qui illum retinet qua proprium subditum) ad sacros ordines gradatim promovetur, ac demum Sydneium pergit sacerdos iam factus. Ut patet, haec quaestio non parum differt a praecedenti. In praecedenti supponitur, laicum hominem, qui discessoriales obtinuit et Episcopum benevolum receptorem invenit, in eius dioecesim migrasse, et in ea domicilium canonicum incoepisse: heic vero non ita. Illic igitur minor iuris communis offensio, minor legis derogatio; heic maior. Illic supponitur Episcopum personaliter cognoscere et experiri hominem quem recepit; heic autem excluditur. Itaque casus ille ab hoc differt, et species facti ac quaestio diversa sunt. „

La S. C., maturamente discusse le prefate quistioni, il dì 15 settembre 1906 così le risolse:

In prima Quaestione — *Ad I. Affirmative.*

Ad II. Negative.

In secunda Quaestione — *Ad I. et II. Providebitur in tertio.*

Ad III. Affirmative, iuxta normas per decretum evulgandas, facto verbo cum SS.mo.

In tertia Quaestione — *Provisum in praecedenti.*

Si raccolga:

a) Una legge generale non toglie di per sè le ragionevoli consuetudini contrarie, e gli statuti particolari dei singoli luoghi. Così il cap. 1. *de Constit. in 6:* " Quia tamen locorum specialium et personarum singularum consuetudines et statuta (cum sint facti et in facto consistant) potest Romanus Pontifex probabiliter ignorare; ipsis, dum tamen sint rationabilia, per constitutionem a se noviter editam (nisi expresse caveatur in ipsa) non intelligitur in aliquo derogare. „ Così pure i DD., giusta il Reiffenstuel (*Jus Can.* L. I, tit. 1, n. 498).

b) Prima del decreto della S. C. del Conc. 20 luglio 1898, che comincia *A primis* (v. *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 121) non era stabilito se la incardinazione dovesse farsi in iscritto, o verbalmente, ovvero se bastasse anche presunta. Alcuni, come il Fagnano (l. 3, tit. *de paroeciis,* cap. *Significasti,* n. 2 et 4), il Reiffenstuel (L. III, tit. 29, n. 11), il Ferraris (v. *Testimoniales,* n. 16), la volevano in iscritto. E però prima del decreto noi scrivemmo (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 275 *d*)): " Questo decreto d' incardinazione (*ossia il documento scritto*) deve notificarsi così al sacerdote che s' incardina, come al clero o al capitolo a cui s' incardina. „

c) Altri nondimeno dissero potersi ammettere anche la incardinazione verbale e presunta; come il Lega (*de Iud. eccl.* vol. 2, p. 363 in nota), e gli *Acta S. Sedis* (vol. 39, pag. 21), in cui si legge: " Quod veteri iure (*cioè prima della promulgazione del cit. decreto*), praeter scriptam incardinationem, etiam oralis, imo et aequipollens seu implicita incardinatio in usu erat, dummodo certo constaret de voluntate utriusque Episcopi clericum perpetuo et absolute dimittendi, eumque item perpetuo et absolute recipiendi. „

d) Checchè sia di ciò, è certo che il decreto della S. C. *A primis* richiede come forma essenziale lo scritto; onde rivoca qualsivoglia costituzione contraria anteriore, secondo il cap. 1, *de Constit. in 6,* dove sta detto: " Romanus Pontifex (qui iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere) constitutionem condendo posteriorem, priorem, quamvis de ipsa mentionem non faciat, revocare noscitur. „ Tanto più che il detto decreto in fine ha la clausola derogatoria: " contrariis quibuscumque minime obstantibus. „

e) Di qui viene che il decreto *A primis* non può avere effetto retroattivo (nessun decreto ha questo effetto se pur chiaramente ciò non sia espresso nel decreto medesimo): abroga però le costituzioni e le consuetudini precedenti; sicchè se prima potevano tollerarsi le incardinazioni orali o presuntive, posteriormente, se non sono scritte, non valgono.

f) Quanto poi alla costit. *Speculatores* di Innocenzo XII, come nella *Quistione seconda*, se valgano le consuetudini contrarie che posteriormente si siano introdotte, la cosa non è sì facile a definire. Imperocchè quantunque la detta Costit. abbia la clausola derogatoria: " In omnibus plenissime observari... non obstantibus statutis et consuetudinibus; „ pur v' ha disputa fra i DD. se questa clausola e simili, come abrogano le consuetudini anteriori, così valgano ad abrogare le posteriori che si introducessero coi debiti requisiti, come dicemmo altrove (v. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 152). Su di ciò la S. C. non ha creduto pronunziar giudizio, non essendo necessario, stante la risposta al quesito terzo.

g) Se poi i Vescovi, come possano escardinare i chierici, così pure possano dare dimissorie ai laici, fa d' uopo innanzi tutto avvertire che pei laici non può darsi *escardinazione*, per la ragione che, non essendo chierici, non possono essere incardinati ad alcuna chiesa.

h) È poi certo che il decreto di questa S. C. *A primis* riguarda i soli chierici e non già i laici, come ivi espressamente si dichiara.

i) I laici perciò, nella presente disciplina, e giusta la Costit. *Speculatores*, se vogliono essere ordinati da un Vescovo diverso da quello di origine, debbono dimorare dieci anni nella nuova diocesi, ovvero debbono ivi metter casa e trasportarvi le cose proprie ed abitarvi per un triennio. Nell' uno e nell' altro caso devono attestare con giuramento il proposito di dimorare per sempre nella nuova diocesi.

l) Ora si tratta di cambiare la detta disciplina e di concedere anche pei laici quello che si è concesso pei chierici; la facoltà cioè nel proprio Vescovo di mandarli ad altri Vescovi, trasferendo a questi il diritto che quegli aveva come Vescovo di origine.

m) Siffatta concessione è sembrata giusta e ragionevole. Imperocchè se il Vescovo può scardinare un chierico che ha maggiori vincoli colla propria diocesi, molto più pare conveniente che possa licenziare un laico non incardinato ad alcuna chiesa, rimettendolo ad altro Vescovo perchè lo abbia come suo diocesano e possa ordinarlo nella stessa guisa che i suoi.

n) Perciò la S. C. è stata in ciò di parere affermativo, riservandosi di promulgare un apposito decreto, dopo averne preso l' oracolo dal Sommo Pontefice.

III.

Se la comunione quotidiana debba raccomandarsi ai fanciulli dopo la prima comunione, e se possano esservi ammessi gl' infermi di lunga malattia a cui non è dato di osservare il digiuno naturale.

Romana et Aliarum Dubiorum circa sacram Communionem — 15 Sett. 1906 — Nel decreto di questa S. C. del 20 Dicembre 1905 sulla comunione quotidiana, che comincia *Sacra Tridentina Synodus* (v. *Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 536) il S. Padre Pio X ha inteso promuovere da per tutto in ogni ceto e condizione di persone la quotidiana partecipazione alla sacra mensa, segnatamente poi nei giovani che si educano nei Seminarii ed in qualsivoglia cattolico istituto. Ecco come prescrive nel n. 7: " Communio frequens et quotidiana, praesertim in religiosis Institutis cuiusvis generis promoveatur..., quam maxime quoque promoveatur in clericorum Seminariis, quorum alumni altaris inhiant servitio, item in aliis christianis omne genus ephebeis. „

E perchè l' uso lodevolissimo e salutare della comunione quotidiana con più efficacia venisse propagato, la predetta Santità Sua il dì 30 maggio 1905 arricchì d' indulgenze una divota orazione per la propagazione del predetto pio uso. Ed oltre a ciò con decreto *Urbis et Orbis* della S. C. delle Indulgenze del 14 Febbraio 1906 benignamente concesse che i fedeli possano lucrare tutte le indulgenze, per cui va ingiunto l' obbligo della confessione, togliendo del tutto quest' obbligo, purchè abbiano l' uso della comunione quotidiana o quasi quotidiana. Finalmente ha testè approvata ed eretta a primaria una *Lega Eucaristica Sacerdotale*, formata di sacerdoti che si propongono d' indurre i fedeli all' uso quotidiano o frequente della SS. Comunione, secondo la mente del decreto *Sacra Tridentina Synodus*, concedendo loro indulgenze e privilegii insoliti e rari, come si dice in questo medesimo fascicolo.

Con quanta esultanza e con quanto slancio di pietà siano state generalmente ricevute queste preziose disposizioni della S. Sede lo dimostrano lettere moltissime giunte alla S. C. da Vescovi e da Superiori di Ordini Religiosi, come ancora ne fanno fede la più gran parte delle cattoliche effemeridi che han riportato e commentato il detto decreto.

Nelle prefate lettere trovansi esposti anche dei dubbii circa la comunione frequente e quotidiana, fra cui due meritano particolare considerazione, uno che riguarda i fanciulli ammessi già alla prima comunione, l' altro gl' infermi di malattia cronica.

Ecco come scriveva un dotto e pio Religioso dal Belgio: " Dapprima, i poveri *ammalati* resteranno essi soli esclusi dai favori della Santa Sede? Coloro cui una infermità cronica o prolungata impedisce di osservare in tutto il suo rigore il digiuno ecclesiastico, non otterranno un qualche raddolcimento, da non rimanere privi durante lunghe settimane del Pane della Vita? Di presente la più parte dei preti non credono di poter accordare la comunione che a coloro i quali han ricevuto i sacramenti dei moribondi, e pel periodo in cui persiste il pericolo.

" Un altro voto concerne i *fanciulli*. Il Decreto del Santo Padre, benchè ricevuto colla più intera sommissione, non distrugge subito l' effetto di lunghi pregiudizii attinti nello studio ed accresciuti dalla pratica. Per tal motivo è da temere che preti anche dotti e pii si mostrino ancora esitanti e severi nell' accordare la comunione quotidiana ai fanciulli. Il loro timore aumenta da che il motto *ephebeis* del Decreto, potrebbe essere ristretto, dagli spiriti prevenuti, ai soli adolescenti. Intanto è certo e per la ragione e per l' esperienza, che importa *innanzi tutto* di far comunicare i più piccoli fanciulli affinchè s' impregnino della grazia di Nostro Signore — *imbuantur Christo* — prima che le passioni ne abbiano rovinato il cuore. Ahimè! troppo sovente ora accade il contrario e la difficoltà cresce doppiamente sì per fare accettare un rimedio tanto necessario, e sì per distruggere gli effetti, già sì profondi, nello spirito, nel corpo e nella volontà, di passioni malvage, alle quali i giovinetti sono più esposti che mai. I preti che pensano così vi offrono le loro umili ed instanti preghiere perchè Sua Santità si degni ripetere con autorità a tutti i sacerdoti la parola di Gesù Cristo: *Sinite parvulos venire ad me!* I loro voti saranno compiuti se nel tempo stesso l' esempio del Cottolengo, di don Bosco e di altri apostoli, sì santi ed illustri, dell' infanzia, sarà pubblicamente lodato e proposto alla imitazione. „

È poi da sapere che in più diocesi vige l' uso che ai fanciulli e alle fanciulle, ammessi una volta alla prima comunione, sia impedito di accostarsi ulteriormente all' altare, se non dopo un anno, ad occasione cioè di una nuova e solenne funzione della prima comunione.

Di che furono rivolte suppliche al S. Padre perchè si degnasse risolvere i seguenti dubii:

I. Quotidiana Eucharistiae sumptio in catholicis ephebeis suaderi ne debet etiam pueris quibuscumque post susceptam primam Communionem?

II. Infirmis, qui diuturno morbo laborant, nec naturale ieiunium in sua integritate observare queant, nullum remedium suffragari potest, ne pane eucharistico tam longo tempore priventur?

Avendo il S. Padre rimesso l' esame dei detti dubii a questa S. C.,

gli EE.mi Padri, nell' adunanza generale del dì 15 settembre 1906, dietro matura ponderazione risolsero :

Ad I. Sacrae Communionis frequentiam commendari iuxta articulum primum decreti etiam pueris, qui ad sacram mensam, iuxta normas in Catechismo Romano cap. 4, n. 63 semel admissi, ab eius frequenti participatione prohiberi non debent, sed potius eos ad id hortari, reprobata praxi contraria alicubi vigente.

Ad II. Iuxta mentem, facto verbo cum SS.mo.

Si tengano presenti le interessanti osservazioni fatte di officio :

a) È vero che, come insegna il Bellarmino, fa d' uopo talvolta trasandare qualche bene non necessario, affinchè si eviti il pericolo di profanare un sacramento (*De sacram. Euchar.*, lib. 4, c. 23) : " Ex duobus malis semper est eligendum minus malum : est autem minus malum ut homines aliqui careant bono non necessario quam ut sacramentum Dei evidenter periculo irreverentiae exponatur. „

b) Può anche darsi che, esortando i fanciulli alla comunione quotidiana, si fomenti in essi la ipocrisia ed il sacrilegio. Onde il Tarino ebbe a scrivere *(Il libro del buon Pastore)* che il Rettore di un seminario deve promuovere fra i giovani la frequenza de' sacramenti, specie della comunione ; però soggiunge : " Ma ti guarda assai dal dire a qualcheduno che si accosti più di frequente alla comunione, perchè le tue parole potrebbero essere causa di sacrilegio e d' ipocrisia. „

c) Che anzi Innoc. XI, nel decreto *Cum ad aures* del dì 12 febbr. 1679, dice che la norma per la comunione quotidiana deve desumersi " ex conscientiarum puritate et frequentiae fructu et ad pietatem profectu. „ Le quali cose difficilmente possono verificarsi nei fanciulli, agitati per lo più da veementi passioni, spesso distratti e dissipati, e non dediti molto alla pietà.

d) Ciò non ostante molte ragioni persuadono l' accesso quotidiano all' altare anche dei fanciulli di qualsivoglia condizione. E in primo luogo sta l' antichissimo uso della Chiesa di dar la comunione anche agl' infanti, come insegna il Card. Bona (*Rerum liturg., lib. 2, cap. 12, n. 2*). Nei primitivi secoli insieme col battesimo sì agli adulti e sì a pargoli allora nati solevasi amministrare l' Eucaristia, ed a questi ultimi sotto la specie di vino, di cui si ungeva la lingua.

e) Il quale uso, benchè appresso fu abolito, pur non è punto da riprovare, secondo il Tridentino, il quale dice (Sess. 21, c. 4 *de Comm.*) : " Neque ideo damnanda est antiquitas, si eum morem in quibusdam locis aliquando servavit. „ E giustamente ; infatti Bellarmino scrive (*l. c.* l. 1, c. 7) : " Infantes in baptismate ius acquirunt ad Eucharistiam percipiendam. „

f) E ciò tanto più che i fanciulli, prima che le passioni si sveglino

in essi e ne corrompano il cuore, hanno gran bisogno di essere premuniti col mezzo potentissimo della santa comunione. Imperocchè non può essere che un fanciullo il quale ogni mattina si cibi del pane dei forti possa essere sapraffatto facilmente dalle seduzioni del mondo e della carne. Lo sarà, se smette l' uso della frequente comunione.

g) La santa comunione è l'antidoto efficacissimo a preservarci dalle colpe mortali, giusta il Tridentino; e se tutti ne hanno bisogno, molto più i fanciulli se non vuolsi permettere in essi la facile caduta al primo sorgere delle tentazioni. Si ascolti l' Autore dell' aureo libro *De imitatione Christi* (lib. 4, cap. 3): " Proni enim sunt sensus hominis ad malum ab adolescentia sua; et nisi succurrat divina medicina, labitur homo mox ad peiora... Retrahit ergo sancta Communio a malo et confortat in bono. „

h) I sacramenti della Nuova Legge, fra i quali il più eccellente di tutti l' Eucaristia, producono la grazia santificante e sacramentale *ex opere operato*, quando chi li riceve non mette ostacolo. Nè maggior ostacolo si ha nei fanciulli che negli adulti; giacchè qualche maggiore ignoranza o distrazione in quelli è compensata da maggiore innocenza e semplicità.

i) Ecco come assai bene scrive intorno a ciò il Ségur (*La SS. Comunione*): " I giovanetti, al pari degli adulti, possono e debbono comunicarsi spesso. Nostro Signore non richiede da loro se non quello che sono capaci di dargli; ed egli conosce meglio di noi questa leggerezza che ci spaventa; ma egli sa altresì, e molto meglio di noi, che l' innocenza è il più prezioso di tutti i tesori, che il demonio vuol rapirla ad essi per tempo, e che la sola Comunione può difenderli dalle astuzie del nemico... Per ben comunicarsi basta ricevere il Salvatore con buona volontà. Ciò si avvera tanto nei fanciulli che negli adulti; e l' esperienza fa conoscere che nella buona volontà di un fanciullo, che ha fatto la sua prima Comunione, si trova la sincerità più schietta. Egli ama Gesù Cristo, egli lo desidera, e perchè non darglielo? Bene spesso egli è degno di riceverlo più di noi altri che non apprezziamo la sua pietà..... La leggerezza non fa ostacolo alla santa Comunione, se non quando è volontaria..... I ragazzi son leggeri. Sì, ma son buoni ed affettuosi; e perciò al bisogno che hanno di amare, fa d' uopo dare il suo vero alimento. Bisogna far loro amare Gesù Cristo, e a tal fine metterli spesso in intimo rapporto con lui. I loro difetti, per quanto siano reali, hanno poca consistenza; ed è appunto la pietà quella che impedisce a questi difetti di diventar vizii. „

l) Così può secondarsi il desiderio di Gesù Cristo, espresso in tali parole: " Sinite parvulos venire ad me, talium est enim regnum cœlorum. „ Donde apparisce una singolare predilezione del Redentore pei fanciulli e la brama di averli con sè. Or in qual modo possono questi andare a Gesù con maggiore efficacia che accostandosi spesso ed anche ogni giorno alla sacra mensa?

m) La Chiesa ha sempre caldeggiata la frequenza della comunione nei ragazzi. E poichè in Francia si erano introdotte delle usanze contrarie, ecco come la s. m. di Pio IX, con lettere dell' E.mo Card. Antonelli suo Segretario di Stato, in data 12 marzo 1866 procurava di ovviarle: "... Che dopo averli *(i fanciulli)* ammessi per la prima volta alla mensa eucaristica, si è usi di tenerli lontani da essa per lungo tempo, proibendo loro in certi luoghi di comunicarsi al tempo di Pasqua l' anno seguente alla prima comunione. Che in fine vi ha pure dei seminarii dove regna l' uso di allontanare per più mesi i giovani allievi dal sacramento dell' altare, sotto il pretesto di attendere una più matura preparazione. Sapendo quanto la frequenza dei sacramenti della penitenza e dell' eucaristia importi alla custodia ed alla conservazione della innocenza nei fanciulli; sapendo che tale uso frequente dei sacramenti contribuisce mirabilmente ad alimentare e fortificare la pietà nascente nei giovani cuori ai quali essa fa abbracciare con ardore le pratiche di nostra santa religione...; il Santo Padre, desideroso di veder modificato un sistema sì malamente inteso e sì pregiudizievole agl' interessi spirituali dei giovanetti, mi ha incaricato di richiamare su tale abuso l' attenzione di V. S.... affine di giungere a riformare, in un senso più conforme allo spirito ed alla disciplina della Chiesa, siffatto difettoso sistema di cure spirituali a riguardo dei fanciulli. „

f) Finalmente lo spirito della Chiesa in rispetto a tal materia si è manifestato limpido e compiuto nel decreto ultimo *Sacra Tridentina Synodus*, in cui sta detto che la comunione frequente e quotidiana *omnibus christifidelibus pateat* indistintamente; e però così ai grandi come ai piccoli, e ancora ai fanciulli ammessi già alla prima comunione. Volere escluderne questi ultimi è un recare sfregio al detto decreto; tanto più che in esso particolarmente si raccomanda la comunione quotidiana a tutti gli alunni, piccoli e grandi, dei seminarii e di qualsivoglia istituto educativo.

g) A tutta ragione perciò la S. C. ha rescritto, in questa causa, che i fanciulli appena fatta la prima comunione devono eccitarsi a continuare a ricevere Gesù in sacramento ogni giorno, o almeno colla maggiore possibile frequenza, dichiarando abusiva e riprovevole ogni contraria usanza, da doversi estirpare.

h) Rispetto poi all' altro dubbio, riguardante gl' infermi cronici che non possono osservare il digiuno naturale, vuolsi riflettere innanzi tutto che se la infermità diuturna è pericolosa di vita, benchè il pericolo non sia imminente, pur, secondo la sentenza più vera e più comune, possono cotali infermi ricevere anche non digiuni la santa Eucaristia, qualora il digiuno non può comodamente da essi osservarsi. (vedi nostre Consultazioni Vol. I, Cons. LI, p. 232).

i) Infatti il Rituale Rom. (tit. 4, cap. 4, n. 3 et 4) stabilisce: "Pro Viatico autem ministrabit (*parochus*) cum probabile est, quod (*infirmus*) eam amplius sumere non poterit... Poterit quidem Viaticum brevi morituris dare non ieiunis. „ Su di che, dice il Reuter (*Neo-confessarius*, par. 3, cap. 6, n. 3): " Consuetudo Ecclesiae videtur absolute a praecepto ieiunii eximere periculose infirmos si commode non possint manere ieiuni. „

l) Solo dissentono i DD. nello stabilire il tempo in cui possa iterarsi la comunione a questi infermi di malattia pericolosa. Alcuni infatti, come il Navarro, credono dover intercedere molto tempo fra l' una e l' altra comunione; altri un mese; altri dieci, otto ed anche tre giorni; altri finalmente con Laymann (L. 5, tr. 4, c. 6, n. 20) quante volte la divozione e la disposizione del penitente ciò persuadano, e però anche ogni giorno (v. S. Alfonso L. VII, n. 82, d. 1; Ferraris, v. *Infirmitas*, n. 21; De Lugo, *De Sacr. Euchar.* disp. 15, sect. 3, n. 64 etc.).

m) Il più vero e pratico insegnamento poi su questo punto lo dà Benedetto XIV *De Syn. Dioec.* lib. 7, c. 12, n. 4, con dire: " Ne parochi renuant sanctissimam Eucharistiam iterato deferre ad aegrotos, qui etiam perseverante eodem morbi periculo illam saepius per modum Viatici, cum naturale ieiunium servare nequeunt, percipere cupiunt. „

n) Se poi trattasi d' infermi cronici che non si trovano in pericolo di vita, la disciplina vigente della Chiesa porta che non si può ad essi recare la SS. Eucaristia se non sono affatto digiuni: " Coeteris infirmis (prescrive il Rituale Rom. *l. c.*) qui ob devotionem in aegritudine communicant, danda est Eucharistia ante omnem cibum et potum. „

o) E la santa Comunione vuolsi portare agl' infermi colla solennità prescritta dal Rituale (*l. c.* n. 6, 7 et 8), avendo la S. C. dei Riti condannata come abusiva l' usanza di recare il Viatico agl' infermi secretamente, senza gravi motivi (*in Mantuana*, 6 febr. 1875, n. 3337).

p) Nondimeno fa d' uopo considerare che la legge del digiuno prima della comunione non è divina, ma solo ecclesiastica. Ed il Concilio

di Costanza (sess. 13), benchè disponga che " huiusmodi sacramentum non debet confici post coenam, nempe a fidelibus recipi non ieiunis, „ aggiunge nondimeno : " nisi in casu infirmitatis aut alterius necessitatis. „

q) Siffatta legge poi fu fatta specialmente per allontanare l' abuso di taluni che dopo aver mangiato e bevuto con intemperanza osavano accostarsi alla sacra mensa : il quale abuso non può aver luogo negl' infermi cronici.

r) In quanto alla difficoltà di portare pubblicamente la SS. Eucaristia agli infermi, ciò ha luogo quando il Santissimo deve recarsi dalla Chiesa ; non così però quando può aversi in casa ; come avviene nei seminarii, negli ospedali, ed in molti istituti con oratorii semipubblici, ed anzi dovunque si trovi eretto un oratorio privato colla facoltà di celebrare il santo Sacrifizio. Ivi la comunione può farsi agevolmente, senza tanta solennità, secondo dichiarò la S. C. dei Riti il 7 febbraio 1874, n. 3322.

s) Circa la comunione da amministrarsi agl' infermi cronici, se possa ciò farsi senza la perfetta osservanza del digiuno, la S. C. ha qui risposto : *Iuxta mentem, facto verbo cum SS.mo.* E noi crediamo che la S. C. voglia proporre al S. Padre un benigno indulto generale pei poveri infermi cronici, affinchè se non ogni giorno, almeno ogni mese (e con più frequenza per quelli che hanno in casa il Santissimo) possano comunicarsi *non servata lege ieiunii.* Fa d' uopo aspettare la benigna risoluzione.

IV.

Se una parrocchia, tenuta da Frati Religiosi, debba dirsi Regolare.

Acheruntina et Ordinis Minor. S. Francisci Paroecialis — 26 Agosto 1905, 20 Genn. e 15 Sett. 1906 — *Banzi* è un paesello dell' Archidioc. di Acerenza, in cui trovasi un' antica Abbadia di Benedettini, soppressa poi e data in commenda ad un Card. di S. R. C.

La cura di quegli abitanti era prima dipendente dagli Abati, e, cessati questi, dal Cardinale commendatario, il quale vi teneva un Vicario per l' amministrazione spirituale delle anime ; e questi esercitava la cura prima per mezzo di un frate agostiniano e poscia (partiti gli Agostiniani), nel secolo XVII, per mezzo di un frate francescano.

I Francescani adunque tennero per più di un secolo la cura di quelle anime sotto la dipendenza del Cardinale commendatario, l' ultimo dei quali fu il Cardinale Orsini.

Morto costui, subentrò l' Arcivescovo ad avere giurisdizione su quel luogo, ed egli nominava i frati come economi spirituali *ad nutum*.

Venne intanto la rivoluzione francese alla fine del secolo XVIII, ed i Francescani subirono la sorte comune ai Religiosi, con essere discacciati da quel convento. Abolita poi l' antica Abbadia di Banzi, i beni di questa furono aggregati alla Corona reale, ed il Re vi costituì una parrocchia secolare coll' assegno di una congrua dipendente in tutto dall' Arcivescovo.

Nel 1818 furono ivi ripristinati i Religiosi Francescani e questi tennero la cura di quelle anime come pel passato, in qualità di economi curati, sotto la dipendenza dell' Arcivescovo. Così quasi sempre fino alla nuova rivoluzione del 1860. Anzi, anche dopo, la cura fu spesso affidata a qualcuno di essi, che ivi dimorava.

Avvenne intanto che, partiti del tutto i Frati, l' Arcivescovo voleva affidare quella parrocchia ad un prete secolare. A ciò la popolazione, adusata alla cura dei Frati, fece alte rimostranze, e mandò alla Santa Sede vive proteste. I Frati alla loro volta erano disposti di ritornare.

A ciò si oppose l' Arcivescovo, il quale non volea riconoscere come regolare quella parrocchia; e però si rivolse alla S. Sede perchè decidesse sulla natura di essa, se cioè dovea dirsi secolare ovvero regolare.

La causa fu proposta alla S. C. col dubbio:

An paroecia S. Mariae loci Banzi censenda sit regularis, ita ut, Religiosi Ordinis Minorum S. Francisci redintegrandi sint in eius possessionem in casu.

E la prima volta fu trattata il dì 26 agosto 1905. Ma la S. C. senza risolvere in merito il dubbio, rispose:

Ad mentem. La mente fu che l' Arcivescovo richiamasse i Regolari ed affidasse a questi la cura di quelle anime.

Questa risposta non arrise all' Arcivescovo, il quale chiese ed ottenne il beneficio di una nuova udienza; onde la causa, venne di nuovo discussa il dì 20 gennaro 1906, e fu risolta:

Ex noviter deductis non satis constare de natura regulari paroeciae.

Questa volta furono i Frati che non si tennero soddisfatti; i quali ottennero alla loro volta il beneficio di una nuova udienza. La causa pertanto, agitata la terza volta il dì 15 settembre 1906, venne così risoluta:

Paroeciam habendam esse uti regularem, facto verbo cum SS.mo.

Eccone le precipue ragioni:

a) La differenza che corre fra una parrocchia secolare ed un'altra regolare è in ciò, che alla prima la nomina si fa dal Vescovo o dal patrono (se di giuspatronato); alla seconda la nomina si fa dal superiore religioso, il quale propone il soggetto al Vescovo perchè gli

dia le necessarie facoltà. E inoltre gl'investiti alle parrocchie secolari per lo più sono in perpetuo ; mentre gl' investiti alle parrocchie regolari sono *ad nutum* dei Superiori o anche del Vescovo.

b) Ecco come stabilisce S. Pio V nella costit. *Ad exequendum* del 1 nov. 1567 : " Volumus insuper et ita mandamus quod dicti vicarii perpetui non ad liberam Ordinariorum electionem, sed ad nominationem illorum in quorum ecclesiis unitis ponentur, cum ipsorum Ordinariorum (seu eorum vicariorum) praevio examine et approbatione deputentur. Si dictae parochiales unitae erunt monasteriis regularium mendicantium, possit a superioribus dictorum monasteriorum nominari ex ipsis mendicantibus : quos si Ordinarii, praevio examine (per se aut eorum vicarios faciendo) idoneos ad curam animarum exercendam invenerint, et ita pro idoneis approbaverint, teneantur in vicarios, ad nutum tamen superiorum suorum amovibiles deputari. „

c) Conformemente a tal costituzione insegnano i DD. Si ascolti il chiariss. P. Wernz (*Ius Decret.* v. 2, p. 1056) : " Superiores regulares ex suis subditis regularibus possunt ad exercendam ibidem curam animarum nominare vicarios. Qui vicarii regulares ab Ordinario sunt approbandi et necessario ad nutum suorum superiorum manent revocabiles, ita ut tam ab Episcopo quam a Superiore Regulari aequo iure, non requisito alterius consensu, ab animarum cura removeri possint, nec unus alteri causas iudicii sui aperire multoque minus probare debeat. „

c) Or nel caso non fu provato che le nomine dei vicarii curati di Banzi venivano fatte da' Superiori dell' Ordine ; ma si designavano solo o dall' Abate commendatario, ovvero dall' Arcivescovo *ad nutum* di questi. Così avvenne pel tempo anteceduto alla rivoluzione del 1789, come per quello susseguito alla restaurazione de' Frati dopo 1818.

d) Nè vale il dire che i Frati aveano possesso secolare su quella cura. Imperocchè non fu possesso di vera parrocchialità, ma solo di economato *ad nutum Episcopi ;* ciò che non vale ad aver diritto sulla prima.

e) Del resto, rimanendo dubbio sulla natura di una parrocchia se regolare o secolare, deve presumersi sempre come secolare. Così il Reclusio sull'autorità di molti DD. (*De re Paroch.* P. I, tit. 2, n. 38) : " Parochiae semper praesumuntur saeculares ; nunquam regulares... Adeoque semper est concludentissime probandus praetensus regularitatis status. „

f) Perciò giustamente la S. C., se la prima volta, nei comizii del 26 agosto 1905 non credè dirimere in merito la quistione, la seconda volta, ne' comizii del 20 gennaro 1906 definì : " Ex noviter deductis, non satis constare de natura regulari paroeciae. „ La terza volta è

vero che furono prodotti molti nuovi documenti dalla parte de' Frati Francescani, però fra questi alcuni chiaramente dimostravano la nomina degli economi fatta dagli Arcivescovi, e dagli altri poco o nulla potevasi dedurre a favore della natura regolare della parrocchia.

g) Nondimeno, poichè il bisogno urgentissimo di quelle anime reclamava un pronto ed efficace provvedimento, e poichè quei terrazzani erano avvezzi da secoli ad essere guidati dai Frati, i quali ne ebbero sempre cura assidua e diligente, perciò, stante il principio che *salus animarum suprema lex est*, la S. C. ha invocato l' intervento della suprema autorità del Sommo Pontefice perchè, qualunque sia stata per lo addietro la natura della parrocchia di Banzi, debba d' ora in poi considerarsi come regolare ed affidarsi ai benemeriti Frati Francescani.

Sacra Congregazione dei Riti

I canonici onorarii hanno le stesse insegne dei titolari.

Postulato hodierni Praepositi et Canonicorum insignis Ecclesiae Collegiatae S. Apostolorum Petri et Andreae in loco " *Montecarlo* „ nuncupato, Dioeceseos Piscien.: " An Canonici honorarii aequiparandi sint Canonicis titularibus quoad usum insignium „

Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto specialis Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit:

" *Affirmative, iuxta Decretum Num. 3393*, Patavina *16 Martii 1876* (1)

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " R.mus Episcopus Patavin. exposuit se, ex indulto Sacrae Rituum Congregationis die 25 Iulii anni 1875, in Cathedrali Ecclesia de consensu Capituli octo Canonicos honorarios nominasse cum privilegiis et honorificentiis, quibus fruuntur Protonotarii Apostolici *ad instar*, iuxta Constitutionem Apostolicam *Apostolicae Sedis Officium* die 25 Augusti 1872.

" Verum cum praedicti Canonici honorarii a Titularibus forsan requirantur, ut loco ipsorum Missam decantent, quumque honorarii hoc in casu uti nequeant iuxta praelaudatam Constitutionem palmatoria et Canone, quibus quidem privilegiis sese ornatos Canonicos Titulares existimant: hinc R.mus Episcopus a SS.mo D.no Nostro humiliter postulavit, ob decorem Sacrarum functionum, ut praedicti Canonici honorarii, in Cathedrali tantum, palmatoriam et Canonem ad Missam; atque in cantu Vesperum palmatoriam valeant adhibere.

" Sacra vero Rituum Congregatio, audita relatione huiusmodi instantiae per Secretarium facta, rescribendum censuit:

" Canonicos honorarios esse aequiparandos Canonicis Titularibus quoad

et Motu Proprio Inter Multiplices, *21 Febr. 1905* (1).

Atque ita rescripsit, die 21 Iulii 1906.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

Se nella Spagna i preti sessagenarii sani e validi, possono, in virtù della bolla della Crociata, far uso di carne nel Martedì e Mercoledì della settimana Santa.

Em.me ac Rev.me Domine mi observantissime,

Litteris datis die 15 Januarii anni currentis, Revmus istius Ecclesiae Cathedralis Canonicus Poenitentiarius, ut consultationibus sibi factis ex diversis Hispaniae provinciis faceret satis, sequentes quaesitus E.mo Domino Cardinali Poenitentiario Maiori proponebat:

I. Utrum in Hispania Presbyteri saeculares sexagenarii, vi Bullae Cruciatae et indulti pro carnibus vescendis, praecisione facta ab eorum maiori vel minori robore vel infirmitate, uti carnibus possint feria secunda et tertia Maioris Hebdomadae, sicuti fideles laici?

II. Et quatenus negative: Utrum illos oporteat generali dispensatione ad huiusmodi usum communire?

Re ad Supremam hanc Congregationem S. Officii delata et in generali conventu habito fer. IV die 28 curr. mensis mature discussa;

Ad I. Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Cardinales una mecum Inquisitores Generales respondendum decreverunt: Negative.

Ad II. vero SS.mus D. N. in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, eorumdem Eminentissimorum Patrum voto inhaerens, benigne declarare dignatus est Presbyteros saeculares sexagenarios in Hispania, vi Bullae Cruciatae et indulti pro carnibus vescendis, praecisione facta ab eorum maiori vel minori robore vel infirmitate, uti carnibus posse feriis II et III Maioris Hebdomadae, sicut fideles laici.

Quod dum ad Eminentiae Tuae notitiam, ut mei muneris est, deferre propero, impensos altissimae aestimationis meae sensus testatos volo Tibi, cui manus humillime deosculor. — Eminentiae Tuae — Humillimus et Addmus. verus famulus

S. Card. Vannutelli.

Em.mo ac Rev.mo Domino
D. Card. Sancha y Hervas, Arch. Toletano.

---

usum Insignium, cum sacris funguntur ministeriis in choro Cathedralis: omnes vere moneantur, ut servent praescripta in Constitutione recenter edita de privilegiis Protonotariorum. „

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 14.

Secreteria de' Brevi.

Si concedono indulgenze e privilegii alla Lega Sacerdotale Eucaristica di Roma, e la si erige ad Arciassociazione Primaria colla facoltà di aggregare altre simili Associazioni.

PIVS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam.

Romanorum Pontificum Decessorum Nostrorum vestigiis inhaerentes pias societates ad pietatis et charitatis opera exercenda institutas, peculiaribus honoribus ac privilegiis cohonestare satagimus ut iis auctae uberiores in Dominico agro excolendo fructus nanciscantur. Harum in numerum minime Nos latet jure ac merito esse accensendam piam sacerdotum associationem, quae sub titulo " Sacerdotalis Eucharistici Foederis „ in hac Alma Urbe Nostra ad S. Claudii canonice instituta existat, ideoque dilecti Edmundi Tenaillon Procuratoris Generalis Instituti Sacerdotum SS.mi Sacramenti votis ultro libenterque annuentes associationem ipsam tam frugiferam, quae hisce potissimum tam gravibus temporibus, iuxta tenorem Decreti a Congr. Sacrae Tridentinae Synodi interpretationi praeposita, die XX Decembris mensis anno superiori editi exauspicato intendit ad Communionis frequentis et quotidianae usum inter fideles provehendum, singularibus gratiis atque indulgentiis decorandam existimavimus. Quare de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis nunc et in posterum in dictum Eucharisticum Foedus adlectis sacerdotibus, quatenus simili privilegio non gaudeant, altaris privilegii personalis indultum ter in hebdomada, servatis servandis, concedimus; nec non ut una ante auroram, atque una post meridiem hora Sacris operari, et similiter a prima ante auroram hora ad occasum solis, Sacram Synaxim diribere, atque iniunctis de more peractis, praecipuorum fidei misteriorum et Mariae Virg. et SS. Apostolorum festivitatibus per annum singulis, plenariam indulgentiam vel defunctis applicabilem lucrari; et intra celebrationem triduanae supplicationis, iuxta pii Foederis tabulas habendae, post peractam Communionem Generalem, Christiano adstanti populo, plenaria adiecta indulgentia, cum Crucifixo ac sub Crucis unico signo, servatis ritu formulaque praescriptis, benedicere licite possint ac valeant. Insuper quoties juxta finis Foederis sacerdotalis, pietatis quodvis sive charitatis opus adimpleant, de numero poenalium dierum in forma Ecclesiae solita iisdem adlectis in ipsum Foedus, nunc et in poste-

rum sacerdotibus trecentos expungimus. Tandem confessariis rite probatis eodem in Sacerdotali Eucharistico Foedere nunc et in posterum inscriptis, facultatem concedimus communicandi semel in hebdomada plenariam indulgentiam poenitentibus, qui quotidie vel quasi quotidie ad Sacram Synaxim accedere consueverunt. Praeterea Ap. Nostra Auctoritate p.tium vi, perpetuumque in modum, Associationem memoratam sub titulo " Sacerdotalis Eucharistici Foederis „ in Urbe ad S. Claudii canonice institutam in Archiassociationem, sive primasima cum solitis privilegiis erigimus. Archisodalitii autem eiusdem Moderatori et officialibus praesentibus et futuris, ut ipsi alias eiusdem nominis atque instituti societates in universo terrarum orbe, Can.ce erectas sive in posterum erigendas, servatis Clementis PP. VIII Praedecessoris nostris r. m. aliisque Ap.licis Ordinat. desuper editis, sibi aggregare illisque omnes et singulas indulgentias peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes ipsi Archisodalitio a S. Sede concessas et aliis communicabiles, communicare licite possint ac valeant, Ap.lica item N.ra Auc.te p.tium vi facultatem perpetuo concedimus et largimur. Decernentes praesentes Litteras firmas, validas et efficaces semper existere et fore suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, atque illis ad quos spectat et pro tempore quomodolibet spectabit in omnibus et per omnia plenissime suffragari sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos judicari et definiri debere, atque irritum esse et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstan. Constitutionibus et Ordinat. Ap.licis ceterisque contrariis quib.que.

Datum Romae apud S. Petrum, sub Annulo Piscatoris die X Augusti MCMVI, Pontificatus Nostri Quarto.

Pro D.no Card. Macchi
N. Marini *Subst.*

LEGA SACERDOTALE EUCARISTICA

per la Comunione Quotidiana.

Il S. Padre, non contento di aver emanato, a mezzo della S. Congr. del Concilio, il celebre decreto *Sacra Tridentina Synodus* del dì 20 dicembre 1906, con cui facilitò mirabilmente ed inculcò l' uso della Comunione quotidiana; non contento di aver tolto l' obbligo della confessione settimanale a coloro che intraprendono quest'uso, per l'acqui-

sto delle indulgenze, sempre più desideroso che si promuova da per tutto la pratica preziosa e salutare della Comunione quotidiana, ha procurato che si erigesse in Roma, nella Chiesa di S. Claudio un'associazione col titolo di Lega Sacerdotale Eucaristica, allo scopo che i Sacerdoti ascritti si odoperino con impegno ad eccitare i fedeli ad accorrere ogni giorno alla sacra mensa. Quest' associazione poi l' ha arricchita d' indulgenze e di privilegii preziosi e rari e l' ha elevata alla dignità di Arciassociazione Primaria colla facoltà di ascrivere altre simili associazioni che si fondassero altrove coll' autorità dei rispettivi Vescovi, e di comunicare ad esse le proprie indulgenze ed i privilegii. Ciò risulta dal Breve del 10 agosto 1906, dato innanzi. Dove non sia fondata o non sia per fondarsi tale associazione, i sacerdoti, che vogliono zelare tal pratica santissima e godere delle concessioni predette, possono rivolgersi direttamente al *Direttore Generale della Lega Sacerdotale Eucaristica in Roma, Chiesa di S. Claudio.*

Diamo qui intanto un' ampia notizia di siffatta Lega.

I.

Decreto di erezione.

Petrus, Tituli Sanctorum Quatuor Coronatorum S. R. E. Presb. Cardinalis Respighi SS.mi D.ni Nostri Papae Vicarius Generalis Romanae Curiae eiusque districtus Judex Ordinarius, etc.

Piam Sacerdotum Sodalitatem quae inscribitur " Lega Sacerdotale Eucaristica, „ cuius finis est fideles ad quotidianum vel frequentem usum SS.mae Eucharistiae inducere, iuxta mentem Decreti S. C. Conc. die 20 Decembris 1905, quod incipit *Sacra Tridentina Synodus*, Nos auctoritate Nostra ordinaria rite et legitime in Venerabili ecclesia S. Claudii de Urbe penes Congr. Presbyterorum SS.mi Sacramenti erigimus et canonice erectam esse edicimus. Leges vero seu Constitutiones eiusdem Sodalitatis, quinque articulis conscriptas, triennali experimento probandas esse declaramus.

Datum Romae, ex Aed. Vicariatus, die 27 Julii 1906.

Pietro Card. Vicario
Francesco Can. Faberi, *Secret.*

II.

Statuto.

Art. I.

È istituita in Roma, nella chiesa di S. Claudio, un' associazione di sacerdoti, sotto il titolo di " Lega Sacerdotale Eucaristica. „

Art. II.

Fine della Lega è diffondere la pratica della Comunione frequente e quotidiana, in conformità del decreto della S. Congregazione del Concilio *Sacra Tridentina Synodus* del 20 dicembre 1905 " De quotidiana SS. Eucharistiae sumptione. „

Art. III.

Saranno ammessi a far parte della Lega tutti quei Sacerdoti, i quali intendano promuovere nel popolo cristiano la pratica della Comunione frequente e quotidiana.

Art. IV.

A raggiungere il fine della Lega, i suoi membri si dedicheranno con impegno all'apostolato della preghiera, della parola e della stampa: esortando con frequenti ammonizioni i fedeli alla Comunione frequente e quotidiana, e distribuendo libri ed opuscoli di propaganda in proposito.

Art. V.

A render più facile il conseguimento del fine, ai Sacerdoti aggregati verrà consegnata una breve " Istruzione. „

Come organo della Lega sarà adibito il periodico mensile diretto dai Padri della Congregaziene del SS. Sacramento intitolato " Annali dei Sacerdoti Adoratori, „ che vien pubblicato in diverse lingue.

III.

Istruzione

ai Membri della Lega Sacerdotale Eucaristica per la propagazione del pio uso della Comunione quotidiana.

" I Parroci, i Confessori ed i Predicatori, giusta l' approvato insegnamento del Catechismo Romano (Part. II, n. 60) esortino con frequenti ammonizioni e con molto impegno il popolo cristiano a questa pratica sì pia e salutare „ (Decreto *Sacra Tridentina Synodus*, 20 dic. 1905).

I.

I Parroci e i Curati , ricevuti membri della Lega , si metteranno subito all' opera per spiegare al popolo *che cosa sia* l'Eucaristia, *quando, come , con quanto amore e per quali fini fu istituita* da N. S. G. C., *e quali ne siano gli effetti*, considerata come Sacrifizio, come Presenza reale perpetua fra noi e sopratutto come cibo delle anime.

II.

Poichè molti stanno lungi dalla frequenza all' eucaristica mensa per *certi pregiudizi* e per *certi vani timori*, i sacerdoti ascritti a questa Lega non si contenteranno di rilevare i vantaggi grandi della Comunione quotidiana, ma si studieranno ancora con molto zelo di sbandire dal popolo *questi pregiudizi* stessi e *questi vani timori*, persuadendolo pienamente che per comunicarsi *lecitamente* ogni giorno nulla si richiede più di quello che si richiede per comunicarsi *lecitamente* ogni settimana, ogni mese, ed ogni anno, e cioè *solo lo stato di grazia e la retta intenzione*, quantunque sia convenientissimo che coloro che usano la Comunione frequente e quotidiana siano *scevri anche da peccati veniali, almeno pienamente deliberati, e dal loro affetto.* (Decreto citato).

III.

A questo fine si adopreranno che gli opuscoli, i quali, in conformità del sunnominato Decreto facilitano la Comunione quotidiana, abbiano in mezzo al popolo la più larga diffusione.

IV.

Di più, avviseranno ripetutamente il popolo, che se in alcuni libri divoti, siano pure scritti da Autori Santi, troverà richiedersi per comunicarsi lecitamente ogni giorno altre disposizioni oltre le due sole richieste dal sunnominato decreto, non ne prendano turbamento alcuno, facendogli conoscere come tali autori scrissero tali libri quando la questione circa le disposizioni per comunicarsi tutti i giorni non era ancora stata risoluta dalla Santa Sede, mediante il Decreto sunnominato.

V.

Non essendo poi possibile propagare largamente il pio uso della Comunione quotidiana, ove prima non si propaghi pur quello di andare ogni giorno a Messa, esorteranno caldamente e ripetutamente il popolo all' assistenza quotidiana all' incruento sacrifizio, sempre più abbondantemente facendogliene conoscere la preziosità, l' eccellenza e la necessità, ed istruendolo intorno al modo pratico di assistervi come si conviene.

VI.

A questo fine procureranno di diffondere largamente l' eccellente opuscolo di S. Leonardo da Porto Maurizio, opuscolo intitolato " Il Tesoro nascosto della Santa Messa. „

VII.

Perchè poi il popolo accorra ad assistervi più numeroso, i Parroci

ed i Curati attenderanno di suonare la campana, possibilmente alla distesa, e di celebrare la S. Messa, a costo anche di qualche sacrifizio, nell' ora più opportuna per il popolo, avuto riguardo alle stagioni ed alle occupazioni del medesimo.

VIII.

Per conseguire più facilmente poi il fine della propagazione sempre maggiore della Comunione quotidiana nelle loro Parrocchie, i Parroci, appena se ne presenterà loro opportuna occasione, procureranno che vi sia dato, o per sè stessi, o per mezzo di un zelante Predicatore, almeno tre giorni di spirituali esercizi.

IX.

Questo triduo poi potrebbe essere regolato così: Nella meditazione ed istruzione del primo giorno, il Predicatore tratterà della malizia, degli effetti e dei castighi del peccato mortale, e della condizione veramente miserevole dei poveri peccatori, esortandoli vivamente a tornare a Dio.

Nella meditazione ed istruzione del secondo giorno, egli tratterà della grande misericordia di N. S. G. C., specialmente nella istituzione della Confessione sacramentale, mostrandone la necessità per chiunque è consapevole di peccato mortale, ed istruendo il popolo circa le condizioni necessarie perchè sia fatta bene, tutti inducendo a lavarsi nel Sangue di Gesù per mezzo della sacramentale assoluzione.

Finalmente la meditazione ed istruzione del terzo giorno verseranno intorno alla divinissima Eucaristia, sviscerandone l' argomento secondo che è detto all' articolo I.

X.

Terminato il Triduo, la mattina di poi, possibilmente di giorno festivo, il Predicatore, prendendo occasione dalla Comunione Generale, che certamente riuscirà numerosissima, con infiammato fervorino esorterà il popolo a far sì che questa Comunione Generale non sia di un sol giorno, ma più o meno numerosa, secondo le occupazioni del popolo stesso, si ripeta in tutti i giorni dell' anno, e specialmente la Domenica e le altre feste quando vi è l' obbligo di andare a Messa.

XI.

Il giorno stesso della Comunione Generale, nelle ore pomeridiane, dopo l' ultima predica, esposto il SS.mo Sacramento, verrà recitata dal Parroco la preghiera per la propagazione del pio uso della Comunione quotidiana, e, distribuitane una copia ai fedeli convenuti, raccomanderà loro che ogni giorno la recitino dopo la SS. Comunione ed anche in famiglia dopo il santo Rosario.

XII.

I Parroci, essendo così già avviato nelle loro parrocchie l'uso della quotidiana Comunione, procureranno di sempre più caldeggiarla col rivolgere spesso, spessissimo, al popolo convenuto alla Santa Messa, brevissime ma infuocate parole, invitando gli astanti a partecipare alla Vittima divina. — Si terrannno pronti al confessionale a disposizione dei penitenti. Esorteranno quelli che sono disposti, ad accostarsi alla Comunione; e faranno tutto quello che è in loro potere per eccitare le buone disposizioni in quelli che ne difettassero.

XIII.

In modo poi specialissimo accenderanno il vivo desiderio della Comunione quotidiana nei cuori vergini e scevri di *vani timori* dei fanciulletti e delle fanciullette, quando li preparano alla prima Comunione, avendo ogni cura che la facciano appena ne sono capaci, e poi la frequentino possibilmente ogni giorno.

XIV.

Gli ascritti a questa Lega procureranno di far conoscere questa Lega stessa ai loro confratelli, esortandoli a darvi il loro nome.

XV.

Finalmente, perchè questa Lega sia perenne e duratura e sempre più divenga numerosa, sarà caldeggiata da un Periodico destinato ai membri dalla Lega e diretto dai Padri della Congregazione del SS. Sacramento.

IV.

INDULGENZE E PRIVILEGII.

I.

I Sacerdoti ascritti alla *Lega Sacerdotale Eucaristica* possono godere dell' altare privilegiato personale tre volte per settimana, purchè non l' abbiano diversamente.

II.

Possono celebrare la Messa un' ora prima dell' aurora ed un' ora dopo mezzogiorno.

III.

Possono amministrare la Comunione ai fedeli in tutte le ore del giorno da un' ora prima dell' aurora fino al tramonto del sole.

IV.

Possono guadagnare indulgenza plenaria, colle solite opere ingiunte, applicabile ai defunti, nelle feste primarie de' Misteri della Fede, di Maria SS. e de' Ss. Apostoli (1).

V.

Possono impartire a' fedeli la benedizione ricca della plenaria indulgenza col Crocifisso e con unico segno di croce, durante il triduo secondo la precedente *Istruzione*, e dopo la Comunione generale.

VI.

Possono lucrare per sè trecento giorni d' indulgenza per ogni opera di pietà o di carità che compiano secondo lo scopo della pia *Lega*.

VII.

Finalmente i confessori della pia *Lega* possono comunicare ai loro penitenti, che usano di fare la Comunione quotidiana o quasi quotidiana la indulgenza plenaria una volta per settimana.

VISITA APOSTOLICA

nella Città di Roma e suo distretto, ordinata dalla Santità di N. S. Pp. X.

(Cont. — v. p. 512 — 317 di q. Vol.)

QUESITI

che si propongono ai Superiori ed alle Superiore di tutti i seminari, collegi ed altri simili istituti di educazione, ai quali dovranno rispondere con tutta verità, e con la maggiore chiarezza e precisione.

Una copia di questi quesiti, con le rispettive risposte, sarà depositata nell' archivio proprio della casa ; l' altra sarà trasmessa all' Ill.mo e Rev.mo Mons. Secretario, presso gli ufficii della Congregazione della S. Visita Apostolica, nel Palazzo della Cancelleria, non più tardi del 31 Maggio p. v.

1. Quale è la denominazione del Collegio o Seminario o Istituto ? Dove è situato ?

2. Quando e da chi fu eretto ? Per quale scopo ? Con quale autorizzazione ?

3. L' Istituto ha il proprio Protettore ? Chi è ? Quando e da chi nominato ?

4. Il fabbricato è proprio dell' Istituto ? A chi è intestato ? *Se è preso a pigione :* A chi appartiene ? Quanto si paga per la pigione ?

---

(1) Le feste primarie sono quelle designate dal decreto della S. C. de' Riti del dì 22 agosto 1893, n. 3810 (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 145).

5. Il fabbricato è sufficiente al bisogno ? Occorrono riparazioni ? Quali ? Chi nel caso deve provvedervi ?

6. Nelle vicinanze vi sono abitazioni, negozii, officine che possono recare distrazione e disturbo ? Vi hanno finestre, balconi, terrazzi di inquilini vicini, da cui si possa prospettare nel fabbricato ?

7. Chi sono attualmente i Superiori, Direttori e Professori o le Superiore e Direttrici dell' Istituto ? Ricevono onorario ? Quale ? *Indicarne cognome, nome, paternità, patria, età, luogo ove fece ciascuno gli studî, gradi accademici ; se taluno abita fuori dell' Istituto, dire dove e con chi convive, come all' art. 78 dei quesiti* per le Chiese ecc.

8. Quanti sono gli alunni o le alunne ? In quante camerate sono divisi ? *Indicarne il cognome, nome, paternità, patria, età e classe in foglio a parte.*

9. Quali requisiti debbono avere gli alunni o le alunne per essere ammesse nell' Istituto ? Qual retta pagano ?

10. L' Istituto ha posti gratuiti o semigratuiti ? Quando e da chi istituiti ? Chi amministra i fondi di queste beneficenze ?

11. Quale è l' abito distintivo degli alunni o delle alunne ?

12. Gli alunni e le alunne hanno le scuole interne ? Quali ? Frequentano scuole esterne ? Quali ?

13. Se alcuni chierici frequentano scuole superiori laiche, quali cautele si usano perchè conservino lo spirito ecclesiastico ? I Superiori dovettero mai provvedere per inconvenienti avvenuti a questo riguardo ?

14. Alle scuole dell' Istituto si ammettono anche esterni ? Appartengono a comunità religiose o ad altri collegi ecclesiastici ? A quali ?

15. Nei Seminari si ammettono anche esterni laici ? A quali scuole ? Vi ha un regolamento disciplinare per questi ultimi specialmente ? I Superiori ebbero mai a riscontrare inconvenienti a questo riguardo ? Quali ?

16. Quali sono i programmi delle varie scuole ? Sono queste pareggiate per gli effetti civili ? I programmi ed i libri di testo per gli studii ecclesiastici da chi sono approvati ?

17. Quale è l' orario settimanale per le varie materie degli studii, in qualsiasi corso ? In quale misura è impartito lo studio del Catechismo nei corsi elementare, tecnico, ginnasiale e liceale ? Nel corso Teologico in quale misura è impartito lo studio della Liturgia, della Pastorale e del Canto Gregoriano ?

18. Specialmente per gli studii filosofici e teologici l' Istituto ha una propria biblioteca ? Con quali norme se ne giovano gli alunni ? *Si presenterà il catalogo dei libri.*

19. Quando comincia e quando finisce l' anno scolastico per ogni corso ? Quanti sono i giorni di vacanza durante l' anno scolastico ?

20. Ogni anno, dove, come e avanti a quali persone si dànno gli esami finali ? Si dànno altri esami nel corso dell' anno ? Hanno mai luogo accademie o difese scolastiche ? Dove, come, avanti a quali persone ? Quale frutto se ne ritrae ? Si concedono gradi accademici ? Quali ? Si distribuiscono premii ai migliori ? Con quali mezzi ?

21. Chi sono i prefetti o assistenti delle camerate ? *Dirne cognome, nome,*

paternità, patria, età. Se sono chierici, con quale autorizzazione e permesso sono nominati? Frequentano scuole nei Seminarii romani? In quali? Come sono retribuiti?

22. L'istituto ha uno speciale regolamento interno? Quando e da chi fu approvato? (*Sarà presentato).* L'esperienza non ha fatto sentire il bisogno di introdurvi alcune modificazioni? Quali?

23. L'istituto ha il proprio Archivio? È ben custodito e chiuso? Chi ne tiene le chiavi? Vi è l'inventario dei documenti? *Si presenterà al Visitatore.* Negli atti si conservano le note e votazioni annuali sul profitto negli studii e sulla condotta degli alunni o delle alunne?

24. Quale è l'orario delle azioni comuni nei giorni festivi? Nei giorni di scuola? Nei giorni di vacanza? Quali sono le pratiche di pietà che il regolamento prescrive ogni giorno? Quali nei dì festivi? Quali nei giorni di vacanza?

25. Nelle feste i chierici intervengono alla Messa cantata e ai Vespri? Nella chiesa dell'istituto o in altra? Quale?

Circa la chiesa esterna o interna se vi è, e circa le cappelle si risponderà come ai quesiti per le Chiese.

26. Per gli esterni o esterne si usano pratiche speciali di pietà? Nei giorni festivi hanno essi, oltre la Messa, la spiegazione del Vangelo e del Catechismo?

27. Con quale frequenza gli alunni o le alunne, interni ed esterni si accostano ai Santi Sacramenti?

28. Chi sono i Cappellani e i Confessori deputati per gli alunni o per le alnnne? Ve ne sono degli straordinarii? Chi li nomina? *Dirne cognome, nome, paternità, patria e luogo di abitazione.*

29. Ogni anno quando e come si dànno agli alunni o alle alunne gli esercizi spirituali? Quanti giorni durano?

30. Ha luogo nei Seminarii il ritiro mensile o bimensile? Quali cure si hanno per provare la vocazione dei chierici? Quali industrie e cautele si usano per quelli che tornano dal servizio militare?

31. Le scuole, le camerate, i dormitori hanno aria e luce sufficiente? Vi è un locale separato per l'infermeria?

32. Tutti i locali dell'Istituto sono essi mantenuti con perfetta pulizia e secondo le regole dell'igiene? Chi è incaricato della sorveglianza a questo riguardo?

33. Nei dormitorii degli alunni o delle alunne quale è la distanza tra letto e letto? Chi è incaricato della sorveglianza dei dormitorii durante la notte? Rimangono sufficientemente illuminati?

34. Se gli alunni o le alunne hanno stanze separate per dormire, come sono sorvegliate durante la notte? Vi è l'uso di chiuderle a chiave?

35. Quali cure si hanno, perchè gli alunni o le alunne crescano sani e robusti, circa la ricreazione, i bagni e i passeggi? Quali norme sono date dal Superiore, o dalla Superiora, per i luoghi più convenienti per le passeggiate, perchè queste riescano utili alla salute, e non pericolose per i contatti mondani?

36. Quale è il regime ordinario per il vitto nell' Istituto ? I Superiori vegliano a che i cibi e le bevande siano salubri, bene preparati e somministrati a ciascuno nella quantità necessaria ?

37. Nelle vacanze autunnali gli alunni o le alunne vanno in famiglia ? Ha l'Istituto un luogo per la villeggiatura ? Dove ? È desso sufficiente allo scopo?

38. Quali norme si seguono nell' Istituto per le visite di estranei agli alunni o alle alunne ? Vi è un locale a ciò destinato ? Non vi è mai caso che siano ammesse persone d' altro sesso nell' interno dell' Istituto ?

39. Nell' Istituto si tengono, specialmente nei giorni festivi, congregazioni, ricreatorii, circoli, convegni, adunanze di persone esterne giovani o fanciulle, adulti o signore, per preservarle dai pericoli, per mantenerle nello spirito di Religione o nella pratica della beneficenza ? *Dire lo scopo di queste opere e il frutto che se ne ricava.*

40. Nell' Istituto, specialmente in carnevale, si dànno rappresentazioni teatrali e simili divertimenti ? Dove si tengono ? Forse in luogo sacro ? Quali persone si invitano ? Quali cautele si usano ? Quali norme si hanno per la scelta o per l' approvazione delle produzioni ? I Superiori o le Superiore dovettero mai prendere provvedimenti a questo riguardo ?

41. L' Istituto, oltre alle rette degli alunni o delle alunne, si giova di altre rendite proprie ? Quali ?

Se ne dia lo stato attivo e passivo ; circa l' amministrazione si risponda come agli art. 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 dei quesiti per le Chiese ecc.

42. Chi nomina le persone addette ai servizii dell' Istituto ? Quante sono ? Abitano tutte nell' Istituto ? Hanno facile relazione con gli alunni o con le alunne, specialmente per la corrispondenza degli esterni ? Chi sorveglia la loro condotta e la conveniente frequenza dei Sacramenti ? *Si dia l' elenco delle persone addette al servizio, indicandone cognome, nome, paternità, patria, età ; dire se celibi o nubili o ammogliati, o maritate, luogo di abitazione, sotto quale parrocchia, servizio che prestano, e stipendio che ricevono.*

43. L' Istituto è gravato di legati di Messe o di altri oneri pii ? *Si risponderà per ciascun legato sul modulo speciale.*

AVVERTENZA

I Superiori di Istituti gravati di Legati pii, dovranno richiedere al Vicariato tante copie del Modulo contenente i quesiti speciali per i medesimi, quante occorrono, dovendosi rispondere separatamente per ciascun Legato.

Nota. — Se nel fare la relazione alcuno avesse notizie riguardanti la Sacra Visita, da lui giudicate di carattere riservato, non s' intenderà per questo dispensato dal comunicarle, ma le scriverà su fogli a parte, che chiusi in busta sigillata invierà all' Emo Cardinale Vicario.

DECRETUM

Sacra Visitatio Apostolica de mandato Sanctissimi D. N. Pii Papae X, vigore praesentis Decreti iniungit ac praecipit omnibus et singulis Superioribus et Administratoribus, quacumque appellatione denominatis, Eccle-

siarum Patriarchalium, Collegiatarum, Parochialium, Conventuum, Sodalitatum, Seminariorum ac Collegiorum, aliorumque Piorum Locorum Ecclesiasticae iurisdictioni subiectorum Urbis eiusque Districtus, ut infra terminum duorum Mensium a data huius Decreti, vel saltem non ultra diem 31 Maii, debeant pro eorum munere, iuxta superius allatum ordinem et dispositionem, formare in scriptis, et formatum Sacrae Visitationi exhibere et consignare statum propriae Ecclesiae, Capituli, Paroeciae, Conventus seu Monasterii, Sodalitatis, Collegii seu Seminarii, et cuiuscumque Loci Pii, exprimendo singula, quae aptantur, et omittendo ea, quae non aptantur, attestantes, medio iuramento, in relatione statuum omnia et singula se sincere, ac fideliter exarasse, nihilque praetermisisse, quod ad eorum notitiam pervenerit, quo tempore elapso, Saeculares a fructuum Praebendarum, Beneficiorum, Paroeciae etc. perceptione, Regulares vero utriusque sexus ab Officio, et illius administratione, tamdiu suspensi remaneant, donec status ipsos exhibeant. Demum statuum exhibendorum exemplar in Archivio suo asservent ad perpetuam rei memoriam.

Datum in S. Visitatione die 8 Martii 1904.

Card. Vic., Petrus Respighi *S. V. A. Praef.*

Fr. Maurus Bernardus Nardi *Episc. Tit. Theb.*,
S. V. A. a Secretis.

DEL FALSO MISTICISMO

(Contin. — v. pag. 175 — 180 di questo Vol.)

APPENDICE

Articoli Issiacensi.

sul retto uso della orazione, della contemplazione e delle altre virtù cristiane.

Dopo avere esposti e confutati gli errori di Molinos e di Fénelon crediamo utile di aggiungere ciò che in opposizione di essi pubblicarono ai loro diocesani i Vescovi della Francia, per dare una norma sicura sulla orazione sulla contemplazione e sulle altre virtù cristiane.

Questa norma fu compilata da alcuni dotti Vescovi uniti in congresso nel 1695, in 34 proposizioni, dette *Articuli Issiacenses*, e sono tenute da' teologi ascetici e mistici in alto conto. Esse sono come segue:

I.

" Quivis Christianus quovis in statu tenetur ad conservandum fidei, spei, et caritatis exercitium, et ad earum actus producendos, sive eliciendos, ut virtutum distinctarum actus. „

II.

" Quivis Christianus tenetur ad habendam fidem explicitam in Deum omnipotentem, Creatorem coeli, et terrae, qui inquirentibus se remunerator sit, et in eius alia attributa aeque revelata, et ad eius fidei actus producendos quovis in statu, etsi non quovis momento. „

III.

" Quivis Christianus pari jure obligatur ad fidem explicitam in Deum Patrem, Filium et Spiritum Sanctum, et ad huius fidei producendos actus quovis in statu, licet non momento quovis.

IV.

" Quivis Christianus pariter obligatur ad fidem explicitam in Christum Deum, et hominem, tamquam in mediatorem, sine quo nemo potest appropinquare Deo, et ad huius fidei eliciendos actus quovis in statu, licet non quovis momento. „

V.

" Quivis Christianus quovis in statu, licet non momento quovis, tenetur velle, desiderare, et postulare explicite salutem aeternam, ut rem, quam Deus ipse vult, et vult etiam velle nos propter suam gloriam. „

VI.

" Vult Deus, ut quivis Christianus quovis in statu, licet non quovis momento, ab ipso expresse postulet remissionem peccatorum, gratiam non peccandi, virtutum augmentum, et alia quaevis ad aeternam salutem requisita. „

VII.

" Quovis in statu Christianus concupiscentiam habent oppugnandam, quamquam non semper aequaliter, quo jure obligatur quovis in statu, licet non quovis momento, ad postulandas vires adversus tentationes. „

VIII.

" Hae propositiones omnes sunt de fide Catholica expresse contentae in symbolo Apostolorum, in oratione Dominica, quae communis, et quotidiana est oratio omnium filiorum Dei, aut etiam in Conciliis Carthaginensi, Arausicensi, et Tridentino expresse definitae ab Ecclesia, ut illae de postulanda remissione peccatorum, et dono perseverantiae, deque pugna adversus concupiscentiam: quare contrariae Propositiones sunt formaliter haereticae. „

IX.

" Non licet Christiano indifferentem esse ad salutem et ad res, quae in eam referuntur; sancta indifferentia Christiana ad eventus huius vitae (excepto peccato) solatiorumque, atque ariditatum spiritualium dispensationem spectat. „

X.

" Actus supra memorati maioris perfectionis Christianae rationi non derogant, nec desinunt esse perfecti perspecti quamvis sint; dummodo de iis gratiae habeantur Deo: et in eius gloria referantur. „

XI.

" Non licet Christiano expectare, ut Deus hos actus inspiret via, et inspiratione singulari; immo vero, ut ad eos sese excitet, nulla alia re indiget, quam fide ea, qua voluntas signi, sive significata, ac declarata praeceptis innotescit, et Sanctorum exemplis, supposito semper auxilio gratiae excitantis, et praevenientis: postremae Propositiones tres ex ante memoratis Propositionibus clare consequuntur, quibus contrariae temerariae sunt, et erroneae. „

XII.

" Actibus obligatoriis supra memoratis non veniunt intelligendi actus methodici, sive certis formulis ordinati, aut in eas redacti, et certis vocibus alligati, aut actus inquieti, nimisque solliciti; sed actus sinceri in corde formati cum omni suavitate, et tranquillitate a Deo spiritu immissa, et inspirata. „

XIII.

" In vita, et oratione perfectissima hi actus uniuntur in sola caritate, quatenus omnes virtutes animat, et eorum exercitium imperat, juxta quod Paulus dicit: Caritas omnia suffert, omnia sperat, omnia sustinet. Idem dici potest de quibusvis aliis actibus Christianis, quorum exercitia distincta dirigit, sive regulat, ac praescribit caritas, quamquam illi actus non sunt semper sensibili ac distincta ratione perspecti. „

XIV.

" Desiderium salutis aeternae, ac perfectae redemptionis quod notatur in Sanctis, ut in Paulo, et in caeteris, non est desiderium, aut appetitus indeliberatus tantum; sed, ut ait Paulus, est bona voluntas, quam libere formare et operari debemus in nobis, cum auxilio gratiae, aut eam voluntatem, quae sit maxime conformis divinae voluntati: haec Propositio clare est a Deo revelata, et contraria est haeretica. „

XV.

" Velle non peccare est etiam quaedam voluntas divinae conformis, et absolute necessaria in quovis statu, etsi non quovis momento; neque tantum tenemur ad condemnandum peccatum, verum etiam ad dolendum de peccato, et ad illud delendum impetrata venia. "

XVI.

" Actus reflexi in nosmetipsos, in nostros actus, et in accepta dona, qui ubique leguntur a Prophetis, et Apostolis exerciti, ut Deo de beneficiis agamus gratias, aut ad alios aeque pios fines, Christianis omnibus etiam perfectissimis propositi sunt in exemplum; eaque doctrina quae ab eiusmodi actibus avertit Christianos, erronea est, et haeresi proxima. "

XVII.

" Reflectentis animi actus, mali, et periculosi nulli sunt, praeter eos, quibus anima reflectitur in actiones suas, et ad percepta dona, ut pascatur amor proprius, aut ut in illis humana fulcimenta quaerantur, aut quibus anima seipsa occupetur, plusquam oporteat. "

XVIII.

" Mortificationes cuivis statui Christiano competunt, eique saepe sunt necessariae, a quibus proinde perfectionis obtentu avertere fideles, est condemnare Paulum, erroneamque et haereticam doctrinam supponere. "

XIX.

" Perpetua oratio non consistit in actu perpetuo, et unico, qui perennis, nec interruptus supponatur, quique ideo iterari non debeat; sed in habituali quadam atque perpetua dispositione, ac praeparatione animi, ut nihil faciamus, nisi ad placendum Deo: Propositio contraria, quae in quovis statu etiam perfecto, excluderet pluralitatem omnem, et successionem actuum, esset erronea, et omnium Sanctorum traditioni repugnans. "

XX.

" Traditiones Apostolicae nullae sunt, praeter eas quas tota agnoscit Ecclesia, quarum scilicet auctoritas a Concilio Tridentino definita est: Propositio contraria est erronea, et praetensae Apostolicae Traditiones occultae fidelibus essent laquei, et viae introducendi pravas omnes doctrinas. "

XXI.

" Oratio simplicis praesentiae Dei, sive quietis, aliaeque extraor-

dinariae, etiam passivae, a Sancto Francisco Salesio, aliisque Spiritualibus in Ecclesia receptis approbatae, sine gravi temeritate abjici, ac pro suspectis haberi non possunt; neque omnino prohibent, quominus anima semper praeparata maneat ad producendos opportuno tempore memoratos actus, quos quidem redigere ad actus implicitos, sive eminentes in gratiam perfectarum animarum, eo obtentu, quod eos amor Dei certo quodam modo contineat, nihil aliud est, quam eorumdem actuum eliciendorum obligationem eludere, eorumque distintionem a Deo revelatam tollere.

XXII.

" Absque his extraordinariis orationibus animae Christianae ad summam sanctitatem afferri, atque apicem Christianae perfectionis adipisci possunt. „

XXIII.

" Redigere statum interiorem, ac purificationem animarum ad has orationes extraordinarias, error est manifestus. „

XXIV.

" Aeque periculosus error est, excludere a contemplationis statu divina attributa, tres divinas Personas, ac Verbi Incarnati mysteria, praesertim Crucis Christi, ejusque resurrectionis; omnesque omnino res, quae sola fide apprehendi possunt, contemplatricis animae abiecta sunt. „

XXV.

" Non licet Christiano, passivae, aut cuiusvis extraordinariae orationis obtentu, in agendis rebus tam spiritualibus, quam temporalibus, expectare impulsum ad quemvis actum determinantis Dei, per viam, et inspirationem singularem; contraria vero sententia ad tentandum Deum inducit, atque illusioni, et indiligentiae viam aperit. „

XXVI.

" Extra casus, et momenta inspirationis Propheticae sive extraordinariae, vera animi demissio ab omni anima Christiana, et jam perfecta, Deo debita in eo stat, ut omni lumine, sive naturali, sive supernaturali divinitus accepto, Christianaeque prudentiae regulis utatur; sic tamen, ut supponatur, a Deo omnia regi per providentiam, eumque esse optimi cujusque consilii auctorem. „

XXVII.

" Non oportet alligare Prophetiae donum, statusque Apostolici dignitatem certo statui perfectionis, et orationis; alioquin anima ad illusionem, temeritatem, atque errorem inducitur. „

XXVIII.

" Viae extraordinariae cum notis iis, quas spirituales approbati tradiderunt, rarissimae sunt, subjiciunturque examini Episcoporum, atque aliorum Superiorum Ecclesiasticorum, et Doctorum, qui quidem de iis iudicare debent non tam experimentis, quam immutabilibus Scripturarum, traditionisque regulis; qui autem ab ea mente, et praxi discedunt, debitae obedientiae salutare iugum excutiunt.

XXIX.

" An sit, vel fuerit ubicumque terrarum exiguus saltem numerus electarum animarum, quas Deus extraordinarie praeventas singularibus inspirationibus sibi notis quocumque instanti ad omnes Christianae pietati essentiales actus, et ad omnia bona opera ita moveat, ut nihil eis praescribendum sit quo ad ea opera, aut exercitia seipsas cohortentur, divino iudicio relinquimus; nec agnitis, aut confessis talibus statibus, id unum in praxi statuimus nihil esse periculosius, aut illusioni propius, quam regere animas, tamquam in eum statum pervenerint: denique et id statuimus, quidquid sit de illorum statuum veritate, non in ejusmodi praevenientibus ispirationibus collocari perfectionem Christianam. „

XXX.

" In praedictis Articulis, quod attinet ad concupiscentiam, imperfectiones, ac praecipue peccata, propter honorem Domini nullam Deiparae Virginis volumus haberi rationem. „

XXXI.

" Quod attinet ad animas in probationibus a Deo constituitas, S. Job, qui earum exemplar est, eas docet, ut utantur radiis per intervalla intermicantibus: ad producendos actus praestantissimos fidei, spei, et caritatis; monent quoque spirituales viri, ut eosdem actus reperiant in apice mentis, ac suprema animi parte; quare nec permittendum illis animabus, ut suae desperationi, ac damnationi apparenti acquiescant, sed e contra asserendum, non futurum, ut a Deo deserantur. „

XXXII.

" Sane in quovis, ac praesertim in probationum statu, adorari oportet Dei ultricem justitiam, non tamen optandum, ut suum in nos totum rigorem exerceat; cum amoris privatio sit in nobis quidam huius rigoris effectus: sui derelictio Christiano nihil est aliud, quam omnem suam sollicitudinem projicere in Deum, et spem omnem salutis in eo ita

reponere, ut totum detur Deo, quemadmodum post S. Cyprianum S. Augustinus docet. „

XXXIII.

" Potest etiam inspirari animabus, quae laborent in huiusmodi probationibus, si vere humiles sint, ut sese submittant, et consentiant voluntati Dei, etiamsi per falsissima praesuppositionem pro sempiternis bonis quae justis promisit animabus, eas pro suo beneplacito in sempiternis suppliciis detineret, nullo tamen gratiae, amorisque dispendio : qui sane quidam actus est perfectae derelictionis sui, ac puri amoris a quibusdam Sanctorum exercitus, isque utiliter exerceri potest a perfectis animabus, cum gratia maxime singulari, absque eo, quod umquam derogetur actibus supra memoratis, ad Christianae perfectionis rationen essentialibus. „

XXXIV.

" De caetero certum est, incipientes, et perfectos pro sua quemque via per diversas regulas regi oportere, atque a perfectis excelsiore, ac profundiore modo intelligi Christianas veritates. „

QUESITI

con brevissime risposte

64. *La comunione non può amministrarsi colle particole appena consacrate.*

D. In B. è costume che, durante la messa conventuale, che si celebra in Cattedrale, immediatamente dopo la consacrazione, si trasporti la s. pisside dall' altare dove si celebra a quello del Santissimo per distribuire la comunione ai fedeli che attendono da lunghe ore. Può sostenersi quest' uso ?

R. Quest' uso è riprovevole e condannato. Ecco un decreto della S. C. dei Riti (11 mai. 1878 *in Societatis Iesu* ad 7, n. 3448): " Valetne sustineri usus aliquarum ecclesiarum, in quibus ratione concursus ingentis populi, eum non suffecerit multitudini pro S. Communione quantitas hostiarum, iam subsequente alia missa, statim a consecratione reassumitur distributio communionis ? — Resp.: Abusum esse interdicendum. „ La ragione si è che la comunione deve darsi dopo la consumazione. Se dunque nel caso non può amministrarsi la comunione a tempo proprio nella messa conventuale, almeno dopo la consumazione si porti la pisside ad altro altare per comunicare il popolo.

65. *Se il Protonotario apostolico nel pontificale debba fare l'* Asperges.

D. Allorchè in qualche Domenica il Protonotario apostolico voglia pontificare in cattedrale, deve fare, o pur no, l' *Asperges ?*

R. L' aspersione dell' acqua benedetta *deve* farsi ogni Domenica nelle chie-

se collegiate (molto più nelle cattedrali); nelle altre chiese *può* farsi (S. R. C. 15 dec. 1899 *in Urbis* ad 1, n 4051). E deve farsi prima che cominci la messa principale, secondo il Rituale Romano ed il Cerimoniale dei Vescovi (L. II, c. 31, n. 3).

Tutti coloro che celebrano la messa principale hanno l' obbligo di fare la detta aspersione, tranne il solo Vescovo. Così il Cerimoniale predetto l. c. n. 4: " Si Episcopus celebrare voluerit solemniter non esset facienda huiusmodi aquae benedictae aspersio; absente vero Episcopo et in Collegiatis semper in Dominicis fit, ut supra dictum est. „ Perchè poi non debba farsi dal Vescovo ne allega la ragione il De Herdt (*Prax. Pontif.* T. III, n. 199): " Quia Episcopus facit aspersionem ad portam ecclesiae, eaque sufficit. „

Da ciò deriva che tutti coloro, ai quali non è dato fare l' aspersione alla porta della chiesa, debbono farla al principio della messa principale da essi celebrata. Or il Protonotario apostolico non può fare l' aspersione all' ingresso della chiesa, stando scritto nel *Motu proprio* del 1 marzo 1905, n. 7: " Ad fores ecclesiae non excipientur (Protonotarii) ut Ordinarius loci, sed a caeremoniario ac duobus clericis... seipsos tantum aqua lustrali signabunt, tacto aspersorio illi perrecto. „ Dunque, fino a nuova dichiarazione in contrario, anche il Protonotario apostolico deve fare l' aspersione al principio della sua messa pontificata.

66. *Se le vicarie curate debbano conferirsi per concorso.*

D. Le vicarie curate altre sono *ad nutum*, altre perpetue. Per le prime non v' è dubbio alcuno che possono conferirsi senza concorso, non essendo veri beneficii parrocchiali. Per le seconde neanco v' è bisogno di concorso, non essendo veri beneficii parrocchiali. Per le seconde neanco v' è bisogno di concorso, avendo S. Pio V, nella costit. *Ad exequendum* dal nov. 1567, stabilita la forma di collazione; ed è che la nomina si faccia dal capitolo o dall' ente morale a cui la vicaria va unita, e la collazione dal Vescovo o dalla S. Sede (nei mesi pontificii) dietro l' esame sostenuto innanzi all' Ordinario (v. pag. 321 di questo Vol.). Così tutti i DD. Si ascolti il Leurenio *For. Benef.*, T. II, q. 120, n. 2: " Respondeo vicarias perpetuas parochialium unitarum (quas administrat extraneus, seu qui non est de collegio cui annexa est ecclesia curata) non conferri per concursum; cum illae provideantur ad nominationem et praesentationem illorum, quorum beneficio, dignitati vel collegio parochiales ecclesiae sunt annexae et non ad liberam Ordinariorum electionem; sed solum ad simplicem eorum approbationem praevio examine deputentur tales vicarii. „

E pel detto esame, aggiunge il Leurenio, *l. c.*, non fa mestieri degli esaminatori sinodali, bastando l' esame e l' approvazione dell' Ordinario: " Sed neque requiritur ut examen praesentati fiat ab examinatoribus synodalibus; sed sufficit examen et approbatio Ordinarii. „

67. *Delle indulgenze concedute per la prima messa dei neopresbiteri.*

D. Vi sono indulgenze per la prima messa dei novelli sacerdoti? E quale dicesi prima messa, quella che essi celebrano insieme col Vescovo, ovvero la prima che celebrano da soli?

R. Per la prima messa dei novelli sacerdoti Leone XIII, con decreto della S. C. delle Indulg. 16 gennaio 1886 *in Lausanen. et Geneven.*, " concedere dignatus est, servatis de iure servandis, indulgentiam plenariam sacerdoti primum sacrum facienti eiusque consanguineis ad tertium usque gradum inclusive, qui primo eidem sacro interfuerint; ceteris vero Christifidelibus adstantibus indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum „ (*Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, pag. 81).

Dicendosi poi: *sacerdoti primum sacrum facienti*, si dà ad intendere non essere la messa dell' ordinazione, la quale non è messa solo del neo-sacerdote ma pur anco del Vescovo ordinante; sibbene la prima che il sacerdote novello celebra da sè dopo essere stato ordinato, alla quale, secondo l' uso, intervengono i parenti e gli amici ed anche molti del popolo.

68. *Circa la giurisdizione sulle chiese parrocchiali dei Regolari.*

D. In B. vi ha una chiesa regolare parrocchiale. Il superiore della comunità, pel buon andamento della chiesa, ha dato alcune disposizioni, fra cui quella che ogni sacerdote celebrante in detta chiesa segni ciascuna volta il proprio nome e cognome in un libro posto in sagrestia. Si chiede: Ha diritto il superiore religioso di emettere le dette disposizion? Ha diritto di proibire la celebrazione della messa a quei sacerdoti secolari che non vogliano adempirli?

R. Le chiese parrocchiali dei Regolari sono esenti dalla giurisdizione dell' Ordinario, tranne solo in quelle cose che riguardano i doveri parrocchiali, come l' amministrazione dei sacramenti, la istruzione al popolo, il catechismo ai fanciulli ecc. (v. Reclusio *de Re Parochiali* Par. II, tit. 5, n. 124). In tutto il resto le dette chiese sono soggette ai prelati dell' Ordine religioso cui si appartengono. Ed è in facoltà dei detti prelati (anche del superiore del convento) di emanar quelle disposizioi che tornano utili all' amministrazione ed al culto della chiesa. Anche i sacerdoti secolari debbono adempirle se vogliono celebrare in detta chiesa. In caso contrario il superiore ha diritto di vietar loro la celebrazione del S. Sacrifizio, salvo ad essi il ricorso alla S. C. de' VV. e RR.

69. *Di alcune espressioni, se blasfeme.*

D. In M. vi è la cattiva usanza presso il volgo di dire *cane di Dio* e *cane della Madonna*. Sono bestemmie codeste espressioni?

R. Sono certamente bestemmie se con esse s' intende paragonar Dio benedetto e la SS. Vergine al cane, attribuendo ad essi i difetti di questa furiosa bestia. E tale malizia certamente contengono le dette espressioni, se si proferiscono a sfogo d' ira e di rabbia, come d' ordinario avviene. Solo chi intendesse attribuire alle dette parole, con animo tranquillo, il significato che il cane è creatura di Dio o che sta sotto l' impero di Maria SS. come regina dell' universo, non sarebbero esse blasfeme. Ma questo significato non s' intende al certo da coloro che usano le dette espressioni. Perciò è compito del parroco e dei confessori di avvertire i fedeli perchè si correggano da tali bestemmie.

70. *Circa i funerali di persone convittrici in casa religiosa.*

D. In una casa religiosa di donne fu accolta come convittrice una ricca si-

gnora perchè si avesse ivi cura ed assistenza. Venuta questa a morte, il parroco volle farne con pompa il funerale, non ostante il dissenso del confessore, che credeva di averne il diritto, come parroco della casa religiosa. Chi dei due avea diritto ai funerali di quella signora?

R. Se la casa religiosa non è di voti solenni, non va esente della giurisdizione del parroco: in tal caso perciò le esequie sì delle religiose come delle altre abitanti nella casa, spettano al parroco.

Se poi la casa è di voti solenni, le esequie delle religiose spettano al confessore che fa con esse le parti di parroco, come fu ampiamente dimostrato nelle nostre *Consultaz. Canoniche* (Cons. XX, Vol. II, pag. 132). Non così però le esequie di coloro che convivono colle religiose senza prestare ad esse servitù. Queste esequie, secondo la più vera opinione, spettano al parroco, non già al confessore; ed anche di ciò demmo ampie ragioni nelle prefate nostre *Consultaz. Canoniche* (Cons. XXI, Vol. II pag. 136).

Nel caso adunque non ha ragione il confessore, ma il parroco.

71. *Se possano contarsi alcune lodi prima della benedizione col Santissimo.*

D. In T. è costume che prima della benedizione col SS. Sacramento e dopo l'orazione *Deus qui nobis etc.* si canti dal popolo una breve canzonetta in lingua volgare di lodi al SS. — È lecita questa usanza?

R. La S. C. dei Riti permette immediatamente prima o dopo la benedizione col Santissimo le lodi *Dio sia benedetto* ecc., come *in Burgi S. Domnini* 11 mar. 1871 ad 1, n. 3237. Nessun'altra prece o canto di lodi permette immediatamente prima della benedizione. E perciò *in Neapolitana* 23 mar. 1881, n. 3530 ai dubbii: " I. An consuetudinem (canendi antiphonam de B. M. V. post orationem et ante benedictionem SS. Sacramenti) continuari liceat? — II. An in aliis quoque ecclesiis permitti valeat quasdam preces in vulgari idiomate recitari ante et post Sacramenti benedictionem „ — rispose: " Ad I. Antiphonae praedictae cantentur immediate post litanias cum oratione B. M. V. congruente; si vero non cantentur litaniae, antiphonae eaedem praemittantur hymno *Tantum ergo*. — Ad II. Negative si immediate ante benedictionem. „

Donde si raccoglie che le preci e le lodi possono recitarsi o cantarsi immediatamente dopo la benedizione; non già immediatamente prima, tranne le sole lodi *Dio sia benedetto* ecc. La ragione si è che l'ultima orazione, insieme con la benedizione, sono funzioni liturgiche le quali non si possono scompagnare.

72. *Se i prelati regolari possano dispensare con sè stessi sul voto di povertà.*

D. Il superiore di una casa di regolari accetta per sè delle messe, del cui stipendio ne usa poi suoi bisogni personali, senz'annotare questi proventi nei libri di amministrazione e senza ottenerne permesso dal superiore provinciale. Egli dice che, essendo prelato del suo convento ed avendo l'amministrazione dei proventi della casa, come di questi può disporre per altri, così può disporne per sè, e come ad altri dà il permesso di usare del danaro, così può darlo anche a sè stesso. Che dire di quest'uso e di questo ragionamento?

R. Rispondiamo con allegare l' insegnamento del Pellizzari *Manual. Regular.* Tr. IV, c. 2, n. 376. Egli propone questo dubbio: " An praelati Religionum, saltem supremi, sint exempti a voto religiosae paupertatis. „ — E risponde: " Non esse: et probatur ex eo quod, quamvis praecipua et proxima administratio bonorum monasterii spectet ad illos de iure communi *cap. nullam 18. q. 2. cap. edoceri de rescriptis, cap. cum ad monasterium de statu monach.* et iuxta Trid. *sess. 25. c. 2. de Regular.*, certum tamen est eos non esse dominos dictorum bonorum: quippe qui et ipsi sunt pauperes et voto paupertatis adstricti; ideoque in usu bonorum temporalium dependent a praelato quidem superiore si sint praelati inferiores: si vero sint praelati supremi, saltem a Papa, imo et a Capitulo generali, propriique Ordinis statutis ac consuetudinibus; sicut innuit *Fagund. sup. num. 4* — dicens praelatos regulares non esse, absolute loquendo, administratores bonorum monasterii, sed iuxta regulam sibi praescriptam per statuta et consuetudinem uniuscuiusque Ordinis. „

Da ciò si deduce come sembri erroneo il ragionamento del superiore nel nostro caso, e riprovevole la sua condotta. Egli, come amministratore, deve segnare tutti i proventi della casa nel libro di amministrazione, non esclusi gli stipendii delle messe da lui celebrate. O se voleva usarne pei suoi bisogni personali, dovea ottenerne il permesso dal superiore provinciale. Imperocchè in questo caso non può invocarsi la regola che chi può dispensare con altri può dispensare anche con sè, trattandosi di voto di povertà personale che obbliga a non possedere mai niente senza il permesso del superiore, tranne quando questo permesso si trovi nelle costituzioni dell' Ordine, ovvero nella generale consuetudine dell' Ordine medesimo.

73. *Circa la confessione dei naviganti in più viaggi marittimi.*

D. Pietro, confessore approvato nella propria diocesi, fa un viaggio per mare. S' imbarca a Genova per Napoli: passa quivi una ventina di giorni, ed avuta una buona occasione impreveduta, prende posto su di un altro piroscafo, e si conduce ad Alessandria in Egitto. Visita le antichità di quei luoghi, e dopo un soggiorno a bastanza lungo in questa città, ritorna in Italia. — Si chiede: 1.° Poteva Pietro ascoltare le confessioni dei naviganti sulla nave in tutto questo viaggio, sia nell' andare, sia nel ritornare?—2.° E se Pietro fosse stato un religioso approvato solo dai suoi superiori per ascoltare le confessioni dei proprii confratelli, avrebbe potuto fare altrettanto?

R. Al 1.° Qualunque sacerdote approvato per le confessioni dal proprio Ordinario, può esercitare questo ministero a favore dei naviganti in qualsivoglia viaggio marittimo. E può esercitarlo altresì (a favore solo dei detti naviganti) anche sulla terra ferma nel caso che la nave dovesse far sosta per alquanti giorni in qualche città. Così il decreto generale del S. Officio del 4 apr. 1900 *Mon. Eccl.* Vol. XII, p. 103): " Sacerdotes quoscumque transmarinum iter arripientes, dummodo a proprio Ordinario confessiones excipiendi facultatem habeant, posse in navi toto itinere durante, fidelium secum navigantium confessiones excipere, quamvis forte inter ipsum iter transeundum, vel aliquandiu consistendum sit diversis in locis diversorum

Ordinariorum iurisdictioni subiectis. „ — Nel caso perciò il sac. Pietro, se era stato approvato alle confessioni dal suo Ordinario, poteva ascoltare le confessioni dei naviganti sulla nave sì nell' andare come nel ritorno da Alessandria di Egitto, ed anche lungo il viaggio da Genova a Napoli.

Al 2.° Che se Pietro religioso non era stato approvato dall' Ordinario, ma solo dai superiori monastici, non poteva ascoltare le confessioni dei fedeli sulla nave, essendo ormai certo che l' approvazione del superiore monastico non conferisce giurisdizione alcuna sui secolari quando non se ne abbia l'approvazione dall' Ordinario, come fu da noi dimostrato nelle *Consultaz. Canoniche* Cons. 22, Vol. II, pag. 138.

BIBLIOGRAFIA

Massa Olimpio, prevosto di Fontanetto Po — Il Vangelo e Quaresimale, predicati dal Parroco — Vercelli 1906, Libr. prem. Bellavite Davide — In 16.° gr. di pag. 440.

Diamo un posto di onore a questo libro che non va confuso con altri simili. L' autore è il conosciutissimo scrittore della *Strenna del Parroco*, tanto utile e gustosa, e tanto encomiata da tutti, anche più volte da noi. Ebbene col medesimo stile piacevole, popolare, interessante, egli pubblica ora il suo *Vangelo e Quaresimale* predicati al popolo. Sono 53 prediche che prendono l' esordio, l' argomento, la svolgitura da' Vangeli Domenicali e che pure formano altrettante prediche acconce per quaresimali, avventi, missioni, conferenze ecc. Ecco come egli stesso li presenta: " Sono una novità, una rarità ? — No, no, rev.mo Signore. Sono le prediche del parroco d' oggi che sta alla realtà della vita, conosce l' ambiente, insegue e confuta il vizio e l' errore nelle famiglie, nelle bettole, nella stampa, nelle leghe, nei circoli, nei ritrovi dei signori. „ E ciò è verissimo. Basta cominciare a leggere una di queste prediche perchè la si debba percorrer tutta, tanto è bella ed attraente, tanto utile e salutare. Noi additiamo questo libro a tutti i parroci ed ai predicatori non meno che qualsivoglia pia persona, la quale ogni festa e nella quaresima desideri fare una lettura piacevole e sommamente proficua. Costa L. 2,50; legato alla bodoniana con tela forte, L. 3, in Vercelli presso la libreria Davide Bellavite.

Trombetta Luigi — De iuribus et privilegiis Praelatorum Romanae Curiae. Tractatus canonicus-liturgicus, auctore Aloysio Trombetta, Theol., utriusque Jur. et Philos. Doctore etc. — Surrenti, ex typ. T. D' Onofrio et Filii, 1906 — In 8.° gr. di pag. 151.

È questa un' opera originale che riempie una lacuna. Molto si era scritto e molto disputato sui diritti e sui privilegii sì canonici e sì liturgici dei prelati romani; sempre però incompiutamente. nè con prove apodittiche da

togliere ogni dubbio. Il chiaro can. Trombetta s' è accinto con paziente lavoro a trattare di tal materia, ed è riuscito a darne una trattazione compiuta da soddisfare pienamente. In questo libro ogni quistione è ventilata, ogni dubbio è risolto a punta di documenti e di autorità. Tutto quello che s' attiene ai protonotarii apostolici partecipanti, ai suprannumerarii, a quelli *ad instar participantium*, ai semplici titolari; tutto quello che riguarda i prelati domestici, i camerieri ed i cappellani del Sommo Pontefice, tutto va qui dichiarato con alta competenza e con ammirabile chiarezza. V' è poi un' appendice col titolo di *Quaestiunculae* che risolve dubbii assai belli e ancora interessanti e che giova tenersi presente da tutti gl'insigniti delle dette prelature. Insomma questo libro è un manuale completo delle prelature romane, che dovrebbe star sempre nelle mani di ognuno che vi appartiene, perchè conosca i molti diritti e privilegii che gli competono e non trasmodi nell' usarne. Si affrettino perciò tutti ad acquistarlo. — Costa L. 5 presso l' A. in Meta di Sorrento, via Flavio Gioia, 38.

Vio D. Carlo Silvio — *Post mortem;* ossia l' immortalità dell' anima e l' al di là — Venezia, tipografia patriarcale, già Cordella, 1906 — in 8.° gr. di pag. 422.

La gioventù odierna, sviata dai retti principii nelle scuole, si ride in generale della immortalità dell' anima e di quello che possa avvenire dopo la morte. Da ciò deriva il rilassamento dei costumi e la sfrenatezza nei vizii. Imperocchè se l' anima non sopravvive al corpo, e se nulla vi ha da temere oltre la tomba, a che privarsi di ogni soddisfazione benchè illecita? A che non gustare tutti i diletti benchè avversi alla ragione? — Ecco il bisogno di porgere l' antidoto a tal pestifero insegnamento e d' inculcare la vera dottrina che sì la ragione come la fede insegnano sulla immortalità dell' anima e su ciò che può avvenirle dopo la morte. — Ed ecco il soggetto di quest' opera dotta e ponderosa. Qui, tenendo a scorta l' insegnamento dello Angelico e degli altri Dottori, e molto più le definizioni della Chiesa Cattolica, si espone largamente la dottrina della immortalità dell' anima; la si dimostra con argomenti intrinseci inoppugnabili, da non ammettere alcuna replica, e la si conforta col consenso di tutti i popoli di ogni luogo e di ogni tempo. — Ciò compiuto, si passa oltre ad esaminare i destini dell' anima separata dal corpo, e prima della sua capacità di conoscere e di operare; quindi del giudizio che dovrà seguire la morte, in qual modo e in qual tempo abbia luogo; poi del premio e della pena preparati agli uomini nell' altra vita. E qui lunghe e molte e interessanti quistioni sui godimenti del cielo e sui tormenti dell' inferno, e ancora sulle pene del purgatorio, luogo di espiazione temporanea.

La lettura di quest' opera piace assai per le tante cose che dice, segnatamente dell' altra vita, a noi ignota, ma che deve interessarci soprammodo. Sapere lo stato, le condizioni, il modo del mondo di là, e saperlo non per vaghe e fantastiche supposizioni, ma per quanto l' insegnamento della fede, de' santi Padri e Dottori e la retta ragione può ammaestrarcene, torna cosa gradevolissima quant' altra mai e di utile inestimabile. Facciamo voti per la più larga diffusione di questo libro veramente dotto ed erudito. — Costa L. 5 presso la libreria Sartani in Venezia, S. Marco Calle dei Specchieri.

CRONACA GOVERNATIVA

Ingerenza dello Stato sulle confraternite — Le confraternite, confraterie, congreghe e simili sono tutte indistintamente, anche se di mero culto, equiparate alle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggette alla vigilanza e alla tutela, giusta le disposizioni della legge 17 luglio 1890.

Lo Stato ha facoltà di tutelare gli enti, che da esso ripetono la loro personalità giuridica e vivono in esso, e di regolarli nel modo che si ritenga più consentaneo alle condizioni ed alle necessità politiche e sociali di esso, modificandone o cambiandone il fine e le modalità nell' interesse pubblico. (Cassaz. di Torino 21 dicembre 1904 — Confr. di S. Maria della Torricella c. Ministero dell' Interno) (*Riv. di D. E.* l. c. p. 567).

Le confraternite, soggette alla legge sulla beneficenza. — La Corte di Cassazione ha facoltà di confermare una sentenza del magistrato di merito, della quale il dispositivo è giusto ed erronei in diritto i motivi, sostituendo a questi i motivi veri; ma non può annullarne una per violazione del disposto di leggi, sulla quale non fu chiamato a decidere il giudice del merito, eccettuato il caso di eccezioni elevabili d' ufficio anche in Cassazione.

È improponibile in sede di Cassazione una quistione di diritto, che non fu proposta dinanzi al giudice di merito, specialmente se per risolverla si debba procedere a nuove indagini di fatto.

Le Confraternite, anche se di mero culto, sono attualmente soggette alle disposizioni della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, sia per la loro eventuale trasformazione, sia per il regime e la tutela della loro amministrazione. (Cassaz. di Firenze, 25 aprile 1905 — Conf. di S. Benedetto Bianco c. Ministero dell' Interno) *Riv. di D. E.* l. c. p. 272).

Azione contro il Fondo pel culto — Il fondo per il culto è un' Amministrazione dello Stato, ed è legalmente rappresentato nelle Provincie dagli Intendenti di Finanza e dai Ricevitori del Registro.

Nei giudizii aventi per oggetto affari concernenti il Fondo per il culto sono legalmente valide le citazioni e le notificazioni fatte ai Ricevitori del Registro, i quali nei loro distretti de iure rappresentano quell' Amministrazione ed agiscono nell' interesse di essa. (Appello di Roma, 27 luglio 1905 — Fondo p. culto c. Caprasecca) (*Riv. di D. E.* l. c. p. 580).

I sepolcri con cadaveri non sono divisibili — Non è ammissibile la domanda di divisione di un sepolcro comune, specialmente se familiare, quando vi siano già inumate delle salme di parenti dei comunisti.

Il sepolcro, sia individuale, sia collettivo, non appena cessa d' esser vacuo e vi è tumulata una salma umana, acquista quel carattere di religioso rispetto, che lo sottrae dalla categoria delle cose divisibili ed in comune commercio. (Appello di Torino, 14 febbr. 1905 — Pera c. Pera) (*Riv. di D. E.* l. c. p. 583).

Le chiese abusivamente destinate ad alloggi militari — È proponibile in giudizio la domanda intesa ad ottenere la dichiarazione della

illegittimità di un atto amministrativo e della lesione da esso cagionata a diritti dall' attore, anche indipendentemente dalla domanda di risarcimento dei danni che ne sono derivati. Su tale domanda è competente a decidere l' autorità giudiziaria.

Non possono i Comuni adibire ad uso di alloggio militare gli edifizi destinati al culto, se non in difetto di edifizi propri o altrimenti a loro disposizione, e dopo avere inutilmente invitati i privati a provvedere essi all' alloggio mediante l' invio delle relative bollette, a norma delle R. Patenti 9 agosto 1836.

È pertanto illegittima l' occupazione di una Chiesa a scopo di alloggio militare, se il Comune, per mancanza dei ruoli dei cittadini tenuti alla prestazione degli alloggi, abbia omesso di ricorrere prima a questo mezzo. (Appello di Genova, 21 febbr. 1905 — Comune di S. Remo c. Oratorio di S. Gaetano) (*Riv. di D. E.* l. c. p. 586).

Diritto dei parroci alle spese pel coadiutore e pel culto—Non è soggetta a prescrizione l' azione della Parrocchia che tende al riconoscimento, per l' avvenire, dell' obbligo che incombe al Fondo pel culto di corrispondere un annuo assegno per le spese di ufficiatura della Chiesa e per quella del coadiutore.

È soggetta a prescrizione trentennale l' azione del parroco pel rimborso delle somme da lui per il passato spese per detta ufficiatura e per il coadiutore.

Nell' assegno accordato al parroco con decreto ministeriale a titolo di congrua non vanno comprese le spese di culto e di ufficiatura, che sono da quella assolutamente distinte ed indipendenti.

Non importa rinunzia il silenzio tenuto dal parroco circa il rimborso di dette spese.

Per l' art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 per l' Umbria, fu imposto alla Cassa ecclesiastica l' obbligo della ufficiatura delle Chiese parrocchiali, già unite a Monasteri; e tale obbligo è indeclinabile ed indipendente da quello dell' assegnazione della congrua dovuta al parroco.

L' obbligo stesso si è dalla Cassa ecclesiastica trasferito nell' Amministrazione del Fondo pel culto, succeduta alla Cassa medesima. (Appello di Perugia, 28 dic. 1904 — Fondo p. culto c. Parroco di S. Fiorenzo in Perugia) (*Riv. di D. E.* l. c. p. 600.)

Natura delle parrocchie ex-conventuali. Diritto del parroco alla congrua — Il Fondo pel culto è una delle Amministrazioni dello Stato; e perciò è bene notificata, in applicazione dell' art. 138 del Cod. proc. civ., la citazione al Ricevitore del registro che la rappresenta nel luogo dove risiede l' autorità giudiziaria dinanzi a cui è portata la causa.

Anche ammesso che in epoca remota sia esistito un ente parrocchiale autonomo, avvenuta la sua incorporazione nel Monastero, ebbe a perdere la sua personalità giuridica distinta, avverandosi il passaggio del proprio patrimonio in quello del Monastero incorporante, il quale restava però obbligato a provvedere a tutti i bisogni ed al funzionamento e alla successiva esplicazione della Parrocchia incorporata.

Le leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 non soppressero o trasformarono le Parrocchie, ma le conservarono per i bisogni religiosi delle popolazioni; e così le Parrocchie ex conventuali, sopravvissute alla scomparsa del Monastero, diventarono autonome, e mantennero inalterata la loro condizione, continuando ad avere la primitiva importanza, a seconda delle esigenze delle popolazioni, pel cui servizio furono istituite.

La legge del 1899 concerne le Parrocchie secolari non fornite di una determinata dotazione, e non quelle conventuali: ed il parroco di queste, che lascia applicare la detta legge per la fissazione della sua congrua, non può con ciò rinunziare a cosa non sua, ma di spettanza dell' ente.

Alla determinazione della rendita da assegnarsi quale dotazione ad una Parrocchia ex-conventuale occorre, in mancanza di dati precisi, seguire criteri equitativi e discrezionali, tenendo presenti due elementi essenziali, quello, cioè, delle condizioni e dei bisogni della Parrocchia e quello del patrimonio del soppresso Monastero, i cui oneri passarono al Fondo pel culto.

Tali condizioni devono però apprezzarsi, non quali sono attualmente, ma quali erano all' epoca della soppressione del Convento.

Il parroco di Parrocchia ex-conventuale, che reclama l' assegno di dotazione a questa dovuto, ha diritto di averlo dal giorno del R. Placet alla Bolla di sua nomina; nè a tale assegno è applicabile la prescrizione quinquennale (1). (Trib. di Civitavecchia, 30 cov. 1904 — Caprasecca parr. della Concezione di Civitavecchia c. Fondo pel culto) *(Rivista di D. E.* l. c. p. 630).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1906)

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano — Il 10 u. s. furono ricevuti nella Sala Regia i ginnasti francesi. Il Presidente generale della Federazione ginnastica pronunziò un affettuoso indirizzo al S. Padre, il quale rispose con commoventi parole; raccomandò ai giovani di mantenersi saldi nei sentimenti di fede e nelle pratiche religiose, dalle quali i nemici della religione cercano di allontanarli. Gli esercizii ginnastici essendo un potente educativo corroborante le forze, possono anche contribuire ad una sana mente in corpo sano e farci progredire nelle virtù. E, dopo aver ammirati svariati esercizii nel cortile di S. Damaso, impartì ai giovani solennemente l' Apostolica benedizione. Il 16 ricevè un numeroso pellegrinaggio francese, diretto dal Comm. Harmel con molti Sacerdoti. Ringraziò quei buoni operai per la novella prova di devozione verso la S. Sede, li esortò a pregare con

---

(1) Così fu deciso pure dal Tribunale di Perugia il 3 giugno 1904 nelle cause fra il Parroco di S. Fiorenzo ed il Fondo pel culto (*Riv. di D. E.* l. c. p. 618;) e di nuovo dello stesso tribunale il 27 ottobre 1904 nella causa fra il Parroco di S. Pietro in Gubbio ed il Fondo pel culto. (*Riv. di D. E.* l. c. p. 612.)

più fervore nelle tristissime condizioni in cui ora trovasi la Chiesa nella Francia, adoperandosi con tutte le loro forze al trionfo della religione. Il 18 pure ricevè un pellegrinaggio, diretto a Terra Santa, preseduto da Mons. Radini-Tedeschi, Vescovo di Bergamo. Il 2 sp. nella Sala del trono ricevè i Sacerdoti, che fan parte del pellegrinaggio francese del Nord, e poi le signore dello stesso pellegrinaggio. Nel 5 nella Sala Regia un gruppo dei pellegrini francesi del Nord.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Mons. Giulio Tonti, Arciv. di Ancira, Nunzio Apostolico del Portogallo, trasferito dalla Nunziatura del Brasile. Ha nominato altresì Consultore della S. C. dei Riti Mons. Scipione Tecchi, Can. dell' Arcibasilica Lateranense: l' E.mo Card. Vives y Tuto Protettore delle Oblate scalze del 3.° Ordine della SS.ma Trinità a Valenza; l' E.mo Pietro Respighi Protettore della Confraternita del SS.mo Sacramento nella Chiesa di S.a Maria in Via, e l' E.mo Vincenzo Vannutelli Protettore delle Suore di S.a Clotilde a Parigi.

Congresso a Milano — Nei giorni 10, 11 e 12 u. s. si è tenuto a Milano un Congresso di dritto pubblico ecclesiastico sotto la presidenza onoraria dell' E.mo Card. Ferrari, ed effettiva del Comm. Avv. Pacelli. Si è convocato per opera dell' Associazione italiana per la difesa degl' interessi religiosi. Si è trattato sulla conversione della rendita, ordinata coll' ultimo decreto del 29 Giugno, corrente anno, per invocare dai poteri pubblici una interpretazione autentica della legge, e provvedimenti integratorii per gli enti conservati, che non devono esser soggetti a diminuzione di rendita. I cattolici italiani s' invitano a fronteggiare qualsiasi nuova condizione legislativa, che potrebbe ledere i principii del dritto canonico ed ecclesiastico: di conservare nella scuola primaria l'insegnamento religioso: i membri poi delle soppresse congregazioni religiose di difendere virilmente i loro diritti di associazione, e di possedere, che non furono mai limitati a verun ordine di cittadini, siccome si comprova da molte dichiarazioni esplicite dei ministri, approvate dalla maggioranza dei deputati nel Parlamento italiano.

Le lettere dei Vescovi francesi — Nel 23 u. s. in tutte le Chiese di Parigi, ed in seguito nelle altre Diocesi della Francia, furono lette, senza commenti, le lettere nelle quali si annunziava al popolo che l'Episcopato ed il Clero, ossequente ai giusti voleri del Papa, rigettava la legge di separazione e le associazioni cultuali. Per opera della setta si è tentato di costituire qualche associazione di culto, composta però da sedicenti cattolici, e da qualche prete interdetto, ma tutto il popolo le riprova, non potendo esser cattolico chi si ribella al Capo della Chiesa.

Congresso cattolico svizzero — Il 22 u. s. si è tenuto a Friburgo il 2.° Congresso cattolico svizzero. Si è discusso sulle missioni interne delle organizzazioni cristiane-sociali: sulle Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli: sugli educatori e sugli amici della scuola: sulle tariffe e sulla questione agricola: sul bilancio del Culto e sulla separazione dello Stato dalla Chiesa nei cantoni svizzeri. Intervennero i capi del pellegrinaggio cattolico-svizzero, ed i Vescovi di Basilea, di Losanna, di Lugano e di Ginevra.

Pel Santuario di Lourdes — Col pretesto d' infezione che potrebbe

avvenire a Lourdes col concorso di migliaia di pellegrini infermi, che per ottenere la guarigione arrivano in quel Santuario, si è ingaggiata una guerra empia ed odiosa, capitanata dal noto Giov. de Bonnefon per ottenere dal Governo la chiusura di quel tempio. Tutt' i medici assistenti han diramata una vigorosa e ragionata protesta, nella quale dimostrano con evidenza che se si dovesse arbitrariamente disporre una tale chiusura, sarebbe un provvedimento illegale, ingiusto, ed irragionevole, ed un delitto di lesa umanità, sia perchè in tanti anni non mai si è verificato il caso di un contagio, sia perchè moltissimi infermi ottengono colà la salute nei casi più disperati.

Un sindaco cattolico modello—Il Sotto-prefetto di Montmedì (Francia) ordinò di togliere gli emblemi religiosi da tutte le scuole del Circondario. Il Sindaco di Thonne-les-Pres fu sollecito di scrivere una lettera al suo superiore, nella quale dichiara che si rifiuta di ottemperare a quell'ordine, perchè contrario alla libertà di coscienza, che la Repubblica vuole che sia a tutti assicurata; i suoi amministrati sono cattolici, e credono in quello che il Crocifisso rappresenta. Quel Consiglio comunale all' unanimità deliberò di opporsi alla rimozione dei crocefissi da tutte le scuole del Comune.

Lettere confortanti ai Vescovi francesi — Da tutto il mondo pervengono ai Vescovi francesi lettere commoventissime, nelle quali, approvando con ammirazione la loro condotta di obbedienza ai voleri della Santa Sede, e deplorando la cecità del governo, li esortano alla rassegnazione ed alla preghiera, confidando che non potrà tardare l' intervento della Provvidenza divina in favore della Chiesa.

Partenza di missionarii — In questi giorni sono partiti per l'Australia tre missionarii del S. Cuore d' Issoudun; dal Seminario di S. Calogero di Milano altri tre missionarii con due suore della Ven. Capitanio anche per l' Australia, e parecchi frati minori pel Giappone.

Nuovo prefetto Apostolico — Con decreto della S. C. di Propaganda è stato nominato nuovo Prefetto Apostolico del Benadir il R.mo P. Guglielmo di S. Felice dei Trinitarii.

Spagna e S. Sede — Sono stati compiuti gli accordi tra la Spagna e la Santa Sede circa le associazioni religiose: il Concordato resta immutato.

Necrologio — Sono morti: Mons. Vittore Agostino Dramecourt, Vescovo di Soissons (Francia): Mons. Emilio Paolo Le Camus, Vesc. di La Rochelle, col titolo di Saintes: Mons. Angelo Rossi, Vesc. di Corneto e Civitavecchia: Mons. Boare, Vesc. di Victoria, scomparso presso Hong-Kong (Cina) durante un tifone a bordo d' un incrociatore: e Mons. Abate Barone Negri in Piedigrotta, Napoli.

Sono morti pure: il principe Federico Guglielmo Alberto, pronipote dell' Imperatore Guglielmo II, Reggente del Ducato di Brunswich: il generale russo Trepow, Comandante del palazzo imperiale di Peterhoff: l' illustre prof. chimico Silvestro Zinno, napoletano che ha pubblicato molti volumi; a Roma Adelaide Ristori, marchesa Capranica del Grillo, celebre artista del teatro italiano, e di fama mondiale; ed è morto pure, rimpianto da tutti, il comm. Giuseppe Sacchetti, direttore dell' *Unità Cattolica*, dotto e strenuo propugnatore dei diritti della S. Chiesa e del Rom. Pontefice.

CRONACHETTA POLITICA

— Nella Francia il ministero si è dimesso. Clémenceau, fiero anticlericale, ha formato il nuovo gabinetto, tenendo per sè la *presidenza* e l' *interno*. La *giustizia* è data a Guyot-Dessaigne; gli *affari esteri* a Pichon; la *istruzione* a Briand; le *finanze* a Cailloux; la *guerra* a Picquart; la *marina* a Thomson; i *lavori pubblici* a Barthou; il *commercio* a Doumergue; l' *agricoltura* a Ruan; il *lavoro* e l' *igiene* a Viviani; le *colonie* a Milies Lacroix.

— Il Principe Giorgio, dopo aver più volte raccomandato la prudenza ai Cretesi, i quali sono ostinati a voler l' annessione alla Grecia, ed indispettiti per le note delle Potenze protettrici, che lasciano le cose come sono, si decise dimettersi e ritornare in patria. La popolazione in numero considerevole si oppose alla sua partenza, e le truppe internazionali dovettero far uso delle armi per liberare dagli ostacoli che impedivano il viaggio del Principe. Giunto in Atene, il Re, suo padre, coll'approvazione delle potenze, nominò il nuovo Commissario nella persona di Alessandro Zaimis, uomo nobile, di valore, ed abile diplomatico, che ha occupato i posti di ministro, di presidente del Consiglio, e della Camera in Atene.

— Nella Repubblica Cubana, non essendosi potuta reprimere la insurrezione, il Presidente Rooswelt ha dovuto intervenire, ed ha mandato il segretario degli Stati-Uniti Taft per ristabilire la calma nell' Isola. Il presidente Palma, ed i segretarii, che componevano il Consiglio del Governo, si sono dimessi; Taft ha costituito un governo provvisorio in nome della Confederazione americana, esercitando egli l' ufficio di Governatore generale e promettendo di ritirarsi, non appena l' ordine sarà assicurato in tutti i punti dell' isola, ed i ribelli si saran sottomessi, ed avran deposto le armi.

— Non ostante la Conferenza di Algesiras, l' anarchia abituale dei marrocchini si è aumentata, ed il disprezzo contro gli stranieri si è manifestato più apertamente. La Francia e la Spagna, che aveano ricevuto il mandato dalle potenze per le riforme, non le hanno finora eseguite.

— L' Imperatore di Russia colla famiglia reale ha fatta una escursione nelle spiagge di Finlandia: si è scoverto un complotto contro i Granduchi nel Palazzo di Peterhoff: i terroristi nell' Impero continuano la loro opera nefanda cogli attentati alle autorità, con le uccisioni degli agenti e dei soldati, con lo scoppio delle bombe, e coi saccheggi.

— In alcune città della Dalmazia e dell' Istria sono avvenuti gravi disordini e barbare violenze contro gl' italiani da parte dei croati e degli slavi. Nelle principali città d' Italia si sono fatte dimostrazioni ostili all' Austria per tale ragione, ma sono state subito represse dalla pubblica forza.

DESCLÉE, LEFEBVRE & C.ⁱ — EDITORI PONTIFICI

ROMA — Piazza Grazioli (Palazzo Doria) — ROMA

Opere Scolastiche

TANQUEREY AD. S. S. — Synopsis Theologiae Dogmaticæ ad mentem S. Thomae Aquinatis hodiernis moribus accommodata. Tre volumi in-8 . . . . . ***L. 13.50***

I volumi si vendono separati come segue:

Theologia dogmatica fundamentalis: De vera Religione, de Ecclesia Christi, de Locis Theologicis. Editio sexta. In-8 . . L. 4.50

Theologia dogmatica specialis: Tom. I. De Fide, de Deo Uno et Trino, de Deo Creante et Elevante, de Verbo Incarnato. Editio sexta. In-8. . . . . L. 4.50

Theologia dogmatica specialis: Tom. II. De Deo Sanctificante et Remuneratore seu de Gratia, de Sacramentis et de Novissimis. Editio sexta. In-8 . . . . . L. 4.50

TANQUEREY AD. S. S. — Synopsis Theologiae Moralis et Pastoralis ad mentem S. Thomae et Alphonsi hodiernis moribus accommodata. Tre volumi in-8 . . . . . ***L. 13.50***

Tom. I: De Poenitentia, de Matrimonio, de Ordine. In-8 L. 4.50

Tom. II: De Ultimo fine, de Actibus humanis, de Legibus, de Conscientia, de Peccatis, de Virtutibus, de Decalogo et de Ecclesiae praeceptis. In-8 (in ristampa) . . . . . L. 4.50

Tom. III: De Virtute Iustitiae et de variis statuum obligationibus. In-8 . . . . . L. 4.50

DESCLÉE, LEFEBVRE & C.ⁱ — Editori Pontifici

ROMA — Piazza Grazioli (Palazzo Doria) — ROMA

Praelectiones in textum juris canonici de Judiciis ecclesiasticis in scholis Pont. Sem. Rom. habitae a Michaele Lega, Sac., Antistite Urbano, Sub-Secretario S. Congr. Concilii, 4 volumi in-8, pagine 710-564-624-720 . . . . . ***L. 32 —***

Lib. I. Vol. I. De Iudiciis ecclesiasticis civilibus, pag. 710 (Editio secunda). . . . . L. 8 —
Lib. I. Vol. II. De Iudiciis ecclesiasticis civilibus in specie et in primis de ordinatione Curiae Romanae, pag. 564 . L. 7 —
Lib. II. Vol. III. De Iudiciis criminalibus in genere et in specie de delictis et poenis praemisso tractatu, pag. 624 . L. 8 —
Lib. II. Vol. IV. Idem, pag. 720. . . . . L. 9 —

Juris Canonici privati institutiones quas in Scholis Pontificii Seminarii Romani, tradidit Carolus Lombardi nunc in iisdem scholis textus canonici antecessor. Editio secunda ab auctore revisa et expolita. Tria volumina in-8 gr. . . ***Lib. 12 —***

Propaedeutica ad Sacram Theologiam in usum scholarum, seu Tractatus de ordine supernaturali, auctore Fr. Thoma M. Zigliara O. P., S. R. E. Cardinali. Editio quinta conformis tertiae ab auctore revisae et emendatae. — Un vol. in-8 di pag. xiii-500 . . . . . ***L. 6 —***

CAVAGNIS F. (Card.). Institutiones Iuris Publici Ecclesiasticis. Editio quarta accuratior. Tria volumina, pag. xx-496, 426, 320 . . . . . ***L. 10 —***

ESCHBACH (A., semin. Gallici in Urbe Rect.). ***Disputationes Physiologico-Theologicae*** tum medicis chirurgicis, tum theologis et canonistis utiles. Editio altera pluribus aucta. — Grosso volume in-8 grande . . . . . ***L. 10 —***

COSTANTINI (V.). Institutiones Theologiae Moralis. Editio tertia accuratior et aucta. — 3 volumi in-8 . . . ***L. 8 —***

ANTONELLI — Medicina Pastoralis in usum confessariorum cui accedunt: *Tabulae anatomicae* explicativae. Editio altera aucta et emendata. — 2 grossi volumi in-8 gr., con un fascicolo di tavole anatomiche, 1906 . . . . . ***L. 20 —***

MAZZELLA HORATIUS — Praelectiones Scholastico-Dogmaticae breviori cursui accommodatae. Editio tertia recognita et aucta, quatuor volumina in-8 gr. . . . . ***Lib. 18 —***

Vol. I. complectens Tractactus de vera Religione, de Scriptura, de Traditione, de Ecclesia Christi. Editio tertia recognita et aucta. — Un vol. in-8 gr. di circa pagine 700. . . Lib. 4.50

Vol. II. complectens Tractatus de Deo Uno ac Trino et de Deo Creante. Ed. tertia recognita et aucta. Un vol. in-8 gr. Lib. 4.50

Vol. III. complectens Tractatus de Verbo Incarnato, de Gratia Christi, de Virtutibus infusis. Editio tertia recognita et aucta. Un volume in-8 gr. . . . . Lib. 4.50

Vol. IV, complectens Tractatus de Sacramentis et de Novissimis. Editio tertia recognita et aucta. Un vol. in-8 gr. Lib. 4.50

Ricco assortimento di libri, di Opere liturgiche - Teologia Dommatica - Morale e Pastorale - Patristica - Filosofia - Diritto Canonico e Civile - S. Scrittura e Ermeneutica - Storia ed Archeologia.

IL CATALOGO SPECIALE SI SPEDISCE GRATIS

ATTI DELLA S. SEDE

Atti di Sua Santità

I.

Sua Santità erige nel Santuario Patriarcale di Venezia la facoltà di diritto canonico che può conferire i gradi accademici.

MOTV PROPRIO

PIVS PP. X.

Summo sane afficimur gaudio quod in Patriarchali Seminario Venetiarum Iuris canonici Schola, cuius Nos ultro primi fundamenta jecimus, eos processus efficit, ut, Deo praesente, omnes omnino numeros continere videatur. Cum igitur ex iis quae ad amplificandam eius dignitatem, auctoritatem, gratiam valerent nihil amplius desideraretur, illud nimirum reliquum est, ut huic operi, in cuius Nos inceptionem omnem curam studiumque Nostra sponte et voluntate contulimus, extremam manum imponamus, illam videlicet altissimo quo digna est, honoris gradu, quod Nobis iampridem in maximis optatis est, cumulando. Quam ob rem, quo magis in Veneta regione, quam in primis amamus caramque habemus, Iuris canonici Institutum vigeat ac floreat ad adolescentes, praesertim clericos, diffusius interiusque in iis studiis instituendos atque imbuendos, quibus non solum ad sancta Ecclesiae Summique Pontificis iura tuenda et contra obtrectatores propugnanda quam optime utantur, verum etiam perfecte planeque sentiant ac videant quae via ac ratio tenenda in variis gravibusque sacerdotii muneribus sustinendis, ubi primum singulari Dei beneficii ad Summum Pontificatum elati sumus, nihil antiquius habuimus, quam ut ipsam Iuris canonici Disciplinam sive Facultatem privilegio gradus academicos deferendi augeremus. Itaque et aventes Nos quidem summam ac singularem amoris testificationem ipsi Disciplinæ, quæ quasi filia Nobis sit praebere, atque ita ut quam maxima amplitudo splendorque eidem accedat, et confisi fore, ut hoc beneficium vehementissimum sit incitamentum cum magistris in tradendo, tum discipulis

in discendo, hoc Nostro Motu proprio certaque scientia, audito S. Consilio studiis regundis, Disciplinam sive Facultatem Iuris canonici apud Patriarchalem Seminarium Venetiarum canonice fundamus atque extruimus, Iidemque volumus et decernimus ut posthac eadem Disciplina uti et frui valeat potestate tres academicos gradus, Baccalaureatum, Licentiam ipsamque Doctoris Lauream ad nutum Apostolicæ Sedis iis deferendi qui eius curriculum rite peregerint cum omnibus et singulis iuribus ac privilegiis quae insunt in academicis gradibus, qui ab Archigymnasiis sive Studiorum Universitatibus deferuntur. Cum vero Nostra permagni intersit et ad exoptatissimos fructus capiendos, ut bene constituta sit, auctoritate Nostra Apostolica praescribimus ut hisce legibus sive Constitutionibus quam religiosissime servandis ipsa Disciplina communiatur. Ita volumus atque iubemus. Contrariis quibuscumque minime obstantibus, licet mentione dignis.

Datum Romae apud S. Petrum XIV Kal. Dec. a. MDCCCCV, Pontificatus Nostri anno tertio.

PIVS PP. X

II.

Sua Santità rende il Decanato e la Collegiata di S. Michele in Foro *al tutto dipendenti dall' Arcivescovo di Lucca.*

Motv Proprio

PIVS PP. X.

Propositum urgentes, quod in suscipiendo Pontificatu maximo inivimus, instaurandi omnia in Christo, animadvertimus in Lucana ecclesia rem esse, de qua diligenter per Nos provideri oporteat, ut ipsius utilitati ecclesiae consulatur. Decanatum dicimus Sancti Michaelis in Foro, decessorum Nostrorum auctoritate, de Archiepiscopi iurisdictione exemptum, proprioque iure administratum, cuius Decano, tamquam Ordinario, illud canonicorum Collegium et adiunctum Seminarium clericorum paret. Huiusmodi quidem exemptio quare induceretur olim, idoneas fuisse causas, certo scimus : sed cogitatio Nos incommodorum movet, quae nec pauca nec exigua inde sunt anteacto tempore profecta ; quaeque si in praesens, divino beneficio, sunt nulla, sane tamen est periculum, ne vel graviora in posterum, quam antehac, exsistant. Multo igitur satius esse videtur tamquam in possessionem suam ius commune restitui ; nam redintegrata gubernationis unitate totius dioecesis, multa sunt salutaria secutura, hoc nominatim, ut eisdem praeceptis institutisque conformati administri sacrorum, facilius inter se retineant eam, quae opus est ad sancti muneris officia rite utili-

terque obeunda, concordiam. Quare, nihil equidem detrahentes de Collegiatae ecclesiae dignitate, nihil de honorum insignibus et privilegiis canonicorum, Nos motu proprio autonomiam, qua Decanatus Sancti Michaelis in Foro usque adhuc utebatur, abolemus; eamque Collegiatam ecclesiam, Capitulum, Decanum, adiectamque Decanatui scholam seu Seminarium ordinariae iurisdictioni Archiepiscopi Lucani subiicimus. Praeterea, quod totius dioecesis utilitas vehementer exigit, eandem Scholam seu Seminarium Seminario archiepiscopali in omnibus iuris et oeconomiae rationibus, quae ad gubernationem administrationemque spectant, perpetuo coniugimus. Quotquot igitur sunt, qui cuiusvis generis bona eidem Scholae sive Seminario Sancti Michaelis legata assignatave, fiduciae titulo, possident, universos et singulos, sub poenis in iure canonico statutis, admonitos volumus, ea omnia bona tradant Archiepiscopo; cui Nos eisdem bonis utendi in commodum singularis Seminarii dioecesani potestatem facimus: remota quavis exceptione aut praetextu, abrogatis etiam deletisque consuetudinibus contrariis, nec obstantibus concessionibus aut decretis decessorum Nostrorum, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum die V Augusti anno MCMVI, Pontificatus Nostri quarto.

PIVS PP. X.

Sacra Congregazione dei Riti

I.

I laici che vanno in processione con qualche segno cattolico, possono incedere o prima delle confraternite o dietro le sacre immagini.

Aversana — 8 Aug. 1906 — Hodiernus R.mus Pro-Vicarius Generalis Aversanae dioeceseos Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione humillime proposuit, nimirum:

I. An in Sanctorum Processionibus liceat laicis sive pueris sine sacco, aliquo tamen catholico signo exornatis, et intorticia manu ferentibus, sodales confraternitatum sacco indutos et clerum praecedere, an debeant ipsi, in hisce Processionibus, B. M. V. vel Sanctorum statuam sequi?

II. An quod in casu disponitur de Sanctorum Processionibus debeat intelligi etiam de Processionibus Poenitentialibus, quando nempe clerus cum populo adeunt Dei templum ad implorandam divinam misericordiam?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii. audito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Possunt procedere vel ante sodales confraternitatum sacco indutos vel post sacras imagines.

Ad II. *Affirmative.*

Atque ita rescripsit, die 8 Augusti 1906.

A. Card. TRIPEPI, *Pro-Praefectus.*
Pro D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Elevazione di rito e variazioni nel calendario dei Cisterciensi.

Ordinis Cisterciensis.—8 Nov. 1905—Ad maiorem uniformitatem habendam cum Kalendario Ecclesiae Universalis, Rmus D. Amedeus de Bie, Abbas Generalis Ordinis Cistercensis, nomine quoque Capituli Generalis nuper coacti, a SS.mo Domino Nostro Pio Papa X insequentes ritus elevationes ac variationes in Kalendarium ipsiusmet Ordinis inducendas, humillimis precibus expetivit, nimirum:

1.° ut festum Sacratissimi Cordis Iesu ad ritum duplicem primae classis absque Octava elevetur, extendendo integrum Decretum diei 28 Iunii 1889 ad Breviarium Cisterciense;

2.° ut festum Annuntiationis B. M. V. evehatur ad duplex primæ classis sine Octava, recolendum una eademque die cum Ecclesia Universali, iuxta Decretum diei 23 Aprilis 1865;

3.° ut festum Exaltationis S. Crucis ad ritum duplicis maioris elevetur, sicut obtinet in Ecclesia universali;

4.° ut extendatur ad Breviarium Cisterciense Decretum diei 13 Augusti 1892, quo festum S. Ioseph Conf. Sponsi B. M. V. quoties impeditum occurrat Dominica Passionis aut quindena paschali, adsignetur diei fixae, tamquam propriae sedi.

Demum 5.° ut normae quoad Orationes in Missis Defunctorum præscriptae per Decretum generale diei 30 Iunii 1896 extendantur ad Breviarium Cisterciense, firmis manentibus Rubricis de solemni Ordinis Tricenario.

Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinale Sacrorum Rituum Congregationi Pro-Praefecto, benigne precibus annuere dignata est: servatis ceterum peculiaribus Ordinis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 8 Novembris 1905.

A. Card. TRIPEPI, *S. R. C. Pro-Praefectus.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *S. R. C. Secretarius.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Si concede l' assoluzione generale ai tre Ordini Francescani e l' indulgenza plenaria a tutti nelle feste dei Misteri della Via Dolorosa e dei Sette Gaudii di Maria SS.

Beatissime Pater,

Frater Bonaventura Marrani, Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humillime petit, ut eadem Sanctitas Vestra pro Festis: *a*) Mysteriorium Viae Dolorosæ (Feria VI ante Dominicam Septuagesimae), et *b*) Septem Gaudiorum Beatae Mariae Virginis (Dominica I post Octavam Assumptionis eiusdem Beatae Mariae Virginis), sequentes spirituales gratias benigne concedere dignetur, nempe:

I. Absolutionem generalem Fratribus ac Sororibus trium Ordinum Regularium impertiendam, prouti in aliis Festis Christi Domini eiusque Beatissimae Matris iam concessum est.

II. Plenariam Indulgentiam ab omnibus ex utroque sexu Christifidelibus lucrandam, qui in praefatis duobus Festis, confessi ac Sacra Synaxi refecti, aliquam ecclesiam vel aliquod publicum sacellum ipsorum Fratrum ac Sororum devote visitaverint, ibique ad mentem Sanctitatis Vestrae pie oraverint.

Et Deus etc.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, in Audientia habita die 13 Iunii 1906 ab infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumqne non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 13 Iunii 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici Archiep. Laodicen., *Secr.rius.*

II.

I Religiosi di voti semplici che prima dell' ingresso in Religione erano terziarii, se ritornano al secolo, non hanno bisogno di nuova ricezione al terz' Ordine, al quale erano appartenuti.

Ordinis FF. Minor. S. Francisci — 8 Aug. 1906 — Raphael Delarbre, Ordinis Minorum S. Francisci, Minister Provincialis Aquitaniae in

Gallia, sequentis dubii solutionem ab hac S. Congregatione Indulgentiis sacrisque reliquiis praepositae humiliter postulavit, nempe:

Utrum Religiosi votorum simplicium, qui ante ingressum in Religionem ad habitum Tertii Ordinis saecularis admissi fuerant, ad saeculum, per solutionem a votis rite redeuntes, nova indigeant receptione, ut Tertiarii haberi possint et sint?

Et E.mi Patres, Congregatione Generali, ad Vaticanas Aedes habita, die 7 Augusti 1906, respondendum mandarunt:

Negative.

In Audientia autem diei 8 eiusdem mensis et anni, E.morum Patrum sententiam, relatam ab infrascripto Cardinali Praefecto, S. Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae, SS.mus D. N. Pius Pp. X approbavit et confirmavit.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. C., die 8 Augusti 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Si concede chè gli oratorii pubblici o semipubblici di luoghi estranei, custoditi ed abitati da Terziarii Francescani con vita comune, *abbiano le stesse indulgenze degli oratorii del 1.° e 2.° Ordine; e dove manchino i detti oratorii, si possano visitare chiese estranee.*

Ordinis FF. Minor. Capuccinor. — 8 Aug. 1906 — Per Decretum huius S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, sub die 28 Augusti 1903 (1), concessum est, ut Tertiariorum in Communitate viventium et vota simplicia emittentium Ecclesiae aut Oratoria publica iisdem indulgentiis gaudeant, quibus perfruuntur Ecclesiae aut Oratoria publica respectivi primi et secundi Ordinis. Altero dein Decreto, sub die 22 Martii 1905 (2), hoc indultum in favorem horum Tertiariorum et personarum cum ipsis in Communitate degentium extensum fuit etiam ad eorum Oratoria semipublica.

Nunc vero Procurator Generalis Ordinis FF. Capuccinorum, inspecto Decreto huius S. Congregationis, sub die 18 Augusti 1868, dubitavit, an huiusmodi indulta possint etiam extendi ad Ecclesias et Oratoria publica vel semipublica eorum Institutorum (scilicet Xenodochiorum, Orphanotrophiorum, Collegiorum), quae etsi non sint in vera proprietate ipsorum Tertiariorum, ab ipsis tamen custodiuntur, qui

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 215.

(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 204.

eorum curam habent temporalem, et in iis sacras functiones sive publice sive privatim exercent.

Quare sequentia dubia proposuit dirimenda:

I. An Indultum, per Decretum sub die 22 Martii 1905, concessum extendatur ad Ecclesias et Oratoria publica vel semipublica eorum Institutorum (Xenodochiorum, Orphanotrophiorum, Collegiorum, etc.), quae pertinent ad Tertiarios praedictos, quorum tamen cura vel spiritualis vel temporalis (uti relate ad Congregationes Sororum verificatur) hisce Tertiariis concredita est?

Et quatenus negative:

II. An non expediat concedere, ut dictae Ecclesiae vel Oratoria, sive publica sive etiam semipublica eodem Indulto gaudeant, saltem in favorem dictorum Tertiariorum et personarum eorum curae concreditarum, aut cum ipsis sub eodem tecto habitantium, ne Tertiariorum longe maior pars plurimis privetur Indulgentiis respectivi primi aut secundi Ordinis?

III. An non expediat indulgere, ut Membra Congregationum Tertii Ordinis in Institutis (ex. gr. Xenodochiis, Orphanotrophiis, Scholis, etc.) degentia, in quibus non existunt Ecclesiae aut Oratoria nec publica nec semipublica, lucrari valeant Indulgentias Ecclesiis sui primi et secundi Ordinis concessas, ea conditione, ut loco Ecclesiae aut Oratorii primi et secundi Ordinis parochialem Ecclesiam visitent, quum Tertiarii saeculares S.ti Francisci simile privilegium obtinuerint (Decret. 31 Ian. 1903)?

IV. Iuxta Summarium Indulgentiarum Ordini FF. Min. Capuccinorum concessarum, ab hac Sacra Congregatione approbatum, " Altare maius omnium Ecclesiarum Ordinis gaudet Privilegio quotidiano pro Missis, quae in eodem celebrabuntur etc.. „ Iam quaeritur, utrum hoc Privilegium, vi Decreti huius S. Congregationis, die 22 Martii 1905, etiam extensum fuerit ad Altare maius Oratorii semipublici Congregationum Tertiariorum?

Et quatenus negative:

V. Utrum hoc privilegium Altaris saltem extendatur ad Altare maius Oratorii Xenodochii, in quo Tertiarii debite primo et secundo Ordini FF. Min. Capuccinorum aggregati ad infirmorum assistentiam sive spiritualem sive temporalem degunt, et quidem vi Indulti eidem Ordini concessi, quod ita sonat: " Religiosi, qui debitis cum licentiis ad infirmorum assistentiam degunt, omnibus et singulis spiritualibus gratiis gaudent, ac si in respectivis Conventibus moram haberent?

Et E.mi Patres, in Generali Congregatione ad Vaticanum coadunati, responderunt, die 7 Augusti 1906:

Ad I. *Negative.*

Ad II. *Affirmative*, facto verbo cum SS.mo.

Ad III. *Affirmative*, et ad mentem; mens autem est, quod si in loco ubi degunt Tertiarii, adsit Ecclesia vel publicum Oratorium primi et secundi Ordinis, haec erunt omnino visitanda, nisi distent nimis ab Institutis, quibus ipsi inserviunt, id est non ultra milliarii spatium. His vero deficientibus, indultum concedi poterit, quo Ecclesia parochialis similiter non distans ultra milliarium visitari valeat, secus alia quaecumque Ecclesia, prout libuerit, adeunda, facto verbo cum Sanctissimo.

Ad IV. et V. Non proposita (1).

De quibus omnibus, facta relatione SS.mo D.no Nostro Pio PP. X in Audientia habita a Card. Praefecto S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 8 Augusti 1906, idem Ss.mus E.morum PP. resolutiones approbavit et confirmavit, simulque petitam in II dubio propositum benigne concessit.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 8 Augusti 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

IV.

La medaglia giubilare *di S. Benedetto non tiene annessa la indulgenza della Porziuncola.*

Ordinis FF. Minor. S. Francisci — 8 Aug. 1906—Procurator Generalis Ordinis FF. Minorum S. Francisci huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, sequens dubium dirimendum exhibuit, nempe:

" Utrum Numisma S. Benedicti iubilare, a S. M. Pio PP. IX per Litteras Apostolicas in forma Brevis, sub die 31 Augusti anni 1877 specialibus Indulgentiis ditatum, adnexam habeat Indulgentiam Portiunculae? "

Et Em.mi Patres ad Vaticanum in Generali Congregatione coadunati, die 7 Augusti 1906, proposito dubio respondendum mandarunt:

Negative.

Quam resolutionem E.morum Patrum SS.mus D. N. Pius PP. X,

(1) La soluzione di questi dubbii si può ricavare da quanto noi dimostrammo a pag. 271 di questo Vol.

in Audientia habita ab infrascripto Card. Praefecto, die 8 eiusdem mensis et anni, ratam habuit et confirmavit.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 8 Augusti 1906.

A. Card. TRIPEPI, *Pro-Praef.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

V.

Ogni anno dovrà recitarsi la formola della consacrazione al sacro Cuor di Gesù nella propria festa, e la si arricchisce d' indulgenze.

Urbis et Orbis — 22 Aug. 1906 — Quo perennis extet memoria illius amplissimi Religionis actus, quo f. r. Leo XIII, anno 1899, sub die 25 Maii (1), augustissimo Cordi Iesu totius humani generis communitatem devovere decrevit, et salutares, qui ex illo fructus emanarunt iugiter perseverent, preces sunt delatae SS.mo D.no N.ro Pio Papae X, ut, apertis quoque Indulgentiarum thesauris, die festo eiusdem SS.mi Cordis, illum Consecrationis actum quotannis esse recolendum edicere dignaretur.

Has porro preces Eadem Sanctitas Sua peramanter excipiens, et summopere exoptans, ut in christifidelibus, erga sacratissimum Cor Iesu iam excitata pietas magis alatur, et cuncti per hunc Consecrationis actum eidem suavissimo Cordi seipsos ferventius coniungere satagant, mandavit, ut singulis annis, memorato die festo, in omnibus parochialibus templis, nec non in illis, in quibus idem festum agitur, coram SS.mo Sacramento publicae adorationi exposito, formula Consecrationis, ab eodem Pontifice Leone XIII proposita recitetur, ad quam Litaniae in honorem SS.mi Cordis erunt adiiciendae.

Sanctissimus vero, universis christifidelibus, huic piae caeremoniae, corde contrito ac devote adstantibus, et ad mentem suam orantibus, Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum benigne concessit; iis autem, qui sacramentali Confessione expiati, etiam ad S. Synaxim accesserint, plenariam Indulgentiam clementer est elargitus; quas Indulgentias animabus igne Purgatorii detentis fore applicabiles declaravit.

Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquis praepositae, die 22 Augusti 1906.

A. Card. TRIPEPI, *Pro-Praefectus.*
D. PANICI, *Archiep. Laodicen.* Secret.

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XI. p. 206.

VI.

Con solo portare il Rosario di M. V. si lucrano dagli ascritti alla Confraternita cento anni ed altrettante quarantene d' indulgenze.

Beatissime Pater,

Fr. Hyacinthus M.ª Cormier, Magister Generalis Ordinis Fratrum Praedicatorum, ad pedes S. V. provolutus, exponit quod Innocentius VIII, in Bulla " Splendor aeternae gloriae, „ diei 26 Februarii 1491, ita edixerat:

" Nos cupientes ut ipsi confratres et consorores sedulius Rosarium praedictum ob Virginis Mariae reverentiam deferant... quo ex hoc dono caelestis gratiae uberius conspexerint se fore refectos, de Omnipotentis Dei misericordia ac Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, volumus, et auctoritate Ap.lica ordinamus et concedimus, ac omnibus et singulis confratribus et consororibus conscriptis, vere poenitentibus, nunc et pro tempore existentibus, Rosarium deferentibus *centum annos et totidem quadragenas* Indulgentiarum de iniunctis sibi poenitentiis misericorditer in D.no indulgemus... Præsentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. „

Cum autem huius Indulgentiae mentio non reperiatur in Catalogo Indulgentiarum, die 29 Augusti 1899 a fel. rec. Leone PP. XIII approbato, quo edicitur " quascumque alias Indulgentias Confraternitatibus Sanctissimi Rosarii tributas, abrogatas, seu revocatas esse censendas, „ praedictus Magister Generalis, suo et omnium SS. Rosarii confratrum et consororum nomine humiliter et enixe Sanctitatem Vestram rogat, ut praedictam centum annorum et totidem quadragenarum Indulgentiam, semel in die lucrandam ab iis qui Rosarium apud se, ob Beatae Virginis reverentiam, devote gestaverint, renovare, renovatamque declarare dignetur. — Et Deus...

Iuxta preces in Domino. Die 31 Iulii An. 1906.

PIUS PP. X.

S. Congregazione Concistoriale

Ai parroci di Maiori si concedono alcune insegne.

Amalphitan. Concessionis insignium eccles. — 24 Mai. 1905 — Apostolicae Sedi, litteris die 7 Aprilis hoc anno datis, parochi ecclesiarum paroecialium civitatis, cui nomen *Maiori*, Amalphitanae archidioecesis, retulerunt in eadem civitate, ob cleri defectum, ad parochiale munus gerendum fere semper eligi presbyteros, qui iam cano-

nicali aliqua praebenda potiuntur in Capitulo ecclesiae Collegiatae Sanctae Mariae ad Mare civitatis eiusdem, quique proinde secundum Capituli ipsius constitutiones certis quibusdam cohonestantur ecclesiasticis insignibus, dum parochi quolibet ex ipsis sunt destituti. Ne igitur parochiale munus populi exstimatione vilescat; neve qui ad illud gerendum in eadem civitate *Maiori* assumuntur, imminutionem quamdam in privilegiis, quibus antequam parochi designati sint uti canonici fruuntur, pati videantur, oratores, commendatione suffulti R. P. D. Henrici de Dominicis Archiepiscopi Amalphitani, humiles SS.mo D.no Nostro Pio PP. X preces obtulerunt, ut sibi suisque successoribus facultatem utendi in sacris functionibus rocheto et penula serica violacei coloris oris ex pelle albi coloris vulgo *armellino* ornata benigne concedere dignaretur.

Re ad SS.mum D.num Nostrum per me infrascriptum Sacrae Cong.nis consistorialibus rebus expediendis praepositae substitutum delata, Sanctitas Sua cunctis quae consideranda erant matura deliberatione perpensis, attentis expositis atque Archiepiscopi Amalphitani commendatione, quo splendor divini cultus magis ac magis augeatur, ac parochi civitatis *Maiori* dictae spirituale fidelium bonum alacriori in dies sollertia fovere studeant, oblatis precibus benigne adnuendum censuit, ac de Apostolicae potestatis plenitudine omnes et singulos parochos ecclesiarum parochialium civitatis *Maiori* nomine, archidioecesis Amalphitanae actu existentes a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis poenis iure vel ab homine, quovis de causa latis, si quibus innodati fortasse existant, huius tantum rei gratia absolvens et absolutos fore censens, iisdem eorumque legitimis successoribus in perpetuum indulsit ut intra limites Amalphitanae archidioecesis in sacris peragendis rocheto et penula serica coloris violacei cum oris ex pelle albi coloris vulgo *armellino* licite ac valide uti possint et valeant, servatis de iure servandis, ritualibus praesertim dispositionibus, in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Hisce autem super rebus Beatitudo Sua praesens edi iussit decretum consistoriale, perinde valiturum ac si super praemissis litterae apostolicae in forma Brevis expeditae fuissent, cuius exsecutionem cum facultatibus necessariis et opportunis etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur quamcumque aliam personam ecclesiastica dignitate insignitam, commisit Archiepiscopo Amalphitano et decretum ipsum inter acta Sacrae huius Cong.nis Consistorialis referri mandavit.

Datum Romae die 24 Maii anno D.ni 1905.

Pro R. P. D. Secretario Julius Grazioli
S. C. Consistorialis et S. Collegii, *Substitutus*

Sacra Congr. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii.

I.

La Curia di Colonia è deputata a trattare in secondo grado le cause discusse nella Curia di Hildesheim.

Ex Audientia SS.mi die 11 Septembris 1906.

SS.mus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. X, referente me infrascripto S. Congregationis Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praepositae Subsecretario, consulere cupiens faciliori et promptiori agnitioni ecclesiasticarum iudicialium controversiarum dioeceseos Hildesiensis, ad preces eiusdem dioeceseos Antistitis, et habito voto E.mi ac R.mi Cardinalis Archiepiscopi Coloniensis, ipsi E.mo Cardinali Archiepiscopo facultates ad septennium tribuit necessarias et opportunas, ut, ex delegata Sedis Apostolicae auctoritate, cognoscere possit in secunda instantia et iudicare tum matrimoniales tum alias fori ecclesiastici causas, quae in prima instantia ab Episcopo Hildesiensi, vel, sede vacante, a Vicario Capitulari eiusdem dioeceseos iudicatae fuerint, quaeque usque hodie in eadem instantia a Sede Apostolica cognoscebantur et iudicababantur, servata, quoad matrimoniales causas, constitutione Benedicti Pp. XIV quae incipit " *Dei miseratione;* „ eaque in primis lege, ut in singulis actis expressa fiat mentio huius specialis Sedis Apostolicae delegationis, et quoad omnes praedictas causas servatis ceteris, quae Jure canonico praescripta sunt. Super quibus idem SS.mus Dominus hoc edi Decretum et in acta superius memoratae S. Congregationis referri mandavit. Contrariis quibuscumque non obsantibus.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. C. die, mense et anno ut supra.

HUMBERTUS BENIGNI, *Subsecr.*

II.

Si concede a' FF. Domenicani delle Filippine di anticipare il mattutino colle lodi due ore dopo mezzodì (1).

Ex Audientia SS.mi, habita die 11 Aprilis 1905.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Divina Providentia Papa X, referente me infrascripto Sacrae Congregationis Negotiis Ecclesiasticis extraordinariis praepositae Subsecretario R. P. Provinciali Ordinis Praedicatorum in Philippinis insulis nec non eiusdem Provinciae religiosis eiusdem Ordinis facultatem tribuit recitandi privatim, legitima concurrente causa, matutinum cum laudibus diei sequentis statim elapsis duabus horis post meridiem. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die et anno praedictis.

Ioseph Aversa, *Subsecr.*

Sacra Congregazione De Propaganda Fide.

Si concede a' FF. Domenicani d' Inghilterra di celebrare messa di requie bis in hebdomada in festo duplici.

Ex Audientia SS.mi habita die 8 martii 1904. SS.mus Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. X referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide Secretario, de speciali gratia indulsit ut in Ecclesiis Ordinis Praedicatorum regularis Provinciae Angliae celebrari valeat bis in hebdomada Missa *de Requie* occurrente etiam festo ritus duplicis, exceptis primae et secundae classis, diebus Dominicis aliisque festis de praecepto servandis, necnon vigiliis, feriis atque octavis privilegiatis, et dummodo huius indulti nihil omnino praeter consuetam eleemosynam percipiatur. De consensu Ordinarii ad quinquennium.

Datum Romae ex Aed. S. Congregationis de Propaganda Fide die et anno ut supra.

Aloisius Veccia S. C. de Prop. Fide, *Secr.*

---

(1) Ricordiamo che una facoltà chiesta ed ottenuta dalla S. Sede non induce sempre la necessità di domandarla. Intorno alla detta quistione vedi *Mon. Eccl.* Vol. XVIII, pag. 198 e 275. — N. d. R.

Secreteria dei Brevi

I.

Il Sodalizio della Messa Riparatrice della città di Strasburgo si erige ad Arcisodalizio per la Germania.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam.

Pias fidelium Societates quae bonorum operum assidua exercitatione florentes optime de re catholica merentur, tum pietatis studia excitantes, tum christianae religionis praecepta asserentes, de Romanorum Pontificum more institutoque peculiaribus titulis privilegiisque decorare satagimus. Has inter minime Nos latet iure ac merito accensendam esse Sodalitatem sub titulo Missae Reparatricis, canonice erectam in Conventu Monialium Societatis Mariae Reparatricis, civitatis Argentinensis, praecipuum ad finem Dei honorem a christianis omissione Missae festivis diebus laesum, per alterius Missae auditionem piandi cumque ipsius Sodalitatis hodiernus Moderator enixis Nos precibus flagitaverit, ut illam ad Archisodalitatis gradum evehere de Apostolica benignitate velimus, Nos votis hisce annuendum libenti quidem animo existimavimus. Quae cum ita sint, omnes et singulos quibus Nostrae hae Literae favent a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, Apostolica auctoritate Nostra, praesentium vi, perpetuumque in modum Sodalitatem Missae Reparatricis in Conventu memorato Societatis Mariae Reparatricis civitatis Argentinensis erectam, in Archisodalitatem cum solitis privilegiis instituimus, evehimus. Archisodalitatis autem sic per Nos erectae Officialibus et Sodalibus praesentibus et futuris, ut ipsi alias eiusdem nominis atque instituti Sodalitates in universo Imperio Germanico existentes, servatis forma Constitutionis Clementis Papae VIII Praedecessoris Nostri rec. mem. aliisque Apostolicis Ordinationibus desuper editis, sibi aggregare illisque omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes ipsi Archisodalitati ab hac S. Sede Apostolica concessas et aliis communicabiles communicare licite possint ac valeant, eadem Nostra auctoritate Apostolica praesentium tenore, atque item perpetuo concedimus et largimur. Decernentes praesentes Lit-

teras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios atque integros effectus sortiri et obtinere sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos iudicari et definiri debere, atque irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus contrariis quibuscumque. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XX Februarii MDCCCCVI, Pontificatus Nostri anno tertio.

Pro D.no Card. Macchi
N. Marini *Subst.*

II

L' Arcisodalizio predetto si arricchisce d' Indulgenze.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam.

Per similes Nostras Literas die XX Februarii mensis vertente anno Sodalitatem sub titulo Missae Reparatricis canonice erectam in Conventu Sororum Societatis Mariae Reparatricis civitatis Argentinensis in Archisodalitatem pro universo Imperio Germanico ereximus, nunc autem spirituali bono fidelium consulere volentes, qui nunc et in posterum Sodalitati eidem nomen dabunt suum, coelestes Ecclesiae thesauros quorum Nobis Altissimus tribuit dispensationem reserare idcirco censuimus, nimirum ut Archisodalitas tot tantisque nominibus optime de re christiana merita potiora iugiter capiat favente Domino incrementa. Quae cum ita sint de Omnipotentis Dei misericordia ac SS. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu, qui dictam Sodalitatem in posterum ingredientur, die primo eorum ingressus, si vere poenitentes et confessi SS.mum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, Plenariam : ac tam descriptis quam pro tempore describendis in dicta Archisodalitate Confratibus et Consororibus, in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere quoque poenitentes et confessi ac S. Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti nomen Iesu ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienti animo susceperint, etiam Plenariam : denique iisdem nunc et in posterum similiter eandem in Archisodalitatem adlectis Sodalibus qui item sacramentali admissorum confessione expiati ac coelestibus epulis refecti die quo Dolorosae Virginis festum agitur, die festo S. Annae Matris Deiparae Virginis,

Dominica post Octavam SS.mi Corporis Christi, et feria quinta in Cœna Domini a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi propriam Sodalitii ecclesiam si extet, secus cuiusque curialem singulis annis devote visitaverint, ibique pro christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo ex hisce die id egerint, pariter Plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praeterea dictis nunc et in posterum existentibus Societatis eiusdem Confratribus et Consororibus quoties corde saltem contriti iuxta Archisodalitatis tabulas pietatis seu charitatis opus exercuerint, in forma Ecclesiae solita de poenalium numero sexaginta expungimus. Tandem largimur liceat Sodalibus ipsis, si malint, plenariis hisce ac partialibus indulgentiis vita functorum labes poenasque expiare. Contrariis non obstantibns quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXV Iunii MCMVI, Pontificatus Nostri anno tertio.

Alois. Card. Macchi
Nicolaus Marini, *Substit.*

NORME FONDAMENTALI

PER L' ISTRUZIONE E L' EDUCAZIONE RELIGIOSA DELLA GIOVENTÙ MASCHILE NEGLI ORATORII E NELLE CONGREGAZIONI FESTIVE, NE' RICREATORII POPOLARI ED IN ALTRE SIMILI ISTITUZIONI DI ROMA (1).

Art. I. Perchè le Opere cattoliche, che si propongono l' istruzione e la educazione religiosa della Gioventù maschile negli Oratorii e nelle Congregazioni festive, nei Ricreatorii popolari, o in altre simili Istituzioni, possano più sicuramente raggiungere lo scopo, per disposizione del S. Padre, sono sottoposte alla Commissione Cardinalizia per la Preservazione della Fede presieduta dall' Eminentissimo Card. Vicario (2).

Art. II. Ogni Parrocchia abbia la sua Opera giovanile. Che se per

(1) Avendo parlato altrove dell' Opera interessantissima della Preservazione della Fede, eretta in Roma come Primaria, diamo quì queste *Norme Fondamentali*, approvate dalla Commissione Cardinalizia per la detta Opera.

(2) Nel novero di queste Opere cattoliche non sono compresi nè i Collegi Ecclesiastici, nè gli Educandati Cattolici, nè gli Oratorii festivi annessi a scuole dirette da Ecclesiastici o Religiosi, ove regolarmente s' impartisce una piena istruzione religiosa.

Parimente non sono comprese le Opere o congeneri, che più propriamente hanno per iscopo il perfezionamento della educazione e della pietà cristiana.

vere e gravi ragioni ciò riuscisse assolutamente impossibile, si procuri almeno la fondazione di Opere giovanili interparrocchiali, collocandole in maniera che possano essere facilmente accessibili alla gioventù delle varie Parrocchie riunite. La fondazione di Opere giovanili parrocchiali o interparrocchiali, non esclude le extraparrocchiali, specialmente nei centri ove più se ne senta il bisogno.

Art. III. Le Opere extraparrocchiali non potranno fondarsi senza il consenso del rispettivo Parroco del luogo, e ciascuna deve essere diretta, come tutte le parrocchiali e le interparrocchiali, esclusivamente da un Ecclesiastico.

Art. IV. Il Direttore potrà però essere assistito da altri Ecclesiastici o anche da zelanti laici, ai quali, nella misura che crederà utile, ed in casi particolari, potrà lasciare una certa iniziativa d' azione, sempre però sotto la sua vigilanza ed autorità (1).

Art. V. Scopo principale di queste Opere giovanili dovrà essere lo insegnamento teorico e pratico della Religione.

Art. VI. L' insegnamento teorico della Religione dovrà comprendere: *a*) la scuola di Catechismo almeno una volta in ciascuna settimana e per lo spazio non meno di un' ora per ciascuna Classe; *b*) una qualche prudente e discreta dilucidazione, adatta alla età e capacità dei giovani, intorno ai principali errori, che vengono maliziosamente diffusi nelle masse popolari; *c*) la spiegazione del S. Vangelo e dei doveri cristiani in tutti i giorni festivi.

Art. VII. La scuola di Catechismo dovrà esser fatta da persone competenti, ed in essa non si dovrà trascurare verun mezzo per ben preparare i giovanetti alla Confessione, alla Cresima, e specialmente alla prima Comunione.

Art. VIII. L' insegnamento pratico della Religione abbraccia tanto tutti gli atti di pietà, che dovranno farsi compiere dai giovani in comune, quanto quelli, che devono esser loro suggeriti come atti proprii di ogni buon cristiano.

Art. IX. L' atto di pietà per eccellenza da praticarsi in comune è l' assistenza alla Santa Messa, con la spiegazione del Santo Vangelo in tutti i giorni festivi. Vi si aggiungerà, possibilmente nelle ore ve-

(1) Qualora il Direttore si trovasse nella necessità di ricorrere per certe incombenze ad un personale stipendiato (come p. e. Maestri di Musica e di Ginnastica, Custodi dei locali ecc.) i componenti questo personale dovranno essere scelti con la massima cautela: essi eserciteranno i loro ufficii sotto il controllo assiduo del Direttore e dei suoi Assistenti e non si lascierà mai loro l'intera responsabilità della vigilanza sui giovani che frequentano l'Opera.

spertine, la recita del Santo Rosario e l' assistenza alla benedizione del Santissimo Sacramento.

Inoltre si dovrà rendere facile ai giovanetti la partecipazione ai Santi Sacramenti, raccomandando loro specialmente la frequente Comunione. Nè si trascurerà che i più piccoli, i quali non hanno ancora fatto la prima Comunione, si confessino più volte l' anno. A tale scopo si procurerà che nei giorni festivi non manchino esperti Confessori in numero sufficiente.

Art. X. Il Direttore ed i suoi Assistenti non si contenteranno di un' azione generale; ma cercheranno di acquistare influenza sui singoli giovani per ispirar loro una soda pietà, incitarli alla frequenza ai Sacramenti, alla fuga del vizio ed alla pratica delle virtù cristiane.

Art. XI. Quando ve ne sia la possibilità, si procuri di annettere agli Oratorii una qualche Opera Mariana, alla quale ascrivere, a titolo di premio, quei giovani, che si distinguessero per la pietà e regolare frequenza (1).

Art. XII. Perchè i giovani possano essere più facilmente attirati all' Oratorio, si procureranno loro onesti divertimenti, quali p. es. giuochi ed esercizi ginnastici, tombole e lotterie, scuola di canto e suono, morali rappresentazioni drammatiche, piccole premiazioni ecc., variando tali divertimenti a seconda delle qualità e delle condizioni dei giovani (2).

Art. XIII. Risultando dalla esperienza, che i Ricreatorii popolari, per la stessa loro indole, sono esposti ad eccedere nella parte puramente ricreativa con danno della parte spirituale; i Direttori vedranno se non sia il caso di convertirli gradatamente in veri Oratorii festivi, certamente meno dispendiosi e per molti giovani anche più attraenti.

---

(1) I giovani più avanzati in età potrebbero anche utilmente essere iniziati alla pratica della carità e dell' Apostolato cristiano con la fondazione di qualche opera, che si proponesse tali fini. Quelli più intelligenti ed influenti potrebbero essere formati ad una cognizione più profonda del dogma e della morale cattolica, per mezzo di piccoli circoli di studi religiosi o sociali, diretti da un Sacerdote o da altra persona competente. Queste opere fondate in seno all' Oratorio o al Ricreatorio non solamente sarebbero un mezzo per assicurare la perseveranza dei giovani, ma li renderebbe anche meglio capaci di mantenersi saldi nella propria fede in mezzo agli ambienti ostili, nei quali troppo spesso sono costretti a vivere.

(2) Non si dimentichi mai che i divertimenti ed i premii sono un semplice mezzo, e quindi non devono mai assumere tale importanza da assorbire in sè quasi tutta la vitalità dell' Opera e meno ancora intralciarne il buon andamento. Durante quei divertimenti soprattutto sarà necessario esercitare una scrupolosa vigilanza ed evitare quanto sia possibile la promiscuità dei giovani troppo differenti di età.

In qualunque caso quando per gravi ragioni questa trasformazione non si credesse opportuna, dovranno nonpertanto anche i Ricreatorii popolari così essere organizzati, che vi si possano compiere tutte quelle pratiche di pietà e di religione, che sono ordinate e suggerite dalle presenti norme.

Art. XIV. Tutte le Opere giovanili contemplate nell' Art. I, tanto quelle già esistenti, quanto quelle che si formeranno in appresso, dovranno conformarsi alle presenti prescrizioni, vincendo e superando con zelo quelle difficoltà, che vi si potrebbero frapporre.

Roma, dal Vicariato, 15 Agosto 1906.

Nutriamo viva fiducia che queste Norme Fondamentali, approvate dalla Commissione Cardinalizia per l' Opera della Preservazione della Fede nell' adunanza del 10 corrente Agosto, riusciranno assai vantaggiose alle Opere cattoliche per le quali furono compilate. Sopra le dette Opere, sopra i Direttori delle medesime e sopra quanti altri contribuiranno a farle prosperare, invochiamo le più elette benedizioni del Signore.

PIETRO RESPIGHI, *Card. Vic. Presid.*

VISITA APOSTOLICA

nella Città di Roma e suo distretto, ordinata dalla Santità di N. S. Pp. X.

(Cont. — v. p. 362 — 366 di q. Vol.)

QUESITI

che si propongono ai Superiori ed alle Superiore di tutti i seminari, collegi ed altri simili istituti di educazione, ai quali dovranno rispondere con tutta verità, e con la maggiore chiarezza e precisione.

Una copia di questi quesiti, con le rispettive risposte, sarà depositata nell' archivio proprio della casa; l' altra sarà trasmessa all' Ill.mo e Rev.mo Mons. Secretario, presso gli ufficii della Congregazione della S. Visita Apostolica, nel Palazzo della Cancelleria, non più tardi del 31 Maggio p. v.

1. Quale è la denominazione del Monastero, del Convento o della Casa? Quando, da chi, con quali mezzi venne aperto? Con quale autorizzazione?

2. Il fabbricato è proprio dell' Istituto? a chi è intestato? *Se è preso a pigione*, a chi appartiene la Casa? Quanto si paga per pigione? *Indicare la via il numero, e se occorre, il piano.*

3. Il fabbricato è sufficiente al bisogno? Occorrono riparazioni? Quali? Chi nel caso è tenuto a provvedervi?

4. Nella vicinanza dell' istituto vi sono abitazioni, negozii, officine che recano distrazione o disturbo alla comunità ? Vi hanno finestre o balconi o terrazze di inquilini vicini, da cui si possa prospettare nel fabbricato ?

5. Da chi venne fondato l' Ordine, la Congregazione, o l' Istituto a cui appartiene la Casa ? Quando, dove ? Dove è la Casa Generalizia ? Chi presiede presentemente a tutto l' istituto ?

6. L' Ordine o la Congregazione è approvato ? Quando e da chi ? Ha costituzioni proprie ? Furono approvate ? Quando ? Da chi ?

7. Quale è lo scopo principale dell' Istituto ? Questo scopo viene tuttora raggiunto ? Non venne cambiato mai ?

8. L' Istituto è di voti solenni o di voti semplici ? *ad tempus* o perpetui ? Questi si rinnovano ? Quando ?

9. La Casa è soggetta all' Ordinario ? Se no, l' esenzione è per diritto comune dei Religiosi, o in forza di qualche particolare privilegio ?

10. L' Istituto o la Casa ha il proprio Protettore ? Chi è, quando e da chi nominato ?

11. L' Istituto è di clausura ? Quale ? Come viene osservata ? Intervenne mai qualche dispensa ? Quando, perchè, da chi ?

12. Se l' istituto non ha clausura canonica, vi si usano però quelle norme e cautele perchè regni lo spirito religioso di separazione dal secolo ?

13. Chi è il Superiore o la Superiora della Casa, chi il Procuratore o l' Economa ? Quanti sono i membri della Comunità ? *(Darne l' elenco, col nome di Religione, cognome e nome del secolo, paternità, patria, età, condizione, data della emissione dei voti. Dire quali sono i Sacerdoti e i laici, le coriste e le converse).*

14. La Casa ha novizii, postulanti e inservienti ? *Darne l' elenco come sopra.*

15. Se la Casa ha noviziato ? Quando e con quale autorizzazione è stato eretto ? È esso tenuto in posto separato dal resto della Comunità, secondo la Costituzione di Clemente VIII ? Sono osservate esattamente le leggi che lo regolano ? I novizii si applicano forse a studii ? Quanto dura il noviziato ? Non è mai stato in certi casi interrotto per alcuni ? Venne mai prolungato ? Per ordine di chi ? Perchè ? Per quanto tempo ?

16. Quali sono i requisiti per essere ammessi nell' Istituto ? Durante il noviziato e probandato viene pagata qualche pensione, e quale ? Per gli Istituti femminili quale dote si richiede ?

17. Prima di ammettere alla vestizione, o alla professione, si premettono gli esercizii spirituali ? Per quanti giorni ? Si osservano le Costituzioni di Pio IX " *Romani Pontifices* „ e " *Regulari disciplinae* „ del 25 Gennaio 1848, e " *Neminem latet* „ del 19 Marzo 1857 ? Si fa l' esame prescritto dal Tridentino e dalla Bolla " *Conditae* „ dell' 8 Dicembre 1900, dalla s. m. di Leone XIII ? Non si sono mai ammessi ai voti alcuni giovani ancora soggetti alla leva militare ? Quali industrie e cautele si usano per i giovani che da questo servigio tornano alla Religione ?

18. L' osservanza regolare è in vigore ? Ha subito alcun rilassamento a cagione delle mutate condizioni dei tempi ? Con quale autorizzazione ? È in vigore la perfetta vita comune ? Per certe cure, per bagni, per viaggi e simili,

si sono mai fatte concessioni a Religiosi, che allegassero di poterne sostenere le spese, con proprie rendite o con altri sussidii privati?

19. Nei giorni e nei modi stabiliti delle regole, si leggono le costituzioni rispettive? Si leggono pure quelle di Pio IX sulla ammissione all' abito ecc. e sulle Testimoniali? Negli istituti maschili di fratelli laici, e nei femminili, si legge anche il Decreto " *Quemadmodum* „ della Congregazione dei VV. e RR. del 17 Dicembre 1890?

20. L' Istituto porta obbligo di coro? Coll' officio divino intero, o con uno più breve? Per l' officiatura si osservano le regole esattamente circa l' orario, circa il modo? Si eseguisce *digne, attente ac devote?* Quale calendario liturgico si usa?

21. Vi ha la messa conventuale quotidiana? È questa sempre conforme all' officio divino recitato? Vi hanno altre messe?

22. Il Cappellano o Cappellani da chi sono nominati? *Darne l'elenco, cognome, nome e abitazione.* Se il Cappellano di Religiose abita in casa attigua al monastero, quale è la separazione dalla comunità? Se questa gli somministra il mantenimento, dove, come e con chi gli viene servito?

23. *Se l' Istituto ha Chiesa esterna si risponda ai quesiti* per le chiese; *se no, si risponda analogamente a quei quesiti per la Cappella interna principale e altre se ve ne sono.* Si conserva il SS.mo in qualche Cappella oltre alla Chiesa? Con quale autorizzazione? Se la chiesa è parrocchiale vi è un officio (*parrocchietta*) separato dalla clausura, comodo per i parrocchiani, senza che rechi disturbo alla comunità?

24. *Per gli Istituti maschili di Fratelli laici e per i femminili*: Chi è il Confessore ordinario? Da chi eletto o approvato? Con quale delegazione, orale o scritta? Vi sono altri confessori particolari? *Darne il cognome, nome e abitazione.* Con quale autorizzazione?

25. *Per le Religiose*: Vi è un solo confessionale o più? Dove sono collocati? In quali condizioni si trovano circa la debita separazione, circa le grate coi rispettivi veli e circa la sicurezza del segreto? Per tutte queste cose come è osservata l' ordinazione del Cardinal Vicario del 9 Febbraio 1898?

26. Si concedono, secondo i decreti, i Confessori straordinarii? È chiamato lo straordinario ai tempi prescritti? Tutte le Religiose si presentano a lui? Viene osservato il Decreto " *Quemadmodum* „? Furono espunte dalle Regole o Direttorii, le disposizioni contrarie a questo stesso Decreto?

27. Quando una Religiosa, specialmente inferma, domanda un confessore straordinario, le viene concesso senza indagini? Questa concessione transitoria però non è talvolta trasformata in una consuetudine quasi permanente?

28. Nei Monasteri femminili con clausura, come è custodita la porta principale? Non vi sono altre porte con comunicazione esterna, o colla chiesa o colla sacrestia? Come sono queste custodite?

29. Se vi hanno delle suore esterne o mandatarie, o commissionarie; e se vi hanno inservienti, o fattori, o sacrestani, quali rapporti hanno colla comunità? Dove abitano? Quale cura si usa perchè queste persone si esercitino nelle pratiche della pietà? Quali norme si seguono per la scelta del Medico e degli artisti, che secondo il bisogno debbono entrare nella clausura?

30. Come sono sistemati i parlatorii? Quali norme si praticano per facilitarne la sorveglianza della Superiora, e impedire la curiosità delle altre religiose? Con quale frequenza e quali persone sono ammesse a far visita alle religiose?

31. *Per i Monasteri, Conventi o Case di Religiosi e Religiose:* Quali sono le pratiche di pietà ordinarie della comunità nei giorni feriali? Quali nei giorni festivi? Quali in certe feste o ricorrenze speciali? Si fanno ogni anno gli spirituali esercizii? In quanti e quali giorni? Con quale metodo? Si osserva in quei giorni rigoroso silenzio?

32. *Per i Monasteri, Conventi o Case di Religiosi*: Nella Casa vi è lo studentato? È esso separato dal resto della Comunità? Finito il noviziato si ammettono al corso di Filosofia giovani che non hanno compiuto regolarmente tutto il ginnasio? Quali corsi di studii si fanno nell'Istituto?

33. Alcun Religioso presta servizio come insegnante in scuole separate dall'Istituto? Alcuni studenti frequentano anche scuole esterne? Quali? Alcuni frequentano pure l'università civile? Quali cautele si usano per questi, specialmente acciocchè conservino lo spirito della religione? I Superiori non dovettero mai prendere delle misure per inconvenienti avvenuti a questo riguardo?

34. Gli studenti da chi ricevono le dimissorie per salire agli ordini sacri? Si osserva il decreto " *Auctis admodum* „ della Congr. dei VV. e RR. del 4 Novembre 1892, circa gli anni di Teologia da premettersi agli ordini maggiori?

35. Per le Religiose che si recano come insegnanti o assistenti in istituti esterni, o frequentano come alunne le scuole normali o superiori, quali cautele si usano per conservarle nell'osservanza religiosa? I Superiori non dovettero mai prendere delle misure per inconvenienti avvenuti a questo riguardo?

36. Le Religiose che hanno per istituto di assistere gli infermi a domicilio anche di notte, vanno sempre in due? A quale ora vanno alla sera e a quale ne tornano al mattino? Per questo servizio non devettero mai i Superiori riscontrare qualche inconveniente? Come vi hanno provveduto? Quali proposte si possono fare a questo riguardo?

37. Non accadde mai che qualche religioso o religiosa sia stato espulso dall'Istituto? Vennero nel caso osservate le norme del diritto e più specialmente quelle del decreto citato " *Auctis* „?

38. Non avvenne che qualche Religioso o Religiosa abbia chiesto di uscire dall'Istituto, dopo fatta la professione? Quante volte ciò accadde in questo ultimo trentennio? Quali norme furono seguite nei varii casi?

39. Nella nomina ed elezione degli officii e delle cariche dell'Istituto si osservarono sempre le regole prescritte? Si rinnovano alle scadenze?

40. Alcuno dei religiosi sacerdoti ha qualche officio nelle congregazioni romane, o presso il Vicariato? Presta servigio come confessore, direttore, predicatore in altri istituti o cooperatore in qualche opera pia esterna? *Darne nota distinta.*

41. Alcun Religioso è direttore, collaboratore, o corrispondente di periodici, di riviste, o di giornali? Di che indole sono questi? Da chi se ne ottenne

l' autorizzazione ? Alcun religioso tiene l' amministrazione di questi periodici ? Con quali norme e cautele ?

42. Da qualche Religioso o Religiosa si acquistano anche per vendersi, libri o oggetti di divozione a scopo di lucro ? A questo riguardo non si contravviene mai ai sacri canoni che proibiscono ai chierici la negoziatura ? Non si contravviene al decreto " *Vigilanti* „ della S. Congregazione del Concilio del 25 Maggio 1893 ?

43. Il Monastero, il Convento o la Casa ha rendite proprie ? *Se ne dia lo stato attivo e passivo.* Come e da chi sono amministrate ? *Se gli amministratori sono estranei si risponda come agli art. 43, 44. 45, 46, 47, 48, e 49, dei quesiti proposti* per le chiese.

44. La Casa ha oneri o legati da adempiere ? *Se ne dia la nota distinta e si risponda per ciascun legato ai quesiti del Modulo speciale.* Si ricevono elemosine di Messe avventizie ? Si notano sul registro ? Se ne rende conto nei modi e tempi prescritti ? A questo riguardo si osservano i decreti apostolici ?

45. Per gli Istituti mendicanti e pei Monasteri poveri di religiose come viene provveduto ? Se con questue in luoghi pubblici, come vengono fatte ? Con quali permessi ? Si osserva a questo proposito dalle monache il decreto " *Singulari quidem* „ della Congregazione dei VV. e RR. del 27 Maggio 1896 ?

46. I Superiori dell' Istituto fanno le visite periodiche ? Quando venne fatta l' ultima e da chi ? Quali ordinazioni furono allora emanate ? Sono state esse eseguite ? *Si presenteranno al Visitatore le ordinazioni stesse.*

47. Nell' istituto vi sono scuole, collegii, convitti, asili, laboratorii, sale di ricovero per bambini, vecchi, infermi, cucine economiche ? A spese di chi si mantengono queste opere ? Si ammettono nella casa pellegrini e ospiti avventizii anche di diverso sesso ? Quali condizioni debbono avere per essere ricevuti i ricoverati, gli alunni e gli ospiti ? Pagano una retta ? Quale ?

48. Gli alunni, le alunne, le persone ricoverate e ospiti sono opportunamente separate dalla comunità ? La loro presenza turba la regolare osservanza ? Vi è un orario fisso e conveniente per l' uscita e l' entrata specialmente alla sera ?

49. L' insegnamento di qualsiasi genere è dato agli alunni ecc. dai membri interni della comunità, o anche da persone esterne ? Da chi sono queste nominate ? Non ne soffrono la clausura, se esiste nella Casa, o le altre regole dell' Istituto ? Vi sono provvedimenti da proporre nel caso ? *Dare l' elenco delle persone insegnanti esterne, cognome, nome, età, condizione, se celibi o nubili e loro abitazione e sotto quale parrocchia.*

50. Per le scuole e simili, hanno luogo visite delle autorità civili ? Come e da chi sono dati gli esami ?

51. Se gli alunni o le alunne prendono lezioni fuori dell' Istituto, a quali scuole vanno ? Si accompagnano ? Da chi ?

Per quanto riguarda l' educazione religiosa e l' istruzione degli alunni e delle alunne, per il regime loro e per i locali a loro servizio, si risponderà ai quesiti proposti pei Collegi e luoghi di educazione.

AVVERTENZA

I Superiori di Istituti gravati di Legati pii, dovranno richiedere al Vicariato tante copie del Modulo contenente i quesiti speciali per i medesimi quante occorrono, dovendosi rispondere separatamente per ciascun Legato.

Nota. — Se nel fare la relazione alcuno avesse notizie riguardanti la Sacra Visita, da lui giudicate di carattere riservato, non s' intenderà per questo dispensato dal comunicarle, ma le scriverà su fogli a parte, che chiusi in busta sigillata invierà all' Emo Cardinale Vicario.

DECRETUM

Sacra Visitatio Apostolica de mandato Sanctissimi D. N. Pii Papae X, vigore praesentis Decreti iniungit ac praecipit omnibus et singulis Superioribus et Administratoribus, quacumque appellatione denominatis, Ecclesiarum Patriarchalium, Collegiatarum, Parochialium, Conventuum, Sodalitatum, Seminariorum ac Collegiorum, aliorumque Piorum Locorum Ecclesiasticae iurisdictioni subiectorum Urbis eiusque Districtus, ut infra terminum duorum Mensium a data huius Decreti, vel saltem non ultra diem 31 Maii, debeant pro eorum munere, iuxta superius allatum ordinem et dispositionem formare in scriptis, et formatum Sacrae Visitationi exhibere et consignare statum propriae Ecclesiae, Capituli, Paroeciae, Conventus seu Monasterii, Sodalitatis, Collegii seu Seminarii, et cuiuscumque Loci Pii, exprimendo singula, quae aptantur, et omittendo ea, quae non aptantur, attestantes, medio iuramento, in relatione statuum omnia et singula se sincere, ac fideliter exarasse, nihilque praetermisisse, quod ad eorum notitiam pervenerit, quo tempore elapso, Saeculares a fructuum Praebendarum, Beneficiorum, Paroeciae etc. perceptione, Regulares vero utriusque sexus ab Officio, et illius administratione, tamdiu suspensi remaneant, donec status ipsos exhibeant. Demum statuum exhibendorum exemplar in Archivio suo asservent ad perpetuam rei memoriam.

Datum in S. Visitatione die 8 Martii 1904.

Card. Vic., Petrus Respighi *S. V. A. Praef.*
Fr. Maurus Bernardus Nardi *Episc. Tit. Theb.*,
S. V. A. a Secretis.

LA NUOVA DISCIPLINA

SUL DIGIUNO E SULL'ASTINENZA

Il decreto emanato dal S. Officio in fer. IV, 5 settembre 1906, (*Mon. Eccl.* pag. 289 di questo Vol.) contiene riforme considerevoli sulla legge del digiuno e dell'astinenza. Le quali riforme erano reclamate dalla mutata condizione dei tempi, e dal bisogno delle popolazioni italiane.

Non solo infatti lo scemato spirito di religione dei tempi nostri, effetto della propaganda iniqua della setta massonica e delle leghe sovversive; ma le infiacchite costituzioni degli uomini di oggidì, soggetti per lo più ad anemie e ad altri morbi debilitanti, non rendono più possibili, nel generale, quelle austere penitenze che un tempo erano comuni ad ogni genere di persone.

Di qui le dispense continue dalla legge del digiuno e dell'astinenza, la quale, benchè assai mitigata da non più quasi ravvisarvisi l'antica disciplina, pur si rendeva gravosa alla generalità dei fedeli, che aveano bisogno di più sostanzioso nutrimento.

Le dispense erano generali e incessanti. Or una legge, la quale va soggetta a simili dispense, per ciò stesso dimostrasi inattuabile nella sua integrità, da renderne affatto necessaria una modificazione.

A ciò si aggiunge la difformità delle dispense nelle varie regioni d'Italia: difformità originata da usi e da circostanze particolari delle singole diocesi, che recava spesso confusione e inosservanza, specie per la facilità odierna di recarsi da un luogo ad un altro colla rapidità del vapore e della elettricità.

Per tutte queste ragioni era desiderata una riforma sulla legge del digiuno e molto più su quella dell'astinenza; ed una riforma tale, da rendere la legge uniforme per ora a tutte le diocesi d'Italia.

E questa riforma è felicemente venuta col provvido decreto del S. Officio *Frequentes pluribus* del 5 settembre 1906. Noi lo esamineremo attentamente, esponendone prima il tenore; poi facendo conoscere la differenza fra l'antica e la nuova disciplina; indi ricordando

ciò che resta fermo dell' antico; appresso applicando la nuova legge ai varii tempi dell' anno, e finalmente risolvendo parecchi dubbii che ci sono stati proposti. Faremo tutto ciò per ben chiarire il nuovo Decreto, e per farlo bene intendere, benchè saremo spesso costretti a ripetere sotto diverse forme le stesse cose in grazia della chiarezza.

I.

ESPOSIZIONE DEL DECRETO.

Ecco come comincia il Decreto:

Frequentes pluribus abhinc annis preces Italiae praesules ad Sedem Apostolicam dirigere consueverunt, quibus ecclesiasticae legis ieiunii et abstinentiae mitigationem temporum conditioni congruam pro dioecesi quisque sua petierunt. In quo temperamento efflagitando illud etiam intenderunt ut, uniformi vicinarum saltem regionum disciplina constituta, non levibus incommodis quae ex varia legis observantia sponte sua consequuntur, remedium afferetur.

Re penes Supremam hanc S. Officii Congregationem discussa, E.mi ac R.mi DD. Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales, omnibus mature perpensis, in plenario conventu habito feria IV, die 5 currentis mensis Septembris, haec statuenda decreverunt.

In queste parole si contiene lo scopo del Decreto, che vuolsi bene avvertire per la retta interpretazione del Decreto medesimo. Lo scopo è doppio: 1.° *mitigare* la legge del digiuno da renderla conforme alla condizione dei nostri tempi — 2.° *unificarla* in un semplice statuto da potersi osservare in tutta Italia. Il primo scopo è diretto a rendere la legge possibile a tutti ed agevole; il secondo è inteso a togliere le molte differenze fin qui mantenute fra le varie regioni d'Italia.

1.° In omnidus et singulis Italiae regionibus, dioecesibus quoque Melitensi et Gaudiensi comprehensis, quae dispositionibus hac in re pro Italia latis uti solent, ieiunium, seu lex unicae per diem refectionis, servandum erit:

Toto tempore Quadragesimae, Dominicis tantum diebus exceptis;

Feriis sextis et sabbatis Adventus;

Feriis quartis, sextis et sabbatis Quatuor anni Temporum;

Vigiliis: Pentecostes, SS. Apostolorum Petri et Pauli, B. M. V. in coelum Assumptae, Omnium Sanctorum et Nativitatis D. N. J. C.

Quibus vero diebus ieiunium praecipitur, vetatur insimul semper et absolute, in Quadragesima ne diebus quidem Dominicis exceptis, carnium pisciumque in eadem comestione permixtio.

Questo primo articolo contiene la legge del digiuno; ed innanzi tutto dichiara per quali luoghi è questa emanata, non essendo essa

generale per tutta la Chiesa. È emanata per la sola Italia e le isole adiacenti, non esclusa Malta. Vale perciò pel continente italiano, per la Sardegna, per la Sicilia e per Malta.

La legge del digiuno, qui si dice, consiste nell' unica refezione. È questo il linguaggio dei Teologi, i quali ammettono altresì che, oltre l' unica refezione, va consentita per consuetudine approvata dalla Chiesa la colazione della sera, ed anche il così detto boccone teologico della mattina, consistente nel caffè, ovvero in una piccola dose di cioccolatto, con un frusto di pane.

La legge del digiuno adunque riguarda la Quaresima, l' Avvento, le Tempora e le Vigilie fra l' anno.

Nella Quaresima, tranne le Domeniche, il digiuno vuolsi osservare in tutti i giorni.

Nell' Avvento il digiuno è nei soli giorni di venerdì e sabato di ciascuna settimana.

Nelle Vigilie il digiuno è in quelle di Pentecoste, dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo, dell' Assunzione di M. V., di Tutt' i Santi e del Natale di N. S. G. C.

Questi sono i soli giorni di digiuno da osservare in tutta Italia.

Si dichiara inoltre in questo primo articolo che nei prefati giorni di digiuno (nella Quaresima non escluse le Domeniche) va gravemente proibita la promiscuità di carne e pesce, nello stesso pasto. Donde ricavasi che la detta promiscuità è vietata non solo in Quaresima, ma sì pure nell' Avvento, nelle Tempora e nelle Vigilie, in cui v' è l' obbligo del digiuno. Non è vietata ne' Venerdì dell'anno, in cui non si digiuna.

2.° Praeter ieiunium, in cunctis (ut supra) Italiae regionibus, servanda etiam erit lex abstinentiae a carnibus ab iisque omnibus quae ex carne trahunt originem, lacte scilicet, butyro, caseo, ovis et ex quocumque animali adipe condimentis:

Feria sexta Quatuor Temporum in Quadragesima;

Feria sexta in Parasceve;

Vigiliis Assumptionis B. M. V. et Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi.

Questo secondo articolo contiene la legge dell'astinenza stretta, onde vanno esclusi non solo i cibi di carne, ma quelli ancora che traggono origine dalla carne, come il latte, il butiro, il cacio, le uova ed il grasso di qualsivoglia animale.

I giorni di siffatta astinenza non sono più di quattro, quasi un minimo ricordo dell' astinenza antica.

Sono: 1.° il Venerdì delle Tempora di Quaresima — 2.° il Venerdì Santo — 3.° la Vigilia dell' Assunzione di M. V. — 4.° la Vigilia del Natale di N. S. G. C.

In tutta Italia dunque, nei prefati quattro giorni, il digiuno deve essere di stretto magro.

3.° Prima vero die quadragesimalis ieiunii;
Feriis sextis et sabbatis Quadragesimae;
Feriis sextis et sabbatis Adventus;
Feriis quartis, sextis et sabbatis Quatuor Temporum;
Vigiliis: S. Ioseph Sponsi B. M. V.; Annunciationis eiusdem B. M. V., ubi haec festa sub praecepto recoluntur et ad Vigiliam Annunciationis quod spectat, dummodo ea intra Quadragesimam incidat; Pentecostes; SS. Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum abstinentia a carnibus tantum et iure carnibus quomodocumque expresso servanda erit; ita ut liceat pro lubitu in principali refectione vesci ovis et lacticiniis, et tum in eadem principali refectione tum in refectiuncula uti ex quovis adipe, butyro, margarina (quam vocant) et similibus condimentis.

In questo terzo articolo va contenuta la legge dell' astinenza mitigata, in cui si vieta solo la carne ed il brodo di carne, non già gli altri cibi che provengono dalla carne, come il latte, il butiro, il cacio, le uova ed il grasso di qualunque animale.

I giorni, in cui vuolsi osservare cotale astinenza mitigata, sono come segue:

Il Mercoledì delle Ceneri;

I Venerdì ed i Sabati di Quaresima;

I Venerdì ed i Sabati di Avvento;

I Mercoledì, i Venerdì ed i Sabati delle Tempora;

Le Vigilie di S. Giuseppe Sposo di M. V., e dell' Annunziazione della stessa B. V. (quando questa cade in Quaresima, e dove l' una e l' altra festa si celebrano con doppio precetto); dippiù le Vigilie di Pentecoste, de' Ss. Apostoli Pietro e Paolo e di Tutt' i Santi.

Si noti che gli obbligati al digiuno possono usare i detti cibi nel solo pasto principale, non già nella colazione della sera, in cui sono leciti per essi i soli cibi di stretto magro, su di che non si è recata mutazione alcuna. I non obbligati al digiuno possono usarne sempre e di mattina e di sera.

Si noti altresì che va estesa a tutta Italia la facoltà di usare nella colazione della sera i condimenti grassi di butiro, di margarina e dell' adipe di qualsivoglia animale, ma solo per modo di condimento, escluso il latte, ed il brodo di carne.

Da questo articolo si raccoglie che l' astinenza dalle carni deve osservarsi nei soli prefati giorni di digiuno, non già negli altri designati nell' art. 1.°—E perciò rimane sancito e ampliato per tutti e per sempre l' antico indulto delle carni per la Quaresima, di poterne cioè far uso nelle Domeniche, nei lunedì, nei martedì, nei mercoledì, e nei giovedì delle settimane ordinarie, non esclusa la Settimana Santa.

4.° Haec eadem abstinentia a carnibus tantum et a iure carnis servanda pariter erit omnibus et singulis aliis sextis per annum feriis, absque tamen obligatione ieiunii et, consequenter, nulla refectionum facta distinctione quoad ovorum, lacticiniorum et condimentorum liberum usum.

Qui si tratta dei giorni di sola astinenza, ma non di digiuno, la quale astinenza è mitigata.

Sono i soli Venerdì dell' anno, tolto del tutto pei Sabati l' obbligo dell' astinenza.

Nei Venerdì adunque è vietata la sola carne ed il brodo di carne; non già gli altri derivati dalla carne, come il latte, il butiro, il cacio, le uova ed il grasso di qualunque animale. E perchè nei Venerdì dell' anno non v' ha obbligo di digiuno, perciò si può far uso sempre e di mattino e di sera dei detti cibi.

5.° Quoties autem in aliquem ex supradictis diebus, ieiunio aut abstinentiae aut utrique consecratis, inciderit vel festum aliquod ex solemnioribus in Ecclesia, vel festum Titularis aut Patroni principalis alicuius loci .vel dioecesis, vel extraordinaria aliqua religiosa solemnitas (uti centenaria, piae peregrinationes et similia), vel publicae annuales nundinae quae inusitato populi concursu celebrantur, conceditur locorum Ordinariis, excepto tempore Quadragesimae et Adventus, ut tum ieiunium tum abstinentiam vel pro tota dioecesi vel, iuxta diversos casus, pro determinatis aliquibus locis in alium liberum diem sibi benevisum anticipare aut etiam, gravissimis tamen ex causis, super iis dispensare valeant.

Qui si concede abitualmente ai Vescovi, quello che prima solevasi loro concedere *ad annum*: la facoltà cioè di anticipare il digiuno o l' astinenza in altro giorno, ovvero anche, per gravissime ragioni, di dispensarne o l' intera diocesi o qualche luogo particolare quando il digiuno o l' astinenza occorre nei seguenti casi:

In qualche festa più solenne e generale della Chiesa;

Nella festa del Titolare o del Patrono principale della Diocesi o di qualche luogo particolare;

In qualche straordinaria solennità religiosa, come di centenarii, di pellegrinaggi e simili;

Nelle pubbliche fiere annuali alle quali trae insolito concorso di popolo.

Si eccettuano i tempi di Quaresima e di Avvento, nei quali i Vescovi non possono avvalersi di questa facoltà.

6.° Ieiunia et abstinentias in aliquibus locis ex peculiari voto servandas hoc decretum non respicit. Quod autem attinet ad Regulares utriusque sexus Familias speciali abstinentiae aut ieiunii voto non adstrictas; eas eadem ac simplices fideles lege uti posse decernitur.

Sono qui due necessarie dichiarazioni. La prima riguarda una eccezione alla legge generale; per quei luoghi cioè nei quali il digiuno vuolsi osservare per voto, com' è in Roma quello della vigilia della

Purificazione di M. V. I digiuni di voto restano nella loro integrità, punto modificati da questo Decreto.

L' altra dichiarazione è pei Regolari dell' uno e dell' altro sesso, i quali, checchè sia dei precedenti indulti, debbono agguagliarsi ai secolari circa l' adempimento di questo Decreto, tranne solo i Regolari che per voto hanno l' obbligo del digiuno o dell' astinenza.

7.° Praesenti decreto revocantur, abrogantur ac penitus abolentur quaevis in contrarium localia indulta, concessiones, privilegia, consuetudines etiam immemorabiles, ne *Bulla* quidem *Cruciata* (ubi et quavis sub forma nunc in Italia viget) excepta. Vehementer vero fideles sibi subditos hortentur Ordinarii ut Apostolicam indulgentiam aliis bonis operibus compensare studeant.

Si notino le clausole derogatorie qui soggiunte. Sono aboliti tutti gl' *indulti locali, le concessioni, i privilegi, le consuetudini anche immemorabili*, non eccettuata neanco la Bolla della Crociata.

Qui parlasi d' indulti e di concessioni, non già di statuti e di leggi particolari. Vedremo appresso se anche questi debbano considerarsi aboliti.

Finalmente si fa obbligo agli Ordinarii di esortare i fedeli a compensare con altre buone opere l' indulgenza della S. Sede. È chiaro che questa compensazione con altre buone opere è di consiglio, non di precetto.

II.

DIFFERENZA FRA LA NUOVA E L' ANTICA DISCIPLINA.

Dopo aver esposto il Decreto, vediamo la differenza che sorge da esso fra l' antica e la nuova disciplina sia sul digiuno e sia sull'astinenza; dal che può derivare molta luce per bene intendere il Decreto medesimo.

E quanto al digiuno, altra differenza non vi è, che va tolto quello della vigilia di S. Gio. Battista. Tutti gli altri giorni di digiuno sono come prima, in Quaresima, nell' Avvento, nelle Vigilie dell' anno, nelle Tempora.

Maggior differenza fra l' antica e la nuova disciplina trovasi circa la legge dell' astinenza, giacchè intorno a questa sono state volte in legge le dispense che d' ordinario ogni anno solevano darsi alle singole Diocesi, e la legge con maggiore mitigazione si è resa uniforme in tutta Italia.

Nell' antica disciplina in tutti i giorni di quaresima era vietato l'uso delle carni. Nella nuova disciplina l'uso delle carni è permesso sempre nella quaresima (s' intende nell' unico pasto per gli astretti al digiuno), tranne solo nel primo giorno, nei giorni di venerdì e sabato

di ciascuna settimana, e nel mercoledì delle tempora, come ancora nelle vigilie di S. Giuseppe e dell' Annunziata, dove queste feste si celebrano con doppio precetto.

Nell' antica disciplina era vietato l' uso delle uova, dei latticini e dello strutto in tutti i giorni di digiuno. Nella nuova disciplina l'uso dei detti cibi (nell' unico pranzo per gli astretti al digiuno) è vietato in soli quattro giorni dell' anno: nel venerdì delle tempora di quaresima, nel venerdì santo, nella vigilia dell' assunzione di M. V. ed in quella del Natale di N. S. In tutti gli altri giorni di digiuno, sia in quaresima, sia nelle tempora, sia nelle vigilie dell' anno, sia nell' avvento, sono consentiti.

Nell' antica disciplina la colazione della sera nei giorni di digiuno doveva farsi di cibi di stretto magro, e non era permesso lo strutto, l' unto, il burro o la margarina. Nella nuova disciplina in detta colazione (tranne i soli quattro giorni di stretto magro) sono permessi lo strutto, l' unto, il burro e la margarina ed in genere il grasso di qualunque animale per modo di condimento.

Nell' antica disciplina in tutt' i giorni di venerdì e sabato dell' anno dovea osservarsi l' astinenza dalle carni ed in molti luoghi pure dalle uova, dai latticinii e dallo strutto. Nella nuova disciplina, i sabati dell' anno sono esclusi del tutto dalla detta astinenza e si può far uso di carne senz' altro indulto. Restano i soli venerdì per l'astinenza dalla carne; nei quali giorni nondimeno si può far uso di uova, di latticinii e di grasso di qualunque animale.

Nell' antica disciplina i Vescovi non potevano da sè dispensare dal digiuno e dall' astinenza la intera diocesi od una intera popolazione ad occasione di feste o di altre solennità. Nella nuova disciplina possono anticipare l' astinenza o il digiuno, ed anche per gravissime cause dispensarne del tutto o l' intera diocesi o qualche luogo particolare, ad occasione di feste più solenni o generali della Chiesa o del Titolare o Patrono dei principali singoli luoghi, ovvero ad occasione di feste centenarie, di pellegrinaggi, di fiere ecc., ad eccezione dei tempi di Quaresima e di Avvento.

Nell' antica disciplina i Regolari non astretti per voto al digiuno ed all' astinenza potevano solo per indulto usufruire delle dispense dalle carni. Nella nuova disciplina i detti Regolari sono agguagliati ai secolari nella presente legge del digiuno e dell' astinenza.

Nell' antica disciplina vi erano indulti, consuetudini, leggi speciali che rendevano dispari la condizione dei fedeli nei varii luoghi. Nella nuova disciplina tutti gl' indulti, tutte le leggi speciali riguardanti il digiuno e l' astinenza (tranne i digiuni per voto locale) sono aboliti, rimanendo solo la legge comune, modificata da questo decreto.

III.

CIÒ CHE RESTA FERMO NELLA NUOVA LEGGE DEL DIGIUNO E DELL' ASTINENZA.

Avendo vista la differenza fra l'antica e la nuova disciplina sul digiuno e sull' astinenza, vediamo ora quello che resta fermo dell' antica legge; e ciò per chiarire maggiormente questa legge nuova.

Resta fermo che il digiuno consiste nell' unica refezione permessa all' ora di mezzodì o poco prima, in cui si può pranzare a volontà; nel così detto boccone teologico, come pure nella colazione della sera di otto once, ovvero di un quarto del pranzo, o ancora di tanto cibo da poter compiere i proprii ufficii senza notevole danno (v. *Mon. Eccl.* Vol. XI, pag. 33). Si può anche, per qualche ragionevole motivo, far di mattina la colazione ed il pranzo la sera (Ligor. Lib. III, n. 1016).

Resta fermo che nell' unico pasto si può far uso di carne o di uova o di latticinii (quando questi sono permessi) da chi è obbligato al digiuno. Chi poi non è tenuto al digiuno, per qualsivoglia motivo, nei giorni permessi, di questi cibi può far uso sempre e di mattina e di sera.

Resta fermo che la colazione della sera, per chi è obbligato al digiuno, deve consistere in cibi esuriali, vietata la carne, vietati i latticinii e le uova, benchè questi sieno permessi talvolta nel pranzo di mezzodì. Si può far uso però in dette colazioni del burro, della margarina e del grasso di qualunque animale, ma solo per modo di condimento, tranne solo nei quattro giorni di stretto magro.

Resta fermo che quando è vietata la carne è vietato ancora il brodo di carne. Non è vietato però il grasso della carne, che è sovrapposto al brodo, per modo di condimento, essendo consentito il grasso di qualunque animale, tranne però nei soli quattro giorni di stretto magro.

Resta fermo che è proibita a tutti o esenti o non esenti dal digiuno la promiscuità di carne e pesce in tutta la quaresima (non escluse le Domeniche) ed in tutti gli altri giorni di digiuno nell' anno. Il divieto è solo per la carne insieme col pesce, non pel brodo di carne o per la salsa di pesce, quello potendo unirsi col pesce, e questa colla carne. Ed è per lo stesso pasto, potendosi in diversi pasti usare la carne ed il pesce.

Resta fermo che si è obbligati al digiuno dalla età di anni ventuno compiti fino alla età di anni 60 circa (v. Ligor. d. III, n. 1036). All' astinenza poi si è obbligati dall' uso di ragione fino alla morte.

Resta fermo che dal digiuno e dall' astinenza si può essere scusati per motivi di impotenza o di grave danno fisico o morale, ovvero di

pietà o di carità doverosa. Rimanendo dubbio, se ne può ottenere dispensa abitualmente dalla S. Sede; per atti determinati o per determinate persone, dal Vescovo, o anche dal parroco (Ligor. L. III, n. 1032).

IV.

TEMPI DI DIGIUNO SECONDO LA NUOVA LEGGE.

Giova ora osservare i varii tempi di digiuno secondo la nuova legge, perchè ne sia facilitata la cognizione.

Quaresima —*a*) Il digiuno comincia dal mercoledì delle ceneri e termina il sabato santo.

b) Dal digiuno sono escluse le sole Domeniche.

c) La carne è permessa nell' unica refezione (per chi è obbligato al digiuno) la Domenica, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì di ciascuna settimana.

d) La carne non è permessa nel mercoledì delle ceneri, nei venerdì e nei sabati di ciascuna settimana, nel mercoledì delle tempora, nella vigilia di S. Giuseppe e dell' Annunziata (dove le feste sono di precetto).

e) Nei detti giorni, se non si può far uso di carne, si può far uso nondimeno, nell' unico pranzo (per chi è obbligato al digiuno) di uova, di latticini e di strutto o grasso di qualunque animale per modo di condimento. Anzi di quest' ultimo si può far uso anche nella colazione della sera.

f) Se n' eccettuano due soli giorni, il venerdì delle tempora e il venerdì santo, in cui da tutti, o astretti o non astretti al digiuno, deve farsi uso di cibi esuriali, vietati i latticini, le uova ed il grasso per condimento.

Tempora — *a*) Nei quattro tempi dell' anno sono giorni di digiuno i mercoledì, i venerdì ed i sabati.

b) Nei detti giorni va esclusa la carne; ma sono consentiti nell' unico pasto (per gli astretti al digiuno) i latticinii, le uova e lo strutto o il grasso per condimento; e quest' ultimo anche la sera tranne, come si è detto innanzi, il solo giorno di venerdì delle tempora nella quaresima, in cui devesi usare stretto magro.

Avvento — *a*) Nell' Avvento l' obbligo del digiuno è nel venerdì e nel sabato di ciascuna delle quattro settimane.

b) Nei detti giorni è vietata la carne; ma sono permessi nel pasto di mezzodì le uova, i latticini e lo strutto o grasso per condimento; quest' ultimo anche nella colazione della sera. I non obbligati al digiuno possono usare sempre dei prefati cibi.

Vigilie — *a*) Le vigilie dell' anno coll' obbligo del digiuno sono quelle di Pentecoste, de' Ss. Apostoli Pietro e Paolo, dell' Assunzione di Maria SS., di Tutt' i Santi e del Natale di N. S. G. C.

b) Nelle prefate vigilie, esclusa la carne, sono ammessi nell' unico pranzo i latticinii, le uova e lo strutto o grasso per condimento; quest' ultimo anche la sera. Ancora qui gli esenti dal digiuno possono far uso dei detti cibi quante volte loro piaccia.

c) Sono eccettuate le vigilie dell' Assunzione di Maria SS. e del Natale di N. S. G. C., nelle quali da tutti dee farsi uso di stretto magro.

Avvertenze — *a*) Se in qualche luogo siasi fatto voto di digiunare, questo voto non viene abolito dal Decreto ultimo.

b) Neanco viene abolito il voto speciale sull' astinenza che fanno alcuni Regolari.

c) Invece vengono abolite tutte le consuetudini, tutti gl' indulti, tutti i privilegi (non esclusi quelli della *Bolla della Crociata*), contrarii al Decreto.

d) Questo Decreto comincia ad aver vigore dall' Avvento del corrente anno 1906.

V.

DUBBII E QUESITI

Rispondiamo qui a varii dubbi e quesiti propostici sul nuovo Decreto.

§ 1.

Se il nuovo Decreto abbia abolita la Bolla della Crociata.

D. La Bolla della Crociata, in forza di questo Decreto, è abolita del tutto nelle provincie napoletane?

R. In forza di questo Decreto, la detta Bolla è abolita solo in quanto all' indulto sull' astinenza; non già in quanto alle altre concessioni. Nel Decreto non v' ha nessuna abolizione della Bolla; ma vanno solo rivocati *localia indulta, concessiones, privilegia in contrarium* alle disposizioni del Decreto. Vale a dire che chi piglia la detta Bolla non può mangiare uova, latticinii e strutto nei soli quattro giorni di stretto magro (il venerdì delle tempora di quaresima, il venerdì santo, la vigilia dell' Assunzione di Maria SS. e la vigilia del Natale di N. S.); può nondimeno godere degli altri favori concessi dalla S. Sede per la detta Bolla. Questi sono: 1.° la facoltà di farsi assolvere dai casi riservati alla S. Sede, tranne quelli della eresia esternata e dell' assoluzione del complice — 2.° la facoltà di farsi commutare i voti qua-

lunque siano, eccetto solo i solenni e due semplici riservati alla S. Sede, cioè quelli di perpetua castità e di entrare in religione, quando abbiano le condizioni per essere riservati — 3.° la facoltà di lucrare le indulgenze concesse a tutte le confraternite, le compagnie e le congregazioni esistenti nelle provincie napoletane, e tutte le indulgenza stazionali di Roma, con visitare nei giorni delle stazioni cinque chiese o cinque altari, accostandosi ai sacramenti e facendo le solite preghiere (v. *Istruzione* circa i privilegii di detta Bolla nel *Mon. Eccles.* Vol. VIII, Par. I, pag. 275). Veggasi perciò quanto importi provvedersi della detta Bolla, per usufruire di sì preziose concessioni nelle provincie napoletane.

§ 2.

Se il nuovo Decreto abbia abolito il digiuno del venerdì nei Francescani.

D. I Francescani hanno di regola il digiuno del venerdì. Riman fermo questo digiuno dopo il Decreto *Frequentes pluribus?*

R. Questo decreto al n. 6 dispone: " Jeiunia et abstinentias in aliquibus locis ex peculiari voto servandas hoc decretum non respicit. Quod autem attinet ad Regulares utriusque sexus Familias speciali abstinentiae aut ieiunii voto non adstrictas, eas eadem ac simplices fideles lege uti posse decernitur. „ — Da qui si deduce che sono eccettuati dalle disposizioni del decreto i Regolari solamente che hanno per obbligo di voto il digiuno o l'astinenza, non quelli che l'hanno per obbligo di regola, come i Francescani. Questi perciò, e tutti gli altri Regolari, sono d'ora in poi obbligati al digiuno come i secolari e secondo le norme di questo decreto. È vero che i Francescani, quanto al digiuno del venerdì, sono esclusi dai peculiari indulti pontificii sull'astinenza, in forza del decreto del S. Officio in fer. IV, 18 nov. 1891 : " An Religiosi Franciscales frui possint feria VI peculiaribus indultis pro esu carnium infra annum a S. Sede concessis, addita clausula *Regularibus comprehensis* ? Resp.: *Negative.* „ Ma ora non si tratta d'indulto particolare; sì di una legge generale estesa a tutti gli Ordini Religiosi. Sembra dunque, fino a contraria dichiarazione della S. Sede, che dopo quest'ultimo Decreto i Frati Francescani non siano obbligati al digiuno del venerdì.

§ 3.

Se il nuovo Decreto abbia abolito il digiuno della Vigilia della Immacolata.

D. La vigilia della Immacolata Concezione di M. V. non è stata mai giorno di digiuno generale per la Chiesa. Nelle provincie napoletane

però e della Sicilia cotal digiuno si osserva generalmente dai fedeli. Che dire di questo digiuno dopo il Decreto *Frequentes pluribus?*

R. Il digiuno nella vigilia della Immacolata può essere consuetudinario per le provincie napoletane, ma è di precetto per quelle della Sicilia. — Per le prime, checchè sia del valore della consuetudine, in forza del nuovo Decreto, è abolito, giacchè il Decreto abroga *consuetudines etiam immemorabiles.* Per le provincie siciliane poi il digiuno venne imposto da Pio VII col decreto *Paternae caritati* del 10 aprile 1818 (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, pag. 249). È vero che le clausole derogatorie del Decr. *Frequentes pluribus* riguardano le sole concessioni e gl' indulti, non già i precetti e le leggi. Però vuolsi osservare che lo scopo del detto decreto è quello di *mitigare* la legge del digiuno e di renderla *uniforme* a tutta Italia: per tal fine ha designato con precisione i giorni di digiuno, ed ha espressamente dichiarato che i detti giorni solamente devono essere consacrati al digiuno *in omnibus et singulis Italiae regionibus.* Dippiù, quanto ad eccezioni, ne ha fatta una solamente: *ieiunia et abstinentias in aliquibus locis ex peculiari voto servandas hoc decretum non respicit.* Gli altri digiuni perciò dei luoghi particolari vanno implicitamente tolti. Del resto è canone ricevuto che una costitituzione od un decreto posteriore abroga di per sè i decreti contrarii anteriori, secondo sta scritto nel c. 1 *de Constit.* in 6: " Romanus Pontifex (qui iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere) constitutionem condendo posteriorem, priorem, quamvis de ipsa mentionem non faciat, revocare noscitur. „ Stante ciò, crediamo che, in virtù del Decreto *Frequentes pluribus,* anche in Sicilia sia tolto l' obbligo del digiuno nella vigilia della Immacolata Concezione di M. V.

§ 4.

Se il nuovo Decreto abbia abolito il digiuno della vigilia de' Ss. Patroni.

D. Nella Diocesi di Udine la vigilia de' Ss. Patroni Ermagora e Fortunato sono giorni di digiuno. Non si sa donde questo abbia avuto origine. Si sa solo che praticavasi fino dai primordii del secolo XVIII, come consta dal calendario diocesano nel quale sta scritto: *Vigilia cum ieiunio.* Deve dirsi abolito questo digiuno dal Decreto *Frequentes pluribus?*

R. Crediamo che sì. Se il digiuno è per consuetudine, ogni consuetudine contraria al Decreto è abolita. Se poi è per precetto o per legge, si opporrebbe questa allo scopo del nostro Decreto, il quale vuol *mitigare* e *unificare* la legge del digiuno in tutta Italia, come si è detto

nel num. precedente, e perciò non si può supporre conservato quel digiuno.

§ 5.

Circa i cibi per la colazione vespertina.

D. Circa la colazione vespertina par che sia pur mutata la disciplina. I Teologi infatti insegnano che nella sera, più che alla qualità dei cibi, vuolsi attendere alla quantità, e che nella sera sono consentiti i cibi del mattino. Così Bonacina (*De praecept. Decal.* quaest. ult., punct. 3, n. 3): " In secunda refetiuncula tempore ieiunii sumenda, magis servandam esse quantitatem quam cibi qualitatem, modo iis cibis non utamur qui tempore ieiunii in prima refectione prohibentur. „ Così anche Lacroix (L. III, part. 2, n. 1302): " Azorius, Bonacina, Vasquez, Vivalda, uterque Marcantius, Wiers, Sporer, Burghaber *cent. 1, cas. 74* dicunt vesperi spectandam esse tantum quantitatem, non autem qualitatem. „ Così, fra i recenti, anche Gury-Palmieri *Comp. Th. Mor.* Vol. I, n. 499 nota 9. Nella sera quindi possono usarsi i cibi del mattino. Ma nel mattino è permessa la carne. Dunque la carne sarà permessa pur nella sera, o almeno il latte, le uova ed il cacio. Che dire di questo ragionamento?

R. Il ragionamento è sbagliato. Nella sera possono usarsi i cibi del mattino. Si risponde distinguendo: possono usarsi i cibi del mattino quando questi sono esuriali, si concede; quando non sono esuriali, si nega. Gli autori citati se dicono che nella sera deve attendersi più alla quantità, che alla qualità, e che possono usarsi i cibi del mattino, suppongono che nel mattino si mangino cibi esuriali: nel loro tempo non erano in uso gl'indulti generali delle carni. Si ascolti il Bonacina nel luogo citato: " Observa tamen in secunda refectione non ita stricte prohiberi cibi qualitatem, sicuti interdicitur quantitas, quamvis enim communiori usu receptum sit, in secunda refectione is sumatur cibi, quibus in die ieiunii vescimur ante vel post prandium, ut sunt uva, nuces, poma vel alia ex saccharo aut melle confecta; licite tamen etiam sumi potest iusculum, modo non sit ex coctis cibis qui tempore ieiunii interdicuntur. „ — Ed il Lacroix nel luogo parimenti citato, soggiunge: " Hinc sumi posse quartam partem offae piscis et similium, quae quis in prandio solet comedere. „ E fa seguire l'insegnamento di Benedetto XIV all'Arcivescovo di Compostella, e di Clemente XIII nella enciclica del 20 dic. 1759, i quali altamente vietano di usare nella sera la carne, di che si è avuta dispensa pel mattino. — La nota poi nel Gury *l. c.* parla di consuetudini speciali della Germania, ammesse da alcuni Teologi.

Del resto il nostro Decreto parla chiaro. Ha detto, art. 3.: " Liceat pro lubitu *in principali refectione* vesci ovis et lacticiniis. „ Perchè *in principali refectione,* se non per escludere i detti cibi nella colazione vespertina? — E nell' art. 7 ha abrogato ed abolito qualunque contraria consuetudine per l' Italia. Dunque resta fermo che nella colazione vespertina non si possono usare se non cibi esuriali, cioè nè di carne, nè che traggano origine dalla carne, esclusa qualsivoglia consuetudine contraria.

§ 6.

Quando non si hanno cibi esuriali per la sera.

D. In talune diocesi dell' alta Italia vi ha luoghi nei quali manca assolutamente l' olio, ed i poveri contadini, addetti per lo più alla pastorizia, non hanno a loro disposizione se non del latte e dei latticinii. Per antica consuetudine questi cibi usarono nella colazione della sera in tutt' i giorni di digiuno, ed alcuni ne ottennero anche l' indulto dalla S. Sede. Che dire di questa consuetudine e di questo indulto dopo il Decreto *Frequentes pluribus*?

R. Sì la consuetudine come l' indulto dal Decreto sono stati aboliti: " Praesenti decreto revocantur, abrogantur et penitus abolentur quaevis in contrarium localia indulta, concessiones, privilegia, consuetudines, etiam immemorabiles. „ Onde non si può star più nè alla detta consuetudine, nè al detto indulto. — Ma come dovranno fare quei poveri contadini, che non hanno per la sera cibi esuriali? — La Chiesa, pia madre, non obbliga con grave incomodo. Tutti i TT. poi insegnano che la impotenza scusa e dal digiuno e dall' astinenza. Si ascolti il Lacroix L. III, P. II, n. 1323: " Qui pro sufficiente refectione non habet cibos esuriales, potest ova, aut his deficientibus, carnes, comedere, quia benigna mater Ecclesia non censetur velle tota die ad panem, aquam et pauca legumina astringere. „ E S. Alfonso (L. III, n. 1033) dice *valde probabilem* la opinione del Sanchez e di altri " quod si quis non haberet nisi panem et legumina aut herbas non teneretur ad unicam refectionem. „ Quanto più dunque non dovranno essere scusati dall' astinenza i poveri contadini delle Alpi che non hanno se non il latte, o qualche latticinio per cibarsi? — Del resto, intervenendo dubbio, nei casi particolari, e per le singole persone o famiglie, il Vescovo può dispensare, e può dispensare ancora il parroco, come dimostrammo ampiamente nelle *Consultaz. Morali,* Vol. I, Cons. XCVII, p. 482, e nel *Monit. Ecclesiastico.*

§ 7.

Cause onde il Vescovo può anticipare il digiuno e l' astinenza, o dispensarne.

D. Per quali cause il Vescovo può anticipare l' astinenza ovvero il digiuno ad occasione di solennità o di fiere; e per quali cause può del tutto dispensarne?

R. Per la sola anticipazione basta qualunque causa ragionevole, nessuna essendone indicata nel Decreto; onde la stessa solennità, o la stessa fiera sarebbe causa giusta di tale anticipazione; sì perchè ne' giorni solenni suolsi anche nella mensa mostrare maggiore allegrezza; e sì ancora perchè accorrendo nelle fiere gran numero di forestieri, non sarebbe facile avere per tutti cibi esuriali. Del resto, con anticipare il digiuno o l' astinenza non viene frustrata l'intenzione della Chiesa, che è quella di soggettare i suoi figliuoli a qualche opera, sia pur piccola, di penitenza, la quale se non si fa nel giorno proprio, si fa con anticipazione.

Non così però per la dispensa totale dal digiuno o dall' astinenza. Per questa il Decreto richiede cause gravissime. Quali potrebbero essere? Causa gravissima è certo la previsione d'inadempimento della detta anticipazione, e però di gravi e non pochi peccati. Quando ci sia questo pericolo, crediamo che il Vescovo possa dispensare, nelle dette occasioni, dal digiuno e dall' astinenza.

§ 8.

Circa l' ora dell' unica comestione.

D. Vi è chi opina che parlando il Decreto, solo dell' unica comestione, nè assegnando l' ora in cui debba farsi, sia lecito di farla in qualsivoglia ora del giorno.

R. Questa interpretazione è falsa. Il Decreto, nel parlare dell'unica comestione, parla, come abbiamo visto, nel senso de' Teologi. Dice infatti: " ieiunium, seu lex unicae per diem refectionis „ — il che vuol dire che alla legge dell' unica comestione non intende recare mutazione alcuna; altrimenti avrebbe meglio qualificata e determinata la detta legge.

Or l' unica comestione deve farsi " circa meridiem „ (Ligor. L. III, n. 1016), non molto prima. Vero è che questa condizione " non obligat sub gravi, vel an obliget sub gravi saltem non constat, et ideo ad mortale non obligat „ (Ligor. *l. c.*). Donde ricavasi che qualunque

ragionevole causa scusa dall' anticipare la detta comestione. Anzi S. Alfonso *l. c.* dice che può sempre anticiparsi senza nessuna causa *infra (unam) horam.*

§ 9.

Intorno ai condimenti permessi nell' astinenza mitigata.

D. Si chiede: 1.° Il Decreto, numerati i condimenti permessi nell' astinenza mitigata *ex adipe*, cioè il burro, la margarina, soggiunge *et similibus condimentis:* quali sono questi *simili condimenti?*—2.° Quando sono permessi tali condimenti *ex adipe* etc., si possono usare anche quelli che sono formati da estratti di carne, come il *Liebig*, il *Peptone?* — 3.° Si può usare del latte come condimento, come fanno generalmente i contadini dell' Alta Italia? — 4.° Si può usare come condimento il formaggio grattugiato da mettersi nelle vivande cotte come si usa il burro?

R. Al 1.° *Condimenti simili* sono i grassi di qualsivoglia animale, secondo il decr. del S. Officio 25 mar. 1895, non solamente suini, ma di qualunque altra specie p. e. bovina, pecorina, ecc. Si noti che il grasso non si vuol confondere col brodo di carne. Quello, come più leggero, sta sempre al di sopra di questo, che contiene in sè la sostanza della carne. Perciò il brodo di carne è vietato; il grasso è consentito.

Al 2.° Se è proibito il brodo di carne, molto più è proibito l'estratto di carne che contiene maggior sostanza di quello. Perciò quando è vietata la carne, è vietato altresì il Liebig, il Peptone ecc., salvo se non si tratti di sola *pepsina* medicinale. (V. *Mon. Eccl.* Vol. XII, pagina 124).

Al 3.° Il latte è vietato nei giorni di astinenza stretta, e, per gli obbligati al digiuno, nella colazione della sera (come ancora nel caffè della mattina) nei giorni di astinenza mitigata. Il latte non si può agguagliare al burro che è il grasso di quello, e perciò più debole e meno nutritivo di quello.

Al 4.° Neanco il formaggio grattugiato è permesso nei prefati giorni, quando cioè non è permesso il latte; giacchè il formaggio è formato di latte condensato, distinto dal burro, come già si è detto.

E basti il fin qui detto per avere una chiara e giusta cognizione della nuova disciplina sul digiuno e sull' astinenza.

QUESITI

con brevissime risposte

74. *Circa il privilegio dei Regolari delle ordinazioni* extra tempora *e senza interstizii.*

D. I Regolari tutti è vero che godono del privilegio di farsi ordinare *extra tempora* e *non servatis interstitiis?*

R. Che i Regolari godano del privilegio di farsi ordinare *extra tempora*, checchè abbiano insegnato in contrario alcuni antichi Autori, ora non può mettersi in dubbio. Così fu dichiarato nel Concilio Romano sotto Benedetto XIII: " Quod vero ad Regulares privilegia a Pontificibus habentes, sive expresse sive per viam communicationis concessa, sacros videlicet ordines extra tempora suscipiendi; cum privilegia ipsa in suo robore persistant, nec iis derogatum fuisse constat, decernimus perinde Regulares eosdem absque novo indulto apostolico tute posse extra tempora ordinari. „ Così insegnano generalmente i DD., come S. Alfonso L. VI, n. 797; Benedetto XIV Inst. 23, n. 5; i Salmaticesi *De Ord.* n. 83 et 84; Pellizzari *Man. Regul.* Tr. 8, c. 2, n. 173; Gasparri, *De Ordine* Vol. I, n. 74 etc.

Non così però quanto alla legge degl' interstizii, sancita dal Tridentino (Sess. 23, c. 11, 13 et 14 *de ref.).* Benchè al Pellizzari, *l. c.* n. 172, sembri che, concessa la dispensa da questa legge da Gregorio XIII alla Compagnia di Gesù, possa estendersi a tutti gli altri Ordini regolari, pure Benedetto XIV da molti responsi della S. C. del Concilio desume il contrario (Inst. 57, n. 1): " Profecto, egli dice, in dubium revocari non potest, Regulares etiam decreto eiusdem Synodi (Trid. *de interstitiis)* comprehendi, quemadmodum a S. C. Concilii sancitum fuit; nam cum petitum esset an Concilii decreto Regulares quoque complecterentur, responsum ita fuit: *Sacra etc. censuit comprehendi (*L. 1 Decretor. p. 108). E dopo aver riportato altri decreti della detta S. C., conchiude con quello del 12 settembre 1609, nel quale si legge: " Sacra etc. saepius declaravit, remissionem interstitiorum ex causis a Concilio expressis pertinere ad Episcopum ordinantem quoad Regulares ab eo ordines suscipientes, non autem ad Regulares Superiores; ipsum tamen Episcopum de causis remissionis teneri fidem adhibere, ac deferre testimonio Superioris Regularis. „ — Donde si raccoglie: 1.° che i Regolari non sono esenti dalla legge degl' interstizii — 2.° che, intervenendo le cause canoniche ammesse dal Tridentino, si dà luogo alla dispensa — 3.° che queste cause canoniche debbono essere riconosciute dal Superiore regolare—4.° che debbono essere manifestate al Vescovo ordinante, il quale solo può dispensare— 5.° che il Vescovo deve aver fede al Superiore regolare circa le dette cause e circa il giudizio sulla dispensa.

75. *Di un legato pio, di cui s' ignora la destinazione.*

D. Muore Tizio, e nel suo testamento impone all'erede di consegnare alla

parrocchia B. un certificato di rendita per l'uso dichiarato al parroco a voce. Intanto, prima che gli eredi abbiano consegnato il titolo, viene a morte il parroco custode della fiducia di Tizio, senza dire o lasciare scritto nulla della detta fiducia. Il successore intanto, che riceve il certificato, ignaro della volontà di Tizio, domanda che cosa debba fare di quel titolo.

R. Se nulla può conoscere della sua destinazione, può farne quello che d'ordinario si suole prescrivere da chi affida ad un parroco un legato fiduciario. In tale occasione si suol richiedere la celebrazione di messe, l'aumento del culto nella chiesa ed il sovvenimento dei poveri. Il parroco perciò, nel nostro caso, può dividere il reddito in tre parti, destinandole ai detti tre scopi; benchè non gli sarebbe vietato di addirlo tutto ad uno dei detti scopi. Meglio però farebbe con rivolgersi al Vescovo, il quale nei casi dubbii ha facoltà d'interpretare la volontà dei pii testatori, secondo noi dimostrammo nelle *Consultazioni Canoniche*, Cons. 80, Vol. II, pag. 393.

76. *Di un officio di rito doppio maggiore, che non ha posto fra l'anno.*

D. Occorrendo di non trovar più giorno libero nel calendario per riporvi una festa di rito doppio maggiore, impedita nel giorno proprio da una festa mobile di maggior rito, si deve quella del tutto omettere, ovvero se ne può fare la commemorazione come semplice nel giorno proprio, secondo suol praticarsi per i semidoppi e per i doppi minori? — E nel caso di risposta affermativa alla seconda parte, si potrebbe fare la detta commemorazione ancorchè la festa mobile che impedisce fosse di rito doppio di 1.ª classe?

R. Allorchè una festa di rito doppio maggiore accidentalmente abbia a trasferirsi, e non vi sia posto fra l'anno per celebrarla, deve osservarsi la regola antica e generale così espressa: "Sanctos qui in fine anni supersunt non esse ad annum sequentem transferendos; sed quoties toto anni decursu de illis celebrari non valet tunc in illo anno diebus eorum propriis considerandos eos esse tamquam simplices, faciendo illorum commemorationem, cum nona lectione ad matutinum composita ex omnibus eorum lectionibus propriis secundi nocturni ad modum unius. „ Così la S. C. dei Riti 6 sept. 1738 e 19 sept. 1750 *in Ord. Minorum*, n. 2410. — Cotal festa adunque deve celebrarsi semplificata nel giorno proprio.

Ma se il giorno proprio sia occupato da una festa di rito doppio di 1.ª classe? — Nell'antica disciplina, per tale commemorazione di festa semplificata, erano eccettuate le sole feste di Pasqua e di Pentecoste coi due giorni che seguono le dette solennità, secondo gli antichi decreti del 15 giu. 1776, del 18 dec. 1779 e dell'11 mar. 1837. — Nella disciplina presente però per le dette feste semplificate, vanno eccettuati tutti i giorni di rito doppio di 1.ª classe: " Praeterquam in omnibus duplicibus primae classis, „ come prescrive la Rubrica riformata del Breviario, Tit. IX, n. 7. — Nè si dica che le feste semplificate della nuova disciplina riguardano quelle sole di rito semplice o doppio minore che non si possono trasferire; imperocchè la detta Rubrica riformata estende le medesime norme agli antichi semplificati che non potevano trovar posto nell'anno. Così nel Tit. X, n. 1: " Iisdem comprehenduntur regulis alia festa duplicia quorum translationi in toto anni

decursu locus non superest. „ (V. *Monit. Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 9, e De Herdt *S. Lit. Pr.* ed. X, Vol. II, n. 282).

Stante ciò, la festa di rito doppio maggiore, come nel caso, trasferita, non potendosi celebrare nel resto dell' anno, si dovrà commemorare semplificata nel giorno proprio, purchè in questo non si celebri una festa di rito doppio di 1.ª classe.

77. *Di officii di rito doppio di 1.ª e 2.ª classe che non hanno posto fra l' anno.*

D. E se l' officio da trasferire sia di rito doppio di 1.ª e 2.ª classe, quando lo si dovrà celebrare?

R. Le feste di rito doppio di 1.ª o 2.ª classe, che non si possono celebrare nel giorno proprio, si possono e si debbono celebrare nel giorno prossimo non impedito da festa di rito doppio maggiore o anche più alto. Si ponga mente al seguente decreto generale del 2 dic. 1891, n. 3756:

" Festa duplicia 2 classis diebus suis impedita, si dies liberi pro iis reponendis in decursu anni non suppetant, licite posse reponi ac debere in aliis diebus proximioribus, quamvis in his festa semiduplicia aut, in horum defectu, duplicia minora (non tamen Doctorum Ecclesiae) occurrant, quae pro eo anno commemeranda erunt iuxta Rubricas.

" In praedictis vero rerum adiunctis, ut praestantiora officia aliis praeferantur, in proximioribus diebus ea esse reponenda, quamvis in his duplicia aut semiduplicia occurrant, haud obstantibus diebus liberis postea subsequentibus, in quibus alia officia minus solemnia reponentur, communibus ceterum translationis regulis servatis: si nihilominus semiduplicia vel etiam duplicia ad libitum in calendariis habeantur, haec prae aliis de praecepto pro repositione seligantur. „

Di qui può ricavarsi:

a) Che le feste doppie di 2 classe, e molto più quelle di 1 classe, come osserva il De Herd *l. c.*, quando sono accidentalmente impedite, debbono riporsi nel giorno prossimo, benchè destinato a festa di rito semidoppio o doppio minore.

b) Che ciò ha luogo, quantunque nei dì seguenti a' detti di rito semidoppio o doppio occorrano giorni liberi: in questi possono riporsi gli officii di rito minore a quelli di 2 classe, benchè anteriori a questi.

c) Che se occorrono giorni di feste *ad libitum*, semidoppie o doppie, queste debbano scegliersi a preferenza per tale riposizione.

78. *Se la pubblicazione della rinunzia ad un beneficio debba farsi anche quando questo sia di giuspatronato laicale.*

D. In forza della Costit. di Gregorio XIII *Humano vix* deve farsi la pubbligazione colle debite forme di un beneficio resignato. E se questo beneficio fosse di giuspatronato laicale, occorrerebbe pure la detta pubblicazione?

R. Occorrerebbe certamente. La cit. costituzione parla della resignazione di ogni qualsiesi beneficio, anche di giuspatronato laicale. Espressamente ciò dice: " De quibuscumque ecclesiis, monasteriis, prioratibus, tam vivorum quam mulierum, dignitatibus, officiis et beneficiis ecclesiasticis saecularibus, et quorumdam Ordinum etiam militarium regularibus, etiam ele-

ctivis et manualibus et etiam de *iurepatronatus laicorum illustrium*, et alias quomodocumque existentibus, sive pacificis sive in petitorio et possessorio litigiosis. „ A qualunque beneficio resignato perciò si estendono le prescrizioni della detta costituzione.

79. *Circa le messe date ad altri con minore stipendio, non annesse a beneficii.*

D. Due sacerdoti, vice-parroci della parrocchia C., ricevono da una confraternita alcune messe con L. 2.50 di elemosina pel servizio che essi prestano alla detta confraternita. Dippiù ricevono L. 5 in caso di associazione di cadaveri coll' obbligo della messa. Finalmente, in occasione di qualche triduo con messa e benedizione, ricevono dai fedeli L. 10. Or prima del decreto *Ut debita*, quando non potevano celebrare da sè le dette messe, le commettevano alla Curia (che le mandava altrove) colla elemosina di L. 1 per ciascuna. Possono, dopo il detto decreto, continuare la medesima usanza, mentre la tassa diocesana per ciascuna messa è di lire 2 ?

R. Che i vice-parroci della parrocchia di C. possano far celebrare ad altri le messe (non opponendovisi i committenti), benchè manuali, con minore stipendio, è fuori dubbio, stantechè lo stipendio maggiore ad essi va dato pel servizio estrinseco che prestano. Così più volte ha deciso la S. C. del Conc.: la quistione sta a vedere se possano farle celebrare con stipendio minore della tassa di loro diocesi. Il decreto *Ut debita* all' art. 15 dice: " Denique quod spectat missas beneficiis adnexas, quoties aliis sacerdotibus celebrandae traduntur, E.mi Patres declarant ac statuunt eleemosynam non aliam esse debere quam synodalem loci, in quo beneficia erecta sunt. „ Ma (come da queste parole ricavasi) l' obbligo di far celebrare ad altri collo stipendio sinodale della propria diocesi è solo per le messe annesse a beneficii, non per le altre messe. Nel caso non si tratta di messe annesse a beneficii, ma di messe manuali, per cui non vi ha l' obbligo di dare l' intero stipendio. Il decreto *Ut debita* perciò non riguarda queste messe. Donde discende che i viceparroci nel nostro caso possono continuare l' antica usanza di mandare in Curia lira una per ciascuna messa, da celebrarsi altrove, dove la tassa sinodale non ecceda questa somma.

80. *Se può sostenersi un esame imposto a' parroci giovani.*

D. Il Vescovo di B. ha sancito nel Sinodo la legge che tutti i sacerdoti novelli dovessero per più anni subire un certo esame sulle scienze sacre presso la Curia. Fra questi novelli sacerdoti ve ne ha taluni già promossi a parroci, i quali si ricusano di subire il detto esame per la ragione che sono stati già esaminati di fresco nel concorso per le parrocchie. Può il Vescovo costringerli al prefato esame ?

R. Può benissimo. È vero che il Vescovo può chiamare all' esame tutti i parroci ed i confessori non approvati da lui anche per sola quiete di sua coscienza, e gli approvati da lui solo se ha gravi ragioni di dubitare della loro idoneità (Bened. XIV *De Syn.* L. XIII, cap. 9, n. 21 ; Ligor. L. VI, n. 552). Ma qui non si tratta di esame sulla idoneità, sì bene di un esame imposto a tutti i preti novelli, come stimolo perchè si fondino e si perfezionino nelle sacre discipline. Questa disposizione è giusta ed opportuna anche pei par-

roci, e non contraddice a nessuna legge ecclesiastica, nè riesce odiosa, essendo generale a tutti i preti novelli. Il Vescovo perciò, come legislatore nella sua diocesi, può benissimo sancire una legge simile che è giusta e ragionevole, ed i giovani parroci hanno stretto obbligo di ubbidire e possono esservi astretti anche con pene canoniche (v. Bened. XIV *l. c.* cap. 4, n. 5).

81. *Circa l' uso dell' organo nei funerali.*

D. In M. nei funerali solenni si suole sonar l' organo sì nell' officio e sì nella messa. Che dire di questa usanza?

R. Questa usanza è contraria alle leggi liturgiche. Il Cerimoniale dei Vescovi infatti prescrive (L. I, c. 28, n. 13): " In officiis Defunctorum organa non pulsantur: in missis autem, si musica adhibeatur, silent organa cum silet cantus; quod etiam tempore adventus et quadragesimae in ferialibus diebus convenit adhiberi. „ Adunque nell' officio l' organo non è mai permesso: solo nella messa va censentito durante il canto, e non più oltre.— E la S. C. dei Riti *in Compostellana* 15 apr. 1905, nell' inculcare siffatte prescrizioni, spiega come può adoperarsi l' organo nella sola messa durante il canto: " ita ut sonus organi aliorumque instrumentorum tantum ad sustinendas voces adhibeantur. „

Ma se vi ha consuetudine di sonarsi l' organo durante l' officio e la messa de' funerali? — La S. C. dei Riti *in Savonen.* 31 mar. 1629 ammise il suono dell' organo mesto e lugubre quando vi fosse consuetudine immemorabile. Però questo decreto è stato eliminato dalla nuova Collezione autentica. — Ciò non ostante, a rigor di diritto, una siffatta consuetudine non potrebbe condannarsi, non essendovi condanna alcuna nelle leggi ecclesiastiche. E però il De Herdt nella nuova ediz. della sua *Praxis Pontificalis* del 1904 (posteriore all' ultima Raccolta Autentica) in *h. l.* n. 220, scrive: " Si organum et musica figurata adhibeatur ex consuetudine, saltem curandum est ut omnia remissiori et ad luctum composito tono peragantur. „

Da tutto ciò apparisce chiara la risposta al nostro dubbio.

82. *Circa la doppia per un parroco assente.*

D. Quando dai funerali, in cui spetterebbe al parroco la doppia porzione, questi è assente, non per l' esercizio della cura, ma per altri suoi affari privati, perde l' intera doppia, ovvero una sola porzione?

R. Il parroco, per non perdere la doppia, in un funerale *praesente cadavere*, quando egli sta impedito, può farsi rappresentare da un altro. Se a nessuno egli dà questo mandato, per nulla partecipa agli emolumenti del funerale, non avendone titolo alcuno, salvo contrarie leggi o consuetudini. Se a lui si dà la doppia, la gli si dà per l' assistenza che presta al funerale o di persona o per mezzo di un delegato. Ma se niente fa di questo, come un estraneo, nulla percepisce.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1906)

Ricevimenti al Vaticano — Il 13 u. s. il S. Padre ricevè un piccolo gruppo di pellegrini canadesi, diretti da Mons. Giuseppe Alfredo Archambeaut, Vescovo di Goliette. Il 21 detto, il nuovo ambasciatore spagnuolo Sig. Ojeda y Perpinan, il quale indirizzò a S. S. un affettuoso indirizzo a nome del Re e del popolo spagnuolo, manifestando la devozione e l' attaccamento della Spagna e del Sovrano verso la S. Sede. Il S. Padre, ringraziando, pronunziò parole d' encomio al Re, facendo voti per la sua prosperità. Nella Sala del Trono poi ricevè un piccol gruppo di pellegrini inglesi diretti dal Sig. Carlo Mimick. Il 28 ricevè il Comm. Hick di Londra, fabbricante di strumenti meteorologici, il quale offrì a S. S. parecchi nuovi e perfezionati strumenti per l' osservatorio astronomico del Semin. Patriarcale di Venezia: vennero consegnati al R.mo prof. Barone Hoenning O' Carrol, Direttore del detto Osservatorio, venuto espressamente al Vaticano per il ricevimento dei detti strumenti.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato l' E.mo Card. Rampolla Protettore dell' Associazione italiana di S.ª Cecilia, Mons. Antonio Sabatucci, Arciv. tit. di Antinoe, Uditore generale della Rev.ma Camera Apostolica, e Mons. Giulio Tonti Arciv. di Ancira e Nunzio del Brasile, a Nunzio Apost. di Lisbona.

Adunanza anticlericale a Roma — Nel circolo Giuseppe Mazzini si è tenuta un' adunanza dai rappresentanti delle associazioni anticlericali politiche di Roma. Si parlò di provocare una legge contro le congregazioni italiane ed estere. L' ex onor. Mazza, quantunque radicale, disse che lo spirito pubblico in Italia non sentiva ancora il bisogno d' imporre ai governanti misure di rigore contro le congregazioni, e ch' era necessario nelle future elezioni preparare questo spirito pubblico col mettere eminenti persone a capo della propaganda anticlericale. Dunque vuol dire che l' adunanza era inopportuna, ed ha fatto fiasco!

La legge della separazione in Francia — Il 5 sp. è cominciata la discussione delle interpellanze alla Camera francese sulla iniqua legge della separazione della Chiesa dallo Stato. I deputati cattolici ed anche i radicali han dimostrato con evidenza le contraddizioni e la mancanza di logica del governo; l' insufficienza delle decisioni del Consiglio di Stato; l'incapacità delle associazioni cultuali scismatiche a ricevere ed amministrare le rendite delle Chiese; la necessità di costituirsi le associazioni, giusta le disposizioni dell'art. 4.º della legge, essenzialmente cattoliche per mezzo dei curati dipendenti dai Vescovi, e questi dal Papa. Però il ministero, favorevole alla legge, ottenne la maggioranza dei suffragi, dopo aver dichiarato che accordavasi un altro anno ai cattolici per le associazioni cultuali.

Movimento anticlericale nella Spagna — Il progetto di legge sugli

Ordini religiosi nella Spagna che li soggetta al Governo ha recato gran dispiacere ai buoni. I Vescovi han fatto una energica protesta al governo per tal progetto e per la campagna settaria di alcuni giornali. La S. Sede ha protestato contro la circolare del Ministro sul matrimonio civile e le associazioni religiose. Il movimento anticlericale nella Spagna è contrario alle istituzioni, e spiccatamente antidinastico.

Congresso di musica sacra — A Milano si è tenuto il primo Congresso nazionale di musica sacra alla presenza del Card. Arcivescovo. Si svolsero temi sulla necessità di educare le voci dei cantori prima di applicarli ai lavori musicali, sugli studii da compiere , sugli autori da consultare, e venne approvato un ordine del giorno, nel quale si fan voti che la musica sacra s' ispiri ai concetti esposti nell' Enciclica del S. Padre, al quale si fanno istanze per l' approvazione dello statuto.

Contro l' insegnamento religioso — I cattolici inglesi, l' Episcopato, ed il Clero erano risoluti di assumere un contegno energico per opporsi al progetto di legge, che sopprime nelle scuole l' insegnamento religioso. Nella Camera dei Lord è stato approvato un emendamento di Lord Heneage, appoggiato dall' Arciv. di Cantorbery, col quale si dichiara che nessuna scuola sarà riconosciuta pubblica, se in essa ogni giorno non sarà consacrata una parte dell' orario per l' istruzione religiosa.

Nuove Chiese — Una nuova Chiesa è stata aperta al culto dal Card. Arciv. di Westmnistér, circondato da molti Vescovi e numeroso clero, in memoria del 60.° anniversario della conversione al Cattolicismo dell' E.mo Newman, che dimorò 50 anni a Birminghan, ove sorge la chiesa. La pietra angolare di una Chiesa cattolica, che sarà dedicata alla Madonna di Loreto a New-Yorck, è stata benedetta da Mons. Vicario di Brooklin, assistito da parecchi Prelati.

Partenza di missionarii — Altri tre missionarii sono partiti dal Collegio del SS. Apostoli Pietro e Paolo, destinati alle missioni del Scien-Sì meridionale. Il 25 u. s. si celebrò nel Santuario di M. SS. Ausiliatrice a Torino la funzione della partenza di altri missionarii salesiani per l' America e per l' Africa. Erano presenti il Card. Arciv. e D. Rua. Con questi tra pochi mesi nel vecchio e nuovo mondo sono partiti circa 70 missionarii salesiani.

Necrologio — È morto da tutti rimpianto Mons. Giuseppe Costantini, Arciv. di Patrasso, Elemosiniere di S. S., prolato ragguardevolissimo per coltura di mente e per bontà di cuore, Sono anche morti : il R.mo P. Lemmens, vittima della sua eroica carità al servizio dei lebbrosi nel Paramalibo, Guiana Olandese : il Visconte Du Pin de la Guerriviere, Sindaco di Coullommes-la Montagne in Francia, già maresciallo nell' esercito Pontificio ; il Duca Carlo de Croy, di Bruxelles, devotissimo alla Chiesa ed alla patria ; l' Arciduca Ottone di Austria, cugino dell' Imperatore Francesco Giuseppe ; la celebre cantante italiana Medori ; lo zio del Sultano del Marocco ; il Sig. Dumay, noto massone, già direttore dei culti in Francia, che alla Chiesa ed al paese recò non pochi danni ; e il Comm. Giuseppe Lapponi, Archiatro di Sua Santità, colto e stimato sanitario, e scrittore.

CRONACHETTA POLITICA

— Il nuovo Commissario Zaimis ha preso possesso del suo ufficio in Creta alla presenza del rappresentante il Re di Grecia, dei ministri, e delle potenze accreditate in Atene. Il popolo ha visto ciò di buon occhio, perchè il detto Commissario è stato nominato dal Re di Grecia, e pel progetto di organizzarsi le milizie e la gendarmeria in Creta da ufficiali greci per l' ordine pubblico in sostituzione del Condigente internazionale, che dovrà esser richiamato.

— Taft è partito da Cuba per Washington, lasciando Magroon in suo luogo, come Governatore del governo provvisorio.

— Al Marocco i montanari si sono ribellati: hanno occupato Azila, che poi è stata ripresa da Raisuli. Dicesi che il pretendente è stato sconfitto. La Francia e la Spagna hanno spedite navi da guerra con truppe.

— Il nuovo Cancelliere austro-ungarico è il barone Aehrenthal, già diplomatico in diverse ambascerie, e più volte ministro, uomo nobile, statista, prudente, ed erudito, molto simpatico ai suoi predecessori ed a tutt' i governi europei. Il Conte Goluchowski, dopo 11 anni di governo nel ministero degli esteri con piena soddisfazione dell' Imperatore, e degli altri Stati, turbato dai conflitti dell' Ungheria, ha date le sue dimissioni. Il sovrano con una lettera di elogio lo ha decorato dell' Ordine più ragguardevole dell'Impero. Intanto l' Inghilterra predilige l' Ungheria: i membri del Club e della Camera di commercio di Londra sono andati a Budapest.

— Il Re Alfonso ha accettata la presidenza della lega contro il duello.

— Si sono pubblicate alcune memorie del Principe Hohenlohe, contenenti interessanti e secrete conversazioni politiche del padre dell'Imperatore di Germania: questi si è molto dispiaciuto, ed ha preso severe misure contro il Principe. In Germania si fanno progetti di aumentare l' esercito di terra.

— A Napoli si è riunito un grande comizio, preseduto da Massimo Gorki a favore dei rivoluzionarii russi. A Catania il Ministro Maiorana ha fatto un lungo discorso politico sul pareggio, sulla politica estera ed interna, sulla difesa nazionale, sulla questione meridionale, sugli sgravii, sulle riforme di amministrazione e su altri progetti; è stato molto applaudito.

— Il Re di Grecia è andato a Parigi ed a Roma, dove ha visitato il S. Padre. Il Cancelliere austriaco Aehrenthal ha visitato lo Czar a Krasnoje-Selo.

— A Cannes si è celebrato il matrimonio religioso tra il Principe di Sassonia Giorgio e la principessa Immacolata di Borbone. Intervenne il Vescovo di Nizza.

— A New-York si è inaugurato un monumento a Verdi. Si fanno pratiche a Saluzzo per l' acquisto della casa di Silvio Pellico, e per farla dichiarare monumentale.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa la dispensa dalla irregolarità per mal caduco.

Bisimianen. Dispensationis ab irregularitate — 24 Nov. 1906 — Il chierico Mariano Rose, dopo l' ordinazione del suddiaconato, fu assalito più volte dal mal caduco ; non potendo perciò essere promosso al presbiterato senza la dispenza dalla irregolarità, si rivolse alla S. Sede per ottenerla.

Il Vescovo, interrogato, riferì che per una caduta in età puerile, il giovine riportò un trauma, pel quale a lunghissimi intervalli ebbe delle convulsioni e che, dietro cure rigorose, da circa due anni era immune da simili assalti. Nel 1903 n' ebbe un solo ; nel 1905 due ; dal 1905 in poi, nessuno.

La S. C., esaminato il caso nei generali comizii del 24 novembre 1906, trattandosi di male che potrebbe ancora ripresentarsi, decise : *Arbitrio et prudentiae Episcopi, ad diaconatum tantum, facto verbo cum Sanctissimo.*

Si raccolga:

a) Gli affetti di epilessia o mal caduco non sono atti al servizio dell' altare. Così il cap. *Maritum* dist. 33; ed il can. 1, caus. 7, quaest. 7 del Decreto di Graziano prescrive : " Consulimus igitur ut si frequenter hoc morbo (caduco) tangatur presbyter, ab oblatione omnimode et missarum celebratione prohibeatur. Indecens enim est et periculosissimum ut hoc ei accidat, quatenus in consecratione Eucharistiae morbo victus epilectico cadat. Si vero Dei misericordia convaluerit, quandoquidem non culpa, sed infirmitas est in causa, eum iam sacrificare non interdicimus „ V. Ferraris v. *Irregularitas* ; Reiffenstuel L. I, tit. 20, n. 19 ecc.

b) La S. C., trattandosi di giovani non certamente guariti, è stata solita rispondere : *pro nunc non expedire*, come *in Treviren.* 27 ian. 1866 ed *in Lugdunen.* 26 aug. 1906 ; — ovvero ha richiesto un de-

terminato esperimento di alquanti mesi, come nella seconda proposizione della causa *Treviren.* 12 sept. 1896, in cui fu risposto: " Dilata ad sex menses, exhibito etiam documento alterius medici ab Episcopo deputandi „.

c) La S. C., in fatto di simili dispense è più rigorosa trattandosi di giovani non ordinati *in sacris;* meno rigorosa per gli ordinati *in sacris* ma non sacerdoti; meno ancora pei sacerdoti.

II.

Nei processi sommarii civili si può fare a meno del promotore fiscale.

Santanderien. De promotore fiscali in iudiciis Summariis — 24 Nov. 1906 — Sorta una lite fra il parroco dell' Annunziazione in Santander ed il suo coadiutore per la somma di L. 29, che questi richiedeva per alcune associazioni funebri e che quegli aggiudicò alla fabbrica, la Curia diocesana diè ragione al coadiutore, senza condannare il parroco alle spese. Il parroco appellò alla Curia metropolitana di Burgos, la quale confermò la sentenza di Santander e per giunta condannò il parroco alle spese. Questi, non perdendosi d' animo, ricorse al tribunale della Rota di Madrid, ma n' ebbe una conferma della sentenza uniforme di due tribunali. Neppur disanimato, il parroco ripresentò il ricorso ad un altro turno della medesima Rota; or questa il dì 30 marzo 1905 dichiarò nulli tutti gli atti della Curia di Santander perchè promossi senza citazione e senza intervento del promotore fiscale; volle perciò conservato il proprio diritto ad amendue le parti.

Dopo ciò il parroco volle ancora appellare alla S. Sede. Ma la S. C. il dì 22 luglio 1905 gli fè sentire: " Non esse casum appellationis ad S. Sedem a sententia secundi gradus Rotae Matritensis pro tam parvi momenti negotio. „

Nondimeno il Vescovo, ad impedire altre simili quistioni per l' avvenire, e per avere una norma sicura in cosiffatti processi sommarii, propose alla S. C. la soluzione del seguente dubbio:

" An sit necessaria praesentia promotoris fiscalis in iudicio sum-
" mario, quando parochus per se ipsum defendat vel vindicet pro-
" ventus ex iuribus stolae, quos dum essent controversi, idem paro-
" chus applicuerit fabricae ecclesiae parochialis. „

La S. C., discusso maturamente il dubbio, il dì 24 novembre 1906, rescrisse:

Negative.

E giustamente: imperocchè:

a) L'officio del promotore fiscale è doppio: uno per difendere i diritti e la proprietà della Chiesa; l'altro per scovrire i rei e provocarne la meritata punizione (v. De Angelis *Prael. Iur. Can.* lib. 2, tit. 1, n. 34).

b) La sua presenza ed il suo ministero sono necessarii sotto pena di nullità nei giudizii solenni, specie nei criminali: " Est adeo necessarium in criminalibus ut citetur in omnibus actis quae fiunt contra reum fiscalis curiae, ut si feratur sententia contra reum ipso non citato, sententia erit nulla. „ Così il Bouix *De Iudiciis* Vol. I, Par. II, § 4, citando il Pellegrini.

c) Nei giudizii sommarii criminali anche si richiede il promotore fiscale, prescrivendolo la istruzione della S. C. de' VV. e RR. del dì 11 giugno 1880 (v. nostro opusc. *Sulla privaz. del Benef. Eccles.* Par. II, capo 5, § 11).

d) Nei giudizii sommarii civili, benchè sarebbe assai conveniente l'officio del promotore fiscale, come vindice e patrono dei diritti e della proprietà della Chiesa, pur non è assolutamente necessaria l'opera sua.

e) Infatti nei detti giudizii sommarii si procede *de plano* senza strepito e forma legale, *sola rei veritate attenta.* Vi si richiede perciò solo ciò che è necessario per diritto naturale; essendo le altre solennità prescritte dal diritto positivo: " Iudicium enim (dice il Maschat *Cursus Iur. Can.* lib. 2, tit. 1, nota 2) quoad substantiam descendit ex iure naturali, quod dictat in republica debere esse aliquas personas publicas, quae litigantibus ius dicant ne causae per violentiam dirimantur... At quoad solemnitates iudicium est creatura iuris civilis et canonici, quia solemnitates istae inventae sunt a iure civili et deinde in ius canonicum translatae. „ Lo stesso insegnano Devoti *Inst. Can.* lib. 4 pag. 41; Lega *Praelect. de iudic. eccl.* Vol. I, pag. 64 etc.

f) Di qui deriva che in siffatti giudizii occorrono solo tre personalità: l'attore, il reo ed il giudice; giacchè così Barbosa definisce il giudizio *(tit. de iudiciis,* n. 7): " Actum trium personarum, iudicis, actoris et rei in iudicio legitime contendentium. „

g) Nel giudizio sommario poi ricercasi la istanza dell'attore, la citazione delle parti, la prova, la difesa e la sentenza definitiva. Ciò vuole che si osservi la *Clementina Saepe contingit, de verborum significatione,* dove dopo essersi dichiarato quello che può tralasciarsi, vien soggiunto: " Non sic tamen iudex litem abbreviet quin probationes necessariae et defensiones legitimae admittantur. Citationem vero et praestationem iuramenti de calumnia vel malitia, sive de veritate dicenda, ne veritas occultetur per commissionem huiusmodi intelligimus non excludi. „

h) Nel caso poi trattavasi di proventi della chiesa parrocchiale, che è chiamato il parroco a tutelare. Si ascolti Schmalzgrueber lib. 2, n. 40: " Ius agendi super rebus et iuribus ecclesiae parochialis ad parochum spectat, quia competit ei de iure communi administratio. „ Così pure Bouix *de Parocho* p. 604; Aichner *Comp. Iur. Eccl.* § 225, n. 2; Lega l. c. vol. 1, n. 69.

i) Il parroco perciò può da sè solo difendere, in giudizio sommario, i diritti della parrocchia senza bisogno dell' opera di un promotore fiscale.

Sacra Congregazione dei Riti

Si concede che nel Santuario della Porziuncola, detto delle Rose, *si possa dire la messa votiva di S. Francesco d' Assisi.*

Ord. FF. Minor. Prov. Seraphicae — 27 Jul. 1906 — Quo cultus et pietas erga Portiunculae Sanctuarium Assisiense magis magisque foveatur, Reverendissimus Pater Frater Bonaventura Marrani, Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum, votis quoque Religiosorum Seraphicae illius Provinciae satisfacturus, Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam X humillimis precibus rogavit, ut Sacerdotibus divinae rei operantibus in pervetusto Sacello *a Rosis* nuncupato, Sancti Patris Francisci miris virtutum exemplis gestisque clarissimo, Missam votivam de eodem Sancto Confessore liceat celebrare, etsi Officium ritus duplicis occurrat, prouti eiusmodi privilegio ditata sunt Sacellum Portiunculae, et alterum olim Cubiculum, in quo Sanctus Patriarcha ad coelestia regna transivit.

Sacra porro Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributarum, petitum Missae votivae privilegium ad Sacellum de Rosis ita benigne extendit, ut cuilibet Sacerdoti ibidem Sacrum facturo, Missam votivam de Sancto Francisco, uti in die quarta Octobris, fas sit celebrare: dummodo non occurrat Duplex primae vel secundae classis, aut Festum de praecepto servandum, necnon Feria, Vigilia vel Octava, quae sit ex privilegiatis: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 27 Julii 1906.

A. Card. TRIPEPI, *Pro-Praefectus.*
Pro D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Dichiaransi meglio le indulgenze annesse ad una giaculatoria al S. Cuore di Gesù.

Beatissimo Padre,

Saverio Hertzog, procuratore generale di S. Sulpizio, umilmente prostrato ai piedi di V. S., La supplica a degnarsi dichiarare che l' indulgenza di 30 giorni *toties quoties* accordata nell' udienza di 5 giugno 1905 a coloro che reciteranno divotamente l' orazione giaculatoria *Cuore di Gesù, io confido in Voi*, non sopprime la indulgenza plenaria accordata prima da V. S. per coloro che reciteranno divotamente per un mese ogni giorno questa medesima invocazione. Che ecc.

SS. D. N. Pius PP. X in Audientia habita die 27 Iunii 1906 ab infrascripto Cardinali Praefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne declarare dignatus est, per concessionem die 5 huius mensis factam, abrogatam non fuisse plenariam Indulgentiam, quam idem SS.mus elargitus fuerat die 27 Maii 1905 (1) : ita ut in posterum christifideles, quoties supra propositam invocationem, intimo cordis affectu, recitaverint, Indulgentiam trecentorum dierum lucrari valeant, plenariam vero semel in unoquoque mense, die eorum arbitrio eligenda , dummodo quotidianam eiusdem invocationis recitationem peregerint, simulque confessi ac S. Synaxi refecti, ad mentem Summi Pontificis oraverint. Quas Indulgentias Sanctitas Sua defunctis quoque applicabiles voluit.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. Congr., die 27 Iunii 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

II.

Nuove indulgenze e privilegii concessi all' Ordine Serafico.

Beatissime Pater,

Frater Bonaventura Marrani, Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum, se ad Sanctitatis Vestrae pedes humillime provolvit, et nomine etiam Reverendissimi Patris Ministri Generalis ac Definitorum,

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 304.

enixe petit sequentes in perpetuum valituras Indulgentias et gratias, in novo Summario Indulgentiarum et Indultorum, propediem approbationi Sedis Apostolicae exhibendo, inserendas, nempe:

A. *Indulgentiam Plenariam*:

1. Religiosis et Monialibus, etiam Tertii Ordinis Regularis, qui annum quinquagesimum suae Religionis confessi ac sacra Communione refecti celebraverint;

2. Iisdem Religiosis et Monialibus, primo ex uniuscuiusque mensis Sabbatis non impedito, in quo celebratur Missa votiva de Immaculata Conceptione vel Missa occurrentis Vigiliae, seu Festi, aut Octava eiusdem Beatae Virginis, iuxta Rubricas, dummodo dictum Sacrum devote celebraverint vel audierint et consueta opera peregerint;

3. Omnibus Fidelibus, qui Ecclesias Trium Ordinum Sancti Patris Francisci visitaverint in Festis *a)* Sanctissimi Nominis Iesu, *b)* Sanctissimi Corporis Christi, *c)* Sancti Benvenuti Auximani Episcopi et Confessoris I Ordinis, sub solitis conditionibus;

4. Omnibus Fidelibus, qui per tres saltem dies continuos Exercitiis spiritualibus per Religiosos eiusdem Ordinis datis interfuerint, et confessi ac sacra Synaxi refecti ad mentem Sanctitatis Vestrae oraverint.

B. *Indulgentiam Partialem*:

Omnibus Fidelibus, qui corde saltem contrito ac devote Ecclesias Trium Ordinum visitaverint:

1. *Decem annorum* in Festis Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniae, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, Sanctissimae Trinitatis, Corporis Christi, Sanctissimi Cordis Iesu; necnon Immaculatae Conceptionis, Purificationis, Annuntiationis, Visitationis, Assumptionis et Nativitatis Beatae Mariae Verginis; item: Sancti Ioannis Baptistae, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Sancti Patris Francisci, Sanctae Matris Clarae, et Omnium Sanctorum, tam totius Ecclesiae, quam Ordinis Fratrum Minorum: in Festis Titularium principalium cuiusque Ecclesiae Franciscanae, et in Anniversario consecrationis eiusdem Ecclesiae; ac demum tempore Expositionis Sanctissimi Sacramenti ad instar Quadraginta Horarum;

2. *Septem annorum* in aliis Festis Domini ac Deiparae, et in festis cuiusque Sancti vel Sanctae Ordinis Minorum;

3. *Trium annorum* singulis Dominicis per annum, aliisque festivis diebus, in quibus soleat applicari Missa *pro populo*;

4. *Trecentorum dierum* reliquis per annum diebus.

C. *Indulta seu Gratias*:

1. Ut Indulgentia Plenaria, Absolutioni Generali certis per annum

diebus impertiendae Religiosis ac Monialibus eiusdem Ordinis adnexa, non solum pro Defunctis, ut Auctores tenent, sed etiam pro vivis applicari possit;

2. Ut Fratres Minores, qui Missiones ad populum habuerint, possint in eorumdem fine, servatis servandis, Crucem erigire eique adnectere Indulgentiam Plenariam pro die erectionis, Anniversario eiusdem erectionis et in Festis Inventionis et Exaltationis Sanctae Crucis, lucrandam a Fidelibus, qui confessi et sacra Synaxi refecti coram ea ad mentem Sanctitatis Vestrae oraverint, necnon partialem trecentorum dierum pro iis, qui coram ea corde saltem contrito ac devoto quinquies *Pater* et *Ave* cum *Gloria Patri* recitaverint;

3. Ut Praedicatores eiusdem Ordinis possint in fine Concionum Adventus et Quadragesimae solemniter habendarum, impertiri populo, servatis servandis, Benedictionem Apostolicam cum Indulgentia Plenaria lucranda a Christifidelibus, qui confessi ac sacra Communione refecti eamdem Benedictionem acceperint, et ad mentem Sanctitatis Vestrae oraverint, dummodo quinque saltem Conciones praefatis temporibus a Praedicatoribus Ordinis habitas audierint;

4. Ut Religiosi eiusdem Ordinis Concionatores, qui facultatem habuerint, quatuor Sacra Scapularia sub unica formula benedicendi, eaque imponendi, benedictionem e suggestu peragere valeant, adhibita formula in numero plurali, praetermissaque impositione Scapularium (quae sibi quisque Fidelium imponet), necnon nominum inscriptione atque eorum ad respectivas Confraternitates transmissione.

Et Deus etc.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, in audientia habita die 22 Augusti 1906 ab infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumqoe non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 22 Augusti 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici Archiep. Laodicen., *Secr.rius.*

III.

Circa il modo di recitare la corona de' Sette Gaudii per l' acquisto delle indulg.

Beatissime Pater,

Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum se ad Sanctitatis

Tuae pedes humillime provolvit, enixe implorans in favorem Coronae Septem Gaudiorum, ut Fideles recitationi publicae eiusdem Coronae in Ecclesiis Trium Ordinum Sancti Patris Francisci adsistentes, atque aliis in recitatione ipsa sociati, Indulgentias lucrari valeant, quin Coronam materialem prae manibus teneant; itemque, ut quoties duo vel plures eamdem simul Coronam recitaverint, sufficiat recitationem moderanti Coronam materialem habere, caeteris vero, amotis occupationibus applicationem animi impedientibus, moderatori in recitatione sociari, prouti pro Rosario et Crucifixis Viae Crucis et signanter pro Corona Septem Dolorum Virginis a Sacra Congregatione Indulgentiarum die 8 Iunii 1898 indultum est, ne secus fideles Coronam non habentes tot Indulgentiarum thesauro saepius remaneant in recitatione expertes.

Et Deus etc.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, in Audientia habita die 12 Septembris 1906 ab infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces, caeteris servatis de iure servandis. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem Congregationis, die 12 Septembris 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

IV.

Si concede la plen. indulg. nel giorno della festa de' Sette Gaudii.

Beatissime Pater,

Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum se ad Sanctitatis Vestrae pedes humillime provolvit, haec exponens: Per Apostolicas Litteras in forma Brevis sub die 15 Septembris 1905 editas (1), in favorem Coronae Septem Gaudiorum Beatae Mariae Virginis concessam novimus " Indulgentiam Plenariam iis, qui, Confessione expiati " et sacra Communione refecti, eamdem Coronam recitaverint in Festis " cuiuscumque e Septem Gaudiis, atque in Festis principalioribus " Beatae Mariae Virginis vel per Octavam utraque Festa subsequentem. " Cum vero per Decretum Sacrae Rituum Congregationis datum

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 444.

die 14 Martii 1906 Festum Septem Gaudiorum Beatae eiusdem Virginis Mariae, sub ritu duplici secundae classis, Dominica I post Octavam Assumptionis celebrandum, approbatum fuerit, humillimus Orator enixe Sanctitatem Vestram rogat, ut indulgentiam Plenariam benigne concedere velit fidelibus, qui eamdem Coronam in Festo Septem Gaudiorum, confessi ac sacra Communione refecti, recitaverint, prout in Festo uniuscuiusque e Septem Gaudiis concessum fuit.

Et Deus etc.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, in Audientia habita die 12 Septembris 1906 ab infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 12 Septembris 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praefectus.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen.* Secret.

V.

Indulg. di 100 giorni ad una orazione a S. Giuseppe, Padre verginale di Gesù.

Beatissime Pater,

Nicola Giuseppe Camilli Arcivescovo-Vescovo di Iassi, postrato al bacio del S. Piede, supplica la S. V. a degnarsi accordare a tutti i fedeli ogni qual volta devotamente reciteranno la seguente orazione al Sommo Patriarca S. Giuseppe l' indulgenza di trecento giorni, applicabile alle anime sante del Purgatorio.

" O Ioseph, Virgo Pater Iesu, purissime Sponse Virginis Mariae, quotidie deprecare pro nobis ipsum Iesum Filium Dei, ut, armis suae gratiae muniti, legitime certantes in vita, ab eodem coronemur in morte. „

Che della grazia ecc.

Recitantibus hanc orationem indulgentiam centum dierum bis in die lucrandam in Domino concedimus.

Die 11 Septembris an. 1906.

PIUS PP. X.

Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic Secretariae S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria die 26 Novembris 1906.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

VI.

Indulgenze concesse a tutt' i fedeli che onorano il SS. Nome di Gesù.

Beatissimo Padre,

Il Sac. Domenico Paoloni, Direttore del Zelatore del SS.mo Nome di Gesù, di Napoli, prostrato al bacio del sacro piede, umilmente supplica la S. V. a volersi degnare di estendere ai fedeli di tutto l'Orbe le sottoscritte indulgenze dalla s. m. di Pp. Pio IX elargite all'Archidiocesi di Napoli.

1.° Chi recita 5 Gloria Patri e 5 volte ripete la giaculatoria " Sia infinitamente benedetto il SS.mo Nome di Gesù „ lucra 300 giorni d' indulgenza.

2.° Indulgenza plenaria ai fedeli che, confessati e comunicati, nella domenica 2.ª dopo l' Epifania, visiteranno una Chiesa ove si celebra la festa del SS. Nome di Gesù, ed ivi pregheranno al solito.

3.° Indulgenza plenaria ai fedeli che, confessati e comunicati, assisteranno e pregheranno per le solite intenzioni, in quella Chiesa ove si celebra l' annuo funerale di coloro che furono devoti del SS.mo Nome di Gesù.

Ex Audientia SS.mi
Die 19 Novembris Anni 1906.

SS.mus, auditis expositis, praedictas indulgentias ad omnes totius Orbis Christifideles extendere dignatus est; ac Animabus etiam in Purgatorio detentis eas profuturas esse declaravit. In quorum fidem etc.

Casimirus Card. Gennari.

Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic Secretariae S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria die 26 Novembris 1906.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

VII

Sanatoria per le antiche medaglie delle Pie Unioni delle Figlie di Maria.

Beatissimo Padre,

In merito al Decreto emesso dalla Sacra Congregazione delle Indulgenze in data 24 agosto 1897, col quale è data facoltà ai Direttori locali delle Pie Unioni delle Figlie di Maria di benedire le sole

medaglie secondo il tipo approvato dal succitato Decreto, e ciò sotto pena di nullità delle Indulgenze, alcuni Parroci-Direttori della Diocesi di Milano, considerando: *a*) che molte Pie Unioni delle Figlie di Maria nella suddetta Diocesi sarebbero prive delle Indulgenze, perchè non posseggono la medaglia prescritta: *b*) che dovendo adesso mutarle importerebbe incomodo grave e sarebbe difficile per varie ragioni adottare tale provvedimento, supplicano, prostrati al bacio del S. Piede, che la S. V. si degni: 1° di accordare una sanatoria per quelle Pie Unioni che non hanno la medaglia prescritta; 2° di concedere che si possano continuare ad usare le medaglie non conformi al tipo prescritto, delle quali esiste ancora una provvista.

Che della grazia, ecc.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, attento voto R.mi P. Abbatis Generalis Ord. Canonicorum Regul. Lateranensium, utendo facultatibus a S.mo D. N. P. PP. X sibi tributis, benigne annuit pro petita sanatione; quod vero attinet ad S. Numismata iam provisa, etsi iuxta typum praescriptum non sint cusa, eadem S. C concedit facultatem illa benedicendi cum Indulgentiis a RR. PP. eisdem adnexis, quoadusque eadem S. Numismata expleantur, in posterum vero adamussim servetur Decretum sub die 24 Augusti 1897 editum. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secret. eiusdem S. C., die 5 Septembris 1906.

A. Card. TRIPEPI, *Pro-Praefectus.*

Secreteria dei Brevi

Indulg. ad una giaculatoria alla Immacolata, proposta già da S. Alfonso M.ª de' Liguori.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam.

S. Alphonsus Maria de Ligorio non solum strenuus extitit defensor Immaculatae Conceptionis B. M. V., sed etiam fuit promotor indefessus cultus erga B.mam Virginem sine labe conceptam, et praesertim promovit inter fideles praxim quotidie recitandi mane et vespere ter Salutationem Angelicam addendo cuique earum hanc invocationem *" per tuam Immaculatam Conceptionem, o Maria, redde purum corpus meum et sanctam animam meam "*, asserens huiusmodi exercitationem efficacem esse ad castitatem servandam contra diabolicos incursus. Iamvero quinquagesimo imminente anno, ex quo Pius IX Praedeces-

sor Noster rec. mem. B.mam Deiparam ab originali labe immunem declaravit, peropportunum existimavimus laudabilem Alphonsi praxim christiano populo commendare, atque ut inde uberiores fructus percipiantur, coelestes etiam Ecclesiae thesauros, quorum dispensationem Nobis tradidit Altissimus, reserare statuimus. Quamobrem de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contriti ter Salutationem Angelicam, addita cuilibet Salutationi supradicta invocatione, sive mane sive vespere devote recitaverint, tam mane quam vespere tercentum dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus: quas poenitentiarum relaxationes etiam animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse, indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Praecipimus autem, ut praesentium Litterarum (quod nisi fiat, nullas easdem esse volumus) exemplar ad Secretariam S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae deferatur, iuxta Decretum ab eadem Congregatione sub die XIX Ianuarii MDCCLVI latum et a rec. mem. Benedicto XIV Praedecessore Nostro die XXVIII eiusdem mensis adprobatum.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die V Decembris MCMIV, Pontificatus Nostri anno secundo.

Pro D.no Card. Macchi

Praesentium Litterarum esemplar delatum fuit ad hanc Secretariam S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria, die 6 Dec. 1904.

Ios. Can. Coselli, *Substitutus.*

Vicariato di Roma

Prescrizioni per gl' Istituti Religiosi di donne.

Alle RR. MM. Superiore degli Istituti religiosi femminili di Roma.

Il sottoscritto Cardinale Vicario di Sua Santità, allo scopo di prevenire inconvenienti che potrebbero facilmente verificarsi con grave pregiudizio degl' Istituti religiosi femminili di Roma, inculca l' esatta osservanza delle seguenti disposizioni:

1.° Gl' Istituti religiosi femminili destinati all' insegnamento non apriranno in Roma nuove Scuole e nuovi Asili, senza averne ottenuto il permesso della Commissione Pontificia delle Scuole, per mezzo del Deputato Ecclesiastico del Monastero.

2.° Le RR. MM. Superiore non si rivolgeranno a Maestre secolari per essere aiutate nell' insegnamento, senza il permesso del Deputato Ecclesiastico, al quale spetta assumere precedentemente le necessarie informazioni.

3.° Non dovranno le Suore, siano esse professe o novizie o probande, frequentare le scuole pubbliche. Nei casi speciali ritenuti di assoluta necessità il sottoscritto Cardinale Vicario si riserva di esaminarli accuratamente, per decidere se si debba dare o negare il permesso richiesto. Tale proibizione si estende anche alle Educande che dipendono dalle Religiose. Si eccettuano i Pensionati istituiti esclusivamente per signorine che frequentano le scuole anzidette, per i quali verranno dati norme speciali.

4.° Non si riceveranno donne che bramino di vivere ritirate in una Casa religiosa, senza il permesso in iscritto del Deputato Ecclesiastico, il quale esaminerà le singole domande, per giudicare se siano degne di essere prese in considerazione, e non concederà la licenza senza prima avere assunte da fonti sicure le necessarie informazioni. Trattandosi di Monasteri di stretta clausura, si dovrà chiedere la licenza alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.

5.° Le RR. MM. Superiore non manderanno le Suore alle pubbliche botteghe a fare le spese giornaliere per la cucina, ma dovranno servirsi per questo ufficio di probe persone secolari.

6.° Si ammoniscono severamente le Superiore di non permettere che le Suore vadano abusivamente sole per le vie di Roma, specialmente nelle ore di notte.

7.° Non è permessa la questua in Roma, senza averne ottenuta la licenza in iscritto per mezzo del Deputato Ecclesiastico. Le singole domande saranno diligentemente esaminate, e quando sarà il caso di concedere la chiesta licenza, si daranno insieme norme opportune per rimuovere il pericolo di deplorevoli inconvenienti.

Per l' esatta osservanza di queste disposizioni, confida il sottoscritto nello zelo delle RR. MM. Superiore, sopra le quali e sulle Comunità da loro dirette invoca di tutto cuore le più elette benedizioni del Signore.

Dal Vicariato, 17 agosto 1906.

PETRUS Card. Vicarius

FRANCISCUS Can. FABERI, *Secretarius*.

VISITA APOSTOLICA

nella Città di Roma e suo distretto, ordinata dalla Santità di N. S. Pp. X.

(Cont. — v. p. 403 — 408 di q. Vol.)

QUESITI

che si propongono per gli Oratorii privati, con preghiera agli Indultarii di rispondere colla maggiore chiarezza e precisione.

Una copia di questi quesiti, colle rispettive risposte, potrà depositarsi nell' archivio proprio della Casa ; l' altra sarà trasmessa all' Ill.mo e R.mo Mons. Secretario, presso gli uffici della Congregazione della S. Visita Apostolica nel palazzo della Cancelleria, non più tardi del 30 Giugno p. v.

N. B. La copia da trasmettersi a Mons. Segretario dovrà essere firmata in fine dall' Indultario o dal Capo della Famiglia indultaria.

1. Da chi fu eretto l' Oratorio privato ? Quando ?

2. Con quale autorizzazione ecclesiastica ? Perpetua o temporanea ?

3. A quali persone fu concesso l' indulto ? Sono esse ancora tutte viventi ? Si ottenne forse estensione dell' indulto ad altre persone ? A quali ? Quando ?

4. Nell' indulto sono eccettuati alcuni giorni ? Quanti ? Quali ?

5. Gli indultarii godono qualche altro privilegio circa l' uso dell' Oratorio per funzioni, o per indulgenze ? *(Si presenteranno al Visitatore i documenti autentici dell' indulto e dei privilegi).*

6. L' Oratorio fu mai visitato ? Quando ? Da chi ? *(Si presenterà l' atto di visita).*

7. Ove trovasi l' Oratorio ? È in una camera appartata, nobile e decente ? Serve essa di passaggio ? Serve anche talvolta per altro uso domestico ?

8. Sopra l' Oratorio vi sono altre stanze ? A quale uso servono ?

9. Le pareti, il soffitto, il pavimento dell' Oratorio sono puliti e decenti ? Se vi sono affreschi, o anche quadri mobili, bassorilievi o altre figure in stucco o in marmo rappresentano tutti qualche soggetto sacro ? Che cosa rappresentano ?

10. L' Altare a chi è dedicato ? Vi è in esso l' immagine del Titolare in pittura o in scultura ?

11. Di che materia è l' Altare ? Ha esso gradini o almeno la sua predella ? *(L' Altare delle Cappelle private può servire per armadio solamente per le sacre suppellettili, e per le reliquie).*

12. Sovra l' Altare vi è il baldacchino ? (*Questo è prescritto se sopra l' Oratorio vi è un altro appartamento*).

13. L' Altare fu consacrato ? Quando ? Da chi ?

14. *Se non è consacrato.* Ha la pietra sacra ben conservata ? Quanto misu-

rano i suoi lati? Non ne fu mai aperto il sepolcrino? È dessa inserita nella mensa debitamente così?

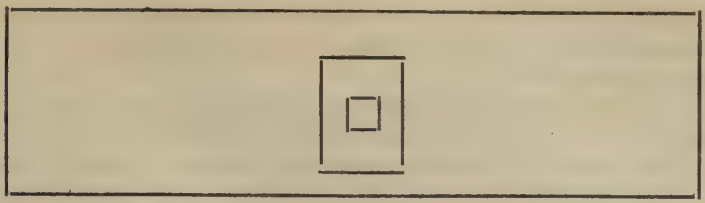

15. Quale l'altezza dell'Altare misurandolo dal piano della predella? (*Non dovrebbe essere minore di cm. 95, nè maggiore di m. 1.05*), quale la lunghezza della mensa? *(Non dovrebbe essere minore di m. 1,05).*

16. La fronte dell'Altare è bene adornata? *Se no:* Ha il paliotto decente?

17. L'Altare ha le tre tovaglie di lino? La superiore pende dai lati sino alla predella? *(Se l'Altare è ben ornato anche ai lati, oppure al disotto è tutto vuoto e aperto, la tovaglia superiore è tollerata se breve ai lati come sul davanti).* Sopra le tre tovaglie di lino vi è la corpertura per consevarle pulite?

18. Sull'Altare vi è il Crocifisso ben visibile? È della grandezza necessaria? *(L'asta maggiore della croce deve essere lunga almeno cm. 40, e la minore cm. 20; però nelle piccole cappelle private si può tollerare il Crocifisso di misura alquanto minore).*

19. Vi sono i Candelieri e le tavolette in buono stato?

20. Vi è forse anche un sottoquadro? Che cosa rappresenta?

21. Vi è il leggile pel Messale? Il Messale è ben conservato? Contiene tutte le messe anche concesse recentemente?

22. Il Calice ha la coppa d'argento internamente dorata? La Patena è pulita e ben dorata? Patena e Calice sono conservati nella loro custodia? (*Se nell' Oratorio, o anche nella casa, si avessero altre suppellettilli in argento sarebbe sconvenientissima cosa che per il santo sacrificio si usasse il Calice e la Patena di metallo meno nobile).*

23. Ha l'Oratorio un armadio destinato per custodirvi esclusivamente i sacri arredi?

24. Vi ha una conveniente provvista di corporali, di purificatoi e di palle? *(Devono essere di lino).* Chi ne fa la prima lavatura innanzi che siano messi in bucato?

25. Vi ha parimenti una conveniente provvista di camici, amitti e cingoli? *(Il camice e l'amitto devono essere di lino; il cingolo può essere di lino, oppure di seta del colore bianco o concordante colla pianeta).*

26. Vi hanno le pianete colla rispettiva stola, manipolo, velo pel calice e borsa per corporale? (*Tutti questi oggetti devono essere di seta).* Ve ne sono nei cinque colori liturgici, bianco, rosso, violaceo, verde e nero? Sono tutte in buono stato?

27. Vi sono le ampolline di cristallo ben terse, col rispettivo piattello? (*Non sono più ammesse quelle di metallo).*

28. Chi sorveglia alla provvista delle ostie e del vino per la S. Messa? Quale diligenza si usa perchè queste materie del sacrificio siano genuine?

29. In luogo opportuno vi è il lavabo col suo manutergio pel celebrante?

30. L' Oratorio ha delle reliquie di santi? (*Si presenteranno al Visitatore insieme colla nota di esse e coi documenti di autenticità*).

31. Quante volte al mese si celebra la Messa nell' Oratorio? Vi ha un cappellano fisso? Chi è?

32. Nel tempo della celebrazione della Messa si ha cura che dagli appartamenti vicini, e sovra o sottoposti non si rechi disturbo alla sacra azione?

33. Havvi legati di messe da celebrarsi nell' Oratorio? (*Se sì, l'Indultario dovrà richiedere al Vicariato due copie del questionario per i legati; rispondere a ciascun quesito, e presentare le due copie firmate al Visitatore*).

Per i Legati pii.

NOTIZIE E STATO

del Legato (1)
eretto nella Chiesa di (2)
per (3)

N. B. *1. Ogni Amministratore di Chiesa, di Beneficio, di Confraternita, di Istituto anche Regolare, o di altro Ente ecclesiastico, dovrà riempire il presente modulo, in due copie per ogni Legato, e amendue firmate da lui e dal Superiore della Chiesa, dovranno essere presentate al Visitatore. Una copia rimarrà depositata nell' Archivio dell' Ente gravato del Legato e l' altra sarà allegata agli atti della S. Visita Apostolica.*

2. Se per rispondere completamente ai quesiti intorno al Legato occorresse maggior spazio per le risposte, o si avessero notizie utili non previste in questo modulo, si aggiungeranno uno o più fogli a parte, indicando il numero del quesito a cui si riferiscono le aggiunte

1. Chi ha fondato il Legato?
2. In quale anno, mese e giorno?
3. Con quale atto? Rogato da chi?
4. Il Legato ha dote propria? In origine quale era?
5. Se non ha dote distinta, su quale altro Ente o famiglia gravita il Legato (4)?
6. Per le ultime leggi civili, la dote ha subìto variazioni? Quali?

---

(1) Denominazione del Legato.

(2) Titolo della Chiesa ove è eretto.

(3) Messe, anniversarî, funzioni sacre, o altro pio scopo.

(4) Si esprimerà il nome del Beneficio, del Capitolo, dell' Opera pia, dell'Amministrazione, della Confraternita o Famiglia, sul cui patrimonio gravita il Legato, tanto nella Risposta 5, come nello specchio alla Risposta 7.

7. Quale è la dote attuale del Legato ? *(Se in capitali, Censi, Prestazioni, e simili si descrivano nel seguente specchio)* (1).

Cognome, nome e dimora dei debitori	Somma capitale	Tasso percentuale	Data dell'atto	Nome del Notaro	Data dell'ultima iscrizione ipotecaria	Scadenza del capitale	Frutto annuo

Se in Rendita pubblica, si descrivano i titoli nel seguente specchio:

Intestazione dei Titoli	Numero d' iscrizione	Data dell'emiss.	Somma Capitale	Rendita annua	
				lorda	depurata

8. Chi amministra il Legato ? L' Amministratore esige un compenso per l' amministrazione ? Quale ?

9. Per le prestazioni dovute da qualche ente o famiglia, si ottennero mai dalla S. Sede riduzioni o sospensioni ? (*Se ne produca l' atto autentico al Visitatore*).

10. Si è esatta qualche somma capitale del Legato? Ove trovasi depositata ? Come è stata rinvestita ?

11. I frutti di Capitali, Censi o Prestazioni, sono pagati regolarmente ? Se vi sono arretrati, in qual somma ? Si è iniziato a alcun atto legale per esigerli ?

12. Quale è lo scopo del Legato ?

a) *Se per celebrazione di Messe* : Indicarne il numero, la Chiesa, l' altare, il giorno, l' ora, a suffragio di chi, l' elemosina per ciascuna messa, la somministrazione, il tutto come è prescritto nell' atto di fondazione.

b) *Se per anniversarii :* Indicarne il numero, la Chiesa, a suffragio di chi, il numero richiesto di preti e quali, se tutti con applicazione della Messa,

(1) Se per caso il Legato possedesse beni stabili, si descriveranno in un foglio a parte.

l' elemosina per ciascun Sacerdote, la somministrazione alla Chiesa, e altre spese annesse, come è prescritto nell' atto di fondazione.

c) *Se per funzioni o provviste di culto, per Benedizioni, Tridui, Novene, Predicazioni, Vespri e simili; o provviste di olio, cera, vino e simili:* Indicarne la Chiesa, l' Altare, il giorno, il modo, e le spese relative, secondo l' atto di fondazione.

d) *Se per doti, sussidî, limosine, distribuzioni di pane od altro:* Indicarne il giorno, il numero ed i requisiti delle nubende o sussidiandi, la somma di ciascuno e la somma totale a spendersi, tutto siccome dall' atto di fondazione.

13. Si ottennero mai riduzioni o modificazioni perpetue degli oneri? Quando e da chi? In qual misura? (*Si presenti al Visitatore il decreto autentico*).

14. Si ottennero riduzioni temporanee e sospensioni? Quando e da chi? In quale misura? Quando scadono? (*Se ne presenti il decreto*).

15. Quali furono le cause esposte per conseguire le dette riduzioni o sospensioni? Quelle cause sussistono ancora?

16. Quale è il modo attuale col quale si soddisfa il Legato?

17. Quale è il bilancio del Legato? *Si descriva nel seguente specchio:*

Rendite		Passività	
Frutti di Capitali, Censi, ecc. . . . . L.		Tassa Manomorta . L.	
Prestazioni attive d'altri enti e famiglie . „		Quota di concorso . . „	
Rendita pubblica lorda „		Ritenuta sulla Rendita pubblica . . . . . „	
Altre rendite . . . . „		Ricchezza mobile su altre rendite . . . . „	
		Spese d'amministraz. . „	
		Somministrazione alla Chiesa. . . . . „	
		Spese per (1) . . . . „	
Totale Attivo L.		Totale Passivo L.	

RIEPILOGO		
Totale attivo. . . . L.		
Totale passivo . . . „		
Somma nitida da erogarsi pel legato . . L.		

18. Risulta sui registri che gli oneri del Legato furono sempre adempiuti nel modo e misura voluti dal Fondatore, o indicati nel decreto di riduzione? (*Si presentino i registri al Visitatore*)

19. In caso contrario, se ne ottenne sanatoria? Come? Quando? e da chi? (*Si presenti il decreto autentico al Visitatore*).

20. Attualmente ne è regolare l' adempimento? In caso contrario, per colpa di chi?

---

(1) Qui si inscriveranno quelle rendite o spese particolari che potesse avere qualche Legato, non comprese nelle sovra esposte.

21. Nell' elenco di Sagrestia è iscritto questo Legato ?

22. Quali proposte si possono fare circa il miglior andamento del Legato ?

Le risposte ai quesiti, e gli specchi sovra descritti si dichiarano conformi a verità. Si aggiungono fogli N..... documenti N.....

Roma, questo giorno.... 1904.

Il Rettore della Chiesa

L' Amministratore del Legato

Si riscontrarono le risposte e gli Specchi sopra descritti, cogli atti e registri prodotti nella Santa Visita Apostolica della Chiesa di.... con fogli N.... e con documenti N....

Roma, questo giorno.... 1904.

Il Visitatore

Il Cancelliere

ALLOCVTIO SS. D. N. PII PP. X

HABITA IN CONSISTORIO DIE 6 DECEMBRIS 1906.

Venerabiles Fratres,

Nobis cum animo reputantibus quid hodie potius cum amplissimo coetu vestro communicaremus, nihil occurrit, quod sollicitos magis habeat, nisi ea acerbior in dies rerum atque hominum calamitosa procella, qua catholicum nomen miserrime affligitur. Equidem hoc maxime tempore Ecclesia sancta naviculae illi est verissime comparanda, quae in medio mari operiebatur fluctibus. Attamen minime nutat fides Nostra ; quin imo firmissime persuasum est, nunc quoque nobis adesse Christum, qui maturo opitulandi momento, surgens imperet ventis et mari, atque optata fiat tranquillitas magna. Interea, Venerabiles Fratres, tametsi magnis premimur aerumnis, solatium non deest Nobis, grande illud quidem planeque mirandum, quodque vel ipsi stupent catholicarum partium osores. Concordiam inquimus singularem, qua universus coalescit Episcoporum ordo, atque Nobiscum est conjunctissimus. Una enim omnium est conspiratio, unus consensus cum Pastore summo, Christi in terris Vicario ; ut nemo sit illorum, qui insigne illud Augustini verbum iterare non gaudeat : Roma loquuta est, caussa finita est. Sicubi vero turbulentis inimicorum ausibus sacrorum Antistites acrius vexantur ; eo ceterorum Episcoporum videmus oculos animosque converti addereque fratres fratribus solatia afflictis, ut scilicet malis ne cedant, sed stent fortiores tor-

toribus. — Pater sancte, qui illos posuisti regere Ecclesiam tuam, custodi in aeternum hanc voluntatem cordis eorum!

Utinam porro ad praeclarissimum hoc Episcoporum suorum exemplum catholicus etiam populus componatur ubique! Id utique toto Nos pectore exoptamus, id toto nisu hortamur, ut fideles suis omnino consentiant pastoribus, nihilque antiquius habeant, quam illorum nutu duci suasuque moveri. Postulat hoc quidem christiani nominis officium; sed postulat modo impensius religionis bonum; ut videlicet, ubi christianae rei oppugnatio iam premit, constanti fortitudine superetur; ubi vero parantur religioni infesta, catholici, partium studiis animorumque dissensionibus generose depositis, quidquid leges sinunt nec christiana conscientia prohibet, id totum audeant ut ea feliciter avertantur.

Haec ad commune solatium atque ad animos excitandos visum est significare; nunc vero officium exigit, Venerabiles Fratres, ut nonnullarum viduitati ecclesiarum, inprimisque inclitae Sedi Patriachali Hierosolymitanae latinae, quae per obitum Ven: Fratris Ludovici Piavi vacat, provideamus. Ad quam, re mature perpensa, Ven: Fratrem Philippum Camassei Archiepiscopum Naxiensem destinare placuit. Quae huius Antistitis in Apostolicam Sedem sit voluntas, quae sint multarum ornamenta virtutum fusius prosequi non opus est. Curiae Vicarii Pontificis Maximi in Urbe primum navavit operam, matrimoniis fidelium rite ordinandis praefectus. Tum vero, per annos quindecim, Collegio Urbaniano Rector cum laude praefuit, inter Pontificiae Domus Antistites merito cooptatus. Illum demum, ante annos duos, Archiepiscopatu Naxiensi, Nos ipsi auximus. In quo administrando quoniam egregie se probavit; de eo ad latinum Hierosolimitanum Patriarchatum evehendo cogitavimus. Quare auctoritate Omnipotentis Dei, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Nostra, electionem facimus de persona praedicti Philippi Camassei, quem absolvimus a vinculo quo tenebatur Ecclesiae Naxiensi, ac transferimus ad Patriarchalem Ecclesiam latinam Hierosolimitanam, praeficentes eum Patriarcham et Pastorem eidem Patriarchali Ecclesiae latinorum, prout in decreto et schedula consistorialibus exprimetur; contrariis quibuscumque non obstantibus. In nomine Patris — et Filii — et Spiritus — Sancti. Amen.

CONSULTAZIONI

IV.

Doveri di un deputato cattolico al Parlamento.

Riuscita la elezione politica di un cattolico a deputato, questi è indotto a raliegrarsi dell' onore e dei diritti che acquista, e facilmente o ignora o trascura i doveri che gli corrono e che non sono pochi nè leggeri. Perchè possa ben conoscerli e con esattezza osservarli esamineremo qui:

1.° Quando un cattolico possa o debba accettare l' officio di deputato al parlamento.

2.° Quali ne siano le obbligazioni.

3.° Se, venendo meno ad esse, debba per giustizia riparare.

Al primo. — Avvertiamo innanzi tutto che ciò che diremo di un deputato cattolico al parlamento, può dirsi altresì di un consigliere comunale o provinciale, di un senatore, di un membro della congregazione di carità, e ancora di chi appartiene ad un capitolo, ad una congregazione ecclesiastica, e in genere di chiunque è chiamato ad amministrare insieme con altri qualsivoglia opera od istituto.

Può dunque un cattolico accettare cotale officio? deve accettarlo?

In quanto al potere, non gli è vietato, tranne solo se non ne ha la capacità; ed in Italia (per le rappresentanze politiche), se non ne ha la venia dal Sommo Pontefice; la quale venia, come si disse altrove, è necessaria, non essendo tolto il *non expedit* per questa Nazione.

La capacità poi è doppia: intellettuale e morale. La capacità intellettuale consiste nel non essere digiuno in genere delle leggi, che regolano l' amministrazione a cui appartiene, ed in ispecie del diritto costituzionale e delle leggi vigenti, come ancora nel saper conoscere i varii bisogni della propria nazione perchè un deputato possa dare il suo voto con cognizione di causa e secondo coscienza. È questo il mandato che assume, e deve poterlo adempire.

Ma non potrebbe seguire il parere degli altri?

Ciò si può ammettere solo quando concorrano due condizioni: 1.° che si tratti di seguire il parere di persona veramente cattolica, di sani principii e di competente istruzione — e 2.° che ci sia una giusta causa di accettare il mandato, p. e. quella di evitare che venga eletto un deputato non cattolico.

Quando si trovi una persona di sani principii e di competente

istruzione, si può seguire il costui parere, giusta l' insegnamento del Gury (Th. Mor. Vol. I, n. 54, 8.): " Homo rudis, audiens a viro, quem ipse existimat probum, prudentem et doctum, opinionem aliquam esse certo probabilem, potest eam ut talem habere, non enim per se rem expendere valet, nec aliud medium ipsi suppetit probabilitatem extrinsecam cognoscendi. „

Però, senza una giusta ragione, ciò non si può fare da chi ha il mandato di dare il voto secondo la personale convinzione, la quale non può aversi quando ciò non si faccia con cognizione di causa. Seguir sempre l'altrui parere senza conoscere il merito della quistione, è cosa molto pericolosa, potendo altri anche ingannarsi o giudicare con prevenzione o per spirito di parte. Non si può quindi ciò fare abitualmente senza una grave ragione.

La capacità morale va riposta nel professare i sani principii di religione e di giustizia e nell' essere scevro di passione partigiana. È vero che nessuno si crede indegno di un officio onorevole, ed anche professando principii mal sani nessuno si reputa di stare nella via cattiva. Però se l' amor proprio inganna, la sinteresi non tace e fa conoscere la verità. Chi adunque vede sè posseduto da idee e desiderii non conformi a religione ed a giustizia, si farebbe reo di nuovo e grave peccato con accettare l' officio di deputato, perchè si esporrebbe al pericolo di trasgredire gravemente i dettami di quelle virtù. E se ne farebbe reo altresì se si trovasse disposato a qualche partito, pronto a sostenerlo a ragione ed a torto. Perciò possiamo conchiudere con Del Vecchio (*Th. Mor.* Vol. I, n. 332): " Cum deputati (idem dicendum de senatoribus) praecipuam habeant partem in legibus aut statutis condendis et publico bono curando graviter delinquunt qui hoc munus suscipiunt necessarii dotibus destituti, et de restitutione tenentur si ideo damnum eorum opera eveniat. „

Ma, posta la venia pontificia in Italia, e la capacità intellettuale e morale, vi ha obbligo di accettare l' officio di deputato ?

Quando vi siano le dette condizioni, l' obbligo sorge indiscutibile e grave se pure gravi altre ragioni non vi si oppongano. E sorge per due capi: 1.° per la giustizia legale; 2.° per la carità di patria. Imperocchè ciascun cittadino è tenuto pei detti capi di procurare il bene degli altri e di allontanarne i mali. Or se i buoni non accettassero quel mandato, cadrebbe questo in mano dei tristi con gravissimo danno della religione e della cosa pubblica.

Si ascolti il p. Palmieri (in Ballerini *Op. Th. Mor.* Vol. IV tr. 9, append., n. 640): " Si electores tenentur ad electionem concurrere et eligere idoneum, qui idoneus est et communibus votis expetitur, nisi probabilem habeant rationem cessandi, tenetur electioni acquie-

scere, dum aliter nequeat consuli publico bono. Quisque enim civis in libera republica tenetur iuxta suum modum bono publico adlaborare. „

E il Villada (*Casus consc.* Cas. VII, qu. 1): " Certum est... omnes legitime electos deputatos, si digni sint, teneri, hoc ipso quod certo possint, tale munus acceptare ex iustitia legali et quidem sub gravi, modo sperent se posse magna damna vitare sine gravi incommodo proportionato „. Così pure Scavini *Th. Mor.* Vol. I, n. 676 ed. XIV; Marc *Inst. Mor. Alph.* Vol. I, n. 2286 etc.

Abbiamo detto: se pure gravi altre ragioni non lo impediscano. Imperocchè l' obbligo, di cui parliamo, non è di stretta giustizia commutativa, ma di giustizia legale che poi si confonde con quella di carità. Perciò, come la carità non obbliga con grave incomodo, neppure obbligherà il dovere di assumere l' officio di deputato quando se ne temano gravi mali, ovvero gravi ostacoli lo impediscano, come quelli d' infermità, di non possibile dispendio, di urgenti e gravi affari della famiglia ecc.

Al secondo — Vediamo ora quali siano le obbligazioni di un deputato. Possiamo ridurle a quattro, giusta l' insegnamento de' TT.: 1.° di assistere alle sedute — 2.° di studiare le quistioni — 3.° di dare il voto con giustizia — 4.° di promuovere il pubblico bene. Esaminiamone ciascuna con attenzione, trattandosi di doveri interessantissimi.

1.° Il deputato innanzi tutto è obbligato di assistere alle sedute; imperocchè se egli si assenta, non può adoperarsi al bene pubblico, nè ovviare al male secondo richiede il mandato avuto dai suoi elettori. Egli perciò deve rispondere di tutte le leggi inique sancite nella sua assenza che col suo voto e colla sua parola avrebbe potuto impedire, e di tutte le leggi buone che col suo suffragio avrebbe potuto promuovere. " Sua praesentia et suffragio, dice il Lehmkul (*Th. Mor.* Vol. I, n. 799, IV) impedire debent (deputati) ne qua prava lex proposita evadat lex: quod si absentia culpabili in causa sunt, cur eiusmodi lex acceptata sit, jam rei sunt iustitiae commutativae violatae in quantum bonum commune suae civitatis laeditur; imo si eo fine ex parte populi et ea promissione ex sua parte electi sunt, ut etiam pro bono religionis dimicarent, violatae iustitiae commutativae rei sunt etiam, in quantum religionis bonum damno suorum electorum laesum fuerint. „ Lo stesso insegna l' Aertnys *l. c.* e il Villada *l. c.* Veggano adunque di quale responsabilità si gravino i deputati che per lo più non accostano alle sedute, contenti di averne il diritto e l' onore e poi dimorare abitualmente nelle proprie case.

Con ciò non diciamo che non possano mai per giusta causa e per breve tempo assentarsi. Il Villada *l. c.* assegna parecchie cause lecite di tale assenza; e sono:

a) Quando dalla loro assenza non abbiasi prudentemente a temere nessun danno, potendosi le quistioni trattare convenientemente dagli altri che stanno presenti.

b) Quando conoscano che nel tempo dell' assenza non si trattino che cose di poco conto ed essi abbiano una ragionevole causa di allontanarsi.

c) Quando abbiano qualche legittimo impedimento o di salute o di affari, tranne allorchè debbano trattarsi in parlamento cose di molta rilevanza, ond' è necessario che tutti i buoni stiano al loro posto: in tali casi per l'assenza richiederebbonsi cause gravi e proporzionate.

d) Quando preveggano che il loro suffragio non varrebbe per nulla a mutare le deliberazioni che si vogliano prendere.

Quest' ultima causa però vuolsi far valere con molta precauzione; giacchè spesso torna utile assai rafforzare la minoranza nelle decisioni cattive e corroborare la maggioranza nelle buone, specie quando si possano emettere pubbliche proteste, e colla voce e coll' esempio animare i pusillanimi.

Sono queste le cause legittime, onde un deputato può assentarsi dalle sedute parlamentari, ed in ciò fa d' uopo di molta considerazione, trattandosi del bene comune.

2.° L' altro dovere del deputato è quello di studiare le quistioni, su cui deve emettere il voto. Il voto o suffragio infatti suppone un giudizio che vuolsi formare sulla bontà o sulla malizia della proposta; e per formare un giudizio fa d' uopo ben conoscere e saper bene valutare i termini. Or come si può ben giudicare di cose che non si conoscono? — E ciò vale soprattutto per le quistioni religiose ed ecclesiastiche, sulle quali spesso nei parlamenti moderni si fa divorzio dal vero e dal giusto.

Ma perchè si possano ben giudicare le quistioni politico-religiose, il deputato cattolico deve innanzi tutto conoscere e professare la vera dottrina cattolica sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, non quella dottrina che va dichiarata sui fogli liberali, infetta di regalismo e di miscredenza; ma quella contenuta negl' insegnamenti della Chiesa e dei Romani Pontefici. In ispecie deve avere presente il Sillabo della s. m. di Pio IX, segnatamente quella parte che riguarda i diritti della Chiesa messi a raffronto colla società civile, ciò che Leone XIII con tanta sapienza inculcò nelle sue immortali encicliche.

Deve innanzi tutto conoscere ed essere ben persuaso che la Chiesa è società divino-umana, perchè fondata da G. C., ed ha per fine il manodurre gli uomini alla beatitudine eterna, che supera ogni altro fine terreno: per tal riguardo la Chiesa dee prevalere allo Stato il quale, se ha l' autorità da Dio come autore della natura, ha per fine

immediato il benessere solo terreno e temporale. La Chiesa dunque non dipende dallo Stato nelle sue ordinazioni, nè ha bisogno di *placet* o di *exequatur* dell' autorità civile per la esecuzione dei suoi decreti. Essendo poi la Chiesa vera e perfetta società, ha tutto il diritto di punire i figli ribelli; ed essendo società di uomini deve avere i mezzi materiali come sostentarsi ed esplicarsi, donde il diritto di acquistare e di possedere; dei quali diritti non può essere per nulla privata o menomata dallo Stato senza grave ingiustizia. E poichè sì la Chiesa come lo Stato esercitano la loro potestà sui medesimi uomini, l' una e l' altro debbono darsi mano amica nel promuovere il bene dei loro sudditi, e temporale e spirituale.

Quanto alle false religioni, ovvero alle chiese eretiche o scismatiche, lo Stato non deve permetterle nè generalmente tollerarle, perchè l'errore, specie quando è sommamente pregiudizievole, nè si permette nè si tollera. Però, se altrimenti ne verrebbero gravi mali alla cosa pubblica, potrebbe solo tollerarle.

Queste ed altre simili dottrine un deputato cattolico dovrà far sue, con tutte le conseguenze che ne provengono, e dovrebbe tenerle come fondamento delle proprie deliberazioni nelle controversie religiose.

Ma anche nelle quistioni meramente civili il deputato cattolico deve essere sufficientemente versato. Se non può in tutte, almeno per quelle che ignora deve saper dubitare, e poi chiarire i dubbii o collo studio o coi consigli di persone sapienti. Insomma deve adoperare la necessaria scienza e diligenza, per ben giudicare sulle quistioni che si propongono: onde giustamente il Marc a tal proposito scrive l. c., n. 2286: " Legiferae potestatis participes peccant (plerumque graviter) si ad tantum munus debitam *scientiam* ac *diligentiam* non afferunt. „

3.° Dopo che il buon deputato abbia chiarito bene lo stato della quistione, è chiamato a pronunziare il suo giudizio col voto parlamentare. Sorge qui il terzo suo dovere, di emettere cioè il voto secondo coscienza, vale a dire, secondo i dettami della giustizia.

Ed in ciò si ascolti il Lehmkul *l. c.*, n. 799, IV: " Deputati ipsi gravissimum munus habent nunquam consentiendi legi pravae propositae: aut si forte quaedam minus recta accipienda esse putaverint, ut peiora excludantur, sane hanc suam intentionem declarare atque iis quae minus recta sunt, nonnisi cum protestatione consentire debent; imo hanc ipsam utcumque consentiendi rationem intelligo de iis rebus quae non sunt *absolute intrinsecus* mala. Quare etsi deputatus electoribus suis, qui pravis principiis ipsi imbuti sint, quidquam illicitum promiserit, his promissis debet non stare. „

Il deputato adunque non può dare il voto per una legge cattiva: se lo dà, pecca gravissimamente, sì per la cosa iniqua che egli fa, e sì per gli effetti tristi di essa legge nell' intero Stato.

Una legge può essere cattiva se offende la religione, o la pubblica moralità, ovvero la giustizia. Il deputato deve salvaguardare queste pubbliche virtù.

Quanto alla religione, leggi inique sono quelle che concedono libertà di culto, mettendo ad egual livello le false religioni colla vera; quelle che violano i diritti della Chiesa e ne inceppano la libertà; quelle che ledono in qualunque guisa le istituzioni ecclesiastiche e pie.

Quanto alla pubblica moralità, la offendono soprattutto le leggi sulla libertà di stampa e sulla istruzione laica.

Quanto alla giustizia le sono contrarie quelle leggi che aggravano il popolo di balzelli, che usurpano i beni della Chiesa e degli enti ecclesiastici, che concedono spese pubbliche e gravose per opere non necessarie, che favoriscono soverchiamente alcune regioni con danno delle altre.

Ma per evitare che si sancisca una legge più iniqua, si può dare il voto ad una legge meno cattiva? — È quistione fra i DD. Alcuni assolutamente negano, pel noto principio: *non sunt facienda mala ut eveniant bona.* La maggioranza nondimeno de' TT. affermano, però con tre condizioni: la 1.ª che la legge più iniqua non si possa evitare se non suffragando una legge meno cattiva; la 2.ª che la legge per sè non sia di cosa intrinsecamente mala; la 3.ª che si eviti lo scandalo con fare intendere che il voto si dà per impedire un maggior male.

Una parola di spiegazione sulle condizioni predette.

La 1.ª condizione è che non si possa evitare altrimenti una legge più iniqua; e ciò può avvenire quando la detta legge siasi proposta già in discussione, e vi sia vero timore che essa consegua il suffragio dei più, se non la si modera con una legge meno iniqua. In tal caso, non potendosi sfuggire un maggior male senza permettere un male minore, secondo la più comune sentenza, ciò è lecito. Cosi S. Alfonso (L. III, n. 565): " An parato inferre maius damnum possit suaderi minus adversus eamdem personam, v. gr. volenti occidere aliquem suaderi ut solum percutiat? Affirmant cum Viva, Sanchez, Bonacina, Busembaum et communiori. „ Occorre però nel caso nostro che il pericolo della legge più iniqua sia vero e non ci sia modo di sfuggirlo altrimenti.

Così la libertà di culto sarebbe per sè cosa iniqua; ma se ci fosse vero timore che si sancisse invece una legge persecutrice e vessatoria contro la vera Chiesa, non sarebbe illecito dare il suffragio per quella (1).

---

(1) Si ascolti il Villada *l. c.*: " Quamvis per se peius sit libertatem cultuum permittere quam simplicem tolerantiam, cum haec tantum dicat ali-

Violare qualche diritto della Chiesa, p. e. la immunità reale o personale, sarebbe cosa iniqua; ma se ci fosse grave pericolo che si approvasse in luogo di questa una legge che togliesse alla Chiesa la propria libertà, sarebbe minor male consentire alla prima.

Proscrivere qualcuno degli Ordini Religiosi sarebbe per sè cosa iniqua; ma se così potesse scongiurarsi una legge che li proscrivesse tutti, non sarebbe illecito dare il suffragio per quella.

Così può dirsi di ogni altra legge meno iniqua in concorrenza con leggi più inique, le quali altrimenti non potrebbero sfuggirsi.

La 2.ª condizione perchè ciò possa farsi è che la legge, qualunque sia da votarsi, non sia in sè intrinsecamente mala.

Questa condizione, per verità, non vuolsi prendere in senso rigoroso, giacchè anche le leggi meno inique possono essere intrinsecamente male. Non sarebbe intrinsecamente mala la libertà di culto onde si tollera di professare sino l'ateismo? Non sarebbe anche intrinsecamente mala la menomazione dei diritti della Chiesa o la proscrizione di qualche benemerito Ordine Religioso? Eppure abbiamo visto innanzi che si possono detti mali consentire per evitar mali maggiori. E stando pure all'esempio di S. Alfonso, il percuotere ingiustamente il prossimo è cosa anche in sè intrinsecamente mala, benchè coonestata dal male maggiore dell'omicidio.

Quando diciamo una legge intrinsecamente mala, da non potersi approvare neanco in coscienza con legge peggiore, intendiamo parlare di quelle leggi che si oppongono ai primi dettami della legge naturale, come quelle che in sè contengono ingiuria a Dio, rovina morale alla società, distruzione del divino organamento della Chiesa (1). Queste ed altrettali leggi non potrebbero approvarsi per qualsivoglia danno o rovina possa venirne alla Chiesa od alla società civile.

La 3.ª condizione si è che nel dare il suffragio a leggi inique per impedirne peggiori si procuri di evitare lo scandalo, che potrebbe derivare ai buoni. I quali, vedendo votate siffatte leggi da persone

---

qua contra religionem peccata non puniri ceteris iuribus veræ Religionis assertis, dum illa aequalitatem civilem inter veram falsamque religionem statuat; per accidens tamen peior esse poterit tolerantia simplex in natione catholica, ei eam nempe regant improbi gubernatores qui ex una parte Ecclesiam praetextu patronatus vexent, seseque in rebus ecclesiasticis immisceant, quod non raro accidisse conspeximus, et ex alia laxent facile habenas tolerantiae impunitatem concedendo audaciae sectariorum. In tali casu minus malum erit libertas omnibus concessa etiam improbis, quam sola persecutio aut vexatio catholicorum. „

(1) Com'è avvenuto in Francia nell'empia legge così detta di separazione. Questa legge giustamente è stata respinta dalla Chiesa, benchè sovrastino ad essa nella Francia, ed anche forse altrove, estremi mali.

probe e cattoliche, potrebbero essere indotti a giudicar bene di esse, e ad approvarne le prescrizioni. Perciò è che il deputato deve fare intendere che il voto lo dà non perchè la legge lo merita, ma per evitare il maggior male di una legge più iniqua.

Colle dette condizioni adunque va consentito recar suffragio ad una legge non buona. Quando non si osservi qualcuna di esse, il suffragio è gravemente illecito. Però, trattandosi di una legge lesiva dei diritti della Chiesa, il deputato cattolico farà bene a consigliarsene possibilmente prima col suo Vescovo, o colla S.ª Sede, e riceverne istruzioni e facoltà (1).

E in ciò si vuole avvertire che malamente alcuni si avvisano in credere che trattandosi della votazione di una legge ingiusta, i buoni deputati possono assentarsi ovvero astenersi. Ciò, generalmente parlando, non è lecito; perchè col loro astenimento possono concorrere indirettamente all' approvazione semplice o alla maggiore approvazione della legge iniqua. Si ascolti il De Lugo *De Just. et Jur.* Disp. XIX, lect. II, § IV, n. 60: " Circa obligationem ortam ex consensu iniusto dubitari potest an eiusdem obligationem contrahat non solum qui positive suffragium iniustum tulit, sed etiam ille qui suffragium non tulit suffragari possit. „ E dopo aver fatte varie distinzioni, quanto al caso nostro, risponde, n. 64: " Sicut rex et dominus temporalis alicuius civitatis tenetur ex officio administrare iustitiam subditis, et eorum bono consulere; sic communitas illa *(nostri parlamenti)* quae tota est supremus princeps, et habet supremam gubernationem subditorum, tenetur ex officio non minus quam unus rex aut dominus temporalis administrare iustitiam subditis et eorum bono consulere; quare in iis rebus quae non sunt in solum proprium bonum, sed in bonum subditorum, peccabunt contra iustitiam et contra debitum ex officio si absque causa sufficienti se eximant a suffragio ferendo. „

I buoni deputati adunque debbono sempre votare affermativamente per le leggi buone, negativamente per le cattive. Solo se una ragionevole causa li autorizzi ad assentarsi, come anche fu detto innanzi, possono astenersi dal voto. Però quando vi sia pericolo che senza il loro voto una legge cattiva venga approvata, la loro assenza dovrebbe essere coonestata da cause veramente gravi.

4.° Finalmente obbligo del deputato è quello di promuovere il pubblico bene. Egli infatti non è chiamato solo ad esaminare i progetti

---

(1) Fa d'uopo qui avvertire che se un deputato può consentire all' approvazione di una legge meno cattiva per scongiurarne una più iniqua, non sarebbe ciò lecito all' autorità suprema, chiamata ad apporre il *veto* a qualsivoglia legge cattiva.

di legge che si propongono ed a dare su di essi il proprio suffragio, ma è tenuto altresì a vegliare perchè sia promosso il benessere religioso, morale ed economico della intera nazione, e ne siano allontanati i mali. Perciò ha libertà di parola nelle pubbliche sedute. Perciò può fare progetti e proposte anche di nuove leggi. Perciò ha il diritto di rivolgere interrogazioni al potere esecutivo sull' andamento della pubblica amministrazione, e di fare interpellanze su cose di maggior rilievo. Questi diritti suppongono in lui gravi doveri, che si assommano in quello di promuovere il pubblico bene.

Se infatti il deputato fa parte del corpo legislativo, partecipa dei diritti e dei doveri medesimi del legislatore, il cui officio precipuo è quello di procurare il maggior bene dei sudditi e d' impedirne il male.

Conformemente a tale officio, il deputato cattolico ha dovere di promuovere innanzi tutto il benessere religioso; e però non può guardare con indifferenza quello che si fa e quello che si scrive contro di essa; non può tollerare che dalle scuole sia bandito l' insegnamento catechistico e invece vi s' inculchi l'ateismo da professori empii e sfrontati; non può non prendere le difese della Chiesa cattolica e dell' augusto suo Capo, propugnandone i diritti, massime la piena libertà.

Deve inoltre promuovere il benessere morale procurando che il buon costume sia tutelato e non gli si rechi offesa nei teatri, nelle pubbliche mostre, e specialmente nella stampa, e che le opere di beneficenza, massime l' educative, siano ben dirette e amministrate.

Deve finalmente promuovere il benessere economico, facendo che siano avvantaggiate le risorse della nazione, che siano prosperate le sorti del commercio e dell' industria, che siano ben conservati e mantenuti i pubblici stabilimenti, che sia impedito lo sperpero del pubblico danaro con spese punto utili o necessarie; soprattutto poi che il popolo non sia gravato con soverchi balzelli. Queste ed altre simili cose ha obbligo di curare il deputato cattolico che vuol compiere con coscienza l' interessante suo officio.

Perciò a tal fine deve essere bene informato dei bisogni pubblici de' varii luoghi della nazione; nel che gli può giovare non poco la lettura di buoni giornali. Spesso infatti da notizie attinte da giornali hanno origine interrogazioni ed interpellanze, essendo oggidì costume di mettere in pubblica luce qualunque disordine avvenga e qualsi voglia bisogno dei singoli luoghi.

Maggior pensiero e sollecitudine deve avere certamente pei bisogni del proprio collegio, da cui riceve il mandato. Però non deve assumere il patrocinio di cose illecite o ingiuste, e neanco procurare vantaggi eccessivi ad un luogo con discapito degli altri, molto meno poi con danno comune.

Ma che potrebbe fare un deputato cattolico quando la maggioranza fosse incredula ed atea? Non sarebbe fiato sprecato in un ambiente saturo di miscredenza? Non sarebbe muovere al riso e provocare sogghigni ogni buona proposta ed ogni saggia osservazione?

Laddove veramente non si sperasse nulla di bene, l' obbligo cesserebbe. Però non si creda facilmente che nessun bene possa provenire dalla franca parola di un deputato cattolico. Sia pure che altri rida e sogghigni; fra centinaia di deputati non mancano però persone rette che plaudono alla coraggiosa iniziativa; spesso ancora soggetti deboli e timorosi si rinfrancano in sentire in quell' aula una parola di verità e di giustizia, e non sono alieni di aderirvi; sempre poi giova protestare altamente contro la empietà ed il disordine, sia pur voluto dalla maggioranza: è debito questo verso la nazione perchè si sminuisca lo scandalo che offre al mondo la maggioranza dei suoi legali rappresentanti.

Ecco adunque quello che può e deve fare un deputato cattolico per ben compiere il dovere di promuovere il bene della nazione.

Al terzo — Ma se un deputato ha dato già il voto per una legge iniqua, deve, e come, riparare? Ecco il terzo quesito della nostra consultazione.

Allorchè il suo voto abbia influito all' approvazione della legge iniqua, tutti i DD. convengono nel condannarlo al risarcimento dei danni: " Tenetur item *ad restitutionem* (dice S. Alfonso con Busembaum, con Lessio, con Filiuccio, L. III, n. 366) qui suo consensu, calculo vel suffragio est causa efficax damni. „ E, quanto ai nostri deputati, insegnano così pure Lehmkul *l. c.*, Palmieri *l. c.*, Del Vecchio *l. c.*, Marc *l. c.*, Aertnys *l. c.*, etc.

Questa è cosa chiara: il difficile viene nello stabilire quando vi sia questo influsso, e, posto che vi sia, in qual misura ed a chi debbasi restituire.

È certo che una legge iniqua allora considerasi approvata quando abbia ottenuta la maggioranza dei suffragi. Conseguita la detta maggioranza, i voti che si aggiungono non influiscono efficacemente all' approvazione. Di qui viene che quando la maggioranza risulta dei soli voti necessarii per ottenersi, tutti i votanti sono tenuti alla restituzione. Qualora poi la maggioranza supera i voti necessarii fa d' uopo vedere se si conosca o pur no quali deputati abbiano dato il voto dopo l' ultimo necessario alla detta approvazione. Qualora si conoscano certamente gli ultimi votanti, a nulla questi sono tenuti; salvo se prima non si fossero concertati cogli altri, nel quale caso sarebbero tenuti *in solidum* con costoro. Così S. Alfonso l. c.: " Ideoque ultimi qui iniquum dant suffragium peccant, sed non tenentur ad re-

stitutionem, cum non sint causa damni, nisi ex condicto egerint. „

Ma se non si conosce chi abbia dato prima il voto e chi dopo? (1) Qui si dividono i pareri, e giova tener presenti le varie opinioni dei DD.

Alcuni coi Salmaticesi, con Bonacina, con Dicastillo (ap. Ligor. *l. c.*) dicono che tutti sono tenuti alla restituzione *in solidum* perchè tutti furono concause di tutto il danno; altrimenti se i soli primi necessarii fossero tenuti, non sapendosi quali siano essi, nessuno sarebbe tenuto. — Questa sentenza però, troppo rigida, non piace a S. Alfonso, il quale dice: " Sed huic respondetur quod per accidens se haberet. „

Altri con De Lugo, con Sporer, con Molina (ap. Ligor. *l. c.*) opinano che in tal caso ciascuno è tenuto *pro rata* a riparare tutto il danno, vale a dire, come altrove insegna S. Alfonso (*Hom. Apost.* tr. 10, n. 50), " quod quilibet tenetur tunc pro sua rata ad damnum reparandum; et si alii non restituunt, teneris ad totum. „ La ragione si è che ognuno col suo suffragio ha deteriorato il diritto del danneggiato, ad essere rivaluto dagli altri votanti: onde ciascuno deve rilevarnelo. Ma intervenendo il dubbio se ciascuno sia o pur no causa del danno, non è giusto che ciascuno sia obbligato all' intero risarcimento del danno. — Questa opinione è detta *vera* da S. Alfonso, il quale si sottoscrive ad essa.

Altri finalmente col Diana, coll' Enriquez, col Tabiena (ap. Ligor. *l. c.*) sostengono che nessuno dei votanti in tal caso è tenuto a nulla, per la ragione che, essendo dubbia l' obbligazione, " in dubio melior est conditio possidentis. „ — Questa sentenza è detta *non improbabile* da Sporer, ed accolta come tale da S. Alfonso.

Quest' ultima sentenza però merita di essere assai più considerata, come quella che ha maggiore attinenza colla pratica. Diciamo così, perchè se può dimostrarsi che la detta sentenza è *sodamente probabile*, il confessore non potrebbe costringere alla restituzione un deputato che non voglia farla.

Ed a noi sembra *sodamente probabile* cotal sentenza. Abbiamo visto che Sporer, non contraddicente S. Alfonso, la dice *non improbabile*. Il Tamburini (*Expl. Decal.* L. I, c. III, litt. S. *suffragium*, n. 2) dice lo stesso e ne assegna il motivo: " tum propter auctoritatem tot doctorum, tum propter bonas rationes, quibus innititur. „ Il Dicastillo (L. I, tr. II, disp. II, n. 100), benchè non vi aderisca, però la dice assolutamente probabile. Così pure il Villada nel caso dei deputati al parlamento *l. c.* (2).

(1) Ciò può avvenire nelle votazioni secrete, in cui i suffragi vanno confusi nell'urna, dalla quale si estraggono i voti necessarii per la maggioranza.

(2) Ecco le sue parole: " Existimo ergo primam ex tribus relatis opinionibus (da noi messa in ultimo luogo) dici posse probabilem. Unde dubitantes... de influxu suffragii sui in damnum principale contra iustitiam, probabiliter poterunt etiam excusari ab omni illius reparandi obligatione. „

Molti poi sono quei TT. e di non leggera fama che vi si sottoscrivono, e che riferisce e cita il De Lugo l. c. (1), come il Diana, il Gordono, il Silvestri, il Medina, il Molina, l' Enriquez, il Rebello, il Sairo, il Tabiena. Questi poggiano la loro opinione sulla dottrina di S. Tommaso (2. 2. q. 62. a. 7 in corp.) il quale dice: " Tunc solum tenetur *consiliator* aut *palpo*, idest adulator, ad restitutionem, quando probabiliter aestimari potest quod ex huiusmodi causis fuerit iniusta acceptio subsecuta. „

Nel caso nostro infatti abbiamo che quantunque il danno siasi recato, e gravissimo, pur non è certo chi dei votanti ne sia stato causa efficace; giacchè i primi solamente che costituiscono la maggioranza assoluta hanno influito efficacemente al danno, non già gli altri che si aggiunsero ai primi: or non conoscendosi chi abbia votato prima e chi dopo, nessuno di essi può dirsi certamente causa efficace del danno. Nè si dica che dai votanti certamente il danno è stato prodotto, essendochè, non conoscendosi i veri rei fra costoro, nessuno può certamente venir condannato alla riparazione.

Simile a questo è il caso di due adulteri di cui s' ignora chi sia il vero padre della prole ch' è nata, il quale caso dai TT. è risolto nel senso che nessuno di essi può condannarsi certamente nel foro di coscienza alla alimentazione della detta prole (Ligor. L. III, n. 658) (2).

---

(1) Il De Lugo, così scrive (*De Just. et Jur.* disp. XIX, secl. 1, n. 20): " Alii dicunt, facto sufficienti examine, et perseverante dubio nullam esse obligationem restituendi, qua in dubio melior est conditio possidentis. Hanc tenent Diana 2. *tomo tractat.* 5. *resolutione* 84. et 3. tomo tract. 3. *de conscientia dubia, resolutione* 20 *et* 63, qui pro ea citat Iacobum Gordonum in Theolog. morali, *tomo* 1. *libro* 5. *quaest.* 2. *cap.* 2 § 4. *num.* 13. Pro qua etiam videntur esse Sylvester verb. *Restitutio*, 3. quaest. 6 et Ioannes Medina *de restitutione*, *quaest.* 7. et alii, quos pro ea affert Molina *dicta disputatione* 736, *num.* 6. et Henriquez *lib.* 14, *de irregularitate*, *cap.* 3. *num.* 4, iuncto fine in commento litera C. quibus adde Rebellum, Sayrum et Tabienam, quos affert Sanchez *libr. primo in decalog. capit.* 10. *num.* 44. Favet S. Thomas in praesenti, *quaestione* 62, *art.* 7 in fine corporis dicens, tunc solum teneri consiliarium ad restitutionem, quando probabiliter aestimat quod ex suo consilio fuerit furtum sequutum. Alios recentiores affert Diana *dicta responsione* 84. „

(2) Il De Lugo, l. c., n. 22, e con esso tutti coloro che lo seguono, credono riconoscere una differenza fra il caso dei votanti e quello degli alduteri. Ecco come ragionano. Nel primo caso coloro che votano con danno altrui al di sopra della maggioranza ledono il diritto del padrone di farsi rivalere del danno per la incertezza in cui lo mettono di conoscere i votanti necessarii e responsabili. Non così nel caso degli adulteri, nel quale, per lo più, l' uno non conosce dell' altro.

Ma questa sembra una sottigliezza senza fondamento. Imperocchè i votanti

Simile pure è l' altro di più persone che concorrono alla uccisione ingiusta di un uomo, senza sapersi chi l' abbia colpito a morte, nessuno può costringersi nel detto foro di coscienza alla riparazione dei danni (Sanchez *De praec. Decal.* L. I, cap. 10, n. 38).

Perciò se è vero che non si può imporre un grave obbligo certo per una causa incerta, non si può obbligare al risarcimento nessuno dei deputati che non si conosca certamente causa del danno.

Non restano che soli due casi in cui siano tenuti ai danni quei deputati che abbiano dato il suffragio per una cosa ingiusta: 1.° Quando di comune e preventivo accordo abbiano dato il detto suffragio. — 2.° Quando si sappiano di certo i votanti che formarono la necessaria maggioranza.

Nell' uno e nell' altro caso, giusta la sentenza più vera e più comune, i deputati sono tenuti *in solidum* a tutto il danno, vale a dire ciascuno è obbligato non solo per la propria parte, ma anche per l' intero se gli altri non abbiano soddisfatto.

E ciò è ragionevole. Infatti nel primo caso, quando di comune e preventivo accordo abbiano dato il proprio suffragio, ciascuno è causa di tutto il danno, essendosi aiutati a vicenda a conseguir quell' effetto dannoso: " Si plures cum consensu, dice il Busembaum (ap. Ligor. L. III, n. 579 *resolv. 2*), et se invicem iuvantes id fecerunt, singuli in solidum tenentur restituere totum damnum, quia singuli sunt causa totius damni, cum unus iuvet alterum et procedat ex confidentia, quam habet in auxilio aliorum. „

Nel secondo caso poi, quando si conoscano i primi votanti della maggioranza, anche ciascuno è causa di tutto il danno, giacchè se egli non avesse dato il proprio voto, non sarebbesi ottenuta la maggioranza, e la legge non si sarebbe approvata. E ciò vale quando anche si fossero aggiunti altri voti alla maggioranza medesima; poichè gli ultimi votanti, come non necessarii, non hanno influito al danno, il quale deve tutto attribuirsi ai primi (1).

È questa pure la opinione del dotto p. Villada, il quale scrive l. c.

---

che superano la maggioranza nel voto dannoso o si conoscono o pur no. Se si conoscono, certamente non sono tenuti a restituire, conoscendosi i veri dannificatori, che sono i votanti della maggioranza: onde nessuna ingiuria al dannificato. Se poi non si conoscono, in tal caso nessuno poteva sapere se si era ottenuta o pur no la maggioranza; e però nessuno ha con malizia messo il dannificato nella condizione di non conoscere i veri dannificatori. Ed è questo il caso nostro.

(1) Ma non basta riparare per la parte propria supponendo che gli altri abbiano pur compiuto il proprio dovere? Se ciò non si sa con certezza, non basta il supporlo o il presumerlo. Così S. Alfonso L. III, n. 579 *Utrum.*

Quaer. 5: " In casu nostrorum deputatorum, cum singuli teneantur ex officio impedire totum damnum, videntur omnino singuli causa sufficiens et adaequata damni illius, sive illud positive inferunt votum emittendo, sive ipsum non impediant votum non ferendo quando illud dantes possunt tale damnum impedire. „

Col medesimo p. Villada per la pratica avvertiamo che quanto al danno cagionato agli enti ecclesiastici, trattandosi di gravi e difficili risarcimenti, si può ricorrere alla S. Sede o per mezzo dell' Ordinario dichiarato il nome, o per mezzo del confessore, taciuto il nome, alla S. Penitenzieria, e si potrà ottenere un' equa composizione, che il Sommo Pontefice può ben concedere.

Ma se il deputato nel dare il voto o nel ricusarlo non avesse avvertito il danno che poteva seguirne; ovvero avesse erroneamente creduto che il suo voto come superfluo, non avea nessuno influsso sull' approvazione della legge dannosa, sarebbe in tal caso tenuto al risarcimento?

È principio ammesso da tutti che per l' obbligo del risarcimento di gravi danni occorre la grave colpa teologica: " Ex quali culpa oriatur obligatio gravis restitutionis in delictis. Respondetur oriri tantum ex culpa lata, coniuncta cum culpa gravi theologica. „ Così S. Alfonso L. III, n. 550, citando moltissimi TT. E lo stesso S. Dottore nel n. precedente ha insegnato: " Hinc resolvitur quod qui damnum minime praevidit nec intendit, certo ad nihilum tenetur etsi operam daret rei illicitae, uti fur qui penitus fortuito domum alienam incenderet. „

Dunque se il deputato, nel dare il voto ad una legge dannosa o nel negarlo ad una legge buona, non si accorse del danno che avrebbe cagionato alla cosa pubblica o alla Chiesa, messo pure che peccò avvertendo alla sola illiceità della cosa, non è tenuto alla riparazione de' danni, non avendo peccato contro la giustizia commutativa, ma solo contro la giustizia legale e distributiva, ovvero contro la religione.

E non sarebbe tenuto neanco se avesse peccato leggermente contro la stessa giustizia commutativa, p. e. trascurando un po' quella diligenza che dovea premettere al voto. È questa la dottrina del De Lugo, *l. c.* disp. VIII, n. 57 sq. e di molti altri DD., seguita ed approvata da S. Alfonso, il quale ne dà così la ragione (L. III, n. 552 *Secunda*): " Ratio, quia culpa venialis ex indeliberatione non est simpliciter delictum ex iniuria, et ideo non potest parere obligationem restitutionis: sicut ex contractu, ubi non adfuit consensus plene deliberatus, non oritur obligatio; et sicut etiam non obligat votum emissum sine plena deliberatione, actus igitur non perfecte deliberatus nequit esse causa perfectae obligationis. „ Come dunque i contratti ed i voti, se manca la piena deliberazione, non obbligano in coscienza all' adem-

pimento; così neanche obbliga al risarcimento un danno cagionato senza la detta piena deliberazione. E quando interviene una colpa leggiera in cosa grave, questa si compie sempre senza deliberazione perfetta, altrimenti la colpa non sarebbe più leggera.

Ma se in tal caso non vi ha obbligo grave di risarcire, non vi ha obbligo almeno lieve? — Neanco vi ha obbligo lieve: " Dixi (segue S. Alfonso *l. c.*) *nullam obligationem* nec sub gravi nec sub levi, quia levis obligatio non habet proportionem cum re gravi. „ E infatti se si trattasse di materia leggera vi sarebbe obbligo leggiero di restituire, giacchè la colpa veniale in ciò commessa è proceduta con piena deliberazione. Non così però nella materia grave, nella quale un peccato leggero rende l' atto non pienamente deliberato e quindi non può indurre obbligo alcuno di risarcimento, nè grave nè leggero. Così ragiona il De Lugo, detto qui da S. Alfonso " inter theologos facile princeps, „ il quale aggiunge molto opportunamente pel caso nostro (l. c. Disp. VIII, n. 58): " Quamvis autem levitas oriatur ex defectu levi diligentiae debitae, ut dicebamus, adhuc ille defectus non est aptus ad pariendam obligationem gravem ex delicto, quia illa obligatio gravis ad rem gravem non habet ullam proportionem cum delicto illo levi, quod non potest appellari simpliciter delictum. „

Quantunque perciò un deputato pecchi leggermente nell' omettere la diligenza dovuta, non avvertendo al grave danno che potrebbe derivare da un suo voto o da una sua astensione, non è tenuto al risarcimento.

E con ciò chiudiamo la nostra consultazione, dalla quale possono attingersi le principali norme a cui deve conformarsi in coscienza un deputato cattolico.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

11.

Quando una festa di precetto trasferiscasi ad altro giorno, se in questo giorno corra l' obbligo della messa pro populo.

Spesso avviene che una festa di precetto o vigente o abolita non possa celebrarsi nel proprio giorno per ragione di occorrenza con altra di rito maggiore, e debba perciò trasferirsi ad altro giorno. Nel

giorno in cui vien trasferita debbono i parroci celebrare la messa *pro populo?*

Abbiamo su tal proposito due responsi della S. C. del Concilio che giova ben considerare. Uno è del 24 aprile 1875 *in Treviren.* (*Mon. Eccl.* Vol. I, p. 57), in cui dal perchè la s. m. di Pio IX colla Enciel. del 3 maggio 1858 avea conceduto che " quando una cum solemnitate divinum officium translatum fuerit in Dominicam diem una tantum missa pro populo sit a parochis applicanda „ — fu chiesto alla S. C.: " An idem indultum valeat et pro his casibus, in quibus propter occurrentem festivitatem maioris dignitatis festum aliquod sup pressum, v. gr. inventionis S. Crucis occurrente festo Tunicae, Clavorum et Lanceae Domini ad alium diem ferialem transferri oporteat. „ — Or la S. C., prima di rispondere al quesito, volle sapere dal Vescovo: " An dies ferialis in quam transfertur festum suppressum, ferialis remaneat, aut veluti festum publice servetur, vel saltem in Ecclesia peragantur ceterae functiones et ritus in diebus tum festis adhuc de praecepto servatis, tum suppressis peragi solitis. „ — Il Vescovo rispose: " In feria ista, in quam casu praefato festum suppressum transfertur, nullas functiones et ritus peragi in diebus de praecepto servandis solitas; sed missam solummodo de festo translato celebrari officiumque divinum aut privatum a Clero, aut in Ecclesiis Collegiatis, in choro, absque solemnitate festi absolvi solere. „ — Posto ciò la S. C. rescrisse: " In casu de quo agitur, parochum non teneri, idque notificetur Episcopo. „

L' altro decreto della S. C. è del 28 aprile 1888 *in Apamien. et Victorien.* (*Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, p. 79). In esso fu proposto il dubbio: " An animarum rectores teneantur applicare missam pro populo die 25 iunii, si in hanc diem occurrat transferri tanquam in sedem propriam festum S. Ioannis Baptistae in casu. „ E considerato che nel giorno 25 la festa trasferita di S. Gio. Battista non porta seco l' obbligo del doppio precetto, rispose: " *Negative.* „

Da amendue i casi puossi raccogliere che quando nel dì del trasferimento non vi ha il precetto del giorno proprio, non corre neanco al parroco l' obbligo della messa *pro populo.*

Resta dubbio solo se vi ha quest' obbligo quando nel giorno del trasferimento, benchè senza doppio precetto, pur la festa si celebra colle funzioni solenni e con concorso di popolo soliti nel giorno proprio. Di ciò si trattò nel primo caso *in Treviren.*, dal quale potrebbesi dedurre la risposta affermativa. E questa sarebbe consentanea alla Enciel. *Amantissimi* di Pio IX, in cui vuolsi la messa *pro populo* nei dì festivi quante volte le feste si trasferiscano in questi giorni non solo coll' officio, ma sì ancora *cum solemnitate.* Or quando si tra-

spontino ad altro giorno, non col precetto, ma solo *cum solemnitate (con funzioni solenni e concorso di popolo in chiesa)*, vi sarebbe obbligo allora della messa *pro populo?*

La cosa vuolsi esaminare nei suoi principii. Quando propriamente deve dirsi la messa *pro populo?* — Anticamente non era ciò ben determinato. Benedetto XIV nella Costit. *Cum semper oblatas* del 1744 tolse ogni dubbio con prescrivere: " Qui animarum curam exercent, sacrificium missae pro populo celebrent atque applicent in dominicis aliisque per annum diebus festis de praecepto. „ Adunque nei soli giorni di Domenica e negli altri festivi di precetto corre ai curati l' obbligo di questa messa. E la ragione la reca lo stesso Pontefice con dire: " Cum praedicti dominici aliisque festi dies ii sint, in quibus, iuxta praeceptum Conc. Trid. *sess. 5, cap. 2, et sess. 24, cap. 4*, quilibet animarum curae praepositus populum sibi commissum salutaribus verbis pascere debet. „

Il parroco adunque deve compiere l' obbligo di celebrare *pro populo* nei giorni in cui deve predicare ad esso e prestare ai suoi filiani insieme radunati le cure parrocchiali: e questi giorni sono i festivi di precetto, giacchè nei feriali il parroco è tenuto per lo più di prestare ai singoli le sue cure, non al popolo insieme radunato.

Da ciò ricavasi che quando la festa si trasferisce senza il precetto, in cui la popolazione non è chiamata di andare in chiesa per ascoltare la parola del parroco, questi non ha obbligo di celebrare *pro populo*, benchè si sogliano fare delle sacre funzioni. Questa opinione va corroborata dalla cit. *decisione* della S. C. del Concilio *in Apamien.* in cui si dichiara che nella festa di S. Giovanni Battista, benchè trasferita come in propria sede al giorno dopo di quello in cui va segnata nel calendario, pur non v' ha obbligo pei parroci della messa *pro populo*. Notisi che qui si tratta di una festa primaria e principale— che trattasi di una traslazione non accidentale ma permanente — che la esenzione dell' obbligo della messa *pro populo* è assoluta, senza limitazione. Perciò l' unica ragione che ha dato luogo al decreto è stato che il dì 25 non è giorno di precetto. Basta dunque che il trasferimento non riguardi pure il precetto perchè non corra l' obbligo di quella messa, benchè in quel giorno si facciano in chiesa solenni funzioni.

Non si dica che la messa *pro populo* per la festa trasferita non si celebrerebbe. Si celebra nel giorno proprio, benchè l' officio si trasferisce. Due precetti compossibili, dicono i TT., possono ben compiersi con un solo atto. Si ascolti Scavini (*Th. Mor.*, tr. 2, disp. un., c. 7, q. 4): " Satisfieri potest per unum actum, si illo unico actu totum ponatur, ut in casu nostro quod per diversas leges praescri-

bitur. Sic v. g. si festum aliquod occurrat in Dominica, satis est semel sacro adesse. „ E più d' appresso al caso nostro Pio IX nella Costit. *Amantissimi*, sancì, come s' è visto: " Quando una cum solemnitate divinum officium translatum fuerit in Dominicam diem, una tantum missa pro populo est a parochis applicanda. „ Qui *una cum solemnitate* deve intendersi del precetto come accade nelle feste patronali trasferite nelle prossime Domeniche, altrimenti il parroco dovrebbe celebrare non una sola messa, ma due, una nel giorno proprio pel precetto e l' altra per la Domenica. Il parroco adunque, occorrendo due feste di precetto in un giorno, con una sola messa *pro populo* soddisfa all' obbligo di quel giorno.

Neppur vale il dire che nella prima causa allegata della S. C. del Concilio *in Treviren.* la S. C. volle conoscere se le feste trasferite si celebrassero con solennità, cioè con compiere in chiesa le funzioni solite; giacchè di ciò non v' ha cenno nella decisione, la quale è tutta propria di quel caso particolare *in casu de quo agitur*, e non è contraria alla tesi che noi sosteniamo.

Per le dette ragioni adunque vuolsi dedurre che quando una festa di precetto per la occorrenza di altra festa di precetto di rito maggiore si trasferisce senza precetto e senza solennità, certamente non vi ha obbligo pel parroco di celebrare la messa *pro populo* nel giorno in cui la festa va trasferita. Assai probabilmente poi neppure vi ha quest' obbligo quando la festa si trasferisce colle solennità di chiesa, senza il precetto; il che riesce raro assai.

Ma che è da dire per le feste di precetto abolite? Possiamo dire lo stesso. Quando nel giorno, in cui si celebrano trasferite, non vi ha solennità di chiesa, certamente non vi ha obbligo nel parroco della messa *pro populo*, secondo la risoluzione *in Apamien.*, di cui sopra. E probabilmente neppure se si trasferiscono con solennità di chiesa. Rafforza questa nostra opinione un decreto della S. C. dei Riti in *Oritana*, 23 maggio 1846, n. 2910, nel quale al dubbio: " An ob occurrentiam Dominicae privilegiatae vel alterius solemnitatis maioris ritus vel dignitatis, translatis ad aliam diem officiis festorum abrogatorum, in die repositionis Clerus adigatur choro interesse, sicut in diebus propriis ut supra impeditis, queis reapse interest, quamvis ex alia causa? „ — rispose: " Clerum ad iteratam chori assistentiam ex solo titulo translationis festorum abrogatorum nullatenus teneri; ac proinde rescripsit: *In die propria tantum.* „ Se adunque il Clero nel giorno in cui si celebra una festa di precetto soppresso trasferita, non è obbligato al coro, neanco il parroco sarà obbligato in detto giorno alla celebrazione della messa *pro populo.*

E però giustamente si legge negli *Acta S. Sedis* Vol. VIII, pag. 605:

" Si festum alicui diei affixum ab alio impediatur festo maioris ritus aut dignitatis parochum teneri ad missae applicationem pro populo *in die* ad quem transferantur *festivitas officium et missa*; teneri autem ad eiusmodi applicationem in *ipso die festo impedito si officium et missa tantum* transferantur, non vero festivitas. „

12.

Circa l' officio, in coro, strapazzato.

Tizio sacerdote vuol recitare bene l' officio divino in coro. Però gli altri colleghi e dell' una parte e dell' altra pronunziano le parole con tanta fretta, ch' egli non può abitualmente udire nè farsi udire. Che ha da fare Tizio? È necessario non intervenire al coro per provvedere alla sua coscienza?

È certo che recitandosi in coro i salmi abitualmente in tanta fretta, che l' una parte comincia prima che l' altra abbia finito, non si soddisfa all' officio. Così S. Alfonso (L. IV, n. 165): " Certum autem est non satisfacere eos qui alternatim recitando non expectant versus absolvi, si hoc fiat in magna quantitate. „ E ne assegna la ragione l. c. n. 164: " Quia pars quae anticipatur non communicatur cum socio qui eam audire nequit. „ — Se poi si soddisfa o pur no quando per colpa del coro non si sente l' altra parte, vi ha quistione fra i DD. S. Alfonso però dice a bastanza probabile la sentenza di coloro (e sono molti e di peso) che scusano da colpa chi si adopera di sentire quanto può, ma non giunge a sentir tutto, ed eccone la ragione (L. IV, n. 163 *secunda*): " Ratio quia tunc per societatem ipsam et simul per illam tuam applicationem censeris moraliter communicare orationi dum intendis Deo exhibere omnes laudes et preces quas chorus vel socius profert. „

Ma uno di buona volontà che trovasi a salmeggiare in coro dove la recitazione si precipita, sì che abitualmente nulla o quasi nulla può percepire dell' altra parte, può star tranquillo in coscienza? — Crediamo che quando egli recita bene la parte sua, ma poi non può ben sentire quella degli altri, purchè mette l' attenzione che può anche guardando o leggendo sotto voce nel breviario la parte degli altri, soddisfa bene per la parte sua. Del sordastro che recita solo la sua parte senza potere ben sentire quella degli altri, " qui possit aliquoties audire et praestat attentionem quam potest, „ S. Alfonso l. c. dice che probabilmente soddisfa, " saltem, soggiunge, si advertat in breviario quae in confuso audit, ita ut bene percipiat quæ dicuntur. „ Lo stesso possiamo dire del caso nostro.

Ma il buon capitolare che è costretto di salmeggiare in simile coro, ha l' obbligo di carità, se non ne ha l' officio, di avvertirne il superiore perchè impedisca siffatto abuso così grave e dannoso. Nel salmeggiare è di obbligo la posa nell' asterisco, dove si ha da prender fiato e si ha da aspettare che tutti abbiano finito la loro parte; ed in ciò non valgono contrarie consuetudini, come più volte ha dichiarato la S. C. dei Riti, specie *in S. Jacobi de Chile* 9 iul. 1864, n. 3122: " I. An in recitatione horarum canonicarum in choro sine cantu teneantur chorales ad asteriscum pausam servare? — II. An consuetudo in contrarium retinenda sit prout obligatoria in casu? — Resp.: Ad asteriscum in recitatione horarum canonicarum pausam omnino servandam; non obstante quacumque in contrarium consuetudine. „ Ciò fu confermato coll' altro decreto *in Senogallien.* 4 mar. 1901 (*Mon. Eccl.* Vol. XIII, p. 61).

QUESITI

con brevissime risposte

83. *Qual posto debba prendere in processione un sol mansionario.*

D. Nella Cattedrale di B. il collegio de' mansionarii, ridotto a pochi ed invalidi, spesso nelle funzioni e nelle processioni è rappresentato da un solo. Con chi costui deve andare unito nelle processioni? Deve andar solo, ovvero accompagnarsi coll' ultimo canonico?

R. Il caso è nuovo, e non contemplato da' DD. — La S. C. dei Riti il 14 nov. 1654 *in Melphiten.* n. 975, dichiarò: " Dignitates et canonicos simili indumento suffultos, in processionibus binos incedere debere, et seniorem canonicum, quoties disparitas numeri canonicorum id exigat, a sinistris ultimae dignitatis, vel etiam primae, si alia dignitas non aderit, incedere oportere. „ Da ciò il De Herdt (*S. Lit. Prax.* Vol. III, n. 224) ne deduce che nessuno in processione deve andar solo, essendo unicamente del Vescovo tal prerogativa; ma, trattandosi di numero dispari, se tutti vestono ad egual modo, l' ultimo di un corpo inferiore deve andare alla sinistra del primo di un corpo superiore; se poi ciascun corpo tiene abito distinto, i tre ultimi di ogni corpo devono andare insieme.

Nel caso però trattasi di un solo che rappresenta l' intero corpo dei mansionarii con abito diverso da quello dei canonici. Come fare? Non potendosi unire al corpo dei canonici per la diversità delle insegne, nè avendo altri del suo ceto con cui accoppiarsi, è giuocoforza che vada solo.

84. *Circa la celebrazione delle messe capitolari.*

D. In S. vi ha canonici prebendati e canonici statutarii. Questi ultimi hanno come assegno la elemosina di alcune messe elevata quasi al doppio della tassa diocesana, per una riduzione ottenuta dalla S. Sede. Possono questi far celebrare ad altri le dette messe con tassa diocesana ?

R. Se la elemosina delle dette messe così ridotte loro si attribuisce come assegno e come compenso del servizio che prestano al coro, essa tien luogo di prebenda canonicale. Di qui viene che possono benissimo commettere ad altri la celebrazione delle dette messe con elemosina corrispondente alla tassa della propria diocesi.

85. *Un parroco che amministra due parrocchie, se può binare il Giovedì Santo.*

D. Il parroco di M. amministra due parrocchie, in cui non si trova nessun altro prete. Può binare il Giovedì Santo senza indulto apostolico ?

R. Il parroco con due parrocchie senza preti può, anzi deve binare nei dì festivi. Quanto al Giovedì Santo, è vero che questo giorno non è di doppio precetto ; ma è giorno solennissimo nella Chiesa, in cui si commemora la istituzione stessa del S. Sacrifizio eucaristico. Perciò in detto giorno in ogni parrocchia debbono compiersi le rituali funzioni ; ed i fedeli hanno diritto di assistere ad esse e di partecipare alla mensa eucaristica. In detto giorno quindi non può non essere lecita ed anche doverosa nel parroco, con due parrocchie senza preti, la binazione. Si ascolti il Pasqualigo classico scrittore di tal materia, lodato anche da Benedetto XIV (*De Sacrif. Nov. Leg.* Tr. I, qu. 384, n. 1): " Habentem (parochum) duas parochias, debere feria quinta Maioris Hebdomadae in utraque celebrare. Quamvis enim non sit de praecepto servandus dies, nec etiam soleat populus colere ut festum, est tamen valde celebris, praesertim quoad missam, cum in ipsa recolatur institutio Sacramenti Eucharistiae, unde solet frequens populus accedere ad audiendam missam et proinde debet in utraque parochia celebrare et exhibere parochianis repraesentationem sacrificii missae. „ — Noi ci sottoscriviamo pienamente a tale insegnamento.

Se e come possa poi far l' esposizione del Santissimo nel così detto *sepolcro* in amendue le parrocchie, disputammo a lungo altrove (*Consultaz. Moral.* Vol. I, Cons. CXVI, p. 617).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1906)

Concistoro secreto — Il dì 6 Dicembre 1906 la Santità di N. S. Pio Papa X ha tenuto nel Palazzo Apostolico Vaticano il Concistoro segreto, dopo avere imposto privatamente nell'aula Concistoriale il Cappello Cardinalizio all' E.mo Samassa. Quindi, dopo un' Allocuzione, ha proposto le seguenti Chiese ;

Chiesa Patriarcale di Gerusalemme, di rito latino, per Mons. Filippo Camassei, promosso dalla Sede Metropolitana di Naxos.

Chiesa titolare Arcivescovile di Tolemaide, per Mons. Giuseppe Marcondes, Homen de Mello, Arcivescovo dimissionario di Belem del Parà.

Chiesa Metropolitana di Siviglia, per Mons. Salvator Castellote y Pinazo, promosso dalla Sede Cattedrale di Jaen.

Chiesa titolare Arcivescovile di Tessalonica, per Mons. Achille Locatelli, arcidiocesano di Milano, Prelato Domestico di Sua Santità, Dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi.

Chiesa Metropolitana di Belem del Parà, pel R. D. Santino Continho, già alunno del Collegio Pio-Latino-Americano, Decano del Capitolo Cattedrale di Parahyba.

Chiese Cattedrali unite di Gravina ed Irsina, per Mons. Nicola Zimarino, traslato dalla Sede Cattedrale di Lacedonia.

Chiesa Cattedrale di Iaen, per Mons. Giovanni Giuseppe Laguarda y Fenollera, traslato della Sede Cattedrale di Urgel.

Chiesa titolare Vescovile di Flaviopoli, per Mons. Luigi Finoia, Vescovo già di Catanzaro.

Chiesa Cattedrale di Ratisbona, per Mons. Francesco Antonio de Henle, traslato dalla Sede Cattedrale di Passavia.

Chiesa Cattedrale di Urgel, per Mons. Giovanni Benlloch y Vivò, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Ermopoli maggiore.

Chiesa Cattedrale di Passavia, per Mons. Sigismondo de Ow-Felldorf, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Aretusa.

Chiesa Cattedrale di Trapani, per Mons. Francesco Maria Raiti, dei Carmelitani dell' antica osservanza, traslato dalla Sede Cattedrale di Lipari.

Chiese Cattedrali unite di Valva e Sulmona, per Mons. Nicola Iezzoni, diocesano di Atri, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, dottore in sacra teologia, Esaminatore prosinodale e Canonico, Arcidiacono di Penne, Amministratore Apostolico di Atri e Penne.

Chiesa Cattedrale di Catanzaro, per Mons. Pietro Di Maria, diocesano di Marsico e Potenza, Cameriere Segreto sopranumerario di Sua Santità, dottore in filosofia, sacra teologia e diritto canonico, Rettore del Collegio Boemo, Professore di teologia fondamentale nel Pontificio Collegio Urbano di Propaganda.

Chiese Cattedrali unite di Penne ed Atri, pel R. D. Raffaele Piras, arcidiocesano di Cagliari, dottore in sacra teologia e diritto canonico, Vicario generale e Canonico dottorale nella Metropolitana di Cagliari.

Chiesa Cattedrale di Cassano al Jonio, pel R. D. Pietro La Fontaine, di Viterbo, Missionario Apostolico, Direttore spirituale dei Seminarii e Canonico della Cattedrale di Viterbo.

Chiesa Cattedrale di Gerace, pel R. D. Giorgio Delrio, diocesano di Alghero, dottore in sacra teologia, aggregato al Collegio teologico di Sassari, Canonico Penitenziere della Cattedrale e Provicario generale di Alghero.

Chiesa Cattedrale di Bagnorea, pel R. P. Rinaldo di S. Giusto, al secolo Camillo Rousset, diocesano di Susa, Preposito Generale dei Carmelitani

scalzi, Lettore di filosofia e sacra teologia, Esaminatore Apostolico del Clero romano, Consultore della S. C. dei Vescovi e Regolari.

Chiesa Cattedrale di La Rochelle, pel R. D. Augusto Beniamino Eyssantier, diocesano di Digne, Canonico onorario della Cattedrale di La Rochelle e Direttore del Ginnasio di Pons nella stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Gerona, pel R. D. Francesco Pol y Baralt, della stessa diocesi, dottore in ambe le leggi, Canonico Magistrale della Cattedrale di Barcellona.

Chiesa Cattedrale di Plasencia, pel R. D. Francesco Carrin, di Salamanca, dottore in sacra teologia e licenziato in filosofia e lettere, Canonico Cantore nella Cattedrale di Salamanca.

Chiesa titolare Vescovile di Efesto, pel R. D. Giuliano Tommasuolo, di Napoli, Direttore spirituale del Seminario maggiore, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo sig. Card. Giuseppe Prisco, Arcivescovo di Napoli.

Chiesa titolare Vescovile di Modra, per Mons. Guglielmo Blazeh, di Olmütz, Prelato Domestico di Sua Santità, Preposito della patria Metropolitana, deputato Ausiliare di Mons. Francesco Salesio Bauer, Arcivescovo di Olmütz.

Chiesa titolare Vescovile di Ceramo, pel R. E. Giorgio Carié, diocesano di Lesina, dottore in sacra teologia, Prevosto della Chiesa Cattedrale di Macarska, deputato Ausiliare in Macarska di Mons. Filippo Francesco Nakic, Vescovo di Spalato e Macarska.

Ha poscia Sua Santità pubblicata la provvista, già fatta per Breve, delle seguenti Chiese:

Chiese Metropolitane unite di Trani e Barlett'a, cui sono uniti il Titolo di Nazaret e l' Amministrazione perpetua di Bisceglie, per Mons. Francesco Paolo Carrano, traslato dalla Sede Arcivescovile di Aquila.

Chiesa titolare Arcivescovile di Apamea, per Mons. Giuseppe Ridolfi. Delegato Apostolico nel Messico, traslato dalla Sede Cattedrale di Todi.

Coadiutoria con successione nella Chiesa Arcivescovile di Amalfi, per Mons. Anton Maria Bonito, Arcivescovo titolare di Scitopoli.

Chiesa titolare Arcivescovile di Gortina, per Mons. Rinaldo Mac Donald, promosso della Sede Cattedrale di Harbor Grace.

Chiesa titolare Arcivescovile di Cio, per Mons. Gaetano D' Alessandro, promosso dalla Sede Cattedrale di Cefalù.

Chiesa Metropolitana di Rennes, per Mons. Augusto Renato Dubourg, promosso dalla Sede Cattedrale di Moulins.

Chiesa titolare Arcivescovile di Nicopoli, per Mons. Francesco de Rego Maia, promosso dalla Sede Cattedrale di Belem del Parà.

Chiesa Arcivescovile di Ancona, cui è unito il titolo di Umana, per Mons. Giovanni Battista Ricci, promosso dalla Sede Cattedrale di Iesi.

Chiesa Metropolitana di Nuova Orléans, per Mons. Uberto Blenk, della Società di Maria, promosso dalla Sede Cattedrale di Portorico.

Chiesa titolare Arcivescovile di Metimna, per Mons. Francesco Maria Giuseppe Delamaire, promosso dalla Sede Cattedrale di Périgueux e deputato

Coadiutore con successione di Mons. Stefano Maria Alfonso Sonnois, Arcivescovo di Cambrai.

Chiesa Metropolitana di Fermo, per Mons. Carlo Castelli, promosso dalla Sede Cattedrale di Bobbio.

Chiesa Metropolitana di La Plata o Sucre, per Mons. Sebastiano Pifferi, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Gerico.

Chiesa Metropolitana di Halifax, pel R. D. Edoardo Mac Carthy, della stessa arcidiocesi, Missionario Apostolico.

Chiesa Metropolitana di Bombay, pel R. P. Severino Noti, della Compagnia di Gesù, Missionario Apostolico.

Chiesa titolare Arcivescovile di Sardi, per Mons. Giuseppe Aversa, di Napoli, dottore in ambe le leggi, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, Delegato Apostolico di Cuba e Portorico.

Chiesa titolare Vescovile di Dionisiade, per Mons. Giuseppe Maria Aldanesi, traslato dalle Sedi Cattedrali unite di Cagli e Pergola.

Chiesa titolare Vescovile di Archelaide, per Mons. Ignazio Zuccaro, traslato dalla Sede Cattedrale di Caltanisetta.

Chiesa titolare Vescovile di Samo, per Mons. Pietro Giuseppe Geay, già Vescovo di Laval.

Chiesa titolare Vescovile di Memfi, per Mons. Antonio Valbonesi, traslato dalle Sedi Cattedrali unite di Urbania e S. Angelo in Vado.

Chiesa Cattedrale di Iesi, per Mons. Giuseppe Gandolfi, traslato dalla Sede Cattedrale di Poggio Mirteto.

Chiesa Cattedrale di Novara, per Mons. Giuseppe Gamba, traslato dalla Sede Cattedrale di Biella.

Chiesa Cattedrale di Arequipa, per Mons. Mariane Halguin, dei Minori, traslato dalla Sede Cattedrale di Huaraz

Chiesa Cattedrale di Todi, per Mons. Giovanni Graziani, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Caristo.

Chiesa Cattedrale di Padova, per Mons. Luigi Pellizzo, arcidiocesano di Udine, dottore in diritto canonico, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, in Udine Canonico onorario della Metropolitana, Esaminatore Sinodale, Rettore e Professore nel Seminario Arcivescovile.

Chiesa Cattedrale di Comacchio, pel R. D. Annibale Lupi, di Ferrara, ivi Parroco di S. Francesca Romana.

Chiesa Cattedrale di Diano o Teggiano, pel R. D. Camillo Tiberio, diocesano di Vasto, prevosto Parroco di Atessa.

Chiesa Cattedrale di Biella, pel R. D. Giovanni Andrea Masera, arcidiocesano di Torino, dottore in sacra teologia e in dritto canonico, Provicario generale e Canonico della Cattedrale di Fossano.

Chiese Cattedrali unite di Basilea e Lugano, per Mons. Giacomo Stammler, diocesano di Basilea, dottore in filosofia, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, in Berna Parroco e Decano del Capitolo foraneo.

Chiesa Cattedrale di Szathmar, per Mons. Tiburzio Boromisza, di Colocza, Prelato Domestico di Sua Santità, Canonico della Chiesa Metropolitana di Colocza.

Chiesa Cattedrale di Aiaccio, pel R. D. Giovanni Battista de Santi, della stessa diocesi, Canonico della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Autun, pel R. D. Raimondo Villard, diocesano di Langres, dottore in sacra teologia e in dritto canonico, Parroco di Chaumont nella sua diocesi.

Chiesa Cattedrale di Bayeux, pel R. D. Tommaso Paolo Lemonuier, arcidiocesano di Rouen, Vicario generale di quest' arcidiocesi.

Chiesa Cattedrale di Belley, pel R. D. Francesco Augusto Labouche, arcidiocesano di Besançon, ivi Vicario generale.

Chiesa Cattedrale di Cahors, pel R. D. Quirino Laurans, diocesano di Mende, ivi professore di sacra Scrittura nel Seminario maggiore e Parroco di St.-Chély d' Apcher.

Chiesa Cattedrale di Digne, pel R. D. Domenico Castellan, diocesano di Marsiglia, ivi Vicario generale.

Chiesa Cattedrale di St. Brieuc, pel R. D. Giulio Lorenzo Morelle, diocesano di Amiens, Vicario capitolare della diocesi di St. Brieuc.

Chiesa Cattedrale di St. Flour, pel R. D. Paolo Augusto Lecoeur, di Rouen, ivi Canonico onorario della Metropolitana, Superiore del Collegio *Ioin-Lambert-et-Rouen*.

Chiesa Cattedrale di Moulins, pel R. D. Emilio Cornelio Lobbedey, arcidiocesano di Cambrai, dottore in sacra teologia e licenziato in diritto canonico, Vicario generale di Cambrai.

Chiesa Cattedrale di Périgueux, pel R. D. Enrico Lodovico Prospero Bougouin, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, Canonico Teologo della Cattedrale di Poitiers.

Chiesa Cattedrale di S. Gallo, pel R. D. Ferdinando Rüegg, della stessa diocesi, dottore in sacra teologia, Decano del Capitolo Cattedrale e Vicario capitolare.

Chiesa Cattedrale di Hildesheim, pel R. D. Adolfo Bertram, della stessa diocesi, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, Vicario Capitolare e Canonico della Cattedrale di Hildesheim.

Chiesa Cattedrale di Meath, pel R. D. Lorenzo Ganghran, della stessa diocesi, Parroco e Vicario generale.

Chiesa Cattedrale di Angola e Congo, pel R. D. Antonio Barbosa Leao, diocesano di Oporto, già Parroco di S. Giacomo a Luztosa.

Chiesa Cattedrale di Tepic, pel R. D. Andrea Segura, di Leon del Messico, ivi Arcidiacono della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Alessandria in America, pel R. D. Guglielmo Mac Donell, Parroco e Missionario Apostolico.

Chiesa Cattedrale di Port-Augusta, pel R. D. Giovanni Norton, di Vittoria, già alunno del Pontificio Collegio Urbano, Vicario generale.

Chiesa Cattedrale di Portland, pel R. D. Luigi Sebastiano Walsch, di Boston, licenziato in diritto canonico, Superiore ecclesiastico delle Scuole cattoliche della sua arcidiocesi.

Chiesa Cattedrale di Krishnagur, pel R. D. Santino Taveggia, di Milano, del Seminario delle Missioni estere, Missionario nel Bengal centrale.

Chiesa Cattedrale di Harbor Grace, pel R. D. Giovanni March, della stessa diocesi, già alunno del Pontificio Collegio Urbano, Rettore della stessa Chiesa Cattedrale.

Chiesa titolare Vescovile di Acmonia, pel R. D. Giovanni Battista Morris, Rettore della Cattedrale e Vicario generale di Nashville, deputato Coadiutore con successione di Mons. Edoardo Fitz Gerard, Vescovo di Little Rock.

Chiesa titolare Vescovile di Abila, per Mons. Luigi Filippo Schaefer, diocesano di Paderborn, dottore in sacra teologia, Prelato Domestico di Sua Santità, Professore di sacra teologia nell' Università di Strasburgo, deputato Vicario Apostolico di Sassonia.

Chiesa titolare Vescovile di Coridallo, pel R. D. Eugenio Carlo Foulquier, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, deputato Vicario Apostolico della Birmania settentrionale.

Chiesa titolare Vescovile di Trapezopoli, pel R. D. Ignazio Hummel, del Seminario di Lione per le Missioni africane, deputato Vicario Apostolico della Costa d' oro.

Chiesa titolare Vescovile di Tene, pel R. P. Tommaso Spreiter della Congregazione benedettina di S. Ottilia in Baviera, deputato Vicario Apostolico di Der es Salam.

Chiesa titolare Vescovile di Cocusso, pel R. P. Nicasio Avellano, dei Predicatori, deputato Vicario Apostolico del Tonchino Orientale.

Chiesa titolare Vescovile di Adriani, pel R. D. Francesco Steinmetz, del Seminario delle Missioni africane di Lione, deputato Vicario Apostolico del Dahomey.

Chiesa titolare Vescovile di Celenderi, pel R. P. Francesco Saverio Vogt, della Congregazione dello Spirito Santo e del S. Cuor di Maria, deputato Vicario Apostolico dello Zanzibar Centrale.

Chiesa titolare Vescovile di Gerico, pel R. P. Graziano Gennaro, dei Minori, deputato Coadiutore con successione di Mons. Epifanio Carlassare, Vicario Apostolico dell' Hu-pè Orientale.

Chiesa titolare Vescovile di Dorileo, pel R. D. Antonio Karas, diocesano di Samogizia, ivi Rettore del Seminario e Canonico Prelato della Cattedrale, deputato Suffraganeo delle diocesi unite di Luceonia e Zytomierz.

Chiesa titolare Vescovile di Mindo, pel R. D. Vincenzo Bacchi, arcidiocesano di Bologna, dottore in sacra teologia, Segretario della Congregazione consultiva arcivescovile, Arcidiacono della Metropolitana e Provicario generale, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo Sig. Card. Domenico Svampa, Arcivescovo di Bologna.

Chiesa titolare Vescovile di Cidiesso, per Mons. Lodovico Rajner, arcidiocesano di Strigonia, Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in sacra teologia, in Strigonia Vicario generale e Canonico della Metropolitana, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo Sig. Card. Claudio Vaszary, Arcivescovo di Strigonia.

Chiesa titolare Vescovile di Temno, pel R. D. Severo Araujo y Silva, arcidiocesano di Compostella, dottore in sacra teologia, Canonico Magistrale

della Metropolitana, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo Sig. Card. Giuseppe Maria Martin de Herrera, Arcivescovo di Compostella.

Chiesa titolare Vescovile di Cidonia, per Mons. Ladislao Bandurski, arcidiocesano di Leopoli, Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in filosofia, Canonico della Cattedrale di Cracovia, deputato Ausiliare di Mons. Giuseppe Bilczewski, Arcivescovo di Leopoli di rito latino.

Chiesa titolare Vescovile di Arindela, per Mons. Guglielmo Antonio Iohnson, Prelato Domestico di Sua Santità, Vicario Generale dell' arcidiocesi di Westminster, deputato secondo ausiliare di Mons. Francesco Bourne, Arcivescovo di Westminster.

Chiesa titolare Vescovile di Claudiopoli, per Mons. Felice del Sordo, di Nusco, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, dottore in sacra teologia, Arciprete Parroco della Cattedrale, deputato Ausiliare di Mons. Michele Arcangelo Pirone, Vescovo di Nusco.

Chiesa titolare Vescovile di Paleopoli, per Mons. Antonio Fetser, diocesano di Gran Varadino, Cappellano di onore *extra Urbem* di Sua Santità, in Gran Varadino, Canonico della Cattedrale e Provicario generale, deputato Ausiliare di Mons. Paolo Szmecsànyi, Vescovo di Gran Varadino di rito latino.

Chiesa titolare Vescovile di Tinnio, per Mons. Giuseppe Lànyi, diocesano di Neosolio, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, Abbate del SS. Salvatore di Leher e Canonico della Cattedrale di Gran Varadino.

Chiesa titolare Vescovile di Focea, pel R. P. Gerardo Giuseppe barone e conte de Caloen, di Bruges, dell' Ordine di San Benedetto, Abate di S. Maria di Monserrato in Rio-Janeiro, Vicario generale della Congregazione Benedettina del Brasile e Amministratore Apostolico delle Abazie di S. Paulo e di Olinda.

In seguito si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per la Chiesa Patriarcale di *Gerusalemme* di rito latino, per le Chiese Metropolitane di *Fermo*, *Ancona*, *Trani e Barletta*, *Siviglia*, *Rennes*, *Plata*, *Nuova Orlèans*, *Halifax*, *Belem*, e *Bombay*, per quelle di *S. Domingo e Tokio* per successione, per la Chiesa di *Marianna* elevata a Metropolitana, non che per le Chiese Cattedrali di *Autun* e *Vacia* per privilegio.

Finalmente il Santo Padre ha assegnato all' E.mo Samassa il titolo Presbiterale di *S. Marco*.

CRONACHETTA POLITICA

— In Russia di tratto in tratto sono segnalati furti, saccheggi, attentati, ed uccisioni di funzionarii e guardie per opera dei terroristi, dei quali parecchi sono stati giustiziati.

— Nella Spagna il Ministero si è dimesso. Moret l' avea ricostituito, ma dopo pochi giorni, notando che nella Camera era inviso e piuttosto si acclamava il Presidente del cessato ministero, ha dovuto dare le sue dimissioni, Il Marchese Vega de Armijo lo ha composto, restando alla Presidenza: agli interni Romanones: agli esteri Perez Caballero: alla giustizia Barroso: alle finanze Reverter: alla guerra Weyler: alla marina Gobian: ai lavori pubblici De Federico: alla istruzione Iimeno.

— Nel Marocco Er Raisuli, esercitando l' ufficio di governatore presso Tangeri, abusivamente commette gesta brigantesche contro gli europei. Il corpo diplomatico si è riunito per deliberare energiche misure, informandone le potenze. La Francia e la Spagna, giusta gli accordi della Conferenza di Algesiras, hanno inviato navi da guerra per far cessare l' intollerabile posizione nel Marocco.

— Il ministro italiano Giolitti col suo collega dei lavori pubblici ha creduto necessario nominare una Commissione d' inchiesta per inquirere sul modo con cui furono distribuiti i sussidii ai danneggiati dal tremuoto di Calabria e sulla condotta dei funzionarii in tale occasione. Il Ministro Maiorana ha fatta la esposizione finanziaria, ed ha dimostrato che per l'esercizio 1896-1897 l' avanzo è di 55 milioni, dai quali per riforme alle poste e telegrafi si preleveranno 25 milioni, ed altrettanti pei lavori pubblici, per porti ed altre opere: resteranno sempre 17 milioni che coll' entrate saranno sempre in aumento. E perchè non si pensa agli sgravii ?

— Il Principe di Bulow, gran Cancelliere dell' Impero tedesco, ha fatto un discorso alle Camere, nella forma pacifico, ma fermissime nell' esigere che tutte le Potenze devono procurare sempre di mantenere buone relazioni colla Germania, la quale non sarà aggressiva, ma si tiene sempre pronta a non subire aggressioni.

— Il 12 u. s. si è chiusa l' Esposizione di Milano. Il Senatore Mangili pronunziò uno splendido discorso.

— A Buenos Aires si è tenuta una Conferenza sulla lebbra per adopesare mezzi energici contro tal terribile malattia che va estendendosi nella Repubblica Argentina, ed anche fa capolino nella capitale.

— Il parlamento francese, non ostante il *deficit* finanziario, ha approvato l' aumento di 15 mila franchi sulla indennità parlamentare.

— Nel Niger e nell' Alto Senegal in Africa infierisce la febbre gialla. In Siberia parecchi casi di peste. A Napoli un incendio ha distrutto un capannone, deposito di merci della Camera di commercio: sono stati ridotti in cenere gran quantità di zucchero, caffè, spirito e paraffina: i danni cadono a più di due milioni.

Desclée, Lefebvre e C. – Roma
Piazza Grazioli, n. 14

Segue novità

Prof. ADOLFO CELLINI
Can. Teol. di Ripatransone

CRITICA E FEDE

NELLA ESEGESI BIBLICA

Osservazioni fondamentali seguite da una breve appendice intorno al cosidetto primo principio dell' Ermeneutica Sacra

Volume in-8 di pag. XXIV-128 . . . . . L. 2.00

Prof. GIUSEPPE BALLERINI

BREVE APOLOGIA

PEI GIOVANI STUDENTI

CONTRO GL' INCREDULI DEI NOSTRI GIORNI

Terza edizione accuratamente corretta ed aumentata

Volume in-8 di 380 pagine . . . . . L. 1,70

Desclée, Lefebvre e C. - Roma

Piazza Grazioli, n. 14

Novità importantissima

P. ENRICO WASMANN S. J.

La Biologia Moderna

E LA

TEORIA DELL'EVOLUZIONE

VERSIONE ITALIANA

SULLA SECONDA EDIZIONE TEDESCA CON UN CAPITOLO D'INTRODUZIONE, NOTE ED AGGIUNTE

DI FR. AGOSTINO GEMELLI DEI MINORI

Dottore in medicina e chirurgia, professore aggregato onorario di istologia

Vol. in-8 grande di pag. 580 con 42 figure nel testo e 4 tavole colorate fuori testo **L. 10.**

L'opera del p. E. Wasmann S. I. è destinata ad avere anche in Italia un successo grande quanto quello che ha avuto in Germania. La teoria dell'evoluzione è ancora oggi la piattaforma sulla quale si combatte più vivacemente nel mondo scientifico contro la Chiesa. Il Wasmann ha compreso ciò e ha composto un'opera nella quale ha saputo riunire copia di dottrina e di erudizione nelle scienze biologiche e la sodezza di un ragionamento logicamente serrato. La confutazione degli errori moderni sull'origine della specie e sull'origine dell'uomo che ne è uscita, presenta perciò il pregio di essere *senza dubbio di sorta* la più efficace che sia stata pubblicata sin qui anche perchè il p. Wasmann ha saputo coraggiosamente porsi da un punto di vista nuovo che va largamente facendosi strada tra gli scienziati. Ne è prova il fatto che gli avversarî stessi, l'Haechel in Germania e da noi l'Emery, hanno compresa l'importanza di questa opera la quale viene a completamente sparire l'edificio dell'obbiezioni che si sogliano muovere alla concezione cristiana.

Ma non è questo il solo pregio dell'opera. Il ch.mo A. ha voluto dare una breve, ma completa idea della biologia ai giorni nostri. E in questo compito è riuscito mirabilmente bene.

Non esitiamo quindi ad affermare che, data l'importanza assunta oggi dalla biologia, questo libro diviene *indispensabile* a tutte le persone colte che, pur non potendo attingere alle fonti dirette, tuttavia sentono il bisogno di arricchirsi di conoscenza in questa scienza, conoscenza oramai necessaria ai filosofi, agli apologeti, ecc. Il libro del Wasmann riuscirà interessante anche agli stessi scienziati per il nuovo punto di vista dal quale la quistione dell'evoluzione è studiata.

Il prof. dott. fra' Agostino Gemelli, dei Minori, ha corredato l'opera di un lungo capitolo d'introduzione nel quale svolge l'importantissima quistione dell'origine delle specie; in essa dopo aver riferito criticamente di quanti studî si sono fatti oggidì in questo campo, dimostra gli errori moderni del darwinismo, dell'haeckelismo, ecc., ed assurge a dimostrare come il nuovo modo di sciogliere il problema offertoci dalle scienze biologiche in consono ai principî della filosofia cristiana.

Il medesimo fr. A. Gemelli ha arricchita l'opera di copiose aggiunte e note, nelle quali riferisce quanto è stato in proposito alle varie quistioni pubblicato in Italia, e quanto fu pubblicato negli altri paesi a proposito di queste quistioni negli ultimi due anni da che l'opera del Wasmann fu pubblicata.

L'Editore non ha badato a sacrificii di sorta; numerose figure e tavole arricchiscono l'opera, la quale per l'eleganza dei tipi, della carta, ecc., trova anche in ciò motivo per essere vivamente raccomandata.

ATTI DELLA S. SEDE

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

I.

La dispensa per difetto di natali ob haeresim parentum, *data per la tonsura e gli Ordini minori, vale anche per gli Ordini Sacri.*

Feria IV, die 5 Decembris 1906.

In Congregatione Generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis, proposito dubio circa valorem dispensationis super irregularitate ex defectu natalium ob haeresim parentum, E.mi ac R.mi DD. Cardinales in universa Christiana Republica Inquisitores Generales, re ad examen accuratissime revocata, decreverunt ac declararunt:

Dispensationem super irregularitate ex defectu natalium ob haeresim parentum, semel concessam ad suscipiendam tonsuram et Ordines Minores, valere etiam ad suscipiendos Ordines Maiores.

Sequenti vero Feria V, die 6 eiusdem mensis et anni, in solita audientia SS. D. N. Pii PP. X a R. P. D. Adsessore S. Officii habita, SS.mus resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

PETRUS PALOMBELLI, *S. R. U. I. Notarius.*

II.

L' indulto sull' osservanza delle feste, dato ad una missione, vale anche per le altre missioni che da quella si separino.

Feria IV, die 12 Decembris 1906.

In Congregatione Generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis, proposito dubio a S. Congr.ne de Propaganda Fide " Utrum indultum super observantia festorum concessum alicui Missioni validum " quoque habendum sit pro aliis Missionibus, quae in posterum a " pristina Missione seiunguntur „ — EE.mi ac RR.mi D.ni Cardinales

in universa Christiana Republica Inquisitores Generales, re mature perpensa, respondendum mandarunt:

Affirmative.

Sequenti vero Feria V, die 13 eiusdem mensis et anni, in solita audientia SS. D. N. Pii Div. Prov. Papae X a R. P. D. Adsessore S. Officii habita, SS.mus resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

PETRUS PALOMBELLI, *S. R. U. Inquis. Notarius.*

III.

Nuova dichiarazione ed ampliamento di facoltà pei sacerdoti naviganti in ordine alle confessioni dei fedeli non naviganti che essi incontrano durante il viaggio.

Feria IV, die 12 Decembris 1906.

In Congregatione Generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis fer. IV, die 23 Augusti 1905, EE.mi ac RR.mi D.ni Cardinales in universa Christiana Republica Inquisitores Generales, circa facultates fer. IV die 4 Aprilis 1900 (1) sacerdotibus iter transmarinum facientibus iam concessas, decreverunt: " Sacerdotes quoscumque maritimum iter arripientes, dummodo vel a proprio Ordinario, ex cuius dioecesi discedunt, vel ab Ordinario portus in quo in navim conscendunt, vel etiam ab Ordinario portus cuiuslibet intermedii, per quem in itinere transeunt sacramentales confessiones excipiendi, quia digni, scilicet, atque idonei recogniti ad tramites Conc. Trid. Sess. XXIII, Cap. XV *de Reform.*, facultatem habeant vel obtineant, posse toto itinere maritimo durante, sed in navi tantum, quorumcumque fidelium secum navigantium confessiones excipere, quamvis inter ipsum iter navis transeat vel etiam aliquamdiu consistat diversis in locis diversorum Ordinariorum iurisdictioni subiectis. "

Nunc facultates praedictas, etiam ad aliorum confessiones iter maritimum non agentium extendentes, praedicti EE.mi ac RR.mi Patres iterum decreverunt:

Supplicandum SS.mo ut concedere dignetur, sacerdotes navigantes, de quibus supra, quoties, durante itinere, navis consistat, confessiones excipere posse tum fidelium qui, quavis ex causa ad navem accedant, tum eorum qui, ipsis forte in terram obiter descendentibus, confiteri petant, eosque valide ac licite absolvere posse etiam a casibus Ordinario loci forte reservatis, dummodo tamen, quod ad secundum casum spectat, *nullus in loco, vel unicus tantum sit sacerdos adprobatus, et facile loci Ordinarius adiri nequeat.*

Sequenti vero feria V, die 13 decembris 1906, in solita audientia

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XII, p. 108.

SS. D. N. Pii Div. Prov. Papae X a R. P. D. Adsessore S. Officii habita, SS.mus annuit pro gratia iuxta EE.morum Patrum suffragia (1).

PETRUS PALOMBELLI, *S. R. et U. Inquis. Not.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Se e quanda il can. Penitenziere abbia l' obbligo di assistere da diacono o suddiacono alle messe solenni.

Montisalti Oneris quoad Can. Poenitentiarium—22 Dic. 1906—*Per summaria precum* — Nell' autentica Collezione de' Decreti della S. C. dei Riti *in Veliterna*, 21 ian. 1673, n. 1462, trovasi dichiarato: " Canonicum Poenitentiarium Ecclesiae Cathedralis civitatis Veliternae ultimo loco provisum, non posse cogi ad inserviendum missis cantatis pro diacono et subdiacono, constitutione seu consuetudine dictae Ecclesiae in contrarium non obstante. „

Sulla interpretazione della dichiarazione predetta il canonico penitenziere della Cattedrale di Montalto si rivolse a questa S. C. chiedendo: " Utrum dicta decisio eximat omnino poenitentiarium a munere diaconi et subdiaconi obeundo, vel valeat tantum pro tempore quo confessiones audit. „

La S. C., prima di risolvere il dubbio, volle domandare sì all' Ordinario di Velletri e sì a quello di Montalto, se nei rispettivi Capitoli cattedrali si trovasse la distinzione fra i canonici del triplice ordine presbiterale, diaconale e suddiaconale.

L' Ordinario di Montalto rispose negativamente. Non così quello di Velletri, il quale riferì che nelle costituzioni capitolari ve n' è una (la 9.ª) che così reca: " Canonici omnes habeant ordinem presbyterii

(1) Può dunque tenersi per fermo che i sacerdoti naviganti abilitati a udire le confessioni de' fedeli o dal proprio Ordinario, ovvero da uno degli Ordinarii dei porti intermedii per dove la nave passa nel suo viaggio, possono ascoltare le confessioni, durante tutto il viaggio, di coloro che trovansi nella nave, benchè questa faccia sosta in punti soggetti alla giurisdizione di altri Vescovi. E possono altresì ascoltare le confessioni degli estranei al viaggio che salgano per avventura sulla nave, potendo per tutti questi assolvere anche nei casi riservati ai Vescovi. Tutto ciò però va loro concesso di farlo nella sola nave. Se poi durante il viaggio scendono a terra, possono ivi ancora udire le confessioni sì dei naviganti come degli estranei, ma non possono assolvere dai riservati al Vescovo del luogo, tranne solamente se in detto luogo non si trovi o nessuno od un solo sacerdote, e non sia facile l' accesso al Vescovo.

in universa Christiana Republica Inquisitores Generales, re mature perpensa, respondendum mandarunt:

Affirmative.

Sequenti vero Feria V, die 13 eiusdem mensis et anni, in solita audientia SS. D. N. Pii Div. Prov. Papae X a R. P. D. Adsessore S. Officii habita, SS.mus resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

PETRUS PALOMBELLI, *S. R. U. Inquis. Notarius.*

III.

Nuova dichiarazione ed ampliamento di facoltà pei sacerdoti naviganti in ordine alle confessioni dei fedeli non naviganti che essi incontrano durante il viaggio.

Feria IV, die 12 Decembris 1906.

In Congregatione Generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis fer. IV, die 23 Augusti 1905, EE.mi ac RR.mi D.ni Cardinales in universa Christiana Republica Inquisitores Generales, circa facultates fer. IV die 4 Aprilis 1900 (1) sacerdotibus iter transmarinum facientibus iam concessas, decreverunt: " Sacerdotes quoscumque maritimum iter arripientes, dummodo vel a proprio Ordinario, ex cuius dioecesi discedunt, vel ab Ordinario portus in quo in navim conscendunt, vel etiam ab Ordinario portus cuiuslibet intermedii, per quem in itinere transeunt sacramentales confessiones excipiendi, quia digni, scilicet, atque idonei recogniti ad tramites Conc. Trid. Sess. XXIII, Cap. XV *de Reform.*, facultatem habeant vel obtineant, posse toto itinere maritimo durante, sed in navi tantum, quorumcumque fidelium secum navigantium confessiones excipere, quamvis inter ipsum iter navis transeat vel etiam aliquamdiu consistat diversis in locis diversorum Ordinariorum iurisdictioni subiectis. "

Nunc facultates praedictas, etiam ad aliorum confessiones iter maritimum non agentium extendentes, praedicti EE.mi ac RR.mi Patres iterum decreverunt:

Supplicandum SS.mo ut concedere dignetur, sacerdotes navigantes, de quibus supra, quoties, durante itinere, navis consistat, confessiones excipere posse tum fidelium qui, quavis ex causa ad navem accedant, tum eorum qui, ipsis forte in terram obiter descendentibus, confiteri petant, eosque valide ac licite absolvere posse etiam a casibus Ordinario loci forte reservatis, dummodo tamen, quod ad secundum casum spectat, *nullus in loco, vel unicus tantum sit sacerdos adprobatus, et facile loci Ordinarius adiri nequeat.*

Sequenti vero feria V, die 13 decembris 1906, in solita audientia

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XII, p. 108.

SS. D. N. Pii Div. Prov. Papae X a R. P. D. Adsessore S. Officii habita, SS.mus annuit pro gratia iuxta EE.morum Patrum suffragia (1).

PETRUS PALOMBELLI, *S. R. et U. Inquis. Not.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Se e quanda il can. Penitenziere abbia l' obbligo di assistere da diacono o suddiacono alle messe solenni.

Montisalti Oneris quoad Can. Poenitentiarium—22 Dic. 1906—*Per summaria precum* — Nell' autentica Collezione de' Decreti della S. C. dei Riti *in Veliterna*, 21 ian. 1673, n. 1462, trovasi dichiarato: " Canonicum Poenitentiarium Ecclesiae Cathedralis civitatis Veliternae ultimo loco provisum, non posse cogi ad inserviendum missis cantatis pro diacono et subdiacono, constitutione seu consuetudine dictae Ecclesiae in contrarium non obstante. „

Sulla interpretazione della dichiarazione predetta il canonico penitenziere della Cattedrale di Montalto si rivolse a questa S. C. chiedendo: " Utrum dicta decisio eximat omnino poenitentiarium a munere diaconi et subdiaconi obeundo, vel valeat tantum pro tempore quo confessiones audit. „

La S. C., prima di risolvere il dubbio, volle domandare sì all' Ordinario di Velletri e sì a quello di Montalto, se nei rispettivi Capitoli cattedrali si trovasse la distinzione fra i canonici del triplice ordine presbiterale, diaconale e suddiaconale.

L' Ordinario di Montalto rispose negativamente. Non così quello di Velletri, il quale riferì che nelle costituzioni capitolari ve n' è una (la 9.ª) che così reca: " Canonici omnes habeant ordinem presbyterii

(1) Può dunque tenersi per fermo che i sacerdoti naviganti abilitati a udire le confessioni de' fedeli o dal proprio Ordinario, ovvero da uno degli Ordinarii dei porti intermedii per dove la nave passa nel suo viaggio, possono ascoltare le confessioni, durante tutto il viaggio, di coloro che trovansi nella nave, benchè questa faccia sosta in punti soggetti alla giurisdizione di altri Vescovi. E possono altresì ascoltare le confessioni degli estranei al viaggio che salgano per avventura sulla nave, potendo per tutti questi assolvere anche nei casi riservati ai Vescovi. Tutto ciò però va loro concesso di farlo nella sola nave. Se poi durante il viaggio scendono a terra, possono ivi ancora udire le confessioni sì dei naviganti come degli estranei, ma non possono assolvere dai riservati al Vescovo del luogo, tranne solamente se in detto luogo non si trovi o nessuno od un solo sacerdote, e non sia facile l' accesso al Vescovo.

annexum, praeter ultimos quatuor, quorum ultimi duo debent esse saltem subdiaconi, et alii duo diaconi; et ipsi inservire debent omnibus missis solemnibus alternatim. „ Il che fu confermato dalla risposta data all' Ordinario per la S.ª Visita del 1890, in cui si aggiunge: " Giova notare che il canonico penitenziere, benchè ultimo di lasso, appartiene sempre all' ordine presbiterale. „

Avute le dette informazioni, la S. C., nei comizii generali del dì 22 dicembre 1906, dibattuta maturamente la interessante questione, la decise come segue:

Poenitentiarium teneri ad altaris servitium quoties confessiones actu non audit, nec probabiliter praevidet poenitentes accessuros esse ad poenitentiae tribunal, onerata eius conscientia.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Tridentino così stabilisce circa il can. penitenziere (sess. 22 cap. 8 *de ref.*): " In Cathedralibus Ecclesiis poenitentiarius aliquis cum unione praebendae proxime vacaturae ab Episcopo instituatur... qui dum confessiones in ecclesia audiet, interim praesens in choro habeatur. „ Donde ricavasi che il penitenziere ha un doppio officio, uno primario, l' altro secondario: il primo di ascoltare le confessioni dei fedeli, l' altro di assistere alle funzioni del coro. Quando adunque è occupato in quello, non ha obbligo di attendere a questo.

b) I DD. perciò insegnano che il penitenziere va esente dal coro solo quando ascolta le confessioni de' fedeli. Così Bellarmino (*in Adnotat. ad Conc. Trid. l. c.*): " Poenitentiarius, dum audit confessiones, censetur praesens in choro pro distributionibus vel processionibus, sed non sufficit esse in confessionario nisi realiter confessiones audiat. „ — Così pure Barbosa (*in Adnotat. ad Conc. Trid. l. c.*): " Poenitentiarius dum audit confessiones in ecclesia sive in confessionario sive extra, non tamen pro tempore, quo residet in confessionario nec audit confessiones, aliis in choro divina celebrantibus, nec si idem dixerit missam; aut si privatim officium dicat, etiam ut opportunius confessiones audiat, censendus est praesens in choro. „ — E Benedetto XIV (*Inst. eccl.* 107, n. 55): " Quapropter si poenitentiarius aut canonicus in eius locum sobrogatus in administrando poenitentiae sacramento non fuerint impediti, cum divina officia in choro celebrantur, cum reliquis convenire debent; quod si facere omiserint, distributiones amittent. „

c) Ciò che poi si è detto del servizio corale, vuolsi dire altresì per l' assistenza da diacono o suddiacono alla messa solenne, la quale è parte precipua del servizio corale (c. *Cum creatura, de celebrat. missar.*; Gavantus *in Rubr. Missal.*, l. 1, p. 1, tit. 7, rub. 2, etc.).

d) Lo stesso venne confermato dalla S. C. del Concilio, come *in*

Albanen. 30 iul. 1831, in cui al dubbio: " An canonicus poenitentiarius Cathedralis Ecclesiae Albanensis teneatur ad inserviendum pro diacono et subdiacono diebus solemnioribus in casu, „ non ostante che una contraria consuetudine astringesse il penitenziere sempre a tal servizio, fu risposto: " Affirmative, nisi actu confessiones excipiat. „ Così pure la stessa S. C. *in Lucana,* 10 mar. 1635, ed *in Fanen.*, 24 ian. 1642.

e) Ciò non ostante, fa d'uopo anche considerare che il can. penitenziere può pure essere astretto dal Vescovo a sedere in confessionale specie nei giorni più solenni, anche per aspettare che i fedeli vadano a confessarsi, ed altresì per eccitarli colla sua presenza in quel luogo ad accostarsi al sacramento della penitenza. Così la S. C. del Conc. *in Abulen.*, 21 apr. 1587 (secondo riferisce il Barbosa, *ad Conc. Trid.* sess. 24, c. 8 *de ref.*): " An poenitentiarius teneatur ante et post meridiem statutis horis in sede sibi in Ecclesia pro audiendis confessionibus specialiter deputata assistere? Ipse enim asserit, omnino sufficere, quod in choro, sive alibi in eadem ecclesia sit ubi qui vult confiteri potest illum perquirere, cum tamen videatur teneri ad assistentiam in sede, saltem per aliquod tempus, nam ideo a residentia chori et altaris servitio liberatur, tum etiam quia iam ad hanc matricem et insignem ecclesiam propter devotionem corporum sanctorum... magna cum frequentia confluitur; ideoque iustum videtur si propter ecclesiae decorem et auctoritatem poenitentiarius in sua sede ad id deputatata resideat, ut nimirum omnes illum videant, nec eum perquirere cogantur, maxime cum verecundia affecti plures perquirere illum recusare posse videantur. „ Al che la S. C. rispose: " Debere eumdem poenitentiarium pro fructu peccata confiteri volentium assistere certis horis opportunis in loco et sede pro Episcopi, ad quem hoc spectat, arbitratu. „ — Così pure la stessa S. C. il dì 19 genn. 1646, secondo riferisce il Crispino *Della Visita Pastor.*, P. II, *del can. penit.*

f) Di qui molti TT. deducono che il can. penitenziere, pur non confessando attualmente, quando la sua presenza in confessionale giudicasi proficua perchè i fedeli si accostino al sacramento della penitenza, non è obbligato al servizio del coro. Cosi S. Alfonso (L. IV, n. 131); il Card. d'Annibale (*Summ.* P. III, pag. 365, n. 81 in nota 2.ª edit.) e noi pure (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 241).

g) Finalmente vuolsi riflettere che il can. penitenziere, per ragione del suo officio, spetta sempre all'ordine presbiterale, dovendosi considerare come parroco della intera diocesi per ciò che si attiene al foro interno, come insegnano Fagnano in cap. *Grave, n. 19, de praebend.* e Benedetto XIV *De Syn. dioec. l. 3, c. 4, n. 3.* Dovendosi perciò

considerare come presbitero, sarebbe escluso dal servizio dell' altare quando i canonici presbiteri ne sono esclusi.

h) In tali discrepanze di opinioni la presente decisione della S. C. dà molta luce. In virtù di essa, può tenersi oggimai per fermo: 1.° che il can. penitenziere, quando attualmente ascolta le confessioni, non è tenuto al servizio dell' altare — 2.° che non vi è tenuto neppure quando, pur non confessando, probabilmente prevede che i fedeli si accosterebbero a lui — 3.° che tal giudizio spetta a lui medesimo, di che deve dar conto solo a Dio (*onerata eius conscientia*) — 4.° che solo quando non vi ha probabile speranza, a giudizio di lui, che i penitenti lo richieggano durante il tempo della messa solenne, dovrà essere tenuto ad assistere da diacono o da suddiacono, secondo le consuetudini e gli statuti capitolari.

II.

Circa il pagamento, nelle presenti circostanze, della mezza annata e le deduzioni da farsene.

Trejen. Mediae Annatae — 22 Dic. 1906 — *Per summaria precum* —

L' Arciv. di Camerino, Ammin. perpetuo di Treia, riferì alla S. C. che alcuni beneficiati della Cattedrale di quest'ultima Diocesi, ricusavansi di pagare la mezz' annata dovuta alla sacrestia della detta chiesa, non ostante i richiami del Capitolo.

Interrogato poi dalla S. C., l' Arcivescovo fe' noto che i beneficiati minori di quel Capitolo erano sei: due detti *Petrocchi*; due *Bartolozzi* e due *Ciaramponi*. I primi (*Petrocchi*) col reddito di sole L. 80, non pagarono mai la mezza annata, credendosi esonerati sin dal principio a ragione della tenuissima prebenda. I secondi (*Bartolozzi*), pur credendosi obbligati, neanche pagarono mai la mezza annata, di cui si reputano ora esenti in forza della prescrizione liberativa. Gli ultimi (*Ciaramponi*) neanco la pagarono, benchè il Capitolo, nel dare il consenso alla fondazione dei loro beneficii, vi avesse apposta la condizione che i beneficiati fossero soggetti a *tutti gli obblighi*, ond'erano gravati quei della fondazione *Bartolozzi*.

Quanto poi agli oneri da dedurre pel quantitativo della detta mezza annata, il Capitolo ne voleva dedotti solo gli oneri fissi e reali; i mansionarii voleano dedurne anche le messe conventuali che nei giorni non festivi gravavano tutte su di loro.

La S. C. disaminò maturamente la quistione, e ne' comizii del giorno 22 dicembre 1906 decise:

Attentis peculiaribus circumstantiis, nihil esse innovandum.

Si raccolga:

a) L' obbligo della mezz' annata risulta chiarissimo dalla Costituz. di Benedetto XIII *Pius et misericors* del 26 apr. 1725. In essa si legge come segue: " Praecipimus et mandamus per totam Italiam et insulas adiacentes ut in posterum provisi de parochialibus una cum incertis annuum reditum scutatorum 100, monetae romanae excedentibus et beneficiis tam residentialibus quam non residentialibus et simplicibus, sitis extra Collegiatas ecclesias cuiuscumque valoris existant, teneantur solvere et respective deponere mediam annatam pro fabrica ecclesiae Cathedralis; provisi vero de parochialibus una cum incertis annuum reditum scutorum 100 monetae praefatae excedentibus et de canonicatibus et beneficiis tam residentialibus, quam non residentialibus et simplicibus, sitis in ecclesiis Collegiatis, vel ad illas translatis cuiuscumque valoris existant, itidem teneantur solvere et respective deponere mediam annatam pro fabrica ecclesiae Collegiatae, sive beneficia praedicta liberae collationis, sive iurispatronatus mixti ac etiam laicalis fuerint, et ad quemcumque electio, collatio, institutio et provisio pertineat, sive nimirum ad Metropolitanum vel Ordinarium sive ad Capitulum, sive ad alium quemcunque inferiorem, dummodo collationis, institutionis, provisionis S. Sedis minime existant. "

b) Ma che dire delle contrarie consuetudini? — La detta Costit. trovasi munita della clausola *sublata*, che abolisce e condanna ogni consuetudine contraria, secondo la dottrina della S. Rota, *decis. 572 n. 11, coram Cerro; decis. 9 n. 30 coram Poenia*, e della S. C. del Conc. *in Reatina, mediae annatae*, 12 mai. 1770.

c) Vero è che la cit. Costituz. Benedettina prescrive ai Vescovi ed ai Capitoli, anche con apposite pene, che sieno esatti nel richiedere dai beneficiati il pagamento di quella tassa. Quando adunque questi non l' abbiano mai pagata, si può supporre qualche titolo di esenzione.

d) E titoli giusti di esenzione li addita la Costit. medesima di Bened. XIII, la quale ne eccettua: " Beneficia illarum dioecesum et respective collegiatarum, in quibus reperitur opus seu peculiare patrimonium fabricae sufficienter instructum, aut onus seu obbligatio reparandi, restaurandi et conservandi ecclesias residet penes communitates locorum et adsunt dictarum ecclesiarum patroni, qui nisi reparare et manutenere velint easdem ecclesias, eorum patronatum amittere debeant. "

e) Checchè poi sia di ciò, fa d' uopo tener presenti oggidì anche le mutate condizioni dei tempi. In forza delle infauste leggi eversive di Italia le rendite beneficiali si son venute considerevolmente assottigliando per le gravose tasse governative; e poi il Governo medesimo sequestra per sè la mezz' annata, non concedendo il *placet* o *l' exe-*

quatur se non dopo sei mesi dalla vacanza. Quanto poi ai restauri delle chiese parrocchiali, il Governo medesimo suol concorrere o con sussidii straordinarii o colla legge municipale, astringendovi i Comuni. Di qui venne che in molte diocesi d' Italia il pagamento della mezz' annata non più si è soluto fare.

f) Perciò, avendo il Vescovo di Nola richiesto alla S. C. del Conc.: " Se, stando la clausola *sublata* della Bolla e il decreto irritante, debba obbligare in genere tutti i nuovi beneficiati al pagamento della mezz' annata, compresi anche quelli che non l' hanno pagata negli ultimi dieci anni „ — discusso il dubbio nei pieni comizii del 9 sett. 1893, e considerate le dette cose, fu risolto: " Attentis peculiaribus temporum rerumque adiunctis, iisque perdurantibus, nihil esse innovandum (v. *Mon. Eccl.*, Vol. VIII, Par. I, p. 170 e Vol. IX, Par. I, p. 145).

g) Quanto però ai pesi da detrarre dalla detta mezz' annata, questi debbono essere solamente i *fissi* e *reali*, che gravano sul beneficio, non già i personali. Così la S. C. del Conc. *in Tiburtina*, 4 mai. 1734, che al dubbio, su tal materia: " an et quae onera sint deducenda ex reditibus beneficiorum tam curatorum, quam non curatorum in casu„— rispose: " deducenda esse onera fixa et realia, non vero personalia. „ Lo stesso la medesima S. C. decise *in Aesina*, 28 iul. 1874. Perciò, come non sono deducibili dai beneficii curati le messe *pro populo*, che costituiscono un onere personale; così neanco sono deducibili dagli altri beneficii le messe conventuali, pur esse onere personale.

h) Dal fin qui detto emerge chiara e ragionevole la risposta della S. C. data nel caso.

III.

Se è simoniaco che il nominato ad un beneficio di giuspatronato assuma in sè la lite, colle relative spese, del diritto controverso del patrono.

Campostellana Postulati circa simoniam in beneficiis — 22 Dic. 1906—L' E.mo Card. Arcivescovo di Compostella nella relazione di sua diocesi alla S. Sede propose il seguente postulato: " In hac Archidioecesi plures sunt parochiae Iurispatronatus laicalis, et cum occurrit vacatio alicuius parochiae, ad provisionem eiusdem vel fit electio a pluribus qui gaudent hoc iure, vel duo clerici praesentantur a duobus patronis. Tunc lis agitatur vel inter plures electores, iuxta numerum votorum quem candidati obtinent, vel inter duos patronos super meliori iure ad praesentationem faciendam, non autem super idoneitate praesentatorum.

" Accidit autem fere semper ut praesentati se sistant in tribunali dioecesano et solvant expensas litis inter patronos agitatae; quod Archiepiscopo videtur et iniustum et quasi simoniacum: iniustum, quia non agitur de iure praesentati, sed patroni, et iniustum est ut portet onus expensarum, quae non sunt parvi momenti, pervenit praesentatus ad possessionem beneficii vacantis. His positis Archiepiscopus petit: 1) An liceat clerico praesentato a patrono laico se sistere in iudicio ad sustinendam litem super iure patronatus; 2) an ipsi clerico liceat solvere expensas litis; 3) an prohibendum sit patronis laicis ut clericis ab ipsis praesentatis imponant onus sustinendi litem et solvendi expensas. "

Avendo poi la S. C. richiesto al detto E.mo Arcivescovo che specificasse meglio gl' inconvenienti di tal pratica con additare qualche caso particolare, l' Arcivescovo riferì come segue: "Allegherò in prova di ciò un caso ben recente nel quale il presentato spese 50 piastre (duos) per constatare la prova dell' albero genealogico che dimostrava il dritto del patrono il quale ha esercitato il suo diritto non ostante che fosse un adultero pubblico. Attualmente si tratta nel tribunale la quistione della provvista di una parrocchia, alla quale fu presentato in primo luogo un chierico indegno; e questo si spiega facilmente, perchè siccome i patroni nulla spendono pel giudizio, così accedono con facilità alle pretensioni di quelli che meritano le parrocchie, dànno parola e contraggono compromesso alle volte con molto anticipo e prima che vachi il beneficio, derivando da ciò grandi intrighi ed offerte simoniache all' effetto di essere preferiti nelle presentazioni. "

La S. C., ponderò diligentemente il caso, nei comizii del dì 22 dicembre 1906, coi dubbii:

I. An liceat clerico praesentato a patrono laico se sistere in iudicio ad sustinendam litem super iurepatronatus et solvere litis expensas in casu.

II. An prohibendum sit patronis laicis ut clericis ab ipsis praesentatis imponant onus sustinendi litem et solvendi expensas in casu.

Rescrisse: *Ad mentem.*

Dalla interessante discussione di questo caso puossi raccogliere:

a) Tutti insegnano ch'è interdetto come simoniaco qualsivoglia patto o convenzione nei beneficii di giuspatronato, sia riguardo alla presentazione, sia rispetto alla instituzione o alla confermazione o al possesso o anche alla resignazione. Così il cap. 24 *de Simon.* Così pure S. Alfonso L. III, n. 60; Pirhing L. V, tit. 3, n. 79 ed altri molti, col d' Annibale, il quale nella sua *Summ. T. M.* L. III, n. 112, nota 1, scrive: " Pacta vero et conventiones heic accipere debemus quae onus seu obligationem imponunt, quae non inest iure, aut fundatio-

num tabulis. Illud non interest utrum onus vel obligatio quae imponitur, temporale aliquid sit an spirituale et in cuius vel publicam utilitatem cedat *ex cap. ex multis... caus. 1, 3.* „

b) E non solo è vietato ogni patto esplicito; ma sì ancora ogni patto implicito e virtuale, come insegna il De Luca *De benef.*, disc. 127, n. 2.

c) Conferire perciò la nomina ad un beneficio di patronato controverso col patto o esplicito o implicito che il nominato debba sostenere la lite colle relative spese a tutto profitto e vantaggio del patrono, non può scusarsi di simonia.

d) Nè vale il dire che il nominato sostiene la lite e le relative spese non per ragione di patto, ma solo per gratitudine verso il patrono; giacchè Innocenzo XI condannò la seguente proposizione: " Dare temporale pro spirituali non est simonia quando temporale non datur tamquam pretium... vel etiam quando temporale sit solum gratuita compensatio pro spirituali, aut contra. „

e) Neanco giova eccepire che il nominato sostiene la lite per allontanare da sè una ingiusta vessazione. Perchè infatti valga questo titolo, fa mestieri che si abbia sulla cosa un diritto assoluto ed *in re*, non già un diritto iniziale e *ad rem*, come insegna Benedetto XIV *De Syn.* l. 12, c. 6, n. 9: " Habenti ius non tantum ad beneficium, sed in ipso beneficio, et quidem ideo certum et manifestum, ut nequeat rationabiliter in quaestionem adduci, permittitur a Ss. Canonibus pecunia redimere vexationem sibi iniuste illatam; quod desumitur *ex cap. Dilectus 28 de Simon.* docentque *S. Thom. 2. 2. quaest. 100, ar. 2, ad 5*, et alii. „ — Or il diritto del nominato o presentato al beneficio non è *in re*, ma solo *ad rem.*

f) Finalmente giova considerare che, ammettendosi generalmente questa prassi, può darsi luogo ad inconvenienti ed abusi, tra i quali principalissimo è quello che al beneficio venga preferito un indegno, o almeno un meno degno che si obblighi a quel peso in vantaggio del patrono; anzichè un soggetto degno e meritevole che non vi si voglia obbligare. D' altra parte, quando il patrono non voglia, come ha dovere, rivendicare in giudizio il proprio diritto, merita esserne privato; ed in tal caso il beneficio si rende di libera collazione, con vantaggio della Chiesa.

g) Ciò nondimeno giova riflettere che il nominato al beneficio, quando non sia interceduto patto alcuno o esplicito o implicito, ha il diritto *ad rem;* il quale, se non è un diritto assoluto, è almeno relativo. Or non sembra ingiusto, nè simoniaco che il nominato possa far valere il suo diritto a tutte sue spese innanzi al tribunale competente, massime se il dubbio sul buon diritto del patrono fosse sorto dopo la

nomina, sia pure che ciò torni anche a vantaggio del patrono medesimo ; giacchè il nominato provvede soprattutto a salvaguardare e difendere il diritto proprio.

h) Quando poi vi abbia immemorabile consuetudine, come nel caso, che i nominati sostengano a proprie spese la lite sul diritto di patronato, questa consuetudine, purchè abbia tutti gli altri requisiti, può anche modificare una legge ecclesiastica, quale è questa di che trattiamo.

i) La S. C., rispondendo *ad mentem*, non ha creduto di risolvere generalmente la quistione, la quale va esaminata e ponderata, secondo le varie e molteplici circostanze di fatto; ma si è contentata solo di dare alcune norme pratiche e riservate all' Arcivescovo di Compostella.

IV.

La escardinazione dei chierici si estende anche ai laici.

Decretum de Excardinatione et sacra Ordinatione — 24 Novembre 1906 — Decreto diei 20 mensis Julii 1898, quod incipit *A primis* (1), E.mi S. C. Concilii Patres, probante v. m. S. P. Leone XIII, circa *excardinationem* et *incardinationem* clericorum eorumque subsequentem ordinationem, haec quae sequuntur statuerunt:

" I. *Excardinationem* fieri non licere nisi iustis de causis, nec effectum undequaque sortiri, nisi *incardinatione* in alia dioecesi executioni demandata.

" II. *Incardinationem* faciendam esse ab Episcopo non oretenus, sed in scriptis, absolute et in perpetuum, id est nullis sive expressis sive tacitis limitationibus obnoxiam ; ita ut clericus novae dioecesi prorsus mancipetur, praestito ad hoc iuramento ad instar illius quod Constitutio " *Speculatores* „ pro domicilio acquirendo praescribit.

" III. Ad hanc *incardinationem* deveniri non posse, nisi prius ex legitimo documento constiterit alienum clericum a sua dioecesi fuisse in perpetuum dimissum, et obtenta insuper fuerint ab Episcopo dimittente, sub secreto, si opus sit, de eius natalibus, vita, moribus ac studiis opportuna testimonia.

" IV. Hac ratione adscriptos posse quidem ad Ordines promoveri. Cum tamen nemini sint cito manus imponendae, officii sui noverint esse Episcopi, in singulis casibus perpendere, an, omnibus attentis,

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 121.

clericus adscriptus talis sit, qui tuto possit absque ulteriori experimento ordinari, an potius oporteat eum diutius probari. Et meminerint quod sicut " nullus debet ordinari qui iudicio sui Episcopi non sit utilis aut necessarius suis Ecclesiis „ ut in *cap. 16, sess. 23 de reform.* Tridentinum statuit; ita pariter nullum esse adscribendum novum clericum, nisi pro necessitate aut commoditate dioecesis.

" V. Quo vero ad clericos diversae linguae et nationis, oportere ut Episcopi in iis admittendis cautius et severius procedant, ac numquam eos recipiant, nisi requisiverint prius a respectivo eorum Ordinario, et obtinuerint secretam ac favorabilem de ipsorum vita et moribus informationem, onerata super hoc graviter Episcoporum conscientia.

" VI. Denique quoad laicos, aut etiam quoad clericos, qui excardinationis beneficio uti nequeunt vel nolunt, standum esse dispositionibus Const. " *Speculatores* „ quae, nihil obstante praesenti decreto, ratae ac firmae semper manere debent. „

Sed pluribus in locis mos iam pridem invaluerat ut quaedam litterae quasi *excardinatoriae*, seu *excorporationis* aut *exeat* nuncupatae, laicis quoque traderentur, eodem ferme modo ac pro clericis fieri consueverat: quibus litteris Episcopus originis laicum suae dioecesis subditum dimittebat, et ius nativum, quo pollebat eum in clericalem statum adscribendi, in alium Ordinarium transferre eique cedere videbatur: et vicissim hic illum suscipiens eum proprium subditum sibi facere, et qua talem ad primam tonsuram et ss. Ordines promovere libere posse arbitrabatur, quin aut ratione domicilii aut ratione familiaritatis subditus sibi esset iuxta Constitutionis " *Speculatores* „ praescripta.

Porro evulgato decreto *A primis*, de huius praxis legitimitate disputari coepit, et plura dubia hac de re ad S. Sedem delata sunt.

Quapropter de mandato SS.mi quaestione semel et iterum in hac S. Congregatione examinata, tandem die 15 Septembris 1906 E.mi Patres censuerunt, permitti posse, si Sanctitas sua id probaverit, ut praefatae litterae, quibus laici a propria dioecesi dimittuntur, ab Ordinariis concedantur, earum vi extradioecesanus fieri proprius valeat Episcopi benevoli receptoris, et hoc titulo ad clericalem tonsuram et ad ss. Ordines ab eo promoveri; dummodo tamen,

1.° dimissio ab Episcopo proprio ex iusta causa, in scriptis et pro determinata dioecesi concedatur.

2.° Acceptatio ne fiat nisi servatis regulis quae pro clericis *incardinandis* statutae sunt, et superius sub num. II, III, IV et V recensentur; et servato quoque decreto " *Vetuit* „ diei 22 Decembris 1905 quoad alumnos a Seminariis dimissos (1).

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 540.

3.° Sed iuramentum ad tramitem Constitutionis " *Speculatores* „ requisitum, praestandum esse ante clericalem tonsuram. Verum cum obligatio permanendi in dioecesi non propria, eique in perpetuum serviendi, ante maiorem aetatem non sine difficultatibus et periculis suscipi possit, cavendum esse ab Episcopis ne ad clericalem tonsuram admittant qui aetate maior non sit.

Facta autem de his omnibus relatione SS.mo D. N. Pio Papae X ab infrascripto Secretario in audientia diei 16 Septembris 1906, Sanctitas Sua deliberationem Em. Patrum probavit et confirmavit, mandavitque ut evulgaretur per litteras S. C. Concilii, ut omnibus ad quos spectat lex et regula esset, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, die 24 mensis Novembris 1906.

VINCENTIUS Card. Ep. Praenest. *Praefectus.*
CAIETANUS DE LAI, *Secretarius.*

V.

Si concede agl' infermi di malattia diuturna che possano comunicarsi talune volte anche non digiuni (1).

Decretum de S. Communione infirmis non ieiunis — Post editum de frequenti et quotidiana SS. Eucharistiae sumptione decretum die 20 mensis Decembris 1905, concessasque a SS.mo D. N. Pio PP. X die 30 mensis Maii eiusdem anni indulgentias omnibus Christi fidelibus, qui certas preces devote recitaverint pro quotidianae Communionis propagatione ; post additum praeterea decretum *Urbis et Orbis*, die 14 mensis Februarii 1906 a S. C. Indulgentiarum et Reliquiarum, cuius decreti vi possent Christi fideles per quotidianam Communio-

(1) Richiamiamo l' attenzione dei lettori su questo altro prezioso decreto che facilita la frequenza della santa comunione a coloro che da oltre un mese infermi senza speranza di pronta guarigione, non possono a giudizio del confessore osservare il digiuno naturale. A costoro si concede che possano comunicarsi anche dopo aver preso qualche cosa per modo di bevanda una o due volte per settimana se in casa vi è il Santissimo, ovvero l' oratorio dove si può celebrare la santa messa. Se poi la comunione devono riceverla dalle pubbliche chiese, possono far ciò una o due volte al mese, purchè il Santissimo venga recato con quella decenza che prescrivono le leggi ecclesiastiche.

Prendere qualche cosa *per modo di bevanda* vuol dire prendere qualsivoglia cosa liquida, come latte, caffè, cioccolatto, brodo ed anche qualche aggiunto al liquido, come cacao, pangrattato, torlo d' uovo disciolto ecc. ecc. v. *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 4).

nem lucrari omnes indulgentias, absque onere confessionis hebdomadariae, vix dicere est, quanta laetitia benignae huiusmodi S. Sedis dispositiones exceptae sint, praesertim ab Episcopis et moderatoribus religiosorum Ordinum (1). Excitato inde studio fovendae pietatis, quaesitum est, si quo forte modo consuli posset aegrotis diuturno morbo laborantibus et eucharistico Pane haud semel confortari cupientibus, qui naturale ieiunium in sua integritate servare nequeant. Quare supplices ad hoc preces delatae sunt SS.mo D. N. Pio PP. X; qui, re mature perpensa auditoque consilio S. Congregationis Concilii, benigne concessit ut infirmi, qui iam a mense decumberent absque certa spe ut cito convalescant, de confessarii consilio SS.mam Eucharistiam sumere possint semel aut bis in hebdomada, si agatur de infirmis qui degunt in piis domibus, ubi SS.mum Sacramentum adservatur, aut privilegio fruuntur celebrationis Missae in Oratorio domestico ; semel vero aut bis in mense pro reliquis, etsi aliquid per modum potus antea sumpserint, servatis de cetero regulis a Rituali Romano et a S. Rituum Congregatione ad rem praescriptis. Praesentibus valituris, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, die 7 mensis Decembris 1906.

VINCENTIUS Card. Episc. Praenestinus, *Praef.*

C. DE LAI, *Secret.*

Sacra Congregazione dei Riti

I.

Circa le lezioni del 1.° e 2.° nott. proprie negli officii di rito doppio e la messa esequiale nel mercoledì delle Ceneri.

Tarbien. — 5 Iul. 1901 — R.mus d.nus Franciscus Xaverius Schoepfer, Episcopus Tarbiensis, a Sacrorum Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem reverenter expostulavit; nimirum :

I. Decreto n. 3923 diei 30 Iunii 1896 *Plurium dioecesium* (2), praecipiente Lectionem de Scriptura occurrente in duplicibus infra II classem, excipiuntur tamen Lectiones, quae " iam approbatae fuerunt, vel in Breviario habentur pro duplicibus seu etiam maioribus, seu etiam minoribus. „ Quaeritur: Utrum ea exceptione comprehen-

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVII, pag. 536 e 542.

(2) *V. Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 254 dove in nota trovasi il tenore del cit. decreto.

dantur non tantum eae peculiares Lectiones, quae certis quibusdam Sanctis assignantur et integre inseruntur in Breviario sicut et in Proprio dioecesano, sed etiam eae omnes, quae assignantur de Communi, et in praedictis Breviario et in Proprio tantummodo indicantur, Rubrica ad eas remittente; sicut v. g. in festo S. Dominici die 4 Augusti indicantur pro I Nocturno Lectiones *Beatus vir* etc. de Communi Conf. non Pontif. 2.° loco; sicut etiam v. g. in festo S. Fausti (in Proprio Provinciae Auxitanae ad 28 Septembris) remittitur, pro clero Tarbiensi, ad Lectiones *Fidelis sermo ?*

II. Utrum feria IV Cinerum in ecclesiis parochialibus ubi unicus est sacerdos, celebrari possit Missa exequialis ?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, respondendum censuit:

Ad I et II *Affirmative.*

Atque ita rescripsit, die 5 Iulii 1901

D. Card. Ferrata, *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *S. R. C. Secretarius.*

II.

Circa la facoltà di erigere oratorii secondarii semipubblici nelle case religiose di voti solenni e semplici.

Secovien. — 10 Nov. 1906 — R.mus d.nus Leopoldus Schuster, Episcopus Secoviensis, Sacrorum Rituum Congregationi reverenter exposuit et enixe petiit, ut sequentia dubia solvantur; nimirum:

In dioecesi Secoviensi, vasta sunt quinque monasteria, nimirum tria Ordinis S. Benedicti, unum Ordinis Cisterciensis et unum Canonicorum Regularium Lateranensium; insuper permulta coenobia aliorum Ordinum Mendicantium S. Francisci et S. Dominici, S. Ioannis de Deo etc. Interdum in illis monasteriis casus accidit, ut novum oratorium e. g. pro recitando Officio tempore hiemali in aedibus monasterii erigatur simul cum altari sive fixo, sive portatili, ut ibi etiam Missa celebrari possit ab infirmis et senibus debilibus. Praeterea talia oratoria cum altari interdum etiam in domibus extraneis, quae a monasterio sive longe, sive parum distant et peculium monasterii sunt, eriguntur, in quibus domibus unus vel plures Patres per aliquod tempus sive oeconomiae sive sanitatis colendae causa versantur. Hinc quaeritur:

I. Estne licentia, Missam ibi celebrandi, ab Episcopo Ordinario pe-

tenda, an sufficit necessitas vel utilitas communitatis religiosae? — Et si affirmative ad secundam,

II. Valet hoc etiam de oratoriis, quae extra monasterium ipsum sita sunt, sed ad eius peculium pertinent?

Porro Sacra Rituum Congregatio, exquisita Commissionis Liturgicae sententia, reque maturo examine perpensa, ita respondere rata est:

Ad I. Si agatur de Regularibus proprie dictis, *negative* ad primam partem; *affirmative* ad secundam, de licentia superioris generalis aut provincialis iuxta decretum n. 4007 *Super oratoriis semipublicis* 23 Ianuarii 1899 (1); si vero sermo sit de aliis communitatibus, servetur decretum n. 3484 *Nivernen.* 8 Martii 1879 ad II (2).

Ad II. *Negative*, nisi adsit indultum.

Atque ita rescripsit. Die 10 Novembris 1906.

S. Card. Cretoni *Praefect.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

III.

Quante messe e quando possano celebrarsi negli oratorii privati e nei semipubblici praesente cadavere — *Circa le orazioni delle messe votive che rispondono ad officii doppii semplificati — Circa il* Credo *nelle messe dei santi* infra octavam festi B. M. V. *quando di questa si canti la messa votiva; e nelle messe delle feste secondarie o fra le ottave dei Santi che esigono il simbolo nelle feste principali — Di quali oratorii semipubblici deve celebrarsi il titolare con rito doppio di 1.ª cl. e coll' ottava.*

Ord. FF. Minorum Prov. Germaniae Inferioris—10 Nov. 1906—R. P. Vitalis Keenen, Minister Provincialis Provinciae Germaniae Inferioris, Ordinis Fratrum Minorum, sequentia dubia enodanda Sacrorum Rituum Congregationi humiliter exponit; nimirum:

I. Ad controversias tollendas circa interpretationem decretorum n. 3903 *Aucto* 8 Iunii 1896, n. 3944, *Romana* 12 Ianuarii 1897, *Vicen.* 3 Aprilis 1900, et *Labacen.* 23 Aprilis 1902, quaeritur:

1.° An in oratoriis privatis et semipublicis dici possint Missae de Requie omnibus et singulis diebus, exceptis festis de praecepto et duplicibus primae classis et diebus ipsa duplicia primae classis excludentibus, ab obitu usque ad sepulturam, quamdiu nempe corpus praesens est in domo?

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 12.
(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 13.

2.° Et quatenus *affirmative:* An idem privilegium valeat etiam pro oratoriis publicis et ecclesiis Seminariorum, collegiorum et religiosarum communitatum, ita ut liceat omnibus et singulis diebus ab obitu usque ad sepulturam, exceptis diebus ut supra indicatis, inibi Missas de Requiem celebrare, quamdiu corpus praesens est in domo, ecclesiis vel oratoriis publicis praedictis adnexa?

II. Quum Missa votiva de Immaculata Conceptione Beatae Mariae Virginis, singulis diebus infra Octavam eiusdem Mysteriii atque singulis sabbatis per annum concessa, iuxta Sacrae Rituum Congregationis decreta dici nequeat, si eodem die agatur commemoratio Officii trium vel novem Lectionum ad ritum simplicem redacti; sed celebrari debeat, pro votiva, Missa Officii de Beata Maria Vergine ad instar simplicis redacti, iisdem iuribus ac privilegiis iam pro votiva concessis, quaeritur:

1.° An in Missa votiva respondente Officiis ad instar simplicis redactis, quae ritum duplicem alias obtinerent, excludatur secunda et tertia oratio de Tempore, et solum admittantur commemorationes occurrentes et collectae, si iuxta Rubricas et decreta admittendae sint?

2.° An diebus infra Octavas Beatae Mariae Virginis Officio duplici vel semiduplici impeditis, si Missa Octavae pro votiva Immaculatae Conceptionis solemniter vel in cantu vel conventualis instar celebretur, ad Missam duplicis vel semiduplicis Sanctorum conventualem, quum omnis commemoratio Octavae per se excludatur ne bis solemniter fiat de eodem Officio occurrente, extra Dominicam debeat omitti Symbolum, quod solum ratione Octavae ad conventualem Officii iuxta Rubricas et decreta suspensae alioquin requiritur?

III. An omnia eiusdem religiosae Familiae oratoria semipublica, solemniter saltem benedicta enumerata in decreto n. 4007 diei 23 Ianuarii 1899, ius habeant, ut illorum Titularis festum celebretur sub ritu duplici primae classis cum Octava, ita ut de eo agatur inter Suffragia Sanctorum, et ut nominetur in oratione *A cunctis?*

IV. Quum non una sit sententia circa Symbolum addendum in festis secundariis Sanctorum vel infra eorumdem Octavas, quae *Credo* in festo principali vel ipsa solemnitatis die exigunt, quaeritur:

1.° An in festis Patronorum dioecesis et Fundatorum Ordinis seu Congregationis regularis, si ritu saltem duplici gaudeant, dicendum sit ad Missam Symbolum, prouti dicitur in eodem festo principali; ita ut apud Fratres Minores trium Ordinum dici debeat *Credo* in festis secundariis Sancti Patri Nostri Francisci et apud Moniales II Ordinis in festis Sanctae Clarae Assisiensis earumdem Fundatricis?

2.° An in festis secundariis Patroni principalis vel Titularis ecclesiae dici debeat in Missa Symbolum, si sub ritu saltem duplici cele-

brentur, sicuti dicitur in eodem festo principali; ac dici consequenter debeat in festo Decollationis Sancti Ioannis Baptistae, si idem Praecursor Domini sub quavis Mysterii nuncupatione sit Patronus praecipuus vel Titularis principalis ecclesiae?

Et Sacra Rituum Congregatio, audito Commissionis Liturgicae suffragio, omnibusque accurate perpensis respondendum censuit:

Ad I. Quoad 1.um *Affirmative* in oratoriis privatis dummodo cadaver sit adhuc physice praesens in domo; *negative* in oratoriis semipublicis quae locum tenent ecclesiae.

Quoad 2.um *Negative* sed semel tantum in una ex tribus diebus ab obitu usque ad sepulturam decurrentibus.

Ad II. Quoad 1.um *Affirmative*, quia est Missa festivi Officii duplicis, licet, per accidens, simplicis.

Quoad 2.uum *Affirmative* iuxta decretum *Ordinis Fratrum Minorum* 19 Iunii 1903 ad 2, quia de Octava in casu nulla ratio habenda est, iuxta decretum *Einsielden.* — *Reliqua dubia* 5 Maii 1736 ad 26.

Ad III. *Negative*, sed tantum in oratorio principali, deficiente ecclesia.

Ad IV. Quoad 1.um *Affirmative* iuxta decretum n. 2485 *Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum* 27 Augusti 1768, et n. 3246 *Ratisbonen.* 22 Aprilis 1871 ad I.

Quoad 2.um *Affirmative.*

Atque ita rescripsit; Die 10 Novembris 1906.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

IV.

L' altare fisso non intero della stessa pietra deve considerarsi esecrato — Il titolo di un altare fisso non si può mutare senza venia apost., nè cambiarsene la immagine.

Ratisbonen. seu Congr. SS. Redempt. Prov. Bavaricae — 10 Nov. 1906. — R. P. Mathias Prechtl, Rector Provinciae Bavaricae Congregationis SS.mi Redemptoris, de consensu sui R.mi Procuratoris generalis, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione humillime subiecit; nimirum:

I. In ecclesia S. Sepulchri, Congregationis SS.mi Redemptoris in civitate Deggendorf, intra fines Ratisbonensis dioecesis, extant tria altaria scil. S. Ioannis Nepomuceni M., Septem Dolorum B. M. V., et Quindecim ss. Auxiliatorum, quorum mensa non constat ex uno et integro lapide, sed ex duobus lapidibus inaequalibus, qui tamen coemento in unum coniuncti sunt. Quaeritur: Utrum haec tria altaria sint valide consecrata, an potius consideranda sint tanquam exsecrata?

II. In ecclesia parochiali eiusdem civitatis mensa altaris maioris fixi constat ex tribus lapidibus, et quidem media maior pars ex marmore, duae aliae laterales partes ex petra arenaria; sed hi tres lapides coemento in unum sunt coniuncti. Itaque quaeritur: Estne hoc altare fixum valide consecratum; et si *negative*, media maior pars ex marmore poteritne adhiberi tanquam altare portatile?

III. Num absque indulto Apostolico et auctoritate tantum ordinaria, titulus altaris fixi commutari possit cum altero titulo, v. gr. titulus S. Sebastiani M. cum titulo B. M. V. de Perpetuo Succursu, et si *negative*, num saltem super altare collocari possit imago B. M. V. de Perpetuo Succursu loco imaginis S. Sebastiani tituli altaris?

IV. Sufficitne ut imago tituli altaris fixi in tabula vitrea picta retro post altare, in fenestra, applicetur?

Et Sacra Rituum Congregatio, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, omnibusque sedulo perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Iuxta Pontificale Romanum et decreta S. R. C. n. 2862 *Fanen.* 17 Iunii 1843 ad 1, n. 3725 *Meliten.* 26 Aprilis 1890, et n. 3750 *Salamantina* 14 Novembris 1891, mensa altaris fixi ex unico et integro lapide constare debet. Hinc ad primam partem *negative*, ad secundam *affirmative*; et si commode altarium consecratio cum mensa ex unico et integro lapide fieri nequeat, parvus lapis rite consecratus in medio mensae collocetur ad instar altaris portatilis.

Ad II. *Negative* ad utrumque.

Ad III. *Negative* ad utrumque iuxta decretum n. 2752 *Congregationis Missionis* 27 Augusti 1836 ad 5 et 7.

Ad IV. *Negative.*

Atque ita rescripsit. Die 10 Novembris 1906.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

V.

Circa le genuflessioni ed i baci nelle messe ordinarie ed in quelle di defunto e del Venerdì santo — Circa il rito di dare la comunione all' infermo.

Eremitar. Camaldulentium Congr. Montis Coronae — 16 Nov. 1906 — Expetenti Kalendaristae Eremitarum Camaldulensium Congregationis Montis Coronae, de consensu sui R.mi Superioris generalis, authenticas declarationes super nonnullis dubiis liturgicis, Sacra Rituum Congregatio, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, ita respondere rata est:

I. Minister inserviens Missae in altari ubi SS.mum Eucharistiae sacramentum non asservatur, unico genu flectere debet accedens ad altare, et quoties ante medium altaris transibit aut ab eo recedet.

II. Minister tam in porrigendo quam in recipiendo osculetur utramque ampullam vini et aquae, quin tamen osculetur manum celebrantis.

III. Oscula in Missa pro defunctis et Feriae VI in Parasceve omittenda sunt; similiter Diaconus in dictis casibus non osculetur calicem et patenam, iuxta Rubricam Missalis *part. II, tit. 13, n. 2,* et Caeremoniale Episcoporum *lib. I, cap. 18, § 16, et lib. II, cap. 11, § 5.*

IV. 1.° Sacerdos infirmo Communionem distribuens semper dicere debet *Misereatur tui* etc., sive infirmus accipiat Viaticum, sive communicet ex devotione aut ad implendum praeceptum paschale.

2.° Infra Missam vero, si sacerdos in altari proximo penes infirmum celebrat, dicendum est *Misereatur vestri* etc.

3.° Minister infra Missam in casu *Confiteor* et Celebrans *Misereatur* dicere debent ad altare more solito, non vero prope infirmum.

Atque ita rescripsit. Die 16 Novembris 1906.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

D. Panici Archiep. Laodicen., *Secr.rius.*

VI.

Se i chierici possano toccare i vasi sacri — se debbano portar la cotta nel servire le messe — Il diacono può recare da un luogo all' altro il SS.— Consuetudini del sedere prima del canto de' Vesperi—Circa il genuflettere nella messa solenne, esposto il SS. — Se nella messa dell' ordinazione nelle tempora debba commemorarsi il santo semplice o semplificato— Gli alunni tutti del seminario debbono conformarsi al calendario del pio luogo, se l' ha speciale — Circa la comm. del S. Patrono del luogo nella oraz. A cunctis — *Quando la festa dell' Annunziaz. di M. V. si trasferisce col doppio precetto, si trasferisce anche il divieto delle messe esequiali — Se si possano cantare altre orazioni nella benedizione del SS.*

Dubia — 23 Nov. 1906 — Insequentium dubiorum declarationes a Sacra rituum Congregatione expostulatae sunt; nimirum:

I. An clerici prima tantum tonsura initiati, ad mentem decreti 14 Martii 1906, tangere possint vasa sacra et lintea sacra ac calicem praeparare in sacristia absque speciali indulto?

II. An omnes qui vestem talarem induunt, sint vel non tonsurati, debeant iuxta Rubricas Missalis *(Ritus servandus in celebratione Missae, tit. II, 1)* superpelliceum induere dum Missae inserviunt?

III. An Diaconus ratione ministerii sui possit, etiam praesentibus sacerdotibus et extra casum necessitatis, Sanctissimum Sacramentum de uno altari ad alterum deferre?

IV. Iuxta Caerimoniale Episcoporum *(Lib. II, cap. 3, n. 5)*, Celebrans Vesperarum, in initio huius Officii, quando ad suum locum pervenit, sedet paululum, exceptis pluvialistis; an omnes de choro sedere debeant in eodem momento, et in sensu affirmativo consuetudo contraria pro clero de choro potestne servari?

V. Utrum in Missa solemni coram SS.mo Sacramento exposito Celebrans, postquam dixit in initio *Oramus te* et ad Offertorium *Veni Sanctificator*, debeat cum ministris rursus genuflectere antequam aliquantulum se retrahat versus cornu Evangelii in thuris impositione?

VI. In eadem Missa, Subdiaconus, accepta patena post oblationem calicis genuflectit in suppedaneo ad dexteram diaconi, debetne iterum genuflectere, cum venerit ante infimum gradum?

VII. Sacra Rituum Congregatio decrevit quod Missa Ordinationis in Sabbatis Quatuor Temporum sit de Feria; quaeritur utrum in hac Missa facienda sit commemoratio simplicis aut simplificati occurrentis?

VIII. In quodam Seminario studiorum causa sunt duae categoriae sacerdotum sub aliquo respectu distinctae sive quoad exercitia spiritualia, sive quoad alia exercitia. Alii eorum certae vivendi disciplinae minus strictae subiecti sunt et extra Seminarium in ecclesiis diversis Missam celebrant, alii vero in Seminario Missam celebrant. Iuxta indultum alumni omnes huius Seminarii se conformare tenentur Kalendario Congregationis religiosae ad quam pertinent Moderatores et Directores praedicti Seminarii. Quaeritur an utraque categoria sacerdotum huius Seminarii se conformare teneantur Kalendario eiusdem Familiae religiosae?

IX. Utrum a sacerdote Missam celebrante in ecclesia dedicata alicui mysterio Divinarum Personarum vel in oratorio quod Titulare non habet, in oratione *A cunctis* nominari debeat Patronus loci, si in loco ubi celebrat consuetudo adsit faciendi in Suffragiis commemorationem de loci Patrono?

X. Quando transfertur festum v. g. Annuntiatio B. M. V. in quo exequiae cum Missa exequiali prohibentur, haec prohibitio subsistitne die impedita vel die in qua Officium transfertur?

XI. An in functione Benedictionis SS.mi Sacramenti, praeter orationem de eodem, alia cantari possit?

Sacra porro Rituum Congregatio, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, omnibus sedulo perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative, nisi pro laicis alicuius Familiae religiosae obstent specialia statuta approbata.

Ad III. Affirmative.

Ad IV. Consuetudinem servari posse.

Ad V. Negative.

Ad VI. Negative, iuxta Rubricas Missalis *(Ritus servandus in celebratione Missae, tit. X, n. 8)*, et iuxta decretum n. 4027 *Plurium dioecesium* 9 Iunii 1899 ad 11.

Ad VII. Affirmative in Sabbato Pentecostis; Negative in aliis, nisi Officium fuerit de Feria, quo in casu commemoratio non est omittenda.

Ad VIII. Affirmative, nisi agatur de presbyteris beneficiatis, qui, ut alias resolutum est, tenetur sequi Kalendarium ecclesiae sui beneficii.

Ad IX. Affirmative, si vigeat consuetudo faciendi de Patrono commemorationem.

Ad X. In die sola impedita, nisi Annuntiatio transferatur cum feriatione.

Ad XI. Affirmative, priusquam cantetur *Tantum ergo*, quando aliae dicendae sint preces. Negative in casu opposito, nec non in festo et infra Octavam SS.mi Corporis Christi.

Atque ita rescripsit. die 23 Novembris 1906.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulg. di 300 giorni ad un cantico in onore di Maria SS.

Beatissimo Padre,

Il P. Fr. Marco Righi, dell' Ordine dei Predicatori, prostrato al bacio del S. Piede, umilmente implora l' indulgenza di trecento giorni, applicabile anche ai defunti, da lucrarsi da tutti i fedeli ogni volta che con cuore contrito e devotamente reciteranno il seguente Cantico Popolare in onore della B. V. del Rosario:

Tu sei del gaudio — Madre e Signora,
Tu fosti martire — in terra ognora;
Ma eterna gloria — il Ciel ti diè:
O Rosa mistica — prega per me.
L' Ave, la Visita — il Parto santo,
L' Offerta allegrati — di un divo incanto;
Nel Figlio giubili — che riede a Te:
O Rosa mistica — prega per me.

L' intimo spasimo — lo scempio atroce;
Il serto spineo — l' orrenda Croce
Tu soffri, e immolati — Gesù con sè:
O Rosa mistica — prega per me.
Risorto all' etera — il Figlio ascende;
Manda il Paraclito — che il cor t' incende;
Reina degli Angioli — Iddio ti fè:
O Rosa mistica — prega per me.
Cogliamo o popoli — dai rami santi
E a Lei sacriamole — rose fragranti.
Speranze e gemiti — pongo ai tuoi piè;
O Rosa mistica — prega per me.

Ex Audientia SSmi die 2 Novembris 1906.

SSmus Dominus Noster Pius Divina Providentia Papa X benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae e Secretaria S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 14 Novembris 1906.

A. Card. Tripepi, *Praefectus.*

II.

Indulgenze per una preghiera a S. Gio. Batt. La Salle.

Très Saint Père,

Le frère Gabriel-Marie, Supérieur Général de l' Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes, prosterné à Vos pieds, expose humblement à Votre Sainteté que la dévotion envers saint Jean-Baptiste de la Salle a pris une grande extension parmi les fidèles. En vue de promover encore davantage cette dévotion au Fondateur de l' Institut des Ecoles Chrétiennes Le suppliant ose prier Votre Sainteté de daigner accorder à tous les fidèles qui réciteront pieusement la prière ci-après:

" O glorieux Jean-Baptiste de la Salle, apôtre de l' enfance et de la jeunesse, soyez, du haut du ciel, notre guide et notre protecteur. Intercédez pour nous, assistez-nous, afin que, préservés de toute souillure d' erreur et de corruption, nous demeurions toujours fidèles à Jésus-Christ et au Chef infaillible de son Eglise. Faites que, pratiquant les vertus dont vous avez été un si admirable modèle, nous partagions un jour votre gloire dans la céleste patrie. Ainsi soit-il. „

les indulgences suivantes, applicables aux défunts:

1. Une indulgence de trois cents jours, une fois par jour.

2. Une indulgence plenière, une fois par mois, en un jour de leur choix, à ceux qui l' auront récitée chaque jour pendant l' espace d' un mois, pourou qu' en ce jour, confessés et communiés, ils visitent une église ou oratoire public, et y prient aux intentions du Souverain Pontife.

SS.mus Dominus Noster Pius Divina Providentia Papa X in audientia die 28 Novembris 1906 benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus,

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. C. die 28 Novembris 1906.

A. Card. Tripepi, *Praefectus.*

III.

Indulg. di 300 giorni per una orazione a Maria SS.

O Madre di misericordia, aiuto dei Cristiani, ministra fedelissima della Divina Provvidenza, tesoriera di tutte le grazie, ricordatevi non essersi mai inteso nel mondo che abbiate lasciato senza consolazione coloro che a voi devotamente ricorsero. Onde io confidando nelle viscere della vostra pietà e nella liberalissima vostra provvidenza, mi prostro umilmente ai vostri piedi, affinchè vogliate ascoltare le mie orazioni.

Otteneteci voi la santa provvidenza, ossia le grazie in tutti i miei spirituali bisogni, e quella provvidenza inoltre temporale, necessaria per tirare innanzi la vita in questa valle di pianto.

Raccomando fervorosamente al vostro cuore amoroso e materno la S. Chiesa, il Sommo Pontefice, la conversione delle anime, la propagazione della fede cattolica, nonchè le spose elette del Signore, che soffrono le atroci fiamme del Purgatorio, affinchè vengano tosto consolate coll' eterno refrigerio. Così sia.

A quanti reciteranno questa preghiera è accordata per una volta al giorno l' indulgenza di 300 giorni.

PIUS PP. X.

Praesentis Rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit Secretariae S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem.

Datum Romae ex eadem Secretaria die 19 decembris 1906.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

S. Congregazione dell' Indice.

Condanna di alcuni libri.

DECRETUM

Feria III, die 11 Decembris 1906.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 11 Decembris 1906, damnavit et damnat, proscribitque, atque in Indice librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera:

L' Abbé E. Lefranc, Les Conflits de la Science et de la Bible. Paris, 1906.

Segismundo Pey-Odeix, El Jesuitismo y sus Abusos. Colecciòn de articulos. Barcelona, s. a.

Idem, Crisis de la Compania de Jesús, hecha por personas eminentes en santidad y letras. Ibid.

Albert Houtin, La Question Biblique au XX siècle. Paris, 1906.

L. Laberthonnière, Decreto S. Congregationis, edito die 5 Aprilis 1906, quo liber ab eo conscriptus notatus et in Indicem librorum prohibitorum insertus est, laudabiliter se subiecit.

Itaque nemo cuiusqumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae die 12 Decembris 1906.

ANDREAS Card. STEINHUBER, *Praefectus.*

Fr. THOMAS ESSER, Ord. Praed., *a Secretis.*

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

13.

Come si possa costringere un canonico teologo oscitante a compiere le lezioni scritturali.

Nella Cattedrale di C. il canonico teologo trascura di tenere in chiesa le lezioni scritturali prescritte. Più volte ammonito dal Vescovo non si è emendato. Qual provvedimento fa d' uopo prendere verso di lui?

Alla oscitanza del can. teologo provvede il Tridentino con prescrivere ai Vescovi (Sess. 5, c. 1 *de ref.*): " Eos qui praebendam aut praestimonium seu stipendium huiusmodi obtinet ad ipsius S. Scripturae expositionem et interpretationem per se ipsos si idonei fuerint, alioquin per substitutum ab ipsis Episcopis... eligendum, etiam per fructuum subtractionem cogant et compellant. „ Provvede anche in modo speciale la Costit. di Bened. XIII *Pastoralis officii* del 17 maggio 1725. In essa sta detto: " Volumus, statuimus et mandamus tertiam partem proventuum dictae praebendae theologalis ab Episcopo distribui et proportionaliter applicari singulis lectionibus sacrae Scripturae, quae a praebendato praescriptis diebus et horis totius anni habendae erunt, ita ut si praebendatus universas lectiones habuerit, assignatas distributiones integras absque ulla prorsus diminutione consequatur; si vero in aliqua, vel pluribus lectionibus defecerit, distributiones neglectis lectionibus respondentes amittat, quae in sacristiae ecclesiae beneficium cedant ac erogentur. In casu autem gravioris contumaciae praebendati liceat Episcopo deputare alium theologum sacerdotem saecularem vel regularem, qui iugiter supplendo eiusdem praebendati vices, praefatis distributionibus potiatur. „

Queste sanzioni sono chiarissime. Un terzo della prebenda canonicale deve dividersi egualmente fra l'intero numero di lezioni (non meno di quaranta, secondochè più volte ha dichiarato la S. C. del Conc. v. *Acta S. S.* Vol. 10, pag. 230), ed il teologo oscitante ne perde tante parti quante lezioni omette, le quali parti vanno a benefizio della sagrestia della chiesa cattedrale. Se poi, ciò non ostante, la oscitanza duri, in tal caso il Vescovo deve deputare un altro teologo secolare o regolare che faccia le prescritte lezioni ed abbia le distribuzioni predette.

Si noti che quando il Vescovo non abbia fatta cotal divisione con apposito decreto, il teologo non perde per la sua oscitanza le relative

quote; e però il Vescovo non può costringerlo a pagarle. Le perde solo dopo che il Vescovo abbia con apposito decreto eseguito la prescrizione della cit. Bolla di Bened. XIII. " Nisi episcopale decretum praeiverit, theologo negligenti multarum infligi non posse quoad praeteritum. „ Così raccolgono gli scrittori degli *Acta S. Sedis* da una causa *Solutionis* decisa dalla S. C. del Conc. il 10 giugno 1876 (Vol. X, p. 224). Così pure il De Herdt *(Prax. Capit.* Cap. IX, § I, n. XIV).

Ma su quale prebenda deve cadere siffatta punizione? sulla prebenda canonicale, ovvero sulla teologale? In altri termini, il terzo della prebenda da dividersi fra le quaranta lezioni dev' essere tolto da tutte le rendite del canonico teologo, ovvero da quel dippiù che egli percepisce per l' onere delle lezioni?

Si vuol ricordare che la prebenda canonicale del teologo, tutta quanta è, suol' essere unita all'officio del teologato. Il dippiù è un'aggiunta alla prima per renderla più pingue in vista dell' officio faticoso di lui. Così il Tridentino, come la Costituz. di Benedetto XIII nei luoghi citati espressamente ciò dànno ad intendere quando impongono al Vescovo di applicare al teologato la prima prebenda da vacare, e quando questa non sia sufficiente, accrescerla con altri legati o beneficii minori o con altri emolumenti. Sì dunque la prebenda canonicale e sì l' aggiunta onde quella va impinguata costituiscono la prebenda teologale, della quale il terzo dovrà dividersi fra le lezioni.

Ciò vien confermato da una risoluzione della S. C. del Concilio del dì 10 giugno 1876, nella quale, ad occasione che un Vescovo avea sostituito un altro ad un teologo oscitante che oltre la prebenda canonicale percepiva di più scudi venti, al dubbio: " An quae mulcta infligenda canonico theologo si culpabiliter legere omiserit in casu „ — fu risposto: " Affirmative ad formam praedictae Constitutionis *(Bened. XIII)* ex integra praebenda theologali, comprehensis in ea viginti scutatis „ (v. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 315). Perciò da tutti gli emolumenti del can. teologo deve assegnarsi il terzo come distribuzioni pel compito del suo officio.

BIBLIOGRAFIA

Svampa Card. Domenico, Arciv. di Bologna — Venti anni di Episcopato. Opere Pastorali — Bologna Tip. Ditta A. Garagnani, 1907 — Volumi due in 8.° massimo, di pag. XII, 686, 537.

Questi due grossi volumi sono un monumento eloquentissimo della dottrina, dello zelo, della operosità indefessa dell'insigne Autore, Vescovo prima di Forlì e poscia Arcivescovo di Bologna. Sono un tesoro di sapienza episcopale ed offrono ad ogni classe di persone ammaestramenti preziosi.

Il primo Volume è tripartito nelle materie che riguardano *Gesù Cristo, Maria SS., i Santi.* Il secondo è bipartito in ciò che s'attiene ai *Doveri dei Vescovi e del Clero* ed alle *Istruzioni ai Fedeli.* Vanno così per materie divise le lettere pastorali, le omelie, i discorsi, gli editti, le notificazioni, le istruzioni ed altre simili cose fatte in venti anni di ministero episcopale, in cui non sai che più ammirare se la saviezza, la dottrina varia e profonda, la opportunità e l'interesse di ciascun atto, ovvero la chiarezza e limpidezza del dettato, e quello stile grave insieme e morbido, e sobrio ed elegante, che attrae e soggioga ogni lettore.

Un pregio soprattutto ben singolare va segnalato nelle opere dell'E.mo Svampa, ed è la fecondità dei concetti, onde sullo stesso argomento ha potuto scrivere e parlare molte e molte volte, dicendo sempre cose nuove e sempre belle e interessanti. Così sul S. Natale ha otto splendide omelie; sulla Pasqua ne ha undici; sull'Eucaristia, nove notificazioni; sulla Immacolata Concezione, nove stupende omelie e due lettere pastorali; sulla Madonna di S. Luca, nove notificazioni; per le premiazioni degli alunni del Seminario, otto eruditi discorsi; per la santificazione della festa, sette notificazioni, e così per altri. Ognun vede perciò quale messe obbondante trovisi in questi Volumi, di cui tutti possono vantaggiarsi e Vescovi e parroci e predicatori e sacerdoti e qualsivoglia pia persona. Noi siamo grati al Direttore dell'egregio periodico *Il Secolo del Cuore di Gesù*, che ha saputo strappare dalla modestia del chiarissimo Autore questi preziosi manoscritti, e renderli di pubblica ragione, il cui ricavato va tutto per la edificazione di un nuovo e magnifico tempio che la pietà dell'E.mo Svampa ha voluto costruire al SS. Cuor di Gesù. Facciamo voti che tutti vogliano avere sotto gli occhi questi splendidi Volumi, certi che ne ritrarranno frutto immenso, pari a ineffabile diletto e gusto intellettuale. — I due Volumi costano L. 10 presso la Direzione del detto periodico in Bologna.

Lega Michele—Compendium Praelectionum de Iudiciis Ecclesiasticis, in Scholis Pont. Sem. Rom. habitarum a Michaele Lega Sac. Antistite Urbano, S. C. Conc. Sub-secretario — Romae, typis Vaticanis, 1906 — In 8.° gr. di pag. 335.

Più volte annunziammo con ampie lodi le *Praelectiones de Iudiciis Ecclesiasticis* del chiariss, Mons. Lega, che sono già alla seconda ristampa. Però se in esse va trasfuso un tesoro di ampie cognizioni, la mole di ben quattro volumi non le rendevano troppo atte alle scuole dei Seminarii ed a coloro che in breve desideravano le nozioni più necessarie ed utili su tale argomento. Ed ecco che l'A. ha posto mano a redigere in compendio l'opera sua perchè possa soddisfare a' detti bisogni. E questo primo volume, che tratta de' giudizii ecclesiastici civili, della Curia Romana e delle altre Curie Diocesane, soddisfa pienamente per la chiarezza, per l'ordine, per la esattezza delle cose ivi contenute. Pei Seminarii ed anche per le Curie ristrette può giovare moltissimo, come può giovare a qualsivoglia sacerdote che abbia a trattare cause ecclesiastiche o presso le proprie Curie o presso la S. Sede. Aspettiamo con premura il secondo ed ultimo Volume, in cui si parlerà dei delitti e delle pene, e dei giudizii criminali. Il primo intanto è vendibile al prezzo di L. 4, e per l'estero di L. 5, presso l'A. in Roma Piazza Farnese, 101. Si affrettino tutti ad acquistarlo.

SUGLI ACQUISTI DI BENI STABILI

per conto delle Comunità Religiose

Le Comunità religiose di voti solenni o semplici, che vogliano acquistare o edificare le proprie case o comprare altri beni stabili, sogliono deputare due o più persone del loro istituto a firmare i contratti e comparire innanzi alla legge civile veri proprietarii dei detti beni, con tutti gli effetti giuridici che ne conseguono.

Ma se con ciò civilmente si consolida la proprietà degli stabili sulle persone che firmano i contratti, la proprietà medesima non viene parimenti consolidata a favore dell'intero Istituto o della Comunità che paga il danaro. Si sono escogitati varii mezzi per ovviare a tale inconveniente. Si fanno fare dei testamenti alle dette persone a vantaggio di altre del medesimo istituto, o delle dichiarazioni secrete che l'acquisto fu fatto non per sè ma per altri. — Però a quanti pericoli non si va soggetti con simili espedienti? Il testamento si può anche secretamente rivocare. Le dichiarazioni possono valere fino ad un certo segno e per le sole persone a favore di cui si fanno, onde per queste tornano gli stessi pericoli che per le prime. E se una di queste, invasa dal demone dell'avarizia, voglia tutta per sè la parte che civilmente l'è dovuta? E se la cede ad altri che voglia usurparla alla Comunità religiosa? E se (cosa niente improbabile) un qualche creditore di quelle persone o della costei famiglia voglia addentare la parte dello stabile di cui quella è civilmente proprietaria? In questi casi come possono salvarsi gli stabili di Comunità religiose dalle ingorde mani di costoro? — E si noti che in quest'ultimo caso del creditore non vale neppure la privata dichiarazione di aver acquistato lo stabile per conto di altri, non ammettendosi dalla legge private dichiarazioni in danno dei terzi (C. C. art. 1319).

Or noi vogliamo qui suggerire un mezzo, riconosciuto valevole dalla giurisprudenza, per consolidare a vantaggio degl'Istituti monastici o delle Comunità religiose la proprietà dei beni stabili acquistati a nome di due o più persone. Ed ecco in che consiste.

La legge civile ha abolito gli Ordini monastici e qualsivoglia istituto religioso. Ciò vuol dire che le dette corporazioni non hanno innanzi alla legge valore giuridico da poter possedere ovvero acquistare a nome proprio beni stabili. La legge però non ha abolito le associazioni semplici di cittadini, le quali vogliano fare aquisto dei detti beni a favore di tutti i loro membri. Il diritto di associazione

è garantito in Italia dallo Statuto fondamentale; è riconosciuto dalle leggi; è salvaguardato dalla costante giurisprudenza. E non è da far distinzione fra associazioni a scopi letterarii, industriali, economici ecc. ed associazioni a scopo religioso: tutte sono eguali innanzi alla legge, e tutte riconosciute tali dalla giurisprudenza dei tribunali.

Or se giungasi a dimostrare che l' acquisto dei beni stabili fu fatto non da coloro che firmarono gli atti, ma dalla intera associazione religiosa contenuta nella comunità, nella provincia, nell' istituto intero (ed è bene indicare il numero delle persone), siffatti beni andranno consolidati non a vantaggio solo di coloro che apposero la firma, ma a vantaggio della intera associazione.

E perchè ciò che noi diciamo si abbia una conferma autorevole, vogliamo qui dare una dotta sentenza del Tribunale di Frosinone, confermata dalla Corte d' appello di Roma, in cui si ragiona largamente di ciò e che potrà servire di norma in simili operazioni. La importanza della cosa ci scuserà di occupare molte pagine di questo fascicolo.

COMPENDIO DEL FATTO.

Estese a Roma nel 1873 le leggi di soppressione degli Ordini monastici, fu incamerata la vasta tenuta di Trecchiena, in quel di Alatri, appartenente ai Certosini di Trisulti, la quale venne messa in vendita il successivo anno 1874.

La famiglia religiosa di Trisulti volle riacquistare il detto latifondo, ed ottenutane facoltà della S. Penitenzieria, per mezzo del Marchese Berardi, concorse all' asta, e lo stabile venne aggiudicato a due della detta Comunità, a Francesco Duca ed a Paolo Giovannangeli. — Francesco Duca, venuto a morte, trasmise per testamento olografo i suoi diritti ad altri due della stessa casa: Innocenzo Renzi e Tommaso Olivieri. — Anche Paolo Giovannangeli venne a morte e per testamento deferì l' eredità ai nominati monaci Duca e Renzi.

Comparve però un nipote del Giovannangeli presentando un posteriore testamento dello zio, con cui questi lo costituiva erede della sua proprietà sulla tenuta di Trecchiena. Siffatto voluto erede fece apporre i suggelli e fe' sequestrare lo stabile intimando ai Religiosi di consegnargli la metà di esso, su cui vantava diritto lo zio.

La lite mossa presso i tribunali ebbe molte vicende procedurali. Finalmente si trattò in merito il dì 13 settembre 1889 presso il Tribunale di Frosinone, in cui si esaminarono due quistioni: 1.° Se il

secondo testamento era genuino ovvero apocrifo; 2.° se il Giovannangeli era vero proprietario della metà di quella tenuta.

Il Tribunale esaminò in primo luogo la seconda quistione, ed escluso nel Giovannangeli il diritto di proprietà sul detto latifondo, per la ragione che non lo acquistò per sè, ma per la intera provincia monastica, considerata come semplice associazione religiosa, non credè necessario occuparsi della prima. Ecco intanto la parte più rilevante della sentenza.

Sentenza del Tribunale di Frosinone

FATTO

Ritenuto che, con la legge del 19 giugno 1873, furono estese alla provincia di Roma le leggi di soppressione degli ordini monastici, già in vigore nel resto d' Italia, e, fra gli altri beni incamerati, in virtù di detta legge, dal Demanio dello Stato, vi fu la tenuta di Tecchiena, in quel di Alatri appartenente ai Certosini di Trisulti, la quale fu esposta in vendita il successivo anno 1874.

Ritenuto che nella lettera cronistoria-autoapologetica, del 24 giugno 1887, diretta da uno di essi certosini, Benedetto Giovannangeli, al Priore di Trisulti, leggesi, fra l' altro, quanto segue:

" Era nel maggio 1874, al principio dello sperpero dei beni religiosi, dopo la legge draconiana di soppressione. Il P. Duca, allora priore della nostra Casa di Trisulti, mi chiamò a parte delle sue gravi cure, per avvisare un qualche efficace provvedimento a salvezza della Casa religiosa. Per unanime consiglio ed approvazione dei monaci si convenne di ricomprare quanto più era possibile, e nel miglior modo, i beni tolti dalla violenza (*sic*), ed affidarono a me l' esecuzione di tanto affare scabroso e delicato. Dopo fervide preghiere all' Altissimo, fu mio primo pensiero sottoporre l' affare stesso all' autorevole giudizio del R. P. generale D. Carlo M. Soisson. E perchè non era facile per lettera intenderci sull' oggetto, personalmente lo visitai nel maggio stesso del 1874 nella gran Certosa di Grenoble, da cui ne ebbi il più cordiale incoraggiamento, anzi l' incarico di trattarlo a suo nome col S. Padre Pio IX. Da Grenoble volai a Roma per compiere la mia missione, e, dopo lunghe pratiche avute con l' eminentissimo Panebianco, prefetto della S. Penitenzieria, dalla Congregazione stessa furono concretate le norme e le analoghe disposizioni per la situazione tutta nuova ed eccezionale. Riferitone al S. Padre ed avutane la suprema approvazione, la suddetta Congregazione della S. Penitenzieria emanava un apposito decreto, col quale venivano prescritti ed emanati gli ordini santissimi in proposito, incaricando monsignor Rodilossi, allora vescovo di Alatri, per l' esecuzione del medesimo decreto; fui io stesso ai piedi del S. Padre per ringraziarlo, ecc.....

" Raffermato nel proposito, benedetto dal vicario di Cristo, raddoppiai le forze e l' attività da vedere coronate le mie fatiche con esultanza dei nostri confratelli e di tutti i buoni; ed io tanto più me ne rallegrai col Signore, in quanto vedevo salvata la nostra Certosa, ecc.....

" Fu per questo che, per volere di tutte le autorità restai nella tenuta di Tecchiena riacquistata, onde migliorare l' amministrazione e consolidare sempre più l' operato. Quali sieno stati i risultati da 13 anni che io, come custode fiduciario della S. Sede, e mandatario della Certosa, dirigo... è ben facile rilevarlo „.....

Successivamente, dichiara che, " dopo versato al Governo, per le sue mani, completamente il prezzo della Tenuta, dal 1883 tutto il reddito della me-

desima, in natura ed in danaro, fu devoluto totalmente al mantenimento della Comunità di Trisulti e Fossanova „ ; parla " dei conti resi al vescovo di Alatri, „ ed in piedi di essa lettera, dopo la sua firma, si qualifica a Procuratore di Tecchiena „.

Ritenuto che, per concretare le deliberazioni prese e gli accordi seguiti tra il Giovannangeli ed il P. Soisson, in modo però che i beni, dopo riacquistati, servissero e rimanessero sempre a vantaggio di essi Certosini e non potessero ricadere in potere del Demanio dello Stato, nè venire da chicchessia usurpati, i monaci, a mezzo dei loro capi, indirizzarono alla S. Sede analoga domanda per ricomprare dal Governo, mediante persona amica e di piena loro fiducia, le proprietà stabili della Certosa stessa, seguendo le norme che Sua Santità si sarebbe benignata di apporvi. E la Sacra Penitenzieria, con rescritto del 9 maggio 1874, indirizzato al Vescovo di Alatri, concedeva: " ut Monasterium de quo in precibus, cum suis adnexis bonis favore ipsius ordinis emere licite valeat, „ e pose le condizioni, il modo e le cautele, secondo le quali l' acquisto doveva farsi, e che sono le seguenti:

" 1.° Ut hujusmodi emptio fiat per interpositam personam sibi fide ac probitate morum benevisam ab ipso superiore ad hoc specialiter deputandam, quae quidem persona per syngrapham subscriptam declaret, se peracturam hujusmodi emptionem pecuniis et favore praedicti Ordinis seu Superioris Generalis.

" 2.° Ut in concursu ad hastam eadem persona deputata expresse ac formaliter declaret, se emere favore personae seu personarum ab ipso nominandarum.

" 3.° Ut, paracta emptione, nominet eam personam seu eas personas religiosas praefati Monasterii, quae a memorato Superiore illi designatae fuerint, quae quidem personae sic designatae ac nominatae per syngrapham bonae fidei, ab eis subscriptam, declarent, se retinere proprietatem praedicti Monasterii et adnexorum bonorum nomine et favore Ordinis, cujus pecuniis emptio facta fuit.

" 4.° Ut adhibeantur aliae cautelae, quae necessariae et opportunae visae fuerint, ad hoc ut Monasterium et adnexa bona serventur, favore ordinis, neque ulteriorem sive a Gubernio, sive a quocumque alio patiantur usurpationem.

5.° Ut pretium emptionis solvatur annuis ratis, juxta privilegium a lege civili concessum, et praecaveatur scandalum. Contrariis non obstantibus.

" Datum Romae in S. Poenit., die 9 maji 1874.

" A. Pellegrini, S. P. Reg.

" L. Canonicus Peirano, S. P. secretarius. „

Ritenuto che il Vescovo, mons. Gaetano Rodilossi, in continuazione del detto rescritto, avvalendosi delle facoltà concessegli, in conformità delle prescrizioni avute, decretò il 13 maggio 1874:

" 1.° Ut quoniam constat nobis de fide et probitate morum Ecc.mi Domini Equitis Philippi Berardi, quem idem praefatus Vir religiosus specialiter ad hoc deputavit, adeo ut sit aeque idem Dominus persona nobis benevisa; eapropter dictus Dominus Philippus Berardi sit unice interposita persona, per quam emptio vel emptiones hujusmodi licite fieri possint, et valeant. Praefatus tamen Dominus Philippus Berardi per syngrapham subscriptam declaret se peracturum hujusmodi emptionem pecuniis et favore praedicti Ordinis, seu Superioris Generalis.

" 2.° Ut in concursu ad hastam declaret idem, se emere favore personae, seu personarum ab ipso nominandarum.

" 3.° Ut, peracta emptione, praedictus Dominus Philippus Berardi nominet eam personam, seu eas personas praefati Monasterii, quae a memorato Superiori Generali illi designatae fuerint, quae idem personae sic designatae ac nominatae per syngrapham bonae fidei ab eis subscriptam declarent, se retinere proprietatem praedicti Monasterii et adnexorum bonorum, nomine et favore Ordinis, cujus pecuniis emptio facta fuit.

4.° Ut a praedictis nominatis personis adhibeantur aliae cautelae, quae

necessariae et opportunae visae fuerint ad hoc ut Monasterium et adnexa bona serventur et maneant favore Ordinis, neque ulteriorem sive a Gubernio sive a quocumqne alio patiantur usurpationem.

5.° Ut pretium emptionis solvatur annuis ratis juxta privilegium a lege civili concessum, et meliori modo, quo fieri possit, praecaveatur scandalum.

" Contrariis quibuscumque non obstantibus.

" Aletrii, hac diedecimatertia maii 1874.

" Caietanus Episcopus Aletrinas uti Deleg.

" Angelus Maria Can. Liverani, secretarius. "

Il Vescovo poi ed il priore, in dipendenza di quanto si legge nell' art. 2 del citato rescritto della S. Penitenzieria, si concordarono sulla scelta delle persone di fiducia che dovevano comparire come compratori dei beni, scelta che fecero cadere sullo stesso Priore P. Duca, e sul nominato Benedetto Giovannangeli, i cui nomi furono successivamente dal Vescovo proposti al Proc. Generale, il quale, con sua nota del 23 maggio 1874, approvando la scelta, designò senz' altro i proposti.

Ritenuto che, in conformità di tutte queste prescrizioni, il 3 agosto 1874, il Marchese Filippo Berardi, al quale monsignor Vescovo, in forza dell' articolo 1.° del decreto, aveva affidato l' incarico di cancorrere all' asta, rimase infatti aggiudicatario, per il prezzo di lire 581,875, della detta tenuta di Tecchiena, dichiarando di averla acquistata in favore di persona da nominare, giusta la prescrizione contenuta nell' articolo 2.° del detto decreto. Due giorni dopo, il 5 dello stesso mese di agosto, esso Berardi, uniformandosi a quanto si legge nella prima parte del successivo articolo 3,° dichiarava di aver fatto tale acquisto in favore dei due Monaci Certosini Francesco Duca e Paolo Edoardo in religione Benedetto Giovannangeli lo storiografo innanzi nominato.

Ritenuto che, immediatamente dopo il citato decreto esecutorio del vescovo di Alatri, nella stessa facciata, e conforme alla prescrizione stabilita nella seconda parte del detto articoto 3, leggesi quanto segue: " Nos infrascripti Michael in saeculo Franciscus Duca et Benedictus in saeculo Paulus Giovannangeli, monachi professi Cartusiae S. Bartolomei de Trisulto, per praesentem syngrapham manu nostra subscriptam, testamur ac declaramus, quod inhaerentes Rescripto S. Poenitentieriae. sub die 9 maii 1874, bona praefatae Cartusiae, a Guberno italico, coemimus pecuniis et favore Ordinis nostri, seu superioris generalis, et non aliter. In quorum fidem, etc.....

" Franciscus Duca, manu propria.

" Paulus Giovannangeli. "

Ritenuto che il pagamento del prezzo della Tenuta, ricavato in gran parte dai risparmi fatti sulle rendite, ebbe luogo, giusta l' ultimo articolo del decreto, in diverse rate, delle quali l' ultima fu versata nel 1883, quando il 19 febbraio 1887 muore P. Duca, e con Testamento olografo istituì eredi altri due ex-monaci certosini, Innocenzo Renzi e Tommaso Olivieri. Il 21 ottobre dello stesso anno 1887 anche P. Giovannangeli muore, e venivano depositati e pubblicati due testamenti olografi, attribuiti al medesimo, l' uno in data del 19 marzo 1875, in cui leggevasi deferita l' eredità ai nominati ex-monaci Duca e Renzi, l' altro del 1.° luglio 1887 (6 giorni dopo la lettera cronistoria del 24 giugno 1887), lungo ben quattro facciate, in cui si vedeva istituito erede universale di tutti i suoi beni il proprio fratello Andrea Giovannangeli, per liberamente disporne come meglio crederà (*sic*), e si lasciava inoltre una pensione vitalizia di lire 400 annue, tranne a due, ai rimanenti venti componenti la disciolta famiglia religiosa di Trisulti, ai quali suggeriva di imitare il suo esempio! ecc. ecc.

IN DIRITTO

Il Collegio... in seguito all' esito avutosi dello sperimento di verificazione (del posteriore voluto testamento del Giovannangeli) rimasto a mezzo, ed

in procinto di decidere difinitivamente il merito, stima di poter anteporre la quistione di proprietà a quella di verificazione per ragioni uguali a quelle addotte dalla Corte. Di fatti, è di una evidenza apodittica che, ove risultasse, che il defunto non aveva nessun diritto di proprietà sulla tenuta di Tecchiena, non solo sarebbe inutile indagare la veridicità o meno del testamento del 1887, perchè il testatore non poteva trasmettere ciò che non aveva, quanto verrebbe a cadere di per sè la quistione della metà o della parte minore, da farsi in contradditorio del legittimo erede. È manifesto che mancando nel *de cujus* il dominio, o la proprietà, è vano parlare di validità del titolo che ha per obbietto il trasferimento del dominio stesso. Nè si obbietti che altrettanto si può dire del primo testamento del 1875, perchè, come si dimostrerà meglio in seguito, Giovannangeli manca d' interesse ad attaccare il precedente testamento, anzi è carente di diritto ad impugnarlo sotto qualunque rispetto.

Considerato che, data così la precedenza alla quistione: a chi spetti od appartenga il diritto dl proprietà, dimostreremo prima la capacità di acquistare negli ex Certosini, poscia che il defunto Giovannangeli era un presta nome, un intestatario puro e semplice della Tenuta, acquistata legittimamente da Renzi e consorti, ai quali si appartiene, e per conseguenza non proprietario ed impotente a trasmettere ciò che non aveva; cose tutte impugnate dalla difesa del Giovannangeli. E valga il vero. Primieramente due specie di enti si possono avere: l' una dei corpi morali, legalmente riconosciuti, secondo l' art. 2 del Codice civile; l' altra delle libere associazioni di cittadini nella pienezza del godimento dei diritti civili, le quali si dissero erette o riunite a norma dell' art. 32 dello Statuto, cosa che fu criticata, perchè tale articolo mirò a garentire la libertà di riunione passaggera, in riguardo al pubblico interesse ed all' esercizio dei diritti politici, non già a far divenire la riunione stessa un' aggregazione stabile, capace di diritti civili patrimoniali. (Giorgi, Nota alla sentenza 21 dicembre 1890 della Cassazione di Palermo). Ora cosiffatte libere associazioni, che sono composte, secondo la locuzione, anche critica, della Cassazione, di una somma di personalità essenziali alla loro esistenza, e senza le quali l' associazione non potrebbe aver vita, che differiscono dall' Ente che assembra le personalità, sono permesse nel presente ordinamento sociale. Le associazioni religiose ne sono una varietà, da non confondere con le corporazioni religiose, che costituivano l' Ente morale e che furono soppresse dalla legge.

Ai membri di tali associazioni, appartengano o non alle corporazioni religiose soppresse, fu restituito il pieno esercizio di diritti politici e civili, dalle leggi precedenti sconosciuti e menomati, in forza dei quali, fra l' altro, non è loro vietato di riunirsi a vita comune, regolata con quelle norme che ad essi piaccia di stabilire e per fini che non sieno contrari all'ordine pubblico ed al buon costume, ed inoltre i membri di esse sono capaci di possedere e di acquistare, *uti singuli*, anche per testamento, in una parola di divenire subbietto di diritti patrimoniali. Tra i medesimi si creano naturalmente diritti ed obblighi reciproci, nonchè interessi (distinti dagl' interessi prettamente individuali), che, se non solo disciplinati da una speciale disposizione di diritto positivo — della quale fu lamentata spesso la lacuna nella nostra legislazione — non possono mancare di tutela giuridica; per cui si ricorse ai principii che regolano la società civile e generalmente ogni comunione di interessi fra persone indivise.

La giurisprudenza, mentre era generalmente concorde nel ritenere i membri delle associazioni laiche capaci, *uti singuli*, di divenire snbbietti di diritti patrimoniali, quando si presentarono i primi casi riguardanti le associazioni, composte di membri delle soppresse corporazioni religiose, ebbe difficoltà (Cassazione Roma, 8 marzo 1877, Auriti presidente ed estensore). Ma oggi si può dire che non si fa distinzione alcuna fra associazioni laiche e religiose, entrambi le quali, al riguardo, sono trattate egualmente.

Fra le molte sentenze che ritengono tali principii meritano di essere ricordate quella del nostro Supremo Collegio, del 25 aprile 1892, estensore l' Eccellentissimo nostro P. P. Puccioni, e l' altra più recente, del 21 gen-

naio 1895, della Cassazione di Firenze (presidente Cesarini, estensore Massari) nella quale si legge quanto segue:

" In realtà è risaputo come oltre le persone giuridiche o morali, le quali " fittiziamente ripetono la loro capacità dal potere politico, vi hanno, ac- " canto alle persone naturali, associazioni o aggregati di più individui, le " quali si distinguono essenzialmente dalle prime, poichè, costituite dalla " libera volontà di più individui, sono indipendenti dall' azione dei poteri " pubblici. I Circoli letterari od artistici, ed in generale le Società ricrea- " tive, *ed anche a scopo pio e di culto*, più che vietati, sono anzi garantiti " da tutti i Governi, perchè rispondenti alle più nobili tendenze della per- " sonalità umana, ed essi trovano il limite di loro esistenza duratura nella " volontà dei componenti.

" Ora tutte codeste Associazioni sono suscettibili di possedere in modo, " che, sebbene la proprietà non sia di ciascun membro o socio *uti singuli*, " risieda in tutti quali comproprietari, disciplinata da speciali statuti, che " non contraddicano al diritto pubblico interno di ciascuno Stato. „

È mestieri qui di accennare che fra le altre circostanze di fatto che si leggono in questa sentenza, havvi quella che nel contratto di acquisto di " immobili, del 7 settembre 1845, „ il compratore dichiarava di aver acqui- " stato non soltanto per sè, ma nello interesse e coi denari di altri 46 " individui, e che questi erano con lui comproprietari degli immobili, „ (circostanze che, come dimostreremo, non si riscontrano, giova ricordarlo, nell' acquisto formante la sostanza del presente giudizio) „ essendosi uniti in " quello sborso ed in quell' acquisto ad uno scopo da essi desiderato, cioè " di fare officiare più decorosamente il Santuario della B. V. delle Grazie " in Piove del quale essi formavano una privata associazione. „

La sopra citata sentenza poi della Cassazione romana confuta l' asserzione, allegata nel principio della comparsa dall' illustre difensore del Giovannangeli, che cioè alle Associazioni religiose prive di personalità civile, come sono le riunioni d' individui che abbiano appartenuto a corporazioni soppresse e che vivendo insieme contrattino *uti singuli*, con sostituzione reciproca, è applicabile l' articolo 28 della legge 12 giugno 1873, n. 1402 (che estese alla provincia di Roma le leggi sulle corporazioni religiose e sull' asse ecclesiastico) così concepito:

" Saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode delle incapacità sta- " bilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto " la forma di contratto oneroso, o fatti sotto nomi d' interposte persone. „ " Qui (dice la Cassazione) si allude agli enti ecclesiastici conservati, non " a quelli che furono ed ora non sono più enti. E la riprova si ha nell' ar- " ticolo 27 della stessa legge, che suona così: Gli enti dalla presente leg- " ge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi di cui all' articolo 1 " non potranno per nuovi acquisti accrescere l' attuale patrimonio. Come " ognun vede l' articolo 28 non è altro che il complemento dell' articolo 27. „

Alla giurisprudenza hanno fatto eco il Parlamento ed il Senato, quando specialmente Roma si vide ripopolare di siffatte libere associazioni di ex religiosi, e si videro sorgere, per opera loro, nuove e più sontuose fabbriche alla chiara luce del giorno.

Nella tornata del 19 dicembre 1886, il Guardasigilli Taiani, rispondendo ad un' interpellanza del senatore Canonico, dopo aver osservato che la quistione sugli acquisti delle disciolte Corporazioni poteva essere sollevata quando furono discusse le leggi eversive, e che il Governo dopo la promulgazione aveva il dovere di rispettarle, conchiudeva:

" Innanzi a tutti questi problemi che mi sono sorti innanzi, io non ho " potuto che ricorrere ai cinque Procuratori Generali delle Corti di Cassa- " zione, e questi, convenendo nelle esposte opinioni del Ministero, quasi " tutti soggiungono che, per venire ad effetti praticamente efficaci, vi è " bisogno di una disposizione legislativa. „

Alla discussione prese parte anche il senatore Miraglia, primo presidente della Cassazione di Roma, il quale, dopo aver deplorato che, in un corpo politico, come il Senato, si discutessero questioni giuridiche, invadendo così

le attribuzioni del potere giudiziario, disse, con la sua autorità incontestata, che " l'articolo 27, poco fa citato, della legge del 19 giugno 1873, si rife- " risce ad enti ecclesiastici conservati „ (conforme alla ricordata sentenza della Cassazione) " e che vivono nella provincia romana per autorità della " legge, cosicchè non può essere applicato a libere Associazioni, che non " hanno personalità civili, e tali sono le riunioni d'individui, i quali aves- " sero pur appartenuto a famiglie o a corporazioni religiose, e che, vivendo " insieme, contrattino *uti singuli* con sostituzione reciproca „.

Al Parlamento il Ministro dell'Interno Nicotera, nella seduta dell'8 giugno 1891, rispondendo ad un'interpellanza del deputato Caldesi sulla stessa materia, dichiarava:

" La legge di soppressione ha colpito l'ente giuridico, niente più. Ora " accade questo: Un individuo compera un palazzo, in questo palazzo ac- " coglie delle persone, che non so se mangeranno bene o male; or bene " ciò non può dirsi la ricostituzione dell'ente giuridico della corporazione " religiosa: ciò può essere un'associazione „. E riferendosi al fatto, narrato dal Caldesi, di una signora morta, la quale aveva lasciata la sua pingue eredità non al marito, nè ai parenti poveri, ma ad un tale, che non conosceva, e che l'impiegò per mantenere delle monache, accennando alla necessità d'una legge, conchiudeva: " Ma cosa intende l'onorevole Caldesi " che il Governo intervenga per impedire che un libero cittadiuo faccia il " suo testamento e lasci il suo a chi gli piace? Ci è però una cosa: la tassa " di successione. È il solo mezzo che il Governo possa adoperare per colpire " coloro che vogliono fare dei regali di questa natura. „

Ed il Presidente del Consiglio, Rudinì, pose in quella seduta il suggello alla discussione, dichiarando, fra l'altro: " che il legislatore questo solo " ha voluto sopprimere: la personalità giuridica delle corporazioni religiose. " Più di questo non si poteva. Si potrebbe, come diceva poco fa il Ministro " dell'interno, fare una legge che regolasse le associazioni e che stabilisse " sanzioni le quali punissero associazioni costituite in contraddizione alle " leggi, alle tendenze ed allo scopo dello Stato. Ma non si potrebbe, *a priori*, " senza alcun mandato di legge, impedire che si costituiscano le corporazioni " religiose nel modo come si vedono costituirsi in Italia. „

E sulla necessità d'una legge ebbe a statuirlo anche la Cassazione di Roma nella ricordata sentenza del 25 aprile 1892, con le seguenti parole:

" Si potrà discutere se nell'interesse pubblico convenga abolire anche " la facoltà di associarsi per vivere con una od altra forma religiosa; ma " discussioni di questa specie non sono permesse al potere giudiziario, de- " stinato ad applicare, non a creare la legge „.

La capacità adunque di acquistare negli ex frati non può mettersi in dubbio, ed una maggiore discussione al riguardo sarebbe oziosa, anche in rapporto alla legislazione straniera della Francia e del Belgio, riportata dal difensore del Giovannangeli, perchè colà i conventi sono numerosi, più che non siano in Italia, ed è in vigore una legge sulle associazioni, come in Francia, dove non solo si lasciano ricostituire le corporazioni religiose, ma si riconoscono come enti morali, si accordano loro privilegi, favori ed influenza, che (come disse il Rudinì) francamente non sono desiderabili.

Considerato che, dimostrata la capacità, è mestieri ora dimostrare non essere il defunto ex frate Giovannangeli proprietario della tenuta di Tecchiena, quale dimostrazione negativa convien fare provando (giacchè non si può fare altrimenti) avere gli ex frati legittimamente acquistata la proprietà stessa. Giovannangeli, allegando che il testatore possedeva titoli di proprietà, che sono dell'erede, contro i quali non si ammette prova alcuna, sostiene, fra l'altro, che il diritto di proprietà si giustifica con titoli; che la proprietà si acquista e si trasmette per successione, per donazione e per effetto di convenzioni; che la vendita è il contratto col quale più di sovente si acquista la proprietà; che le convenzioni, che trasferiscono la proprietà, debbono farsi per atto pubblico o per scrittura privata; che l'atto pubblico fa piena fede dei fatti che attesta; che quindi l'erede avendo prodotto il processo verbale d'incanto del 3 agosto 1874, dal quale risulta l'aggiudicazione della

Tenuta al marchese Berardi, e l' altro verbale, del 5 stesso mese, nel quale costui dichiarò di aver fatto tale acquisto a favore di D. Francesco Duca e Paolo Eduardo Giovannangeli, entrambi i quali, non già il solo Giovannangeli, accettarono la detta dichiarazione e si obbligarono a tutti gli oneri risultanti dal detto verbale di asta, nessuno può dire che entrambi costoro furono mandatari, quando invece per atto pubblico furono mandanti e veri acquirenti *jure proprio*, anche perchè il mandato, quando si tratti di atti, come la compra-vendita, eccedenti la semplice amministrazione, per l' articolo 1741 Codice civile dev' essere espresso, e conclude dicendo che contro questi atti pubblici non si ammette prova scritta, nè prova testimoniale, ed è temerario il tentativo di voler distruggere il diritto stesso, fondato sopra atti pubblici cosiffatti.

Infine aggiunge che gli avversarii con atti proprii, cioè con la denunzia di successione del defunto, riconobbero il diritto di proprietà nel testatore, al quale attribuirono la metà della tenuta stessa.

Qui cade in acconcio ricordare la famosa legge 24 Dig. de legibus: *incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus praeposita, judicare vel respondere;* il non meno celebre aforisma di diritto: *non quod scriptum est, sed quod gestum est inspiciendum*, ed il principio di ragione assoluta, di naturale giustizia, di rigorosa logica giuridica: *plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur*, sia perchè, secondo Modestino (Leg. 54 Dig. de oblig. et act.), *contractus imaginarii, etiam in emptionibus, juris vinculum non obtinent, cum fides facti simulatur, non intercedente veritate*, sia perchè *acta simulata veritatis substantiam mutare non possunt.*

Quaestio itaque facti per judicem vel Praesidem provinciae examinabitur (Leg. 2 Cod. plus val.).

Si potrà esclamare con Plinio il giovine (Epist. lib. V, ep. 1) *non convenire moribus meis, aliud palam, aliud agere secreto*, ma nel diritto positivo la cosa è diversa, perchè la controscrittura liga le parti contraenti.

Gli enunciati atti pubblici non stanno da per sè soli, come nel proprio interesse vagheggia il successore del defunto; ma sono il mezzo indirizzato al fine ultimo di tutto un piano, stabilito dagli ex monaci, per riprendersi la proprietà loro tolta, piano rivelato dalla lettera, del 24 giugno 1887, del defunto, e risultante da tutti i documenti riportati, anche nel contenuto, in principio, cioè: l' istanza di ricomprare fatta, dopo la deliberazione presa dai monaci, dal Generale al Papa, il rescritto della S. Penitenzieria, che prescrive il modo, le condizioni dell' acquisto ed il mezzo non solo per acquistare, ma per impedire che, in seguito, i beni, riacquistati per la comunità, potessero essere ritolti dal Demanio, o — si noti — usurpati da altri, il decreto esecutorio emanato dal Vescovo di Alatri, monsignor Rodilossi, la scelta fatta da costui assieme al priore delle persone di fiducia, che dovevano comparire come compratori dei beni, scelta che fecero cadere sul priore Duca, che era il più vecchio, e sul defunto Giovannangeli, come quegli che, essendo il più giovane, poteva sorvegliare il buon andamento del contratto, essendovi bisogno in questi tempi malaugurati di molto accorgimento per non venire ingannati *(sic)*, e finalmente la dichiarazione o confessione di essi Duca e Giovannangeli, la quale richiama pure il rescritto della S. Penitenzieria del 9 maggio 1874, e che è il coronamento di tutto l' edificio, cioè: " bona prefatae Cartusiae, a Guberno italico, coeminus pecuniis et favore ordinis nostri, seu superioris generalis et non aliter. „ Quali documenti il Giovannangeli chiama *carte clericali, d' intrighi ecclesiastici* e di terze persone e sostiene essere inammissibili ed impertinenti, perchè, per l' articolo 1318 Codice civile, l' atto pubblico fa prova fra le parti.

Però, siccome essi contengono e ricostruiscono la vera storia, o la genesi cronologica circostanziata dell' acquisto di Tecchiena, avvalorata — ciò che è semplicemente meraviglioso — in tutti i suoi più minuti particolari, dalla celebre lettera, *non possumus*, del 24 giugno 1887, diretta dal defunto Giovannangeli al P. Priore, in risposta alle proposte fattegli di cedere la tenuta Tecchiena ai correligionari francesi, ed esibita dal germano successore, così non possono essere posti in non cale, perchè non solo si scinderebbe la causa

dall' effetto, il quale non si potrebbe più spiegare, quando — e ciò costituirebbe lo sconcio maggiore — si violerebbero le più elementari norme di rettitudine ed i più alti interessi di giustizia. L' acquisto dei beni fatto dagli ex frati per mezzo d' interposta persona e la trasmissione ad altri confratelli per testamento, era, com' è, il solo modo escogitato per far sì che i beni rimangano a vantaggio dei religiosi dell' ordine, tanto ciò è vero che il congegno riuscì bene alla morte di P. Duca, l' altro intestatario della Tenuta, come riesce bene presso le altre case religiose, perchè non si ha notizia di molestie arrecate dal Demanio agli ex frati a vantaggio dei quali i beni, in tal modo acquistati, rimangono. " L' acquisto per mezzo d' interposta persona non praticato nei principii del diritto romano, dice Troplong (Vendita, 64), è tutto nuovo nella giurisprudenza moderna, ed il presidente Fabro gli dà per origine la ripugnanza che la maggior parte delle persone di considerazione trovavano di intervenire nelle vendite giudiziarie, per tema che non fossero accusate di cupidità e di malevolenza verso la parte espropriata. „

Considerato che, dimostrata l' esistenza dell' Associazione, è naturale che questa sia regolata da speciali statuti, che (come dice la Cassazione di Firenze nella sentenza sopra ricordata) non contraddicano al diritto pubblico interno dello Stato; nulla vieta quindi che vi siano dei capi, i quali pur non essendo interessati, come ciascuno dei componenti l' Associazione, nel patrimonio della stessa, rappresentino il potere consultivo, la classe dirigente *d' ordine interno* dell' Associazione, tutelino gl' interessi della medesima, e costituiscano la Superiorità Gerarchico-Ecclesiastica, come Ente ed organismo collettivo di fatto, che, invocata, impartisca delle prescrizioni, alle quali l' Associazione (pur potendo i membri, liberi, come sono, di fare a meno) si uniforma, e, fino a tanto che tali prescrizioni non contraddicano alle leggi dello Stato ed ai buoni costumi, nulla osta che abbiano il loro valore, come l' avrebbe qualunque altra deliberazione di un corpo consulente o tutelare qualsiasi, i cui membri, in una possibile successiva controversia dei soci interessati, non si chiameranno terzi di fronte agl' interessati stessi. Ciò posto, per veder rifulgere tutto il valore della dichiarazione o confessione di essi Duca e Giovannangeli, la quale, giova ricordarlo, si legge immediatamente dopo il decreto esecutorio del Vescovo di Alatri, fa d' uopo osservare che l' acquisto della Tenuta non seguì, mediante un contratto puro e semplice, come ordinariamente avviene, fra venditore e compratore, perfezionato in unico contesto; ma esso si compì in diversi momenti che, ricostruiti, costituiscono altrettanti contratti — mezzo, intermedii, l'uno all'altro legati, come gli anelli di una catena, l' ultimo dei quali si rannoda al primo dal quale deriva. " La più semplice investigazione al riguardo del mandato tacito, dice Troplong (Mandato, 121), stabilisce che il moderno legislatore amico affatto della verità, per quanto erane l' antico legislatore, non s' incarica se non di una cosa, quella cioè di conoscere se esiste il consentimento. Quando egli lo scorge certo, positivo, indubitabile, lo accetta come buono, senza far dipendere la sua legittimità da talune privilegiate manifestazioni. „

" Per cui soggiunge lo stesso scrittore (ibidem, 131), in tale materia, più che in qualunque altra, si attende alla regola: " initium inspiciendum est. „ Ne vien dato il consiglio dal giureconsulto Paolo (L. 15 D. negot. gest.). „ E valga il vero, partendo dall' *inizio* e seguendo la via indicata dalla lettera del 24 giugno 1887, la cui importanza è maggiore di quella che non si creda, gli ex monaci, dopo aver deliberato la ricompra dell' immobile, deputano, per mezzo delle loro autorità, il marchese Berardi, " persona nobis benevisa per quam emptio vel emptiones hujusmodi licite fieri possint et valeant et per syngrapham subscriptam declaret se peracturum hujusmodi emptionem pecuniis et favore praedicti Ordinis, seu superioris, „ e che il Marchese, mandatario, giusta il precetto delle stesse autorità, " declaret in concursu ad hastam idem se emere favore personae, seu personarum ab ipso nominandarum, et peracta emptione, nominet eam personam seu eas praefati Monasterii, quae a memorato Superiore Generali illi designatae fuerint; „

nomina che il Berardi, dopo aver adito all' asta, fece, il 5 agosto 1874, *a favore*, notisi, com' è detto nelle prescrizioni, e non *per incarico*, come insinua la difesa del Giovannangeli, di Duca e Giovannangeli, ex frati certosini, le quali persone " idem sic designatae ac nominatae, „ come mandatarii dei confratelli, alla loro volta, giusta la successiva prescrizione di dichiarare per " synagrapham subscriptam se retinere proprietatem praedicti Monasterii et adnexorum bonorum nomine et favore Ordinis, cujus pecuniis emptio facta fuit, „ dichiararono in fatti alle stesse autorità Gerarchico-Ecclesiastiche: " bona praefatae Cartusiae, a Cuberno Italico, coeminus pecuniis et favore ordinis nostri seu superioris et non aliter; „ in modo che gl' intestatari con tale dichiarazione resa agli ex frati, o, ciò che è lo stesso, alle loro autorità gerarchiche, mentre si riuniscono ai medesimi, riconoscono essere non essi, ma l' Associazione, o gli ex Certosini i padroni.

Gl' intestatori fecero nè più nè meno di quello che fa il socio che acquista e dichiara di acquistare per conto sociale, a mente dell' articolo 1728 Codice civile, con questa semplice variante che la dichiarazione dell' acquisto per conto dell' associazione fu fatta, date la modalità dell' acquisto stesso, con atto separato; altrimenti non si spiega l' esistenza di tale dichiarazione. *Fastidium est*, dice Dante, nel libro de Monarchia, *in rebus manifestissimis probationes adducere*. Era logico e naturale, quindi che, seguito siffatto itinerario mediato nell' acquisto, la controdichiarazione, di cui all'articolo 1319 Codice civile, non poteva aver luogo fra altre persone che tra i membri della associazione, che erano i veri proprietarii, e quelli che non erano che semplici prestanome. " È vero, dice Troplong (Società 43), che il mandatario non dev' essere confuso col prestanome. Costui è fornito di un titolo apparente, che, nei suoi rapporti coi terzi, gli dà tutti i diritti del proprietario. Egli è, riguardo a costoro, non già un agente intermedio, che si muove sotto l' influenza dell' altrui volontà, sibbene un padrone che dispone della cosa sua. Senza dubbio fra le parti, quello il cui ufficio è stato limitato con una controscrittura alla semplice condizione di prestanome, non è altro che un mandatario. „ Dunque, secondo la teoria di Troplong, Giovannangeli e Duca sono prestanome di fronte ai terzi e mandatari di fronte ai componenti l'associazione, e, nella specie, tali qualità non si elidono, come dice il difensore del Giovannangeli, ma concorrono, armonizzandosi, nelle stesse persone. " Ed ove non sorga pregiudizio (Sterio, Persone interposte. Giurisprudenza italiana 1895, parte 4.ª, § 6) all' ordine pubblico, o all' interesse dei terzi, la legge lascia arbitri gl' interessati di fare quelle dimostrazioni che credono, ed ove riescano a provare che la verità è diversa da quella che appariva, non esita a prestare il suo ausilio, perchè il *vero* prevalga sull' *apparenza:* " plus valet quod vere agitur, quam quod simulate concipitur; „ non nega la relativa azione a chi vi ha interesse, ma non impone direttamente di annullare ciò che è simulato, o di scoprire il vero aspetto delle cose. „ È vero poi che per l' art. 1741 Codice civile il mandato deve essere espresso quando trattisi, come nella specie, di atti eccedenti la semplice amministrazione, ma è vero pure che tale necessità vien meno quando il mandante abbia espressamente o tacitamente ratificato l' opera del mandatario, giusta il capoverso dell' articolo 1752 stesso Codice. " Ratihabitio mandato aequiparatur „ (L. 12, § 4, Dig. lib. XLVI, tit. III).

Quindi i componenti l' Associazione, nel farsi rilasciare la dichiarazione stessa, ratificavano il fatto dei loro mandatari non solo, ma venivano a mettere in essere che i legittimi aventi diritto non erano costoro, che rilasciavano la dichiarazione, ma essi ai quali veniva rilasciata. Ma dato pure e non concesso la dichiarazione in parola non sia una vera e solenne controdichiarazione, a sensi dell' articolo citato, e conseguentemente non possa avere effetto e prodursi contro il successore del defunto, non potrà mai negarsi che sia una formale confessione stragiudiziale fatta alla parte, o, ciò che è lo stesso, alle autorità ecclesiastiche che la rappresentano, ed, in forza dell' articolo 1358 Cod. civ., forma una piena prova, e per conseguenza si può conchiudere col noto aforisma: *notorium non eget probatione et confessio est regina probationum.*

Basta poi accennare appena che la dichiarazione di Renzi e consorti di lite, nella denunzia di successione del defunto, di spettare a costui la metà della Tenuta fu fatta non già " proprietatis causa, „ ma per gli effetti della tassa omonima, la quale aveva per fondamento, ovvero come mezzo di accertamento, il titolo di acquisto che faceva stato per quell' obbietto, e perciò tale dichiarazione non può ritorcersi contro gli ex frati stessi. Arrogi in fine che, per potersi ritenere proprietario il defunto Giovannengeli, bisognerebbe dimostrare che egli incaricò Berardi di acquistare nell' interesse diretto di esso Giovannangeli, o, come dice la difesa, per incarico di costui. Ma ora non solo non vi è prova di tanto, quanto vi è la prova contraria, fornita dallo stesso defunto, con la ricordata lettera 24 giugno 1887, nella quale, come si è detto precedentemente, egli, nel rifiutarsi alla proposta di cedere Tecchiena ai correligionari francesi, risponde non già, come avrebbe fatto il vero proprietario, colla semplice e categorica risposta di essere proprietario, ma molto diversamente. Egli, nella citata lettera, dimostrato l'attaccamento verso i correligionari italiani ed il risentimento contro i frati francesi, confessa che quelli, dopo aver stabilito di ricomprare quanto più era possibile, affidarono a lui l' esecuzione di tanto affare ; parla sempre della nostra Certosa, dei nostri confratelli ; dichiara di essere rimasto, per volere di tutte le autorità, per l' opera da lui prestata, nella Tenuta, che fu riacquistata onde migliorare l' amministrazione ; dice che fu versata al Governo per le sue mani (non sborsata da lui) la ingente somma di L. 742,231.36 ; si qualifica custode fiduciario della S. Sede e mandatario della Certosa : parla dei conti resi al Vescovo di Alatri, e, finalmente, in piedi di essa lettera, dopo la sua firma, si dice : *Procuratore di Tecchiena. Veritas*, scrive Cicerone (off. 1), *micat ipsa per se.*

Considerato inoltre che, sebbene la dimostrazione, fatta innanzi, della nessuna appartenenza al defunto della Tenuta dispenserebbe da ulteriore discettazione al riguardo, pure per abbondare è mestieri confutare quanto, fra l' altro, la difesa del Giovannangeli viene in ultimo obbiettando.

Essa, dopo di essersi sforzata a togliere ogni valore probatorio ai documenti avversari, col chiamarli *carte clericali* e di *intrighi ecclesiastici* — valore che ai medesimi è conferito principalmente, si noti, dalla ripetuta lettera del defunto del 24 giugno 1887 — costretta dall' esistenza di essi e specialmente dalla dichiarazione di Duca e Giovannangeli a dare una spiegazione qualsiasi agli stessi, si rifà sui suoi passi, e sostiene che vi fu un semplice progetto di ricompra, il quale rimase allo stato di progetto, e dice che, supposta vera la firma del defunto esistente in piè della detta dichiarazione, la quale cosa è da verificare, manca alla dichiarazione stessa la data, la quale non potrebbe essere altra che o il 9 maggio 1884, data del rescritto della S. Penitenzieria, o il 13 stesso mese, data del decreto esecutorio del Vescovo di Alatri ; che s'ignora se *coemimus*, che può significare compriamo o comprammo, sia tempo presente o passato ; che *Monasterium e Bona Cartusiae* non sono la Tenuta di Tecchiena, perchè il monastero non fu venduto, e i Bona adnexa, dei quali Tecchiena è una piccola parte, furono venduti in parecchi lotti ; che l' Ordine, che si dice abbia sede in Grenoble, non è formato da pochi frati appollaiati nella detta Tenuta ; che costoro non hanno provato di aver ricevuto in prestito dal loro Generale il danaro sborsato per l' acquisto ; che da ultimo Renzi e consorti proposero domande contradditorie, perchè, venendo meno il diritto di proprietà nel defunto, anche il 1.° testamento a favore del Renzi diviene, come chiede che si dichiari, inefficace, e vi è contraddizione d' interesse tra costui, che dice di essere *erede unico*, e gli altri ex frati, che vogliono con lui essere proprietari.

Le presenti obbiezioni non sono più solide delle precedenti e se ne vedrà la nessuna fondatezza di leggieri, anche perchè Renzi e consorti non si sono curati punto nè poco di ribatterle. E valga il vero. Il capoverso dell' articolo 1321 ed il successivo articolo 1322 Codice civile parlando del riconoscimento, da parte degli eredi, delle scritture private, stabiliscono che gli eredi o gli aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere il

carattere e la sottoscrizione del loro autore, e nel caso che dichiarino di non conoscerla se ne ordina la verificazione. L'art. 283 Procedura civile poi dispone che quando la parte contro cui la scrittura è prodotta.... rispondendo, non neghi la scrittura specificatamente, o non dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo, la scrittura si ha ugualmente per riconosciuta. La legge quindi non ammette mezzi termini, e, prevedendo il caso che a questi si ricorra, come ha fatto Giovannangeli non riconoscendo nè negando la scrittura del suo autore, sancisce che la scrittura si ha per riconosciuta. Inoltre l'essersi il Giovannangeli difeso nel merito, senza prima dichiarare formalmente di non conoscere il carattere del defunto, costituisce non solo una violazione delle leggi di logica e di rito, ma induce la convinzione ch'egli l'abbia riconosciuta. Tanto è conforme anche ai responsi della giurisprudenza, la quale aggiunge che, in tali casi, dovendosi avere la firma per riconosciuta, colui, contro il quale venne prodotta, non può più tardi impugnare la scrittura, se non proponendo querela di falso. In rapporto alla mancanza di data, è mestieri osservare che condizione essenziale per l'esistenza della scrittura privata è la sola sottoscrizione; la data non è formalità che la legge esiga per attribuire efficacia alle scritture stesse, le quali, quantunque prive di data, produrranno effetto lo stesso, e dottrina e giurisprudenza non ne hanno mai dubitato; soltanto se alcuna delle parti ha interesse di stabilire la data, che in esse non si appose, potrà proporre la prova con i mezzi relativi.

Giovannangeli, nel caso presente, non solo non ha chiesto alcun mezzo di prova, ma neppure ha accennato all'inefficacia dell'atto, nell'ipotesi che risultasse una data piuttosto che un'altra. Adunque, che la data della scrittura in esame sia il 9 maggio 1884, che si legge appiè del rescritto della S. Penitenzieria, sia il 13 dello stesso mese, che si legge nel decreto esecutorio del Vescovo di Alatri, sia un'epoca successiva anteriore o posteriore al 3 agosto di tale anno, giorno in cui ebbe luogo la vendita all'asta, nessuna conseguenza giuridicamente pratica se ne può trarre, perchè, essendo, come si è detto innanzi, gli atti preliminari ecclesiastici, i verbali d'asta e la privata dichiarazione in rapporto fra loro, come causa ed effetto, e formando per conseguenza un tutto inscindibile, cementato dalla più volte ricordata lettera del defunto del 24 giugno 1887, dimostrato che la ripetuta dichiarazione si riferisce alla compra-vendita della tenuta di Tecchiena, a nulla mena la mancanza di data nella dichiarazione stessa. Da ciò discende come corollario che *coemimus* sarà usato bene sia al tempo presente: *compriamo*, riferendolo all'epoca dell'acquisto o a poco prima, sia al tempo passate prossimo: *abbiamo comprato*, riferendolo ad epoca posteriore all'acquisto stesso; nell'uno o nell'altro caso la condizione delle cose rimane immutata.

Considerato inoltre che il vagheggiato abortito progetto di ricompra neppure è provato dal non essere stato venduto il monastero, dichiarato monumento nazionale, perchè principalmente è inesatto che il medesimo abbia formato obbietto di acquisto.

Nella supplica al Papa, nella dichiarazione firmata da Duca e Giovannangeli e nella lettera del 24 giugno 1887 del defunto si parla semplicemente dei beni appartenenti alla Certosa. Il monastero apparisce soltanto nel rescritto della S. Penitenzieria e nel successivo decreto del Vescovo di Alatri.

È possibile che la S. Penitenzieria ve l'abbia aggiunto o prima che fosse dichiarato monumento nazionale, o senza sapere tanto, perchè forse non concepiva una riunione di religiosi senza la relativa chiesa.

E possibile pure che, come si legge nel verbale d'asta, il monastero ricomprato sieno i fabbricati *compresa la chiesa annessa alla Tenuta*, con un estimo di lire 457,70. Il Giovannangeli poi neppure può avvalorare la sua tesi col dire che la tenuta di Tecchiena sia una piccola parte (ciò che non è dimostrato) dei beni annessi alla Certosa, perchè, dal verbale d'asta, che egli cita in proposito, non si rileva che, oltre della controversa Tenuta, gli ex certosini avessero per l'innanzi altri beni.

E d'altronde, dato pure che il compendio ricomprato fosse minore di quello avuto, significa che essi ricomprarono quanto più era possibile, conforme

ne ammonisce il defunto, nella più volte citata lettera del 24 giugno 1887. " Per unanime consenso ed approvazione dei monaci si convenne di ricomprare *quanto più era possibile* e nel miglior modo i beni tolti dalla violenza. „

Nessuno poi e Renzi e consorti di lite meno di tutti hanno preteso mai di dare alla parola *Ordine* da essi usata l' esteso significato attribuitagli dal difensore di Giovannangeli, di formare cioè l' Ordine dei Certosini. A prescindere che tanto sarebbe stato ridevole, che le parole non sono le cose e che una figura rettorica faculta di adoperare il tutto per la pärte e viceversa, la legge 85 Dig. de verb. signif. dice: *Neratius Priscus, tres facere existimat Collegium, et hoc magis sequendum est.* Renzi e consorti perciò, coll' avere adoperata la parola Ordine, intesero riferirsi alla loro casa religiosa, della quale essendo più di tre individui i componenti, costoro, secondo Nerazio Prisco, potevano darsi il nome di Ordine ossia di Collegio.

La prova poi della provenienza del danaro usato per l' acquisto risulta dalla dichiarazione stessa firmata da Duca e Giovannangeli, i quali, dopo aver richiamato il rescritto della S. Penitenzieria, continuano dicendo: *coemimus pecuniis et favore Ordinis nostri seu superioris generalis et non aliter*; cioè compriamo, o abbiamo comprato con danaro del nostro Ordine, o del nostro superiore, ed a favore del nostro Ordine, o del nostro superiore, e non altrimenti. È certo che il danaro non provenne — ciò che è capitale — dal defunto, il quale, giova ricordarlo, nei pagamenti che fece, come si legge nella sua lettera del 24 giugno, dice che al Governo versò *per le sue mani* la ingente somma ecc., non già che tale somma fu sborsata da lui. Nel primo caso il defunto funziona da *mezzo*, nel secondo egli sarebbe stato *soggetto*. E ciò è sempre più avvalorato dall' altra prescrizione che si legge nel rescritto stesso e nel decreto del Vescovo, che cioè dalle persone designate e nominate quali compratori *adhibeantur aliae cautelae quae necessariae et opportunae visae fuerint ad hoc ut Monasterium et adnexa bona serventur et maneant favore Ordinis, neque ulteriorem sive a Gubernio, sive a quocumque alio patiantur usurpationem.* È evidente che, se le dette persone avessero potuto disporre, a favore di estranei all' Ordine, dei beni a loro intestati, era inutile anzi contraddittoria tale prescrizione.

Considerato che non meno infondata di tutte le altre è l' ultima obbiezione che rimane, cioè che, venuto meno il diritto di proprietà nel defunto, diviene inefficace anche il testamento a favore del Renzi, il quale, si aggiunge, è in contraddizione di tutti gli altri ex frati, che si proclamano con lui proprietari. Di vero, Giovannangeli, già si è accennato, per l' articolo 36 procedura civile, manca d' interesse, o meglio è addirittura carente di diritto per attaccare in qualsivoglia modo il detto testamento. Il diritto dell' interesse, come è noto, è quello che produce l' azione, mentre l' interesse semplicemente è condizione e misura dell' azione stessa; onde un' interesse che non sia legittimo, o che non sia fondato sopra un diritto, sia proprio od originario, sia derivato da altri, com' è il diritto dell' erede, non può dar luogo ad una domanda giudiziale. Fra i modi derivati di acquistare e trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose avvi la successione (articolo 710, cap. 1.°, Cod. civ.) testata o intestata; però è indispensabile che il diritto dell' *auctor* sia vero ed esistente per poter esser trasferito ed acquistato dal successore, al quale, in forza di tale acquisto, provengono eziandio tutti i mezzi che la legge accorda per far valere il diritto stesso davanti l' autorità giudiziaria, contro coloro che s' attentassero di contrastarglielo (art. 35 proc. civ.); altrimenti è vano parlar di testamento, di successione *in universum jus defuncti* e di mezzi per far valere quello che non ha ricevuto. Ora è stato luminosamente dimostrato che il defunto non era proprietario della Tenuta, acquistata legittimamente dall' Associazione degli ex certosini, ai quali si appartiene; per conseguenza, mancando al *de cujus* il contenuto o la sostanza da trasmettere per successione, non può avere il successore i diritti tutti inerenti alla trasmissione stessa, fra i quali quello ad impugnare il testamento a favore di Renzi, impugnativa che costituisce il *mezzo* per acquistare la controversa tenuta. Ulpiano dice: *Quod ipsis qui contraxerunt obstat et successoribus eorum obstabit.* (L. 143, Dig. De

reg. jur.). Per converso Renzi e consorti di lite, i quali, al dire della Corte di appello, sono d' accordo fra loro, come quelli che sono i legittimi proprietari ed aventi diritto — fondato meno sul testamento a favore di Renzi, quanto sulle volute *carte clericali* e specialmente sulla tanto bersagliata ma pur incrollabile dichiarazione firmata da Duca e dal *de cujus* — hanno azione non solo per fare invalidare il secondo testamento del 1.° luglio 1887, a favore del loro avversario (non potendo il Collegio occuparsi dell' altro del 27 dicembre 1885, depositato nel corso della causa presso il notaio Bracaglia, perchè non ha formato mai obbietto del presente giudizio), ma anche per far valere i diritti inerenti al loro dominio *erga omnes*, e per difendersi contro chi possibilmente si attentasse ulteriormente di contestarli loro. Esso Giovannangeli è estraneo a tutto ciò, e lascierà Renzi e consorti governarsi come meglio loro talenta.

Considerato che, dopo quanto innanzi è stato ad usura dimostrato, risulta di un' evidenza apodittica che, ai fini della causa, è un fuor d' opera esaminare nè punto nè poco la verità o falsità del testamento del 1.° luglio 1887, una volta che sia pel principio: *Nemo dat quod non habet*, sia per l' altro: *Nemo sibi potest mutare causam possessionis*, il testamento stesso è inefficace e conseguentemente improduttivo di effetti giuridici a favore del successore, il quale poi, come si è dimostrato, è, alla volta sua, carente di diritto per attaccare in qualsivoglia modo il precedente testamento del 19 marzo 1875. A ragione quindi si può invocare il noto aforisma di diritto; *frustra probatur quod probatum non relevat.* E tutto ciò a prescindere che il testamento stesso del del 1.° luglio 1887, non è stato — ciò che è capitale — esibito al presente, ed, oltre all' essere contrario alla legge, sarebbe strano che il magistrato potesse e dovesse dimostrare la falsità o meno di un documento, senza avere sotto gli occhi il documento stesso. Laonde, a suggello di tutto, si può, concludendo, ripetere, con Ulpiano, ne' rapporti del defunto: *Nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet* (L. 54, dig. de reg. jur.) e ne' rapporti del successore: *Nemo locupletior fieri debet damno vel jactura aliena.*

Considerato che la carenza di diritto nel Giovannangeli trae logicamente seco, come corollario finale, per mancanza di altri legittimi contraddittori, la cessazione di tutta la materia del contendere, sia cioè in riguardo al testamento, sia in riguardo alla proprietà, che nessuno contrasta a Renzi e consorti. Conseguentemente il sequestro, non avendo più ragione di continuare, dev' essere sciolto, la Tenuta dev' essere riconsegnata a Renzi e consorti, ed al sequestratario, che è tenuto a rendere conto dell'amministrazione, sono salvi i diritti ai compensi, se e come per legge.

Considerato che i danni dimandati avrebbero potuto aver fondamento se si fosse discussa ed affermata la falsità del testamento del 1.° luglio 1887 prodotto da Giovannangeli, ovvero se, nel presente giudizio, fossero risultati fatti di evidente mala fede nello stesso Giovannangeli, da farlo ritenere litigante temerario; ma, essendo mancati l' uno e l' altro di detti fattori, non è il caso di concedere i danni stessi.

Considerato che le spese tutte del giudizio, cedono a carico di Giovannangeli, che soccombe.

Considerato che la clausola di provvisoria esecuzione è per lo meno inutile, perchè l' articolo 561 proc. civ. stabilisce che le sentenze soggette ad appello, che ordinano la revocazione d' un sequestro o altra cosa da farsi da un terzo, o a suo carico, non sono esecutive per parte del terzo, o contro di esso, se non si provi che non vi è appello. Ora la presente sentenza, che è appellabile, è esecutiva nel solo capo che riguarda lo scioglimento del sequestro ed il consecutivo rilascio, da farsi dal sequestratario della Tenuta a Renzi e consorti. Ma il sequestratario è terzo, e la legge, a garentire non solo le parti ma anche il terzo da un' esecuzione prematura, prescrive di soprassedere sino a che la sentenza abbia acquistata forza di cosa giudicata, quindi è inutile apporre alla sentenza la clausola.

PER TALI MOTIVI:

Il Tribunale,

Uditi i procuratori delle parti contendenti, respinta ogni altra contraria istanza, deduzione od eccezione, pronunciando definitivamente, sulla domanda del 4 marzo 1888, proposta da Andrea Giovannangeli, e sulla domanda del 6-12 stesso marzo, riassunta il 24 gennaio 1897, proposta da don Innocenzo o Vincenzo Renzi ed altri, provvede come appresso:

1.° Dichiara la decadenza di tutte esse parti dal diritto di espletare la prova per testimoni, ordinata con la sentenza di questo Collegio, del dì 8-12 marzo 1891, cominciata il 29 dicembre 1892 e sospesa il 5 maggio 1893.

2.° Dichiara inefficace ed improduttivo di effetti giuridici il testamento olografo, del 1.° luglio 1887, del fu Paolo Eduardo Giovannangeli, in religione Benedetto, a favore del fratello Andrea Giovannangeli.

3.° Dichiara Andrea Giovannangeli carente di diritto ad impugnare d'inefficacia, di nullità, o in qualsivoglia altro modo il testamento olografo, del 19 marzo 1875, del detto Paolo Edoardo Giovannangeli, in favore di D. Francesco Duca e D. Innocenzo Renzi, e conseguentemente rigetta le relative istanze e deduzione dal medesimo, sotto qualunque forma, proposte nel lungo corso del presente giudizio.

4.° Dichiara, in conseguenza, cessata la materia del contendere, in rapporto di esso Andrea Giovannangeli, intorno al testamento del 19 marzo 1875 ed alla proprietà della Tenuta di Tecchiena, sita nel territorio di Alatri, acquistata dai nominati Renzi e consorti di lite.

5.° Dichiara sciolto, nullo ed improduttivo di effetti giuridici il sequestro giudiziario della detta Tenuta, ordinato con sentenza del 27 giugno-3 luglio 1888, della Corte di appello di Roma, ed affidato al Sig. Pio Cipolletti, ed ordina che la nominata tenuta di Tecchiena, con tutte le sue adiacenze ed appartenenze, sia liberamente riconsegnata al Renzi e consorti di lite.

6.° Condanna Giovannangeli Andrea a tutte le spese del presente giudizio, compreso gli onorari di avvocato da liquidarsi dall'estensore.

7.° Fa salvi al sequestratario giudiziale sig. Cipolletti Pio i diritti e compensi se e come per legge e contro chi di ragione.

8.° Nulla per la clausola di provvisoria esecuzione.

Così deciso in Camera di Consiglio del Tribunale suddetto, come sopra composto, questo dì 13 settembre 1898 in Frosinone.

Firmati: G. SABATINI, *estensore.*
L. JADONE.
F. CARNEVALE.

Il Vice-Cancellcere
Firmato: G. BONI.

Ratifica della Corte d'Appello di Roma

Prodottosi dal Giovannangeli appello da questa sentenza alla Corte d'Appello di Roma, questa veramente si dilungò sulla 1.ª quistione, dimostrando apocrifo il secondo testamento; però anche sulla 2.ª quistione ammise i principii svolti dal Tribunale di Frosinone. Ed ecco un tratto di quella sentenza:

Ponendo da banda in un fascio tutte le obbligazioni e le formalità e simulazioni intercedute nei rapporti colle Autorità ecclesiastiche (dappoichè non ogni effetto potrebbesi attribuirvi nel campo del nostro diritto pubblico interno), e tenendo soltanto ragione dell'atto legale di acquisto fatto dal Berardi per persone da nominare, e della di lui legale dichiarazione accet-

tata in favore dei due ex monaci, e delle sopravvenute esplicite confessioni scritte di don Benedetto, chi mai, a cominciare dallo stesso don Benedetto, poteva seriamente credere dopo quelle confessioni che a costui esclusivamente appartenesse il dominio, e non invece in comunione a lui ed agli altri confratelli da cui ebbe incarico o mandato di acquistarlo? Le patrie leggi, sopprimendo per alti fini di civiltà le corporazioni religiose già legalmente esistenti, ridonarono non solo al don Benedetto il pieno godimento dei diritti civili e politici, ma del pari a tutti gli altri singoli confratelli; e quindi, valida pel primo la contrattazione dell' acquisto, valida è anche per gli altri quella dello eseguito mandato, e giuridicamente necessaria la conseguenza che l' acquisto siasi fatto in comunione, dove, in mancanza di prova contraria, le quote dei partecipanti erano uguali (art. 674 Cod. civ.).

Nè le dette leggi, nè altre, vollero mai togliere agli ex monaci, divenuti liberi cittadini, il diritto di riunione o quello specificamente di riunirsi o permanere a vita comune in libera associazione civile di uomini privati, con norme proprie e per fini anche spirituali non contrari all' ordine pubblico e al buon costume, e di acquistare *uti singuli* e possedere in comune beni; coi quali giammai potrebbesi ricostituire la mano-morta, perchè a ciò occorrerebbe una legge, la quale invece la vieta, e perchè gli associati sono sempre liberi di sciogliersi dalla comunione e di alienare le loro quote e di trasmetterle per successione con libera volontà: la quale soltanto con un rapporto tutto morale e spontaneo, ma giuridicamente inefficace, può vincolarsi a prescrizioni e norme dettate da una superiore autorità chiesastica pel regolare andamento della associazione.

Per questi motivi la Corte rigettò l' appello e condannò il Giovannangeli a pagare tutte le spese. Così decise il dì 26 gennaio 1900. Firmati: *Puccioni* primo Presidente. Consiglieri: *Piolanti, Romano, Zandrino, Andreucci* estensore, *Mangano,* vice-cancelliere.

Dal fin qui esposto qualsivoglia Istituto o Comunità religiosa può riconoscere il mezzo sicuro e opportunissimo per consolidare la proprietà dei beni stabili da loro acquistati, o che vorranno appresso acquistare. Procurino documenti e dichiarazioni esplicite da coloro che firmarono i contratti, che gli acquisti furono fatti non con danaro di questi, ma per mandato, a spese ed a vantaggio della intera associazione religiosa, che si può indicare con dettagli opportuni; e conservino questi documenti e queste dichiarazioni, per ogni caso di molestia da parte di coloro che apposero le firme.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1907)

Ricevimenti al Vaticano — Nel pomeriggio del 27 nov. ult. il S. Padre ricevè nella Sala del Trono S. M. il Re di Grecia, il quale dalla Legazione greca si recò a visitare Sua Santità colla figlia Arciduchessa Maria ed il suo seguito. Il 29 detto nella stessa Sala il S. Padre ricevè Mons. Tonti, già Nunzio Apostolico del Brasile, il quale gli offerì preziosissimi doni dello Episcopato, del Clero, del popolo brasiliano in riconoscenza della creazione del primo Cardinale in quella Repubblica. — Nella ricorrenza poi delle feste

Natalizie si ebbe gli omaggi e gli augurii del Sacro Collegio dei Cardinali, del Corpo Diplomatico, dell' Aristocrazia romana e di altri molti personaggi.

Cause di beatificazione e di canonizzazione — Il 13 nov. ult. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione generale dei Sacri Riti sul dubbio delle virtù in grado eroico del Ven. Gennaro M.ª Sarnelli, sac. della Congr. del SS. Redentore. Il 20 detto nello stesso Palazzo si è tenuta la Congregaz. Rotale Ordinaria dei Sacri Riti, che ha giudicato: Intorno la validità dei processi Apostolici ed Ordinarii, costruiti per le cause di beatificazione del Ven. Fra Lorenzo di Zibello, sac. prof. dei Minori; della Ven. Teresa di S. Agostino, professa dell' Ordine dei Carmelitani scalzi, e del Venerab. Cesare Franciotti, sac. prof. dei Chierici regolari della Madre di Dio: Intorno al culto non mai prestato al Ven. Francesco Giuseppe Rudigier, Vescovo di Linz.—Il 27 detto presso l' E.mo Ferrata, ha avuto luogo la congr. antipreparatoria sopra tre miracoli per la causa di beatificaz. della Ven. Maddalena Sofia Barat, fondatrice della Società delle Suore del S. Cuore; ed il 18 u. s., presso il medesimo E.mo, la congr. antipreparatoria sopra tre miracoli per la causa di beatificaz. del Ven. Fra Gabriele dell' Addolorata, chierico passionista.

Nella Dom. 1.ª di Avvento, 2 u. s., nel detto Palazzo alla presenza del S. Padre, colla solennità consueta, fu promulgato il decreto sulle virtù eroiche del Ven. Gennaro M.ª Sarnelli del SS.mo Redentore, coetaneo e discepolo di S. Alfonso, morto in odore di Santità di 41 anni nel 1744.

Il 4 u. s. nel medesimo Palazzo si tenne la Congreg. Ordinaria dei Sacri Riti, per le seguenti materie: Introduzione della Causa di beatif. del Ven. Luigi Solari, gesuita, e della Ven. Vincenza Gerosa, fondatrice delle Suore di Carità in Luere: Concessione ed approvaz. dell' Officio e della messa in onore del B. Bonaventura da Barcellona, fondatore del Ritiro di S. Bartolomeo in Roma, e delle BB. Teresa di S. Agostino e compagne martiri, Carmel. scalze del Monast. di Compiegne: e finalmente in ordine alla revisione degli scritti del Ven. Abate Mechitar, sac. armeno, fondatore della Congreg. dei Missionari armeni, detti Mechitaristi.

Nomine Pontificie — Con biglietto della Segret. di Stato Il S. Padre ha nominato Mons. Augusto Sili, Arciv. di Cesarea del Ponto, Suo Elemosiniere secreto. Con altri biglietti ha promosso Mons. Bavona ch' era Deleg. Apost. del Perù di Bolivia ed Equatore, a Nunzio Apostolico del Brasile: Mons. Dolci, già Vesc. di Gubbio, ad Arc. tit. di Patrasso e Delegato Apostolico del Perù, della Bolivia e dell' Equatore: Mons. Davide Quattrocchi, segretario della Internunziatura alla Repubblica Argentina: l' E.mo Vives, Protettore della Congr. dei Fratelli di S. Vincenzo de Paoli: Mons. Carlo Daniel, Consultore della S. C. delle Indulgenze e Sacre Reliquie, il R.mo P. Giuseppe M.ª di Monterotondo defin. dei Cappuccini, Qualificatore del S. O. ed P. Alfonso Fabre, Superiore degli Oblati di Maria V., Consultore della S. Congreg. del Concilio.

Cardinali defunti — Il dì 30 dicembre 1906 fu giorno assai nefasto pel sacro Collegio dei Cardinali. Due insigni Porporati, l' E.mo Cavagnis e lo E.mo Tripepi, furono quasi insieme in quel giorno tolti ai vivi con gran dolore universale!

Nella notte del 30 u. s. morì repentinamente l'E.mo Card. Felice Cavagnis. Nato il 13 Genn. 1841 in Bordogna, Valle Brembana (Dioc. di Bergamo), compì gli studii filosofici nel Semin. diocesano, ed i teologici nel Semin. Romano, ove nel 1863 fu posto ad insegnar filosofia e poi diritto pubblico ecclesiastico. Scrisse dotti volumi sul prefato Diritto pubblico ecclesiastico, di cui può dirsi il primo trattatista. Scrisse anche altre opere assai pregevoli e lodate. Occupò un rilevante officio nella S. Penitenzieria, e poi fu nominato Segretario della S. Congr. degli Affari Ecclesiast. Straordinarii. La S. M. di Leone XIII lo creò Cardinale Diacono col tit. di S. M.ª *ad Martyres*. Apparteneva alle Sacre Congr. dell'Indice, del Concistoro, della S. Visita, dei Vesc. e Regolari, degli Affari ecclesiastici Straordinarii ed era protettore di diversi ordini ed istituti religiosi. Amato e stimato da tutti per la sua rettitudine e purità di vita, per la carità esimia e per una squisita gentilezza di tratto, la sua perdita è stata rimpianta da ogni classe di persone.

Nello stesso giorno, 30, dopo poche ore, moriva l'E.mo Luigi Tripepi per influenza che gli produsse l'apoplessia. Nato in Cardeto (Reggio di Calabria) il 21 Giu. 1836, percorse gli studii filosofici presso i Gesuiti a Napoli e le Scienze ecclesiastiche a Roma, conseguendo la laurea con pensione. A 13 anni pubblicò un saggio dei suoi scritti letterarii: fin dall'età di 19 anni fu professore di scienze filosofiche, teologiche e morali, e poi di matematica, storia, eloquenza e lingue in diversi Seminarii. Dai 16 anni si esercitò nella predicazione, e dopo l'ordinazione Sacerdotale in Roma predicò tre quaresimali nell'Arcibasilica Lateranense, e per 24 anni in altre Chiese tenne conferenze due volte la settimana sulla storia dei Papi. Fu Presidente di molte Accademie, ove lesse discorsi scientifici e letterarii; collaborò in periodici italiani ed esteri, e fu Direttore del *Papato*, di cui furono pubblicati 22 volumi; diede alla luce centinaia di opere scientifiche, letterarie, poetiche in varie lingue che riscossero plauso generale. Pio IX lo nominò beneficiato lateranense, innografo della S. C. dei Riti e canonico di S. Lorenzo in Damaso. Leone XIII, consultore della S. C. dell'Indice, canonico dell'Arcibasil. Laterana, prel. demestico, segretario della Commissione per gli studii storici, e poi canonico della Basilica Vaticana, consultore del S. Officio, prefetto degli Archivii della S. Sede, segretario della S. C. dei Riti, della cifra, e sostituto della Segreteria di Stato, e finalmente nel Concistoro del 15 Apr. 1901 lo creò e pubblicò Cardinale col titolo diaconale di S. M.ª *in Dominica*. Era Prefetto della S. C. delle Indulgenze, e Pro-Prefetto di quella dei Riti. Apparteneva alle S. Congr. del Concilio e degli Studii. Uomo dottissimo, operoso, zelante e di una eroica modestia ed umiltà: non curante di comodi della vita, dormiva nel suo studio su di un semplice canapè in paglia con un materasso, scrittovi sopra: *Morituro satis*. Anche la sua perdita è stata un grave lutto per la S. Chiesa!

Necrologio — Sono morti: Mons. Hablewski, Arciv. di Gnesen e Posen (Germania): Mons. Gius. Raimondo Astorga, Vesc. tit. di Martinopoli nel Cile: Mons. Salvatore Castellota, Arciv. di Siviglia: Mons. Gaffero, Arc. di Silimbria: Mons. Adami Arciv. di Cesarea del Ponto: Mons. D'Armailacq, Superiore della Chiesa di S. Luigi dei Francesi.

CRONACHETTA POLITICA

— Il S. Padre ha mandato un' ammirabile enciclica all' Episcopato Francese, in cui smaschera le perfide intenzioni di quel Governo nel perseguitare la Chiesa. Tutti ne sono rimasti commossi e lo stesso Governo è stato costretto a modificare la legge ultima. Daremo nel prossimo fascicolo la detta Enciclica.

Non ancora in Russia si è ristabilito l' ordine e la tranquillità. I terroristi continuano le loro gesta nefande. Hanno assassinato il Conte Ignatiew, un governatore, un commissario di polizia, guardie ed altre autorità: con saccheggi e bombe attentano alla vita e alle sostanze dei pacifici cittadini.

In Germania nel Reichstag si è discussa la proposta del governo di aumentare il bilancio, e le truppe nelle colonie africane. I socialisti ed il centro non l' hanno approvata: ed il gran Cancelliere ha letto un messaggio dell' Imperatore, col quale scioglie il Reichstag. Tale severa misura ha fatto una penosa impressione in tutto l' Impero. Essendosi proceduto alle elezioni generali, il centro cattolico ha riportato grande vittoria, e piena sconfitta il partito socialista.

La Svizzera ha nominato De Bourcart, ex ministro di Svizzera a Londra, ispettore della polizia al Marocco. La Francia e la Spagna han mandato rinforzi di soldati. Il corpo diplomatico a Tangeri ha dichiarato che non potevasi rimetter l' ordine, se non si fosse allontanato il brigante Er Raisuli. Il Sultano, informato di ciò, lo ha destituito dalla carica di Pascià. Il ministro della guerra Guebbas colle truppe sceriffiane è andato a Zinat, ha bombardato la fortezza di Raisuli, che è fuggito nelle montagne colla famiglia e coi pochi partigiani. Quasi tutte le tribù ribelli si son sottomesse al Sultano.

È stato firmato un accordo tra l' Etiopia, la Francia, l' Italia, e l' Inghilterra, che riguarda il mantenimento politico e territoriale, colla neutralità ed il non intervento in qualsiasi complicazione interna dell' Etiopia da parte delle tre potenze, che sono assicurate di essere protette dal Negus nelle loro colonie.

Lo Scià di Persia è morto. Prima di morire avea chiamato alla Reggenza il presunto principe ereditario, il quale con lui avea firmata la costituzione. Il giorno 3 sp. si è inaugurato a Teheran il parlamento persiano, che ha tenuta la prima seduta.

Il Duca degli Abruzzi nel teatro Argentina a Roma ha tenuta una conferenza sull' ultima sua escursione nell' Africa per esplorare le vette del Ruwenzori. Intervennero coi Reali la Regina Margherita, il Duca di Genova, ed il Conte di Torino, il Corpo diplomatico, numerosi rappresentanti delle Provincie e comuni d' Italia e della Società geografica, la quale solennemente conferì al Duca la terza medaglia d' oro.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Circa i confessori ordinarii e straordinarii delleMonache e delle educande.

Mazarien. et Civitatis Plebis Confessariorum Monasteriorum et puellarum — 7 Dic. 1906 — Mons. Vescovo di Mazzara espose a questa S. C. che nei monasteri di clausura papale e nei collegi di Maria di quella Diocesi trovasi un' antica consuetudine, onde oltre il confessore ordinario vi sono due specie di confessori straordinarii, cioè generali e particolari, dei quali ultimi così dice : " Sono richiesti abitualmente come confessori ordinari da alcune religiose, e generali posti dal Vescovo per quelle religiose, le quali per qualche caso speciale non vogliono avvalersi nè del Confessore ordinario, nè dello straordinario particolare. I Confessori straordinari sì particolari come generali sono *ad nutum Episcopi*, e infatti annualmente vengono confermati e qualche volta rimossi : — essi non osservano alcun triennio.

" Per tal modo avviene che l' ufficio del Confessore ordinario sia molto limitato, dividendosi la Comunità tra l' ordinario e gli straordinari particolari ; donde anche la mancanza d' unità d' indirizzo spirituale, e talora la occasione di scissure tra le religiose, aderendo alcune ad un Confessore, altre ad un altro. „

Egli perciò chiedeva la soluzione di varii quesiti per norma di sua condotta nei detti casi.

Mons. Vescovo poi di Città della Pieve, nella relazione sullo stato di sua Diocesi, propose il dubbio se la legge del triennio imposta pei confessori delle monache, si estenda pure ai confessori delle fanciulle viventi in collegio.

Radunati insieme i quesiti di questi due Vescovi, la S. C. nei comizii generali del dì 7 dicembre 1906 tolse a dirimere i seguenti dubbii :

I. Può tollerarsi siffatta antica consuetudine di tenere vari confessori straordinari particolari e generali?

II. Può un confessore ordinario, spirato il triennio, mandarsi dal Vescovo nella stessa Comunità religiosa come straordinario bis vel ter *in anno a norma del Tridentino* (s. 25, c. 10 de Regular.)*?*

III. Può tollerarsi che un confessore ordinario, spirato il triennio, resti confessore abituale, ossia straordinario particolare di talune monache perchè esse non vogliono confessarsi con altri?

IV. Et quatenus negative; *il Vescovo Oratore chiede la facoltà di poterne confermare qualcuno pei Monasteri di Mazzara e di Marsala, stante la ristrettezza dei confessori.*

V. Cotesti straordinari particolari sono obbligati al triennio, compiuto il quale per accedere al confessionale hanno bisogno di venia apostolica?

VI. Et quatenus affirmative; *il Vescovo oratore supplica la S. Sede di sanare qualunque difetto del passato e di permettere loro di confessare per un nuovo triennio a cominciare da oggi.*

VII. Se i confessori ordinari delle fanciulle viventi in Collegio debbono durare solo per un triennio, spirato il quale non possono più udire le confessioni nello stesso Collegio per altro tempo senza licenza della S. C. dei Vescovi e Regolari?

E la S. C., udito il voto di due Consultori, dopo matura discussione, risolse:

Ad I. Affirmative quoad confessarios extraordinarios generales; negative quoad particulares, exceptis casibus determinatis in Const. Pastoralis curae *Benedicti XIV.*

Ad II. Negative antequam annus ab expiratione triennii elapsus fuerit, excepto casu, quo ob penuriam confessariorum Ordinarius aliter providere nequeat.

Ad III. Negative, exeptis casibus, de quibus in primo dubio.

Ad IV. Reformato dubio: " Et quatenus negative; Se, stante la penuria di confessori, l' Ordinario possa confermare qualcuno „ — Resp.: Arbitrio et conscientiae Ordinarii, sed tantum uti extraordinarium generalem.

Ad V. Negative.

Ad VI. Non indigere.

Ad VII. Legem de confessario ordinario pro singulis monasteriis deputando non respicere collegia puellarum.

Da queste interessanti risoluzioni si può raccogliere (1):

a) Vuolsi adunque distinguere una doppia specie di confessori straordinarii nei monasteri di Monache: altri possono essere gene-

(1) N.B. Tutto quello che qui si soggiunge è della nostra Redazione.

rali ed altri particolari. I confessori straordinarii generali sono quelli posti dal Vescovo ad alcune religiose, le quali per qualche caso speciale non vogliono avvalersi nè del confessore ordinario, nè dello straordinario. I confessori straordinarii particolari sono quelli richiesti dalle religiose che pur si servono del confessore ordinario e straordinario per la intera comunità, ma che desiderano, a sfogo maggiore di coscienza, confessarsi di tanto in tanto con qualche altro.

b) I confessori straordinarii generali, per giuste ragioni, possono essere consentiti dal Vescovo. I confessori straordinarii particolari generalmente non devono consentirsi, se non nei casi permessi dalla Costit. *Pastoralis curae* di Benedetto XIV.

c) Il detto Pontefice della cit. Costituzione indica tre casi in cui si chiegga da una religiosa *extra ordinem* un confessore straordinario. Il primo caso è di una inferma presso a morire, del quale così parla: " Id autem primo loco quaesitum fuit, proposito casu monialis graviter aegrotantis, quae in mortis periculo, pro spirituali consolatione postulet alium sacerdotem, qui tunc non sit ordinarius monasterii confessor, supremo sibi ecclesiasticae pietatis officio et poenitentiae sacramenta ministrare. Huic annuendum facile esse praedicta Congregatio (Concilii) pluries indicavit, uti videre est ipsius *Decret. lib. XVIII, pag. 322 a tergo, sub die 6 Aprilis anni MDCXLIX,* quae pariter decreta a Nobis praesentium tenore approbantur et confirmantur, ut scilicet Episcopi subiectis sibi monialibus in gravi infirmitate constitutis, et id expetentibus, peculiarem confessarium concedere debeant. „ — Quando adunque una religiosa presso a morte chiegga un confessore straordinario, questo non solo *si può* dare, ma *si deve* dare dal Vescovo.

d) Il secondo caso è quando alcune suore assolutamente ricusano di confessarsi all' ordinario. " Actum deinde fuit (segue la cit. Costit., n. 6) de peculiaribus quibusdam monialibus, quae nec corpore infirmae, nec morti proximae, ordinario tamen ministro confiteri obfirmate recusant. Istarum quoque animi debilitas commiseranda est et sublevanda; adeoque ubi earum reluctantia superari nequeat, confessarius extra ordinem deputandus est qui earum confessiones peculiariter recipiat. „— In questo caso perciò, quando una o più suore mostrino invincibile ripugnanza di andare all' ordinario, fa d' uopo destinare per esse un confessore diverso che ne ascolti abitualmente le confessioni.

e) Il terzo caso è di qualche religiosa non inferma e che non ricusa l' ordinario; ma desidera talune volte confessarsi con qualche altro approvato per le monache per maggior quiete di coscienza e per maggiore profitto nello spirito. " Quæsitum denique fuit (*l. c.* n. 7 et 8) de monialibus illis, quae neque recusant ordinarium poenitentiae

ministrum a monasterii praelato pro universa communitate deputatum; verum pro maiori animi sui quiete, atque ulteriori in vita Dei progressu facultatem petunt confitendi aliquoties sacerdoti ad excipiendas monialium confessiones iam adprobato... Persuasum habemus, non solum integrae communitati, sed singulis etiam monialibus indulgendum esse in iis rebus, quae iuste et rationabiliter petuntur, maxime quum illa ad eorum canscientiae quietem et securitatem conferre dignoscuntur. Neque sane huismodi postulationes aut temere exaudiri, aut sine causa reiici debere censemus; sed inquirendum in primis esse de qualitatibus tum monialis quae confessarium extra ordinem petit, cum confessarii, qui ab ea requiritur; ut utrisque diligenter inspectis, deliberari possit, an illius votis annuendum sit an non. Si enim monialis ex una parte nullum det adversae suspicioni locum, ex altera vero confessarius non modo legitimam Ordinarii approbationem, sed etiam communis probitatis testimonium pro se habeat, nullo modo probare possumus tam firmum huiusmodi praelatorum in renuendo propositum. „ E poi commenda l' uso di S. Francesco di Sales, il quale per le monache della Visitazione " respectivis superioribus commendatum reliquit ut singulis monialibus, quae non ex animi levitate, neque ex indiscreta affectionis singularitate confessarium extraordinarium peculiariter peterent haud se difficiles in eo concedendo praeberent. „ E commenda altresì la pratica del ven. cardinale Barbadigo Arciv. di Padova, il quale " exorari se patiebatur a monialibus, quae aliquando rationabilibus de causis peculiarem pro se confessarium expeterent. „ — Ecco adunque la norma in questo caso: purchè la domanda di un confessore straordinario non si faccia per leggerezza o per indiscreta singolarità di affezione, ed il confessore chiesto sia stato approvato per le monache, non lo si deve negare. (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, P. I, p. 23).

f) Ciò concorda colle prescrizioni del decreto *Quemadmodum* di questa S. C. del 17 dic. 1890, il quale al n. 4 dice: " Sanctitas Sua praesules, superioresque admonet, ne extraordinarium denegent subditis confessarium, quoties ut propriae conscientiae consulant ad id subditi adigantur, quin iidem superiores ullo modo petitionis rationem inquirant aut aegre id ferre demonstrent. Ac ne evanida tam provida dispositio fiat, Ordinarios hortatur ut in locis propriae dioeceseos, in quibus mulierum communitates existunt, idoneos sacerdotes facultatibus instructos designent, ad quos pro sacramento poenitentiae eae recurrere facile queant. „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, P. I, p. 7).

g) La quale libertà concessa alle monache circa il confessore straordinario, perchè non diventasse abusiva, fu limitata dalla stessa S. C. col decreto del 1 febbr. 1892, in cui venne dichiarato: 1.° Che il

Vescovo può negare lo straordinario alle monache " si rationibus haud probandis aut futilibus ductae fuerint „. — 2.° Che il confessore straordinariamente invitato da una suora quando (fuori confessione s' intende) conosce non esservi una giusta causa, non può in coscienza recarsi a lei. — 3°. Che il Vescovo, quando alcune suore vogliano costantemente lo straordinario, deve ricordare ad esse la massima sancita da Bened. XIV nella Cost. *Pastoralis curae*: „ Generaliter statutum esse dignoscitur, ut pro singulis monialibus monasteriis unus dumtaxat confessarius deputetur. „ — 4°. Che quanto alla retta interpretazione del decreto *Quemadmodum*, " moneat Ordinarius moniales sorores, de quibus agitur, dispositionem articuli IV decreti *Quemadmodum* exceptionem tantum legi communi constituere pro casibus dumtaxat verae et absolutae necessitatis, quoties ad id adigantur, firmo remanente quod a S. Concilio Tridentino et a Constitutione s. m. Benedicti XIV incipien. *Pastoralis curae* praescriptum habetur. „ (*Mon. Eccl.* Vol. VII, P. II, p. 220).

h) Dal fin qui detto discende chiarissima la retta interpretazione di questo decreto sul dubbio I. Se trattasi adunque di confessori straordinarii generali, per quelle religiose cioè che hanno assoluta ripugnanza di confessarsi all' ordinario, questi si possono concedere, e li ammette altresì, come s' è visto, Benedetto XIV. Se poi si tratta di confessori straordinarii particolari, nelle gravi e pericolose infermità si deve conceder sempre ; per le suore, non in pericolo di vita, che pur confessandosi all' ordinario, per maggior pace di coscienza e per maggiore profitto nello spirito desiderano un confessore straordinario, purchè questi sia approvato per le monache, e ciò non si faccia per leggerezza o per indiscreto attaccamento alla persona, ma veramente per le ragioni allegate, in tal caso pur lo si deve permettere ; se poi si sappia certamente che motivo della richiesta sia o il capriccio o un' affezione indiscreta, il Vescovo non deve concederlo.

i) Quanto al dubbio II, nulla era prima stabilito circa il tempo da dover correre dopo la cessazione dell' ordinario, perchè questi possa essere mandato al monastero come confessore straordinario. (V. *Mon. Eccl.* Vol XIV, pag. 178, n. 36). Ora la S.C. ha determinato un solo anno di tempo ; e facendosi carico di quei luoghi dove i Vescovi non hanno come provvedere diversamente per manco di soggetti idonei, ha benignamente eccettuato questo caso dalla prefata legge, nel quale caso perciò i Vescovi possono concedere come straordinario lo stesso confessore ordinario, subito dopo il suo triennio.

l) Il terzo dubbio è ancora importante. Riguarda la stessa materia del dubbio precedente, se, cioè, il confessore ordinario, spirato il

triennio del suo officio, possa concedersi come straordinario abituale a delle monache che lo richieggano. Si è risposto negativamente, salvo i casi, di cui si tratta nel primo dubbio. Vale a dire che un siffatto confessore può essere costituito come straordinario generale, per quelle suore che abbiano invincibile ripugnanza verso il novello ordinario. Per le altre lo si può concedere talvolta come straordinario particolare quando alcuna suora lo richiegga per maggior pace di coscienza e per maggior profitto nello spirito, colle condizioni enumerate più sopra.

m) Il dubbio quarto includeva prima una istanza del Vescovo di Mazzara; ma, poichè la detta istanza non avea più luogo, stante la benigna risposta al dubbio precedente, la S. C. ha riformato il dubbio in questi termini: " Se stante la penuria di confessori, l' Ordinario possa confermare qualcuno „ (di quei confessori cioè che hanno espletato il triennio e che sono richiesti come straordinarii da talune monache). E la S. C. ha risposto: " Arbitrio et conscientiae Ordinarii, sed tantum uti extraordinarium generalem. „ — Questa risposta, messa in correlazione con quella del dubbio precedente, deve interpretarsi nel senso generale, che non esclude i casi particolari, contemplati nella risposta del precedente dubbio, e compresi nella Costit. *Pastoralis curae* di Bened. XIV.

n) Nel dubbio quinto si contiene una notevole dichiarazione, ed è che i confessori straordinarii particolari non hanno bisogno di venia apostolica per essere confermati dopo il triennio. E sembra che ciò possa intendersi anche pei confessori generali, essendochè la legge del triennio è pei soli confessori ordinarii.

o) Posta la detta dichiarazione, il Vescovo di Mazzara non avea bisogno di permesso apostolico per l' avvenire, e molto meno di sanatoria del passato, non trattandosi qui di atti nulli, sanabili dalla S. Sede.

p) Il settimo dubbio è rilevante assai. Con questo va in certa giusa mutata la disciplina presente circa le donzelle che dimorano nei collegi; giacchè, secondo riferisce il Ferraris (v. *Moniales*. Art. V, n. 19), la legge dell'unico confessore triennale " habet locum etiam in confessario conservatorii puellarum vel aliarum quarumcumque mulierum „, confortando questa dottrina coi decreti della S. C. dei VV. e RR. del dì 18 mar. 1646 e *in Lucensi* 25 giu. 1655. — In forza della presente risoluzione, l' obbligo del triennio pel confessore delle giovinette che vivono in collegi è tolto.

II.

Nel ritorno di qualche Ordine regolare in una propria casa, discacciatone ingiustamente da secoli, non si è soggetti a prescrizione, nè vi ha bisogno di nuove solennità.

Adrien. Exemptionis — 7. Dic. 1906 — L' anno 1578 il Comune di Lendinara, in Dioc. di Adria, con approvazione del Vescovo, cedeva all' Ordine dei Benedettini Olivetani la chiesa allora in costruzione del Pilastrello coll' annesso convento, imponendo le condizioni, che ne curassero l'officiatura, che ne compissero la fabbrica colle elemosine dei fedeli, e che adempissero questi doveri sotto la vigilanza di due commissarii del Comune. I Religiosi Olivetani accettarono la donazione coi patti esposti e vennero posti con atto pubblico in possesso degli stabili.

Gli Olivetani officiarono la chiesa, divenuta santuario molto frequentato, ed amministrarono il convento *ad normam iuris Regularium* per circa due secoli senz' alcuna contestazione da parte dell' Arciprete della chiesa di S. Sofia, che era il parroco di quel luogo.

Nel 1771 la Repubblica di Venezia si arbitrò di sopprimere quella comunità di Olivetani e d' incamerare tutto il patrimonio, costituito al Santuario ed ai Religiosi dalle offerte de' fedeli. Poi dichiarò la chiesa di giuspatronato laicale del Comune di Lendinara, da doversi officiare da preti secolari.

Il Comune da quel tempo usò di presentare al Vescovo i cappellani o custodi del Santuario e questi dal Vescovo venivano confermati. L' Arciprete però col suo clero volle averci molta ingerenza, e circa venti volte all' anno, nei giorni di maggior concorso, andava a funzionare in quella chiesa, esercitandovi anche altri diritti.

Le cose però non procedevano ivi molto bene; onde il Municipio deliberò di affidare quel Santuario a qualche Ordine religioso; e gli venne fatto di cederlo agli stessi Monaci Olivetani, che prima l' avevano, e dei quali perdurava nel popolo la stima e la venerazione. Gli Olivetani vi s' installarono l' anno 1905.

Ma ecco che l' Arciprete di S. Sofia si fece avanti, pretendendo i suoi diritti più che secolari (di ben 134 anni) su quella chiesa, la quale egli diceva di patronato laicale, e ceduta solo per l' uso. D' altra parte i Religiosi, nello installarvisi, non aveano osservate le solennità volute dal diritto, fra cui il conseguimento della venia della S. Sede e del Vescovo, e però anche per questa ragione non potevano ivi godere il privilegio della esenzione.

Gli Olivetani erano disposti a concordarsi coll'Arciprete, ma questi propose tali e tante condizioni, che il Superiore Generale credette di respingerle. Di qui la causa presso questa S. C., in cui fu proposto a dirimere il dubbio:

Quale debba essere la posizione giuridica de' Padri Olivetani del Santuario del Pilastrello in Lendinara di fronte alla Chiesa Arcipretale di S. Sofia nel caso.

E dopo matura discussione, col voto di un Consultore, il dì 7 dicembre 1906 fu risoluto:

Eamdem esse ac erat ante annum 1771.

E giustamente; imperocchè:

a) La confisca governativa di un convento di Ordine regolare non ha nessun valore presso la Chiesa. L' Ordine non perde diritto alcuno su di quello.

b) La consuetudine non può essere prescritta in danno di chi va impedito ingiustamente di esercitare il suo diritto. Di qui viene che quantunque corrano secoli col detto impedimento, il diritto rimane illeso, da potersi interamente per valere dopo la cessazione dell' impedimento.

c) Allorchè un Ordine Religioso sia ingiustamente discacciato dal luogo dove possedeva un convento, può lecitamente tornare nel detto convento, od anche costruirne un altro nel medesimo luogo, senza bisogno di solennità. Si ascolti il Bouix (*De iure Regul.* Par. III, sect. II, cap, 2, § II, prop. 1.ª): " Possunt Regulares, absque nova licentia Ordinarii, aut Sedis Apostolicae, in eiusmodi aedibus (novis, iniuste detento antiquo suo conventu) conventualem vitam iterum agere cum priscis omnibus suis iuribus et privilegiis. „ Allega il detto Autore molte autorità, specie quella di Benedetto XIV (v. *Mon. Eccl.* Vol. XVII, pag. 182).

d) Non vale allegare la Costit. *Instaurandae regularis disciplinae* di Innoc. X, nè altre di Clemente VIII e di Bonifacio VIII che prescrivono ai Regolari la venia Apostolica per la fondazione di nuove case; e neanco il Tridentino che vuole in ciò la permissione del Vescovo. Ciò corre per la fondazione di nuove case dove i Regolari non le possedevano, ovvero le abbandonarono di loro volontà (v. *Mon. Eccl.* l. c. pag. 181).

e) Cosi pure vuole interpretarsi il decreto della S. C. dei VV e RR. *in Turritana* 1617, il quale dice che le dette costituzioni " servandae sunt etiam in reassumptione conventus antea derelicti; id est servandae sunt ab omnibus Regularibus, qui redeant ad conventus, quos antea dereliquerant. „ Il decreto, com'è chiaro, parla di case che i Regolari abbiano abbandonate; non di case da cui violentemente furono espulsi.

f) Neanco giova invocare la Costituzione *Cum alias* di Gregorio XV, e l' altra d' Innocenzo X, risguardanti il numero dei religiosi di ciascuna casa; giacchè nelle perturbazioni presenti circa gli Ordini religiosi in Italia, la S. Sede consente che anche tre soggetti possano formare una famiglia religiosa coi proprii diritti di esenzione. Così la Istruz. della S. Penit. 18 apr. 1867 e 12 sett. 1872. Così pure la S. C. dei VV. e RR. *in Neritonen.* 26 mar. 1897 (v. *Mon. Eccl.* Vol. X, P. I, p. 122).

g) Nel caso trattavasi di una chiesa e di una casa regalmente ceduta ai Religiosi Olivetani, i quali per circa due secoli vi godettero il privilegio di esenzione. Poi ne furono ingiustamente discacciati; onde il Comune non poteva vantarvi diritto alcuno innanzi alla Chiesa. Se ultimamente i Religiosi poterono ritornarvi, riacquistando l' antico Santuario, riacquistarono cosa propria, da potervisi mantenere con tutti gli antichi diritti.

S. Congregazione delle Indulgenze

Indulg. di 300 giorni ad una preghiera alla B. V. Nostra Signora del SS. Sacramento.

Preghiera

O Vergine Maria, Nostra Signora del SS.mo Sagramento, gloria del popolo cristiano, letizia dell' universa Chiesa, salute del mondo, pregate per noi e ridestate nei fedeli tutta la devozione verso la SS. Eucaristia, affinchè si rendano degni di riceverla quotidianamente.

Ex Audientia SS.mi die 9 Decemb. 1906.

SS. D. N. Pius Pp. X universis ex utroque sexu Christifidelibus quoties corde saltem contrito ac devote supra relatam precem recitaverint, Indulgentiam trecentorum dierum, defunctis quoque applicabilem, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 23 Ianuarii 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

LETTERA ENCICLICA
DELLA SANTITÀ DI N. S. PIO PP. X

AI CARDINALI, ARCIVESCOVI E VESCOVI DI FRANCIA
AL CLERO E AL POPOLO FRANCESE

Venerabili Fratelli, Figli dilettissimi
salute ed Apostolica Benedizione.

I gravi avvenimenti che incalzano nel vostro nobile paese Ci portano a rivolgere, ancora una volta, la parola alla Chiesa di Francia per sostenerla nelle sue prove e consolarla nel suo dolore. È infatti allora quando i figli sono in angoscia che il cuore del Padre deve più che mai volgersi verso di loro. È perciò, che quando Noi vi vediamo soffrire, dal fondo del paterno animo Nostro l' effusione della tenerezza deve sgorgar più copiosa e venire a voi più feconda di conforto e più soave.

Queste afflizioni, Venerabili Fratelli e Figli dilettissimi, hanno al presente un' eco dolorosa in tutta la Chiesa cattolica; ma Noi le sentiamo in una maniera ancora più viva e vi compatiamo con una tenerezza, che, aumentando con le vostre prove, sembra accrescersi di giorno in giorno.

A queste crudeli amarezze il Signore ha unito, è vero, una consolazione che non potrebbe essere più preziosa pel Nostro cuore. Essa Ci venne dal vostro incrollabile attaccamento alla Chiesa, dalla vostra fedeltà indefettibile a questa Sede Apostolica e dall' unione forte e profonda che regna framezzo a voi. — Di questa fedeltà e di questa unione, Noi già da prima eravamo sicuri, poichè troppo ben conosciamo la nobiltà e generosità del cuore francese, per avere a concepire il timore che, nell' ardore della battaglia, potesse la disunione insinuarsi nelle vostre file.

Non pur questo però meno grande è la gioia che Noi proviamo, nel vedere lo spettacolo magnifico che voi date presentemente, ed altamente encomiandovene al cospetto di tutta la Chiesa, benediciamo dal fondo del cuore il Padre delle misericordie, autore di ogni bene.

Il far ricorso a questo Dio infinitamente buono è tanto più necessario, in quanto la lotta, lungi dall' acquetarsi, si accentua ognora più e va senza tregua estendendosi. Non è più soltanto la fede cristiana che si vuole ad ogni costo sradicata dall' intimo dei cuori, è ben anco ogni credenza che, sollevando l' uomo al disopra degli orizzonti di questo mondo, lo porta sopranaturalmente a fissare lo stanco suo guardo verso il cielo. L' illusione, infatti, non è più possibile. Si

è dichiarata la guerra a tutto ciò che è soprannaturale, perchè dietro al soprannaturale si trova Dio, e ciò che si vuol cancellare dal cuore e dall' anima dell' uomo è appunto Dio.

Questa lotta sarà accanita e senza tregua da parte di coloro che la muovono. A misura che essa si andrà svolgendo, è possibile ed anche probabile che vi aspettino prove più dure di quelle che avete conosciute finora. La saggezza dunque impone a ciascuno di voi di prepararvi. Voi lo farete schiettamente, virilmente e con fiducia, sicuri che, qualunque sia la violenza della battaglia, la vittoria rimarrà finalmente nelle vostre mani.

Pegno di questa vittoria sarà la vostra unione, unione prima fra voi, unione poi con questa Sede Apostolica. Questa duplice unione vi renderà invincibili, e contro di essa tutti gli sforzi si infrangeranno.

I nostri nemici del resto non si sono male apposti a questo riguardo. Fin dal primo momento e con una grande sicurezza di veduta, essi hanno scelto il loro obbiettivo: in primo luogo, separarvi da Noi e dalla Cattedra di Pietro, poscia seminare la divisione in mezzo a voi. Da allora in poi non hanno punto cangiato di tattica; a questa sono ritornati costantemente e con tutti i mezzi; gli uni con formule avviluppate e piene di destrezza, gli altri con brutalità e con cinismo. Promesse ingannatrici, premii ignominiosi offerti allo scisma, minaccie e violenze, tutto è stato messo in gioco ed adoperato. Ma la vostra illuminata fedeltà ha sventato tutti questi tentativi. Pensando allora che il miglior mezzo per separarvi da Noi, si era di togliervi ogni fiducia nella Sede Apostolica, essi non hanno esitato a gettare dall'alto della tribuna e nella stampa il discredito sui Nostri atti, misconoscendo e talvolta calunniando perfino le Nostre intenzioni.

La Chiesa, si è detto, cerca di suscitare in Francia la guerra religiosa ed affretta con tutti i suoi voti la persecuzione violenta. — Strana davvero siffatta accusa. Fondata da Colui che venne al mondo per pacificarlo e per riconciliare l' uomo con Dio, messaggera di pace su questa terra, la Chiesa non potrebbe volere la guerra religiosa che ripudiando la sua sublime missione e rinnegandola al cospetto di tutti. Essa al contrario rimane e rimarrà sempre fedele a questa missione di paziente dolcezza e di amore. D' altra parte il mondo intero oggi sa, nè può su ciò cadere in inganno, che se la pace delle coscienze è in Francia spezzata, ciò non è per fatto della Chiesa, ma per quello dei suoi nemici. Gli spiriti imparziali, se pure non condividono la nostra fede, riconoscono tuttavia, che, se nella patria vostra diletta si combatte sul terreno religioso, non è già perchè la Chiesa sia stata la prima ad ingaggiare la lotta, ma perchè a lei stessa è stata dichiarata la guerra. Questa guerra, da venticinque

anni in modo particolare, essa non fa che subirla. Ecco la verità. Le dichiarazioni, mille volte fatte e ripetute nella stampa, nei Congressi, nei conventi massonici, nel seno stesso del Parlamento, lo provano tanto, quanto gli attacchi che vennero progressivamente e metodicamente rivolti contro di lei. Questi sono dei fatti innegabili, e contro i quali non potrà mai prevalere alcun argomento. La Chiesa non vuole dunque la guerra, la guerra religiosa meno ancora delle altre, ed affermare il contrario si è lanciare contro di essa una calunnia e un oltraggio.

Nè d' avvantaggio essa brama la persecuzione violenta. Questa persecuzione essa ben la conosce per averla sofferta in tutti i tempi e sotto tutti i cieli. Parecchi secoli per lei trascorsi nel sangue, le danno dunque il diritto di dire con una santa fierezza che essa non la teme punto, e che quante volte ciò sarà necessario saprà bene affrontarla. Ma la persecuzione per se stessa è il male, perchè è l' ingiustizia ed impedisce all' uomo di adorare liberamente Dio. La Chiesa dunque non può desiderarla, neppure in vista del bene che sempre, nella sua infinita sapienza, ne tragge la Provvidenza. Inoltre, la persecuzione non è soltanto il male, essa è altresì il dolore, ed è questa un' altra ragione per la quale non la desidererà giammai, per compassione verso i suoi figli, la Chiesa, che è la migliore delle madri.

Del resto, questa persecuzione, alla quale le si rimprovera di voler spingere altrui e che si dichiara di essere fermamente decisi di rifiutarle, le viene poi inflitta realmente. Non vennero, forse, anche di recente, espulsi Vescovi dai loro episcopii, e perfino i più venerandi fra essi e per età e per virtù ; scacciati i seminaristi dai grandi e piccoli Seminarii ; non si è cominciato a bandire i curati dai loro presbiteri ? Tutto il mondo cattolico ha veduto questo spettacolo con tristezza, non ha punto esitato nel dare a siffatte violenze il nome che ad esse si conveniva.

Per ciò che riguarda i beni ecclesiastici, che Ci si accusa di avere abbandonati, importa notare che questi beni erano per una parte il patrimonio dei poveri, e il patrimonio, più sacro ancora, dei trapassati. Non era dunque lecito per la Chiesa, nè abbandonarli nè consegnarli ; essa non poteva che lasciarseli strappare colla violenza. Niuno del resto crederà che essa abbia abbandonato deliberatamente, se non sotto la pressione di ragioni le più imperiose, ciò che le era stato così affidato, e che le era così necessario per l' esercizio del culto, per la conservazione degli edificii sacri, per la formazione dei suoi chierici e per il sostentamento dei suoi ministri. — Si è perchè fu posta perfidamente in mora di scegliere fra la rovina materiale ed un' offesa consentita alla sua costituzione, la quale è di origine

divina, che essa ha rifiutato, anche a costo della povertà, di lasciare attentare in lei all' opera di Dio. Le sono stati adunque tolti i suoi beni, non è dessa che li ha abbandonati. Da ciò ne segue, che dichiarare i beni ecclesiastici vacanti ad un' epoca determinata, se a quest' epoca la Chiesa non ha creato nel suo grembo un organismo nuovo ; sottoporre questa creazione a condizioni in manifesta opposizione con la divina costituzione di questa Chiesa, ponendola così nella necessità di respingerle ; attribuire poscia questi beni a dei terzi come se fossero divenuti beni senza padrone, e finalmente affermare che coll' agire in siffatta guisa non si spoglia la Chiesa, ma si dispone soltanto di beni abbandonati da lei ; non è già soltanto un ragionar da sofisti, ma un aggiungere la derisione alla più crudele delle spogliazioni. — Spogliazione innegabile, del resto, e che si cercherebbe invano d' inorpellare, affermando che non esisteva alcuna persona morale a cui questi beni potessero venire attribuiti ; giacchè lo Stato è padrone di conferire la personalità civile a chiunque il pubblico bene esige che sia conferita, agli istituti cattolici come agli altri, e, in ogni caso, sarebbegli stato facile di non sottoporre la formazione delle associazioni cultuali a condizioni che fossero in opposizione diretta colla divina costituzione della Chiesa, alla quale ritenevasi dovessero servire.

Ora, è questo precisamente quel che si è fatto relativamente alle associazioni cultuali. La legge le ha organizzate in tal guisa, che le sue disposizioni a questo riguardo vanno direttamente ad opporsi ai diritti, che, derivando dalla sua costituzione, sono essenziali alla Chiesa, specialmente in ciò che tocca la gerarchia ecclesiastica, base inviolabile data all' opera sua dallo stesso Divino Maestro. Di più, la legge conferisce a queste associazioni delle attribuzioni che sono di esclusiva competenza dell' autorità ecclesiastica, sia per ciò che concerne l' esercizio del culto, sia per quel che riguarda il possesso e l'amministrazione dei beni. Infine, non solamente queste associazioni cultuali vengono sottratte alla giurisdizione ecclesiastica, ma sono fatte giudicabili dall' autorità civile. Ecco perchè Noi, nelle precedenti Nostre Encicliche, siamo stati tratti a condannare queste associazioni cultuali, malgrado i sacrificii materiali che questa condanna importava.

Ci si è accusati altresì di partito preso e di inconseguenza. Si è detto che Ci rifiutavamo di approvare in Francia ciò che era stato approvato in Germania. Ma questo rimprovero manca tanto di fondamento quanto di giustizia. Giacchè, sebbene la legge germanica fosse condannabile in parecchi punti, ed essa non sia stata che tollerata per evitare mali maggiori, purtuttavia le situazioni sono affatto

differenti, e quella legge riconosce espressamente la gerarchia cattolica, ciò che non fa punto la legge francese.

Quanto alla dichiarazione annuale, richiesta per l'esercizio del culto, essa non offriva tutta la sicurezza legale che si aveva diritto di desiderare. Pur nullameno — sebbene come principio le riunioni dei fedeli nelle chiese non abbiano alcuno degli elementi costitutivi proprii delle pubbliche riunioni, e, come fatto, sia odioso il volerle assimilare a queste, — per evitare mali maggiori, la Chiesa avrebbe potuto esser tratta a tollerare questa dichiarazione. Ma, collo stabilire che " il curato o l' officiante non sarebbe più „ nella sua chiesa " che un occupante senza titolo giuridico ; che non avrebbe diritto per fare alcun atto d' amministrazione, „ si è imposta ai ministri del culto, nell' esercizio stesso del loro ministero, una situazione talmente umiliante e vaga, che con simili condizioni, la dichiarazione non poteva più venire accettata.

Resta la legge recentemente votata dalle due Camere.

Dal punto di vista dei beni ecclesiastici, questa legge è una legge di spogliazione, una legge di confisca, e per essa si è consumata la spogliazione della Chiesa. Sebbene il suo Divin Fondatore sia nato povero in una mangiatoia e sia morto povero sopra una croce, sebbene essa stessa abbia conosciuto dalla sua culla la povertà ; i beni che essa aveva in sua mano le appartenevano come una proprietà di cui nessuno avea diritto di spogliarla. Questa proprietà, indiscutibile, sotto tutti i punti di vista, era stata altresì officialmente sancita dallo Stato, ed esso per conseguenza non poteva violarla. — Dal punto di vista dell' esercizio del culto, questa legge ha organizzato l' anarchia : ciò che per essa infatti si instaura anzitutto, è l' incertezza e l' arbitrio. Incertezza se gli edificii del culto, sempre suscettibili ad essere tolti alla loro destinazione, saranno o no, nel frattempo, a disposizione del clero e dei fedeli ; incertezza se saranno o no conservati loro, e per quale lasso di tempo ; l' arbitrio amministrativo chiamato a regolare le condizioni del godimento, reso eminentemente precario ; tante situazioni diverse per il culto in Francia, quanti sono in essa i comuni ; in ciascuna parrocchia il prete posto a discrezione dell' autorità municipale, e, per conseguenza, il conflitto virtualmente organizzato da un capo all' altro del paese. Per contrario, obbligo di far fronte a tutti gli oneri, anche i più gravosi, e, al tempo stesso, limitazione draconiana per ciò che concerne le risorse destinate a provvedervi. Così, nata da ieri, questa legge ha già sollevato innumerevoli ed aspre critiche da parte di uomini appartenenti indistintamente a tutti i partiti politici e a tutte le opinioni religiose, e soltanto queste critiche basterebbero per giudicarla.

È facile il constatare, per ciò che Noi vi abbiamo ricordato, Venerabili Fratelli e Figli dilettissimi, come questa legge aggravi la legge di separazione, e però Noi non possiamo che riprovarla.

Il testo inesattto ed ambiguo di taluni fra gli articoli di questa legge, pone in una novella luce lo scopo voluto dai nostri nemici. Essi vogliono distruggere la Chiesa, scristianizzare la Francia, come Noi già vi dicemmo, ma senza che il popolo se ne avveda troppo e possa, per così dire, farvi attenzione. Se la loro impresa fosse veramente popolare, com' essi pretendono, non sarebbero perplessi a proseguirla a visiera alzata, e ad assumerne altamente tutta la responsabilità. Ma da questa responsabilità, lungi dall' assumerla, essi si schermiscono, la respingono e, per meglio riuscirvi, la rigettano sulla Chiesa, vittima loro. È questa la più luminosa di tutte le prove, che la loro opera nefasta non risponde affatto ai voti del paese.

È vano, del resto, che dopo aver posto Noi nella crudele necessità di respingere le leggi fatte da loro, — vedendo i mali che hanno attirato sopra la patria e sentendo l' universale riprovazione montare come una lenta marea verso di loro, cerchino di fuorviare la pubblica opinione e di far ricadere la responsabilità di questi mali sopra di Noi. Il loro tentativo non riuscirà.

In quanto a Noi, abbiamo adempiuto il Nostro dovere, come avrebbe fatto qualunque altro Romano Pontefice. L' alto Ufficio, di cui è piaciuto al Cielo di investirci, malgrado la Nostra indegnità, come del resto la stessa fede di Cristo, fede che voi professate con Noi, Ci dettava la Nostra condotta. Non avremmo potuto agire altrimenti, senza calpestare la Nostra coscienza, senza mancare al giuramento che Noi abbiamo prestato nel salire sulla Cattedra di Pietro, e senza violare la Gerarchia cattolica, base data da Nostro Signor Gesù Cristo. Attendiamo, per conseguenza, senza timore il verdetto della storia. Essa dirà che, fissi immutabilmente gli occhi alla difesa dei diritti superiori di Dio, Noi non abbiamo affatto voluto umiliare il potere civile nè combattere una forma di governo, ma salvaguardare l' opera intangibile del Nostro Signore e Maestro, Gesù Cristo. — Essa dirà che Noi vi abbiamo difeso, Figli dilettissimi, con tutta la forza dell' immensa Nostra tenerezza; che ciò che Noi abbiamo reclamato e reclamiamo per la Chiesa, di cui la Chiesa di Francia è la figlia primogenita ed una parte integrante, è il rispetto della sua gerarchia, l' inviolabilità dei suoi beni e la libertà; che, se si fosse fatta ragione alla Nostra domanda, la pace religiosa non sarebbe stata turbata in Francia, e che il giorno in cui la si ascolterà, questa pace così desiderabile rinascerà. — Essa dirà infine che se, anticipatamente sicuri della vostra magnanima generosità, Noi non abbiamo esitato

a dirvi che l' ora del sacrifizio era suonata, si è per ricordare al mondo, nel nome del Padrone di tutte le cose, che l' uomo deve nutrire quaggiù preoccupazioni più alte che quella per le contingenze caduche di questa vita, e che la gioia suprema, l' inviolabile gioia dell' anima umana su questa terra, si è il dovere soprannaturalmente compito a qualunque costo, e, per ciò stesso, Dio onorato, servito ed amato malgrado tutto.

Confidando che la Vergine Immacolata, Figlia del Padre, Madre del Verbo, Sposa dello Spirito Santo, vi impetrerà dalla Santissima ed Adorabile Trinità giorni migliori, come presagio della calma che seguirà la tempesta, ne abbiamo ferma speranza, Noi dal fondo dell' anima accordiamo la Nostra Apostolica Benedizione a Voi, Venerabili Fratelli, siccome al vostro clero e a tutto intero il popolo francese.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno dell' Epifania, 6 gennaio 1907, quarto del Nostro Pontificato.

Risposta dell' Episcopato Francese alla Enciclica del S. Padre (1).

Beatissimo Padre,

Nel momento in cui noi, Cardinali, Arcivescovi e Vescovi di Francia, ci troviamo, per la terza volta, riuniti in plenaria Assemblea per deliberare intorno agl' interessi di questa nobilissima porzione della Chiesa cattolica, di cui siamo gl' immediati Pastori, nostro primo bisogno si è di far pervenire alla Santità Vostra l' espressione della più sentita riconoscenza, per il nuovo pegno di sollecitudine altamente paterna ed Apostolica, che si è degnata di dare a noi, al nostro clero, al nostro dilettissimo popolo con l' indirizzarci l' Enciclica del 6 gennaio.

A questo sentimento di gratitudine, ci affrettiamo di aggiungere l' assicurazione della nostra completa e cosciente adesione al giudizio pronunciato dalla Santità Vostra sulla legislazione in materia religiosa, che ha avuto principio colla legge del 1905 e che è stata continuata dalla legge del 2 gennaio 1907.

Era forse possibile, Beatissimo Padre, di proiettare, meglio di quel che l' abbia fatto la Santità Vostra, una luce più chiara e più decisiva sopra i punti più oscuri di tutta questa tenebrosa intrapresa?

Noi non lo crediamo.

Insieme a Voi, — e col cuore profondamente rattristato, poichè negli attentati che la legge recente ha compiuto più non si ravvisa l' animo — così

(1) Crediamo di non defraudare i nostri lettori di questa nobile risposta dell' Episcopale Francese, degna della stupenda Enciclica del S. Padre.

essenzialmente onesto della cara nostra Francia — noi protestiamo contro la violenza che viene fatta ai più sacri diritti.

Noi, appresso a Voi e a nostra volta, dichiariamo che la pace religiosa, orribilmente turbata fra noi, non verrà ristabilita che alle condizioni espressamente contenute nella vostra Enciclica, — e lo sono ugualmente nella nostra coscienza, — cioè il rispetto della gerarchia della Chiesa, l' inviolabilità dei suoi beni, e la sua libertà.

Finchè a ciò non si giunga, non potremo mai aderire al fatto compiuto.

La Santità Vostra si degna di dirci che lo spettacolo della nostra perfetta unione — unione scambievole ed unione con la cattedra di Pietro — in simili congiunture, è per Lei argomento di gioia, e si degna aggiungere altresì che per questo spettacolo che noi diamo al mondo, vuole che noi siamo encomiati al cospetto di tutta la Chiesa.

Grazie, Beatissimo Padre; ciò che ci rende particolarmente sensibili a questo encomio, si è che desso rappresenta, per la cristiana nostra patria, un titolo di gloria, che è la continuazione di quelli che gli procacciarono, nei giorni ugualmente difficili del passato, i venerati nostri antenati.

Beatissimo Padre,

Noi teniamo a dichiarare altamente che i sentimenti che qui esprimiamo, sgorgano spontaneamente dai nostri cuori di Vescovi francesi.

Fra le calunnie, alle quali la Chiesa fu fatta segno in questi ultimi tempi, ve ne ha una che prendeva di mira ad un tempo e la Vostra augusta Persona e le nostre; calunnie che la Santità Vostra ha senza dubbio volontariamente omesso di rivelare nella sua Enciclica.

Ma è questa troppo dolorosa per noi, perchè possiamo tacerne.

Allo stesso tempo che la Santa Sede veniva rappresentata come dominata o influenzata, nell' attuale conflitto, da preoccupazioni più o meno estranee al sacro suo ministero, non si è forse osato di dire che l' Episcopato francese, seguiva il Papa più per disciplina che per convinzione ? e che la bellezza dello spettacolo offerto dalla nostra unione, veniva attenuato dalla passività della nostra obbedienza ?

A questa calunnia, dalla quale ci sentiamo feriti, noi rispondiamo che sia per fatto storico, sia per diritto divino, basta al Papa di confermare i suoi fratelli, senza assorbirli.

E detto ciò, forti dell' unione alla quale la Santità Vostra ha dato il suo encomio, illuminati dai vostri lumi, incoraggiati e sostenuti dalle Vostre benedizioni, noi incominciamo i nostri lavori nella pienezza della nostra libertà.

Da ultimo, Beatissimo Padre, domandiamo alla Santità Vostra che ci permetta di ripetere, in faccia ai traviati che ci calunniano, quanto noi amiamo il nostro paese; sommessi alle sue istituzioni, rispettosi verso i pubblici poteri, sapremo sempre fare alla Patria tutti i sacrificii compatibili colla nostra fede e col nostro onore.

Parigi 15 gennaio 1907.

Per i Card., Arciv. e Vescovi di Francia,

† Francesco Card. Richard *Arcivescovo di Parigi.*

QUESITI

con brevissime risposte

86. *Circa il tempo da presentare i titoli d' idoneità morale nei concorsi.*

D. Nei concorsi per le parrocchie il giudizio degli esaminatori dev' essere cumulativo sì per la idoneità scientifica dei concorrenti e sì per la idoneità morale, come di servigi prestati alla chiesa, di illibatezza di condotta ecc. E però si ordina ai concorrenti di depositare nella cancelleria episcopale nel tempo stabilito non solo la istanza per essere ammesso al concorso, ma ancora i documenti sulla idoneità morale. Ma se un concorrente presentasse nel detto tempo la sola istanza pel concorso, non potrebbe poi più presentare i documenti per gli altri titoli d' idoneità morale ?

R. Crediamo che possa, purchè nell' editto del concorso non si sia prescritto di presentare la istanza nel tempo stabilito insieme a tutti gli altri documenti, sotto pena che non più questi si ammetterebbero. Nel diritto non v' ha proibizione di ricevere i prefati documenti nei giorni posteriori al tempo utile per la istanza, purchè siano presentati prima che su di essi possa emettersi il giudizio dagli esaminatori. Anzi il Monacelli nella formola dell' editto per simili concorsi fa solo menzione della istanza di ammissione, non già dei documenti pei requisiti.

87. *Se un solo canonico di un capitolo civilmente soppresso possa col consenso del Vescovo nominare canonici onorarii.*

D. Nella Collegiata con cura d' anime di B., dopo le infauste leggi governative, morti tutti i canonici, non vi ha che il solo Priore curato. Costui, per decoro delle sacre funzioni, si è circondato di canonici onorarii, nominati da lui, coll' annuenza del Vescovo, che vestono le insegne degli antichi canonici. Si chiede : siffatti canonici onorarii sono legittimamente nominati ?

R. Trattandosi di canonici meramente onorarii (non già statutarii), tutti i DD. insegnano che per la loro nomina occorre il consenso del Vescovo e quello del Capitolo (v. Bouix DE CAPIT. Part. I, Sect. II, cap. XVI, § 4). Nel caso manca il capitolo, non potendo il solo Priore rappresentarlo. Dunque non bastando il solo consenso del Vescovo, la nomina dei detti canonici onorarii non può sostenersi.

Nè vale il dire che innanzi alla Chiesa non regge la soppressione governativa e che il capitolo anche con un sol canonico *virtute perdurat.* Imperocchè qui non si deve attendere al diritto, ma al fatto. È vero che innanzi alla Chiesa il Capitolo anche con un sol canonico *virtute perdurat*, e perdurerebbe anche senza nessun canonico, come altrove dimostrammo (V. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 82). Però qui si tratta dell' esercizio di un diritto che ha il capitolo quando attualmente vive, non quando è morto. Or il concetto canonico di capitolo o di collegio è quando non una sola persona vi

esiste, ma quando più persone vi si trovano riunite, almeno tre. Si ascolti il Ferraris (v. *Collegium*, n. 5): " Iuvat observare quod ad constituendum collegium requiruntur tres. „ È vero che soggiunge ivi: " Ius autem collegii conservari potest in duobus, imo et in unum. „ Ma tosto ripiglia: " At tunc non erit collegium actu, sed habitu seu virtute. „ Ora perchè il consenso alla nomina di un canonico onorario possa valere per parte del capitolo, occorre che esso esista in atto, non già solo *habitu aut virtute.*

E ciò tanto più che i canonici onorarii sono un' aggiunta ai canonici veri e dovrebbero essere in minor numero di costoro. Intorno a ciò il Fagnano scrive: (in c. *Dilectus* De praeb., n. 9): " Quot autem recipi (canonici honorarii) possint et qualis proportio in hoc haberi debat ad numerum antiquorum canonicorum, vide hic per Ioannem Andream n. 12. „ E Giovanni Andrea nel luogo cit. insegna: " Si sint 40 praebendae, poterunt recipi sex vel septem ultra numerum. Si vero 10, poterunt recipi duo vel tres. Si 5 vel 4, unus tantum. „ È vero che questa è una norma dottrinale, non una legge; ma la S. C. ha sempre voluto che i canonici onorarii siano di numero inferiore a' titolari, o almeno che non eccedano il numero di questi (v. De Herdt *Prax. Capit.* Cap. XI § 2, n. III).

Nel caso adunque le nomine dei canonici onorarii fatte dal solo Priore curato col consenso del Vescovo dovranno considerarsi nulle.

INDICE PROGRESSIVO

DEL VOL. XVIII.

—

ATTI DELLA S. SEDE

Atti più rilevanti del Sommo Pontefice

Lettera agli Arcivescovi, ai Vescovi, al Clero e al popolo di Francia — 11 Febb. 1906. . . . . *pag.* 17

Allocutio habita in Consistorio secreto — 21 Feb. 1906 . . . . . „ 27

Lettera ai Vescovi della Polonia sulla società dei Mariaviti — 5 Aprile 1906 . . . . . „ 68

Allocuzione al Patriarca di Cilicia degli Armeni sulla unione delle Chiese Orientali colla Latina . . . . . „ 171

Allocutio ad 14 Episcopos Gallos post eorum consecrationem a SS. Domino peractam. . . . . . „ 172

Lettera ai Vescovi dell' Equatore, con cui si lamenta il S. Padre delle ingiurie fatte alla Religione dall' Autorità civile — 14 Mag. 1906. „ 207

Motu proprio. Si sopprimono le SS. CC. della Disciplina Regolare e dello Stato degli Ordini Regolari — 26 Mag. 1906. . . . . „ 209

Motu proprio. Si vieta la fondazione d' Istituti Religiosi senza la venia della S. Sede — 16 Lug. 1906. . . . . „ 210

Lettera Enciclica agli Arciv. e Vescovi d' Italia — 28 Lug. 1906. „ 211

Epistola Encyclica ad Archiepiscopos et Episcopos Galliae—10 Ag. 1906. „ 265

Motu proprio. S. S. erige nel Sem. Patriarcale di Venezia la facoltà di diritto canonico, che può conferire i gradi accademici — 14 Dicembre 1906 . . . . . „ 385

Motu proprio. S. S. rende il Decanato e la Collegiata di S. Michele in Foro al tutto dipendenti dall' Arcivescovo di Lucca — 5 Ag. 1906. „ 386

Allocutio habita in Consistorio — 6 Dic. 1906 . . . . . „ 451

Lettera Enciclica ai Cardinali, Arcivescovi, Vescovi ed al Clero e al popolo della Francia, colla risposta dell' Episcopato Francese — 6 Genn. 1907 . . . . . „ 538

S. Congregazione Suprema del Sant' Officio

Si determina la formola breve per l' Estrema Unzione in caso di necessità — 25 Apr. 1906. . . . . „ 145

Decreto con cui si riforma la legge del digiuno e dell' astinenza in Italia — 5 Sett. 1906 . . . . . „ 289

Se nella Spagna i preti sessagenarii sani e validi possano, in virtù

della Bolla della Crociata, far uso di carne nel Martedì e Mercoledì della Settimana Santa . . . . . „ 354
La dispensa per difetto di natali *ob haeresim parentum*, data per la tonsura e gli ordini minori, vale anche per gli Ordini Sacri — 5 Dicembre 1906. . . . . „ 481
L' indulto sull' osservanza delle feste, dato ad una Missione, vale anche per le altre Missioni che da quella si separino—12 Dic. 1906. „ ivi
Nuova dichiarazione ed ampliamento di facoltà pei sacerdoti naviganti in ordine alle confessioni dei fedeli non naviganti che essi incontrano durante il viaggio — 12 Dic. 1906 . . . . . „ 482
Decreto di scomunica contro i capi della setta de' Mariaviti di Polonia e contro i sacerdoti aderenti ad essi — 5 Dic. 1906 . . . . . „

S. Congregazione del Concilio

Romana et aliarum — 17 Genn. 1906 — Non possono alienarsi o permutarsi i titoli al portatore, spettanti ad enti ecclesiastici, senza incorrersi le pene canoniche . . . . . „ 49
Orthonen. Adiudicationis proventuum et summae — 17 febbr. 1906 — Circa l'uso dell'aumento di congrua pei coadiutori e i diritti di stola pei medesimi . . . . . „ 51
Aquilana. Iuris nominandi — 17 febbr. 1906 — Se, estinte le famiglie con diritto di patronato attivo, questo si desolve al capitolo che dà la istituzione, o al Vescovo che conferma la nomina. . „ 53
Theatina. Iurium capellanorum confraternitatum — 24 Mar. 1906 — Sul diritto delle confraternite circa le sacre funzioni . . . . . „ 97
Aquilana. Cathedratici et missae pro populo — 24 Mar. 1906 — Circa il cattedratico e la messa *pro populo* di vicarie perpetue . . . . „ 100
Annecien. Super eleemosynis missarum. Se per la messa *pro populo*, applicata per indulto ad altri, possa percepirsi un dippiù per ragioni estrinseche — 24 Mar. 1906 . . . . . „ 102
Meten. Venditionis et redditionis rationis — 24 Mar. 1906 — Se si sostiene la vendita (senza solennità) di una pia casa, fondata da un privato, col concorso di pubbliche elemosine . . . . . „ 104
Albinganen. Iurium parochialium — 24 Mar. 1906 — A chi spetti la stola nelle associaz. mortuarie, nelle quali interviene il parroco con un sol canonico della collegiata . . . . . „ 106
Cervien. Dispensationis ab irregularitate — 19 Mag. 1906 — Irregolarità per difetto di vista . . . . . „ 145
Syracusana. Nullitatis Matrimonii — 19 Mag. 1906 — Matrimonio nullo per coazione o per dispensa orrettizia . . . . . „ 146
Potentina — Iurium — 19 Mag. 1906 — Circa la congrua parrocchiale e le partecipazioni nelle chiese ricettizie . . . . . „ 149
Viterbien. Adscriptionis seu adiudicationis bonorum — 19 Mag. 1906 — Circa l' amministrazione di alcuni beni donati al Seminario . . „ 152
Melevitana. Iuris deferendi stolam — 30 Giu. 1906 — Se il Vicario cu-

rato di un Capitolo collegiato, con cura abituale ed attuale, abbia il diritto di portare la stola nelle associazioni funebri, in cui interviene il Capitolo . . . . . „ 241
Hieracen. Nominationis ad canonicatum — 30 Giu. 1906 — Circa la resignaz. e la provvista di un beneficio, elevato a canonicato . . „ 243
Mediolanen. Redintegrationis beneficii — 30 Giu. 1906 — Il patrono che rivendica i fondi di un beneficio di giuspatronato del governo, ha l' obbligo di redintegrare il beneficio . . . . . „ 244
Feretrana. Translationis sedis paroecialis — 30 Giu. 1906 — Circa il trasferimento della sede parrocchiale da un luogo ad un altro . . „ 246
Pontiscurvi. Iuris funerandi — 30 Giu. 1906—Circa una consuetudine che attribuisce al Capitolo Catted., e non ai parroci, la benediz. del cadavere e la messa esequiale . . . . . „ ivi
Ianuen. Iurium — 30 Giu. 1906 — Circa il numero di un collegio di preti, annesso al Capitolo Catted . . . . . „ 248
Tiburtina. Erectionis fontis baptismalis — 28 Lug. 1906 — Si concede la erezione del fonte ad alcune parrocchie che non l' hanno. . „ 291
Parisien. Nullitatis Matrimonii — 18 Ag. 1906 — Se chi va a sposare, con animo di cambiar domicilio, perde il domicilio che prima ha tenuto . . . . . „ 293
Bergomen. Iurisdictionis paroecialis — 15 Sett. 1906 — Sulla giurisdizione parrocchiale di una chiesa, contenuta nei fondi della congrua di un parroco estraneo. . . . . „ 337
Romana et Aliarum. Excardinationis et S. Ordinationis — 15 Settembre 1906 — Circa le consuetudini contrarie al decreto sulle escardinazioni, e se le norme sulle escardinazioni dei chierici possano estendersi ai laici . . . . . „ 339
Romana et Aliarum. Dubiorum circa S. Communionem—15 Sett. 1906— Se la comunione quotidiana debba raccomandarsi ai fanciulli dopo la prima comunione, e se possano esservi ammessi gl' infermi di lunga malattia, a cui non è dato di osservare il digiuno naturale. „ 344
Acheruntina et Ordinis Minor. S. Francisci. Paroecialis—26 Ag. 1905, 20 Genn. e 15 Sett. 1906 — Se una parrocchia, tenuta da Frati Religiosi, debba dirsi regolare. . . . . „ 350
Bisimianen. Dispensationis ab irregularitate — 24 Nov. 1906 — Circa la dispensa dalla irregolarità per mal caduco . . . . . „ 433
Santanderien. De promotore fiscali in iudiciis summariis — 24 Novembre 1906 — Nei processi sommarii civili si può fare a meno del promotore fiscale . . . . . „ 434
Montisalti. Oneris quoad Can. Poenitentiarium — 22 Dic. 1906 — Se e quando il can. Penitenziere abbia l' obbligo di assistere da diacono o suddiacono alle messe solenni . . . . . „ 483
Trejen. Mediae Annatae — 22 Dic. 1906 — Circa il pagamento, nelle presenti circostanze, della mezza annata, e le deduzioni da farsene. „ 486
Compostellana. Postulati circa simoniam in beneficiis—22 Dic. 1906 — Se è simoniaco che il nominato ad un beneficio di giuspatronato as-

suma in sè la lite colle relative spese, del diritto controverso del patrono . . . . . „ 488
Decretum de excardinatione et sacra ordinatione — 24 Nov. 1906 — La escardinazione dei chierici si estende anche ai laici. . . . . „ 491
Decretum de S. Communione infirmis non ieiunis — 7 Dic. 1906 — Si concede agl' infermi di malattia diuturna che possano comunicarsi talune volte anche non digiuni . . . . . „ 493

S. Congregazione dei Vescovi e Regolari.

Ianuen. Funerum — 12 Genn. 1906 — Quando la messa esequiale non fu celebrata dal parroco, se possa celebrarsi dai Regolari. . . „ 3
Albien. seu Agenen. Solutionis — 12 Genn. 1906 — Se possa ammettersi la restituzione di un debito fatta con danaro altrui . . . . . „ 4
Se i Vescovi possano limitare la durata del suono delle campane delle chiese dei Regolari. 15 Nov. 1905 . . . . . „ 6
Le novizie circa la professione di voti semplici nei monasteri di voti solenni. 4 Dic. 1905. . . . . „ 7
Si concede al Generale dei FF. Cappuccini di poter aggregare qualsivoglia congregaz. del Terz' Ordine Franc. al 1.° e 2.° Ordine, colla partecipazione dei beni spirituali. 18 Nov. 1905 . . . . . „ 9
Le religiose possono mutare le disposizioni, fatte prima della professione, delle proprie rendite, col solo permesso della superiora — 2 Giugno 1905 . . . . . „ 108
Circa l'off. piccolo dei Conversi Benedettini in Baviera — 29 Gen. 1906. „ 154
Posnanien. Pensionis — 18 Mag. 1906 — Circa il pagamento di una pensione per resignazione di beneficio . . . . . „ 193
Matriten. Crediti — Se un credito a favore della Congr. di S. Filippo Neri spetti ad una congreg. laicale — 18 Mag. 1906 . . . . . „ 194
Matriten. Exemptionis — 18 Mag. 1906 — Se debba considerarsi esente una chiesa di giuspatronato regio, data ad officiare, colla casa annessa, ad un ordine regolare . . . . . „ 195
Bobien. Administrationis ac suspensionis — 15 Giu. 1906 — Circa la reddizione dei conti e la sospensione di un parroco che ha tenuto malamente i libri di amministrazione . . . . . „ 198
Privernen. Decimarum — 15 Giu. 1906 — Se un parroco sia ancora obbligato di pagare al capitolo catted. una prestazione che riscuoteva dalle decime civilm. abolite. . . . . „ 202
Culmen. Iurium — 15 Giu. 1906 — Di un vicariato parrocchiale formato dallo stralcio di due parrocchie e con pensione di due parroci. „ 203
Decretum — 16 Lug. 1906 — Norme circa la relazione dello stato degl' Istituti di voti semplici, da mandarsi alla S. C. . . . . „ 250
Massillien. Exemptionis. — 3 Ag. 1906 — Se i Religiosi di S. Giov. di Dio siano del tutto esenti dalla giurisdizione dell' Ordinario. . „ 295
Decretum —30 Lug. 1906—Si concede l'uso della cappa magna a tutti i Presuli delle Congregazioni dei Monaci Benedettini Neri, confederate sotto la presidenza del Primate di Roma . . . . . „ 298

Mazarien. et Civitatis Plebis — 7 Dic. 1906 — Circa i confessori ordinarii e straordinarii delle Monache e delle educande . . . . . „
Adrien. Exemptionis. — 7 Dic. 1906 — Nel ritorno di qualche Ordine regolare in una propria casa, discacciatone ingiustamente da secoli, non si può eccepire prescrizione, nè vi ha bisogno di nuove solennità. „

S. Congregazione de' Riti

Tergestina et Iustinopolitana — 3 Lug. 1904 — La benediz. *in articulo mortis* e le ore canoniche devono dirsi in latino. Si riprovano alcuni abusi nelle messe di requie . . . . . „ 10
Ord. Carmelit. Antiquae Observ. — 1 Dic. 1905 — Circa l' off. della Sacra Famiglia e le lez. del 1.° notturno per l' Ord. Carmelitano. „ 11
Remen. — 1 Dic. 1905 — Circa le feste in cui sono proibite le esequie dei defunti . . . . . „ ivi
Ord. FF. Minor. Prov. Apuliae — 19 Genn. 1906 — Le collette colle orazioni non devono essere più di sette — La messa convent. letta si equipara alla cantata circa la comm. di un semplice, le collette e le preci — Non si può amministrare la com. prima o dopo la messa cantata — Circa il modo di aprire la ind. della Porziuncola . . . „ 55
Nelle chiese e negli orat. dei terziarii franc., dipendenti dai Cappuccini, si concede l' uso del calendario, del messale e del Martirologio dell' Ordine — 22 Genn. 1906 . . . . . „ 56
Societatis Salesianae — 16 Feb. 1906 — Circa le genuflessioni e gl' inchini per la benediz. col SS.; il tempo d' imporre l' incenso, ed i chierici assistenti con piviale . . . . . „ 57
Wilnen. — 16 Feb. 1906 — Circa il canto della messa vot. *Rorate* — la esposiz. della pisside dopo la messa solenne — la qualità delle reliquie da riporsi nel sepolcretto dell' altare . . . . . „ 59
Ord. FF. Minor. Prov. Apuliae — 16 Feb. 1906 — I Regolari debbono celebrare le feste del Patrono e del Compatrono del Regno e della provincia civile — Della occorrenza e traslaz. di alcune feste per le Monache . . . . . „ 60
Decretum — 14 Mar. 1906 — I privilegi e le insegne dei Protonotarii ap., dei Prelati dom. e dei Capitoli devono essere conformi al Motu proprio *Inter multiplices*, abrogati tutti gli altri, e fatta facoltà di ricorrere nei casi dubbii . . . . . „ 62
Ordinis Fratrum Minorum — 12 Mag. 1905 — Circa la messa votiva quanto all' ora, alle orazioni, al canto, al simbolo ed all' ultimo Evangelo . . . . . „ 108
Decretum — 14 Mar. 1906 — Del chierico che fa da sudd. o da cappellano nella messa solenne o cantata, e nella messa letta prelatizia. „ 110
Ord. FF. Minorum Prov. S. Leopoldi — 22 Dic. 1905 — L' assoluzione generale deve darsi ai Terziarii secolari colla stola violacea. . „ 112
Ord. S. Benedicti — 26 Genn. 1906 — Le feste di 1.ª e 2.ª cl. impedite, per l' Ord. di S. Benedetto, si trasferiscono al dì seguente . . „ ivi

Ordinis Fratrum Minorum — 20 feb. e 14 Mar. 1904 — Si approvano gli officii proprii e le messe della *Via Crucis* e dei Sette Gaudii per l' Ord. dei Frati Minori . . . . . „ 155
Samogitien — 17 Mar. 1906 — Circa l' assoluz. al tumulo ed il canto del *Libera me* dopo la messa del giorno . . . . . „ 157
Lincien.—2 Apr. 1906—Dopo la segnatura della introduz. della causa di beatificaz. di un Servo di Dio, cessano per lui le messe di defunto, benchè fondate, e invece queste si celebrano *de SS. Trinitate* pel felice esito della causa . . . . . „ ivi
Ord. S. Benedicti — 9 Mag. 1906 — Aggiunta al Martirologio dell' Ordine di S. Benedetto al 12 Luglio . . . . . „ 158
Monialium Conceptionistarum — 11 Ag. 1905 — Alle Monache Concezioniste si accorda l' indulto della messa della Immacolata . . „ 256
Ord. Minor. Cappuccinor. Prov. Tirolis Septentr. — 25 Mag. 1906 — Il Terz' Ordine Francescano che recita l' off. piccolo della B. V., è compreso nell' indulto della messa vot. della Immacolata . . . . . „ 257
I canonici onorarii hanno le stesse insegne dei titolari—21 Lug. 1906. „ 353
Aversana — 8 Ag. 1906 — I laici che vanno in processione con qualche segno cattolico possono incedere o prima delle confraternite o dietro le sacre immagini . . . . . „ 387
Ordinis Cisterciensis — 8 Nov. 1905 — Elevazioni di rito e variazioni nel calendario dei Cisterciensi . . . . . „ 388
Ordinis FF. Minor. Prov. Seraphicae — 27 Lugl. 1906 — Si concede che nel Santuario della Porziuncola, detto delle Rose, si possa dire la messa vot. di S. Francesco d' Assisi. . . . . „ 436
Tarbien. — 5 Lug. 1901 — Circa le lezioni del 1.° e 2.° nott. proprie negli officii di rito doppio e la messa esequiale nel mercoledì delle Ceneri. . . . . „ 494
Segovien. — 10 Nov. 1906 — Circa la facoltà di erigere oratorii secondarii semipubblici nelle case religiose di voti solenni e semplici. „ 495
Ord. FF. Minor. Prov. Germaniae Inferioris—10 Nov. 1906—Quante messe e quando possano celebrarsi negli oratorii privati e nei semipubblici *praesente cadavere* — Circa le orazioni delle messe vot. che rispondono ad officii doppii semplificati — Circa il *Credo* nelle messe dei Santi *infra octavam festi B. M. V.* quando di questa si canti la messa vot.; e nelle messe delle feste secondarie o fra le ottave dei Santi che esigono il simbolo nelle feste principali — Di quali oratorii semipubblici deve celebrarsi il titolare con rito doppio di 1.ª cl. e coll' ottava . . . . . „ 496
Ratisbonen. seu Congr. SS. Redempt. Prov. Baravicae—10 Nov. 1906—L' altare fisso non intero della stessa pietra deve considerarsi esecrato — Il titolo di un altare fisso non si può mutare senza venia apost., nè cambiarsene la immagine. . . . . „ 498
Eremitar. Camaldulensium Congr. Montis Coronae — 16 Nov. 1906 — Circa le genuflessioni ed i baci nelle messe ordinarie ed in quelle di defunto e del Venerdì Santo—Circa il rito di dare la comunione all' infermo . . . . . „ 499

Dubia — 23 Nov. 1906 — Se i chierici possano toccare i vasi sacri — se debbano vestir la cotta nel servire le messe — Il diacono può portare da un luogo all' altro il SS. — Consuetudine del sedere prima del canto dei vesperi — Circa il genuflettere nella messa solenne, esposto il SS. — Se nella messa dell' ordinazione nelle tempora debba commemorarsi il Santo semplice o semplificato — Gli alunni del seminario devono conformarsi al calendario del pio luogo, se l'ha speciale — Circa la commemoraz. del Patrono del luogo nella orazione *A cunctis* — Quando la festa dell' Annunziaz. di M. V. si trasferisce col doppio precetto, si trasferisce anche il divieto delle messe esequiali — Se si possano cantare altre orazioni nella ben. del SS. „ 500

S. Congregazione delle Indulgenze

Indulg. di 300 g. ad una preghiera in fine dell' off. e ad una giac. al Cuore e al Nome di G. — 30 Nov. 1905 . . . . . „ 12
Indulg. di 300 g. alla giac. *Nostra Signora del SS. Sacramento, pregate per noi* — 30 Dic. 1905. . . . . „ 13
Indulg. di 300 g. ad una giac. a M.ª SS. — 3 Genn. 1906. . . . „ ivi
Indulg. di 300 g. ad una preghiera per la buona morte—14 Dic. 1905. „ 14
Il privilegio di ricevere nell' anno 5 benediz. gen. si estende a tutte le Monache Benedettine — 10 Genn. 1906. . . . . „ ivi
Ind. di 300 g. ad una preghiera a Gesù morto — 13 Feb. 1906. . „ 15
Ind. di 200 g. ad ana oraz. alla SS. V. Addolorata—15 Genn. 1906. „ 63
Ind. di 200 g. per la giaculatoria: " Nostra Signora, liberatrice degli schiavi, pregate per noi . . . . . „ 64
Ind. di 300 g. ad una oraz. al Signore — 28 Feb. 1906. . . . . „ 113
Indulgenza all' Arciconfraternita del Cuore Eucaristico di G.—22 Novembre 1905 . . . . . „ 159
Ind. di 300 g. alla giac. *Nostra Signora dei buoni studii, pregate per noi* — 16 Mag. 1906 . . . . . „ 160
Ind. di 300 g. alla giac. *M.ª Addolorata, Madre di tutti i cristiani, pregate per noi* — 4 Giug. 1906 . . . . . „ ivi
Ind. di 300 g. ad una preghiera a Gesù in Sacramento—26 Giu. 1906. „ 205
Ind. di 300 g. ad una giac. al SS. Cuor di Gesù — 29 Giu. 1906 . „ 258
Ind. di 300 g. ad un esercizio in onore del SS. Sacramento—30 Lug. 1906. „ 259
Ind. di 300 g. ad una orazione a S. Gioacchino—28 Mag. 1906. . „ ivi
Ind. di 300 g. ad una orazione a S. Rita da Cascia—30 Lug. 1906. „ 260
Preziose indulgenze ai propagatori del mese di Giugno sacro al SS. Cuor di G. — 8 Ag. 1906 . . . . . „ ivi
Sommario delle indulgenze, dei privilegi e indulti pel Terz' Ordine Domenicano — 13 Giu. 1906. . . . . „ 299
Si permette nel Quebec che rimangano tre confraternite del SS. Rosario, non ostante la nuova fondazione di una casa di Domenicani— 13 Giu. 1906 . . . . . „ 305

Decretum Urbis et Orbis — 1 Giu. 1906 — Indulg. plenaria per la rinnovazione delle promesse del battesimo nel dì della SS. Trinità. „ ivi
Indulg. di 50 g. ad una giac. alla S. Famiglia — 9 Giu. 1906 . . „ 306
Indulgenze per giaculatorie al Cuor di G., al SS. Sacramento, alla S. Famiglia — 8 Giu. 1906 . . . . . „ 307
Ind. di 300 g. ad una preghiera al S. Cuore di G. — 16 Giu. 1906. „ ivi
Concessione ai Sacerdoti della Missione d'imporre lo scapolare del Carmine — 13 Giu. 1906 . . . . . „ 308
Si concede l'assoluzione generale ai tre Ordini Francescani e l'indulg. plen. a tutti nelle feste dei Misteri della Via Dolorosa e dei Sette Gaudii di Maria SS. — 13 Giu. 1906. . . . . „ 389
Ordinis FF. Minor. S. Francisci—8 Ag. 1906—I Religiosi di voti semplici che prima dell'ingresso in Religione erano terziarii, se ritornano al secolo, non hanno bisogno di nuova ricezione al Terz' Ordine, al quale erano appartenuti . . . . . „ ivi
Ordinis FF. Minor. Cappuccinor. — 8 Ag. 1906 — Si concede che gli oratorii pubblici o semip. di luoghi estranei, custoditi ed abitati da Terziarii Francescani con vita comune, abbiano le stesse indulgenze del 1.° e 2.° Ordine; e dove manchino i detti oratorii, si possano visitare chiese estranee . . . . . „ 390
Ordinis FF. Minor. S. Francisci — 8 Ag. 1906 — La medaglia giubilare di S. Benedetto non tiene annessa la ind. della Porziuncola. „ 392
Urbis et Orbis — 22 Ag. 1906 — Ogni anno dovrà recitarsi la formola della consacrazione al S. Cuor di G. nella propria festa, e la si arricchisce d'indulgenze . . . . . „ 393
Con solo portare il Rosario di M. V. si lucrano dagli ascritti alla Confraternita cento anni ed altrettante quarantene d'indulgenza— 31 Lug. 1906 . . . . . „ 394
Dichiaransi meglio le ind. annesse ad una giac. al S. Cuore di G. — 27 Giu. 1906 . . . . . „ 437
Nuove indulgenze e privilegi concessi all'Ord. Serafico—22 Ag. 1906. „ ivi
Circa il modo di recitare la corona dei Sette Gaudii per l'acquisto delle indulgenze — 12 Sett. 1906 . . . . . „ 439
Si concede la plen. ind. nel dì della festa dei Sette Gaudii — 12 Settembre 1906 . . . . . „ 440
Ind. di 100 g. ad una oraz. a S. Giuseppe — 11 Sett. 1906 . . . „ 441
Indulgenze concesse ai fedeli che onorano il SS. Nome di Gesù — 19 Novembre 1906 . . . . . „ 442
Sanatoria per le antiche medaglie delle Pie Unioni delle Figlie di Maria — 5 Sett. 1906 . . . . . „ ivi
Ind. di 300 g. ad un cantico in onore di M.ª SS.—2 Nov. 1906. . . „ 502
Ind. per una preghiera a S. Gio. Batt. La Salle—28 Nov. 1906. . „ 503
Ind. di 300 g. per una oraz. a M.ª SS. — 19 Dic. 1906 . . . . . „ 504
Ind. di 300 g. alla B. V. *Nostra Signora del SS. Sacram.* . . . . „ 537

Sacra Congregazione De Propaganda Fide.

Si concede ai FF. Domenicani d' Inghilterra di celebrare messa di requie *bis in hebdomada in festo duplici* — 8 Mar. 1904 . . . . . „ 397

Sacra Congr. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii.

La Curia di Colonia è deputata a trattare in 2.° grado le cause discusse nella Curia di Hildesheim — 11 Sett. 1906. . . . . „ 396
Si concede ai FF. Domenicani delle Filippine di anticipare il mattutino colle lodi due ore dopo mezzodì — 11 Apr. 1905 . . . . . „ 397

S. Congregazione Concistoriale

Ai Canonici della Cattedrale di Iesi si concede l' uso della veste talare violacea colla fascia nelle solennità principali—19 Mag. 1905 . „ 309
Amalphitan. Concessionis insignium eccles. — Ai parroci di Maiori si concedono alcune insegne — 24 Mag. 1905 . . . . . „ 394

S. Congregazione dell' Indice.

Condanna di alcuni libri — 5 Apr. 1906 . . . . . „ 65
Condanna di alcuni libri — 11 Dic. 1906. . . . . „ 505

S. Congregazione degli Studii

Si dichiara Pontificio il Collegio di S. Tommaso di Aquino in Roma, e che i gradi accademici da esso conferiti hanno gli effetti canonici — 26 Mag. 1906 . . . . . „ 206

Secreteria dei Brevi

Circa lo studio della S. Scrittura nei Seminarii — 27 Mar. 1906 . „ 65
I Religiosi ordinandi, nell' Italia e nelle isole adiacenti, devono tutti subire l' esame innanzi al Vescovo del luogo — 19 Mar. 1906 . „ 114
Riforma ed approvaz. delle costituzioni dell' Arciconfr. della Dottrina Cristiana di Roma — 5 Dic. 1905. . . . . „ 115
Si stabiliscono le norme, onde debbano concedersi da ora in poi le onorificenze degli Ordini Equestri — 7 Feb. 1905 . . . . . „ 161
Si erige in Arciconfraternita la pia società muliebre dei vecchi derelitti di Tolosa — 2 Mar. 1904 . . . . . „ 166
Si concedono molte indulgenze all' Associazione della SS. Vergine Addolorata per l' unione delle Chiese dissidenti, eretta in Roma, che si dichiara Primaria con facoltà di aggregare le altre—11 Lug. 1906. „ 264
Si concedono indulgenze e privilegi alla Lega Sacerdotale Eucaristica di Roma, e la si erige ad Arciassociazione Primaria colla facoltà di aggregare altre simili Associazioni — 10 Ag. 1906 . . . . . „ 355
Il sodalizio della Messa Riparatrice della città di Strasburgo si erige ad Arcisodalizio per la Germania — 20 Feb. 1906. . . . . „ 398

L' Arcisodalizio predetto si arricchisce d' indulgenze—25 Giu. 1906. „ 399
Indulg. ad una giac. alla Immacolata proposta da S. Alfonso — 5 Dicembre 1904 . . . . . „ 443

Secreteria di Stato

Lettera all' E.mo Card. Fisher con cui l' ediz. vaticana del Kyrialis si dichiara autentica ed obbligatoria — 26 Gen. 1906 . . . . . „ 169
Lettera con cui si lodano i tre Statuti per l' azione cattolica compilati a Firenze — 25 Mar. 1906. . . . . „ 170
Nell' insegnamento del catechismo Pio X prescrisse la sostanza più che il modo — 21 Ag. 1905. . . . . „ 218
Il S. Padre loda ed approva un Arcisod. di Parigi per l' opera del catechismo — 29 Nov. 1905. . . . . „ ivi
Speciali concessioni ai cappellani della Navigazione Transatlantica— 20 Mar. 1906 . . . . . „ 310

Secreteria delle Lettere Latine

Circa lo accorrere dei cattolici alle pubbliche elezioni nella Spagna— 20 Feb. 1906 . . . . . „ 167
Si rallegra il S. Padre che i Sacerdoti della Missione accettino la direzione dei Seminarii in Italia — 23 Mag. 1904. . . . . „ 169

Vicariato di Roma

Norme per gli esami dei predicatori di Roma — 31 Ott. 1905 . . „ 16
Si proibisce per la Dioc. di Roma il libro di A. Houtin col titolo: *Le question biblique au XX siécle* — 14 Mag. 1906 . . . . . „ 219
Norme fondamentali per l' educazione religiosa della gioventù maschile — 15 Ag. 1906. . . . . „ 400
Prescrizioni per gl' Istituti Religiosi di donne — 17 Ag. 1906 . . „ 444

COMMISSIONE PONTIFICIA PER GLI STUDII BIBLICI

Circa l' autenticità Mosaica del Pentateuco . . . . . „ 226

VISITA APOSTOLICA

Visita Apostolica di Roma. Quesiti, pag. 219, 268, 312, 362, 403, 446.

OPERA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE

Opera della Preservazione della Fede . . . . . „ 223

LEGA SACERDOTALE EUCARISTICA

Lega Sacerdotale Eucaristica per la comunione quotidiana . . . „ 356

AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Per l' Azione cattolica Italiana . . . . . „ 121

LA NUOVA DISCIPLINA SUL DIGIUNO E SULL' ASTINENZA

Commento del Decreto del S. Officio 7 Sett. 1906 . . . . . „ 409

SUGLI ACQUISITI DI BENI STABILI

Per conto delle Comunità Religiose. . . . . „ 509

DEL FALSO MISTICISMO

Proposizione XII (Capo II. Dell'amor puro di Fénelon — Continuaz. Vol. XVII pag. 365-516) . . . . . „ 30
Proposizione XIII . . . . . „ 31
Proposizione XIV . . . . . „ 32
Proposizione XV. . . . . „ 73
Proposizione XVI . . . . . „ 74
Proposizione XVII . . . . . „ 127
Proposizione XVIII. . . . . „ 130
Proposizione XIX . . . . . „ 132
Proposizione XX. . . . . „ 175
Proposizione XXI . . . . . „ 176
Proposizione XXII . . . . . „ 178
Proposizione XXIII. . . . . „ 179
Appendice — Articoli Issiacensi . . . . . „ 366

CONSULTAZIONI

Circa la natura del tesoro della Chiesa per la riduzione o la condonazione delle messe. . . . . „ 34
Se valga in coscienza la prescrizione civile biennale di una cosa perduta o rubata . . . . . „ 76
Se basti confessare come antico un peccato grave recente . . . „ 318
Se le vicarie curate perpetue sono soggette alla riserva pontificia dei mesi . . . . . „ 321
Doveri di un deputato cattolico al Parlamento. . . . . „ 453

CASI E DUBII BREVEMENTE RISOLUTI

1. Circa l'interesse nel mutuo nelle condizioni presenti. . . . „ 80
2. Se un Vescovo titolare, od un Card., possano autenticare reliquie. „ 133
3. Sull'obbligo di rivelare al Vescovo le disposizioni confidenziali *ad pias causas*. . . . . „ 181
4. Che dire se le dette pie cause riguardino gli Ordini Religiosi o gl'Istituti di voti semplici . . . . . „ 182
5. Circa l'obbligo di amministrare la comunione. . . . . „ 183
6. Se nelle chiese possano collocarsi immagini non sacre . . . „ 227
7. Se nella generale comunicazione delle indulgenze sia compresa quella pure dell'altare privilegiato. . . . . „ 271
8. Di una particola consacrata caduta nella clausura delle monache. „ 273
9. Se la messa solenne di requie nel dì dei morti debba dai Capitoli applicarsi *pro benefactoribus defunctis*. . . . . „ 324
10. Dei giorni in cui non si può fare il funerale *post acceptum nuntium mortis* . . . . . „ 326
11. Quando una festa di precetto trasferiscasi ad altro giorno, se in questo giorno corra l'obbligo della messa *pro populo* . . . „ 467
12. Circa l'officio, in coro, strapazzato . . . . . „ 471

13. Come si possa costringere un can. teologo oscitante a compiere le lezioni scritturali . . . . . „ 506

QUESITI CON BREVISSIME RISPOSTE

Pag. 40 — 82 — 135 — 185 — 230 — 275 — 328 — 372 — 425 — 472.

BIBLIOGRAFIA

De Ligorio S. Alphonsi M. Opera Moralia. Tomus Primus . . . „ 43
Sardi Mons. Vincenzo. La solenne definiz. del dogma dell'Immacolato Concepimento di Maria SS. 2 Vol. . . . . „ 44
Bucceroni Ianuarii e Soc. Iesu. Commentarii de Actibus Humanis. 1 Vol.„ 88
Bagolini Gius. e Ferretti Lodovico. La B. Osanna Andreasi da Mantova. 1 Volume . . . . . „ 89
Fiorenza Mons. Giuseppe. Le sospensioni ex informata conscientia. 1 Volume . . . . . „ ivi
Frassinetti Giuseppe. Compendio della Teologia Morale di S. Alfonso. 2 Volume . . . . . „ 140
Gury e Ferreres. Compendium Theologiae Moralis — 2 Vol. . . . „ 141
Tarani Andrea. Manuale theoretico-practicum pro Minoribus Poenitentiariis Apostolicis — 1 Vol. . . . . „ ivi
M. Card. Rampolla del Tindaro. S.ª Malonia Giuniore — 1 Vol. . „ 278
Abate G. Gaume. Catechismo di perseveranza — 8 Vol. . . . . „ 331
Lepicier Alessio Maria. Tractatus de Incarnatione Verbi — 2 Vol. „ 332
Sebastianelli Guglielmo. Prælectiones Iuris Canonici. Pars prima. 1 Vol.„ ivi
Massa Olimpio. Il Vangelo e Quaresimale predicati dal Parroco. 1 Vol. „ 377
Trombetta Luigi. De iuribus et privilegiis Praelatorum Romanae Curiae — 1 Vol. . . . . „ ivi
Vio D. Carlo Silvio. Post mortem — 1 Vol. . . . . „ 378
Svampa Card. Domenico. Venti anni di Episcopato — 2 Vol. . . „ 507
Lega Michele. Compendium Praelect. De Judiciis Eccl. Vol. 1.º. . „ 508

CRONACHE GOVERNATIVE

Pag. 90 — 235 — 279 — 333 — 379.

CRONACHE RELIGIOSE

Concistori e provviste di Chiese.

Concistoro segreto del 21 febbr. 1906 . . . . . „ 45
Concistoro segreto del 6 Dic. 1906 . . . . . „ 473

CAUSE DI BEATIFICAZIONI E CANONIZZAZIONI

Congregaz. preparatoria su due miracoli del Ven. Fra Bonaventura da Barcellona . . . . . „ 47
Congregaz. generale sul Tuto per la beatificaz. della Ven. Giulia Billart e sulle virtù in grado eroico della Ven. Anna M.ª Taigi . „ ivi
Introduz. della causa di beatificaz. del Ven. Gaspare Bertoni: conferma di culto prestato ai Ven. Marco dei Marconi e Mons. Giov. Vescovo di Monte Marano: conferma della elezione della B. V. della Divina

Grazia a Patrona di Caceres: Concessione ed approvaz. degli off. e messe in onore dei Misteri della Via Dolorosa e dei Sette Gaudii della B. V. per l'Ord. dei Minori: dell'off. e messa in onore della B. V. Imm., Apparecida, per l'Archid. di Rio Ianeiro; in onore del B. Luigi Gio. Bonard per l'Archid. di Lione. Intorno la revisione degli scritti dei Ven. Apollinare de Almeida, Abramo de Georgiis, Tristano de Attimis ed altri Gesuiti Martiri; Giorgio Haidoc, Giov. Roberto, Arturo Bell, Roberto Rontvvel, Filippo Hovvard e di altri 255 compagni martiri, e di Filippo Jeninger, come pure di M.ª Clotilde Angela da S. Franc. Borgia e di altre 10 Monache Orsoline e di Maddalena Fontaine e compagne . . . . . „ 94

Congreg. ord. intorno al culto non mai prestato al Ven. Domenico Lentini; la validità dei processi su la fama di santità, le virtù e i miracoli del Ven. Cesare Sportelli; la causa di beatif. della Ven. Anna Maddalena Remuzat; la fama di santità le virtù e i miracoli del Ven. Fra Mariano da Rocca Casale. . . . . „ ivi

Decreto sulle virtù della Ven. Anna M.ª Taigi e sul Tuto per la Beatificaz. della Ven. Giulia Billart . . . . . „ ivi

Congregaz. gen. e Decreti su due miracoli del Ven. Bonaventura da Barcellona e sul Tuto per la sua beatificaz. . . . . „ 143

Introduzione della causa di beatificazione del Ven. Giuseppe Capasso e del Ven. Domenico Blasucci: Congr. preparatoria per due miracoli del B. Pier Luigi M.ª Chanel . . . . . „ 191

Intorno al culto non mai prestato al Ven. Antonio Pennacchi ed alla Ven. Maddalena di Austria: la validità dei processi per la beatificaz. delle Ven. Elisabetta Sanna e Maria Pellettier di S.ª Eufrasia . „ 238

Congr. prep. sull'eroismo delle virtù del Ven. Giov. Nepomuceno di Tschiderer: Congr. antiprep. sull'eroismo delle virtù della Venerabile Suor Florida Cevoli. . . . . „ 286

Congr. ordin. per la introduz. della causa di beatificazione della Ven. Caterina Francheville e della Ven. Paola Frassinetti: Conferma della elezione di M.ª SS. Addolorata e di S. Francesco Borgia a Patroni di Turis, e di S. Antonio di Padova a Patrono di Poggiomarino: Concess. ed approvaz. dell'off. e messa propria in onore di Maria Assunta, detta di Monte allegro, dioc. di Chiavari, e di S.ª Fede V. e M., dell'off. e messa propria e dell'elogio nel Martirologio nella festa dei Beati Martiri Tonchinesi Domenicani Francesco Gil de Federich, Matteo Alonso Leziniana, Giacinto Castaneda e Vincenzo Liem de Pace sacerdoti, Girolamo Hermosilla e Valentino Berrio Ochoa, Vescovi e Vicarii Apostolici: Concess. dell'officio e messa propria della B. Giulia Billart; intorno alla revisione degli scritti del Venerabile Giovanni Bosco . . . . . „ „ 335

NOMINE PONTIFICIE

Pag. 47 — 95 — 143 — 238 — 335 — 382 — 430 — 526.

CARDINALI DEFUNTI

L' E.mo Card. Marcello Spinola y Mestre, pag. 47 — L' E.mo Card. Pietro Lamberto Goossems, ivi — L' E.mo Card. Achille Manara, pagina 95 — L' E.mo Card. Adolfo Perrand, ivi — L' E.mo Cardinal Gius. Callegari, pag. 143 — L'E.mo Card. Gius. Gug. Labouré, ivi—L'E.mo Card. Felice Cavagnis, p. 526 — L' E.mo Card. Luigi Tripepi, ivi.

FATTI DIVERSI

Necrologio . . . . . „ 48
Necrologio . . . . . „ 95
Solenni Beatificazioni: Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano: Necrologio . . . . . „ 143
Solenne Beatificazione: Il cattolicismo in Germania: Conferenza dei Vescovi a Parigi: Necrologio . . . . . „ 191
Ricevimenti in Vaticano: Per l' agro romano: Rinvenimento del corpo di una Beata: Un articolo di legge non approvato: Sacrilego delitto: Congresso Salesiano: Incoronazione reale: Magnifica lezione di tolleranza religiosa: Erezione di una nuova chiesa: Il generale dei Minori nella Spagna: Necrologio . . . . . „ 238
Pellegrinaggi al Vaticano: Anniversario della coronazione del Papa: Nuova Chiesa a Roma: Per l' ospedale dei sacerdoti a Napoli: Shakspeare: Società di donne francesi: Necrologio . . . . . „ 286
Pellegrinaggi al Vaticano: Nomina del Generale dei Gesuiti: L' Episcopato Francese: Necrologio . . . . . „ 335
Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano: Congresso a Milano: Le lettere dei Vescovi Francesi: Congresso cattolico svizzero: Pel Santuario di Lourdes: Un sindaco cattolico modello: Lettere confortanti ai Vescovi Francesi: Partenza di Missionarii: Nuovo Prefetto Apostolico: Spagna e S. Sede: Necrologio . . . . . „ 381
Ricevimenti al Vaticano: Adunanza anticlericale a Roma: La legge della separazione in Francia: Movimento anticlericale nella Spagna: Congresso di musica sacra: Contro l' insegnamento religioso: Nuove chiese: Partenza di Missionarii: Necrologio. . . . . „ 430
Ricevimenti al Vaticano: Necrologio . . . . . „ 525

CRONACHETTA POLITICA

Pag. 48 — 96 — 144 — 192 — 240 — 288 — 336 — 384 — 432 — 480 — 528.

INDICE ALFABETICO

DEL VOL. XVIII.

I numeri arabi indicano la pagina.

I.

Parte Ecclesiastica.

A

Addolorata (SS. Vergine). Indulg. ad una oraz. all' A., 63 — e ad una giacul., 160 — ed all' Associaz. dell' A. in Roma, ch' è dichiarata primaria, 264.

Affiliazione, v. Terz' Ordine.

Alienazione. Circa l' a. dei titoli al portatore e le pene canoniche, 49.

Altare. Qualità delle reliquie pel sepolcretto dell' a. 59 — Di un a. esecrato, 498 — Non può mutarsi il titolo o la immag. di un a. senza venia ap., ivi.

Altare privilegiato. La generale comunicaz. delle indulg. e l'a. p., 271.

Amministratore Apostolico. Circa l'uso del trono pel Vescovo A. A., 136— Se, morto l' A. A., possa eleggersi il Vicario Capitolare, 187 — Sui poteri di un A. A., 187.

Amministrazione. Circa l' a. di beni donati al seminario, 152.

Annunziazione (di M. V.). Circa la traslaz. della festa dell' A. ed il divieto delle messe esequiali, 500.

Antonio di Padova (S.). Circa l' uso del Pane di S. A., 276.

Appello. Circa l'a. dai provvedimenti stragiudiziali, 43.

Applicazione, v. Capitolo, Parroco.

Approvazione. Circa la pubblicaz. di libri ascetici senza l' a. dell' Ordinario, 231.

Asperges, v. Protonotario Apostolico.

Associazione. Se spetti al parroco una speciale prestaz. per l' a. al camposanto, 41—A chi spetti la stola nella a. fun. quando interviene il parroco con un canonico della collegiata, 106 — Sul diritto del vicario cur. di portar la stola nelle a. fun.con Capitolo colleg., 241.

Assoluzione. L' a. gen. ai Terziarii deve darsi colla stola viol., 112 — Circa l' a. al tumulo dopo la messa del giorno, 157—Si concede l'a. gen. ai tre Ordini Francescani nelle feste della Via Dolorosa e dei Sette Gaudii di M.ª SS., 389.

Astinenza. Riforma della legge sul digiuno e sull' a., 289 — Concessioni sull' a. ai preti sessagenarii di Spagna, 354 — Circa la nuova disciplina sul digiuno e sull'a., 409—v. Digiuno.

Aumento, v. Coadiutore, Congrua.

Azione cattolica. Per l' a. c. italiana, 121 — Lettera del Card. Segr. di Stato sull' a. c., 170.

B

Bacio. Circa i b. nelle messe, 499.

Battesimo, v. Indulgenza.

Baviera, v. Benedettini.

Beato. Circa le immag. dei B. negli oratori privati, 230.

Benedettine (Monache). Privilegio di ricevere 5 benediz. gen. all'anno, 14.

Benedettini. Le feste di 1.ª e 2.ª Classe impedite, per i B., si trasferiscono

al dì seguente, 12 — Circa l'off. piccolo dei Conversi B. di Baviera, 154 — Aggiunta al Martirologio dei B., 158 — Si concede l'uso della cappa magna ai Presuli B. Neri, 298.
Benedetto (S.). La medaglia giub. di S. B. e l'indulg. della Porziuncola, 392.
Benedizione. La b. in *articulo mortis* deve darsi in latino, 10 — Privilegio delle Benedettine di ricevere 5 b. gen. all'anno, 14 — Circa le genuflessioni e gl'inchini, il tempo di mettere l'incenso ed i chierici assistenti con piviale nelle b. col SS., 57 — Di una consuetud. circa la b. del cadavere, 246 — Circa la b. della donna dopo il parto, 276 — Se possano cantarsi lodi prima della b., 375 — Circa il canto di altre oraz. nella b. col SS., 500.
Beneficio. Se il b. rinunziato o permutato possa conferirsi fra sei mesi, 82 — Se i b. rinunziati di giuspatronato debbano conferirsi fra un mese, 186 — Circa il pagamento di una pensione per resignaz. di b., 193 — e la resignaz. e provvista di un b. elevato a canonicato, 243 — Il patrono, che rivendica i fondi del b., deve redintegrare il b., 244 — Se la pubblicaz. di un b. rinunziato possa farsi dopo il possesso, 328 — Circa la pubblicaz. della rinunzia ad un b. di giuspatronato laicale, 427 — Se è simoniaco che il nominato ad un b. di patronato assuma la lite colle relative spese del diritto controverso del patrono, 488.
Bestemmia. Di alcune espressioni, se blasfeme, 374.
Binazione. Circa la b. nel Giovedì S. di un parroco che amministra due parrocchie, 473.
Bolla *Coenae*. Circa le Censure della B. C., 232.
Buona fede, v. Prescrizione.

C

Cadavere. Circa le messe *praesente* c. negli oratori privati, 230, 496.
Calendario. Del c. nelle chiese secolari affidate a Religiosi, 139 — Gli alunni del Semin. ed il c., 500 — v. Cappuccini, Cisterciensi, Terziario
Campana. Circa i diritti del Vescovo sulle c. nelle chiese regolari, 6.
Camposanto. Di un c. affidato a Religiosi, 82.
Canonicato, v. Beneficio.
Canonico. Sul possesso di due c., 42 — e la precedenza nelle process. del c. prel. dom. di S. S., 233 — I c. di catted. e la soluz. dei casi morali, 277 — Circa le insegne dei c. onor., 353 — Se un solo c. di un capitolo civilmente soppresso possa col consenso del Vesc. nominare canonici onor., 545 v. Penitenziere, Stola, Teologo.
Canto. Circa il c. nella messa votiva, 108 — il c. del *Libera me* dopo la messa del giorno, 157 — ed il c. di lodi sacre prima della benediz., 375 — Consuetudine di sedere prima del c. dei Vesperi, 500 — Circa il c. di altre oraz. nella benediz. col SS., ivi — v. Messa.
Capitolare. I c. esercizianti e le distribuz. *inter praesentes*, 135.
Capitolo. Sulla parità dei voti nei c., 135 — Se, morto l'Amm. Apost., il c. possa eleggere il Vic. Cap., 187 — Se un parroco debba una prestaz. al c. per le decime civilm. abolite, 202 — Di una consuetudine favorevole al c. circa la benediz. del cadavere e la messa seq., 246 — Circa il numero di un collegio di preti, annesso al c. catted., 248 — Se la messa sol. di requie nel dì dei morti debba dal c. applicarsi *pro benefactoribus defunctis*, 324 — Se un cap. ridotto ad uno possa nominare col Vesc. canonici onorarii, 546.
Cappa magna, v. Benedettini.
Cappellania. Circa le c. e la diminuz. dello stipendio, 189.
Cappuccini. Concessioni al Gen. dei C., 9 — Concessioni agli orat. dei Terziarii Francesc. dipendenti dai C., 56.
Cardinale. Se un C. possa autenticare reliquie, 133.

Carmelitani. Circa l' off. della S. Fam. pei C., 11.
Carmine, v. Scapolare.
Caso morale, v. Canonico.
Catechismo. Lettera del Card. Segr. di Stato sull' insegnamento del c., 218 — Approvaz. di un Arcisodalizio di Parigi per l' opera del c., ivi.
Cattedrale. Se, impedita la c., debba officiarsi altrove, 233 — Circa i diritti dalle c. soppresse, 275 — v. Ca-
Cattedratico. Circa il c. Vicario perpetuo, 100.
Causa pia. Sull' obbligo di rivelare al Vescovo le disposiz. confidenziali *ad pias causas*, 181—specialmente se riguardano Ordini o Istituti Rel.,182.
Ceneri. Circa la messa eseq. nel dì delle C., 494.
Censura. Circa le c. della Bolla Coenae, 232.
Chierico. C. che fa da sudd. o da cappellano nella messa sol. o cantata o prelatizia, 110 — Se i ch. possano toccare i vasi sacri e se debbano vestir la cotta nel servir messa, 500 — v. Escardinazione.
Chiesa. Delle immag. non sacre nelle c., 247—Sulla giurisdiz. parrocchiale di una c., 337 — Della giurisdiz. sulle c. parrocchiali dei regolari, 374—v. Calendario, Campana, Indulgenza, Regolare, Religioso, Suora, Vescovo.
Cisterciensi. Elevaz. di rito e variaz. nel calendario dei C., 388.
Clausura. Di una particola caduta nella c. delle monache, 273.
Coadiutore. Circa l' uso dell'aumento di congrua e i diritti di stola pei c., 51 — Circa i c. del parroco e l'assistenza all' altare, 138.
Collegio. Sul numero di un c. di preti, annesso al capitolo catt., 248 — v. Tommaso d' Aquino (S.).
Colletta. Sul numero delle c. nella messa, 55 — v. Messa.
Colonia. La Curia di C. tratta in 2.° grado le cause discusse nella Curia di Hildesheim, 396.
Commutazione. Circa la c. dei voti giurati e dei giuramenti senza voto, 139.
Compatrono, v. Patrono, Regolare.
Comunione. Non si può amministrare la c. prima o dopo la messa cantata, 55, — Circa il consiglio del confessore per la c. quot., 136 — l' obbligo di amministrare la c., 183 — l' ora di amministrarla, 190 — la confessione per la c. quot., 233—la c. quot. dei fanciulli e la c. quot. degli infermi non digiuni, 344 — La c. non può amministrarsi colle particole appena consacrate, 372 — La c. degli infermi di malattie diuturne non digiuni, 493 — Circa il rito della c. agl' infermi, 499.
Concezioniste. Si concede la messa dell' Imm. alle C., 256.
Concorrente, v. Concorso.
Concorso. Se possano tenersi secreti i nomi dei concorrenti ad una parrocchia, 138 — Se le vicarie curate debbano conferirsi per c., 373—Circa il tempo di presentare i titoli di idoneità morale nei c., 541.
Confessione. Sul diritto delle Suore di c. nelle pubbl. chiese, 41 — la c. per la com. quot., 233 — la c. di un peccato grave recente come antico, 318 — e la c. dei naviganti, 376.
Confessore. Circa il consiglio del c. per la comun. quot. 136 — Circa i cc. ordinarii e straordinarii per le monache e per le educande, 529.
Confraternita. Sul diritto delle c. circa le sacre funzioni, 97 — Di una c. di uomini che vuole ascrivere le donne, 331 — v. Dottrina Cristiana, Rosario, Tolosa.
Congrua. Circa l' uso dell' aum. di c. pei coadiutori, 51— e la c. parrocch. e le partecipaz. nelle ricettizie, 149.
Consuetudine. Circa la c. favorevole al capit. catt. della benediz. del cadavere e della messa eseq., 246 — e le c. contrarie al decreto sulle escardinaz., 339 — C. del sedere prima del canto dei Vesperi, 500.
Conventuale, v. Messa.

Coro. Circa un parroco e la clausola *onerata eius conscientia* per l'assenza dal c., 138 — e l' off., in c., strapazzato, 471.
Cotta, v. Chierico.
Credito. Se un c. a favore della Congr. di S. Fil. Neri spetti ad una Congr. laicale, 194.
Credo. Circa il C. in alcune messe, 496.
Cuor di Gesù (SS.). Indulg. ad una giac. al C. d. G., 12, 258, 307 — e ad una preghiera, ivi — Circa la recita e le indulg. della formola di consacraz. al C. d. G., 393 — e le indulg. ad una giac. al medesimo, 437.

D

Debito, v. Restituzione.
Decime. Se un parroco debba una prestaz. al capitolo per le d. civilm. abolite, 202.
Defunto, v. Messa.
Deputato. Doveri di un d. cattolico al parlamento, 453.
Diacono. Il d. può portare il SS., 500— v. Penitenziere.
Digiuno. Se chi ha rotto il d. può mangiar carne durante il giorno, 84 — Circa il tempo in cui comincia l'indulto annuale dei sabati, ivi — Riforma della legge sul d., 289—Circa la com. quot. degl'infermi ed il d., 344—Concessioni circa il d. ai preti sessagenarii di Spagna, 354 — Circa la nuova disciplina sul d., 409 — v. Astinenza.
Disciplina Regolare (S. C. della). Si sopprime la S. C. d. D. R., 209.
Dispensa. Circa la esecuz. delle d.pontif., 329—Se i Prelati Regolari possano dispensare con se stessi circa il voto di povertà, 375 — Circa la d. dalla irregolarità per mal caduco, 433 — La d. per difetto di natali *ob haeresim parentum*, data per gli ordini minori, vale anche per gli ordini sacri, 481.
Dispensa matrimoniale. Se il parroco, *quando omnia parata sunt*, possa dispensare da un impedim. matr. pubbl., 137 — Matrimonio nullo per d. orrettizia, 146.
Disposizione. Sull' obbligo di rivelare al Vescovo le d. confidenziali *ad pias causas*, 181, 182 — Di una d. testamentaria informe, 234—v. Religiosa.
Distanza, v. Indulgenza.
Distribuzione. I capitolari esercizianti e le d. *inter praesentes*, 135.
Domenicani, v. Filippine, Inghilterra, Terz' Ordine.
Domicilio. Di un matrimonio nullo per d., 293.
Doppia. Di una d. per un parroco assente, 429.
Dottrina cristiana. Breve sull' Arciconfr. della d. c. di Roma, 115 — v. Catechismo.
Dovere, v. Deputato.

E

Educazione religiosa. Norme per l' e. r., 400.
Elezione. I cattolici di Spagna e le pubbl. e., 167.
Equatore. Lettera di Pio X ai Vescovi dell' E., 207.
Esame. Norme per gli e. dei predicatori, 17—Circa l' e. dei regolari per le ordinaz., 87, 330 — I religiosi ordinandi e l' e. innanzi al Vescovo, 114 — Di un e. imposto ai parroci giovani, 428.
Escardinazione. Consuetud. contrarie al Decreto sulle e., e se questo si estenda ai laici, 338, 491.
Esecrazione, v. Altare.
Esecuzione. Circa la e. delle dispense pontif. 329.
Esenzione. Sulla e. di una chiesa di patronato regio, officiata da regolari, 195 — e la e. dei Religiosi di S. Giov. di Dio dalla giurisdiz. dell'Ordinario, 295.
Esequie. Se i regolari possano celebrare la messa eseq. non celebrata dal parroco, 3—Circa le feste in cui sono proibite le e., 11—Di una consuetud. favorevole al cap. catted. circa la messa eseq., 246 — Circa la

. messa eseq. nel dì delle Ceneri, 494— e la traslaz. della festa dell' Annunziazione ed il divieto delle messe eseq., 500 — v. Associazione, Funerale.

Esercizî spirituali. I capitolari che fanno gli e. s. e le distribuz. *inter praesentes*, 135.

Estrema Unzione. Formola breve per la E. U., 145.

Extra tempora. Sul privilegio dei Regolari delle ordinaz. e. t., 525.

Evangelo. Circa il segnarsi del Vescovo all' E. pontificale, 41 — e l'ultimo E. nella messa vot., 108.

Eucaristia (SS.). Lega Sacerd. Eucaristica, 355, 356, v. Comunione.

F

Fabbriceria. Circa i poteri della f., 188.

Falso misticismo. Del f. m., 30, 73, 127, 175, 366.

Famiglia (S.). Circa l' off. delle S. F. per l' Ord. Carmel. 11 — Indulg. ad una giac. alla S. F., 306, 307.

Fanciullo. Circa la comun. quot. dei f., 344.

Festa. F. in cui sono proibite le esequie, 11—Le f. di precetto trasferite e l'obbligo della messa *pro populo*, 467— L' indulto per l' osservanza delle f., dato ad una Missione, vale anche per le Missioni che da quelle si separano, 481 — v. Benedettini, Francescani, Gaudii (Sette della B. V.), Parroco.

Figlia di M.ª Sanatoria per le antiche med. delle F. d. M., 442.

Filippine. Concessioni ai Domenicani delle F., 397.

Fiscale, v. Promotore Fiscale.

Fonte. Si concede la erez. del f. ad alcune parrocchie, 291.

Frammento. Di un f. caduto nel petto di una donna, 329.

Francescani. Concessioni ai F., 389— ed agli orat. pubbl. e semipubbl. tenuti dai Terziarii F., 390.

Francesco d' Assisi (S.). Si concede la messa vot. di S. F. d' A. al Santuario della Porziuncola, 436.

Francia. Lettera di Pio X ai cattolici di F. 18 — ed ai Vescovi di F., 265 — Encicl. all' Episcopato, al Clero e al popolo della F., 537 — Risposta dell' Episcopato Francese, 548.

Funerale. Circa l' assoluz. al tumulo ed il canto del *Libera me* dopo la messa del giorno, 157 — Quando possa farsi il f. *post acceptum nuntium mortis*, 326 — Circa i f. di persone convittrici in casa relig., 374 — e l'uso dell' organo nei f., 429 — e la doppia per un parroco assente, ivi — v. Associazione, Esequie.

Funzione. Sul diritto delle confrat. circa le sacre f., 97.

G

Gaudii (Sette della B. V.). La corona dei S. G. e le indulg. annesse, 439— e la indulg. plen. nel dì della festa, 440 — v. Francescani, Minori.

Genuflessione. Circa le g. nelle benediz. col SS., 57 — e nelle messe ordinarie, di def. e del Venerdì S., 499— e nella messa sol., esposto il SS., 500.

Gioacchino (S.). Indulg. ad una oraz. a S. G., 259.

Giov. Batt. La Salle (S.). Indulg. ad una oraz. a S. G. B. L. S., 502.

Giovanni di Dio (S.). Se i Religiosi di S. G. d. D. siano del tutto esenti dalla giurisdiz. dell' Ordinario, 295

Giugno. Indulg. ai propagatori della devoz. al mese di G. al SS. Cuor di G., 260.

Giuramento. Circa la commutaz. dei voti giurati e dei g. senza voto, 139.

Giurisdizione. Sulla g. parrocchiale di una chiesa, 337—Della g. sulle chiese parrocch. dei regolari, 374 — v. Esenzione.

Giuseppe (S.). Indulg. ad una oraz. a S. G., 441.

Giuspatronato, v. Patronato.

H

Hildesheim, v. Colonia.

K

Kyrialis. Si dichiara autentica ed obbligatoria l'ediz. vat. del K., 169.

I

Iesi. Concess. ai canonici della catt. di I., 309.

Immacolata. I sac. terziarii francesc. e la messa vot. dell'I. negli orat. semipubbl., 185—Si concede la messa della I. alle Concezioniste, 256—Il Terz' Ord. Franc. e la messa vot. dell' I., 257 — Indulg. ad una giac. di S. Alfonso alla I., 443.

Immagine. Delle i. non sacre nelle chiese, 227 — e le i. dei Beati negli orat. priv., 230—Non può cambiarsi la i. di un altare senza venia apostolica, 498.

Impedimento matrimoniale, v. Disp. matrimoniale.

Incenso. Circa il tempo d'imporre l'i. per la benediz. col SS., 57.

Inchino. Circa gl' i. nella bened. col SS., 57.

Indulgenza. I. ad una oraz. in fine dell' off., 12 — ad una giac. al Cuore e al Nome di G., ivi — ad una giac. a N.ª S.ª del Sacramento, 13 — a M.ª SS., ivi — ad una oraz. per la buona morte, 14 — e ad una oraz. a G. morto, 15 — Sul modo di aprire l' i. della Porziuncola, 55 — I. ad una oraz. all' Addolorata, 63—e ad una giac. per la liberaz. degli schiavi, 64—Circa la distanza fra l' antica chiesa distrutta e la nuova riedificata, per le i., 83 — e la visita alle chiese per le i., 84 — I. ad una oraz. al Signore, 113 — ed all'Arciconfr. del Cuore Eucaristico di G., 159 — I. ad una giac. a N.ª S.ª dei buoni studî ed a M.ª Addolorata, 160 — ad una oraz. a G. in Sacramento, 205 — ad una giacul. al Cuor di G., 258 — ad una oraz. a S. Gioacchino, 259 — ad un esercizio in onore del SS. Sacram., ivi — ad una oraz. a S. Rita da Cascia, 260 — ai propagatori del mese di Giugno, ivi — ed all' Associaz. dalla SS. V. Addolorata di Roma' 264—Se nella gen. comunicaz. delle i. sia quella dell'altare privil., 271—Sommario delle i. pel Terz' Ordine Domenicano, 299 — Ind. plen. per la rinnovaz. delle promesse del battesimo nel dì della SS. Trinità, 305—I. ad una giac. alla S. Fam., al Cuor di G. ed al SS.mo Sacramento, 306, 307 — ad una orazione al Cuore di Gesù, 307 — alla Lega Sacerdotale Eucaristica, 355—Delle i. per la 1.ª messa dei sacerdoti, 373—I. plen. ai 3 Ordini Francesc. nella festa della Via Dolorosa e dei Sette Gaudii di M. SS., 389—La medaglia giub. di S. Ben. e l'i. della Porziuncola, 392—I. alla fermola di consacraz. al Cuor di G., 393—ai confratelli che portano il Rosario di M. V., 394—all'Arcisodalizio della Messa riparatrice di Strasburgo, 399—Circa le i. ad una giac. al Cuor di G., 437 — Nuove i. ai Minori, ivi—Circa la recita della corona dei Sette Gaudi per l'acquisto delle i., 439—I. plen. pel dì della festa dei Sette Gaudii, 440—I. ad una oraz. a S. Giuseppe, 441 — ai devoti del SS. Nome di G., 442—e ad una giac. di S. Alfonso alla Immacolata, 443—I. ad un cantico a M.ª SS., 502 — ad una oraz. a S. Giov. B. La Salle, 503 — ad una oraz. a M.ª SS., 504 — e ad una preghiera a N.ª S.ª del SS. Sacram., 536.

Indulto. Circa il tempo in cui comincia l'i. annuale dei sabati, 84 — v. Festa.

Infermo. Circa la com. quot. degl' i. ed il digiuno naturale, 344 — e degl' i. di malattia diuturna, 493 — ed il rito della com. agl' i., 499.

Inghilterra. Concessioni ai Domenicani d' I., 397.

Insegna. Decreto sulle i. prelatizie, 62 — Quali i. capitolari sottostanno al Decreto *Inter multiplices*, 186 — I canonici onorarii hanno le stesse i. dei titolari, 353.

Interesse. Circa l' i. nel mutuo, 80.

Interstizii. Privilegio dei Regolari di dispensare dagl' i., 525.
Irregolarità. I. per difetto di vista, 145 — e per mal caduco, 433.
Istituto. Si vieta la fondaz. d'I. relig. senza la venia della S. Sede, 210 — Circa la relaz. degl' I. di voti semplici alla S. C. dei VV. e RR., 250— Prescrizioni per gl' I. relig. femminili, 444 — v. Causa pia.
Italia, v. Seminario.

L

Laico, v. Escardinazione, Processione.
Lega Sacerdotale Eucaristica, 355, 356.
Legato pio. Di un l. p. di cui s'ignora la destinaz., 525.
Libera me D.ne. Circa il canto del L. m. D. dopo la messa del giorno, 157.
Libro. Condanna di alcuni l., 65 e 505— Si proibisce un l. per la dioc. di Roma, 219 — Circa la pubblicaz. di l. ascetici senza l' approvaz. dell' Ordinario, 231.
Lodi, v. Benedizione.
Lucca. Si rende dipendente dall' Arciv. di L. il Decanato e la Collegiata di S. Michele in Foro, 386.

M

Maiori. Si concedono alcune insegne ai parroci di M., 394.
Mal caduco. Irregolarità per m. c., 433.
Mansionario. Sul posto di un sol m. in processione, 472.
Maria (SS.). Indulg. ad una giac. a M. SS., 13—e ad un cantico alla medesima, 502 — e ad una oraz., 504.
Mariaviti. Lettera di Pio X ai Vescovi della Polonia sui M., 68 — Decreto di scomunica contro di essi,
Martirologio. Aggiunta al M. dei Benedettini, 158.
Matrimonio. M. nullo per coaz. o per dispensa orrettizia, 146 — e per ragione di domicilio, 293—v. Dispensa matrimoniale, Impedimento matrimoniale.
Medaglia. La m. giub. di S. Bened. e l' indulg. della Porziuncola, 392 — Sanatoria per le antiche m. delle Figlie di M.ª, 442.
Messa. Circa la natura del tesoro della Chiesa per la riduz. o la condonaz. di m., 34 — la diminuz. di stipendio delle m. legate a rettori di chiese, 42 — e il numero delle collette colle oraz., 55—La m. convent. si equipara alla cantata circa le comm., le collette e le preci, ivi — Non si può amministrare la com. prima o dopo la m. cantata, ivi — Circa il canto della m. vot. *Rorate*, 59 — e la esposiz. della pisside dopo la m. solenne, ivi—Se possa pagarsi con m. una prestaz. dovuta ad una opera pia, 85—Se possano chiedersi e celebrarsi m. per darne la elemosina ad un prete povero, 86 — Circa la m. *pro populo* di vicarie perpetue, 100 — Se per la m. *pro populo*, applicata per indulto ad altri, possa percepirsi un dippiù per ragioni estrinseche, 102—Circa l'ora, le oraz., il canto, il Simbolo e l'ult. Evang. nella m. vot., 108—Del chierico che fa da sudd. o da cappellano nella m. sol. o cantata o prelatizia, 110—Circa la m. da celebrarsi per un Servo di Dio, dopo la introduz. della causa per la sua beatificaz., 157 — I sacerdoti terziarii franc. e la messa vot. dell'Immac. negli orat. semip., 185— Le m. fondate quanto alla diminuz. dello stipendio, 189—Circa la m. con stipendio condonato, ivi—ed il tempo di celebrare le m. pei def. ascritti ad un pio sodalizio, 190—Si concede la m. dell' Immac. alle Concezioniste, 256 — Il Terz' Ord. Franc. e la m. vot. dell' Immac., 257 — Delle indulg. per la 1.ª m. dei sacerdoti, 373— Circa le m. date ad altri con minore stipendio, 428—Si concede la m. vot. di S. Francesco d' Assisi al Santuario della Porziuncola, 436 — Circa la m. *pro populo* nelle feste di precetto trasferite, 467 — Circa le oraz. nelle m. vot. che rispondono ad of-

ficii doppii semplificati, 496 — ed il *Credo* in alcune m., ivi—e le genufless. e i baci nelle m., 499 — Se i chierici debbano vestir la cotta nel servire le m., 500—Circa il genuflettere nella m. sol., esposto il SS., ivi—la messa dell' Ordinaz. nelle *Tempora* e la comm. del Santo semplice, ivi — e la comm. del S. Patrono nella oraz. *A cunctis*, ivi — v. Messa di defunto, Parroco, Penitenziere, Pontificale.

Messa cantata. Non si può amministrare la com. prima o dopo la m. c., 53.

Messa di defunto. Se possa celebrarsi dai regolari la m. eseq. non celebrata dal parroco, 3 — Si riprovano alcuni abusi nelle m. d. d., 10 — Circa le m. *praesente cadavere* negli orat. priv., 230, 496 — e le oraz. nelle m. pei genitori del committente, 232 — Di una consuetud. a favore del capitolo catt. circa la m. eseq., 246— Se la m. solenne d. d. nel dì dei morti debba dai capitoli applicarsi *pro benefactoribus defunctis*, 324—Circa la m. eseq. nel dì delle Ceneri, 494— e le genufless. e i baci nelle m. di d., 499 — Circa la translaz. della festa dell' Annunziazione ed il divieto delle m. eseq., 500 — v. Messa.

Messa Riparatrice (Sodalizio della), v. Strasburgo.

Messale, v. Cappuccini, Terziario.

Mezza annata. Circa il pagam. della m. a., 486.

Michele in Foro (S.). Si rende dipendente dall' Arciv. di Lucca il Decanato e la Collegiata di S. M. i. F., 386.

Minori (Frati). Si approvano officii e messe pei F. M., 155—Nuove indulg. ai F. M., 437.

Missione (Sacerdoti della). I S. d. M. e la direz. dei Semininarii in Italia, 169 — Si concede ai S. d. M. la facoltà d'imporre lo scapolare del Carmine, 308.

Misticismo, v. Falso Misticismo.

Monaca. Della occorr. e della traslaz. di alcune feste per m., 60 — Di una particola caduta nella clausura delle m., 273 — Circa i confessori ordinarii e straord., 529.

Municipio, v. Prescrizione.

Mutuo. Circa l'interesse nel m., 80.

N

Navigante. Circa la confessione dei n., 376 — Nuove facoltà ai sac. n. circa le confessioni, 482.

Navigazione Transatlantica. Concessioni ai Cappellani della Società Spagnuola per la N. T., 310.

Natali, v. Dispensa.

Nome di Gesù. Indulg. ad una giac. al SS. N. d. G., 12—ed ai devoti del N. d. G., 442.

Novizia. Circa la professione delle n. nei monasteri di voti solenni, 7.

O

Occorrenza. Della o. di alcune feste per monache, 60.

Officio. Le ore can. devono dirsi in latino, 10 — Circa l'off. della S. Fam. per l'Ordine Carm., 11 — Indulg. ad una preghiera in fine dell'o., 12 — Circa l'o. piccolo dei Conversi Benedettini di Baviera, 154—Si approvano alcuni o. pei Frati Minori, 155 — Se, impedita la cattedrale, debba officiarsi altrove, 233—Il Terz' Ord. Franc. che recita l'o. piccolo della B. V. ha l'indulto della messa vot. dell'Imm., 257 — Di alcuni o. di rito dopp.magg. e dop. di 1.ª e 2.ª cl., che non hanno posto fra l'anno, 427 — Circa l'o.,in coro, strapazzato, 471— Circa le lez. del 1.° e 2.° nott. proprie negli o. di rito doppio, 494.

Onorificenza. Norme per le o. degli Ordini Equestri, 161.

Opera pia, v. Messa.

Ora. Circa l'o. nella messa vot., 108.

Oratorio privato. Circa le immag. dei Beati negli o. p., 230—le messe *praesente cadavere*, ivi e 496 — e l'inco-

modo di uscire per gli o. p. personali, 275.
Oratorio pubblico. Concessioni agli o. p. tenuti da Terziarii Franc., 390.
Oratorio semipubblico. I sacerd. terziarii franc. e la messa vot. della Immac. negli o. s., 185—Concessioni agli o. s. tenuti da Terziarii Franc., 390—Circa la erez. di o. s. nelle case religiose, 495—Circa le messe *praesente cadavere* negli o. s., 496 — Di quali o. s. deve celebrarsi il Titolare, ivi.
Orazione. Circa le o. nella messa vot., 108, 496 — e la oraz. nella messa pei genitori del committente, 232 — ed il canto di altre o. nella benediz. col SS., 500.
Ordinario. Circa la pubblicaz. di libri ascetici senza l'approvaz. dell'O., 231 — e la esenzione dei Religiosi di S. Giov. di Dio dalla giurisdizione dell'O., 295.
Ordinazione. Privilegi dei Regolari circa le o., 425.
Ordine regolare, v. Causa pia, Regolare, Religioso.
Ordini Equestri. Norme per le onorificenze degli O. E., 161.
Ore canoniche. Le o. c. devono dirsi in latino, 10.
Organo. Circa l'uso dell'o. nei funerali, 429.
Orrezione. Matrimonio nullo per dispensa orrettizia, 146.
Ostia. Circa il fuoco per cuocere le o., 136.

P

Pane di S. Antonio. Circa l'uso del p. d. S. A., 276.
Parlamento, v. Deputato.
Parigi. Approvaz. di un Arcisodalizio di P. per l'opera del catechismo, 218.
Parrocchia. Sul secreto pei concorrenti alla p., 138 — Di un vicariato formato dallo stralcio di due p., 203 — Circa il trasferimento della sede parrocchiale, 246 — Si concede la erez. del fonte ad alcune p., 291 — Se una p. tenuta da religiosi sia regolare, 350 — Della giurisdizione sulle chiese parrocch. dei regolari, 374— Un parroco che amministra due p. se possa binare il Giovedì S., 473.
Parroco. Se sia personale dei p. l'applicaz. *ad mentem E.pi* nelle feste soppresse, 40 — e se al p. spetti una speciale prestaz. per l'associaz. del cadavere al camposanto, 41 — Circa il pagamento della tassa di successione o di registro nei p., 87—A chi spetti la stola nelle associaz. funebri quando interviene il p. con un sol can. della collegiata, 106 — Se il p., *quando omnia parata sunt*, possa dispensare da un impedim. matr. pubbl., 137 — Circa un p. e la clausola *onerata eius conscientia* per la assenza dal coro, 138 — Se possa eleggersi un p. a Vic. Cap., 188—Circa la reddiz. dei conti e la sospensione di un p., 198 — Se un p. debba una prestaz. al capitolo per le decime civilm. abolite 202 — Di un vicariato formato dallo stralcio di due parrocchie con pensione ai due p., 203 — Sulla giurisdiz. parrocch. di una chiesa, 337 — Di un esame imposto a p. giovani, 428 — Circa la doppia per un p. assente, 429 — Un p. che amministra due parrocchie se può binare il Giov. S., 473.
Partecipazione. Circa le p. nelle chiese ricettizie, 149.
Particola. Di una p. caduta nella clausura delle monache, 273—o nel petto di una donna, 329.
Patronato. A chi si devolva il diritto di p. attivo, estinti i patroni, 53 — Se i benef. rinunziati di p. debbano conferirsi fra un mese, 186 — Se sia esente una chiesa di p. regio, data ad officiare a regolari, 195 — Circa la pubblicaz. della rinunzia ad un benef. di p. laicale, 427 — Se è simoniaco che il nominato ad un benef. di p. assuma in sè la lite con le relative spese del diritto controverso del patrono, 488—v. Beneficio, Patrono.

Patrono. Circa i regolari e le feste del P. o del Compatrono, 60 — Il p. che rivendica i fondi del benef., deve redintegrare il benef., 244 — Circa la comm. del P. nell'oraz. *A cunctis*, 500 — v. Beneficio, Patronato.

Penitenziere. Il can. p. e l'obbligo di assistere da diac. o sudd. nelle messe solenni, 483.

Pensione. Circa il pagamento di una p. per resignaz. di benef., 193 — Di una vicaria formata dallo stralcio di due parrocchie con p. ai due parroci, 203.

Pentateuco. Sull'autenticità del P., 226.

Permuta. Circa la p. dei titoli al portatore e le pene canoniche che s'incorrono, 49.

Pietra sacra. Di una p. s. i cui lati sono tagliati, 189.

Pio X. Lettera all'Episcopato, al Clero e al popolo di Francia, 18—Breve sullo studio della S. Scrittura, 65 — Lettera all'Episcopato Polacco sulla società dei Mariaviti, 68—Lettera sull'unione delle Chiese Orientali colla Latina, 171 — Allocuz. ai 14 Vescovi Francesi consacrati da Lui, 172 — Lettera ai Vescovi dell'Equatore, 207—Motu proprio con cui sopprime le S. C. della Disciplina Regolare e dello Stato degli Ordini Regolari, 209 — Motu proprio con cui vieta la fondaz. d'Istituti relig. senza la venia della S. Sede, 210 — Lettera agli Arcivescovi e Vescovi d'Italia, 211—ed agli Arciv. e Vesc. di Francia, 265 — Motu proprio con cui si erige nel Sem. Patriarcale di Venezia la facoltà di Dritto Canonico, 385 — Motu proprio con cui il Decanato e la collegiata di S. Michele in Foro si rendono dipendenti dall'Arciv. di Lucca, 386 — Allocuz. del 6 dic. 1906, 451. Enciclica all'Episcopato, al Clero ed al popolo della Francia, 537.

Pisside. Circa la esposiz. della p. dopo la messa solenne, 59.

Pontificale. Circa il segnarsi del Vescovo all'Evangelo p. 41 — Circa il Protonotario Apost. e l'*Asperges* nel p., 372.

Porziuncola. Circa il modo di aprire l'indulg. della P. 55 — Gli estranei circa la ind. della P. negli orat. dei terziarii franc. 185, — La med. giub. di S. Ben. e l'ind. della P., 392 — Si concede alla P. la messa vot. di S. Franc. d'Assisi, 436.

Possesso, v. Beneficio, Canonico.

Povertà. Se i Prelati regolari possano dispensare con se stessi circa il voto di p., 375.

Precedenza. Sulla p. del canonico Prel. dom. di S. S. nelle processioni, 233.

Precetto. Circa la messa *pro populo* nelle feste di p. trasferite, 467.

Preci, v. Messa.

Predicatore. Norme del Vicariato per gli esami dei p., 16.

Prelato, v. Messa.

Prelato Domestico. Decreto sulle insegne dei P. D., 62 — Qual luogo spetti in processione al can. p. d., 233.

Prescrizione. Sulla p. biennale di una cosa perduta o rubata, 76 — Se ad un municipio sia necessaria la buona fede per avvalersi della p., 82.

Preservazione della Fede (Opera della), 223.

Prestazione. Se possa pagarsi con messe una p. ad un'opera pia 85 — Se un parroco debba una p. al capitolo per le decime civilm. abolite, 202,

Privilegio, v. Benedettine.

Processione. Qual luogo spetti in p. al can. prelato dom. di S. S., 233 — Posto che hanno in p. i laici con qualche segno cattolico, 387 — Sul posto di un sol mansionario in p., 472.

Processo, v. Promotore fiscale.

Professione. Circa la p. delle novizie nei monasteri di voti solenni, 7.

Promotore fiscale. Il p. f. nei processi civili, 434.

Protonotario Apostolico. Decreto sul-

le insegne dei P. A., 62 — Se il P. A. debba fare l'*Asperges* nel pontificale, 372.
Pubblicazione, v. Beneficio.

R

Reddizione dei conti. Circa la r. d. c. di un parroco, 198.
Regolare. Se possa celebrarsi dai r. la messa eseq. non celebrata dal parroco, 3 — I Vescovi e il suono delle campane nelle chiese dei r., 6 — Circa i r. e le feste dei Patroni e Compatroni, 60 — Se l'affiliaz. ad un Ord. R. conferisca i diritti del Terz' Ord., 87 — Circa l'esame dei r. per le ordinaz., 87, 330 — e la esenz. di una chiesa di patronato regio, officiata da r., 195 — Se una parrocchia, tenuta da religiosi, sia r., 350 — Della giurisdiz. sulle chiese parrocch. dei r.,374. — Se i Prelati R. possano dispensare con se stessi circa il voto di povertà, 375 — Privilegio dei r. circa le ordinaz. *extra tempora* e senza interstizii, 425 — Nel ritorno di qualche Ordine regol. in una propria casa, discacciatone ingiustamente da secoli, non si può eccepire prescriz., nè vi ha bisogno di nuove solennità, 534 — v. Religioso.
Relazione, v. Istituto.
Religiosa. Circa le r. e le disposiz. delle proprie rendite, 108.
Religioso. Di un camposanto affidato a r., 82 — I r. ordinandi e l'esame innanzi al Vescovo, 114 — Circa il calendario nelle chiese secolari affidate a r. 139 — Circa i r. di voti semplici, tornati al secolo, ed il Terz' ordine, 389, — v. Regolare.
Reliquia. Circa le qualità delle r. pel sepolcretto dell'altare, 59 — Se un Vescovo tit. o un Cardinale possano autenticare r., 133 — Circa la esposiz. delle r. nelle pubbl. chiese, 330.
Resignazione. Circa il pagamento di una pensione per r. di benef., 193 — e la r. di un benef. elevato a canonicato, 243 — v. Beneficio.
Restituzione. Sulla r. di un debito fatta con danaro altrui, 4.
Rettore. Circa la diminuz. di stipendio delle messe legate a r. di chiese, 42.
Ricettizia (Chiesa). Circa la congrua parrocch. e le partecipaz. nelle c. r., 149.
Riduzione, v. Messa.
Rinunzia. Circa l'accettaz. in iscritto per la validità della r. 328 — e la pubblicaz. della r. di un benef. di giuspatronato laicale, 427 — v. Beneficio.
Riserva. Se le vicarie curate perpetue sono soggette alla r. pontif., 321.
Rita da Cascia (S.). Indulg. ad una oraz. a S. R. d. C., 260.
Rorate. Circa il canto della messa vot. *Rorate*, 59,
Rosario. Di tre confraternite del R. nel Quebec, 305 — Indulg. ai confratelli che portano il R. di M. V., 394.

S

Sabato, v. Immacolata.
Sacerdote, v. Terziario.
Sacramento (SS.). Indulg. ad una giac. a N.ª S.ª del SS. S., 13 — e ad una preghiera a G. in S., 205 — e ad un esercizio in onore del SS. S. 259 — e ad una giac. al SS. S., 307.
Scapolare. Si concede ai sacerd. della Missione d'imporre lo s. del Carmine, 308.
Scrittura (S.). Breve sullo studio della S. S. nei Seminarii, 65 — Circa l'autenticità del Pentateuco, 226.
Seminario. Breve sullo studio della S. Scrittura nei s., 65 — Circa l'amministraz. dei beni donati al s., 152— I sacerdoti della Missione e la direz. dei s. in Italia, 169 — Gli alunni del s. ed il calendario, 500.
Sepolcretto. Circa le reliquie pel s. dell'altare, 59.
Servo di Dio, v. Messa.
Simbolo. Circa il S. nella messa vot., 108.

Simonia, v. Beneficio.
Slava (lingua). Circa l'uso di questa lingua nella sacra liturgia,
Sospensione. Circa la s. di un parroco, 198.
Spagna. I cattolici di Spagna e le pubbl. elez., 167 — Concessioni circa il digiuno ai preti sessagenarii di S., 354.
Stato degli Ordini Regolari (S. C. dello). Si sopprime la S. C. d. S. d. O. R., 209.
Stipendio. Circa la diminuz. di s. nelle messe legate a rettori di chiesa, 42— Se possa percepirsi per ragioni estrinseche maggiore s. per la messa *pro populo* applicata per indulto ad altri, 102 — Circa le cappellanie fondate, quanto alla diminuz. dello s., 189 — e le messe con s. condonato, 189 — o date ad altri con minore s., 427.
Stola. Circa i diritti di s. pei coadiutori, 51 — e il dritto di s. quando nelle assoc. funebri interviene il parroco con un canonico della collegiata, 106—L'assoluz. gen. ai terziarii secolari deve darsi con la s. viol., 112 — Circa il diritto del Vicario Cur. di portare la s. nelle assoc. fun. con Capit. Collegiato, 241.
Strasburgo. Il sodalizio della Messa Riparatrice di S. eretto ad Arcisodalizio con indulg., 398 e 399.
Successione, v. Parroco, Tassa.
Suddiacono. Del chierico che fa da s. nella messa solenne o cantata, 110— v. Penitenziere.
Suora. Sul diritto delle s. di confessarsi nelle pubbl. chiese, 41 — Sui confessori ord. e straord.,

T

Tassa. Circa il pagam. della t. di successione e di registro nei parroci, 87.
Tempo, v. Messa.
Teologo. Circa il can. T. e le lez. scritturali, 506.
Terziario. Nelle chiese e negli orat. dei t. franc., dipendenti dai Cappuccini, si concede l'uso del calendario, del Messale e del Martirologio dell'Ord., 56 — L'assoluz. gen. ai t. secolari deve darsi colla stola viol., 112 — I sacerdoti t. e la messa vot. dell'Imm. negli orat. semipub., 185— Se negli orat. dei t. francescani possano gli estranei lucrare la ind. della Porziuncola, ivi — Concessioni agli oratorii pubblici. o semip. tenuti da t. franc., 390 — v. Terz' Ordine.
Terz' Ordine. Se l'affiliaz. ad un O. Regolare conferisca i diritti del T. O., 87 — Il T. O. Franc. che recita l'off. piccolo della B. V. ha l'indulto della messa vot. dell'Imm., 257 — Sommario delle indulg. pel T. O. Domenicano, 299 — Circa i Religiosi di voti semplici, tornati al secolo, ed il T. O., 389. — v. Cappuccini, Terziario.
Testamento. Di un t. informe, 234.
Titolare. Di quali orat. semip. deve celebrarsi il T., 496 — Non può mutarsi il T. di un altare senza venia apost., 498.
Titoli al portatore. Circa l'alienaz. e la permuta di t. a. p. e le pene che s'incorrono, 49.
Tolosa. Si erige ad Arciconfraternita la pia società muliebre dei vecchi derelitti di T., 166.
Tommaso d'Aquino (S.). Il Collegio di S. T. d. A. in Roma è dichiarato pontif., 206.
Traslazione. T. di alcune feste per monache, 60 — e delle feste di 1.ª e 2.ª cl. impedite per l'Ord. di S. Bened., 112—Circa le feste di precetto trasferite e la messa *pro populo*, 467 — v. Parrocchia.
Trinità (SS.), v. Indulgenza.
Trono. Circa l'uso del t. pei Vescovi Amministratori Apost., 136.

U

Unione. Lettera di Pio X sull'u. delle Chiese Orientali colla Latina, 171.

V

Vaso sacro. Se i chierici possano toccare i v. s., 500.
Vecchi derelitti (Società dei), v. Tolosa.
Vendita. Sulla v. di una pia casa, fondata da un privato, col concorso di pubbl. elemosine, 104.
Venerdì Santo. Circa le genufless. e i baci nella messa del V. S., 499.
Venezia. Si erige nel Sem. Patr. di V. la facoltà di Dritto Canonico, che può conferire i gradi accademici, 285.
Vescovo. Il V. ed il suono delle campane nelle chiese dei regolari, 6 — Circa il segnarsi del V. all'Evang. pontificale, 41 — Se il V. possa disporre di oggetti donati alla chiesa, 42 — Il V. e l'esame dei religiosi ordinandi, 114 — Se un V. titolare possa autenticare reliquie, 133—Sull'uso del trono pel V. Amministratore Apostolico, 136 — Obbligo di rivelare al V. le disposiz. confidenziali *ad pias causas*, 181.
Vesperi. Consuetud. di sedere prima del canto dei V., 500.
Via Crucis, v. Minori.
Via dolorosa, v. Francescani.
Vicaria. Di una v. formata dallo stralcio di due parrocchie, 203 — Se le v. cur. perp. sono soggette alla riserva pontif., 321—e se debbano conferirsi per concorso, 373 — v. Cattedratico, Messa.
Vicariato di Roma. Norme per gli esami dei predicatori, 16—Proibiz. di un libro per la dioc. di R., 219.
Vicario Capitolare. Se, morto l'Amministratore Apost., possa eleggersi il V. C., 187 — e se a V. C. possa eleggersi un parroco, 188.
Vicario Curato. Sul diritto del V. C. di portare la stola nelle assoc. fun. con Capitolo Colleg., 241.
Violenza. Matrimonio nullo per v., 146.
Visita Apostolica. Quesiti per la V. A. di Roma, 219, 268, 312, 362, 403, 446.
Vista. Irregolarità per difetto di v., 145.
Voto. Circa la parità dei v. nei Capitoli, 135 — e la commutaz. dei v. giurati e dei giuramenti senza v., 139 — Se i Prelati Regolari possano dispensare con se stessi circa il v, di povertà, 375—v. Istituto, Novizia. Professione, Religioso, Terz'Ordine.

II.

Parte Civile.

A

Acquisto. Sugli a. di beni stabili per conto di Comunità Relig., 509.
Alloggio militare, v. Chiesa.
Amministratore. Concentramento di nuova fondaz. per incompatibilità di un a., 91 — L'a. di confrat. deve essere elettore, 237.

B

Beneficenza. Opera di b. per un comune che vien frazionato, 334—v. Confraternita, Legato.
Beneficiario. Circa i frutti maturati e non percepiti da un b. defunto, 282.

C

Campanile. Azione del parroco sul comune pei restauri del c., 333.
Cappellania. Inutile civilm. oggidì la istituz. di c. laicali, 333.
Chiesa. Obbligo del comune di riedificare la c. parrocch., 92—e di con-

servare le c. coadiutorali, 235 — Alloggi militari nelle c. quando permessi, 337—e quando abusivam. fatti, 379 — Restauri delle c. parrocch. nelle prov. dello Stato Pontif., 237.
Coadiutore. Il c. del parroco ineleggibile a consigliere comunale, 91— Diritto dei parroci alle spese pel c., 380.
Comune. Il c. e la festa del Patrono, 90 — Obbligo del c. di riedificare le chiese parrocch., 92 — e di conservare le coadiutorali, 235 — Circa le congrue patrim. dovute dal c. ai parroci, 279—Azione del parroco sul c. pei restauri del campanile, 333—Opere di beneficenza per com. che viene frazionato: competenza, 334.
Comunità Religiosa. Sugli acquisti di beni stabili per conto di C. R., 509.
Concentramento. C. di nuova fondaz. per incompatibilità di un amministratore, 91 — C. della sola erogaz. attribuita al parroco, 236 — v. Opera pia.
Concordato. C. del 1818, 92.
Confraternita. Sul contributo delle c. per gl'inabili al lavoro, 91—Opere elemosiniere di c., concentrabili, 93—C. trasformabili, 235—e soggette alla legge di beneficenza, ivi—L'amministratore di c. dev'essere elettore, 237 — Sul regio assenso e la sanatoria nelle c., 282 — Ingerenza dello Stato sulle c., 379—Le c. soggette alla legge di beneficenza, 379.
Congrua. Le spese di culto non entrano nel supplem. di c., 237—Circa le c. patrim. dovute dal comune al parroco, 279 — Diritto del parroco alla c., 380.
Conversione. La c. della rendita e gli enti eccles., 283.
Credito, v. Monte di pietà.
Culto, v. Fondo pel c., Spese di c.

E

Elemosina. Opera pia per e. concentrabile, 92 — Opere elemosiniere di confrat. concentrabili, 93.
Ente. La conversione della rendita e gli e. eccles. 283 — Azione di rivendica di un lascito eretto in e. morale, 384.
Erogazione. Concentramento della sola e. attribuita al parroco, 236.

F

Fondazione di culto. Le f. d. c. non soppresse soggette alla legge sulle opere di beneficenza, 93—v. Concentramento.
Fondo pel culto. Azione del parroco contro il f. p. c., 379.
Frutto, v. Beneficiario.

G

Giudizio, v. Sicilia.

I

Interesse. Legge che diminuisce l'i. legale, 90.

L

Lascito. Azione di rivendica di un l. eretto in ente morale, 384.
Legato. Condiz. valida di un l. di beneficenza, 282—L. di messe non aboliti, 333.

M

Manomorta. Differenza fra la tassa di m. e di successione, 279.
Matrimonio. La condiz. testamentaria di vedovanza, può comprendere il m. rel., 280.
Messa. Legati di m. non aboliti, 333.
Monte di pietà. I m. d. p. soggetti alla tassa di manomorta, 279—I m. d. p. e la quota di concorso, ivi.

O

Opera pia. O. p. di culto temporaneo, concentrabili, 90 — O. p. per sacro patrim. concentrabile, 92—O. p. per

elemosine concentrabili, ivi—Le o. elemosiniere di confrat. concentrabili, 93—Quali o. p. debbano concorrere per gl'inabili al lavoro, 235—O. p. che si estende a più comuni concentrabile, 236—O. p. per determinati poveri concentrabile, 237 — Tassa di registro su transaz. per una o. p. erigenda, 280—O. p. commessa dal testatore ad arbitrio del parroco, se valida, 281—O. di beneficenza per un comune che vien frazionato; competenza, 334.

P

Parrocchia. Natura delle p. ex conventuali, 380.

Parroco. Concentramento della sola erogaz. attribuita al p., 236 — Circa le congrue patrim. dovute dai comuni ai p., 279 — Un partecipante, fatto p., perde la partecipaz., 280—Opera pia commessa dal testatore ad arbitrio del p., se valida, 281—Azione del p. sul comune pei restauri del campanile, 333 — Diritto dei p. alle spese pel coadiutore e pel culto, 380 — ed alla congrua, ivi—v. Coadiutore.

Partecipante. Un p., fatto parroco, perde la partecipaz., 280.

Patrimonio. Opera pia per sacro p. concentrabile, 92.

Patronato. P. conventuale e feudale, se valido e prescrittibile; competenza, 281.

Patrono. Il comune e la commissione per la festa del P., 90.

Procuratore del Re. Diritto del P. d. R. d'intervenire nei giudizî eccles. di Sicilia, 282.

R

Restauri. Rest. nelle chiese parrocch. delle prov. dello Stato Pontif., 237.

Rivendita, v. Lascito.

S

Sepolcro. I s. con cadaveri non sono divisibili, 379.

Sicilia. Diritto del Procuratore del Re d'intervenire nei giudizî eccles. di S., 282.

Spese di culto. S. d. c. trentennali non obbligatorie, 92—Le s. d. c. non entrano nel supplem. di congrua, 237 —Diritto dei parroci alle s. d. c., 380.

Stato Pontificio, v. Chiesa, Restauri.

Successione. Differenza fra la tassa di s. e di manomorta, 279.

Supplemento di congrua. Le spese di culto non entrano nel s. d. c., 237.

T

Tassa. Differenza fra la t. di manomorta e di successione, 279 — T. di registro su transazione per un' opera pia erigenda, 280.

Testamento. La condiz. testamentaria di vedovanza può comprendere il matrimonio relig., 280.

Testatore. Opera pia commessa dal t. ad arbitrio del parroco, se valida, 281.

Imprimatur.

Fr. Albertus Lepidi *S. P. Magister.*

Imprimatur.

Josephus Ceppetelli, *Patr. Costantinop. Vicesgerens.*

Monitor ecclesiasticus
1906
CBPac

1906 15698
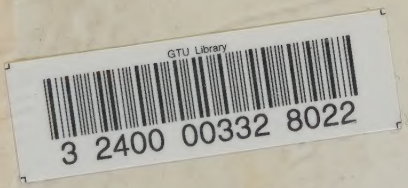
GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709